ISTORIA
DELLE LEGGI E MAGISTRATI
D E L
REGNO DI NAPOLI
CONTINUATA
DA GINESIO GRIMALDI
TOMO X.

In cui si rapporta, ciocche avvenne sotto il Regno di Filippo IV, ed altresì mentovate sono le concedute grazie, e tutte le promulgate Prammatiche si espongono col loro ricevuto comento.

IN NAPOLI MDCCLXXII.
NELLA STAMPERIA ORSINIANA
A spese di Andrea Migliaccio.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

El poner mano all'Istoria del lungo regnare del Re Filippo IV, le tante avvenute peripezie, che non poco molestarono il nostro Regno, nella mia mente rivolgendo mi avvidi, che troppo vera sia la massima, che chi talento abbia, quando semplicemente considerar volesse la natura umana, di leggieri indovinarebbe la passata Storia, e tutta la futura, senza aver mai inteso parlare degli avvenuti fatti. Per conoscer questa verità basterebbe il riflettere, che gli Uomini tutti siano un composto d'ignoranza, di credulità, di vanità, di ambizione, e di malizia, e sovente di poco buon senno, e probità, e pur questa è una piccola dose in rapporto a tutti gli altri ingredienti, che per effetto del peccato ne rifonde sempre la nostra corrotta natura.

A mio credere il saper la Storia non consiste già nell'empirsi la mente con ammonticchiare tutte le avvenute guerre, i trattati di pace, le nozze, le genealogie, le promulgate leggi, e simiglianti cose, con ridurne la scienza in aver pronta questa esatta notizia. Nè l'essersi appresa la cognizione di tutto ciò verun profitto reca, se non cercasi d'indagare, quali state fossero le passioni del cuore umano, le quali gli avvenuti fatti cagionarono; quindi è in tutto inutile l'avergli solamente narrati, se non si porta poi la mente a meditare tutti

quei principj, i quali la fonte formarono, donde essi scaturirono.

Ne avverte perciò con ragione Bernardo di Fontanelle, *che la Storia ci farà vedere per così dire l'Uomo in tutte le sue minuzie, dapoiche la morale ce l'avrà fatto vedere in grosso, e ciò, che per ventura sfuggito sarà dalle nostre generali riflessioni, gli esempj poi, e i particolari fatti ce lo faranno avvertire. Non fa dunque mestieri di aver solamente la notizia delle rivoluzioni degli Stati, delle guerre, delle nozze de' Principi, e cose simili, ma ei fa d'uopo, che con essa gli errori si sviluppino, e le umane passioni, che in essa si nascondono, perche possa con più di prudenza taluno guidar la sua futura condotta. Imperciocchè l'umano ingegno meno capace sarà di errare, quando sappia fino a qual punto capace ne sia, nè altrimenti potrà trarre questo profitto, se non che dallo studio della Storia degli errori altrui.*

Il saper tutte le stravaganze de' Fenicj, e de' Greci a nulla giova, quando ignorasi ciò, che indusse quei Popoli a praticarle. Quindi tutti gli Uomini essendo simili per natura, sempre il timore ne resta, che imitar si possano i falli commessi; vieppiù perche sempre in noi serbasi un cieco rispetto per l'antichità, e bene spesso savia si crede la tenuta condotta da' nostri Padri, essendo solito dirsi, ch' esser non possiamo più savj di essi, ed ecco come le sciocchezze senza argine, che ne arresti il cammino, ne vanno all'infinito, e con difficoltà ne scuoteremo il giogo dopo averle per lungo tempo gelosamente osservate; onde ragione avea Dion Crisostomo *celebre autor Pagano di dire:* Difficile cum sit docere, difficilius multo est dedocere, tum præcipuè cum errores, quasi per manus dantur a prædecessoribus.

Camminando intanto su questi principj, quale ampio Tea-

Teatro ci si apre, in cui quasi che ad un colpo d'occhio si discuoprono gli umani difetti, e niente più che quanto avvenne in Napoli in tempo del regnare di Filippo IV ne potrà far giugnere a questa meta. Mentre sembrava, che quel Sovrano colle sue leggi tutto inteso fosse a volere amministrata una esatta giustizia tra' suoi Popoli, sovente ne restava deluso; conciosiachè de' savj dati provvedimenti sommo abuso faceasi, e di questi un vano nome ne restava, mancando in tal guisa quella parte migliore, che prodotto avrebbe il felice governo del nostro Regno.

Pongo in disparte le sofferte calamità cagionate dall' orribile incendio del Monte Vesuvio, che sembrò come un indice delle altre, che sovrastassero da scagliarsi dalla divina mano per punire le colpe commesse. Questa quasiche visibile si manifestò col sovragiunto contagio, che con una spaventevol falce la vita tolse a più migliaja di persone, e pur non paga del dato castigo, anche punir ne volle nella scelta, che faceasi de' Magistrati. Se ne stava lungi quel Sovrano, nè bene saper potea, quali fossero stati quei soggetti, che a dovere disimpegnar potessero le cariche loro commesse, quando che, Principis est virtus maxima nosse suos. *Eccoche sovente ne restava ingannato, ma tosto accorreva pien di zelo con destinar Visitatori, perche riparo si dasse a' continui disordini, che pullulavano; ma perche questi alte avean le radici, avveravasi la massima recataci da* Cassiodoro, (*a*) *che* facilè mutari non potest, quod per longa sæcula custoditur.

Era in quel tempo non poco corrotto il costume, e rilasciata la forense disciplina, quindi anche vacillar si videro nell' amministrazion della giustizia tanti valenti Uomini, i quali colle loro Opere legali non poco illustrarono il

a 3

(a) Lib. 10 epist. 2.

il nostro Foro; e ciò nulla ostante privati anche furono delle loro cariche. Egli è a credersi, che per ventura non mancassero di quei, che non approvassero la scelta di que' Magistrati, perche migliore la desideravano, ma pensar doveano, che il Principe allora imbandir non potea la sua mensa, se non di quei frutti, che produceva la stagione, e quando anche fosse stato loro permesso il farla, si sarebbono bene avvisati, come e quanto in tal rincontro errar potesse il loro giudizio.

Collima a questo proposito quello, che avvenne in Capua, dapoiche Annibale rotti avea i Romani a Canne. Questa disfatta avendo sollevata tutta l'Italia, anche Capua era prossima a tumultuare a cagion dell'odio, che nudriva il Popolo contra de' Senatori. Occupava in tal tempo il supremo magistrato Pacuvio Calano, il quale reso accorto del pericolo, in cui erasi, pensò ad un opportuno espediente per riconciliare gl' inaspriti animi. Raunar fece perciò tutto il Senato, cui partecipò l'odio del Popolo, e'l pericolo di esser da esso trucidati i Senatori, con darsi la Città ad Annibale; ma se contentavansi, che questo pericoloso affare si fosse da lui governato, avrebbe fatto in modo, che quelli placati si fossero ritornando all'unione primiera. Disegnò adunque salvargli, ma con chiudergli tutti dentro al Palagio, dando poi la potestà al Popolo di castigargli.

Si arrendettero i Senatori al di lui sentimento, e mentre questi rinchiusi erano, chiamò Pacuvio il Popolo a concione, dicendogli, che già opportuno era il tempo di poter domare la superbia della Nobiltà, e vendicarsi delle ricevute ingiurie, ma che non conveniva, che la Città restasse senza governo, come avveniva, se a' vecchi Senatori si fosse tolta la vita, perciò facea d'uopo, che i nuovi prima si creassero, onde posto avrebbe il di loro nome

in una borza, e come uno se ne tirava per farlo morire, subito si sarebbe eseguito, dopo essersi nominato il successore.

Già venne fuora dalla borza il primo nome del Senatore, ed ognuno cominciò a chiamarlo superbo, crudele, ed arrogante, onde chiedette Pacuvio, che nominato si fosse il successore, come dopo qualche spazio di tempo avvenne col nominarsi uno della plebe. Ma appena uditosene il nome le risa cominciarono, e le fischiate, dicendosene male in diversi modi. Così di mano in mano seguì lo stesso per tutti gli altri, che furono nominati per lo grado Senatorio, che ne furono riputati indegni. Da ciò colse Pacuvio l'occasione di dir loro, che avendo essi giudicato, che la Città star non potea senza Senato, e che accordati non si erano nel dare il cambio a' vecchi Senatori, opportuna cosa era, che con essi si fossero riconciliati, perciocchè il ricevuto timore l'avrebbe resi più umili, onde per l'avvenire trattato avrebbono con più di umanità. Gradito fu il sentimento di Pacuvio, e seguita così l'unione, si avvide la plebe dell'inganno, in cui vivea (a). *Laonde da questo avvenuto fatto si può bene apprendere, che bene spesso non formasi giusto il giudizio per quei, che credonsi capaci a sostener le cariche, e pur non lo sono.*

Su questo proposito ben si adatta quello, che ne avvisa Seneca, *che Iddio per vendicarsi degli uomini, e discreditare le cose mondane, non ritrova mezzo migliore, quanto il permettere, che le cariche maggiori si dassero a persone indegne da esercitarle. E scrivesi, che i Lacedemoni avessero fatta una legge, con cui si voleva, che i Gladiatori, Comici, e simili sorti di persone non potessero*

(a) V. il Segretario Firentino sopra la prima deca di Tito Livio lib. 1. cap. 47. pag. 84.

ro essere accusati, nè mai ripresi per aver malamente esercitata qualche carica della Repubblica, perche altro da essi non potea attendersi, e gli errori, che commettevano imputar si doveano a coloro, che ne avean fatto la scelta (a).

Troppo ben avvisato Filippo IV degli sconcerti, che nascevano dalla rilasciata disciplina del suo Magistrato, per mezzo de' Visitatori fu inteso a darvi riparo. La risaputa Prammatica *detta della Riforma ne fa vedere, qual sistema dar si dovesse specialmente al Tribunal della Camera, e così di mano in mano tutti gli altri sottoposti vi furono. Nientemeno, che trecento, e quarantasei* Prammatiche *leggonsi promulgate a suo tempo, che spirano tutte un estremo rigore, creduto necessario in quel tempo, in cui la frequenza de' delitti era giunta all' eccesso. Le forche, la galea, la relegazione, e l' esilio pronti castighi erano per leggiere mancanze, e crederei, che quelle leggi riformanti, di qualche riforma avessero bisogno per non lasciarla all' arbitrio de' Giudici, i quali con altra economia ora si regolano nel giudicare. E per ventura non sarebbe errore il dire, che quelle praticate asprezze unite colla miseria di quei tempi non picciola spinta diedero a quel detestevole popolar tumulto, il quale piuttosto recò occasione di far conoscere al Principe, qual fedeltà si annidasse verso di lui nel cuor de' suoi sudditi, anzicchè sfuggir ne volessero il vassallagio. Quanto tentò la Francia in quel rivoltoso tempo non una, ma più volte senza mai stancarsi per piantare i suoi gigli nel nostro Regno, ma con una esemplar costanza respinti sempre furono tutti i premeditati disegni, ritornando con poca gloria ne' suoi porti le Armate navali qui*

(a) Dialoghi istorici del Castiglione pag. 217. & 219.

quì spedire, senza che la sua gente ritrovasse palmo di terra, ove fermasse il piede.

Meraviglia poi destar non dee, se nel Popolo Napoletano non isfavillasse quella maschia virtù, di cui dovea esser fornito in quei calamitosi tempi per non trascorrere in quegli eccessi del suo insano furore. Per ogni dove oppresso ritrovavasi in quello Stato di Provincia, in cui era, e molto più grave gli si rendeva il giogo delle imposte gabelle, perche le credeva ignote al Sovrano, il quale poco o nulla ne riscuoteva del frutto, stantecchè per la più parte colava nella borza de' Finanzieri, che arricchironsi sull' altrui miserie; quindi in quella oppressione, in cui viveasi, ritrovossi vero l' avviso di Marziale (a).

Rebus in adversis facile est contemnere vitam.
Fortius ille facit, qui miser esse potest.

Si videro in quel tempo non molto tra essi lontani piombar nel nostro Regno tanti divini flagelli. La mancanza della moneta, la carestia de' viveri, tanti nuovi aggravj, che da giorno in giorno si accrescevano concorrevano tutti a colmarne le sue triste sciagure, a segno che ammiserita la gente, e ridotta in disperazione più per necessità, che per vizio, ne' furti di strada pubblica, ne' ricatti, e ne' ladronecci cercava il modo da vivere, onde fu mestieri, che tante Prammatiche *si scaricassero intese a punire i delinquenti con rigorosissime pene. Ogni uom prudente indovino esser potea di sì fatte peripezie, perciocchè da quei cattivi principj, non altro, che tai pessime conseguenze uopo era, che ne derivassero (b); quindi fu, che il Re suo malgrado si ritrovasse in uno Stato, in cui esser-*

(a) Lib. XI. epigr. 55. v. 13. 16.
(b) Facile existimari potest prudentiam quodammodo divinationem esse. *Corn. Nepot. in Attic.*

sercitar non potè quelle due virtù tanto raccomandate al Principe, cioè di esser lento nel punire, e largo nel premiare (a).

Al pari però, che le leggi promulgavansi, sbucciar si vedevano le trasgressioni, per non dire il loro disprezio, e così le occasioni crescevano di disubbidirle, ciò che ha fatto dire, che siano esse le reti del Fisco. I Pagani eziandio avean conosciuto questa verità, e ne fa saper la Storia, che presso i Locresi vietato era il pubblicarne delle nuove senza qualche formalità, che in gran soggezione ne poneva l' autore, per esser lungi da ogni emenda. Gli abitatori dell' Isole Balearie non aveano altro, che sette leggi, sotto le quali felicemente vissero per lo corso di cinquecento anni, e coll' ultima di esse vietato era di farne delle nuove (b).

Or quando non altro, che i soli titoli delle nostre Prammatiche *numerar si vogliono, giungono questi fino a* CLXXIII, *e nella novella edizione fattane anche altri ne sono aggiunti, come se sotto i primi una propria nicchia non ritrovassero le recenti promulgate. Opportuna cosa dunque sarebbe per utile di quei, che applicar voglionsi al Foro, se di tutte quelle, che sotto un titolo sono allogate una sola se ne componesse riducendone la sua osservanza secondo il presente stato del Regno, e secondo il presente stile di giudicare, con prender di mira, quanto prima ne' Riti, ne' Capitoli, nelle Costituzioni del Regno, e nelle nostre Consuetudini fu determinato, e che oggi vogliasi eseguito. Se propizio sia il Cielo a' miei voti, non tralascia-*

(a) Sed piger ad pœnas Princeps, ad præmia velox.
Quique dolet, quoties cogitur esse ferox.
Multa metu pœnæ, qui pœna pauca coërcet
Et jecit invita fulmina rara manu. *Ovid. de Ponto lib. 1. cap. 2.*

(b) Sarpa du pouvoir des Sovrains To. 2. pag. 31.

sciarò in fine di quest' Opera di darne al Pubblico uno estratto di quanto sotto ciascun titolo si comprende. Ecco come più breve si renderebbe il cammino, e più agevole per giugnere alla scienza della nostra materia Statutaria, che in tanti dispersi volumi fa mestieri raccoglierla.

Quanto più questa Istoria si legge, sempre maggiormente ne fa riflettere, che sembra un divino castigo, per gli Popoli il ponergli tra la confusione di tante leggi, le quali in vece di far campeggiar la giustizia, piuttosto i passi ne chiudono da poterla rintracciare. Egli è certo, che dal primo nascer di Adamo l'umana natura fu sempre l'istessa dopo il peccato, come lo continuerà ad essere fino alla consumazion de' secoli, e potrà riflettersi, come i primi Popoli furon governati. Il Sacro Testo *ne addita, quanto concise si fossero le leggi, con cui reggevasi il Popolo Ebreo, e le stesse orme segnarano i Greci, ma passate queste ultime a' Romani, a guisa di semi han prodotto quella smisurata messe, che impossibile quasi si rende a poterla ricogliere.*

Nulla dico delle autorità de' Dottori, e di quei, che le comentarono, comecchè sempre vario è stato il giudizio degli Uomini, perciò non saprei, se sempre colpisca al segno quel Giudice, che senza altro criterio dietro di esse si guidi. Per contrario han creduto altri, che la sola ragione dar dovesse la norma per determinarsi, come quella, che tiene un legittimo impero su del loro spirito, il quale è indipendente, senza doversi arrendere alle addotte autorità, che le riguardano, come una specie di tirannia, che praticar volessero su del loro oppinare.

Ed in effetto, quando taluno assolutamente dipender voglia dalla sola autorità degli Scrittori, in molti errori incespicar potrebbe, se mancasse di farne un giusto criterio. Dovrebbe perciò prestar fede a colui, che

riputò Seneca *consumato nel diritto canonico; e nelle materie beneficiali per aver composto quel suo libro* de Beneficiis (*a*). *Adottare anche dovrebbe l' autorità di* Bartolo, *il quale scrisse, che eretica era l'opinion di coloro, i quali insegnavano, che il Pontefice non avesse il dominio diretto di tutti i Regni, Imperi, e Repubbliche del Mondo, come ce lo avvisa* Natale di Alessandro (*b*), *è ben anche* Pietro Belluga (*c*) *ragionando di quello esimio Dottore, onde dir si potrà col Romano Oratore* (*d*) *che talvolta*, oppressi sumus opinionibus non modò vulgi, verùm etiam hominum leviter eruditorum.

Da tai massime adunque dovrà restar prevenuto chiunque applicar si voglia alla lettura di questa Istoria per poterne trarre il bramato profitto, e sovra tutto scorgerà, quanto felice sia l' epoca del nostro tempo; comecchè godendo la presenza troppo invidiata del nostro amabil Sovrano, ha saputo egli correggere, quanto la lontananza de' suoi Predecessori cagionò di male a' loro sudditi, alla cui felicità omai pone ogni sua cura.

DEL-

(a) Bayle lettres to. 1. lett. 34. pag. 249.
(b) Hist. Eccles To. 8. dis. 6. schol. 1. pag. 495.
(c) Speculum Principum Rub. 14. cap. 1. de jure amortizationis n. 8. pag. 208.
(d) de Orat. lib. 3.

DELLA ISTORIA
DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI
LIBRO XXXIII.

In cui si espone lo avvenuto sotto il lungo regnare del Re Filippo IV.

1 *Necessità dell' Istoria per penetrarsi lo spirito delle leggi.*

MAI si potrà da esperto Medico meglio indagare l' uso opportuno, e l' efficacia de' medicamenti, se l'infermità egli non sappia del corpo umano, cui applicar si debbono. Così al pari per le leggi avviene, delle quali il vero spirito, e la mente de'legislatori penetrar non si puote, se ignoransi i precisi bisogni del corpo morale dello Stato, al cui riparo dovettero eglino essere intesi. Di poco profitto adunque tornerebbe a' Lettori il solamente esponere le Grazie accordate alla nostra Città dal Re Filippo IV; e le pubblicate *Prammatiche* in tempo del suo governo, se tacer si volessero le amare vicende, nelle quali il nostro Regno in quel tempo ritrovossi miserevolmente immerso. Dir potrei, col Poeta: *Infandum Regina jubes renovare dolorem*, ma come potrà mai fedelmente scriversi l' Istoria di queste leggi, quando le cagioni non si additano, per le quali pubblicar si dovettero? Il dir tutto, quantunque già ritrovasi scritto, sembra non dicevol cosa, percioccchè rammentar non conviene quei fatti, de' quali è più sano consiglio di

spegnerne la memoria; e per contrario nulla scrivendone, lo spirito delle leggi non potrà penetrarsi. Per vero dire, mentre prendei la penna per continuar questo incominciato lavoro, non poco ritroso e vacillante ne restai nel rinvenir un cammino, che più agevole mi riuscisse per giugnere al bramato intento, quindi non attenda il lettore men che quelle castigate notizie, le quali bastevoli potran riuscire, perche da me conseguir si possa.

2 *Quali peripezie soffrisse il Regno quando si morì Filippo III.*

Già fu detto nel precedente *Tomo*, che giunse la notizia in Napoli dell'avvenuta morte a' 31. Marzo del 1621. del Re Filippo III, mentre quì era Vicerè il Cardinal Zapatta, onde immediatamente seguì l'acclamazione del Re Filippo IV di lui figlio. Tempo però era questo, in cui in apparenza giubilo dimostrasse il Popolo, quandocchè internamente afflitto era da due gravissime disavventure. Una si era la general scarsezza di viveri, che minacciava prossima una carestia. Alle passate scorciate ricolte simile accoppiata vi si era quella del 1621., per cui grave danno ne risentiva la povera gente. Era l'altra la gran miseria derivata dalla mancanza della moneta, e sì la prima, che la seconda al pari, anzi quasi che emole concorrevano al travaglio del nostro Regno.

3 *Scarsezza delle Zannette, qual danno cagionasse.*

Spacciavansi in quel tempo le monete chiamate *Zannette*, ed eran queste così sfinite di peso, che neppure avevano la valuta di grana cinque; quindi essendone riuscito difficile il commercio, ne avvenne, che alla rarità de' viveri anche questa vi si accoppiasse, talche il modo mancava da potergli comprare. Il Vicerè fu nella lusinga di dare alcun riparo a sì fatte peripezie con far pubblicare un bando a' 21. Luglio del 1621., con cui ordinò, che ricusate non si fossero le Zannette; e vi aggiunse del suo sale il Reggente Fulvio di Costan-

stanzo, con far promettere, che sotto la fede, e la Real parola, niente si sarebbe perduto da chi ricevevale, allorchè coniata si fosse la nuova moneta, con cui il di loro valore si sarebbe soddisfatto. Ma poiche di esse ve n'era nella Città, e Regno una quantità prodigiosa, onde impossibile era di recare ad effetto il preso espediente, perciò aspra riprensione ne riportò il Vicerè dalla Corte di Spagna, con ordinarsegli, che tosto rivocato avesse il dato ordine.

4 *Qual danno avesse cagionato il preso espediente.*

Con molte ragioni cercò egli di giustificarsi, allegando anche l'esempio dello avvenuto nel 1569. in tempo del Conte di Benavente. Vero è però, che allora, men che le zannette, buone erano tutte l'altre monete; ma delle due *Prammatiche* in quel tempo pubblicate, che leggonsi sotto il *tit. de Monetis*, & *illas falsificantibus*, già se ne ragionò nel precedente *Tomo* (a). Si vide però col fatto, che il preso espediente cagionato avesse la rovina del Regno, perciocchè da Paesi stranieri vi s'introdusse infinita quantità di moneta adulterata, e di pochissimo peso, quindi divenuta profonda la piaga, non v'era rimedio da poterla guarire, se non col conio della nuova distruggendo quella, che a dispetto delle fulminate pene sempre più diminuita fu, o falsata.

5 *Espediente preso per lo conio della nuova moneta.*

Seriamente adunque dovette pensarsi a stipulare un istrumento a' 13. di Settembre del 1621. con alcuni mercanti, i quali si obbligarono di far venire in Napoli tre milioni di argento, che coniar si dovea in moneta di tarì, i quali alle zannette dovean surrogarsi: ma questo cagionò il fallimento di tutti i sette nostri pubblici Banchi, ed ecco come la rovina del pubblico sempre più

A 2 avan-

(a) *lib. XXXII. §. 260 pag. 390.*

avanzavasi. Intanto aprissi la Zecca nel Casale della Torre del Greco, ma ad insinuazione del Reggente Casanatte fu per ordine del Vicerè trasportata in Napoli nel solito luogo presso il Convento di S. Agostino, per così evitarsi qualche frode, che commetter potessero i partitarj.

6
Querele fatte contro il Vicerè in questa occasione.

Coniata già fu la nuova moneta, e vietate le zannette fu quella pubblicata a' 2. Marzo del 1623., con destinarsi alcuni Deputati in ciascun Rione della Città, i quali somministravano la nuova in compenso dell' antica, che riscuotevano. Ma la prima bastar non potea per supplire la prodigiosa quantità della seconda, e quei, a' quali era questa rimasta, ripresero le querele contro del Vicerè lagnandosi, che violato avesse la pubblica fede, e la promessa fatta sotto la Real parola di esser risarcito ogni danno; dicendo, che come ingannati riputavansi. Allegavano anche l'esempio di Federigo II, il quale nel 1240. stando all'assedio di Parma, mancandogli il denaro, avea fatta coniar la moneta di cuojo colla sua effigie da una parte, essendovi dall'altra impressa l'Aquila imperiale, ma terminata poi la guerra, fu tutto puntualmente soddisfatto.

7
Frode commessa da' Partitarj del conio della nuova moneta.

Questo male però avvenne per la immatura pubblicazione fattane, comechè non più, che un milione e mezzo se n'era coniato, e questo diede occasione a' Partitarj di commetter una frode; perciocchè mancando allora l'argento promesso, ridussero in pani le ricevute zannette, di nuovo coniandole in forma della moneta nuova: e pur con questo espediente non supplivasi alla mancanza dell'argento, perciocchè quelle, che aveano non bastava a far sei milioni, quanti ne bisognavano per lo rimpiazzo dell' abolita moneta. All' incontro alterato erasi il prezzo dell' argento, e del cambio per Roma a

doc.

doc. 140. di Regno per cento scudi Romani, onde non rendeva loro conto di aver l' argento da fuora; quindi fu, che per questa commessa mancanza un criminal processo fu fatto contro de' Partitarj, i quali in vece di tre milioni, che obbligati eransi d'introdurre, appena una metà ne coniarono, supplendo il dippiù colle ricevute zannette (a).

8
Donde derivasse la decadenza della Monarchia di Spagna.

Intanto mentre gemeva il nostro Regno in tante miserie, Filippo IV era nella fresca età di anni sedici non ancor compiuti per esser egli nato in Valladolid agli 8. di Aprile del 1605. Ma non fu questo solo il motivo, per cui tante calamità si assaggiassero, poiche avendo abbandonato il governo della sua Monarchia in mano del suo favorito Conte di Olivares, che per esser decorato anche del titolo di Duca, *Conte Ducà* appellavasi, perciò essendosene reso costui solo il dispotico, sempre più avanzar ne fe la decadenza.

9
Tumulto cagionato in Napoli per mancanza del vivere.

All'incontro la nostra Città, la quale tra tanti suoi pregi vanta quello di una costante fedeltà praticata sempre verso i suoi Sovrani, comechè la scarsezza de' viveri, e molto più del pane unico sostegno della povera gente, cagionato avea qualche tumulto, perciò gelosa ella della sua giurata fede, stimò di spedire segretamente in Madrid il Padre Taruggio Taruggi Prete della Congregazion dell' Oratorio per assicurare il Re della sua cieca ubbidienza, pregandolo nel tempo istesso, che riparo dasse a' danni, che soffriva. Intanto però formata si vide una *Giunta* di quattro scelti Ministri per lo castigo de' rei, de' quali dieci ne lasciaron la vita sulla Ruota tra 300., che imprigionati furono. Indi da Madrid destinato fu il Duca d'Alba, con essersi richiamato il

(a) *Parrino Teat. de' Vic. To. 3. pag. 531. & seq.*

il Cardinal Zapatta, il quale, quantunque niuna colpa avesse avuto nelle cennate peripezie, pur tuttavia se ne partì piuttosto odiato, non che amato, come meritar dovea, poiche avea cercato dal suo canto ogni mezzo per poter disimpegnare con zelo, e giustizia la sua carica.

10
Donativo fatto dalla Città di doc. 300. mila.

Ma niente più fa conoscere, quanto ossequiosa fosse l'indole de' nostri Napoletani verso del suo Sovrano, quanto al riflettere, che non ostante di avere inviato il Padre Taruggi in Ispagna per esponere al novello Re le moleste sciagure, che stavan soffrendo, vollero anche nel tempo istesso dimostrare il ricevuto giubilo del di lui ascenso al Trono. Quindi a tal effetto si raunò il Parlamento estraordinario nel Tribunale di S. Lorenzo a' 4. di Agosto del 1621., in cui si conchiuse fargli si un donativo di doc. 300.m., i quali, per non gravarsi i Popoli, che ritrovavansi afflitti, ed esausti, pagar si doveano da' soli Baroni tra 'l termine di tre anni, cominciandosi dal 1. del prossimo Gennajo del 1622. (*a*).

11
Con questa occasione si chiedono le grazie.

Per occasione di questo primo donativo fatto dalla Città a Filippo IV fe la medesima la supplica per otterne venti grazie (*b*), ed altrettante ne dimandò al Cardinal Zapatta (*c*), e di esse a suo tempo se ne darà una succinta notizia, quando tutte le altre saranno esposte, seguendosi il tenuto metodo, per non interrompere il corso dell' Istoria.

12
Progetto fatto dal Conte di Mola Michele Vaaz, e sue acquistate ricchezze.

Intanto, che il Duca d' Alba accingevasi al suo viaggio per portarsi in Napoli, non trascurò il Taruggi di adoprarsi a sollecitar la Corte, perche si vendesse il pane a proporzion del prezzo, che smaltivansi i grani.

(a) *vol. di graz. fol.* 121.
(b) *ib. fol.* 125. *ad* 130.
(c) *ib. fol.* 131. *ad* 135.

ni. Questa dimanda però era tutta opposta all' offerta, che fatta avea Michele Vaaz Conte di Mola. Era questi un Cavalier Portoghese, che immense ricchezze avea acquistato per essere stato de' primi, che solcar facesse con un suo Galeone i mari delle Indie, a segno che privo de' suoi discendenti fondar volle un Monte, che portar dovea il suo cognome, donandogli la dote di docati 350.m., e per essi annui doc. 15.m.e quando eseguiti si fossero gli ordinati moltiplichi ad annui docati 30.m. giugner doveano, sebbene oggidì a picciola somma siasene ridotta la rendita, per essersi fatta a brani da quei medesimi, a' quali la custodia ne fu raccomandata. Avea egli adunque proposto il far vendere i commestibili a quel prezzo istesso, che vendevansi prima della sofferta penuria, purche però i Baroni, e i Titolati del Regno si fossero astenuti di comprare ne' loro Stati le vettovaglie con tanto pregiudizio de' loro Vassalli, i quali costretti erano a venderle a minor prezzo. Questa fu una ricetta, che nausea recava al palato de' Baroni, i quali a dispetto del divieto fatto dalle *Prammatiche* sotto il nome d' industria mascheravano i loro contratti, onde non poco lacerarono il nome del Vaaz attribuendo le acquistate ricchezze all' esterminio de' poveri. Ma non ebbe egli tempo di far la sua apologia, poiche tolto fu a' mortali nel dì 21. di Settembre del 1623.

13 *D. Francescantonio d' Alarcone viene Visitatore in Napoli.*

Finalmente a' 4. Dicembre del 1622. giunse in Napoli il Duca d' Alba, il quale era stato preceduto da D. Francescantonio d' Alarcone destinato Visitatore non solo per inquirere su degli ultimi tumulti, ma eziandio su di quelli, che divamparono in tempo del Duca di Ossuna, con cui erasi fuggito in Ispagna Giulio Genovino. Costui fu già condannato a carcere perpetuo in Orano, e ne fu liberato per l' acquistato merito di aver fat-

fatto un modello di legno della Fortezza del Pignone. Ma ripatriato colla sua primiera libertà, quantunque divenuto fosse Sacerdote, pur fu uno de' più adatti mantici, che soffiasse il fuoco della memorabil rivoluzione del 1647., come a suo tempo alla sfuggita ne sarà ragionato.

14
Espediente preso per lo riparo del danno cagionato dall' abolizione delle zannette.

Non per anche estinti eransi in tutto i moti popolari, e alcun fermento ancor ne rimaneva, specialmente per lo danno, che l' abolizion delle zannette cagionato avea a' Banchi, ne' quali si ritrovavano niente meno, che quattro milioni, e quattro cento mila docati di questa cattiva moneta. Troppo serio era l' affare, ed evidente il disordine, che partorir dovea tal mancanza nel pubblico commercio. Quindi stimò il Vicerè di adunare una Giunta di Ministri, e di altre persone pratiche in tal materia, e tutti coll'intervento del suo Confessore vagliar doveano, quanto occorreva per ponere il Regno nell'abbondanza, e traffico primiero. Altro espediente non fu ritrovato in questo tenuto congresso, che d'imponere una gabella; ma perche tante ve n' erano, non rinvenivasi derrata, che soggiacer potesse a sì novello peso. Finalmente fattone un minuto esame, rifletterono, che solo nel vino, che vendeasi nelle Osterie pagavasi la terzaria, e franco era di dazio quello, che nella Città introducevasi a botte, o a barili per uso de' Cittadini, onde la gabella s' impose di un ducato a botte, il cui affitto giunse ad annui docati 90. mila in circa. Questa somma assegnata fu per una terza parte a' Creditori de' Banchi a conto de' loro crediti, comechè un'altra terza parte la riceverono colla nuova moneta. Furono poi assegnate a' Partitarj le rendite de' Forastieri in soddisfazione del valore degli argenti, delle quali il Cardinal Zapatta se ne avea ritenuta un' annata da riscuo-

scuotersi in quattro anni, onde in tal guisa ebbero calma gli avvenuti disordini.

15 *Altre angustie sofferte nel Regno in tempo del Cardinal Zapatta.*

Superato che fu questo gravissimo inconveniente, poca pace goder potè la nostra Città, perciocchè nel 1624. ritrovossi in nuove angustie, le quali cagionaronsi dalla scarsezza della ricolta. In tempo del Cardinal Zapatta furono esse molto più eccessive, e dispiace rammentare gli strepiti fatti dal Popolo per la mancanza del pane a quel Porporato, che dal *Parrino* son descritti (a). La peste attaccata alla Sicilia, anche vi pose la sua parte nell' accrescere i travagli, onde fu d' uopo togliere ogni commercio con quell' Isola, che di grani provveder potea il nostro Regno, e gran cura prender si dovette, perche non fosse attaccato da quel contagio.

16 *Nuove gravezze soffre il Regno per la guerra in Italia.*

Ma non terminò quì il divino flagello, perche eravi la guerra in Italia, la quale di riverbero recò non piccioli travagli. Comechè per lo Marchesato di Zuccarello erasi quella accesa tra 'l Duca di Savoja, e la Repubblica di Genova oltre quella della Valtellina, ed all' incontro ei è a credersi, che il Re nulla sapesse quanti gravi incomodi ne riportassero i suoi sudditi. Tutto disponeva il Conte Duca suo favorito, la cui cura altra non era, se non che di sollecitare apparecchio di soldatesca, e di denaro per poterla sostenere, come se il nostro Regno, quale inesausto fonte tutte dar potesse colla stessa facilità, con cui dimandavasi. La borza del Fisco, come quella de' Popoli rendeva problematica la sua miseria, ed ogni mezzo mancava per accorrere a tai precisi bisogni. Si pensò di ritenere in due volte la terza parte delle rendite di un anno, che i Creditori della Regia Corte tenevano assegnate sopra le ga-

(a) *Teat. de' Vic. To. 3. fol. 143. & seq.*

gabelle, e Fiscali, dandosi loro l'equivalente sopra il nuovo dazio imposto del cinque per cento, che aggiunto fu alle Dogane del Regno. Il venticinque per cento fu tolto dalle rendite, che aveano i forastieri, ed ordinossi l'imposizione di due carlini a fuoco.

17 *Si fa il donativo di altri doc. 150. mila per le spese della guerra.*

Mancavano poi i Soldati, e per farne qualche numero si concedè il perdono a tutti i delinquenti contumaci, e banditi; eccettuandosi alcuni gravi delitti, che dal perdono furono esclusi, ma fu questo accordato colla condizione, che nel rollo della milizia si fossero ascritti. Ma poiche sempre più mancava il principal nerbo della guerra, si procurò il Duca d'Alba un donativo di doc. 150. m., che somministrarono insieme con altri ajuti i soli Cavalieri, e titolati Napoletani, e con questo ricevuto soccorso trasportati furono i raccolti Reggimenti nella Fiandra, e nell'Italia.

18 *Si fa la richiesta di altro denaro, e si scusa la Città di non poterlo somministrare.*

Tutto ciò bastevole non fu per estinguere la sete del Conte Duca, onde il medesimo in nome del Re comunicò a tutti i Governatori de' suoi Stati di quà dell'Alpi, che disegno avea di mantener in piedi ventimila fanti, e cinquemila cavalli. Ma propostosi dal Vicerè questa richiesta in tempo, in cui anche i Turchi infestavano il nostro Regno, e non poche prede avean fatte sotto Monte Circello, vicino Sperlonga, presso Castello dell'Abate, la Torre delle Licosa, nelle marine del Capo di Otranto, fu risoluto di rispondersi, che fuor di misura era la gravezza, che soffrivano i suoi sudditi per gli tanti pesi loro addossati. Sembrava perciò una oppressione, se di altri si fossero caricati, i quali sarebbono stati più molesti in rapporto ad un tempo, che il nostro Regno niuna guerra soffriva, onde in tutto restava poi inabilitato, laddove una urgente necessità vi fosse stata di soccorrere la Corona.

In

19 *Come il Duca d' Alba avesse adornata la nostra Città, e'l Regno di varie fabbriche.*

In queste angustie ritrovossi il Duca d' Alba nel corso de' sei anni del suo governo, e con prontezza di spirito superolle. Ma ciò nulla ostante non poco adornò la nostra Città, e 'l Regno di varj comodi accrebbe. Sotto il suo governo rifatta fu la lanterna del Molo, che da un incendio era stata distrutta. Fe costruire alla punta dello stesso Molo un Baloardo con quattro Torri per la difesa del Porto. Fe aprir la Porta, che ora dicesi *d' Alba* attaccata al Monistero di S. Sebastiano per far più agevole la strada de' Tribunali. Il Ponte sul fiume Sele ne deve a lui la costruzione, come quello fatto nella Città di Otranto, per cui si dà l' ingresso in una Porta di esse, ed un altro ne fe innalzare sul fiume Garigliano per comodo de' viandanti, che ora ne manca, traggettandosi quel fiume non senza qualche pericolo colla scafa, la cui non picciola rendita riscuote il Duca di Trajetto. Il Fonte, che ammirasi sul principio della strada, che conduce a S. Lucia fu anche sua opera, come finalmente l' allargamento del cammino di Mergellina, come con più distinzione ne reca il *Parrino* la notizia (*a*), di cui servissi il nostro *Giannone* dietro di esso guidandosi nel racconto datoci del governo di questo Vicerè (*b*).

20 *Il Duca d' Alba ottiene il donativo di un milione e 200. m. doc. e gli succede il Duca di Alcalà.*

Fu destinato per suo successore il Duca di Alcalà, ma prima, che questo cominciato avesse il suo governo, volle il Duca d' Alba portarsi agli 8. Agosto del 1629. in S. Lorenzo per terminare il cominciato Parlamento, in cui ottenne un donativo di un milione, e duecento mila ducati dal Baronaggio, ed Università del Regno, rilasciando alle medesime, quanto doveano in attrasso

(a) *loc. cit. fol. 171. & seq.*
(b) *Istor. civ. To. 4. lib. 36. cap. 1.*

de' pagamenti fiscali; e quantunque non si ritrovasse in buona corrispondenza colla Città, pure ne riportò per se medesimo un donativo di doc. settantacinque mila, nulla ostante che gli fosse vietato di riceverlo, come altrove fu detto (*a*).

21 *Si accordano diverse grazie alla Città.*

Per gli Parlamenti tenuti nel 1623., e nel 1628. in tempo del Duca d' Alba vi sono le grazie richieste dalla Città la prima volta nel numero di ventidue, e nella seconda nel numero di tredici (*b*), e di esse a suo tempo ne sarà data la notizia.

22 *Con qual dispiacere il Duca d'Alba ne lasciasse il governo.*

Quantunque però molti fussero stati gl' impedimenti frapposti da questo Vicerè per non lasciar la nostra Partenope, pur dovette partirne suo malgrado, e più volte fu inteso, che dicesse, che di buona voglia vi si sarebbe trattenuto da persona privata, se fosse convenuto al suo decoro, tanta era la passione, che nudriva per questo nostro dolce clima. Abbandonollo egli a' 16. di Agosto del 1629. e nel giorno seguente cominciò a goderlo da Vicerè il Duca d' Alcalà, che fu il suo successore.

23 *Il Duca di Alcalà quali espedienti prende per aver soccorso di denaro.*

Appena però, che preso ebbe il possesso, gli pervennero subito le richieste dalla Lombardia per denaro, il cui bisogno sempre cresceva. Esausto era il Regno, nè modo eravi pronto da rinvenirlo, onde preso fu l'espediente di sospendere i pagamenti delle somme assegnate a' Creditori del Re sopra le Università del Regno. Si presero anche docati 40. m. dalle rendite della Dogana, ed a questi vi si aggiunse una tassa volontaria, che offerirono gli affezionati della Corona; bensì il Vicerè stimò di limitarla, ordinando, che non eccedesse la somma

(a) *To.* IX. *lib.* XXXII. §. 270. *pag.* 396.
(b) *Vol. di grazie fol.* 137. *ad* 142.

mo di doc. mille; nè meno fosse di diece; ma perche niuno voleva esser notato di poco affetto verso il suo Sovrano vi concorse ogni ceto di persone, e fin anche i Mastrodatti, ed i Scrivani, ed in sì fatta guisa non picciolo soccorso si ricevette per sostener la guerra straniera, mentre nel Regno regnava la pace, che dalla sola miseria esser potea disturbata.

24
Si vendono diverse terre demaniali per soccorrere a' bisogni della Corte.

Con tutto ciò la sete del denaro non si estinse, anzichè cresceva; e perche chiusa era ogni altra strada per averlo, fu risoluta la vendita delle Terre demaniali, come avvenne per Taverna, che comprolla il Principe di Satriano, per l'Amantea venduta al Principe di Belmonte, per Frattapiccola venduta a D. Giuseppe Bruno, che presentemente si possiede dalla Principessa della Roccella per la compra recentemente fattane, e lo stesso avvenne per Miano, Mianello, Marano, ed altri luoghi. Vero è però, che Taverna, e l'Amantea accoglier non vollero i compratori, ed avendo fatto uso de' loro privilegj, furon conservate nel Real demanio.

25
Il Duca d'Alcalà ordina, che si fossero esaminati gli Avvocati, e i Procuratori.

Trasandar non deesi la notizia della nuova impresa del Duca di Alcalà nel volere, che tutti gli Avvocati, e i Procuratori esercitar non potessero la lor professione, se non fossero prima esaminati, quindi a' 10. Dicembre del 1629. ne pubblicò una espressa *Prammatica*, la quale è la *LXXX.*, che leggesi sotto il *tit. de Offic. S. R. C.* Questa per vero dire non fu una sua risoluzione, ma derivò da una Relazione fatta alla Corte di Spagna dal Visitatore quì inviato D. Francescantonio Alarcone, il quale avendo ragguagliato gl' inconvenienti, che nascevano ne' Tribunali per ammettersi senza alcuno esame gli Avvocati, e i Procuratori a questo impiego, perciò venne ordinato con Real Carta tutto ciò, che nella *Prammatica* fu determinato su tale emergen-

genza, come se ne ragionerà, quando dovrà esponersi.

26 *Loro risoluzione per non sottoporsi all'ordinato esame.*

Questa novità però per gli Avvocati riuscì così molesta, che riuniti nel Chiostro di S. Severino risolverono di comun consenso piuttosto di astenersi dal loro esercizio, che sottoporsi a tal vergognosa censura. Nominarono pertanto dodici Deputati per esponere nel Collaterale le loro ragioni, ed Antonio Caracciolo, (che occupò poi la carica di ministero) perorò in favore di sì illustre ceto, ma niun profitto riportonne, poiche confermati furono i Reali ordini; quindi fu, che risolverono di non andare ne' Tribunali a segno, che facevansi le cause da' ministri senza difesa. Di questo monopolio se ne chiamò offeso il Vicerè, e cominciò a praticare il rigore della giustizia per punire la loro ostinazione. Intanto gli Avvocati allontanaronsi dalla Città, ove essendosi rimasto Gio: Battista Nauclerio, fu preso, e condotto avanti Scipione Rovito, che come Delegato procedeva per tale esecuzione, e fu inviato alle carceri di S. Giacomo. Questo praticato rigore operò, che gli altri di mano in mano si sottomettessero a quanto erasi ordinato, bensì con essersi moderata in qualche parte la formola del giuramento, che dar doveano, che poi sottoscrissero. Fra tutti però Gio: Vincenzo Macedonio restò fermo nella sua risoluzione, contentandosi piuttosto di lasciare l'avvocheria, che sottoporsi all'ordinato esame. L'Uomo era di valore a segno, che quando passò per Napoli la sorella del Re per portarsi in Alemagna per unirsi con Ferdinando d'Austria Re di Ungaria suo sposo, egli tra gli Ambasciatori della Città ammessi al bacio della mano fu scelto a far la solita orazione, talchè dal Re ne ottenne il titolo di Marchese di Ruggiano (a).

De-

(a) *Parrino Teat. de' Vic. to. 3. fol. 203. Giannone To. 4. lib. 38. cap. 4. §. 1.*

27 *Quali fossero gli Avvocati famosi in quel tempo, e come necessarj.*

Degna è pertanto da notarsi la riflessione, che fa l'Autor della storia civile in rapporto agli Avvocati, che fiorirono in questo tempo. Eran costoro in somma riputazione, come furono oltre li sopra mentovati Caracciolo, e Macedonio, anche Pietro Caravita, Girolamo di Filippo, Giulio Caracciolo, Bartolommeo di Franco, Francesco Maria Prato, Giuseppe di Rosa, e tanti altri, ch'egli novera, i quali colle loro Opere illustrarono il nostro Foro, e decorati furono dell'onor della Toga, e crede egli, che in quella stagione, in cui il corpo morale della nostra Città esinanito ne restava tra le miserie, bisogno avea di più famosi Avvocati, che quai medici ne curassero co' loro consigli i contratti de' Cittadini, onde facea d'uopo di aguzzar l'ingegno, e perciò mai più se ne vide copia maggiore. Ma qualunque fosse stata la loro acquistata riputazione, con tutto ciò lor malgrado chinar dovettero la testa a quanto disposto avea la *Prammatica*, e lascio, che altri dicano, se per lo pubblico bene convenisse oggi nel Foro di richiamar nel suo vigore questa antica disciplina, che ora tanto rilasciata si scorge.

28 *La sorella del Re passa per Napoli, e riceve feste, che ne fan crescere la miseria, e per qual motivo vi si trattiene.*

Intanto ancor vacillante ne resta l'oppinione intorno al passaggio, che fe quella Sovrana per le nostre contrade, se derivato fosse per isfuggire il timore del contagio, che soffriva la Lombardia, o pur dalla voglia del Duca di Alba di rivedere la nostra Città, e di oscurar colla sua presenza l'autorità del Vicerè suo successore, onde procurò, che come più sicuro si tenesse questo cammino. Per quattro mesi ella vi si trattenne, e godè delle feste, e divertimenti dovuti al di lei merito, che non lasciarono di accrescere le miserie, nelle quali vivevasi, comechè talvolta le pubbliche allegrezze cagionar sogliono il domestico lutto. Il di lei lun-

lungo trattenimento vi fu chi l'attribuisse al Duca d'Alba, che rincrescimento avea di partirne, onde impedimenti frapponeva per dilungarne la dimora. Ma per ventura più verosimile sarà il dire, che questa derivasse dalla opposizione ricevuta da' Veneziani.

29
Pretendono i Veneziani il dominio sul mare Adriatico contrastato da' Napoletani, che dovettero cedere.

Costoro vantando il loro preteso dominio del mare adriatico, credevano, che pregiudicato restasse, se l'armata Spagnuola solcar lo dovesse nel trasporto che far dovea della Regina in Trieste, onde offerirono la propria in di lei servizio. Su questa pretensione de' Napoletani sul mare adriatico, e sulla Storia de' seguiti trattati tra l'Imperador Federico I col Pontefice Alessandro III potrà leggersi, quanto dottamente ne scrisse il *Giannone* nel *cap. XXI* delle sue Opere postume, onde ivi rimando il Lettore, se voglia rimanere istrutto appieno di questo punto d'Istoria, tanto bene ivi esaminato. Affidati su questa idea i ministri di Spagna pretesero valicarlo senza consenso de' Veneziani, ma quelli replicarono, che quando la lor cortese esibizione dovea esser così corrisposta, sarebbe la Regina condotta allo sposo tra'l rumore delle armi e de' cannoni. Gradita non fu questa imbasciata, e ceder si dovette, quindi tempo ne passò, perche del tutto la Corte di Spagna ne fosse avvisata. Finalmente ne seguì la partenza a' 18. Dicembre del 1630., e per la strada degli Appruzzi, giunta la Regina in Ancona, ivi fu ricevuta sulle approntate Galee da Antonio Pisani General de' Veneziani, e con magnifico trattamento fu trasportata in Triesti (a).

30
Al Duca di Alcalà accusato nella Corte di Spagna, gli si destina il Conte di Monterey per suo successore.

Ma vicende del Mondo! Quel Duca di Alcalà, che in tutto il tempo del suo governo dato avea chiare ripruove di una incorrotta giustizia, e di rari talenti in tan-

(a) *Nani Ist. Ven. lib. 8.*

tante scabrose occasioni, nelle quali incontrossi, pur si vide accusato di varie colpe presso del suo Sovrano, e fra queste fu notato di un poco doveroso trattamento fatto alla Regina. Non bastò la sua innocenza per liberarlo dalle ricevute accuse, perciocchè prevalse la malignità del Duca d' Alba nel procurarne la sua chiamata. Per questa anche una forte spinta vi diede il Conte Duca, comechè favorito del Re, di tutto disponeva a suo piacere. Volendo egli far cosa grata al Conte di Monterey, allora Ambasciatore in Roma, che doppiamente eragli congiunto, poiche come la sua sorella di quello era moglie, così anche sua moglie era la costui sorella, ed ecco come un privato interesse di questo Ministro, non poco danno recò al nostro Regno. Improvisamente adunque s'intese chiamato l'Alcalà in Ispagna per discaricarsi di tutto ciò, che se gli era imputato, lasciandosegli il soldo di doc. 24. m., ma ivi giunto non fu più quì di ritorno. Scuola è questa per apprendere, come i Principi sottoposti sono ad essere ingannati, onde grazie porger debbono al Cielo, allorchè provveduti ritrovansi di un Ministro, che solo inteso sia alla salute, e vantaggio de' loro Popoli.

31 *Monterey prende possesso, e dà vari provvedimenti. Si fa il processo contro il visitatore Alarcone.*

A' 14. Maggio 1631. il Monterey prese il suo possesso nel Duomo, e cominciò il suo governo con troppo strani avvenimenti, che descritti sono dal *Parrino* (a), dietro cui esattamente guidossi il *Giannone* scrivendo sulla tenuta condotta da' Vicerè di Napoli. Tra' primi passi, che diede si fu quello di eseguire il ricevuto comando del Re di far passare nel suo Palagio le scritture, che stavano nella Cancellaria, con riunire presso Gio: Angiolo Barile Duca di Caivano allora Segretario del Regno

(a) *Teat. de' Vic. To. 3. pag. 214.*

tutti i negozj della Segretaria di giustizia, e del Regno. Ma, tra le cose, che meritano notarsi vi è, che quel D. Francesco Alarcone, che più anni col carattere di Visitatore erasi trattenuto in Napoli facendo processi contra diversi Ministri, giunto con questi alla Corte, ritrovò, che ad istanza de' suoi nemici, anche il suo erasi fatto dal Consiglier Teodoro per commissione ricevutane, e qui dir si potrebbe *Quid Domini facient, audent cum talia fures?* onde apprender anche si puote, come raro sia il pregio della puntualità, e probità, che richiedesi nel disimpegno di simigliante carica.

32
Quali spedizioni si fossero fatte per mare e per terra, e quanto denaro vi si fosse impiegato.

Se il filo raccontar volessi, quante militari spedizioni per mare e per terra sìansi fatte da questo Vicerè in ajuto delle guerre, che ardevano nella Catalogna, nella Provenza, e nel Milanese, molto dilungar mi dovrei con divagarmi dal mio istituto: Basta però sapere, che quelle giunsero al numero di cinquemila, e cinquecento cavalli, quarantotto mila pedoni, e tre milioni, e mezzo di docati, oltre il denaro consumato in fortificare le Piazze del Regno, nell' arrolar tanta gente, nella spedizione delle armate navali, nel mantenimento dell' Isola di S. Margarita, nella fabbrica di sei Vascelli di guerra, e di alcune Galeè per accrescer la squadra al numero di sedici, e di duecento ed otto pezzi di cannone, come altresì nella compra di settanta mila schioppi, e picche per la Fanteria, come anche di pistòle, e corazze per la Cavalleria.

33
Sempre più crescendo le spese si fu nella necessità d' imponere nuovi dazj.

Potrà considerare ognuno in quali strettezze ridotto si fosse il nostro Regno, e come impoverite le sostanze de' sudditi nel dover sempre somministrar nuove somme per gli bisogni della guerra. La Città ritrovavasi gravata nientemeno che del debito di quindeci milioni, pagandone l' interesse a' Creditori col frutto, che perveni-

niva dalle gabelle. Vi fu chi propose di soddisfarlo nel corso di cinque o sei anni, purche si vietasse di fare il pane in casa, con doversene provvedere ognuno ne' forni, ma ne fu ricusata l'offerta forse per lo pregiudizio, che ne tornava a' poveri, e si pensò anche, che in quel critico tempo in vece di torre le gabelle, facea d'uopo, che qualche altra se ne aggiugnesse. Frattanto più volte si presero le rendite de' Forastieri, ed anche quelle de' Regnicoli, che riscotevano sugli Arrendamenti, e Fiscali. In fine venir si dovette al duro passo d' imporre altri aggravj, ed in varie tenute adunanze coll'intervento di un deputato per Piazza, fu risoluto di aggiugnere grana cinque a quella della farina, grana sette a tomolo di grano, ed un carlino a ciascuno stajo d' olio. Le piazze di Capuana e Nido non vollero concorrervi, e non poche contese vi furono tra' Nobili nel riflettere le immense somme uscite tra pochi anni dal Regno, facendo loro più peso, che buona parte del denaro ne fosse colata in altre borse, e non in quella del Re. Fu quindi risoluto di spedirgli per Ambasciatore D. Tommaso Caraffa Vescovo di Vulturara, perche gli rappresentasse lo stato del Regno mentre che da giorno in giorno si avanzava la soma su gli omeri de' suoi sudditi, la quale finalmente fu gittata per terra nel 1647 per non poterla più soffrire, come in opportuno luogo se ne farà ricordanza.

34 *Furono rimessi docati 600. mila al Cardinale Infante.*

Con questo preso espediente inviaronsi in Milano doc. seicento mila al Cardinale Infante, ivi portatosi per sostener quella guerra: e di mano in mano soccorso ebbero gli altri eserciti, che teneva in piedi la Spagna, e molto danaro ne assorbì l' armata navale, impiegata ad occupar l' Isole d'Eres, detta di S. Margarita, e di S. Onorato, le quali nel mese di Maggio del 1637. si ripigliò la Francia. C 2 Ma

35 *Si pone in piedi la milizia del Battaglione, e sieguono contese giurisdizionali colla Corte di Roma.*

Ma non furon solamente queste le cure del Monterey in rapporto alle militari disposizioni, perciocchè volle anche porre in piedi la nuova milizia del Battaglione. Questa fu composta di cento, e quindici compagnie di soldati, e ciascuna era di duecento trenta uomini; e liberando i soldati dal peso di mantenere un doppio cavallo, ridusse sedici compagnie di essi a compagnie di corazze, ciascuna delle quali era di sessanta uomini, oltre gli Officiali: Come altresì non fu questo Vicerè scevero delle giurisdizionali contese, che incontrò colla Corte di Roma, la quale a guisa di Nave, che solca il mare, le guida con più, o minor vigore, secondando i venti, che soffiano, e l' interesse de' Principi; ma di esse se ne darà notizia in appresso con riunirle tutte, come per addietro si è fatto.

36 *S' incontra anche il Monterey coll'eruzione del Monte Vesuvio.*

Crederà ognuno, e con ragione, che al sommo giunte fossero le miserie della nostra Città in tempo del governo del Monterey, quantunque alla sfuggita ne avesse data una picciola macchia di quella gran tela, in cui poteansi dipignere, e pure quì non terminarono.

37 *Descrivesi l' eruzione del Monte Vesuvio.*

Il Monte Vesuvio, le cui falde, e la vicina sottoposta pianura agio recano a respirare una perfettissima aria, anche volle averci la sua parte, e forse fu la maggiore. Nella notte adunque de' 15. Dicembre del 1631. dopo essere preceduto un orribile terremoto, le cui scosse fin' anche giunsero ad atterrire i circonvicini Paesi, su l' ore sette aprissi una gran voragine verso la sua parte superiore. Da questa con generale spavento ne uscirono fiumi di fiamme, di ceneri, e di pietre; quindi fu, che dal rapido loro getto, sorpresi restando gli abitatori della Torre del Greco, Bosco, Portici, Resina, ed Ottajano, ne fe di essi non picciola strage, colla rovina de' loro poderi, degli armenti, e degli edifizj. Il sg-

fumo era sì denso, e continuo a segno, che il Sole ne restò oscurato, non essendo i suoi raggi atti a penetrarlo ne' giorni più sereni. Composto era quello d'infocate ceneri, le quali per ogni dove si sparsero, e dal vento trasportate furono in lontani Paesi col danno de' seminati, e de' terreni, talchè mancato il pascolo agli animali, di questi anche molti ne perirono. La terra da continui scotimenti era percossa, i tuoni da per tutto recavano spavento, e con violenza le slanciate pietre infocate, quai fulmini cadendo, tutto coprivano, onde tra per queste, e per le abbondantissime cadute ceneri ignoti restarono i confini de' posseduti terreni, comecchè da una sì fatta pioggia si vider sommersi, e del mio, e del tuo ogni notizia con quelli restò sepolta. Il Vicerè in queste funeste sciagure con prontezza di spirito si adoprò a salvare in varie guise la povera gente, che campata era dal fuoco; il quale per l' ottenuta divina misericordia, mercè le fervorose preci date dal Popolo, e per intercessione del nostro S. Gennaro estinto finalmente si vide. Per molto tempo però delle sofferte piaghe le cicatrici ne restarono, non solo per la perduta coltura de' terreni, ma per le tante liti, che ne fe germogliare la loro nascosta superficie in quel tempo, e quindi anche a' dì nostri su la ragionevolezza delle vendite, che gl' infelici possessori ne fecero per sovvenire anche a' pubblici pesi.

38 *Quai danni avesse cagionato.*

Comechè il bituminoso torrente accompagnato da copiose acque vomitate dalla cima del Monte precipitosamente correndo, atto argine non ritrovava, che ne arrestasse il cammino, ecco che fino a Pietrabianca rigogliose quelle ne andarono, e fin su la soglia della Chiesa de' Frati Agostiniani sotto il titolo di S. Maria del Soccorso, onde soggiogati ne restarono i campi, per gui-

guisachè atterrato l'antico sentiere più non sapeva l'agricoltore ove la novella pianta innestato avesse. Di questo cagionato danno ne rimangono fin' anche le vestigia in tutta quella contrada, che in oggi additasi col nome di S. Giorgio a Cremano, o sia *ad Crematum*, e anche dell'*Arso*, che oggidì il lagno di Mazzarotta anche appellasi. Quivi al presente mirasi una pubblica frequentissima strada, che a varj convicini luoghi conduce, e fin' anche al mare, mirandosi ora ricoverta da passo in passo di bellissimi Casini, e Ville, che un braccio di popolata Città a prima vista rassembra.

39 Le derivate lave bituminose, quale effetto avessero prodotto.

Una somigliante floridezza, per ventura avrà dato una delle spinte maggiori, perche si determinasse il Re Cattolico a stabilir le sue delizie in Portici, ove di lunga mano cresciute sono le nobili abitazioni, onde a carissimo prezzo se ne vendono i terreni. Comechè negli scavi de' fondamenti de' moltissimi edifizj costrutti specialmente per la piana di S. Giorgio a Cremano, e Pietrabianca rinvenuta non erasi la selce dura, e molare, nella quale costantemente in questo secolo le varie lave del Vesuvio veggonsi ridotte, ove esse si slargarono, destossi perciò negli eredi degli antichi possessori de' fondi posti nella medesima contrada, l'avara voglia, di chiamare a dì nostri a giudiziario disame la validezza delle vendite fattene a bassissimo prezzo da' loro Antenati negli anni più vicini al 1631. Apprestò non lieve fomento a questa mossa la elegantissima Istoria dell'incendio del 1737., scritta per l'accademia delle scienze (a). In questa stabiliscesi per un punto fisso, non meno pel Vesuvio, che per l'Etna in Sicilia, e per tutti i consimi-

(a) Dal Signor D. Francesco Serao principale ornamento del nostro Regio Archiginnasio.

simili Vulcani, che ove di fuoco, di cenere, di arena, di polvere, o di ghiaja dagl' Istorici così antichi, che moderni de' loro incendj fassi menzione, riconoscer debbansi costantemente tante lave di selce liquefatta, e ardente, le quali col raffreddarsi lasciano su' poderi un masso continuo, che in fine diviene un macigno sì duro, che adoprasi tuttavia in lastricar le strade di questa Dominante. Da tal concepita credenza, in cui si era di una somigliante qualità delle materie Vesuviane poggiata su l'autorità della cennata Istoria, e dal non rinvenirsi ne' primi cavamenti per quei poderi i piani della lava del 1631. già impietrita al pari delle posteriori lave, e recenti, vacillar vedeasi la sorte d'innumerabili possessori.

40 *Narrasi la causa de' Mazzarotta patrocinata dall' Avvocato de* Angelis.

In questa critica situazione ultimamente furono con ispecialità i Mazzarotta per la vasta Masseria, che possegono in Pietrabianca a fronte della Regia strada, per vendita fattane a loro maggiori nel 1634. da D. Ferrante Recco. Sostenne in difesa de' possessori la giustizia della vendita l'Avvocato Matteo de Angelis, il quale in una dotta, e ben intesa Allegazione, che pubblicò nel 1768., oltre a' varj motivi particolari della causa, sollevò le riflessioni su la Storia dell' eruzioni del Vesuvio, e su l'indole del bitume, che rovescia sovente a danno delle vicine campagne. Confutò di proposito l'assunto stabilito nella cennata Istoria dell' incendio del 1737., non meno co' lumi della più soda filosofia, che su la contezza de' diversi antichi incendj, ed in particolare del 1631., mercè la più accurata analisi delle relazioni de' molti Istorici di veduta, avvalorandole in fine coll' autorevole giudizio di due insigni filosofi, che fiorirono l'un dopo l'altro quindi appresso, cioè Tommaso Cornelio, e Lucantonio Porzio. E comechè conferi-

ferisce non poco questa erudita allegazione ad illustrar le memorie di quella fatalissima sciagura, di proposito ho stimato il darne quì un' estratto.

41 *Circostanze della seguita eruzione rapportate da' varj Istorici.*

Su di questo disegno adunque ci si reca in essa una esatta narrativa delle varie portentose circostanze della eruzione del Vesuvio, e de' diversi non meno prodigiosi che funestissimi fenomeni, che l'accompagnarono. Tolte esse furono dalle relazioni del P. Caraffa, del P. Mascolo, del P. Recupito, testimonj di veduta, e del Giuliani Segretario nell'istesso anno 1631. della Città. Dall' uniforme detto di costoro dimostrasi, che l' additata eruzione uguale stata fosse pressoche in tutto, o più orribile a giudizio del Macrini, anche di quella che sotto l'Imperio di Tito ricovrì ad un tratto l' Erculano, e'l Pompejano colla desolazione, e perdita totale non meno di quei fioritissimi municipj, che de' loro abitatori; giacchè sì violento, e rapidissimo egli si fu il getto delle materie incendiarie anche nel 1631., che circa 10. mila uomini, e presso chè tutto il bestiame de' vicini villaggi, e Casali, la cui maggior parte rimase suffogata, ed estinta sotto la di loro piena. Una caduta cotanto rapida, che tolse fino agli uomini l' agio di salvarsi, non si adatta nè punto, nè poco col tardo corso delle lave di selce fluida, e rovente, che vedute abbiano ne' seguenti incendj, e additansi con particolar attenzione nella lodata Istoria. Su di una sì soda, e rilevante osservazione, che dimostra la diversa indubitabile ragione del moto nelle materie Vesuviane ne' varj incendj, si propone il de Angelis a stabilire una pruova inellutabile della diversa qualità, e naturalezza nelle materie istesse; cosicchè o per ragione della originaria diversa indole de' bitumi, che in varj tempi nelle interne fornaci del Vesuvio si accumulano, o per

o per la varietà de' mestrui, e de' molti liquidi, che vi concorrono, o in fine per la diversa accidentale concorrenza loro fra contrarie disposizioni fermentando, e quindi accendendosi, natural cosa sia, che vegansi cadere dalle fauci del Monte, ora selce fluida, e rovente, or polvere, e arena arsiccia, e correre sovente a fiumi fra vortici non interrotti di acque, e di fuoco, siccome dell'eruzione del 1631. così ne avvisò con ispecialità il *Porzio* (*a*) discepolo del Cornelio: *rivi di fuoco scorrere fra rivi di acqua, e fiamme notanti nell' acque scorrenti, e andar le fiamme comecche in trionfo a galla su le acque.*

42 *Varie opinioni intorno alla qualità della materia eruttata dal Vesuvio.*

A quest' uopo si considera dippiù il lungo riposo, in cui stato era il Vesuvio dal 1139., nulla rilevando la minuta cenere che piovve nel 1550. cennata da *Ambrogio Leone* (*b*), seguito indi alla cieca dal *Capaccio*, incontro alla negativa di tutti gli Storici. Rilevasi altresì il copioso olio petreoloso, di cui le viscere del Vesuvio sono pregne, e scorre sovente dalle di lui falde a gran copia fin su le acque del vicino mare con meraviglia galleggiando, siccome osservò il *Cornelio* (*c*), e'l cennato *Porzio* (*d*): ed in fine la grand' acqua, che nelle sue voragini concorre, lasciandosi da banda la gran disputa, (perche dal disegno della causa estranea) se un effetto ella si fosse delle piogge, o se dal vicino mare la tragga il Monte, su di che in quel secolo scissi furono fra di loro i migliori Filosofanti. Quindi si conchiude, che meraviglia non sia, se col fermento di tante, e sì diverse, e copiosissime materie raccoltesi nel seno del Monte a traverso di più secoli, seguito ne fos-

(a) *cit. disc.* 7.
(b) *de reb. Nol. lib.* 1. *cap.* 1.
(c) *Proginnas. de sensibus.*
(d) *tom.* 2. *disc.* 7.

se nel 1631. un getto sì rapido, e 'l più copioso, che mai di fiumi di cenere, e arene, che inondarono tutte le sottoposte campagne. Quelle poi raddensate congelar non potendosi in guisa che formassero alcun macigno, composero una materia fragile, e arenosa, la quale stritolatasi col tempo, mercè la continua, e dispendiosissima coltura de' Campagnuoli, in fine n'è avvenuto, che un certo, e continuo vestigio non potesse comparirne, tra quello arsiccio, e bituminoso terreno. Indi si ripiglia, che così comprendesi, come il *Cornelio* (a) avvertendo, che nelle falde del Vesuvio tagliavansi a' giorni suoi le pietre, colle quali si lastricano tuttavia le nostre strade, ne avesse scritto. *Quid quod ipse quoque Vesuvius ejusmodi materiam semel, ac iterum largè, copiosequè ejectavit:* soggiugnendo con sorprendimento; *Quo hæc contingerint aevo, latet penitus in obscuro*: Locchè dir non potea quel gran filosofo, il quale nel 1631. era già di 15. anni, (giacchè nel 1684. in cui si morì ne contava 67.) se anche in quella funesta eruzione rovesciata si fosse dal Vesuvio selce fluida, e rovente, che raffreddandosi divenuta quindi fosse un macigno.

43 *Altri argomenti addotti dal de Angelis in pruova del suo assunto.*

Ne passa poi il de Angelis ad avvalorare il suo sistema co' lumi della Storia. Quindi rende più vigoroso il suo argomento nommeno col consimile incendio seguito sotto l' Imperio di Tito co' lumi tolti da *Tacito*, e da *Dion Cassio*, che dalle seguenti eruttazioni cennate da *Sifilino*, *Ammiano Marcellino*, *Procopio*, *Damiani*, *Erchemperto*, *Falcone da Benevento*, e con ispecialità dalle memorie dell' eruzione accaduta nel Regno del Goto Re Teodorico. Di questa scrivendo *Cassiodoro* (b), e quin-

(a) *cit. Proginas.*
(b) *lib. 4. var. c. 50.*

e quindi il *Sigonio* (a) additano egualmente *fluvios pulvereos*, per convincere, che singolari non sieno nella Storia del Vesuvio i fiumi di sciolta cenere, ed arene, e che tantomeno incontrasi sovente quel *lapidem colliquatum*, siccome parla *Strabone* (b); o pure *liquefactaque saxa*, secondo la frase di *Virgilio* (c). Ed è tanto ciò vero, quando andar si voglia dietro la Storia pur troppo chiara degli antichi incendj, e con ispecialità dell'eruzioni seguite sotto l'Imperio di Tito, o mentre regnava Teodorico, e in fine del 1631. comechè da essa si rilevano ad evidenza i fatali diloro effetti in esserne rimasti di fatto oppressi, ed estinti innumerabili viventi, Villaggi, e Città, onde per ogni ragione ei è a credersi, che dalla cenere, ed arene ardenti da' rivi di acque, e di fiamme eruttate le sottoposte campagne si ricovrissero, e quei vortici di fuoco, e di fiamme in fine si sciolsero col raffreddarsi in una cenere vischiosa, e in fragili arene, agevolissime a stritolarsi.

44 *Si dimostra qual danno recato si fosse alle convicine Campagne.*

Quantunque però per la fatta analisi della qualità delle materie vomitate dal Vesuvio nel 1631. tolta si fosse di mezzo la difficoltà derivante dal non vedersi negli scavi in quei poderi alcun macigno Vesuviano di quella età, pur nondimeno il dotto difensore si fe a dimostrare, che dagli additati fiumi di cenere, e arene rimasero sì fattamente danneggiati i Campi, che dubitar non convenisse della giustizia delle vendite indi seguitene a prezzi bassissimi. Quindi pone nel suo vero aspetto la generale, e totale desolazione delle nostre Campagne, le minute circostanze di quell'incendio, il getto delle di-

D 2 ver-

(a) *de Regn. Ital. lib.* 16. *an.* 512.
(b) *Lib.* 6. *pag.* 413.
(c) *Georg. lib.* 1.

verse materie, e i prodigiosi funestissimi fenomeni, che l'accompagnarono, raccogliendo il tutto non meno dalle Relazioni de' cennati Storici viventi in quell'età, che dalla fede de' monumenti più sodi, e sicuri, che possono mai desiderarsi. E di queste pruove neppure pago restando, altre ne rileva da un processo contemporaneamente fabbricatosi nell' abolito Coll. Conf. Ivi si raccoglie, qual cura presa si avesse il Governo per impedire una generale infezione di aria, che giustamente temeasi, così per lo marcimento de' cadaveri di circa 10. m. uomini, che di tutto il bestiame, periti sotto la impetuosa pioggia delle ardenti materie rovesciate dal Vesuvio; come altresì per rinovare le strade rimastevi sepolte, facilitando così non meno il necessario scolo alle acque, che liberò il traffico per la Capitale, e per tutti i Casali.

45. *Danni cagionati dal Vesuvio in tempo del Re Teodorico.*

Da un sì minuto esame ornato di spesse, ed affacevoli erudite memorie, del quale non può desiderarsi nè il più distinto, nè il più esatto, ne sembra rinovata la memoria di quanto avvenne, mentre regnava il Re Teodorico. Allora raffreddate le Vesuviane materie, giunse la diloro mole a pareggiare l'altezza degli Alberi antichi, e i tetti de' maggiori edifizj: *Stupeas subito usque ad arborum cacumina dorsa intumuisse camporum* come ne avvisa *Cassiodoro*. Presso questo Autore (*a*), si additano in seguito le frequenti piogge, o piuttosto gli orrendi diluvj di pietre, e di spessissimi massi di materie incendiarie slanciati dal Monte, non che intorno alle sue falde, ma in prodigiose distanze, le quali ovunque cadevano, gli alberi, i tugurj, e i più maestosi edifizj, non che gli Uomini fatalmente incenerivano. Quindi vo-

(a) *Cassiod. loc. cit.*

volar vedeansi globi di fiamme in varie spaventevoli figure per ogni dove, e piombar ne' più rimoti Casali, involando fra i suoi vortici ove carrozze, ove animali, ove intere famiglie; Adunque meraviglia non sia se ai 23. e 24. Gennajo del seguente anno a *Ciel sereno* a vista dei deputati della Salute, siccome riferirono al Collat. Cons., e l'attestò quindi il *Cornelio* (*b*), sì rapidi, e vasti torrenti di acque bollenti sboccarono dalla cima del Monte, che rovesciatesi di repente su tutte le vicine Campagne, fu in pericolo di rimanerne annegato fin l'intero Casale della Barra.

46 *Sentenza favorevole ricevuta dal S. C.*

Intanto fra la serie di quei danni sì spessi, e complicati, che cagionò su di quei piani il Vesuvio, e specialmente della portentosa altezza, cui montò la cenere, ed arena, che vi si congelò, giunse a segno dell' evidenza la perdita totale di quei poderi. Esitar dunque più non poteasi, che la ristabilita floridezza di quei terreni, tutta rifonder doveasi nella nuova ricevuta coltura, ed alla cura, e dispendio de' nuovi Padroni, anzicchè derivarne il merito dallo stato infelice del 1634.; Ed in fatti con Sentenza del S. C., meritò, che i suoi Clientoli assoluti fossero dalla molesta dimanda de i successori del venditore, i quali persuasi in fine di una sì soda dimostrazione del vero essere di que' terreni in conseguenza dell' additato incendio del 1631. non hanno curato neppure di richiamarsene.

47 *Qual danno avesse cagionato l' eruzione del Vesuvio.*

Quando poi creder si voglia al nostro *Parrino*, che distinto dettaglio ne reca di questo avvenuto incendio, ei ne soggiugne, che sebbene cessato fosse il fuoco, non mancò un continuo scuotimento della terra, che non senza spavento, e timore viver facea la gente. Rapporta

(b) *Citat. Pragm.*

ta anche egli, che calcolato il cagionato danno alle campagne, e alle convicine Terre, ascendesse quello a sedici milioni di docati, legger potendosi una epigrafe di questo rovinoso accidente in quel Epitafio sito qualche miglio fuori la Torre del Greco, la cui scolpita iscrizione comincia *Posteri Posteri vestra res agitur &c.*

48
Il Monterey come adorna la nostra Città, e 'l Regno anche di nuove fabbriche.

Sebbene però in sì cattive peripezie incontrato si fosse il Vicerè, non pertanto lasciò di essere inteso ad illustrare la nostra Città con diversi Fonti, come è quello sotto le mura del Castello Nuovo, che dovizioso lo rendette di altre acque. La Fonte colla Statua di Nettuno sita nella strada, che conduce a S. Lucia fu anche a suo tempo costrutta; come eziandio quella, che or vedesi sul muro del fosso del Castel nuovo: ma applicossi a questi abbellimenti dopo aver posta tutta la cura nello sgombrare la strada della Puglia da tutti quegl'impedimenti cagionati dalle copiose ceneri del Vesuvio ivi cadute, a segno che difficile n' era divenuto il cammino. Nè la Contessa di lui moglie lasciar volle la Città senza un testimonio perenne della sua pietà, che praticò con fondare il Monastero sotto il titolo di S. Maria Maddalena, il cui istituto era di riceversi ivi le donne Spagnuole, le quali abbominando le passate lascivie, riducevansi a penitenza, benche poi per esser cessato il motivo della sua fondazione, vi si professi ora vita claustrale da Dame Napoletane.

49
Il Duca di Medina successore del Monterey impone nuove gabelle.

Successore del Conte di Monterey che partì da Napoli a 12. di Novembre del 1637. si fu il Duca di Medina, che ne prese il possesso nel giorno seguente. Le mentovate sciagure fan persuadere ognuno, come impoverito languisse il nostro Regno. Ma queste sempre più avanzavano, perciocchè quantunque estinto si fosse l'incendio del Vesuvio, tuttavia incremento prende-

deva quello delle guerre dell' Europa, che di gente, e di denaro sempre più lo desolavano. I bisogni della Corona per contrario crescevano al pari, che il Regio erario smunto diveniva, come già ridotto era per le inviate somme dal Monterey. Fu adunque d' uopo ricorrere all'imposizione di nuove gabelle sulla calce, sulle carte da giuoco, sull'oro, ed argento filato, sopra i contratti, che stipolavansi nella Città, introducendosi anche l'uso della Carta bollata all'uso di Spagna, per cui a suo luogo ne saranno esposte le promulgate *Prammatiche*. Si accrebbero eziandio gli antichi dazj sopra le sete, al sale, all' olio, all'orzo, al grano, alla carne, e al salume. Ma neppure tutto questo bastava a dissetare i bisogni della guerra, quindi fu posto sul tappeto un testatico con esiggere un grano ogni giorno da ciascun Cittadino per lo decorso di anni quattro, facendosi il conto, che secondo la popolazione di quel tempo, tolti gli Ecclesiastici, e i putti, giugner potesse questa imposizione a cinque milioni di docati, ma ne abortì il disegno in riflettersi la somma gravezza, che recata avrebbe a' Cittadini.

50 *La Città fa il donativo di un milione, ed invia Ambasciatore in Ispagna a rappresentare le sue gravezze.*

Si passò anche oltre per aver denaro da pagar le milizie, onde fu fatta una tassa di docati duecento mila tra tutti i Mercanti, ed in fine venduti furono i Casali di Napoli, e di Nola, e parecchi altri luoghi demaniali, che modo non ebbero di ritornare sotto il Regio demanio. Indi per coronar l' opera fu tenuto un Parlamento, in cui si fe un donativo di un milione al Re in compenso della gabella di grana cinque a tomolo di grano, che pretendeasi imponere per tutto il Regno, ed in questa occasione tolta fu la gabella, che pagavano le meretrici, la quale sorgiva era d' infiniti scandali. Ma perche in tal guisa il Popolo ritrovavasi al sommo gravato, il Vicerè condescendente fu che s'inviasse alla Cor-

te dalla Città il Consigliere D. Ettore Capecelatro, che come Ambasciatore rappresentasse al Sovrano lo smoderato peso, cui soggiaceva.

51 *All'incendio del Vesuvio succede il terremoto in Calabria, e poi l' invasione de' Turchi.*

Di buon grado lascio poi nella penna il divisare l' altre moleste vicende, nelle quali nell' istesso tempo ritrovossi il nostro Regno divenuto esausto non solo di denaro, ma anche di gente, poiche tra per lo sofferto incendio del Vesuvio, e perche sempre ne usciva per lo rimpiazzo degli eserciti della Lombardia, della Germania, de' Paesi bassi, e del Principato di Catalogna, visibile se ne rendeva la mancanza nel 1638. Il Terremoto anche più edifizj di maravigliosa struttura atterrò nella Calabria, e tra questi il Tempio di S. Eufemia innalzato da' Re Normanni, e si numerarono da dieci mila persone morte per tal flagello, onde fu necessario sgravar quella Gente del pagamento de' pesi fiscali, e soccorrere i poveri con copiose elemosine, cui contribuì non solo il Real erario, ma benanche il Monte della Misericordia con doc. otto mila. Nel tempo medesimo per accrescere la miseria di quei luoghi vi sovraggiunsero i Turchi con diecessette Galee, e sebbene picciola preda ne avessero tolta, ne fu arrestata la maggiore dalle nostre, mentre ritornavano dal carico de' remi, che fatto aveano.

52 *Si scovre il tentativo de' Turchi sopra la S. Casa di Loreto cui si dà riparo da Veneziani.*

In questo rincontro presero una Galeotta Barbaresca nel golfo di Salerno, liberando undici cristiani divenuti schiavi con porre la catena a 119. Turchi. Ma questo fu poco vantaggio in rapporto alla scoverta fatta per mezzo di un renegato, della meditata sorpresa sopra la S. Casa di Loreto, tantoche tempo vi fu di darne avviso al Residente della Repubblica di Venezia dimorante in Napoli. Giuntane la notizia a' Veneziani, pronti questi uscirono colla loro armata nell' Adriatico, ed incontratasi questa colla Barbaresca nel canale di Cattaro, fu

fu costretta questa di ritirarsi sotto il cannone della Vallona. Ma nulla giovò questo ricovero, perciocchè ivi a 7. Agosto fu assalita, e vi morirono da mille, e duecento Turchi, e non più che sessanta degli assalitori.

53 In questa occasione il Vicerè fa fortificare le frontiere del Regno.

Questo insulto, che riceverono i Turchi recò alla Porta ottomana un sensibile dispiacere, e pubblicossi, che il Soldano ne avrebbe presa contro la Repubblica una rigorosa vendetta. Ma perche temeasi, che con tal pretesto questa piombar potesse su detti nostri lidi, e così agevole si recasse a' Franzesi loro collegati la meditata sorpresa del nostro Regno, perciò il Vicerè si vide nella necessità di fortificar con gente, e cannoni tutte le nostre frontiere per essere pronte a respignere ogni improviso attacco.

54 La Francia cerca invadere il Regno con profittare sulle sofferte calamità.

Nè vano fu questo timore, perciocchè si manifestò il desiderio della Francia per tentare una tal conquista. Nel corso di questa Istoria fu detto quante volte sia stata in tale impegno, nulla ostante, che sempre ne sia abortito il disegno. Ella è già una delle più rispettabili Monarchie dell' Europa, e la sua forza maggiore consiste nella stretta unione de' suoi Regni, vantaggio, che in quel tempo niun altro Principe avea per essere in varj, e lontani Paesi dispersi i loro dominj. Sebbene coll' esempio delle riandate vicende riflettere potesse, che plausibil condotta non fosse, anzichè difficile, e dispendiosa il tentar di nuovo questa impresa, senza una verosimile speranza di poterla conseguire, pur nondimeno vi si accinse sul debole, e più che incerto appoggio di una vana lusinga, che le sue armi con piacere sarebbono state secondate da un Popolo, che tra le sofferte calamità oppresso ne stava, e senza esservi forza, che contrastar le potesse. Quindi la Francia spinta da questa lusinga destatagli da un mal contento, che colla morte

ne pagò il fio, sebbene scoverto si fosse tutto il tenuto maneggio, fe partir nel 1640. la sua armata da Tolone composta di 34. navi da guerra sotto il comando dell' Arcivescovo di Bordeos.

55. *Vengono i Franzesi ad invaderlo, e qual difesa facessero i Napoletani.*

Giunta questa ne' mari dello Stato Ecclesiastico chiedè al Pontefice il porto di Civita vecchia per avere alcuna ritirata, ma Urbano VIII, che sedeva allora sul Vaticano sordo dimostrossi a tal richiesta. Tosto i Franzesi portaronsi sopra Gaeta colla speranza di sottometterla, ma rimasti delusi, si videro comparire nel nostro golfo, sperando quivi una grata accoglienza. Questa già non la ritrovarono sulle prime mosse vicino l' Isola d' Ischia, perciocchè quel Castellano a colpi di cannone l' obbligò ad allontanarsi, onde ritirar si dovette nella vicina Isola di Ponsa. Non ispaventossi pertanto il Vicerè di questo improviso attacco, poichè con somma vigilanza tosto spedì più prodi Capitani, e milizia armata in Pozzuoli, Salerno, Capri, e Gaeta, e fin anche a' confini dello Stato Papale. Era egli troppo sicuro della fedeltà del Popolo Napoletano, che per suo naturale istinto ha sempre serbata verso il suo natural Sovrano; onde chiamò i Baroni, perche ajuto dassero in quel preciso bisogno, in cui era il Regno. Costoro pronti si offerirono colla vita, e colla roba in servizio del Re, e Gio: Battista Nauclerio eletto allora dal Popolo offerì trenta mila persone armate a loro spese per difendere la Città, ove bisognasse. Si videro in un punto guarniti di Cannoni i Baloardi del Carmine, di S. Lucia, delle Crocelle, e del Molo, ed altri se ne portarono sopra Posilipo per difendere la picciola Isola di Nisita. Otto mila Paesani ritrovaronsi armati, e divisi in quaranta Compagnie, che ubbidivano al Principe di Bisignano D. Tiberio Caraffa, e le forze del mare anche si accrebbero con dieceotto

Ga-

Galee, le quali recarono non picciolo ajuto.

56 *Tentarono varie sorprese nelle nostre marine, che riuscirono senza effetto.*

Dopo questi apparecchi avvicinossi l' Armata Franzese verso la spiaggia di Chiaja, ma scacciata ne fu dalle Galee, nelle quali erasi imbarcata molta Nobiltà Napoletana; e perche alquanto procelloso divenne il mare, porzion di essa andò a ricoverarsi sotto lo scoglio di Nisita, ove ritrovandosi quattro Navi Inglesi, cacciaron queste fuora la bandiera franzese, ed alleati dichiararonsi della Francia. Quantunque scacciati i Franzesi per ogni parte, con pertinacia continuarono essi nell'istesso impegno sempre colla lusinga di essere una volta accolti. Tentarono perciò lo sbarco nella marina de'Bagnuoli, e col cannone fecero allontanar quella gente, che ne teneva la difesa. Non pochi soldati vi calarono, ma furon questi tosto sbaragliati a colpi di archibugio, e malconci ritiraronsi nelle loro Navi, che eran presso quel luogo. Di là a pochi giorni meditarono di fare altra sorpresa nella spiaggia di Chiaja profittando dell' oscurità della notte, ma respinti ne furono dal cannone del Baloardo delle Crocelle a segno, che ben avveduti del commesso errore, della preparata difesa, e che vacillante non era la fedeltà ne'Napoletani, fecero vela ritirandosi donde eran partiti, e per ventura pentiti della inconsiderata condotta, in cui ebbe parte Giulio Mazzarini, divenuto poi Cardinale, e primo Ministro della Francia.

57 *Il Duca di Medina adorna la Città con varie fabbriche.*

Ho stimato dare una epigrafe di queste notizie tolte dal *Parrino*, dietro di cui guidossi il *Giannone* nel *cap.* 4. del *lib. XXXVI* della sua Istoria, e sono bastanti a far conoscere di quanti mali divenuto fosse bersaglio il nostro Regno, ed in quali calamità si fosse ritrovato in quei sei anni, che governato fu dal Duca di Medina. Ma quantunque involto si ritrovasse in tante serie applicazioni, pur la nostra Città gli deve le lasciate magnificen-

ficenze, come si fu la fontana al largo del Castello, che ha preso da lui il nome di *Medina*, venendo anche così chiamata quella Porta della Città, detta prima del Pertugio, che fe fabbricare nella falda del Monte di S. Martino. Malconcio era il Castello di S. Eramo, e fu sua cura di farlo ristorare, facendo anche ridurre in buona forma le disordinate, e confuse carceri del Tribunale di Terra di Otranto. Nel 1642. fe cominciare quel nobile edifizio detto di Medina in Posilipo, che mai più fu terminato, facendo accomodar la strada per comodo delle carozze, con essere impiegate a tale opera più di quattrocento persone: ed a lui anche si deve quella strada, che conduce sopra il Monastero di S. Antonio di Posilipo, e ridurre anche se a perfezione quel Ponte, che il Duca d'Alba avea fatto inalzare sul fiume Sele.

58 *Accresce il numero de' Giudici, e stabilisce due Tribunali nelle Provincie di Matera, e dell' Aquila.*

Mentre però inteso era questo Vicerè ad ornare la nostra Città in queste decorose comparse, non tralasciò la cura della giustizia, ed acciò più spedita avesse il suo corso accrebbe al numero di ventidue i Giudici di Vicaria, a' quali ora altri due ne ha aggiunti il nostro amabil Sovrano, con un' altro Avvocato de' poveri, comecchè innata è con lui l'istessa cura. Ed oltre ciò formò due altri Tribunali co' loro Ministri nelle Provincie di Matera, e dell' Aquila, e destinò un Consigliere per Preside della prima (a). Provvedimento fu questo troppo necessario in quei tempi, ne' quali snidata la gente da' proprj tetti per non aver modo da vivere, andava colla forza a ritrovarlo ne' pubblici cammini, onde i fuorasciti cresciuti erano in gran numero specialmente nel 1644., tantochè fu d'uopo spedire il Principe della Torella D. Giuseppe Caracciolo in qualità di Vicario generale, cui riuscì di distruggergli, dando il perdono a mol-

ti

(a) *Parr. Teat. de' Vic. To. 2. pag. 290.*

ti di essi colla condizione, che arrollati si fossero alla milizia, comechè continuo era il bisogno de' Soldati per le guerre, che sostenevansi da quel Sovrano.

59 *Succede nel governo di Napoli l'Almirante di Castiglia.*

Quantunque però tanti meriti si avesse acquistati il Duca di Medina, pur tuttavolta dopo il corso di sei anni, e più mesi intese destinato per suo successore l' Almirante di Castiglia, che dal Viceregnato di Sicilia in questo passar dovea, per la qual carica destinato fu il Marchese de los Velez, che ritrovavasi Ambasciatore in Roma. Si adoprò egli molto per prolungar la sua dimora, e gli agi, che dà il nostro clima preponderavano alle angustie, ed amarezze sofferte in tempo del suo governo. Ma alla fine ceder dovette agli ordini del Sovrano, vieppiù, perche come Sol, che tramontava deboli eran divenuti i raggi della sua autorità. E di ciò ne assaggiò gli effetti, perciocchè sebbene avesse posto sul tappeto un donativo di un milione da farsi al Re, i Deputati delle Piazze contentaronsi di ricoverarsi in S. Lorenzo per non eseguirlo, non sapendosi se ne derivasse la ritrosia per non accrescere un nuovo peso a i tanti, che ve n'erano, o per riserbarlo in tempo del suo successore, presso di cui qualche merito si sarebbe acquistato. Quindi fu, che dando luogo all' Almirante di Castiglia partissene per la Spagna, ove ritrovando il Conte Duca suo suocero caduto dalla grazia del Re, per più tempo privo restò della di lui udienza, anzi per sollecitazion de' suoi nemici gli fu chiesto il conto di molti milioni, che dicevano aver egli dissipati. Ma rispose, che pronto era a darlo, purchè il Re si contentasse segretamente riceverlo, e senza tela giudiziaria per non pregiudicare i Vicerè suoi successori, e così l'affare passò nel silenzio.

60 *Il Conte Duca, come cadesse dalla grazia del suo Sovrano.*

Or comechè brieve fosse stato il governo dell' Almirante di Castiglia, onde poca materia somministra alla

la presente Istoria, non dovrà riputarsi inutile di quivi accennare, quali fossero stati i motivi della caduta del Conte Duca dalla grazia del suo Sovrano, e come avvenuta fosse per la colpa la decadenza della Monarchia di Spagna; perciocchè queste notizie giovano per meglio intendersi quello, che in appresso dovrà scriversi; giacchè i mali di quella, come di riverbero, danno al nostro Regno anche cagionavano.

61
Cerca denaro dalla Catalogna con pregiudizio de' suoi privilegj.

Gonfio il Conte Duca di se stesso, e fidando di quell' abbandono della Monarchia, che il Re seguendo la paterna indolenza avea tutta riposta nelle sue mani ad altro non era inteso, che ad esaltarne la potenza, e con esse la sua autorità. Offuscato egli dallo splendore della Corona con massime severe reggeva la Spagna, mentre quella alla sua rovina frettolosa correva. I di lui emoli motteggiando dicevano, che il Re grande era come il fosso, da cui quanto più di terreno toglievasi, tanto maggiore ne diveniva la sua circonferenza. Non pensò pertanto egli all' avvedutezza de' Franzesi, che accorti vegghiavano per sempre più dilatare i loro confini, quando opportuna coglier ne potessero l' occasione. Sconsigliato quindi si rivolse verso la Catalogna, donde credea colla stessa facilità torre denaro in ajuto di quelle guerre, che bollivano, e per averlo fu di avviso di abolire, o pure restrignere quella libertà, che godevano i Catalani in forza de' loro privilegj, de' quali ne erano zelanti custodi. Ponderar egli dovea, come feroci quelli si fossero, il sito impenetrabile di quella Provincia, e la vicinanza della Francia, che da' soli Pirinei ne vien divisa.

62
Il Popolo si solleva, e se ne celò al Re la notizia.

I Spagnuoli avendo perduta Salses, per poterla ricuperare, facea loro d'uopo di piantare nella Catalogna una piazza d' armi, quindi fu, ed in questo rincontro la

la licenza militare diede occaſione di non poche eſtorſioni, e di tutti quegl'inconvenienti, che dietro di loro tirano le armate. Fradittanto il Conte Duca al ſolito ſprovveduto di moneta, e di gente, facea premura a quel Vicerè di cavar da quella Provincia quanto biſognava. Coſtui poco conto facendo de' ſuoi privilegj, e diſprezzando l'aſſenſo degli Stati, ſi preſe certo denaro dalla Città, e tanto baſtò, che il Popolo ſi ſollevaſſe, ſcuotendo il giogo de' Magiſtrati. All'incontro il Conte Duca teneva tutto celato al Re, ed appena gli ſe ſapere, che un picciolo tumulto era avvenuto, che di leggieri ſedavaſi, ed in tal guiſa, mentre innalzavaſi l'autorità del comando, depreſſo reſtava il faſto de' Catalani. Nel ſuo cuore però gran timore naſcondeva, che dall'Aragona, e dagli altri Regni della Spagna ſi ſeguiſſe l'iſteſſo eſempio, onde tentò ogni mezzo per ſedare il ſurto rumore; ma riuſcito vano il ſuo diſegno, ſtimò di ſollecito uſar la forza delle armi sì per non dar tempo al Popolo di prepararſi a reſiſtere, e a' Franzeſi di poterlo ſoccorrere.

63 I Catalani inviano Deputati in Francia, e ſi preparano alla difeſa.

Ma al pari deſtaronſi i Catalani nel premunirſi, e nell'inviare Deputati in Francia, i quali con onori accolti furono dal Cardinale di Richelieu, che reggendo quella Monarchia, da più tempo per queſto mezzo nudriva il deſiderio di eſtenderla nella Catalogna. All'incontro riuſcì al Conte Duca di ammaſſare trenta mila uomini, e dargli ſotto la condotta del Marcheſe de los Velez, che molto odiato era dal Popolo di Barcellona, a cui nel meſe di Dicembre del 1640. riuſcì di occupar diverſe Terre non atte alla difeſa, dapoichè avea ſottopoſta all'ubbidienza Tortoſa, che parte ebbe nella ſollevazione. Di mano in mano avanzò il cammino in altri luoghi, ed avendo preſo Combriel, deſolò la Terra im-

impiccando gli Uffiziali, e maltrattando la soldatesca, che per cinque giorni avea fatto resistenza. Ma queste praticate crudeltà inasprirono a segno i Catalani, che disperati risolverono di fortificare il Mongiovino, ed uniti a qualunque costo del proprio sangue difendersi fino all' ultimo punto.

64 *La Francia ne prende la protezione, ma cogli stabiliti patti.*

Intanto i Ministri della Francia alimento davano a questa fatta risoluzione, e ponevano in prospetto il certo eccidio, che soffrir doveano, e 'l sicuro soccorso, che i Catalani avrebbono avuto. Nel tempo istesso dicevano, che non conveniva a quella Corona di abbandonare i proprj vantaggi per procurar quello degli altri, onde facea d' uopo obbligarla, perche col suo decoro si esponesse alla loro difesa. Ed in fatti ravvolti i Catalani tra 'l timore della loro desolazione, e la speranza de'promessi ajuti si sottoposero alla protezion della Francia, la quale giunse al bramato scopo per mezzo di diversi patti, che precederono.

65 *Abbaglio da considerarsi sull' epoca del tempo.*

Su questo racconto recatoci dal *Giannone* (*a*), qualche riflessione merita l' epoca de' tempi, vieppiù che non reca egli autore, da cui l' avesse tolto. Narra questa rivoluzione della Catalogna, come se avvenuta fosse nel 1640., giacchè in Dicembre di questo anno porta la sorpresa fatta dal Marchese de los Velez sopra le Terre ribellate, onde posti quei Popoli in disperazione, si abbandonarono alla protezion della Francia. All' incontro i Franzesi, come fu detto in questo istesso anno, tentarono la sorpresa del nostro Regno coll'armata, che partì da Tolone sotto il comando dell'Arcivescovo di Bordeos, la quale giusta al solito riuscì infelice. Egli è vero, che sotto il regno di Lodovico XIII avea posso quel-

(a) *To. 4. Ist. Civ. lib. 36. cap. 5.*

quella Monarchia per far questa spedizione, senza trattenersi di attendere alla conquista della Catalogna, ma presso la raccolta di tutte le confederazioni fatte dalla Francia durante il ministero de' Cardinali Richelieu, e Mazzarini ritrovo così scritto nel *cap. XLII. Transactio confœderationis, & societatis inter Ludovicum XIII regem Galliæ, & Navarræ, & inter Principatum Catalauniæ inita die 15. Augusti anno 1640.*, ed ivi così leggonsi i convenuti soccorsi da darsi a' Deputati colà speditі. *Hinc placuit Regi ipsis dare ducem, & viros rei militaris peritos, qui omnibus præsint, nempè magistrum equitum, magistrum rei tormentariæ, & magistros mechanicæ militaris, præter sex millia peditum, duo millia equitum, arma & apparatum belli pro necessitate copiarum adnumerato pretio.* Dopo questi conchiusi patti sieguono le istruzioni date a'Commessarj, i quali assister doveano a questa guerra; quindi egli a credersi, che le rivoluzioni della Catalogna nel precedente anno *1639.* fussero divampate. Ma questo non fa gran peso al punto di questa Istoria, la cui mira è di far conoscere in quale stato era in questo tempo la Monarchia della Spagna, e per conseguente il nostro Regno, che di quel corpo era membro.

66 Come fosse poi seguita la perdita del Portogallo.

Quì però non terminarono le sue infauste peripezie, imperciocchè nel tempo istesso seguì la perdita del Portogallo, al cui acquisto impiegato avea arte, e tutte le sue forze Filippo II. In questo rincontro non poco cooperò il borioso procedere del Conte Duca, e non molto vi volle per aizzare i Portoghesi, i quali per naturale indole mal soffrivano il governo de' Castigliani, onde di picciola spinta avean bisogno per potersene liberare. Tenevano i primi sempre la mira su de' Duchi di Braganza, che discendenti erano da Odoardo fratello del Re Errico.

L'esempio della Catalogna bastevole fu, che come quella la libertà avea ottenuta, anche a questa aspirar vi potessero i Portoghesi. Questi poi con maggior facilità crederono conseguirla per esser governati da Maria Infanta di Savoja, la quale col titolo di Viceregina era in Savoja, e diretta era dal Consiglio del suo Segretario Vasconcellos innalzato a tal carica dal Conte Duca suo confidente. Ogni sguardo drizzarono essi su di Giovanni Duca di Braganza, il quale accettar potea la corona. Di costui non poca gelosia ne avea il Conte Duca e si adoprò molto in tempo della rivoluzione della Catalogna, che con titoli molto onorifici fosse venuto nella Spagna per isnidarlo da quel luogo, ove era così ben amato. Il di lui pensiere era di conferirgli l'impiego di Contestabile, per lo cui dissimpegno entrar dovendo nelle Fortezze, potea ivi con più facilità rimaner arrestato. I Franzesi, che per ogni dove tenevano l'orecchio teso, sapendo l'invito fatto, con segreti messi, e con promesse di assistenza, e di soccorsi lo persuadevano ad accettar lo scettro, che titubante ricusava per non esporsi a quei pericoli, che avrebbono accompagnato la sua condescendenza. Ma infine persuaso da sua moglie, che figlia era del Duca di Medina Sidonia, e tirato dallo splendor del Trono, se acclamarsi Re ne' suoi Stati, e a' 17. di Dicembre del 1640. entrò con indicibil pompa in Lisbona ricevendo il giuramento da quei Popoli. A questi anche giurò egli l'osservanza de' loro privilegj, mentre già nel primo dello stesso mese i congiurati ne aveano preso in loro custodia la Viceregina, che con molto rispetto trattarono, la quale fu costretta di ordinare al Governadore del Castello di non tirare alcun colpo di cannone.

Ac-

Acclamato già Giovanni IV per Rè di Portogallo, i Castigliani, che sparsi erano in varj presidj, sopraffatti da un improviso timore tosto l'abbandonarono senza contrasto, ed in otto giorni il Regno fu ridotto ad una tranquilla ubbidienza, come avvenne in tutti gli altri dominj nell'Indie, nel Brasile, e nelle coste dell'Africa. Quindi la Viceregina accompagnata fu a' confini, e ritenuti furono alcuni ministri Castigliani per sicurezza di quei Portoghesi, che si ritrovavano in Madrid.

67 Giovanni IV dichiarato Re in Portogallo, che abbandonato fu da' Castigliani.

Tra queste vicende smarrito restò il Conte Duca, il quale mentre ingrandir volea la Monarchia di Spagna ne cagionò la rovina. Confuso egli tra la perdita della Catalogna e del Portogallo vacillante ne stiede nel risolversi, ove applicar si dovesse, perche ritornassero nel primiero dominio. Fissò pertanto i suoi pensieri nel continuar la guerra, lusingandosi, che i Portoghesi credendosi sicuri non attendessero a premunirsi, e che essendo i Nobili superbissimi per natura non avrebbono per lungo tempo sofferto il comando di un Principe, che a molti era uguale, quindi fidandosi sulle vicende del Mondo sperar potea che scotessero di leggieri il giogo di quel novello Sovrano. E vieppiù fermossi in questa concepita idea nel riflettere, che lontani esser potessero gli ajuti, lo che non era nella Catalogna, ove più pronti esser poteano i soccorsi de' Franzesi.

68 Il Conte Duca risolve continuar la guerra nella Catalogna, e per qual motivo.

Questi però tosto strinsero una confederazione col novello Re Gio: IV e fu stipolata in Parigi nel 1. di Giugno del 1641., come leggesi nel Cap. XLV delle altre raccolte sotto il ministero del Richelieu, e del Mazzarini. Si promisero a vicenda una continua pace, un reciproco soccorso di milizie, di denaro, di armi, e di frumento in caso, che attaccati fossero da' nemici, ammettendo a questa società le Provincie di Olanda con

69 La Francia strigne confederazione col Re di Portogallo con varj patti.

quei patti, che si sarebbono convenuti (*a*). Si disse, che mentre durava la guerra tra la Francia, e la Spagna, il Portogallo avrebbe attaccato i confini di questa per mare e per terra per divertirne le forze. La Francia per la fine di Giugno unir dovea venti Navi bene armate con venti Galeoni del Portogallo, le quali insieme con venti altri Vascelli, che dar dovea l'Olanda in ajuto del Re Gio:IV attaccar doveano la flotta di Spagna, che ritornava dall'Indie col patto di dividere ugualmente la preda. Libero anche restar dovea il commercio de' Franzesi, e Portoghesi ne' rispettivi loro Regni con esser lecito a questi di trasportare dalla Francia nel Portogallo ogni genere di armi, frumento, ed altro necessario per loro solo uso, e comodo, e così per contrario far potessero i Franzesi un tal trasporto dal Portogallo nella Francia.

70 *Filippo IV finalmente penetra il danno recato alla Monarchia dal Conte Duca, e ne ordina il di lui ritiro a Loeches.*

Questo fu il colpo, che riuscì alla Francia di fare contro la Monarchia di Spagna, ma in fine tra per la perdita del Portogallo, e per l'accesa guerra nella Catalogna destossi dal suo letargo Filippo IV, nè mancò chi spinto da zelo gli facesse presente, che tutto avvenuto era da' violenti consigli del Conte Duca, e 'l primo giaccio si ruppe dalla Regina. Costei sostenuta dall' Imperadore con lettere di suo proprio carattere per mezzo del suo Ambasciatore fe presente al Re la rovina, ove tendeva la Monarchia di Spagna. Squarciato questo velo, e cessate le adulazioni, che quali ombre il corpo sieguono di un primo Ministro, tante querele sbucciarono anche delle persone più vili, ed insieme le preghiere, per-

(a) a 8. Febbrajo del 1635. era seguito altra confederazione tra Lodovico XIII e le Provincie unite contro Ferdinando II Arciduca d'Austria, e Filippo IV, come leggesi nel *Cap. XXV* della suddivisata raccolta.

perche scacciato si fosse, come in effetto avvenne, comecchè gli fu ordinato il suo ritiro a Loeches.

Quantunque questa improvvisa risoluzione fosse stata da tutti applaudita con eccessi di gioja, pur poco mancò, che il Re non ricadesse nelle mani dello sbandito Ministro. La copia degli affari, che mai era stata avvezzo a sentire, la difficoltà, che incontrava nel risolvergli non poco tedio gli recavano; e se il comune susurro, che contro di se lasciato avea, e l'offesa fatta ad altri con pubblicare alcune scritture non avessero cooperato a confinarlo nella Città di Toro, per ventura sarebbe egli risorto, e riposto nello stato primiero. Ma finalmente tra i tanti Grandi, che si offerirono per occupare la vacante carica di primo Ministro, fu poi prescelto a tale uopo D. Luigi di Haro, il quale promosse a questo Viceregnato l'Ammirante di Castiglia.

71 D. Luigi de Haro fu scelto per primo Ministro, che promuove l'Almirante di Castiglia al Viceregnato di Napoli.

Venne intanto egli a governare il nostro Regno, mentre in tai funeste peripezie ritrovavasi la Spagna. Perduto in un punto quel Portogallo, il cui acquisto, come fu detto (*a*), tanto sangue, e denaro costato era a Filippo II, e vacillante restando il dominio della Catalogna esposta ad accrescere quello della Francia potrà ognun supponere, qual denaro, e quante milizie approntar si doveano nel nostro Regno per soccorrere i precisi bisogni, ne' quali ritrovavasi la Monarchia. All' incontro la nostra Città bene informata de' tanti belli costumi, che adornavano questo Vicerè, e del suo disinteresse, lusingavasi, e con ragione, che colla sua prudenza pronto rimedio, ed alcun sollievo recato avesse alle tante gravezze, che soffriva.

72 L'Almirante è ricevuto in Napoli colla speranza che lo sollevasse dalle sue miserie.

Aven-

(a) *To. VII.*

73
L'Almirante riduce a giusto numero i Giudici di Vicaria, e prende varj provvedimenti in tempo della morte di Urbano VIII.

Avendo egli preso il possesso a 7. di Maggio del 1644., comecchè ritrovò molti Giudici della Vicaria fatti dal suo Predecessore per l'importune richieste ricevutene dalla moglie, senza che merito ne avessero, ridusse quelli ad un competente numero, inviando gli altri a servire ne' Tribunali delle Regie Udienze, e questo si fu il primo passo, che diede incominciando il suo governo. La temuta morte e poi avvenuta a 29. del seguente Luglio del Pontefice Urbano VIII diede motivo di chiedere, che i suoi Nipoti deponessero l' armi, offerendo egli la sua persona, e le forze del Regno per la libertà del Conclave, come in effetto praticò con inviare le soldatesche a suoi confini, che vi si trattennero fin che non fosse seguita l' elezione d' Innocenzio X. Erano in quel tempo i Barbarini in armi avendo quattro mila pedoni, e mille, e duecento cavalli per la guerra, che accesa erasi dal Papa contra il Duca di Parma per lo Stato di Castro: e sebbene quello avesse dimandato i novecento cavalli promessi nell' investitura, quando invaso fosse lo stato Ecclesiastico, furon questi negati dal Viceré, rispondendo non esser questa una guerra, che soffriva la S. Sede, ma faceasi dal Pontefice per vantaggio de' suoi congionti.

74
I Turchi si accostano ad Otranto, e poi saccheggiano Rocca Imperiale, e ne furono scacciati dalle Galee di Malta.

La milizia però, che spedissi a' confini del Regno, cessatone il bisogno, fu tosto richiamata per impiegarla alla difesa di Otranto, alla cui veduta erasi presentata una poderosa armata Ottomana di cinquanta Galee sotto il comando del Bassà Bechir, ma combattuta dal vento andò a ricoverarsi sotto la Vallona. Essendosi poi questo calmato, ritornarono nelle marine di Taranto, e saccheggiando Rocca Imperiale, si condussero schiave duecento persone. A tale avviso uscirono le Galee di Malta, per reprimere la baldanza musulmana, e nelle ac-

acque di Rodi incontratesi colla Caravana, che da Costantinopoli portavasi al Cairo, predarono un ricco Vascello. Di questa sorpresa volea prenderne conto la Porta, e ne ferono gran strepito i Turchi, perche violato erasi il loro pellegrinaggio, onde risolverono farne una esemplar vendetta. E comecchè verosimil cosa era, che piombasse sopra l' Isola di Malta, perciò da questa si cercò soccorso dal nostro Regno chiamando tutti i Cavalieri alla sua difesa. Il Vicerè vi spedì quattro Vascelli, due de' quali conducevan soldati, e di munizioni, e di armi eran caricati gli altri; ma furon questi rimandati, poiche sopra il Regno di Candia andò a sfogare l' Ottomano furore.

75 S' inviano altri soccorsi e si chiedono altri donativi. Si gravano d' imposizioni li piggioni delle case, ed è richiamato il Vicerè in Ispagna.

Piccioli però e di lieve peso eran questi travagli che incontrò il Vicerè in rapporto alle premure, che aveva dalla Spagna di chieder nuovi donativi, e di soccorrerla di denaro, e di soldatesca. Già palpava egli le miserie, nelle quali erasi ridotto il Regno, che degno non solo era, di compatimento, ma piuttosto di esser sollevato delle tante gravezze imposte, onde non conveniva che nuove caricar se ne dovessero. Nudriva egli la savia massima che per servire il suo Sovrano ogni mira dovea porre nell' arricchirlo dell' affetto de' suoi Sudditi, e non già di allontanargli da quello amore, che solo costituisce la di lui forza maggiore. Ciò nulla ostante fu costretto d' inviare per la guerra della Catalogna un soccorso di ottocento cavalli, e di quattromila Soldati a piedi sopra ventisei Navi sotto il comando del General Borgia. Ecco il Regno sempre più impoverito di gente, e di denaro, e pure non terminarono quì le sue sciagure, perche non contenti i Ministri di quella Corte sempre più sollecitavano la richiesta di nuovi donativi, Alla fine il Vicerè suo malgrado arrender si dovette, onde

onde convocate le Piazze se ne conchiuse uno di un milione, la cui maggior parte dovea riscuotersi sopra i piggioni delle Case, giacche questi vi restavano, che sottoposti non erano ad imposizione alcuna. Allorche far doveasi la nota de' loro Padroni ne avvenne ne' Borghi di S. Antonio, e di Loreto, che i Cittadini lungi da ogni modestia prorompessero in ingiurie, e maldicenze, che l' aizzato loro animo sapea suggerire. Il Vicerè temendo il male maggiore stimò sano consiglio di far sospendere l'esecuzione de' dati ordini, e nel tempo medesimo essendone di tutto giunta la notizia in Ispagna, ivi in vece di lodarsi la praticata prudenza, fu questa dissapprovata da quei Ministri, a segno che in vece del plauso, che meritava la tenuta condotta, correzioni ne riportò, e rimproveri, trattandolo da Uomo di poco spirito capace di governare un Convento di Frati, anzichè il Regno di Napoli. Egli però nulla curando i ricevuti oltraggi, saldo restando nella sua massima di voler servire, e non tradire il suo Rè, gli fe porger le sue suppliche, perche l'avesse richiamato, come di fatto avvenne, perche gli fu destinato per suo Successore il Duca d'Arcos, ed egli in Aprile del *1646*, partì da Napoli senza neppure aver compiuto due anni del suo governo.

76 Succede per Vicerè il Duca d'Arcos, che con rigore cerca i conti dagli Assentisti di Corte.

Giunto questo Vicerè in Napoli, comecchè nudriva altre massime opposte a quelle del suo Predecessore, cominciò a regolarsi in altra guisa, e quasichè corriger voleva la dianzi praticata debolezza nel riscuoter denaro per inviarlo nella Spagna. Di moneta ammasso grande s'n'era fatto presso qualche Assentista di Corte, di cui non conviene remmentarne il nome. Costui somme immense avea acquistate per effetto del cambio nel rimettere il denaro della Corte. Or perche la somma ri-

riscossa era di lunga mano maggiore di quella, che ne avea pagato in Milano, si chiamò sopra un' accusa, da cui non così di leggieri disbrigar poteasi. Temendone egli i cattivi effetti, che potea produrre, pensò di provvedersi di protezione, e per acquistar quella del Segretario dell' Ammiraglio di Castiglia, industriosamente si studiò di regalare alla di lui moglie un vezzo di perle. Di questo attentato avendone ricevuta la notizia il Segretario, le fe subito restituire per mano del Reggente Zufia, perche un testimonio avesse della sua probità. Era quello di tanto pregio, che venduto fu al Duca di Modena per docati ottomila. Questo rifiuto non pertanto scorollo, anzi prese motivo di lagnarsene col Segretario, e gli promettè doc. settantamila, quando il Vicerè gli avesse tenuta salda la giustizia fattagli dal Tribunal della Camera senza permettere, che il Fisco avesse dato altro occhio a' suoi conti. Ma riveduti questi sotto il governo del Duca d' Arcos, fu egli costretto per accordo di pagare alla Corte doc. cinquecento mila. E pur quì non terminò l' affare, perche ripullulò questa causa sotto il governo del Conte di Onñatte, ed ebbe fine con una nuova transazione, che gli eredi del debitore fecero col Fisco, la quale fu poi approvata dal Re sotto il governo del Cardinal di Aragona.

77 *Ordina vigilanza ne' controbandi, e l' esazione del resto degli undici milioni di donativo fatto sotto il governo del Duca di Medina.*

Così al pari altri divenuti eran ricchi, mentre impoverita il di più della gente, e 'l Duca d' Arcos i primi passi, che segnò furon quelli di ordinare una somma vigilanza ne' contrabandi, e di terminarsi l' esazione del resto degli undici milioni di donativo, fatto sotto il governo del Duca di Medina, onde così sperava ritrarne ricchezze immense senza bisogno di altre imposizioni, comechè fattosi il conto i Capitali di esse venduti a' par-

particolari della Corte importavano niente meno, che cento e sedici milioni.

78

I Franzesi cercano sorprendere Orbitello per così facilitare la conquista della Catalogna. Espediente preso dal Vicerè per soccorrere quella Piazza.

Mentre erasi in queste amarezze ecco come desti i Franzesi per profittar del tempo, disegnarono di sorprendere il Forte di Orbitello, poiche così dando altra diversione alle truppe, che uscivano dal Regno di Napoli, rendeasi per essi più facile la conquista della Catalogna. Scrivesi, che glie l'avesse spinti il Cardinale Antonio Barberini, il quale godendo ivi una Badia, era informato dagli Ecclesiastici di quanto faceasi in quella Piazza posseduta dalla Spagna, onde credette in tal guisa rendersi benevola la Francia, la cui particolar protezione ambiva dopo la morte del Pontefice Urbano VIII suo Zio; o almeno sempre più fomentando discordie tra queste due Corone, in miglior partito render si poteano le sue private contese, che aveva col Gran Duca di Toscana. Altri motivi ne avvisa il *Giannone* (a), che anche verosimili sono, i quali presso l'autore potranno osservarsi, poiche svelano le occasioni de' dissapori passati tra'l Cardinal Mazzarini, e'l Pontefice. In effetto ne seguì la sorpresa di quel Forte, ma riuscì vana, poiche scoverta l'intelligenza, che vi era cogli Ecclesiastici, ne furon questi mandati fuora tanto Secolari, che Regolari; Intanto volendo il Vicerè accorrere a quella difesa, comechè Soldati non avèa, e nè pur danaro, pensò di dare in affitto gli arrendamenti con prendersi in due volte con Regia autorità il nove per cento.

79

Avvengono fatti di armi tra Spagnuoli, e Franzesi, i quali mentre pensano ritirarsi hanno ordine d'invadere l'Isola di Elba.

Non pochi fatti d'arme accaddero per mare e per terra tra' Franzesi, e Spagnuoli, e mentre i primi per non aver incontrata felice la loro impresa, pensavano a ritirarsi, ecco che dal Re di Francia fu loro ordinato di

(a) *To. 4. Ist. civ. lib. 37. cap. 1.*

di fermarsi nel vicino porto di S. Stefano, ove nuovo rinforzo di gente avrebbono ricevuto; poiche restando ivi, attender poteano agli ulteriori acquisti, ed in soggezione tenevano Roma, Napoli, e la Toscana. Intanto poco contento ne restò il Cardinal Mazzarini, che emolo era della gloria acquistata dal Richelieu, e come dispiaciuto eragli la ritirata da Orbitello, rivolse la mira sopra l' Isola d' Elba. Questa nuova impresa fondavala egli sopra una ragion di Stato col riflettere, che quel sito prossimo era alle frontiere del nostro Regno, e facil cosa gli era di non esserne frastornato dal Duca di Toscana. Quindi fu quella conchiusa nel Gabinetto della Francia, e ne fu raccomandata l' esecuzione a' Marescialli della Migliarè, e di Plessis con ispargere nel tempo medesimo la voce, che colla gente ritirata da Orbitello la mira era d' investire lo Stato di Milano.

80 *Come in questa occasione restasse ingannato il Duca d'Arcos.*

Si tracannò questa fole il Duca d'Arcos, onde dopo aver fortificato le maremme di Siena e Portolongone, rimandò il rimanente dell' armata in Ispagna con sommo dispiacere de' Napoletani, i quali dopo tante sofferte spese, se ne vedevan privi nel miglior uopo, poiche non sapeasi con certezza ove andassero a piombare i preparamenti della Francia. Come di fatto avvenne, perche tra non guari si videro le sue navi comandate dal Migliarè solcar l'acque della Toscana, e dopo la riuscita facile sorpresa di Piombino, insieme col de Plessis lo sbarco fecero su dell' Isola d' Elba, di cui, benche non senza sangue, ne fu fatta la conquista.

81 *Prepara il Duca d'Arcos gente, e denaro per isnidare i Franzesi da Longone, e resta senza effetto il suo disegno.*

Luogo era questo troppo geloso da tenersi da' Franzesi, onde il Vicerè era in tutto l' impegno per isnidargli, ma la sua deliberazione restava senza i mezzi opportuni per recarla ad effetto. Dopo tante varie te-

nute consulte pensò d'imporre alcune tasse sulle persone particolari, su de' Ministri, ed Officiali di ciascun Tribunale, e su di qualunque Artiere, e queste proporzionatamente riscosse unite col danaro ricavato dal debito de' passati donativi giunse a segno di ponere in piedi dodici mila fanti, cioè tre mila Spagnuoli, cinque mila Napoletani, e quattro mila Alemani, oltre ottocento cavalli, che sottopose al comando del Marchese della Fuente. Ma appena riunito il danaro, con cui mantener doveasi questa soldatesca, eccolo già mancato per essersi rimesso in Roma, e in Milano.

82

Il Vicerè chiede altro donativo, che si conchiude per un milione, e si pone la gabella su de' frutti.

Tuttavia si avanzarono le angustie del Vicerè, viepiù, che lungi era dal pensiere d'imporre nuove gabelle, e nel tempo medesimo non soffriva, che i Franzesi più forti divenissero in Longone. Ricorse quindi alla nostra Città, perche ajuto somministrasse in sì scabrosa congiuntura. Nel tenuto Parlamento diverse ne furono le oppinioni, poiche eravi, chi dicesse, che in ogni modo soccorrer si dovesse la Corona, e si opponevano altri, perche additavano quanto gravante fosse la soma, che portavasi, onde periglio eravi, che buttar giù si potesse. In fine fu risoluto un donativo di un milione, ma perche non sapeasi ove caricar si potesse questa esazione, il Vicerè secondando l'insinuazione di alcuni adulatori, che su de' frutti imponer si potea la gabella, perche men grave ne sarebbe riuscito il peso, e persuaso, che tra poco tempo gran danaro potea ritrarsi, si fermò in questa risoluzione.

83

Il Ducà d'Arcos vien dissuaso d'imponer questa gravezza, ma si arrendette poi ad un contrario consiglio.

Eravi allora in Napoli Cornelio Spinola Cavalier Genovese, che saggio avea dato di somma prudenza, il quale non trascurò di avvertire il Ducà d'Arcos co' passati esempj le funeste vicende, che partorir potea questa imposizione, e sembrò, che si arrendesse egli al ricevuto con-

consiglio, ma prima di eseguirlo, impose allo Spinola, che avesse posto in iscritto le sue insinuazioni, perchè consultar ne volea i suoi Ministri. Fu già tutto eseguito, menche la consulta, che far doveasi, perciocchè ne frastornò il corso Antonio de Angelis. Costui che Eletto era stato del Popolo, divenuto poi Consigliere, promettè, che per le pratiche, che avea egli co' Popolari superato avrebbe ogni qualunque difficoltà, che incontrar poteasi per questa Gabella, purche però ne fosse stato egli il Delegato, assegnandosegli la provisione di docati mille in ogni anno. Ma volle il Cielo, che gastigata restasse la perfidia di questo Ministro, perche imposta la Gabella, il Vicerè ne diede la delegazione al Consiglier D. Carlo Brancaccio. Quindi il de Angelis rimasto deluso delle sue speranze, armato di zelo con grande ardore cercava persuadere il Vicerè con altri motivi, perche sospendesse l'ordinata imposizione.

84 *Si stabilisce di riscuotersi il capitale del promesso donativo su di quattro imposizioni.*

Una sì fatta gravezza per altro, se ben riflettevasi, sempre che erasi tentata avea prodotto cattivi effetti, come avvenne in tempo del governo del Conte di Benavente, e del Duca di Ossuna, onde recar non dovea meraviglia, se il Popolo amaramente l' avesse ricevuta. La notizia ne giunse all'orecchio del Vicerè, e si adoprò egli colle Piazze, perche il promesso donativo anche da altre imposizioni si ricavasse, onde quattro se ne stabilirono, e furono sopra i frutti, su del tabacco, sulla bonatenenza de' Forestieri, e su del legname. Queste però dar non poteano sollecito quel danaro, che anelavasi, poiche era d' uopo, che vendute si fossero per trarne i Capitali necessarj. All'incontro perche ne mancavano gli Avventori, molti Nobili, e Cittadini furono indotti a farne la compra specialmente di quella sopra i frutti; quindi fu, che dal Consigliere Brancaccio come

me

me Delegato a 3. Gennajo del 1647. date furon fuora le istruzioni con formarsi una tariffa intorno all' esazione da farsene.

85
Donde sian si tolti i riandati fatti, e come merita esser difeso il Popolo Napoletano.

Queste notizie l'ho tolte dall' Istoria ben circostanziata, e minuta, che ne fe delle avvenute rivoluzioni e del seguito tumulto Tommaso de Sanctis, il quale, com' ei dice, in quel tempo ritrovavasi Official maggiore della Segretaria dell'esercito, e del Baronaggio, e perciò agio ebbe di osservare, e notare tutte le cifre di D. Giovanni d'Austria, del Vicerè, e inteso fu di tutti i trattati, e di quanto di particolare da' Ministri, e da' Cittadini si fosse negoziato, onde a quella rimando il lettore, se curiosità abbia di restarne più informato degli avvenuti fatti. Egli è anche vero, che il *Parrino* nel suo Teatro de' Vicerè ragionando del Duca d'Arcos molto anche ne ha scritto. Ma quando questa Istoria che tragica anche appellar si potrebbe si legge colla dovuta attenzione, due verità si rilevano. La prima, che il nostro Popolo, benche allora tumultuante nè punto, nè poco pensò di allontanarsi dalla giurata fedeltà verso il suo Principe, anzi ne diede le ripruove maggiori con rifiutare la Corona di Francia, la quale per mezzo del Duca di Guisa tosto accorse per rendersi Padrone del Regno. Si è la seconda, che il Baronaggio fu quello, il quale a tutto potere impegnossi per ispegnere l'acceso tumulto, onde fu che il Popolo sedato restasse. Io non intendo perdere il tempo nel racconto delle tante avvenute peripezie, che effetti furono di un alterata fantasia, e di un acceso furore di quei, che senza freno baccando, non dalla ragione, ma dal solo caso guidar faceansi. Sicchè ne dirò soltanto quello, che in qualche guisa cancellar potrà l'orrore del commesso delitto. E comechè la nostra Napoli tra' suoi pregi morali ha sempre

pre

pre vantato quello della ſerbata fedeltà verſo il ſuo Sovrano, perciò cagion vuole, che ogni Cittadino, il quale membro riputaſi di queſto corpo impegnato, ſia a ſcagionarlo di ogni taccia, che per ventura dar gli ſi voleſſe.

86 *Il Popolo credendoſi gravato coll' impoſizion del dazio ſopra i frutti, implora la protezion del Sovrano per liberarſene.*

Per ben dunque comprenderſi, che il Popolo tutto l'amore ſerbava verſo il ſuo Principe, argomento ne recano i riandati fatti. Quanto operato aveſſe contro i Franzeſi ſotto il governo dell' Imperator Carlo V, già fu altrove rapportato (*a*). Continue già erano in queſto tempo le richieſte dalla Corte di Spagna per denaro, e milizie, e pronte eſſe ſi levavano colà inviandoſi, concorrendo ognuno a gara per ſoccorrere i biſogni della Corona. Or quantunque il noſtro Regno foſſe ſtato per tanti ſecoli ſotto un governo Monarchico, non laſcia pertanto di aver una miſtura di Ariſtocratico, e di Democratico per effetto della volontà degli ſteſſi Principi, comechè contentaronſi eſſi, che l' impoſizione di quei peſi tanto neceſſarj per la difeſa dello Stato regolata ſi foſſe dagli ſteſſi loro Sudditi. Conviene a me dire, che effetto queſto ſi fu della loro clemenza, e laſcio di buon grado, che *Giovan Gerſone* (*b*), e *Pietro Baile* nel ſuo *Commentario filoſofico* (*c*) dicano, ſe convenga al Principe imporre nuovi dazj ſenza conſenſo del Popolo. Avviene pertanto, come in ogni altra Città, che anche in Napoli picciolilſſimo ſia il numero di quei Nobili, che aggregati ſono alle noſtre Piazze in rapporto allo ſmiſurato de' Cittadini, di cui ſi compone l'intiero noſtro Regno. Adunque trattandoſi di qualche nuova impoſizione, che

(a) *To. VI lib.* XXIV. §. 93. *p.* 74.
(b) *Contra adul. Princ. conſil. 6. To.* 4. *pag.* 623.
(c) *To.* 2. *Par.* 3. §. 20. *pag.* 464.

che l'interesse di tutti abbracciava, sembrava duro, che nella risoluzione da prendersi un solo voto vi avesse l' intero Popolo, sotto la cui voce già fu detto (*a*) quai Cittadini vi si comprendessero. Di questo sterminato numero il solo Eletto ne facea le veci, ed un solo voto avea su quanto era da determinarsi. Per contrario cinque ne contavano i Nobili, e di costoro pochissimo respettivamente ne era il calcolo; quindi credevansi gravati nelle gabelle, il cui maggior peso sovente cadeva, come avvenne per quella de' frutti sulla minuta gente, la quale ne fa consistere specialmente nel tempo estivo il suo maggiore alimento. Camminando intanto impregnata la sconsigliata plebe da questa mal concepita idea avventossi sul luogo destinato per l'esazion di questo novello dazio, e ne tolse le Reali imprese; indi portandole a braccia alzate, gridava ad alta voce *Viva il Re*, quanto è dire, che la dilui protezione implorava, perche gli si togliesse quel peso impostogli; e quando il Masaniello conduttore divenne del suo popolare drappello, da tutti egualmente gridavasi, *Viva Dio, e lo Re di Spagna, e fuora le gabelle*.

87 *Si conferma ciò da altro avvenuto fatto.*

Tutto ciò confermasi da quello, che avvenne nel giorno 13. di Luglio, perciocchè essendosi appuntata una solenne pubblicazion di alcuni convenuti patti tra Masaniello, e'l Vicerè nella Chiesa dell'Arcivescovato, essendosi ivi portato sì l'uno che l'altro, incontrandosi tutte le strade riccamente adobbate in varie guise per lo giubilo di ogni terminata briga, tutto il Popolo gridava *Viva il Re di Spagna, e'l Signor Duca d'Arcos*, e questo replicava *Viva il Fidelissimo Pueblo*.

Con questi Capitoli, che portan la data de' 13. Luglio

(a) *To. VI lib.* XXV §. 342. *pag.* 313.

glio del 1647., scrivesi, che il Vicerè in nome di Sua M. Cattolica restituiva, ampliava e confermava i privilegj, che indi trascrivonsi. Tra questi leggesi il IV, che contiene la richiesta di accordare all' Eletto del Popolo tanti voti, quanti ne teneva tutta la Nobiltà, come erasi praticato dal tempo del Re Ferdinando I di Aragona fino al Re Federico, il quale lo privò di questo possesso, di cui ne fu promessa la reintegrazione da Ferdinando il Cattolico per la supplica datagli da Alberico Terracina allora Eletto del Popolo. Poi questi medesimi Capitoli riceverono a 29. dello stesso Luglio qualche mutazione, ed altro anche vi si aggiunse, come fu il Cap. VI, in cui si disse, che dovendosi prendere qualche espediente per servizio del Re, il Popolo avesse dovuto concorrere per la sua rata, e i Cavalieri per la loro, e che ciascuno elegger potesse la persona, che portar dovea il donativo in Ispagna, e se mancavano i Cavalieri nel far questa scelta, avesse dovuto farla il Vicerè, e 'l Nobile eletto insieme colla persona destinata dal Popolo presentar doveano il donativo a S. M.

88 *Il Vicerè conferma i privilegj al Popolo.*

Ma fosse piaciuto al Cielo, che quì terminati i rumori si fosse acquistata la bramata pace. Comechè non eravi chi dasse un savio consiglio, e regnava solo in ciascuno il desio di profittare del suo proprio vantaggio in quelle sì torbide congiunture, di nuovo accesi gli animi più che prima si venne a nuovi fatti di arme tra' Popolari, e i Spagnuoli, volendo i primi ponersi nel possesso di S. Eramo. Gran sangue si sparse vicendevolmente, e questa operò, che a' 7. di Settembre una nuova Capitolazione fosse seguita col Vicerè, in cui furono accordate cinquantotto grazie.

89 *Siegue altra capitolazione tra 'l Vicerè, e 'l Popolo.*

Lungo sarebbe il tedio, se tutte si trascrivessero, e

90
Il Popolo confessa il commesso errore, e ne ottiene il perdono.

legger si potranno nella Storia fattene dal de Sanctis (*a*), le cui notizie ora rapporto, ma di esse non dispiacerà mentovarne le seguenti. Comechè il Popolo avea ben avvisato di qual detestevol delitto era divenuto reo, poiche mentre colla bocca diceva viva il Re di Spagna, impugnato poi avea le arme contro i suoi Soldati, onde come ribelle riputar doveasi, perciò con umile rassegnazione perdono dimandò del commesso reato. Disse quindi nel Cap. 5. della sua supplica. *Item che tutti li rumori, Revoluzioni, Commovimenti, anco, che importassero seduzioni, e ribellioni (benche il fedelissimo Popolo giustamente pretende non essere incorso, per aver trattato la sua difesa, & osservanza de' Privilegj acclamando sempre* viva il Re di Spagna) *fatti, e successi sotto li 21. del presente mese di Agosto fino ad hoggi, tanto avanti i Regj Palazzi con li Spagnoli, e quanto contro li Regj Castelli, con cannoni, mine, trincere, bastioni, ed altre battarie, ed assalti contro detti Regj Castelli, e Palazzi &c.* Fecero adunque così la loro apologia, quasi che dicessero, che non chiamasi offesa quella, che si fa per una propria difesa, la quale anche per dritto di natura era loro permesso, onde pensavano, che meritar dovessero la grazia, che già fu loro accordata, come se internamente serbando la giurata fede al Principe cercavan mantenersi nel possesso di quei privilegj, che i suoi Antecessori avean conceduti. Ma se il vero dir si voglia fu in eccesso grazioso il perdono, perche osservata non erasi quella cieca ubbidienza, che i sudditi prestar debbono al loro Sovrano specialmente, quando i loro ordini assistiti vengono da ogni giustizia.

Col XV capo fu dimandato, e poi accordato, che qualun-

(a) *lib. 5. fol. 234. & seq.*

lunque Ministro in ogni tre anni avesse dovuto dare il sindicato a' Sindicatori da eleggersi dalla Città, meno, che i Reggenti del Collaterale, il Presidente del S. C., e'l Luogotenente della Regia Camera, acciò non vi fosse più bisogno d' inviare il Visitatore, con doversi licenziare quello, che in atto vi era, e doversi praticare lo stesso per tutti gli altri Ministri de' Tribunali del Regno.

91 *Gli fu accordato il sindicato per gli Ministri in ogni tre anni per non inviarsi altro Visitatore.*

Per essere stata poi reintegrata la Piazza del Popolo nell' antico privilegio di avere li cinque voti, altrettanto aste del Pallio aver dovea nella Processione del Santissimo Corpo di Nostro Signore, come in ogni altra processione, o pubblica funzione, che avesse dovuto farsi. Così fu richiesto nel *Cap. XXXI*, e tanto fu accordato.

92 *E' reintegrata la Piazza del Popolo ne' suoi primi cinque voti.*

Fu anche accordato quello, che dimandossi nel Capitolo XLIV, che i Dottori Napoletani, e Regnicoli per l' avvenire non si fossero dovuto esaminare, non solo quando avessero dovuto esercitar la procura, ma quando anche avessero dovuto esercitare officj Regj, e Baronali, ancorche fosse stata la Regia Udienza, o per giudicato di Vicaria, purche però si fossero dottorati in Napoli, dovendo perciò restare estinta la Giunta degli approvandi, come tutte le altre. E quando occorreva di venire nel Consiglio a far relazione in grado di appellazione de' decreti fatti dal Collegio de' Dottori, avessero dovuto sedere, come sedeva il Giudice del Gran Ammirante.

93 *Si accorda il doversi abbolire la Giunta degli approvandi.*

Quantunque però fosse morto il Masaniello sottentrò nella sua carica di Generalissimo del Popolo Gennaro Annese, che la sostenne fino all'ultimo punto. Giunte queste notizie nella Spagna insieme co' sinistri accidenti avvenuti, comechè si era fatta premura, che si fosse inviata un' armata per opponersi, e superare i nemi-

94 *Il Vicerè partecipa al Popolo la venuta di D. Gio: d' Austria, e varie sono le opinioni intorno al dover deponere le arme.*

leſſe tenergli, come ſuoi ſudditi, onde preſero occaſione di alzar le proprie, gridando *viva il Popolo*, *e S. Pietro*. Queſto baſtò perche il Cardinal Filamarino ne aveſſe dato un doppio ſollecito avviſo alla Corte di Roma per far pregare il Pontefice, perche gli aveſſe conferito il generalato delle ſue armi, promettendo infallibile la riuſcita dell' impreſa mercè del ſuo gran credito, che aveva preſſo del Popolo. Fu però creduto, che queſto paſſo l' aveſſe dato, perche non cadeſſe il Regno in man de' Franzeſi, comechè era avviſato delle frequenti conſulte, che tenevanſi in Roma tra il Fontanè, ed i Cardinali del ſuo partito; quindi vedendoſi i ſollevati in diſperazione, non era difficil coſa, che a quello ſi foſſero buttati; ma una di queſte lettere capitata in mano del Cardinal Pancirolo, ſtimò queſti di occultarla ſenza farla nota al Pontefice, di cui ne ſapeva l' intenzione di non attizzare, anzichè di eſtinguere l' acceſo fuoco.

96 *Come ſi ſcovre il tentativo, che faceſſe la Francia.*

Nè vano era il timore, che la Francia teneſſe teſe le mire ſul noſtro Regno, come più innanzi ſe ne manifeſtarono gli effetti; imperciocchè in una ſeguita zuffa tra Spagnuoli, e Popolari, ſi portaron queſti a fracaſſare le carceri della Vicaria; bruciarono tutti i libri, e ſcritture del Real patrimonio, dando la libertà a tutti i carcerati. Or tra queſti eravi un tal Luigi del Ferro Romano di Nazione, il quale, come fu detto, avea trattati col Paulucci, e la cura di diſponere i Popolari a ricorrere alla protezion della Francia. Ed in effetto ſi vide un giorno eſpoſto nella pubblica piazza il ritratto del Re Criſtianiſſimo, che diede occaſione allo ſpargimento di molto ſangue, onde toſto diſparve; e da queſto accidente preſe ſperanza il Vicerè di trattar la pace, e fè inalberare nel Caſtello lo Stendardo bianco.

L'av-

97
D. Giovanni d'Austria si loda della fedeltà del Popolo verso il Sovrano.

L'avviso di quanto era avvenuto portollo a D. Giovanni d' Austria il Paroco Antinolfo di S. Maria della Catena, e non poco piacere ricevette nel sentire quello, che il Popolo in segno di fedeltà oprato avea nel far togliere il ritratto del Re Cristianissimo, onde per mezzo dell' istesso Paroco scrisse il seguente viglietto a D. Francesco Toralto maestro general di Campo. *Ho entendido dal Parocho de S. Maria de la Cadena, portador desto papel la muestra grande de fidelidad, que ultimamente ha dado este fidelissimo Pueblo, cortando las cabezas a tres hombres, que tentaron obscurezerla sollecitando appellidarse la Corona de Francia, y ha sido tal mi estimacion de acion tan fina, qu allandome muy obligado a ella, y juntamente con somo decoro de ver, que vassallos, que proceden con tanta fineza padescan tales ostilidades. Me ha parecido escrivir yo a V. S. para que por su medio esto fidelissimo Pueblo allarà en mi toda benignidad, y buena acogida en loque me prepusieren de su sussiego, nombrando para esto personas con quien se a juste, que por la mia correrà el negocle, y cessaran danos, que con tanto sentemiento mio se exercitan. Dios guarde a V. S. muchos annos. Desta Capitana ay Domingo* 13. *Ottobre* 1647. = *Don Juan.*

98
Il Popolo non crede alle promesse, e tuttavia teme di essere ingannato, e fa troncar la testa al Toralto.

Queste espressioni fatte dal D. Giovanni d' Austria nel suo viglietto anche additano il concetto, ch' ei teneva della fedeltà del Popolo Napoletano, anzi compativalo delle ostilità, che soffriva. Ma pur non ebbe effetto la sua concepita speranza, perche sempre nuovi sospetti pullulavano, che alcun tradimento si ordisse per manomettere i sollevati, e come lusinghiere riputavansi le promesse, che faceva il D. Giovanni. Giunsero questi a tal segno, che per aver avuto poco effetto una mina fatta sotto il muro del Monastero di S. Chiara, co-

comechè convinto restò Toralto di avere offerto venti zecchini al minatore, perche quella avesse avuta inutile riuscita, questo bastò, perche dal Popolo gli si fosse mozzata la testa, dicendo prima di morire, che soffriva egli quella morte per Dio, e per lo suo Re, come anche per lo Popolo, giacche, quanto aveva operato tendeva tutto a procacciare la pace comune.

99 *Gennaro Annese è fatto Generalissimo del Popolo, e 'l Baronaggio s' impegna perche si riducesse al dovere.*

Mancato il Toralto sostituito fu dal Popolo alla di lui carica Gennaro Annese, e prese il titolo di Generalissimo facendo la sua residenza nel Torrione del Carmine mentre correva il giorno 22. del mese di Ottobre del 1647. Ma perche tuttavia la plebe mentre spacciavasi fedele al suo Re, contrarj ne dimostrava gli effetti, e perche anche più mesi eran passati, nè ancora rinvenivasi opportuno mezzo di sedare la sollevata gente, onde di continuo sconcerti avvenivano nella Città: eccochè destossi il Baronaggio per potersi conseguire la tanto bramata pace. Adunati pertanto moltissimi nobili, fecero infra loro un ratizzo di quei soldati a cavallo, e a piedi, che dar poteano al General Tuttavilla, ed in tutto componevano 1855. cavalli, e 1090. pedoni.

100 *Mentre la Francia promette ajuto, e protezione, D. Giovanni d'Austria si piega ad accordare le richieste grazie.*

Or mentre si diede principio a questa guerra civile, su di essa profittar volle la Francia, onde a 17. Novembre sparger fe un manifesto per Napoli, con cui prometteva una poderosa armata, e la protezione del Re in quelle emergenze. Il Popolo, che di tutto temeva, entrò in sospetto della verità delle inviate lettere: ma un Frate Minore Osservante ne presentò una sottoscritta dal Fontanè, con cui ratificavansi i promessi soccorsi. Poco mancò al Frate, che non restasse ucciso, ma egli cominciò a giurare, che avealа ricevuta da un Siciliano, il quale più scaltro non volle esporsi al periglio di

di portarla in Napoli; quindi su questo dubbio spedita fu persona in Roma al Fontanè per accertarsi della verità de' promessi ajuti, ed anche per sollecitarli. Questa notizia saputasi dal D. Giovanni, cominciò a temere, che alcun trattato si facesse co' Franzesi, onde credette sano partito di condescendere con accordare quei patti, che prima avea rifiutati, come mostruosi.

101 Il Fontanè da Roma, come si adopra per assicurare il Popolo della protezion della Francia.

Giunto il messo in Roma, ed osservando il Fontanè, che dubbio si poneva sulle promesse da lui fatte, spedì in poche ore quattro diligenti Corrieri, ed una Filuca al Popolo Napoletano con lettere dirette al Duca di Richelieu Generale dell' Armata di Francia, perche sollecitasse la sua venuta in Napoli. Oltre ciò per altra via procurava egli, che fede si prestasse alle sue promesse, comecchè autenticavale colle lettere del Cardinal Mazzarino, il quale impegnava la sua Cardinalizia parola, ed esortava il Popolo a mantenersi fermo nella sua impresa; procurando di ponersi in uno stato di Repubblica, promettendo la protezione del Re, nel cui nome accettava l' offerta dell' annua ricognizione fattagli. Ma comechè questo avea bisogno di un Capo, che lo conducesse, molti si offerirono a tale uopo, ed a proprie spese, tra' quali vi fu il Principe di Condè, benvero pretendeva, che il Re avesse lasciato Padrone dell' acquisto che avrebbe fatto. Ma poiche sembrò esorbitante la dimanda, furono quivi spediti dalla Francia li Signori di Creuzet, e di Forgetz, i quali furon riputati bastevoli a regolare gl' interessi della Corona.

102 Il Duca di Guisa come si dispone per venire in Napoli.

Ma mentre la Francia era intesa a' suoi preparamenti, cercò di coglierne il frutto Arrigo di Lorena Duca di Guisa. Costui incoraggito da chi assisteva presso il Fontanè, che avrebbe ritrovato in Napoli cento cinquanta mila combattenti, tesori immensi, e copiosa artiglieria, si lusingò

gò di presto ottenere il bramato trionfo. All'incontro temendo il Popolo, che tardar potesse molto quel Duca richiesto alla Francia, quandoche vicino a Roma era il Duca di Guisa, trattò di sollecitar la di lui venuta in Napoli, offerendogli il governo delle armi col titolo di difensore de' Popoli oppressi, dandogli le istesse prerogative, e preminenze, che godeva il Principe di Oranges ne' Paesi bassi.

Intanto il Gennaro Annese, che fondar voleva questa nuova Repubblica a 4. Novembre notificò tutte le Provincie, Città, Terre, e Castella del Regno, perche inviassero i loro Deputati ad assistere ad una risoluzione di tanto rilievo. Nel tempo istesso cercarono d'introdursi nel regno per la via di Fondi alcuni Capitani Franzesi, della qual cosa giuntone l'avviso al Vicerè, ordinò al General Tuttavilla, che resistito avesse, ordinando anche, che sospesa si fosse l'esazione de' carlini quindici a fuoco per non cagionar sollevazione in quelle Terre, le quali ritornate erano nella prima ubbidienza.

103 Gennaro Annese chiede i Deputati dalle Provincie per lo stabilimento della nuova Repubblica.

A' 15. di Novembre il Duca di Guisa sbarcò al Carmine, e nell'avvicinarsi a Napoli, comecchè passar gli convenne colla sua Filuca tra tutta l' Armata, si sorbì non pochi tiri di Cannone, e di moschettate, onde a sua somma sorte dovette ascrivere il superato pericolo. Il dì seguente si portò al Duomo a giurare sul Vangelo la fedel protezione del nostro Popolo, dalle cui acclamazioni veniva accompagnato. Fradditanto, che attendevasi l' Armata Franzese, che partita era dalla Provenza a 24 di Novembre, molte disposizioni facevansi per l'una e l'altra parte; ma a 17. del seguente Dicembre venne avviso, che quella nella spiaggia romana avesse sofferto una fiera borrasca, qual notizia come sommo giubilo recò al Vicerè, altrettanto duolo cagionò al Gui-

104 Il Duca di Guisa giugne in Napoli, e riceve avviso della burrasca sofferta dall'armata Franzese.

ſa, quindi fu che rivolgeſſe la mente ad altro ripiego.

105 *I Baroni colla gente armata ſi fermano in Averſa, e 'l Duca di Guiſa ſe loro ſentire, che deſiderava abboccarſi con un principale di eſſi.*

Eragli già noto, che i Baroni del Regno ſaldi ne ſtavano in Averſa colla loro gente armata, come in una ben munita Piazza per dare ſempre ulteriori ſegni della loro fedeltà al loro Sovrano. All'incontro luſingavaſi il Duca di Guiſa, che queſta loro ritirata derivata foſſe dal credere, che ei non aveſſe mezzi baſtanti a far loro ricuperare la bramata libertà, onde fe ſentirgli, che piacere avea di abboccarſi con uno de' principali Baroni. Nel tempo iſteſſo diſſe al Popolo, che in tal guiſa procurar voleva di riunire le armi di quelli colle loro, onde ſenza altro intoppo tra poco tempo reſtava tutto ſuperato.

106 *Il Duca di Andria fu deſtinato a tal congreſſo da tenerſi nel Convento de' Cappuccini.*

A tal richieſta dubbioſi erano i Baroni nel riſpondere ſul timore, che altri motivi naſcondeſſe il Guiſa per quello incontro, che deſiderava. Ma vagliato l'affare, fu riſoluto il doverſi aſcoltare, poiche ſi ſarebbe ſcoverto dal ſuo diſcorſo, ſe fingeva di ritornare in Roma, ed in queſto caſo avrebbe potuto arreſtarſi prigioniere, ma ſe dicevalo da ſenno, ſe gli ſarebbe fatto il ponte d'oro, dandogli tutti i neceſſarj ajuti per la ſua più ſicura ritirata, onde deſtinato fu il Convento de' Cappuccini per lo congreſſo da tenerſi, e 'l Duca di Andria in nome del Baronaggio riſponder dovea.

107 *Siegue il congreſſo mentre già era venuta l'armata Franzeſe, e 'l Duca di Guiſa reſta deluſo della concepita ſperanza.*

Tra queſto frattempo a 18. Dicembre comparir videſi l'Armata Franzeſe su del noſtro Mare, la quale in punto era per attaccarſi colla Spagnuola, ſe da una impetuoſa ſopraggiunta tempeſta, ſolita ad avvenire in quella ſtagione, non l'aveſſe ſeparate. Ma queſto improviſo accidente non fe intermettere l'appuntato abboccamento nel deſignato luogo. Dopo le convenevoli cerimonie cominciò il Duca di Guiſa a dir quanto potea per ſedurre il Baronaggio, perche ſi attaccaſſe alla Coro-

na

na di Francia, nel cui nome tanti vantaggi prometteva; e facendosi forte sopra l' Armata già giunta a nostri lidi, sempre più ne assicurava la protezione. Ma nulla giovò la premeditata Orazione, perche con fermezza costantemente gli si rispose, che nulla curavano i Baroni de' popolari rumori, comecchè ne sapevano la natura, di cui, benche tardi, anche egli ne avrebbe conosciuta la sua indole; nè alcun peso faceva la sovraggiunta armata, poiche modo eravi di presto superarla. Così ebbe termine il tenuto abboccamento; e sebbene vi fosse stata oppinione di arrestare il Duca di Guisa in questa occasione, fu poi riflettuto, che non conveniva ciò farsi per la ragion di Stato, e per lo diritto delle genti, perche infranta si sarebbe la pubblica fede. Oltre ciò si rifletteva, che mancato questo Capo al Popolo, ben potea provvedersene di altro più abile sopra l' Armata; tanto maggiormente, che il Guisa era in disgrazia non solo del Re, ma anche inimico del Mazzarini, e sospetto agli altri Duchi, e Pari di Francia.

108 *Il Duca d' Arcos rinuncia al governo del Regno, che lo prende D. Giovanni d' Austria, cui fu sostituito il Duca di Ossuna.*

Lascio nella penna tutti gli attacchi, e le scaramuccie avvenute tra i Popolari guidati dal Duca di Guisa, e i Regj. Nè mentovo gli sfuggiti incontri dell' Armata Franzese con somma prudenza, perche se alcun rovescio questa soffriva facile ad avvenire per l' incostanza de' venti, crollava in un punto tutto l' edificio della promessa protezione. Si pensò pertanto per lenire il concepito odio de' Popolari contro del Duca d' Arcos, che riputavanlo, qual cagione de' sofferti travagli, con fare, che questo Vicerè rassegnasse la sua carica al D. Giovanni d' Austria. Più volte fu trattato nel Collateral Consiglio questo punto, nè mancò chi si opponesse ad una tal rinuncia, tra perche in tal guisa cambiavasi la persona, e non già lo stato delle cose; e perche anche

 al

al Re solo si convenisse il determinarne la mutazione. Ma prevalse la lusinga, che potesse acquistarsi la bramata pace anche dal Sovrano, perciò fu quella eseguita, onde a 26. Gennajo del 1648. il Duca d'Arcos partendo da Napoli per la Spagna, lasciò il governo del nostro Regno, e colle solite cerimonie lo prese il D. Giovanni promettendo al Popolo l'osservanza di tutte le concedute grazie in nome di S. M. Quantunque però egli il merito avesse di esser figliuolo, benche naturale del Re, non fu approvata questa condotta, dalla Corte di Spagna, e per un punto di politica fu tosto destinato al Viceregnato di Napoli il Duca di Onnatte, che ritrovavasi Ambasciatore in Roma.

109
L' armata Franzese si allontana, e'l Popolo cerca la sua quiete al Duca di Guisa, che al par di Doge vuol governar Napoli.

Niun vantaggio pertanto erasi conseguito dalla mutazion del Vicerè, e sempre più seguivano stragi, e intanto allontanata erasi l'armata Navale. Le Donne e gli Uomini non lasciavan di gridare al Duca di Guisa, che pace volevano, poiche stanchi erano di soffrire mali maggiori, ma egli rispondeva, che le lunghe felicità non si acquistavano con breve fatica, e quando stanchi erano, riportar potevano la pace o coll' abbandonarsi in tutto al Re di Francia, o pure con ritornare all' ubbidienza del loro Re, e così usciti sarebbono da ogni affanno. Mentre però così rispondeva, non trascurava di farla da Doge di questa nascente Repubblica, arrogandosi quell' autorità, che dall' Annese erasi esercitata. Pretendeva egli solo disponere delle Fortezze, e delle arme, e che i Senatori eletti soltanto consigliar potessero, restando a lui il risolvere quello, che dovea eseguirsi, e sovra ogni altra cosa cercò d'introdurre la sua milizia nel Torrione del Carmine, cacciandone fuora quella dell' Annese, che da più tempo ne teneva la custodia.

Queste riflessioni accompagnate da' continui travagli, che

che soffrivansi fecero aprir gli occhi a'Popolari, tra'quali già una scissura destossi. Molti gridavano Viva il Re di Spagna, ed altri il Duca di Guisa, il cui partito da giorno in giorno sempre più smilzo, e debole diveniva. Questo operò, che si riprendessero i trattati di accomodo col Gennaro Annese. Costui faceva impertinenti richieste, e quasi formar volea un differente governo, che piuttosto risentiva dell'Aristocratico, non che del Monarchico. Il Vicerè novello dipender voleva da quello, che risoluto avrebbe il D. Giovanni; onde questi precisamente rispose con offerire la conferma del general perdono, l'abolizione delle gabelle imposte dopo Carlo V, men che de' carlini quindici a fuoco ordinati esigersi dopo le prime mozioni popolari, la uguaglianza delle voci cogli Nobili, e lo sfratto degli Abbrusciati.

110 *Nasce scissura tra popolari, e si riprendono i trattati di accomodo con Gennaro Annese, e varie offerte si fanno da D. Giovanni d'Austria.*

Fra questo tempo il Duca di Guisa per mezzo di una sua lettera cercò di tirare al suo partito la Città di Capua, ma ne restò fallito il colpo per non poter iscuotere la salda costanza de'Capuani. Mentre però tuttavia muggiva il rumor delle armi, il Regio partito machinava la morte del Guisa, che ostinato sempre più dava alimento alla sua speranza. Varj sanguinosi incontri avvennero, che lunga ne sarebbe la narrativa, ed anche inutile. Alla fine fu assalita la Casa del Guisa, ove arrivato il Vicerè, gli fu presentato un Cassettino pieno di scritture, dalle quali egli ne scelse quelle, che conducevano alla giustificazione di quei, che seguito aveano il Regio partito, ed a gravare le mancanze da lui commesse, ordinando, che tutte le altre date si fossero al fuoco per porre in obblio, quanto era avvenuto. Da questo punto, che schiacciata fu la testa alla serpe, il Popolo cominciò a gridare *Viva il Re di Spagna*. Nella strada del Lavinaro gli si fe avanti il suo Eletto, e'l Vi-

111 *Il Guisa cerca, ma invano di tirar Capua al suo partito. E' assalito nella sua Casa, e 'l Popolo grida viva il Re di Spagna.*

Vicerè lo ricevette con lieto ciglio assicurandolo del perdono.

112
L' Annese esce dal Carmine colla sua gente, ed è assicurato del perdono da D. Gio: d' Austria, e si riprende la perduta pace.

Restava soltanto l' Annese nel Torrione del Carmine custodito da' suoi, e dal Vicerè gli fu intimata la resa. Egli rispose, che piacere avrebbe avuto di abboccarsi col Cardinale, il quale subito vi si portò, facendogli sapere, che tutti i posti della Città erano in potere del Vicerè, con cui tutto il Popolo erasi unito, onde altro non rimaneva, che egli dasse l'istesso esempio, prestando l' ossequio al Re, al D. Giovanni d' Austria, e al Vicerè, giacchè eransi accomodati tutti i Capitoli, e le grazie fatte. Persuaso alla fine l' Annese, fu convenuta la resa del Torrione, e restò egli assicurato della sua grazia, onde ne uscì col suo presidio, e sì dal Vicerè, come dal Cardinale condotto fu ove era D. Giovani d' Austria. Ivi giunto depose il bastone, e le chiavi, e inginocchiato gli chiedè umile il perdono. Il D. Giovanni scorgendo in lui, che dubbioso ne restava, e pien di timore, dopo averlo benignamente ricevuto, gli disse, *Por vida del Rey mi Senor, non dude de nada, que ya està perdonado.* Tutto ciò avvenne nel giorno de' *6.* di Aprile del 1648. quanto è dire pochi giorni meno di nove mesi dal tempo, che cominciò questo tumulto. Ne fù cantato il *Te Deum* nel Duomo, ed indicibile fu la comune gioja, che destava tenerezza. Gli amici cogl' inimici abbracciavansi, i Paesani co' Forestieri, e si vide in punto risorta una pace, ed una quiete di cui perduta erasi la memoria, talchè riuscì più gradita.

113
Il Duca di Guisa fuggendo per la via di Abruzzo, fu arrestato, e trasportato in Capua.

Colto fu questo opportuno punto per la lontananza del Duca di Guisa, il quale nel giorno 5. dello stesso mese erasi portato per espugnare il Forte di Nisita, acciò l' Armata Franzese ritornando, avesse potuto ricoverarsi in quel Porto. Nel ritorno, che se ritrovò ita in fu-

fumo la sua nascente Repubblica; quindi pensò per la via dell' Abruzzo di passarsene in Roma, ma sopragiunto sotto Morrone, gli furon tirate alcune archibugiate, una delle quali ferì gravemente il suo Cavallo. Quindi scorgendo, che per ogni parte gli veniva impedita la fuga, dovette arrendersi, e fu trasportato in Capua, ove ricevette trattamenti da suo pari. In varj tenuti discorsi fu inteso dire, che il Popolo Napoletano pronto era colla lingua, ma monco e stroppio nelle mani, quando occorreva farne uso, onde più volte avealo fatto disperare per aver perduto tante belle occasioni nel corso del suo comando.

114 Si pone in contesa, se dovea farsi morire il Duca di Guisa, ma per molte ragioni ne sfugge la pena.

Cominciò poi a disputarsi in Napoli, se la morte dar si dovesse al Duca di Guisa, ed il Vicerè vi condescendeva per togliersi una volta da quella gelosia che recava allo Stato questo Principe. Per contrario D. Giovanni d' Austria ne rifletteva la di lui parentela, che avea con tanti Sovrani, e quanto i suoi Maggiori adoprato aveano in favor della Spagna. Intanto il Guisa prevedendo il pericolo, cui era esposto, cominciò a malmenare la Corte di Francia, come quella, che avealo abbandonato in questa occasione, onde pronto offerivasi al servizio della Spagna, e prometteva dar anche la Piazza di Guisa al Governator delle Fiandre. Tutto ciò essendosi comunicato a i Ministri del Re, ch' erano in Roma, e a' Cardinali della fazione, fu inteso con orrore il darsi la morte al Duca di Guisa, onde dal Vicerè fu arrestato nel Castello di Gaeta, e s' inviò colà il Principe di Cellamare a sentire le sue giustificazioni. Di tutto ciò passatane la notizia nella Spagna, tutti i Sovrani dell' Europa s' interposero in di lui favore, e più di tutti s' impegnò il Duca di Lorena, il quale allora militava per la Casa d' Austria, e si protestò di non più con-

continuare, ſe gli Auſtriaci aveſſero attentato ſulla vita di un Principe della ſua Caſa. Quindi preponderando tanti impegni alla ragion di Stato fu quello traſportato in Iſpagna, ove reſtò prigioniero, finche il Principe di Condè dichiarato del partito Spagnuolo, che più forte volevalo, ſe a lui ſi accoppiava il Duca di Guiſa, ne ottenne la grazia dal Re.

115 *S' inviano ſoldateſche in Salerno, e nell' Abruzzo per diſcacciarne i Franzeſi, mentre i fuoraſciti infeſtano il Regno.*

Sebbene liberata ſi foſſe la Città di Napoli da'Franzeſi, ne reſtava però ancora di eſſi qualche lievito nella Città di Salerno, e nell'Abruzzo, poiche tutte l'altre Città ridotte eranſi all' ubbidienza primiera. Furono inviate alcune truppe in quella Città, la quale non tardò ad inalborare la Regia bandiera; ma non colla steſſa facilità ſcacciar ſi poterono quei, che annidati nell' Abruzzo; laonde ſi fu nella neceſſità, che colà s'inviaſſe il General Poderico con tre mila fanti, e mille, e cinquecento cavalli, e queſti non ſoffrirono picciola reſiſtenza, finche i Franzeſi non ſi foſſero veduti coſtretti a partire per Longone con eſſere ſtati provveduti di barche per lo lor viaggio. In tal guiſa reſtò purgato il Regno da' nemici eſteri, ma non da' fuoraſciti, i quali a diſmiſura eran creſciuti in tutto il tempo delle paſſate rivoluzioni, a ſegno che la Campagna ne veniva così infeſtata, che perduto era ogni commercio. Fu perciò d' uopo che dal Vicerè ſi deſtinaſſero per le Provincie Miniſtri di tutto zelo, a' quali riuſcì di nettar quelle contrade da sì peſſimi domeſtici nemici.

116 *Il Popolo nudriſce giuſto timore di eſſer gaſtigato.*

Egli è vero, che reſtituita ſi foſſe la pace nella Città, ma non era queſta per tutti ſincera, poiche a molti rimordeva la coſcienza, e ciaſcun temeva, che all' improviſo cadeſſe in mano della giuſtizia a dar conto de' falli commeſſi. Credevano eſſi, come ne ſcrive l' Autor

del-

della Storia Civile (a) *pericolosa la pietà di Nazione per natura severa, e contro i delitti di Stato implacabile per istituto*. Si passavan le notti intere vegghiando, e ne' Quartieri del Lavinaro, e del Mercato si tennero per molto tempo persone ad aver l'orecchio teso ad ogni rumore, che si ascoltasse. Tutta la milizia era pronta all' arme, i cannoni ch' erano in S. Lorenzo trasportati furono nel Torrione del Carmine, e l'arresto di molti Capi de' sollevati, i quali si fecero morire col pretesto di altre colpe commesse, eran tutti indizj di un prossimo gastigo, che stavasi preparando senza esser sicuri del promesso perdono. Benvero il Vicerè non lasciò con una somma prudenza di fare in modo, che sgombrasse dall' animo di ognuno il concepito timore. Nè fu questa sola la sua praticata diligenza, perciocchè applicar si dovette all' abbondanza dell'annona, di cui se ne soffriva qualche penuria per l' incetto grande di grani, che avean fatto non pochi potenti Baroni nel Regno, ed inviato fu il Reggente D. Ettore Capecelatro a sequestrargli, ma per farne bassare il prezzo si fe venire il grano dal Settentrione, non convenendo alla prudenza di chi governava di prendere altri più forti espedienti in quel tempo, che gli spiriti non erano in tutto calmati.

117 *Molti ritirati in Roma persuadevano i più timidi a non prestar fede alle ricevute promesse.*

E ben potea dirsi, che in tutto non si fosse rasserenato il tempo, per non temersi di altra tempesta. Conciossiachè molti, i quali ben contenti non erano, ed altri, che temevano esser puniti delle passate colpe, eransi ritirati in Roma, ivi cercavan crescere il lor partito, procurando di persuadere i più timidi a non fidare sulle ricevute parole, anzi dal gastigo dato a taluni per altri reati, ne facevano argomento, che lo stesso dovesse av-

K ve-

(a) *To. 4. lib. 37. cap. 2. pag. 376.*

venire per essi; sicchè gli animavano a riprenderle le abbandonate arme con riponersi nell'impegno primiero.

118
Ritornano i Franzesi colla loro armata navale a nostri lidi, ma riesce vana la loro lusinga.

Appena, che di questo lieve fermento ne fu data la notizia al Cardinal Mazzarini, eccolo di nuovo destato a tentar la conquista del nostro Regno per la Corona di Francia, che fino allora la diceva spregiata, e debolmente favorita per gelosia del Duca di Guisa. Adunque su questo debole appoggio si vide spedita un Armata ben poderosa composta di circa venti Galee, cinquantaquattro Vascelli, oltre le barche cariche di munizioni, e di vettovaglie sotto il comando del Principe Tommaso di Savoja. Mentre questa stavasi preparando, s'inviarono a' nostri lidi alcune Galee in compagnia di altri Vascelli, e su di essi molti di quelli, che ritirati eransi in Francia per poter sedurre, e confortare i loro amici, perche abbandonassero il partito di Spagna. Di fatto, nel principio di Giugno comparir si videro questi Legni nel Capo di Posilipo, ma tosto si avvidero, che vana era riuscita la lusinga poggiata solo nella promessa corrispondenza: anzi la Piazza del Popolo in questa occasione fe una conclusione contro i Franzesi, e i ribelli, con offerirsi di prender l'arme in favor della Corona di Spagna.

119
I Franzesi fanno penetrar lettere in Napoli, che in segno di fedeltà, chiuse si consegnarono al Conte di Onnatte.

Questi però, come se vendicar si volessero della praticata fedeltà del nostro Popolo, si studiarono di far penetrare nella Città diverse loro lettere dirette ad alcuni, che Capi erano stati nel già sedato tumulto, con far anche pubblicare un manifesto del Re di Francia. Molti, che accorti furono, senza neppure aprirle, le consegnarono in segno della lor fedeltà al Conte d'Onnatte. Questa istessa cautela non avendo praticata il Gennaro Annese, su di cui il maggior sospetto cadeva, quantunque particolar richiesta ne ricevesse, fu subito arrestato, con essersi ritrovate su di esso le ricevute lettere; quindi

di discoverta la tesa insidia; se ne partirono i Franzesi senza altro profitto ritrarne, che dalla testa dell'Annese, cui gli fu troncata nel piano del Castel nuovo, e della morte di molti disgraziati sulle forche.

Presero essi quindi il lor cammino allontanandosi da' nostri lidi, ove non furono accolti, e mentre erano nel canale di Piombino, sopragiunse il Principe di Savoja col rimanente dell'Armata, il quale niente scorato dalla infelice riuscita incontrata da'suoi precursori, a 5. Agosto si fe vedere nel nostro mare, e sorprese l'Isola di Procida, da cui con fatica fuggì il Principe di Montesarchio con ricoverarsi in Ischia. Nel giorno seguente si avvicinò al capo di Posilipo, ma bersaglio divenne del cannone del Castello dell'Uovo, e dell'artiglieria di Nisita, onde sgombrar ne dovette, tentando altrove le sue mal consigliate avventure. E di fatto avvicinatosi nel giorno de' 9. a Salerno anche ivi ritrovò sventata la preparata mina, perciocchè scoverto fu l'ordito tradimento. Or quei, che già rei di fellonia eran divenuti, datisi in preda della disperazione si buttarono sulla Torre dell' Anguillara per dar agio a' Franzesi di tentar lo sbarco della loro gente in Terra. E unitisi costoro co' Paesani, tentaron l'assedio della Torre della Corvara, ove vi ritrovarono una non temuta resistenza. Passarono indi alla Torre di Vietri, e sebbene dopo tre ore di ostinata pugna abbandonar dovessero l'impresa, con più di coraggio vi ritornarono, e coll'ajuto de' cannoni delle Galee, e de' Vascelli posero piede a terra, e dopo aver saccheggiato quel Paese, vi si fecero forti, con prender poi il cammino verso Salerno.

Era stata questa Piazza ben provveduta dal Vicerè di munizioni, e di artiglieria, ma non v'era a proporzione gente, che sostener ne potesse la difesa, e pur quel-

110 *Dopo essersi allontanati dal Regno, di nuovo vi ritornano tentando altre sorprese.*

121 *Dopo aver conosciuto vani i loro tentativi, e che salda era la fede de' Napoletani per la corona di Spagna, finalmente si allontanarono dal Regno.*

quella, che vi era bastò a respingere i primi urti dell' oste nemica. Tosto fu colà spedito il rinforzo di altra truppa, e questa bastò per obbligarla alla fuga. Intanto si fe piazza d'armi nella Città della Cava, e s' introdussero trecento Spagnuoli in Salerno. Quindi riflettendo il Principe di Savoja come abortito fosse il suo disegno, di qual peso fossero le incontrate difficoltà, il pericolo, che fusse. bracoia aver potesse tra poco tempo gran numero di combattenti, a' quali resister non potea, ed in fine, che vera non era quella promessa disposizione nel Popolo di ricevere le armi della Francia, facendola da prudente Capitano con sommo silenzio, e con altrettanta fretta stimò di ritirarsi, colla perdita di tre pezzi di artiglieria, di molta vettovaglia, di molta munizione, e di altri ordigni di guerra. Perdè anche in questo rincontro molti prigioni di guerra, i quali condotti in Napoli, comechè furon richiesti dal Principe al Vicerè, gli furono rimessi in Procida, ove ritirato erasi colla sua armata. Finalmente deluso di ogni altra speranza, abbandonò poi quell'Isola a' 19. dello stesso mese di Agosto, senza condurre altra preda, che di sette cannoni, che ivi stavano per la sua difesa.

122 *Questa nuova impresa si scorge mal consigliata dal Cardinal Mazzarini.*

Ecco gito in fumo al pari degli altri questo novello tentativo fatto dalla Corona di Francia sul nostro Regno; e pure quando riflettansi tutti gli altri rammentati nel corso di questa Istoria, che pochi non sono, ne sembra, che il nostro clima al far de' conti piuttosto danno, non che utile recato abbia a quella inclita Nazione, onde potea una volta persuadersi, che le sue invitte arme nel nostro suolo, quasiche perdessero la punta. E per vero dire, meraviglia ne reca, come questa ultima spedizione, che gente, e danaro non poco costar dovette alla Francia, l'avesse potuto promuovere col suo con-

consiglio il Cardinal Mazzarini, del cui raro talento non poco saggio ne diede in tutto il corso del suo Ministero, onde meritò, che tante, ed anche adulatrici penne scritto ne avessero l'Istoria. Sulla sola speranza dunque, che fondò egli sulla lusingata incostanza del nostro Popolo, partir se dalle sponde della Francia una sì poderosa Armata, mentre in terso cristallo mirar egli potea, quanto di recente avvenuto era al Duca di Guisa. Rifletter egli dovea, che non portavasi già questa ad ispugnar una piazza, i cui ripari abbattuti esser poteano da spessi, e violenti colpi del suo cannone, ma trattavasi di superare l'amore, e l'affetto, che i nostri Cittadini portavano per naturale istinto verso il loro Principe, il quale in tal guisa avea una inespugnabile difesa, che al coverto tenevalo di ogni qualunque altro nemico insulto, senza che paventato avesse dell'insano furore del mal consigliato volgo, il quale sovente guidato *pecorum ritu*, come ne divisa Seneca (*a*), *pergentes non qua eundum est, sed qua itur*.

123 D. Giovanni d'Austria dopo aver confermato le accordate grazie, si parte da Napoli.

Or comechè in questa occasione i Popolari presero le arme in servizio della Corona, di molto soddisfatto ne restò il D. Giovanni d'Austria, che ancora in Napoli trattenevasi. E sebbene pullulato fosse qualche sospetto sopra di alcuni, che segno diedero di esser poco contenti, fu con questi praticata somma clemenza, men che per quei, i quali divenuti rei soffrir dovettero il meritato castigo. Ciò però nulla ostante il D. Giovanni di nuovo confermar volle le concedute grazie, con averne giurata l'osservanza nel Duomo, e poi a 22. Settembre lasciò Napoli col comun dispiacere, e specialmente di quei, che avendo alcun tarlo nel cuore, abbandonati si vi-

(a) *De vita beata cap. 1.*

videro alla discrezione del Vicerè, che d' indole era molto rigorosa, e severa.

124
Il Vicerè formò una Giunta, e molti rei soffrirono l' ultimo supplizio.

Ed in effetto non fu vano il timore, comechè sollecito formò una Giunta di più Ministri, e con citazioni in forma di editto chiamati furono a comparire molti, i quali essendo lontani, per non essersi presentati, dichiarati furono rei di lesa Maestà, con restar confiscati i loro beni. Di molti altri ne seguì l' ultimo supplizio. Tra questi soffrillo un tal Razzullo di Rosa, che cagione fu del secondo tumulto, e della morte del Presidente Fabbrizio Cennamo, e per aver perduto la testa nella strada della Sellaria, ove eravi una di lui Casa, fu questa diroccata per ordine del Vicerè, ed ivi fu innalzato quel Fonte, che tuttavia si ammira con aprirvisi una comoda Strada, in cui per futura memoria erger vi fe un Epitaffio di marmo, ove si legge scolpita la seguente iscrizione, che merita esser trascritta.

PHILIPPO IV REGE CATHOLICO
D. INNICUS VELEZ DE GUEVARA, ET TASSIS
COMES DE ONNATTE, ET VILLA MEDIANA
PROREX
HANC APERUIT VIAM
QUI FELICI PACIS, ET CONCORDIÆ TRIUMPHO,
JUSTITIÆ, PACI, ET PUBLIC. QUIETI HUJUS REG.
VIAM APERUIT
PERVIAM CIVILI COMMODO EX INVIO ANGULO
PLATEAM HANC FECIT
QUI FAMIS ANGUSTIA LABORANTEM POPULUM
MIRABILITER REFECIT
PRÆFECTI SUNT ALII, UT GUBERNARENT
REGNUM,

PRÆ-

PRÆFECTUS EST HIC, UT
STABILIRET REGNUM, QUOD GUBERNARET
NEC MIRUM, QUOD OCCLUSAM
GROSSIBUS EXPEDIERIT VIAM
PLUS EST, QUOD CIVIUM ANIMIS
PACIS, PROSPERITATIS VIAM
APERUIT, MUNIVIT, SERVAVIT
SAGACI INDUSTRIA
FŒLICI INDULGENTIA
MIRABILI VIRTUTE.

125 *Sorgono altri sospetti di ragion di Stato, onde formatasi una severa Giunta, ne furon puniti i rei.*

E pure avrebbono potuto quì terminare gl'infortunj della nostra Città; ma non per anche placata era l'ira divina. Ecco surto un susurro, che per non avere il Re in quel tempo prole maschile, buono sarebbe stato di poner la Corona del Regno sulle tempie di D. Giovanni di Austria. Ecco adizzata ad estremo segno la gelosia del Conte di Onnate, che mascherata era colla ragion di Stato. Più non vi volle perche a fascio si riempissero i Castelli de' pretesi rei per questo novello mental delitto, di cui per iscagionarsene gli accusati, scuto bastevole non era per essi il sangue fino allora sparso in difesa della Corona. Altra Giunta di severi Ministri fu subito ordinata, e nel 1651. parecchi soffriron la morte per mano del Carnefice Antonio Sabatino, il quale più penosa se soffrirla a' rei per danaro, che preso aveasi da' loro nemici; ma di questa praticata crudeltà comecchè resa nota al Vicerè gliene se pagare il fio sulle forche. Di questa causa ne fu Commessario il Giudice Aniello Porzio, il quale ne lasciò una erudita Scrittura, che presso di me conservo intitolata. *Juris Allegatio pro Regio Fisco contra Antonium Sabatinum Carnificem hujus Civitatis Neapolis crudeli morte ex dolo, ex proposito necantem, & tru-*

& trucidantem damnatos, nec non ab eis, & suis pecuniam extorquentem, concutiendo, & barattando justitiæ executionem. Porta la data del 1651., ed ivi a lungo con molte autorità di Scrittori esteri è trattata questa materia intorno al modo, che ad un tal Ministro di giustizia dissimpegnar conviene il suo officio.

126 *Motivi, per gli quali si è dovuto tesser la storia dell'avvenuto tumulto.*

Qui può dirsi terminata la Istoria non poco funesta del nostro Regno, e molto più di questa Città. Con piacere avrei voluto saltare a piè pari questo fosso col non rammentare tanti fatti, i quali per altro pur troppo risaputi sono, ma pur nol feci per riflettere, che posti essi nel vero loro aspetto piuttosto n'esaltavano la praticata fedeltà specialmente dal Baronaggio, verso il lor Sovrano, anziche ne oscurassero questo pregio. In rapporto al Popolo non dee recar meraviglia se trascorso fosse in quei detestevoli eccessi, quando riflettar se ne voglia la sua natural disposizione di tenersi lungi dal vero, ciecamente seguendo quel falso, che con destrezza gli si saprà presentare, perche l' abbracci, e costantemente, come vero lo reputi. Fu sempre veduto in tutti i secoli restar ingannato dagl' impostori, e da tutte le professioni. Così i Sacerdoti del Paganesimo fecero credere al Popolo cose degne di riso sopra la loro pretesa Divinazione, ingannandone la sua facile credulità, a segno che adorasse Cani, Gatti, ed altri animali (*a*). Anche utile ne ho creduto il racconto, perche agio diasi a ciascuno di riflettere, quale e quanta sia la felicità de' nostri tempi, in cui godendosi la presenza del nostro natural Principe, recaci una invidiata tranquillità, e qual pegno vive tra noi di una perpetua pace. Quindi opportunamente ne avvisa il non mai abbastanza lodato *Muratori*

(a) *Broun saggi sopra gli errori popol. To. 1. lib. 1. cap. 3.*

tori trattando della Pubblica felicità (*a*), che la Storia Maestra sia della pratica, facendoci vedere nelle azioni altrui ciò, che la Teorica degli altri c' insegna, cioè, quello, che han saputo operar di bene tanti saggi Principi, ed Uomini illustri, o di male tanti altri o imprudenti o cattivi. Ma oltre di ciò al mio istituto necessario era questo dispiacevol racconto, perciocchè a guisa di specchio il riverbero reca a quelle *Prammatiche*, che dovranno esponersi, il cui spirito molto più si penetra, quando le cagioni si sappiano, per le quali furon promulgate, onde facea mestieri, che noto fosse l' infelice stato, in cui ritrovavasi allora il nostro Regno. Prima però, che passi innanzi, mi si permetta di dar la notizia di un grazioso fatto avvenuto poco prima del tumulto, che gioverà a far conoscere il pensare di quei tempi. Avea fatta il Popolo una statua di argento a S. Antonio di Padova, come suo Protettore per collocarla tra le altre nel Tesoro. Nacque lite tra i Conventuali, e i Cappucini, i quali pretesero, che il Cappuccio del Santo dovesse essere aguzzo, ma diceván quelli esser più antico il loro Ordine, onde lo volevan quadrato. Fu intanto sequestrata la Statua in Casa del Reggente Capecelatro. I Conventuali temerono restarne privi per impegno del Cardinal Cappuccino fratello di Urbano VIII e coll' appoggio del Popolo l' ottennero, poiche avendosela presa dalla Casa del Reggente, la portarono nel Tesoro (*b*).

127 *L' abolizion delle gabelle, qual danno avesse recato ad ogni ceto di persone.*

Intanto colla seguita abolizione delle gabelle perduta erasi la meccanica, e 'l regolamento delle rendite del Regno, anzi si offervò, che le grazie concedute dal

(a) *Cap. XIV.*
(b) *V. Sanctis Ist. del Tum. di Nap. lib. 4. fol. 177.*

D. Giovanni d'Austria, e specialmente quella del togliere i pagamenti Fiscali, i quali contribuivansi dalle Terre in vece di sollevare i Sudditi con poner loro in istato di ricchezza, cagionò la maggior miseria di essi. Nè altrimenti avvenir potea, perciocchè essendo stata venduta la più parte delle fatte imposizioni, quando queste restaron tolte, con esse mancarono anche le rendite, che ne riscuotevano i Compratori. Essendo queste perdute per necessaria conseguenza ne avvenne la miseria degli arteggiani, e del minuto Popolo, il quale il suo alimento riceveva dalle derrate de' ricchi, onde sembrava, che ognuno dicesse. *Ecce in pace amaritudo mea amarissima:* Nè questo fu il solo male, perche anche il Regio erario, che su delle gabelle ritrae le sue rendite, ne restò privo, onde modo non avea di sostenere il mantenimento del Regno.

128 *Espedienti presi dalle Piazze per lo riparo del cagionato danno.*

Su questo furto disordine, che tuttogiorno cagionava perniciosi effetti rivolgè seria la sua applicazione il Conte di Onnatte, e con esso non solo tutte le Piazze della Città, ma ben anche quella del Popolo, del cui interesse sembrava, che maggiormente si trattasse. Quindi fu, che quelle tutte unite supplicarono il Vicerè per l'imposizione di carlini quarantadue a ciascun Fuoco del Regno, come altresì della metà delle abolite gabelle, men che di quella de' frutti, speltra, legumi, marselli, e grano d'india, poiche restaron queste per sempre estinte. Per sostegno poi del Reale Erario, ed in compenso di quello, che avean perduto i Compratori delle succenate abolite imposizioni, si determinò, che dalla rendita di questa metà di gabelle se ne fossero pagati precipui docati trecento mila in ogni anno per la dote della Cassa militare, e 'l di più ceder dovea in beneficio de' Consegnatarj. *&* *in solutum* per gli loro crediti

con

con doverfi da loro governare una tal rendita, e ripartirfene il frutto *per æs & libram*. In rapporto poi a' Fifcali fu ftabilito, che la rendita di ogni cento docati poffeduta dagli afsegnatarj Napoletani, e comprata fenza agio fi riducefse ad ann. docati fettanta, grana 18 $\frac{2}{5}$ e per quei, che comprato aveano coll'agio dovefsero percepirne an. doc. 61 41 $\frac{2}{5}$, effendofi il dippiù applicato alla Caffa militare. Quefto ripartimento, e quello efferfi dato *in folutum* la rendita, che trar doveafi dalla nuova impofizione fi legge fpiegato nelle *Prammatiche* fotto il titolo *de Vectigalibus*, le quali a fuo tempo faranno efpofte. Per poterfene meglio fpiar la loro mente era d'uopo, che preceduta foffe la Storia de'rammentati fatti, perciocchè in tal guifa fattofi conofcere a quanti malori era ftato foggetto il Corpo morale del noftro Regno, meglio s'intende la qualità de'medicamenti, o fian delle leggi, che applicar fi dovettero per poterlo guarire, fpecialmente in quello critico ftato, in cui allora ritrovavafi.

129 *I Franzefi tuttavia trattenendofi in Porto Longone, dovette inviarfi colà un' armata per ifnidargli.*

Raffodati in tal guifa dal Vicerè quefti urgenti bifogni della Città, fu d'uopo, che altrove prendeffe la mira, perche non foffe di nuovo efpofta a novelle vicende. Egli è vero, che partiti n'erano i Franzefi, ma tuttavia fi trattenevano in Portolongone, e non poco incomodo recavano al traffico del mare nel Mediterraneo; ed oltre ciò ricettavano ivi tutti quei, che poco afferti eranfi dimoftrati alla Corona di Spagna. Si aggiugneva, che voce correffe di altri preparamenti, che faceva la Francia, onde facea meftieri a qualunque cofto fnidargli da quel luogo. A tal' effetto preparoffi un' armata opportuna a tal' uopo, che gelofia deftò alla Porta Ottomana, che per mezzo del fuo Ambafciatore inviato in Napoli defiderava fapere a quale imprefa fof-

se destinata. Essendo già quella pronta, su di essa molti nobili s'imbarcarono, ed andò a piombare sopra l'Isola dell' Elba, e dopo la conquista di Piombino, seguì quella di Portolongone, in cui eranvi rimasti 700. Franzesi delli 1500., che ne componevano la sua guarnigione. Questi poi furono imbarcati ne' legni preparati al di loro trasporto. Lascio di narrare per amor della brevità il dettaglio degli avvenuti fatti in questa spedizione, e le circostanze, che accompagnarono il felice esito dell'impresa, potendosi da chi curiosità ne abbia, leggergli presso il *Parrino* (a), e presso il *Giannone* (b), delle cui notizie fè egli uso, comecchè conviene a me dirne, quanto conduce al mio istituto.

130 *Rigide esecuzioni fatte dal Conte di Onnatte.*

Ritornato vittorioso in Napoli il Conte di Onnatte, cominciò molto più a smascherare il suo rigore. Tra tanti, che l'esperimentarono potrebbe mentovarsi Andrea Ciminelli, il quale sotto il governo del Duca d' Alba avea fatto condurre da S.^r Agata de' Goti l' acqua oggidì impiegata per l' uso de' molini, con profittar della metà della mercede della molitura, tanto il Ciminelli, come i Carmignani, andando l'altra metà in benefizio della Città. Quest'acqua condotta in Napoli fu cagione della di lui morte. Comecchè gli Eletti dar volevano in affitto la lor porzione, onde molti erano gli avventori, essendo questo di sommo dispiacere del Ciminelli, si lasciò dire, che se persona vi avrebbe posto bocca, l'avrebbe fatto porre la testa, ove teneva i piedi, anche se fosse stato il Vicerè. Questo enfatico sfogo bastò, perche fosse posto in prigione, e poi condannato a morte. Fè mozzare anche la testa ad un altro, che maltrattato

(a) *Teat. de' Vic. To.* 3. *pag.* 445.
(b) *Ist. civ. To.* 4. *lib.* 37. *cap.* 5.

to avea un Sartore, perche aveagli dimandato la mercede de' suoi servizj.

131 *Attende a snidare i fuorasciti dagli Abbruzzi.*

Se con tanto rigore procedeva egli nella Città, consideri ognuno quanto maggiore fosse quello, che avesse praticato per isnidare i Banditi specialmente dalle due Provincie degli Abruzzi. Questi per lo comodo, che ricevevano dalla vicinanze dello Stato del Pontefice quasiche un esercito avean composto, e con ben muniti recinti difficile ne rendevano l'espugnazione agli aggressori, anche attenta la ripidezza de' luoghi, ove eransi fortificati. Molta truppa di fanteria, e cavalleria vi bisognò per superargli, e molto sangue vi fu sparso. Ne furono finalmente presi i loro Capi, che col capestro perderon la vita, e cura si ebbe di abbattere tutti quei ridotti, ne' quali ritrovavano essi il sicuro ricovero.

132 *In varie guise prende di mira la tranquillità del Regno.*

Essendo sempre più inteso alla tranquillità del Regno, considerò, che molti Baroni risedendo nelle loro Terre potessero disturbarla, col prendere indirettamente vendetta su di quei vassalli, i quali nel furore delle passate rivoluzioni, non era certo, se avessero voluto sottrarsi dall' ubbidienza del Re, o dalla loro tirannide. Riflettendo pertanto, che una indiscreta esecuzione avesse potuto riaccendere gli animi già sedati, stimò chiamarne in Napoli la più parte sotto varj pretesti, non ammettendone scusa, che facessero, anzi ne forzò alcuni ad ubbidire con mandare ad alloggiare le soldatesche ne' loro Stati, quindi con somma ragione si vede nel suo Ritratto, ch' è nella sala detta de' Viserè, dipinto un lupo, che beve coll' agnello in una istessa fonte.

133 *Dà varj provvedimenti per le insorte brighe tra le piazze nobili, e l'Eletto del Popolo.*

Se l'istoria tesser dovessi del governo di questo Vicerè, molti fatti avrei a rammentare, ma oltrechè questi già da altra penna ritrovavansi registrati, perciò mi son ristretto a mentovar quello, che conduce al mio biso-

ſogno. Quindi a queſto ſi conviene la notizia della conteſa avvenuta tra l'Eletto del Popolo, e le Piazze de' Nobili su di un punto di una loro giuriſdizione. Fu colto un Fornajo sul fatto da un Portiere della Città di aver lavorato il pane di minor peſo, onde dal Prefetto dell'annona condannato fu alla fruſta. Fama fu, che l' Eletto del Popolo, di cui nipote era il Fornajo aveſſe fatto aſſaſſinare il Portiere, onde ne ſoffrì una lunga carcere. In queſto rincontro ſi dichiararono offeſi gli Eletti della Città, comecchè pretendevano, che loro ſpettaſſe inſieme col Graſciere di prender cognizione di ſimiglianti delitti, e non al ſolo Graſciere. Indi avvenne, che gli Eletti Nobili facendo la viſita de' Bottegai, furono diſturbati dall' Eletto del Popolo, il quale modeſtamente quereloſſi, che in tal guiſa eſſi uſurpavano la ſua giuriſdizione; e del tutto ne fe poi inteſo il Vicerè. Indi ſeguì, che per ordine degli Eletti furon dati quattro tratti di corda ad un Bottegajo contro il ſentimento dell' Eletto del Popolo, e ſuſſeguentemente il Graſciere ſervendoſi di ſua autorità, mandò in Galea un altro Bottegajo. Ecco già acceſa una briga, e al Vicerè ſe ne portaron le querele, perche dicevaſi leſa la giuriſdizion della Città. Gli eletti Nobili dimandarono, che i privilegj, e le prerogative della Città ſi ſerbaſſero immuni. Per contrario quello del Popolo pretendeva, che le condanne de' Sudditi a pene corporali far ſi doveſſero da' Miniſtri del Re, e non dagli Eletti. Inaſpriti gli animi ſenza più unirſi i Nobili in S. Lorenzo chiederono il permeſſo di ſcriverne al Re, e di eſſi ſe ne radunarono più di duecento per deliberare su tal materia. In queſto rincontro il Vicerè ordinò, che gli Eletti ſecondo il ſolito ſi foſſero uniti per deliberare ciò, che occorreva per gli pubblici affari, minacciando alla Piazza

za di Porto di crear egli l'Eletto, se più trascurava di farlo, come voce correva, e vietò, che nelle Piazze vi fossero intervenuti Nobili Ecclesiastici, o Cavalieri di Malta, ed in tal guisa restò vulnerata la lor giurisdizione, fin tanto, che dal Re non venisse riparata.

134 *Il Conte di Castrillo succede nel governo al Conte di Onnatte, che lasciato con dispiacere, adducendosi vari motivi della sua chiamata.*

Tale era lo Stato della nostra Città, quando terminò il suo governo il Conte di Onnatte, per essersi giunto a' 10. Novembre del 1653. il Conte di Castrillo suo successore. Con gran dispiacere intese egli la sua chiamata, che credeva non meritarla così presto per gli tanti meriti, che aveasi acquistati in tempi così difficili. Non mancò chi dicesse derivata la sua rimozione dal soverchio praticato rigore. Altri l'attribuirono a' cattivi officj fatti contro di lui nella Corte da D. Giovanni d'Austria, con cui non passava troppo buona corrispondenza; nè mancò chi opinasse averci cooperato le suggestioni del Pontefice Innocenzio X avvalorate dalle lettere del Cardinal Montalto, e dalla voce viva del Nunzio residente in Madrid, comecchè mal soffriva, che il Conte bene spesso si opponesse alle pretensioni del Cardinal Filomarino Arcivescovo, e degli altri Ecclesiastici, i quali in quei tempi torbidi sovente mettevan mano a' monitorj, e a interdetti conculcando i regali diritti.

135 *Contese avvenute tra'l Monastero di S. Chiara, e l'Arcivescovo, che voleva visitarlo, e come fosse preveduta la ragion di Stato nella chiamata del Conte di Onnatte.*

Ed in effetto non picciola contesa avvenne col Monastero di S. Chiara, il quale per essere di Regia fondazione resistè all'Arcivescovo, che voleva visitarlo per essere stato uno de' luoghi assalito in tempo de' popolari tumulti, e tentato di mandarlo a terra colle mine. Fu dunque la sua chiamata piuttosto dipendente da una ragion di Stato, più che di giustizia, poiche non conveniva allora alla Corona di Spagna disgustarsi il Papa, mentre che le guerre colla Francia erano nel maggior bollore. Quindi il Conte di Onnatte ritirato sopra i

Cer-

Certosini per aspettare il comodo delle Galee, che dovean trasportarlo, con ragione passeggiando solo diceva *Que he heco yo al Rey*, non persuadendosi, come i suoi prestati servigj esser potessero così mal ricompensati, e pure qual uomo di senno riflettter potea, che la ragion di Stato ha gli occhi bendati, e a tutto prevale. Poco meno, che quattto mesi intermettè egli il suo governo, quando coll'armata portar si dovette alla espulsion de' Franzesi da Portolongone, lasciando per Luogotenente D. Beltrano di Guevara suo fratello, il quale in sì breve tempo fu inteso a sollevare le Università del Regno con due sue *Prammatiche*, una delle quali ridusse gli annui censi de' creditori istrumentarj al cinque per cento, come sarà a suo luogo esposta.

136 *Questo Vicerè con molte fabbriche illustra la nostra Città.*

All' incontro il Conte di Onnatte non poco illustrò la nostra Città, e di più comodi adornolla. A lui si debbono le due edificate Case per la conservazion de' grani fuori Porta Reale, e quella per la conservazion della farina presso il Mandracchio. Rifece il Palagio de' pubblici Studj, che molto patito avea in tempo delle rivoluzioni. Covrì la Cavallerizza accanto al Ponte della Maddalena. Trasportò sopra Pizzofalcone la Polveriera, che stava fuori Porta Capuana. Fe costruire diversi Ponti nel Regno, e quella magnifica scala, che oggidì ancor si ammira nel Real Palagio, cui diede il comodo di non poche scale coverte, una delle quali conduce all'Arsenale, e tutto ciò oltre la gran loggia, che sporge sopra il mare.

137. *Mentre governa il Conte di Castrillo la Francia medita una nuova spedizione sul nostro Regno.*

Giunse intanto in Napoli il Conte di Castrillo allorchè prosperità assaggiavano in Italia l'arme di Spagna, e quasiche quelle di Francia in qualche dispregio eran cadute per gli succennati avvenimenti. Ma queste cominciarono a prendere il lor vigore, dapoiche ritorna-

to

to dal suo esilio il Cardinal Mazzarini, avendo ripreso l'autorità primiera presso il Re Luigi XIV fu inteso a reprimere gli Spagnuoli. Qualche pace godeva il nostro Regno, per cui molto erasi cooperato il Conte di Onnatte, ma fu di corta durata, perche sotto le ceneri non ancora spento erasi quel fuoco, o sia quel genio Franzese, che soffiato veniva da quei, che ricoverati nella Francia non lasciavano con segrete corrispondenze di alimentarlo in Napoli. Colà a tutto potere attizzavalo quel Duca di Guisa, il quale dimentico delle fatte promesse, sempre più doglioso vivea della perduta Corona. Tutti coloro, che in quella Corte eransi ricoverati destati dalla speranza di rivedere gloriosi, e rimunerati il patrio tetto, non poca premura faceano, perche si riprendesse con maggior vigore l'impresa. Esaggerava egli nella sua Corte l'abbondanza, e la capacità de' Porti del nostro Regno, il numero copioso degli amici rimasti in ciascuna Provincia, e l'affetto, che allignava nel minuto Popolo verso la sua persona, come se al suo semplice comparire in questi lidi acclamato l'avrebbono. Quindi fu, che sul misero appoggio di queste vane speranze, tante volte fallite, fu dato ordine per l'apparecchio di un' armata con ispedirsi sotto il suo comando.

138 Ne giugne la notizia al Vicerè, che si prepara alla difesa contro il Duca Guisa, la cui armata debole era.

Di questo nuovo tentativo giunta quì la notizia, ecco sconvolta quella pace, che godevasi. Solleciti si diedero gli ordini per l'ammasso di soldatesche, delle quali alcun numero inviato ne fu a' Presidj di Toscana, ed altre impiegaronsi a provvederne le Provincie del Regno, che più esposte erano al nemico insulto. Intanto giunto l'Ottobre del 1654. non ancora erasi veduta comparire l'armata del Duca di Guisa, perciocchè sebbene avesse egli comunicato il suo pensiere alla Corte di Francia, questo sul principio non volle secondarlo per

timore di non esponersi alle istesse passate vicende, ma appena gli permette di poter armare, promettendo poderosi ajuti, tostochè fatto lo sbarco in questo Regno avventurosi fossero stati i suoi progressi. Gran tempo perciò vi volle a prepararsi col suo proprio danaro, e con quello, che smunger potè dalle borze de' suoi amici, onde mal corredate furon le navi, povere di marinari, e senza le necessarie munizioni, e quei militari attrecci opportuni alla meditata impresa.

139 *Partì l' armata da Tolone, che danno soffre per un' avvenuta tempesta.*

Ma questo fu poco, perche sciolte le vele nell' autunnale stagione, soffrì una tempesta, che a lui fe la prima guerra con aver molti legni sommersi, ed altri conquassati, onde quell' armata, che partì da Tolone composta di sette vascelli di alto bordo, e quindici mercantili, e di sei Galee con altrettante Tartane, che tenevano l' imbarco di 7000. soldati e 1500. cavalli con molte arme da somministrarsi a quei, che seguir volessero il suo partito, fu ridotta a molto minor numero.

140 *Il Duca di Guisa sbarcò la gente in Castellamare, tenta varie sorprese, ma deluso delle concepite speranze ritorna in Provenza.*

Ma non guari tardò, che comparissero i Franzesi nel nostro mare, e 'l Duca di Guisa, che non avea se non quattro mila uomini di sbarco, tentò con essi la sorpresa di Castellamare. Ivi però incontrò non poca resistenza nel presidio, che difendeva il Castello, il cui Comandante finalmente ceder dovette. Un sì fatto acquisto recò non poca costernazione a' Napoletani, onde offerirono le proprie vite, non che i loro beni in servizio della Corona. In questa critica congiuntura il Vicerè diede l' indulto a tutti i banditi, perche si arrollassero sotto le sue insegne, talchè avendo raccolta non poca gente, occupar fe la montagna dietro Castellamare per opporsi agli ulteriori progressi de' nemici. Chiamò anche i Soldati da' luoghi convicini, e spedì sei Galee nel Finale per aver da colà altra truppa. Fradittanto il

Du-

Duca di Guisa spedì il Marchese Plessis Belieure per impadronirsi di Sarno, e de' molini di Scafati; ma sovragiunto il General della Gatta con un esercito di dodici mila persone, in cui molti Baroni, e Nobili vi erano, dopo alcune scaramuccie, fecero riuscire a vuoto il concepito disegno. Quindi riflettendo egli, che mancava di gente, e che deluso restava della promessa condescendenza, dopo aver tenuto un consiglio di guerra, risolvè di ritornare in Provenza.

141
La sua gente delusa dalla preda, saccheggia Castellamare, e poi si parte con tempestoso mare.

All' incontro la sua gente, che su di gran prede fondato avea le speranze, avendo avuto notizia di tal risoluzione, quasi che disperata si diede al saccheggio di quella Città, neppure perdonandola alle Chiese, che spogliate restarono di tutte le suppellettili, e vasi sagri, finche ne fosse seguito l'imbarco a' 26. di Novembre. Ne partirono finalmante i Franzesi a' 10. del seguente Dicembre, perche ne furono fino a quel tempo impediti dalle continue borasche, che in quella stagione vi furono, e malconci giunsero in Provenza con aver anche lasciato alcune navi in preda all' onde; onde il *Muratori* (a) parlando del Duca di Guisa saviamente scrive: *Allora benche troppo tardi imparò, qual pericolo sia il solcare in certi tempi il mare, e il fidarsi di popoli tumultuanti, e promettitori di gran cose in lontananza, ma poi al bisogno atterriti, e mancanti di parola.* Di questo Duca di Guisa, e delle sue avventure legger se ne potrà quello, che ne ha scritto Pietro Bayle su questo articolo nel suo Dizionario. Non vi fu uomo al suo credere, che fosse più dato a' piaceri del bel sesso. Anche fa parola di questa spedizione fatta sul nostro Regno, come anche della prima sua venuta, quando fu chia-

M 2

(a) *Ann. To. XI. an. 1654. pag. 197.*

chiamato da Roma per condottiere del nostro Popolo: In somma ne descrive la vita, che piuttosto risente di un Romanzo.

142 *Il Vicerè manda rinforzo di truppe nel Milanese, ove i Franzesi avean rinovato la guerra contro i Spagnuoli.*

Non terminarono pertanto le moleste cure del Vicerè, perciocchè i Franzesi, che su de' Spagnuoli avean tutta la mira, avean procurato di rinovar la guerra nel Milanese, onde richiesto di soccorso fu nella necessità di spedir colà nel mese di Maggio sopra sette Galee 1500. fanti, e dopo sopra un'altra squadra di Vascelli, e Galee v' inviò altre 4000. persone sotto il comando del Marchese Bajona, e qual esito avesse avuto questa guerra, potrà ravvisarsi da quello, che ne ha rammentato distintamente il succennato *Annalista* (a).

143 *Napoli è attaccato dal contagio, cui sul principio non si dà riparo per motivo di politica.*

La divina ira non erasi pertanto placata contro de' Napoletani, e non soddisfatta della spaventosa eruzione del Vesuvio avvenuta nel 1631. col danno de' campi, de' bestiami, e della gente, nè resa paga dalle calamità cagionate da' popolari tumulti, volle anche punirgli, collo spaventevole flagello del contagio, che tolse dal Mondo da 400. mila viventi nella nostra Città. In tempo del governo del Conte di Castrillo, e propriamente nel 1656. per poca cura avutasi nel permetter lo sbarco di alcuni, che venivano dalla Sardegna attaccata allora dalla pestilenza, si vide quì innestato il male, cui sul principio non vi si diede sollecito quel riparo, che sul primo nascere avrebbe potuto estinguerlo, perche un tratto di politica lo trattenne. Comecchè non conveniva, che voce si spargesse di un tal contagio, che impedito avrebbe il commercio, e più di ogni altra cosa il poter da Napoli inviar soccorso di gente per la guerra, che ardeva ancora nel Milanese. Tolto già ogni argine

(a) *ib. in an.* 1655.

ne per ogni dove la morte mieteva colla sua falce, e quando il mortale incendio libero per tutto divampava, opportuni più non furono i rimedj, che si apprestarono. L'istesse preci, che porgevansi al Signore per mezzo di processioni, o di pie radunanze per placar la sua ira producevano più perniciosi gli effetti. In somma i cimiterj tutti, e le cave fatte ne' monti non furono sufficienti a nascondere i cadaveri, onde nel mare dovettero sommergersi quei che il fuoco non bastava ad incenerire.

144
Il Vicerè dà varj provvedimenti dopo estinto il contagio.

Non conviene a me il descrivere minutamente le sofferte sciagure, e questa funestissima tragedia, perche altre penne si preser questa cura, e ne basta dire, che verso la metà del mese di Agosto ne cominciò a cessare il furore, nè prima degli 8. di Dicembre per sentimento de' Medici fu dichiarata Napoli libera di ogni sospetto. In questa funestissima sciagura molte *Prammatiche* promulgaronsi, che leggonsi sotto il titolo *de Salubritate aeris*, e quando saranno esposte, si raccoglierà da esse, come avesse avuto principio il contagio, e quando il suo fine, e per non ripetere le istesse cose, allora se ne farà parola. Quindi fu che il Vicerè applicar si dovette a far sì, che gli Artieri riprendessero i loro lavori, che più non curavano per esser divenuti ricchi collo spoglio de' defonti, come anche a sollevare le Università del Regno nel non farle molestare per lo pagamento de' pesi fiscali, che soddisfar doveano per tutto Aprile del 1657. Nè picciola fu anche la cura, che dovette prendersi per la estirpazion de' banditi, che per la protezione, che ricevevano da' Baroni in gran numero eransi moltiplicati specialmente nella Provincia di Principato.

Tra queste peripezie comparve finalmente una scin-

tilla

145
Si fanno feste in Napoli per la nascita del Principe Reale, e viene a governarlo il Conte di Pennaranda.

tilla di allegrezza, perciocchè in Gennajo del 1658. giunse in Napoli la lieta novella di esser nato a' 28. dello scorso Novembre un maschio al Re, che il nome prese di Prospero Filippo, onde la Monarchia provveduta restò di successore. Feste grandi perciò si celebrarono, che replicate furono a' 18. del seguente Luglio per la seguita elezione dell' Imperador Leopoldo. Mentre però erasi in questo giulivo Stato, giunse in Napoli a' 29. Dicembre il Conte di Pennaranda destinato successore del Conte di Castrillo, il quale agli 11. di Gennajo del 1659. depose il suo governo. Nulla ostante però le tante nojose cure, dalle quali distratto fu nel corso del medesimo, non tralasciò di provvederci di ottime *Prammatiche*, tra le quali leggesi la pubblicata grazia dal Re nell' estendere la successione feudale per tutto il quarto grado con dar la libertà di ordinare majorati, e fedecommessi su de' feudi, però tra quei, che compresi fossero tra' gradi della feudal successione. Questa sarà esposta a suo tempo insieme colle altre, che contengono i savj provvedimenti dati da questo Vicerè.

146
Siegue la pace de' Pirenei, e sono reintegrati nel possesso de' loro beni quei, che seguirono il partito Franzese.

Incontrò il Pennaranda prosperi i principj del suo governo non solo per la restituita tranquillità al Regno, ma per la seguita pace de' Pirinei cotanto famosa, e da tanti Autori descritta. Con questa le due Corone della Francia, e della Spagna terminato avendo le antiche gare, ecco il nostro Regno scevero da quei continui timori, che le arme Franzesi gli avean recato. La nascita del novello Principe, che allontanava dalla successione della Monarchia l' Infanta D. Maria Teresa d' Austria figliuola del primo letto del Re Filippo, cooperò molto per farla conchiudere dal Cardinal Mazzarini per parte della Francia, e da D. Luigi de Haro per parte della Spagna. Quali ne fossero stati i Capitoli di pro-

po-

posito ne lascio la narrativa per non dilungarmi in cosa, che non si appartiene al mio carico. Basta dirne, che con Dispaccio de' 10. Febbrajo del *1660.* fu ordinato, che quì si pubblicasse, come fu eseguito a' *6.* del seguente Aprile colle dovute formalità avanti il Real Palagio. Volle anche il Re, che pubblicato si fosse il perdono di tutti coloro, che avean seguito il partito franzese, come avvenne agli 11. Gennajo del seguente anno; *1661.*, quindi reintegrati furono nel possesso de' loro beni tutti quei, che per tal delitto n'erano stati privati.

147 *S' inviano soccorsi di truppe per la guerra col Portogallo, la quale ebbe infelice riuscita.*

Nella conchiusa pace non potè farsi parola del Regno di Portogallo, che smembrato erasi dalla Monarchia di Spagna, e questo stecco restò agli occhi del nostro Regno. Comecchè a costo di qualunque fatica volea ricuperarsi, eccoche fu d' uopo di continuarsi in quelle parti la guerra, con doversi perciò ivi spedirsi dal Vicerè nuovi soccorsi. Partirono perciò da Napoli nel mese di Maggio del *1660.* imbarcati 1000. Alemani, e 800. Napoletani sopra dodici Vascelli. Sette Galee di Napoli, e Sicilia andarono nel Finale a prender la truppa, che calava dal Milanese per condurla in Ispagna, e nel seguente anno *1661.* si mandarono altri 400. Soldati, altri 800. nel *1662.*, ed altri 1800. nel *1663.* sopra quattro Vascelli, e le Galee di Napoli, e di Sicilia. Salasso fu questo non picciolo al nostro Regno dopo la perdita di gente fatta nel recente sofferto contagio. Ma inutili furon tutti questi sforzi, perche restaron sempre battuti i Castigliani, e sempre più i Portoghesi si accingevano ad una più forte, ed ostinata difesa. Comecchè la sorella del Re Alfonso, succeduto al Re Giovanni suo Padre, tolto avea in marito il Re d' Ingilterra, ecco questa nazione impegnata ne venne a lor favo-

vore. Si vide dunque disperata l' impresa, e 'l ricevuto rangore non poco accelerò la morte del Re Filippo IV.

148

Si danno varj provvedimenti contro li Banditi degli Abruzzi, e Principato, e giugne la notizia della nascita del Principe Carlo.

Intanto non poco molestia recarono al Conte di Pennaranda i tanti Banditi, che di continuo sbucciavano nelle Provincie degli Abruzzi, e ne' due Principati, e quantunque molti terminassero la vita col capestro, ed altri si fossero inviati a servire nella guerra col Portogallo, ciò nulla ostante gran copia ve n'era, onde obbligato fu di pubblicar quelle severe *Prammatiche*, che saranno esposte, contro i loro Ricettatori, e Protettori, delle quali meglio se ne intenderà il loro spirito, quando colla Storia siasi posto nel suo prospetto lo stato del nostro Regno. Lo stesso rigore praticò co'duellanti, che spessi erano, onde fu d' uopo frenare questo eccesso. Egli è vero però, che restò egli consolato dalla lieta ricevuta notizia della seguita nascita a' 6. di Novembre del 1661. del Principe Carlo, che tanto più fu gradita, perche morto era il Principe Prospero, onde vacillante stava la Monarchia di Spagna, per lo timore, che' vi era di non restarne prole; quindi pervenutone l'avviso in Napoli a' 6. del seguente Dicembre feste magnifiche furon celebrate al pari del ricevuto giubilo.

149

Il Cardinal di Aragona succede nel Viceregnato al Pennaranda, che lasciò molte savie Prammatiche.

Il Conte di Pennaranda il quale agli 11. Gennajo del 1659. preso avea il possesso del suo Viceregnato fu obbligato a consegnarlo al suo successore Cardinal di Aragona, la cui venuta fu pubblicata in Napoli a' 10. Agosto del 1664., onde dovette partirsene a' 9. Settembre, comechè quello giunto era a' 27. dello stesso Agosto. Lasciò egli, non poche *Prammatiche*, che savie furono, come vedrassi a suo tempo, e quantunque rigore avesse praticato, pur sembrò indulgente il suo governo, in rapporto a quei tempi, ne' quali di lunga mano rilasciata erasi la disciplina. Quindi era, che frequenti avveniva-

no

no i delitti specialmente commessi con arme vietate, onde fu d'uopo, che il Vicerè con rigorosi editti ne ordinasse il gastigo, prendendo cura, che purgata restasse la Città de' vagabondi, ed oltre il reprimere l'orgoglio de' Banditi, che protetti eran da' Baroni, si scagliò con severe pene contro i Mercanti, che con frode fallivano, come bene spesso avveniva tra i Negozianti, i quali a man franca un furto facevano a' Creditori. Diede perciò fuora una savia *Prammatica* per ovviare a sì scandalosi inconvenienti, i quali non pochi disordini cagionavano nella Civile società.

150 *A 13. Ottobre del 1665. si muore Filippo IV dopo il suo lungo regnare. Quali mogli avesse avuto, e qual prole.*

Nel tempo, che il Cardinal di Aragona tutto applicato era a porre ordine a continui sconcerti, che avvenivano, ecco che a 13. di Ottobre del 1665. giugne in Napoli la funesta notizia della morte del Re Filippo IV: Il suo regnare durò per lo lungo corso di anni quarantaquattro mesi 5., e giorni 17., perche nato era agli 8. Aprile del 1605., e nel 1621. per la morte di Filippo III entrò nel possesso della vasta Monarchia della Spagna. La sua prima moglie fu Isabella Borbone figliuola di Errico IV, e sorella di Lodovico XIII Re di Francia, e nulla ostante sì stretta parentela con quella Corona soffrì da questa le guerre maggiori. Da questo matrimonio ebbe D. Baldassarre morto in età giovanile, e D. Teresa Anna, che moglie fu di Lodovico XIV Re di Francia. Sposò poi Marianna d'Austria figliuola dell' Imperador Ferdinando III, e da questo secondo matrimonio ebbe tre figli, e furono Prospero, che si morì bambino, Margarita Teresa, che moglie fu dell' Imperador Leopoldo I, e finalmente Carlo II, che suo successore fu nella Monarchia della Spagna.

151 *Quali Vicerè avessero governato il nostro Regno.*

In tempo del suo Regno i seguenti furono i Vicerè, che quì governarono, cioè il Duca d'Alba, che ven-

ne in Napoli a 14. di Dicembre del 1622., con essergli succeduto il Duca di Alcalà, che prese il possesso a 17. di Agosto del 1629., e ne partì a' 13. di Maggio del 1631. per esser sottentrato nel di lui luogo il Conte de Monterey, il quale governò il Regno fino a' 13. di Novembre del 1637, giorno in cui ne prese il possesso da Vicerè il Duca di Medina, che fu rilevato dall' Ammiraglio di Castiglia a' 7. Maggio del 1644. A costui gli succedette il Duca d'Arcos agli 11. Febbrajo del 1646., e comechè partì da Napoli in tempo delle rivoluzioni senza ordine della Corte di Spagna, occupò il Viceregnato per la rinuncia fattagli D. Giovanni d'Austria, che prese il possesso a' 2. Febbrajo del 1648. Ma perche non fu approvato questo passo dalla Corte di Spagna, come fu detto, fu di là a pochi giorni destinato per Vicerè il Conte d'Onnatte, che prese il possesso a' 2. del seguente mese di Marzo, benvero nel corso del suo Viceregnato, perche andar dovette coll'armata a scacciare i Franzesi da Portolongone, lasciò nel 1650. per suo Luogotenente D. Beltrano di Guevara suo Fratello. Del Conte di Onnatte fu successore il Conte di Castrillo, che giunse in Napoli a' 10. Novembre del 1653., e a' 15. Gennajo del 1659. depose il suo governo in mano del Conte di Pennaranda, di cui fu successore il Cardinal di Aragona, il quale come pocanzi fu detto, giunse in Napoli a' 27. di Agosto del 1665. nel cui tempo fu pubblicata la morte del Re Filippo IV.

152 Parte da Napoli il Cardinal di Aragona, e gli succede nel Viceregnato D. Pietrantonio suo fratello.

Intanto essendo avvenuta la morte del Cardinal di Sandoval Arcivescovo di Toledo, la Regina Reggente nominò per questa carica il Cardinal di Aragona, di cui avendone avuto egli la notizia, dopo aver fatto acclamare Carlo II per Re di Napoli, e fatte celebrare pomposi i funerali del defonto di lui Padre, si dispose a par-

partire per la Spagna, sì per governar la sua Chiesa, come per occupare il luogo lasciato dal Sandoval, che uno era di quella Giunta assegnata durante l'età minore del Re a reggere la Monarchia di Spagna; quindi fu sostituito alla carica di Vicerè D. Pietrantonio di Aragona suo fratello, del cui governo sarà ragionato, quando delle leggi pubblicate in tempo di Carlo II dovrassi scrivere.

153 *Motivo, per cui mancano le notizie degli affari giurisdizionali.*

Seguendo l'ordine tenuto ne' precedenti *Tomi* rapportar dovrei le giurisdizionali contese sostenute da questi Vicerè in tempo di Filippo IV, ma su di esse ne mancano le notizie del Chioccarelli. Fè costui la sua raccolta nel 1626. per ordine del Duca d'Alba, che abbiamo manoscritta in dieceotto Volumi, in cui somma cura si prese di riunire tutte le scritture appartenenti alla Real giurisdizione, e molti lumi si rilevano in rapporto a tal materia. Per ordine poi del Re Filippo IV nel 1631. furon consegnati al Visitatore Alarcone perchè li conducesse in Ispagna, per ivi conservarsi nell'archivio di quel supremo Consiglio. Egli è vero, che fu questa fatica molto utile per avere una notizia del come siansi regolati tai affari, specialmente nel tempo di Filippo II, che ubertoso fu di brighe occorse colla Corte di Roma specialmente sul punto dell'accettazione del Concilio di Trento, e del Regio *exequatur*, ma non bastano i rapportati esempj per fissare una certa, e sicura teorica intorno a quello, che di far convenga, perche talvolta si sarà fatto di meno di quello, che alla temporal Potestà conveniva di praticare.

154 *Contesa avuta col Vescovo di Capaccio per non aver gastigato i Preti uccisori del Governatore della Sala.*

Alcuni fatti però si raccolgono, de' quali non rincrescerà di averne la notizia. Giusta l'avviso datone dal Parrino avvenne, che in tempo del governo del Conte di Monterey, il Governator della Sala fratello del

 Con-

Consiglier D.Francesco Salgado fu ammazzato da certi Preti, perche, come correva la fama, avea egli tentato l'onore di alcune donne loro congiunte, e con pari crudeltà gli fu negato il confessarsi, lasciando per due giorni il cadavero insepolto. A questo delitto cotanto atroce il Vescovo di Capaccio, della cui Diocesi erano gli uccisori, non diede altra pena, che quella della Galea. Credette il Vicerè, che quelli maggior gastigo meritassero anche in rapporto al carattere di Governatore del luogo, onde spedì una Compagnia di Spagnuoli per gastigare tutta la Terra. Ivi giunti non contenti di alloggiarvi a discrezione trattando quella gente come nemici, posero anche le mani sopra diversi Ecclesiastici. Ecco acceso il fuoco tra le due Potestà. Il Vescovo fu costretto girsene in Roma, ove incontrò la sua fortuna, ma il suo Fratello fu posto in Castello. Fu quello inaspettatamente promosso alla Porpora nel Concistoro de' 28. Novembre del 1633., e provveduto della Chiesa di Bari, comecchè largo premio ricevono quei, che sostengono in quella Corte la Pontificia giurisdizione. Ma venuto in Napoli per prenderne il possesso, ritrovò pronta una Galea, che lo ricondusse in Roma.

155 *Altra contesa giurisdizionale colla Corte di Roma.*

Presso la S.Sede si fè grande strepito per tale affare, e portò la congiuntura, che poco appresso avvenne la morte di un Canonico della Chiesa di Pozzuoli, il quale fu ammazzato dalle genti di Corte, onde si accrebbero le amarezze. Andarono queste anche avanti, perche si ritrovava arrestato nelle carceri della Vicaria un malfattore, che dicevasi estratto dalla Chiesa di S.Giovanni a Mare, e mentre stavasi altercando sulla di lui riposizione, comecchè avea commesso altro delitto nelle carceri, fu fatto morire sulle forche, nulla ostante le reiterate istanze dell' Arcivescovo, il quale si avanzò a pub-

pubblicar per le censure contro quei Ministri, che ne ordinarono l'arresto. Credesi però, che in questo tempo buona non corresse l'armonia tra 'l Pontefice, e la Corte di Spagna, comecchè egli era stato Nunzio in Francia, e Compadre era del Re; ed oltre ciò il Cardinale Antonio suo nipote erasi dichiarato del partito franzese, perciò eran tutti contrarj agl' interessi della Casa di Austria. Or queste circostanze unite con altri argomenti, che vi concorrevano fecero partire da Roma mal soddisfatto il Cardinal Sandoval; tantochè essendosi sparsa voce, che il Papa avea buon numero di Soldati alle frontiere del Regno, fu tosto dato l'ordine di portarsi ivi mille, e cinquecento cavalli, e che i Baroni, e Terre demaniali del Regno somministrassero Soldati alla sua difesa.

156 Altra contesa colla Corte di Roma in tempo del Duca d'Arcos.

Ciò avvenne sotto il Ponteficato di Urbano VIII, ma in quello d'Innocenzio X, mentre era in Napoli il Duca d'Arcos altra briga avvenne colla Corte di Roma in occasione, che uno mentre condotto era alle carceri, slanciatosi dalle mani del Bargello si portò a ricoverarsi nel Palagio della Nunziatura, e fu creduto, che mano vi avesse dato a tal fuga un familiare del Nunzio allora Emilio Altieri, che poi col nome di Clemente X sedè sul Vaticano. Il Vicerè in ogni conto volevalo restituito, ed inviò due Compagnie di Soldati a prenderlo, ma perche non vi fu ritrovato, restarono maltrattati alcuni domestici del Nunzio, ed uno ne fu condotto anche in prigione. Ecco pronte l'armi spirituali a vibrar censure, per così abbatter la forza delle temporali. Il Papa, che avviso ne ricevette, chiamò la sua Congregazion di Stato per prender vendetta del ricevuto insulto dal suo Ministro. In essa fu risoluto di assoldare quaranta Compagnie di Fanteria, ma tutto si ridusse a sole

le voci, giacchè in quel tempo le vere ragioni di Stato, che regolano i passi de' Principi non permettevano alla Corte di Roma di romperla con quella di Spagna, nè a questa contro di quella.

157 *Non chiamansi giurisdizionali quelle contese, che solo toccano la temporalità de' Pontefici.*

Queste per altro, e simili di tal carato dir non si potrebbono contese giurisdizionali, ma più tosto son di quelle, che toccono la temporalità del Pontefice, come Principe temporale. Così in varie occasioni si son veduti impiegare eserciti per sostenere, e difendere, o pure per dilatare i confini dello Stato Ecclesiastico, lo che certamente a forza di censure non si sarebbe potuto ottenere. Quindi è risaputo, che bene spesso i Pontefici prendendo anche la divisa di Padri comuni si sono intromessi per toglier le brighe tra' Sovrani, e ben anche nelle guerre presero interesse, per quanto conducesse a tal fine; e comecchè trattasi di un Principe elettivo, qual si è il Pontefice, non sia meraviglia, se nel corso dell'Istoria siasi letto, quanto la loro cooperazione l'abbiano fatta riputar necessaria ne' seguiti trattati di pace. Solo il Cardinal Mazzarini romper volle questo giaccio in tempo della pace de' Pirenei rifiutando la mediazione, che per essa offerì il Pontefice Alessandro VII, e conchiuder la volle col D. Luigi de Haro, che intervenne per parte della Spagna, la quale se vantaggio o discapito ne avesse da quella riportato, se ne lascia ad altri il piacere di disputarlo.

158 *Come sogliono cambiar d'aspetto le contese giurisdizionali.*

Egli è certo però, che su questo punto si vide mutata la scena, e le interposizioni de' Nunzj della Corte di Roma restarono appresso in tutto inutili. E se ben si riflette s'incominciarono a cambiar le massime dal tempo di Filippo II in avanti, e come il vento soffiava, così da questo regolare si videro poi le vele delle giurisdizionali contese. Vissero tra questo tempo i due fa-

famosi Cardinali Richeliu, e Mazzarini, i quali formando una nuova Teologia, seppero molto bene unire i dettami del Vangelo colla ragion di Stato, e le loro memorie gran lume recarono a quei, che dopo di essi segnarono le orme medesime del ministero.

159 *Massime adottate da' Cardinali Mazzarini, e Richelieu per ben governar lo Stato.*

Allegavano essi molti esempj d'Imperadori, di Re, e di altri Principi, i quali vivendo sotto la divina legge, ricorsero all'ajuto de' Popoli infedeli, perche potessero superare i loro nemici. In tal guisa difender voleano la Corona di Francia, se talvolta nel corso delle sue guerre avesse avuto stretta lega, e cercato ajuto dalla Porta Ottomana. Davide uomo Santo e Profeta (dicevano essi), per campar dalle mani di Saulle ebbe ricorso all'ajuto di Achis Re Idolatra, e nemico della divina legge. Asa Re di Giuda dimandò la protezione di Benadad Re idolatra della Siria per difendersi dalla malavolenza de' Re d' Israele. Costantino Principe Cristianissimo ed Imperadore, cui molto è tenuta l'Appostolica sede, avea nel suo esercito, di cui capo egli era, e condottiere gran numero di Goti, e Idolatri. Il Conte Bonifacio, di cui non pochi encomj fa S. Agostino nelle sue lettere non si sà se in difesa, o per vendetta di una ricevuta ingiuria chiamò nell' Africa i Vandali, che tanto diversi sono dalla nostra religione. L'Eunuco Narsete Capitano dell' esercito di Giustiniano, quantunque religioso Uomo, che più Tempj edificò presso i Romani, ed in Ravenna, chiamò in suo ajuto i Longobardi nemici in quel tempo del nome Cristiano. Arcadio Imperador di Costantinopoli essendo prossimo a morire, avendo ravvisato Onorio suo fratello poco atto a serbare la imperial dignità, stimò di pregare Ildigerde Re della Persia, perche prendesse la tutela del suo figliuolo Teodosio, che nell' età di anni otto ritrovavasi. Questa risoluzione fu appro-

va-

vata da tutti i Principi Cristiani, ed in fatti quel Principe non solo s'indossò quel carico, ma fino all'ultimo punto della sua vita lo disimpegnò con una intemerata fede.

160 *Continuano gli esempj.*

L' Imperadore Eraclio innanzi che sorbito avesse l' eretico veleno in molte sue militari spedizioni si servì de' Soldati Saraceni. Basilio, e Costantino figliuoli di Giovanni Imperadore di Costantinopoli servironsi di Ostenzio Saraceno per la conquista della Puglia, e della Calabria. Li Fratelli Errico, e Federico sotto il Ponteficato di Clemente IV chiamarono i Saraceni non tanto per difendere le fatte conquiste, ma per cacciar fuora dall' Italia i Franzesi, e tra non guari s'impadronirono della Sicilia con un esercito chiamato dall' Africa. Lodovico Sforza Duca di Milano unito con diversi altri Principi dell' Italia per mandarne fuora i Franzesi ottennero non poco ajuto da Bajazette. Massimiliano Imperadore procurò di sollecitare il Turco contra la Veneziana Repubblica, non già per qualche sua particolar vendetta, ma per poterla distruggere. Francesco I Re di Francia per opporsi alle forze di Carlo V cercò il suo ajuto dall'Ottomano Impero. Durante il tempo dello scisma nel 1377., essendo morto il Pontefice Gregorio VI, Urbano VI fe precipitare nel mare cinque Cardinali. Il Pontefice Paolo IV nostro Napoletano mentre inteso era alla conquista del nostro Regno, volendosi poi difendere dalla milizia mandatagli contra dal Duca d'Alba, chiamò per sua difesa in Roma gran copia di Tedeschi Luterani, i quali pubblicamente colle spade ferirono l'immagine del Salvatore, tenevano in ludibrio il sacrosanto sacrificio della messa, cibavansi di carne ne' giorni vietati, e neppure colle parole furon gastigati da quel Pontefice, mentre che egli era il più zelante pro-

promotor della fede e strenuo persecutor degli eretici, a segno che per qualunque picciolo simigliante delitto molti condannato ne avea egli alla morte, e al fuoco: e pur con tutto ciò, non solo soffriva, anziche chiamato avea in suo ajuto gente sì perversa. Finalmente durante la lega tra'l Pontefice Pio V., e'l Re di Spagna Filippo II. avvenne la famosa battaglia di Lepanto, in cui vittoriosi restarono i Cristiani, e pur D. Giovanni d' Austria trattato di accomodo ebbe co' Turchi, e scritta fu dal Re di Spagna una lettera a Maometto Bassà de' Turchi, al quale l'istesso D. Giovanni gli rimettè il di lui figlio Alì Bassà rimasto prigioniere, il cui riscatto sarebbe importato più di cinquecento mila docati. (a).

161 Quali altre guerre avesse avuto la Spagna colla Francia dopo la pace de' Pirenei.

Queste adunque eran le massime adottate nel Gabinetto della Francia, e da quanto si è rammentato ben si rileva, come questa Corona emola sempre sia stata di quella di Spagna, e quando credevasi, che ogni guerra restasse estinta colla pace de' Pirenei, appena morto Filippo IV, altra se ne suscitò dalla Francia in rapporto alla pretesa successione del Brabante, che fine ebbe poi colla pace di Aquisgrana pubblicata in Napoli ad Agosto del 1668., e di essa si farà parola, quando verrà per le mani l'Istoria del regnare di Carlo II. Allora essendo avvenuta la sorpresa di Messina fatta da' Franzesi, mentre accese erano le rivoluzioni, si vedrà, come ci rimanesse interessato il nostro Regno, mentre era sotto il governo del Marchese di Astorga, ed allora si scriverà dell'altra guerra mossa dalla Spagna alla Francia, che terminò colla pace di Nimega de' 17. Settembre del 1678. Questa nuova inaspettata guerra fu poi cagione, che la Spagna più

(a) *V. Ministerium Cardinalis Mazarini cum observationibus politicis ab anno 1643. usque 1652. cap. 22. pag. 354.*

pensar non potesse a rimettersi nel perduto possesso del Portogallo, onde conchiuso fu uno accordo coll' *uti possideris*, *ita possideatis*; ed appena restò Ceuta in mano de' Spagnuoli, che fu loro permesso di ritenerla.

162 *La giurisprudenza, qual polizia avesse ricevuto sotto il governo di Filippo IV.*

In questo stato languiva la Monarchia di Spagna, e per conseguente il nostro Regno da quella dipendente in tempo della morte di Filippo IV. Quantunque però siasi ritrovato in tante funeste vicende di fuoco eruttato dal Vesuvio, de' popolari tumulti, di peste, e di continue guerre pur si vide fiorir la giurisprudenza, che uscì dalla sua prima barbarie per opera del celebre Francesco di Andrea primo introduttore delle Opere del famoso Cujacio. Così di mano in mano prese piede l' erudizione, mercè delle introdotte Accademie, che da' Viceré anche eran promosse, onde i nostri Forensi cominciarono a pulirsi da quella antica rugine fino allora serbata. Quali, e quanti Giureconsulti, e letterati alzaron la testa in quel caliginoso tempo ritrovasi già minutamente rapportato dal nostro *Giannone* (*a*), dando conto delle loro Opere forensi date alla luce. Così di pari egli mentova, qual fosse stata la polizia delle nostre Chiese in quella stagione, e come tanto acquisto esse avessero fatto di beni temporali (*b*). Non intendo io ripetere le cose già scritte, tanto più che le notizie recateci sono omai rese sì conte, nè vi sarà persona, che l' ignori. In somma il già dato ragguaglio degli avvenuti fatti ne fa conoscere, quanta, e quale sia l' avventurosa sorte de' nostri tempi. Restando noi sotto il desiato governo del nostro natural Principe, il cui sangue innestato ritrovasi in quello di tanti altri Principi dell' Europa, tra'

(a) *Ist. Civ. To. IV. lib. 38. cap. 4.*
(b) *ib. cap. ult.*

tra' riportati vantaggi, vi è quello, che più guerra non si paventa, onde ci fa godere una perpetua quiete, che da' nostri maggiori desiderata sempre fu, ma unquemai goduta. Questa sì stretta unione vicendevolmente giurata ha reso sicuro il nostro Regno, che lungi sia dal timore di aver ne' suoi confini chi ne disturbasse la pace. Ne' riandati tempi non poco profitto riuscì a' Pontefici di ricavare dalle discordie surte tra' Sovrani, e prendendo partito or con una or con un altra Corona, sovente riusciva loro di farsi alcun merito, per cui acquistavano il mezzo di conseguir quello, che colle sole arme spirituali ottener non conveniva, onde ben si ravvisa, qual preveduto crollo fatto abbia l' autorità della Corte di Roma, come se ne diviserà, quando pur giunga la penna a scrivere i fatti de' tempi presenti.

DELLA ISTORIA DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XXXIV.

In cui recasi la notizia delle Grazie concedute alla nostra Città in tempo del governo del Re Filippo IV, e delle Prammatiche da' suoi Vicerè promulgate.

I *Acclamato Re Filippo IV riceve dalla Città un donativo di doc. 300. mila.*

Ppena che Filippo IV acclamato fu Re di Napoli, il Cardinal Zapatta, che quì ritrovavasi Vicerè fe la richiesta di un donativo. A' 5. di Agosto del 1621. tenutosi il solito Parlamento fu questo conchiuso per docati trecento mila, ed a' 16. dello stesso mese ne fu fatta l'offerta al Vicerè colla condizione di pagarsi tra'l corso di tre anni, cominciando da Gennajo del 1622. In questa occasione venti grazie si chiedettero al Re, ed altrettante al Cardinal Zapatta. Ne' precedenti *Tomi* di questa Istoria, quando mentovar dovei simiglianti grazie accordate in occasione de' fatti donativi, credei far cosa grata a' Lettori di farne una epigrafe, e soggiugnere le risposte date a ciascuna dimanda. Quantunque però fossi stato inteso alla brevità pur dovrei dilungarmi in un racconto troppo nojoso, perche sempre le istesse cose replicavansi. Or volendo portare al suo termine questa Istoria colla maggior sollecitudine possibile, serberò una con-

condotta diversa, e mi restrignerò nel ragguaglio di ciò, che più necessario è a sapersi, perciocchè se altro si desidera su questo punto, potrà leggersi nel Volume delle nostre grazie.

Si dimandò adunque in primo luogo, che da niuna Deputazione chieder si potesse la conferma del Vicerè, e questo fu accordato. II Che si confermassero le grazie concedute da' Predecessori Regnanti. III Che si fossero confermate tutte le alienazioni, concessioni, ampliazioni d' officj; assensi, e dispense fatte da' passati Vicerè. IV Che potessero i Napoletani fabbricare, nulla ostantino i dati ordini. V Che non potessero vendersi i Casali con restare in perpetuo demanio. VI Che negli assensi da darsi da allora in avanti sopra l' obbligo de' beni feudali si fosse posta la clausola *pro se, & haeredibus, & successoribus quibuscumque*. VII Che i fratelli, sorelle, e nipoti potessero succedere ne' feudi di qualunque sorte si fossero, ancorchè l' investitura fosse conceduta *pro haeredibus ex corpore*. Ma quì si rispose: *re maturè considerata, praedictae petitioni tam fidelium Vassallorum satisfaciendum curabit*. VIII Che potessero succedere i fratelli, e sorelle cugine, ancorchè non discendessero per linea mascolina: e su questa richiesta ne fu riservata la risposta. IX Che come ne' feudi antichi l' ascendente succedeva al discendente; così anche dovesse praticarsi per gli nuovi. X Che di nuovo si concedesse la grazia dimandata a Filippo III nel Parlamento del 1620. di potere i Baroni ordinar fedecommessi su de' loro feudi con farvi succedere quel maschio discendente dalla femmina ad elezione del Feudatario; con dovere il successore in difetto de' beni burgensatici dare sopra la metà de' frutti de' feudi, quel paraggio, che tocca di ragione a quella donna, cui spettata sarebbe la successione. XI Che le Commen-

Grazie dimandate dalla Città in occasione del fatto donativo.

mende, Priorati, e Baliaggi di Malta si fossero dati a' Regnicoli. XII Che dovessero mantenersi i privilegj delle Camere riservate. XIII Che si osservasse il privilegio del Battaglione di esser pagato dal Re, quando impiegavasi a suo servizio. XIV Che il Ministro eletto dal Vicerè non potesse imponere tasse. XV Che i Ministri uscendo per lo Regno nulla ricevessero dalle Università. XVI Che si permettesse il potersi numerare a proprie spese a quella Terra del Regno, che lo volesse. XVII Che i Tribunali Regj non s'intromettessero nelle prime, seconde, e terze cause de' Baroni. XVIII Che i Vassalli non potessero ricorrere meno, che a' Tribunali ordinarj nelle cause de' gravami contro i Baroni. XIX Che si fosse eletto in Roma il Collegio per gli Nobili Regnicoli. XX Che in Roma vi fosse stato uno Uditor di Rota per lo nostro Regno (a).

3 Grazie dimandate al Cardinal Zapatta in occasione dello stesso donativo.

Queste grazie furono poi esecutoriate a' 30. di Maggio del 1623. in tempo del Duca d'Alba. Il contenuto della supplica data al Cardinal Zapatta si riduce nelle seguenti richieste. I Che la Dogana di Foggia non si avesse potuto ingerire nelle Cause de' Cittadini Napoletani. II Che rimedio si dasse alle frodi di coloro, che per esimersi dalla giurisdizion de' Baroni faceano scriversi nella cennata Dogana. III Che questa avesse osservato i Capitoli del Cardinal Granvela. IV Che non risedesse Cavallaro ordinario, ove non si distribuiva erbaggio per le pecore nell'inverno. V Che detta Dogana non facesse patenti di Algozini, e Cavallari estraordinarj. VI Che i Vescovi non avessero ordinati coloro, che verisimilmente non potevano ascendere all'Ordine Sacro. VII Che si fossero riformate l'eccessive do-

(a) *Vol. di graz. fol. 125. ad 131.*

doti, e sovvenzioni delle Monache, e che perciò se ne dovesse scrivere al Papa. VIII Che col transito della Soldatesca non fossero gravate le Università. IX Che col danajo, che pagava il Regno si fossero accomodate le strade, i bagni di Pozzuoli, e le fumarole di Agnano. X Che non potesse mandarsi in Galea *loco depositi*. XI Che si fossero tolti i Commessarj de' controbandi, con darsene la cura a' Portolani. XII Che i Commessarj delle Sete non potessero chiamar le Terre a transazione. XIII Che i Capitani à guerra dovessero dar sindicato, e non potessero esercitare l'officio di Capitano di giustizia. XIV Che i Capitani del Battaglione avessero potuto eleggersi l'abitazione nel loro ripartimento. XV Che i Baroni non fossero molestati, e frodati nelle prime e seconde cause. XVI Che si registrasse nella Cancellaria quello, che fu stabilito da Filippo III intorno al trattamento de' Grandi &c. XVII Che il Battaglione si pagasse dalla Corte, quando impiegavasi in suo servizio. XVIII Che niun Ministro avesse potuto ordinar contribuzione. XIX Che non potesse ricever cosa alcuna dalle Università. XX Che con *Prammatica*, si riformasse il soverchio lusso delle vesti.

4 *Gabella del docato a botte di vino per qual motivo imposta.*

Già fu detto nel precedente *Libro*, quali disordini fossero avvenuti per l'abolizion delle zannette, delle quali se ne ritrovavano ne' Banchi quattro milioni, e quattro cento milà docati. Perche potesse darsi alcun riparo al danno, che ne risentivano i Creditori fu risoluto in tempo del Duca d'Alba d'imponere la gabella di un docato sopra ciascuna botte di vino. In questa occasione, che la Città gravavasi di questo nuovo peso, stimò di chiedere alcune grazie al Vicerè col tenuto Parlamento del 1623., e furono le seguenti.

Fu dunque esposto in primo luogo nella supplica, che

bilisse un certo tempo per quello, che compravasi *sub basta*. Colla XLII, perche la Vicaria criminale fosse divisa in due Ruote. Colla XLV perche dovesse darsi il pane della Corte a' Carcerati a fede dell' Avvocato de' poveri, e non dello Scrivano. Colla LII, perche non dovesse osservarsi la *Prammatica* de' 21. Gennajo del 1632. ch'e l'VIII sotto il titolo *de liquidat. instrum.*, ma dovesse eseguirsi il disposto da' *Riti* della Vicaria. L'ultima grazia finalmente fu la LVII, con cui si dimandò di doversi togliere la nuova imposizione del peso in tanto pregiudizio de' Napoletani, e specialmente de' Funari, che lavoravano canapa nella Città, e suoi Casali, da' quali volevansi esigere carlini sette, e mezzo a cantaro, con doversi anche togliere per le seti quando si estraevano dalle Calabrie, o dalla Dogana, per esser ciò contrario a' Privilegj, e alle ottenute grazie dalla Città.

19 *Il Re ordina togliersi le delegazioni, e le protezioni delle cause.*

Queste son tutte le grazie, che dalla nostra Città chieste furono al Re Filippo IV, il quale con sua Real Carta signata in Madrid agli 11. di Luglio del 1649. ordinò, che tolte si fossero le delegazioni e le protezioni delle Cause (a). Di esse se n'è dato un ristretto per quelle, che meritavano più delle altre aversene la notizia, per così far più brieve il corso di questa Istoria.

20 *Cominciano ad esponersi le Prammatiche seguendosi il titolo alfabetico.*

Tempo è ormai di passare alla sposizione delle *Prammatiche*, molte delle quali la spinta ne ricevettero dalle trascritte grazie. Adunque mi terrò dietro i loro titoli, cominciando da quello *de Abolitionibus*, perche in tal guisa più agevole ne riesce la loro Istoria. Così anche seguiterò la cronologia de' loro tempi, quando furon promulgate, ma questo sarà in rapporto agli stessi tito-

(a) *Vol. di graz. fol.* 189.

titoli, e non già per quei Vicerè, che ne furon gli autori, perche molto diversa esser dovrebbe. Di fatto molte grazie da essi accordate in tempo de' ricevuti donativi ridotte furono in *Prammatiche*, come meglio si osserverà, quando s' incontrerà quel titolo, sotto cui furono allogate.

21
Si espone la Prammatica III sotto il titolo de Abolitionibus.

Cominciando adunque dal mentovato titolo *de Abolitionibus* ci si presenta la *Prammatica* III, che promulgata fu dal Conte di Onnatte agli 8. di Aprile del 1648. e comincia. *A tutti, e singoli Officiali*. Come fu narrato nel §. 112. del precedente *Libro*, a 6. di questo mese ebbe termine il popolar tumulto con essersi presentato il Gennaro Annese avanti il D. Giovanni d' Austria, che lo accolse con perdonarlo in nome del Re. Ma sotto questo numero allogar vi dovea la IV promulgata dallo stesso Vicerè a' 17. dell' antecedente Marzo. Questa comincia *Philippus Dei gratia Rex*, e contiene la plenipotenza, che nel dì 11. di Gennajo avea il Re in Madrid conceduta al D. Giovanni di Austria. Comecchè questo è un punto della presente Istoria, il quale ha dato motivo di non poche questioni in rapporto a diverse *Prammatiche*, che leggonsi sotto il titolo *de Vectigalibus* derivate da una tal facoltà allora accordata, perciò fa mestieri, che non passi senza le dovute riflessioni.

22
Il Re Filippo IV, per quali motivi concede la plenipotenza a D. Gio: d' Austria.

Egli è a notarsi, che nel proemio di questa *Prammatica* dice il Re, che con più lettere scrittegli dal Duca d'Arcos a' 15. 16., e 23. di Luglio, e de' 2., e 3. del Mese di Agosto del 1647., tempo in cui già acceso erasi il popolar tumulto, veniva avvisato delle lagnanze, che quì facevansi per le tante Gabelle, ed imposizioni, che soffrivansi, delle quali se ne chiedeva l' abolizione, perciò desideravasi, che si confermassero le

 pas-

se eguale il trattamento delle due milizie Spagnuola, e Italiana. II Che dovesse toglierfi dal Regno l'abuso de' Cherici, e specialmente selvaggi. III Che si ritrovasse agevol modo di numerare il Regno. IV. Che si fossero rimessi a' Popoli i residui dovuti alla Regia Corte. V Che si fosse conservato il privilegio del Protomedicato a Napoletani. VI Che nelle vacanze delle Cattedre fossero preferiti i Napoletani. VII Che si fosse tenuta la protezione del Monte de' Mansi. VIII Che si fosse osservata la *Prammatica* contro il lusso delle vesti, e servidori. IX Che fossero nulle le donazioni fatte due anni avanti i fallimenti. X Che si fosse protetto il Convento di S. Lucia del Monte. XI Per lo rimedio del danno, che soffrivano le Università per lo transito delle milizie. XII Che nelle compre delle robe dopo esser passati sette anni fossero sicuri i compratori, se niuno sia comparso dopo la pubblicazione de' Bandi. VIII Che si facesse una nuova pandetta di diritti per qualunque Tribunale (a).

8 *Grazie accordate da Filippo IV alle nostre Piazze.*

Quì cade in acconcio il mentovare diverse grazie, che con sua Real Cedola de' 16. Luglio del 1639. segnata in Madrid si fosse compiaciuto il Re Filippo IV di accordare alle nostre Piazze compresavi quella del Popolo. Permettè dunque loro il potersi raunare sempre che il pubblico bene lo richiedesse per trattare ciò, che occorreva, senza che potesse esser impedito da' Vicerè, o dal Collaterale, e qualunque altro Tribunale, e ciò tanto nel caso, che se gli avesse dovuto scrivere intorno al governo del Vicerè, come per gravami, che ne ricevessero, dovendosi riputar dette Piazze, come adunanze legittime, ed approvate dalle leggi, e dalle *Pramma-*

(a) *Vol. di graz. fol.* 141.

matiche, comecchè da esse dipende il buon governo della Città. Per lo stesso motivo si dà loro il permesso di potere nominar persona nella Corte per poter assistere al disbrigo degli affari, ma solo della Città di Napoli, in rapporto a quello, che si fosse risoluto da esse quattro Piazze, che ne formavan la voce, senza però trattare le particolari differenze, che tra esse avvenir potessero, dovendosi per lo di più accudire al Vicerè. Si vuole di più che la persona da destinarsi esser debba di piacere del Supremo Consiglio d'Italia, con doversegli assegnare il conveniente salario (*a*).

9
Grazie dimandate col Parlamento de' 31. Gennajo del 1637.

Seguì poi l' altro Parlamento a' 31. Gennajo del 1637., e la Città chiedè al Re Filippo IV le seguenti grazie, le quali spedite furono in Madrid a' 26. di Febbrajo del 1639., e di esse eccone in brieve il contenuto. I Che i Napoletani non si fossero potuto carcerar di fatto senza procederne l'informazione. II Che la provista degli Officj, e Governi Regj per due terzi si facesse in beneficio de' Napoletani, e che alternativa esser dovesse quella de' Beneficj Ecclesiastici. III Che non potessero imponersi gabelle senza conclusione del general Parlamento. IV Che i Vicerè non avessero potuto sospendere i terzi degli Arrendamenti, e Fiscali. V Che si fossero confermate le passate grazie. VI Che si fosse potuto fabbricare ne' luoghi proibiti. VII Che si fosse minorato il deposito delle pene. VIII Che l' aumento delle provisioni degli Officiali si fosse pagato dalla Regia Corte. IX Che i privilegj non esecutoriati *infra annum* potessero appresso esecutoriarsi.

10
Si spiega il contenuto della grazia X intorno alla successione ne' feudi nuovi.

Per bene intendersi la grazia X, che fu richiesta, fa mestieri ricordare, che nel Parlamento del 1589. fu sup-

(a) *Vol. di graz. fol.* 142.

ſupplicato il Re Filippo ad accordare che ne'feudi nuovi, ancorche l'inveſtitura ſi foſſe conceduta *pro ſe, & haeredibus ex corpore*, nondimeno aveſſero potuto ſuccedere i fratelli, ſorelle, e i loro figli *utriuſque ſexus*, nella qual grazia per oppinion de'Dottori comprendevanſi anche i fratelli, e ſorelle conſanguinei, ed uterini *tantum*, e i loro figli *utriuſque ſexus*, come dalla *Coſtituzione* del Regno era anche diſpoſto. Ciò nulla oſtante l' Avvocato Fiſcale in alcune cauſe eraſi oppoſto alla ſucceſſione delle ſorelle, e fratelli uterini, onde ſi era dimandata la grazia eſpreſſa in favor di tal ſucceſſione per eſcludere il dubbio Fiſcale; e dal Re eraſi riſpoſto *Placet &c.*. All'incontro era ſurto altro dubbio, perciocchè opponevaſi, che queſta conceduta grazia doveſſe intenderſi per gli Feudi nuovi, e non per gli antichi, quandocche interpetrandoſi la *Coſtituzione*, favorevole è il ſuo ſenſo per detta ſucceſſione anche ne' Feudi antichi. Quindi fu, che per evitarſi ogni conteſa, che naſcer poteſſe col Fiſco, fu ſupplicato Filippo IV di dichiarare, che la grazia aveſſe avuto luogo tanto per le ſucceſſioni ne' Feudi nuovi, che per gli antichi, nulla oſtante, che l'inveſtitura dica *pro ſe, & haeredibus ex corpore*, e che pervengano i ſucceſſori da quello ſtipite, cui non ſono congionti i Fratelli uterini, e conſanguinei. Queſta fu la dimanda, ma la riſpoſta non ſecondò il deſiderio della Città, comecchè diſſe il Re, che dopo avere oſſervato l'informo, che su tal punto ne avea richieſto al Viceré, *ac re maturè conſiderata, quod magis convenire videbitur, providebit.*

11 *Contenuto delle ſeguenti altre grazie.*

Sieguono poi l' altre grazie dimandate, e l' XI fu, che poteſſero imponerſi fino a 30. mila docati di penſione ſopra i Beneficj Regj per farſene Commende per l'abito di S. Giacomo. Colla XII, che doveſſero emanarſi i bandi prima di eſeguirſi l' aggiudicazione de'beni com-

comprati *sub basta*. Colla XIII. fu dimandato estendersi la successione ne' feudi sino al quarto grado conceduta nel Parlamento del 1629. fino alle femmine. Colla XIV, che non potessero delegarsi le cause criminali, se non ne' quattro casi espressi nella grazia conceduta in tempo dell' Ambasciatore D. Girolamo Guevara. Colla XV, che dovesse osservarsi l' alternativa nella provista de' beneficj tanto Regj, che Pontificj, come anche delle Commende di Malta. Colla XVI che il Commessario de' Controbandi della Provincia di Abruzzo, avesse avuto per Giudice delegato il Collaterale. Colla XVII, che il Ministro Commessario passando per le Terre, nulla avesse potuto esigere. Colla XVIII, che si fossero spedite le grazie richieste intorno a quei, che litigavano per aver l' onore de' Sedili. Colla XIX, che l' Ambasciatore non avesse potuto esigere la mezz' annata delle mercedi. Colla XX, che i Consultori della Città non avessero avuto voto nelle cause de' Sudditi. Coll' ultima grazia, che fu la XXI, la quale fu accordata, si dimandò, che tutti gli avanzi degli Arrendamenti non ricadessero in beneficio della Regia Corte, ma andassero per la rifezione di quello, che perduto aveano gli Assegnatarj.

12. Grazie dimandate al Duca di Medina col Parlamento de' 13. Gennajo del 1639.

Sussieguono poi le grazie, che furono risolute dimandarsi al Vicerè Duca di Medina col tenuto Parlamento de' 13. di Gennajo del 1639., e queste furono niente meno, che nel numero di 40. (a), e di esse per non farne un tedioso racconto ne mentovarò alcune, che meritano esser notate, per essere le altre di pochissimo momento. Adunque colla I. si dimandò, che i cinque, e sei delle Piazze potessero sedere nel Collaterale, come sedevano gli Eletti, e così anche le Deputazioni estra-

(a) *Vol. di gr. To. 2. pag. 148.*

estraordinarie. Coll'VIII, che le licenze d'armi fatte da' Grassieri non potessero essere impedite dal Reggente della Vicaria. Colla IX, che i Gabelloti dell' Arrendamento della seta avessero esatto i diritti in tempo dell'estrazione. Coll' XI, che i Napoletani dimoranti in qualunque parte del Regno fossero esenti di alloggiare, o di contribuire per le milizie. Colla XII, che i Grassieri, ed Eletti potessero visitare le Taverne, e Magazzini di vino. Colla XIV, che si fosse tolto il diritto del suggello al Segretario della Vicaria, e agli altri Tribunali. Colla XVIII, che non si fosse zeccata più moneta di rame, e che si fossero tolti i cambia monete. Che non si fosse proceduto alla vendita de' Casali, e che i venduti si fossero incorporati alla Città. Colla XXIV, che si fossero ridotti al giusto numero stabilito i Giudici criminali. Colla XXV, che si fossero tolte le Delegazioni, e che i Giudici non fossero intervenuti nel Collaterale in tempo delle reclamazioni. Colla XXXIX, che nella Giunta de' Lagni fossero intervenuti alcuni Baroni interessati in essi.

13

Altre grazie richieste col Parlamento de' 14. di Settembre del 1642.

Col Parlamento poi de' 14. Settembre del 1642. fu fatta dalla nostra Città la richiesta di altre Grazie al Re Filippo IV, e di esse sono da notarsi le seguenti. Cioè la IV, con cui si dimandò potersi ordinar fedecommessi, e majoraschi su de' beni feudali tanto antichi, che nuovi, come se ne fè la richiesta co' Parlamenti del 1625., e 1639. La V è in rapporto al tacito, e legale assenso in favor delle donne Napoletane per la restituzion delle doti. La VI per darsi riparo all'eccessivo numero de' Chierici conjugati, oblati, e selvaggi. L'XI, acciò gli amministratori degli Officj provveduti dal Tribunal della Camera fossero riconosciuti da' loro Baroni ne' delitti, che commettevano, meno che per quelli, che dipendevano,

da-

dagli stessi Officj. Colla XVIII, che si fosse estesa la successión feudale fino al settimo grado *de jure civili*, inclusivo, come praticavasi nella Sicilia, nulla ostante la Costituzione del Regno *Ut de successionibus*. Colle XIX, e XX, che la successione de' feudi si estendesse a' fratelli, e sorelle uterine, e che la grazia fatta di poter disponere de' feudi in favor del maschio, quantunque vi fosse la femmina più prossima, dovesse anche intendersi per via di sostituzione, che potesse farsi. Colla XXII, che le liti de' Sedili per quei, i quali pretendevano ammissione, o reintegrazione avessero dovuto spedirsi da tre Ruote del S.C. coll'intervento del Fiscale, e de' Reggenti della Cancellaria, e fintanto non ispedivasi questa grazia si fosse sospesa la decisione di queste cause, con dichiararsi, che in questa supplica non s'intendesse compresa la pretensione, che tenevano i Caracccioli detti di Pannarano di essere reintegrati nel sedile Capuano.

14 *Grazia richiesta intorno all'esame, che facea la Curia per gli matrimonj.*

Comecchè con lettera della Sacra Congregazione del mese di Luglio del 1630. erasi ordinato, che i Matrimonj non potessero contrarsi senza l'esame dell' Ordinario, con ispedirsi tutto *gratis*, lo che intendavasi per gli forestieri, e vagabondi, poi la nostra Curia avea introdotto di far tale esame per gli Napoletani, e anche per quelle, che stavano ne' Monasterj, e Conservatorj, talchè queste eran costrette di andare nella Corte Arcivescovile a ricevere gl' interrogatorj, e non andandovi, pagar doveano l'accesso di carlini diece al Giudice, di cinque allo Scrivano, oltre altri diece per la carozza, onde soffrivano doppia spesa, perche eravi anche l' esame del Paroco, e l' esplorazion della volontà; quindi la Città supplicò il Re colla XXVI Grazia per interponersi col Pontefice, acciò quanto erasi innovato si fosse ridotto nello stato, in cui erasi prima del Tridentino Concilio, o

che

che tale esame avesse dovuto praticarsi per gli soli forastieri, come dalla Sacra Congregazione si era ordinato. Altro però in quel tempo non se ne riportò da questa supplica, che si fosse passato officio col Pontefice, acciò avesse soddisfatto una tal richiesta.

15 *Si dimanda, che i Giudici non avessero potuto giudicar nelle cause degli altri Giudici.*

Si volle poi colla Grazia XXVIII, che con *Prammatica* si fosse ordinato, che i Giudici non avessero potuto giudicare nelle cause degli altri Giudici. E quanto fosse strana questa dimanda ben si ravvisa, perche i Giudici o non doveano aver cause, o avendole, andar doveano ne' Tribunali forastieri ad attenderne le decisioni, comecchè ne'nostri non vi sarebbe stato chi avesse potuto farci decreto. Si chiedè anche colla Grazia XXIX, che nelle vendite *sub basta* si fosse stabilito determinato tempo dopo l'emanazion de' bandi a poter comparire, e quello scorso, restasse estinta ogni azione.

16 *Contenuto di altre grazie.*

Lunga è poi la Grazia XXXI, che si dimanda in rapporto a'Presidenti non togati della Regia Camera, perche non potessero esser Commessarj, nè votare nell' altre Cause; e su questo punto si procura dare una certa norma da osservarsi, come ivi potrà leggersi. Colla Grazia XL si cercò la minorazione de' depositi nelle cause di sospezioni, e che dalla Regia Corte si fosse pagato l'aumento del Soldo de' Ministri. Colla XLIX si chiede non potersi vendere i Casali di Napoli, e che i venduti si fossero reintegrati alla Città. Colla LVI, che i Giudici criminali e civili non fossero perpetui, e che in ogni biennio dar dovessero il sindicato nella Città. Colla LXI, che i Baroni e i Titolati seder dovessero ne' Tribunali Regj, come praticavasi ne'Consigli di Spagna. Nè occorre mentovar le altre, che sieguono fino al numero di LXV, perciocchè non contengono dimande di rimarco.

Sie-

17 *Grazie chieste al Duca di Medina nel Parlamento de' 14. di Settembre del 1642.*

Sieguono poi le grazie, che la nostra Città chiedè al Duca di Medina nel Parlamento de' 14. Settenbre del 1642., e ne reassumerò anche le più necessarie a sapersi come sarebbe la II, con cui si dimandò di rimettersi il residuo del debito cagionato dalle passate imposizioni. La III per non essere i Popoli più astretti a pagare i doc. 300. mila annui agli assegnatarj. La IV per le Università acciò non fossero tenute agli obblighi fatti da' Sindici, ed Eletti di pagare gli attrassi. L'VIII per non mettersi nuova imposizione senza consenso delle Piazze. La X per farsi in rapporto agli arrendamenti la separazione de' Napoletani da' Regnicoli, e Forestieri. L'XI per togliersi l'esazione del *jus sigilli* da' Tribunali. La XII per poter gli Eletti della Città tener le carceri aperte. La XIII per doversi osservare le licenze d'armi del Grassiere. La XVIII, perche i debitori della Città dovessero pagare, e proseguir poi la loro reclamazione. La XXI, perche i Napoletani fossero esenti dalla gabella della Calce. La XXII, perche si facessero dagli Eletti le visite delle Osterie, e de' Magazzini. La XXIV perche i Fiscali potessero cambiarsi da' Baroni con quelli della Cassa Militare, e tra' Baroni, e Baroni. La XXVI, perche i Consultori della Città potessero esercitar la giurisdizione comunicata loro dagli Eletti. La XXIX per darsi una norma da giudicarsi nelle liti de' Sedili, e per non potersi far uso delle Scritture cavate dal Tribunale della Regia Zecca per esser sospette di falsità.

18 *Notizia delle seguenti grazie.*

Colla XXXIII si dimandò, che i Napoletani contraendo matrimonio non fossero sottoposti all'esame dell'Ordinario, purche non fossero vagabondi, o vedovi. Colla XXXIV, perche si vietassero i giuochi pubblici. Colla XXXV, perche i Giudici non potessero dar voto nelle cause degli altri Giudici. Colla XXXVI, perche si stabi-

bilisse un certo tempo per quello, che compravasi *sub hasta*. Colla XLII, perche la Vicaria criminale fosse divisa in due Ruote. Colla XLV perche dovesse darsi il pane della Corte a' Carcerati a fede dell' Avvocato de' poveri, e non dello Scrivano. Colla LII, perche non dovesse osservarsi la *Prammatica* de' 21. Gennajo del 1632. ch'e l'VIII sotto il titolo *de liquidat. instrum.*, ma dovesse eseguirsi il disposto da' *Riti* della Vicaria. L'ultima grazia finalmente fu la LVII, con cui si dimandò di doversi togliere la nuova imposizione del peso in tanto pregiudizio de' Napoletani, e specialmente de' Funari, che lavoravano canapi nella Città, e suoi Casali, da' quali volevansi esigere carlini sette, e mezzo a cantaro, con doversi anche togliere per le seti quando si estraevano dalle Calabrie, o dalla Dogana, per esser ciò contrario a' Privilegj, e alle ottenute grazie dalla Città.

19 *Il Re ordina togliersi le delegazioni, e le protezioni delle cause.*

Queste son tutte le grazie, che dalla nostra Città chieste furono al Re Filippo IV, il quale con sua Real Carta signata in Madrid agli 11. di Luglio del 1649. ordinò, che tolte si fossero le delegazioni e le protezioni delle Cause (*a*). Di esse se n'è dato un ristretto per quelle, che meritavano più delle altre aversene la notizia, per così far più brieve il corso di questa Istoria.

20 *Cominciano ad esporersi le Prammatiche seguendosi il titolo alfabetico.*

Tempo è ormai di passare alla sposizione delle *Prammatiche*, molte delle quali la spinta ne ricevettero dalle trascritte grazie. Adunque mi terrò dietro i loro titoli, cominciando da quello *de Abolitionibus*, perche in tal guisa più agevole ne riesce la loro Istoria. Così anche seguiterò la cronologia de' loro tempi, quando furon promulgate, ma questo sarà in rapporto agli stessi tito-

(a) *Vol. di graz. fol.* 189.

titoli, e non già per quei Vicerè, che ne furon gli autori, perche molto diversa esser dovrebbe. Di fatto molte grazie da essi accordate in tempo de' ricevuti donativi ridotte furono in *Prammatiche*, come meglio si osserverà, quando s' incontrerà quel titolo, sotto cui furono allogate.

21 *Si espone la Prammatica III sotto il titolo* de Abolitionibus.

Cominciando adunque dal mentovato titolo *de Abolitionibus* ci si presenta la *Prammatica* III, che promulgata fu dal Conte di Onnatte agli 8. di Aprile del 1648. e comincia. *A tutti, e singoli Officiali*. Come fu narrato nel §. 112. del precedente *Libro*, a 6. di questo mese ebbe termine il popolar tumulto con essersi presentato il Gennaro Annese avanti il D. Giovanni d' Austria, che lo accolse con perdonarlo in nome del Re. Ma sotto questo numero allogar vi dovea la IV promulgata dallo stesso Vicerè a' 17. dell' antecedente Marzo. Questa comincia *Philippus Dei gratia Rex*, e contiene la plenipotenza, che nel dì 11. di Gennajo avea il Re in Madrid conceduta al D. Giovanni di Austria. Comecchè questo è un punto della presente Istoria, il quale ha dato motivo di non poche questioni in rapporto a diverse *Prammatiche*, che leggonsi sotto il titolo *de Vectigalibus* derivate da una tal facoltà allora accordata, perciò fa mestieri, che non passi senza le dovute riflessioni.

22 *Il Re Filippo IV, per quali motivi concede la plenipotenza a D. Gio: d' Austria.*

Egli è a notarsi, che nel proemio di questa *Prammatica* dice il Re, che con più lettere scrittegli dal Duca d'Arcos a' 15. 16., e 23. di Luglio, e de' 2., e 3. del Mese di Agosto del 1647., tempo in cui già acceso erasi il popolar tumulto, veniva avvisato delle lagnanze, che quì facevansi per le tante Gabelle, ed imposizioni, che soffrivansi, delle quali se ne chiedeva l' abolizione, perciò desideravasi, che si confermassero le

 pas-

passate grazie. Quindi essendosi riflettuto il miglior modo, che necessario era per calmare l'animo de'suoi Vassalli, e perche questi riportassero a cagion della lor fedeltà la bramata tranquillità, perciò avea stimato di conferire al D. Giovanni d'Austria suo figlio la illimitata potestà con uno amplissimo mandato, perche fatto avesse quanto stimava espediente per conseguire un tal fine.

23 *In quai termini si fosse spiegata la conceduta plenipotenza.*

Lasciando poi i termini generali, ne viene a' particolari concedendo l'espressa autorità di poter fare qualsivoglia genere di grazie, ancorche spettassero alla suprema regalia, niuna eccettuandone, quantunque fossero grandi, e singolari. Oltre un generale indulto per qualunque commesso delitto, si permette il poter concedere il demanio, o pure rivocarlo a qualunque Città, e Terra del Regno, potendo concedere qualunque si fosse prerogativa, esenzione, immunità, e privilegio, quantunque esorbitante, e riservato alla Real potestà, con restar confermati tutti quelli, che fino allora fossero stati conceduti. Senza limiti fu poi data l'autorità di trattare, eseguire, e conchiudere col nostro Popolo qualunque cosa, come avesse potuto farla l'istesso Sovrano senza veruna riserva anche per quello, che spettasse al suo supremo dominio e Regalia, promettendone l'osservanza colla parola Regia anche in nome di suoi eredi, e successori, avendo tutto per fermo, e rato. Si promette eziandio di non porsi veruno impedimento o contradizione alle concessioni, e grazie da farsi, e nel caso, che il D. Giovanni avesse dovuto partir da Napoli, intendevasi l'istessa facoltà accordata a quel Vicerè, che sarebbe rimasto al suo governo, dichiarandosi casso, e nullo il consimile mandato di procurator generale, che a' 5. Ottobre del precedente anno avea fatto al Du-

Duca d' Arcos. In somma l' espressioni son tali, e sì ample, che il D. Giovanni d' Austria riputar doveasi, come se l'istesso Filippo IV si fosse ritrovato in Napoli, e quanto quello avrebbe fatto, da lui istesso intender doveasi conchiuso ed eseguito.

24 *L'indulto si spiega conceduto in rapporto della fedeltà praticata dal Popolo Napoletano.*

Dopo questa data plenipotenza, che leggesi nella *Prammatica* IV, che porta la data de' 17. Marzo del 1648. deve aver luogo la succennata III, comecchè promulgossi dal Conte di Onnatte agli 8. del seguente Aprile. In essa è da riflettersi il suo proemio, in cui sempre più il nostro Popolo, e la Città tutta scagionata viene di ogni reato d'infedeltà verso il suo Padrone. Di più ne vien commendato l'amore, e'l sangue sparso per lo mantenimento della Corona, dando per vero, che i passati tumulti erano stati tutti destati dalle praticate seduzioni da' nemici di quella, senza essersi mai nudrito nell'animo alcun pensiere di tradimento. Concedesi perciò un generale indulto per tutto lo avvenuto ne' passati rumori cominciandosi da' 7. Luglio del precedente anno 1647. fino a quel giorno, ancorche enormi fossero stati, e di lesa Maestà, comprendendovi tutti i capi, complici, fautori, e consultori.

25 *Si espone la* Prammatica V *sotto lo stesso titolo.*

Indi il D. Giovanni cominciò a far uso della ricevuta plenipotenza, che manifestò colla *Prammatica V*, che promulgò di là a 3. giorni, cioè a dire agli 11. dello stesso Aprile. Questa è molto lunga, e contiene più capi, e per amor della brevità reassumerò quello, che in essi si contiene.

26 *Tutto si perdona, dovendosi riputare i Cittadini, come allora nati.*

Cominciando dal primo, in esso già si concede uno amplissimo indulto, perdonandosi tutte le acclamazioni fatte contro del Re, ed ogni altro seguito armamento, comprendendovi tutto, e senza eccezione, avvegnacchè non se ne faccia menzione, derogandosi a qualunque di-

disposizione di legge comune, *Costituzioni*, *Capitoli*, e *Prammatiche*. Per gli beni, che si ritrovassero tolti, quandoche fossero esistenti, potessero ripetersi per via giudiziaria, restituendosi a' Compratori il prezzo effettivamente sborzato. Vietasi anche il potersi attaccare in giudizio, e fuora di esso qualunque persona notata di ribellione, con doversi tutti riputare, come se allora fossero nati, ed occorrendo alcun dubbio, o interpetrazione, dovesse spiegarsi sempre a favore de' Cittadini, e de' Regnicoli.

27
Restano tolte l' imposizioni sopra tutt' i comestibili, ed altri, che si descrivono, notandosi quelle, che doveano rimanere, e per qual causa.

Col secondo Capitolo restarono tolte tutte l' imposizioni sopra i commestibili, cioè grano, farina, orzo, avena, pesce, olio, legume, ova, capretti, salsumi, carne, e formaggi, frutti, vino (in quanto al docato a botte) senza potersi mai più imponere per qualunque urgentissima causa, ancorche fosse per conservazione della Città, restando ben vero il prezzo del sale alla ragione di carlini 10. il tomolo. Si vollero anche estinti tutti i diritti de' suggelli di tutti i Tribunali, del nuovo Registro della Regia Camera, delle sentenze del S. C., delle mezze annate imposte sopra gli officj, l'imposizione sopra le provisioni de' Ministri, il Segretariato della Vicaria, il nuovo diritto delle Suppliche, i nuovi imposti della Dogana dal 1625. fino allora, senza potersi più rimettere. Doveano però restar fermi tutti li *jus probibendi*, e li Fiscali per la somma di carlini 42. a fuoco, giacchè le Università non soffrivano altra imposizioue. All' incontro restar doveano in piedi gli Arrendamenti sopra le carte da giuocare, l' estrazione dell' olio dal Regno, e tutte l' altre imposizioni non concernenti la grascia, che impiegar doveansi per la rifezione, e in beneficio di tutti quelli, che possedevano l' entrate sopra le gabelle estinte, e che doveansi estinguere, doven-

vendosi il tutto regolare da quattro Ministri, che avrebbe deputato il Re, o il Vicerè uniti con quattro altri Deputati due della Nobiltà, e due del Popolo per soddisfare quei, che avean perduto sopra le cennate gabelle.

28 *Quattro Ministri dovean determinare il punto della parità de' voti pretesa dal Popolo.*

Tralascio quello, che si determina nel terzo Capo intorno al doversi rifare il danno sofferto sulle case, e su de' mobili predati in tempo del tumulto, perche i cennati Deputati doveano prendere gli opportuni espedienti. Ma riguardo al IV, che tratta della parità de' voti, che pretendeva il Popolo, anche per lo governo dell' Annunciata, senza aver l' esclusiva il Cavaliere del Sedile di Capuano, fu ordinato, che quattro Ministri da nominarsi dal Re, o dal Vicerè, che fossero o due Cavalieri, e due del Popolo, o tutti quattro forestieri, avessero dovuto determinare tra brieve tempo quello, ch' era di ragione, circoscritta la determinazione fatta contro del Popolo dal Re Federico di Aragona.

29 *Si accorda la scala franca per le mercanzie estere.*

Col quinto capo accordasi al Popolo la scala franca della Regia Dogana per tutte le mercanzie estere, purche si portassero da Nazione, che fosse amica.

30 *Che l'Eletto del Popolo una volta potesse confermarsi per sei mesi, e che potesse tenersi l'Aggente nella Corte.*

Col sesto si vuole, che l' Eletto del Popolo non potesse esser confermato, se non che una sola volta, e per altri sei mesi: E col settimo permettesi alla Città di tenere il suo Aggente in Madrid con mutarsi in ogni tre anni, facendosene la scelta una volta da' Sedili de' Nobili, e dal Popolo un altra, per poter supplicare il Re intorno all' osservanza delle concedute grazie, o per qualsivoglia altra grazia.

31 *Che potessero ricomprarsi i Casali pagando le migliorazioni.*

Si fa la grazia coll' VIII Capo a tutti i Casali di potersi ricomprare pagando il prezzo, e le migliorazioni fatte fra un anno decorrendo dal giorno di questa pubblicazione, nulla ostante, che fosse passato l' anno del-

della seguita vendita, o concessione dispensandosi per questa volta alla disposizione in contrario della *Prammatica*.

32 *Che gli Officiali riformati avessero continuato a goder gli onori.*

Col IX fu fatta la grazia, che tutti gli Officiali di guerra del Popolo, i quali restavano riformati, avessero potuto ritenere gli stessi onori, che godevano gli altri riformati della milizia del Re sino al grado di Mastro di Campo, ma senza comando.

33 *Disposizione intorno all' armi vietate.*

Fu vietata col X di portare armi proibite dalle *Prammatiche*, col poterle solo tenere in casa, come anche quelle ricevute dalla Regia Corte, delle quali se ne dovea pagare il prezzo; ma sotto gravissime pene fu imposto di non potersi tenere da quei, che dicessero di averle perdute.

34 *Si promette la ratifica di tai grazie, e frattanto poteansi tenere le armi.*

Finalmente coll' XI capo per cautela del Popolo si promette la ratifica di queste accordate grazie, e privilegj, e fintanto questa non seguisse, permettevasi tener le armi, da restituirsi poi, o pure il loro prezzo nello stesso giorno, che sarebbesi quella pubblicata, senza poterle però tra questo tempo portar per la Città, dovendole tenere in Casa.

35 *Si espone la* Prammatica VI *sotto l'istesso titolo per l'indulto intorno a' delitti commessi prima del tumulto.*

A 20. dello stesso mese di Aprile altra *Prammatica* promulgar dovette il D. Giovanni d' Austria, ed è la VI sotto lo stesso titolo, che comincia *Havendo noi conceduto*. Non contento il Popolo del succennato amplissimo ricevuto indulto, ne volle un altro per tutti quei delitti, che eransi commessi prima degli avvenuti tumulti, e fra 'l corso de' medesimi. Ma questo fu accordato con queste eccezioni, purche non fossero inquisiti di delitti di lesa Maestà divina, o umana commessi prima de' 7. di Luglio, che cominciarono le rivoluzioni e che fossero stati renitenti a ritornare sotto l' ubbidienza del Re dopo il perdono accordato a' 6. di questo istesso

ſo meſe, e purche non foſsero di nazione eſtera. Ne furono anche eccettuati i condannati alla galea con ſentenza della Giunta, o di altro Tribunale per gli delitti commeſſi tanto prima, che fra 'l tempo de' tumulti fino al ſuddetto giorno, goder dovendo di queſto indulto tutti quei, che non aveano la remiſſione della Parte offeſa, dando loro tempo di dieci anni per ottenerla, rimettendoſi anche ogni qualunque pena dovuta al Regio Fiſco tanto dal Popolo, come dal Regno. E perche temeaſi, che la bramata pace, e tranquillità turbar ſi poteſse da' banditi, che ſoleano ſcorrere per la campagna godendo la protezion de' Baroni, perciò fu ordinato, che inviolabilmente ſi foſse oſservata la *Prammatica* del Duca di Medina pubblicata a 25. Luglio del 1643.

36 *Si eſpone la* Prammatica VII *ſotto l' iſteſſo titolo, con cui ſono aggraziati i fuoraſciti.*

Finalmente a' 9. del ſeguente Agoſto fu pubblicata dal Conte di Onnatte la *Prammatica* VII, che comincia *Deſiderando noi*, con cui aggraziati furono tutti i fuoraſciti di campagna per qualunque delitto aveſsero commeſso, anche di leſa Maeſtà, purche co' loro Capi aveſsero ſervito da Soldati, con tenerſi particolar conto del ſervizio, che aveſsero preſtato.

37 *Si eſpone la* Prammatica VIII *ſotto l'iſteſſo titolo, con cui ſi dà l'indulto per gli delitti di leſa Maeſtà.*

A' 26. Aprile poi del 1650. l' iſteſso Vicerè promulgò la ſeguente *Prammatica* VIII, che comincia *Havendo noi*, e con queſta concedè altro indulto per qualunque delitto, anche di leſa Maeſtà colla condizione però, che coloro, i quali lo ricevevano, per tre anni continui aveſsero dovuto ſervire alle guerre in quel luogo, ove ſi ſarebbono deſtinati, dopo qual tempo non poteano ricevere altra moleſtia. Benvero ſe ne vogliono eccettuati alcuni, che in fine della ſteſsa *Prammatica* ſono notati.

Era poi creſciuto di lunga mano il numero de' Fuora-

38 *Si espone la* Prammatica IX *sotto l' istesso titolo, con cui si dà l' indulto a' Fuorasciti con certe condizioni.*

rasciti in campagna, e di continuo ascoltavansi furti, ricatti, omicidj, sbaliciamenti di procacci, e cose simili. Quindi fu, che il Conte di Castrillo successore dell' Onnatte a' 28. Ottobre del 1654. pubblicò la *Prammatica* IX, che comincia. *Quantunque da' nostri Predecessori*, e con essa concedè l' indulto a tutti quei, che in certi stabiliti tempi in rapporto a' luoghi, ove si ritrovavano, si fossero presentati avanti il Reggente D. Giovanni Burgos, con cui si sarebbe concordato il servizio, che far doveano a proporzion de' commessi delitti, purchè non fossero stati di lesa Maestà divina o umana in primo, e secondo capo, o pur di falsa moneta, o di vizio nefando, dandosi altri provvedimenti intorno all' esecuzione di quello, ch' erasi stabilito.

39 *Si espone la* Prammatica X, *e* XI *sotto lo stesso titolo, colle quali si dà il perdono a' scorritori di campagna.*

Indi a' 17. del seguente Novembre pubblicò la X, che comincia *Desiderando noi*, la quale in effetto con maggiori spieghe contiene quello, che con un Rescritto dello stesso Vicerè segnato nello stesso giorno erasi ordinato, che leggesi sotto la seguente *Prammatica XI*, che comincia *Havemo ricevuto*. Tutto però si riduce al concedere il perdono a' scorritori di campagna, purchè tra certi designati tempi si fossero presentati per esser destinati al servizio della guerra.

40 *Si espone la* Prammatica XII *sotto lo stesso titolo pubblicata contro quei, che favorivano il Duca di Guisa.*

Fu detto nel §. 138. del precedente libro, come nel 1654. avvenuto fosse il secondo tentativo delle armi della Francia guidate dal Duca di Guisa sopra il nostro Regno. Erasi egli fidato sulle vane promesse di quei, che poco avveduti tentar volendo la loro sorte colla lusinga di alcun vantaggio, corrispondenza aveano co' Franzesi. Reso poi al solito vana la nuova meditata impresa, ragion voleva, che castigo avessero coloro, che servato non aveano la fedeltà al proprio Principe. Giusto motivo ebbe perciò il Conte di Castrillo di sca-

gliar-

gliarsi contro di costoro colla seguente *Prammatica XII*, che comincia *Havendo conosciuto*, che pubblicò a' 10. Dicembre del 1654. Per estinguere adunque questo pernicioso lievito, che annidava nelle viscere del Regno, promettè l'indulto per qualunque delitto a coloro, che avessero consegnati in mano della Regia Corte vivi o morti tutti quei, che in fine del Bando sono nominati, dispiacendo di que' rinovarne la memoria. Di più fu promesso il taglione cominciando da doc. 6000., che di mano in mano in rapporto alla qualità delle persone, e della gravezza de' loro delitti fu ridotto fino a doc. 500. Fu anche dichiarato, che se questo servizio si fosse fatto da chi non fosse stato delinquente, o fuorascito, oltre il taglione, che acquistava, potea nominarne a suo piacere quello, che gli sarebbe piaciuto, perche riceveva la gazia di questo indulto.

41 *Si espone la* Prammatica XIII *fatta per la spiega della X.*

Intanto quello indulto contenuto nella *Prammatica* X pocanzi mentovata avea prodotto alcuni inconvenienti per la diversa interpetrazione, che vi si dava, come rappresentò l'Avvocato Fiscale della Vicaria. Quindi fu, che l'istesso Vicerè a' 20. Dicembre del 1655. promulgasse la *Prammatica XIII*, che comincia *Essendoci stato*. In essa fu spiegato, che tutti quei, i quali eransi arrollati al militar servizio, avessero dovuto godere l'indulto, quantunque fossero dopo stati transatti in denari o in soldati. Così anche goder lo doveano gl' Inquisiti di qualunque Tribunale, che stavano abilitati con mallevaria, o con altro mandato, sempre che si fossero impiegati allo stesso servizio. All' incontro negato fu l'indulto per quei, i quali senza farsi descrivere nel rollo, portavan solo fede di avere accudito al servizio del Mastro di Campo, e di altri Officiali, onde per questi neppure giovava l'essersi transatti in soldati, o in

denaro. Ne furono esclusi anche quei, che dopo essere stati accordati per detto servizio, andavan poi a nuovamente arrollarsi nella Torre dell' Annunziata, come altresì coloro, che avean commesso nuovi delitti dopo de' 28. Ottobre del 1654., ancorche portassero fede d'essersi arrollati, per essere stati esclusi dall'indulto de' 17. del precedente Novembre. Così anche fu dichiarato, che quegl' Inquisiti, ch' eransi arrollati, non avendo essi la remissione delle Parti offese, non potessero stare, o andare dove queste soggiornavano per dieci miglia intorno. Finalmente fu spiegato, che col medesimo indulto s' intendessero rimesse tutte le pene pecuniarie incusate, e poste nel libro dell' inferno.

42 *Si espone la* Prammatica XIV *sotto l' istesso titolo, come anche la XV, e la XVI.*

L' istesso Conte di Castrillo con altro Bando, di cui si compone la *Prammatica XIV*, che comincia *Desiderando noi* pubblicata a 14. Aprile del, 1657. promettè *sub fide Regia* l' indulto a qualunque delinquente si fosse, men che per delitto di lesa Maestà, quando che tra 'l termine di un mese avesse consegnati vivi o morti alla Regia Corte Paolo Fioretti, e Carlo Petrella, che commesso aveano gravissimo delitto nel Giovedì Santo dentro la Chiesa di Novi, mentre celebravansi i divini Officj, che cessar dovettero. Questo indulto prorogollo per altri due mesi con altro bando de' 19. del seguente Giugno, che si contiene nella seguente *Prammatica XV*, la quale comincia li *Mesi passati*, vietando ogni ajuto, ricetto, o occultazione, che potesse farsi a' detti Capi di Banditi. E perche impegno grande eravi di averli, fu pubblicato altro Bando a 31. di Agosto seguente, che compone la *Prammatica XVI*, che comincia *Ancorche da noi*, con cui fu promesso il taglione di docati dieci mila a colui, che l'avesse presentati vivi, o morti, o pur di docati 5000. a chi ne presentasse ciascun di essi fra il termine di un mese.

Fu

Fu poi molto grazioso il perdono, che fu pubblicato a' 28. Giugno del 1658. in occasione della nascita del Principe di Spagna, che leggesi nella *Prammatica XVII*, che comincia *Desiderando noi*. Generale fu l'indulto, e vi fu compreso il già mentovato Carlo Petrella, purche però si fosse presentato fra dieci giorni, per esser destinato a servire per tre anni in guerra viva fuori del Regno in quel luogo, che gli si sarebbe assegnato. Ne furono però eccettuati i protettori, e ricettatori de' facinorosi, e scorritori di campagna, e i rei di certi designati delitti, come di lesa Maestà, di falsa moneta, proditorio, assassinio, e simiglianti, che ivi legger si potranno.

43 *Si espone la* Prammatica XVII *sotto l'istesso titolo.*

Successore del Conte di Castrillo egli si fu il Conte di Pennaranda, nel cui tempo essendo seguita la pace tra la Spagna e la Francia, tra i Capitoli della medesima ve ne fu uno, con cui tutti i rispettivi Sudditi tanto Ecclesiastici, che secolari riposti furono ne' primi loro onori, beni, e dignità, godendo de' beneficj, de' quali eran provveduti prima della guerra, dando loro la facoltà di ripetergli da quei, che l'avessero occupati sì per occasion della guerra, come per aver seguito il contrario partito, acquistando anche tutti i diritti, azioni, e successioni, che avessero ereditato, senza però poter pretendere i frutti, e le ricolte rendite fino al tempo della pubblicazione di tal Capitolo. Questo poi fu ridotto nella *Prammatica XVIII*, che comincia *Frà gli altri Capitoli*, la quale pubblicata fu agli 11. di Gennajo del 1661. Indi a' 26. di Aprile del 1662. l'istesso Vicerè pubblicò la seguente *Prammatica XIX*, che comincia *Sua Maestà*, con cui per occasione della stessa pace diede fuora un altro generale indulto, il quale, quando se ne tolgono i delitti eccettuati, a molti pochi ridusse il perdono.

44 *Si espone la* Prammatica XVIII, *e* XIX *sotto l'istesso titolo.*

Que-

45 *Si espone la* Prammatica XX *sotto l'istesso titolo.*

Questo succennato indulto de' 26. di Aprile come suole anche per le leggi avvenire, svegliò alcuni dubbj, i quali dall'Avvocato Fiscale della Vicaria furon proposti nel Collateral Consiglio, e la spiega fattane compone la seguente *Prammatica XX*, che comincia *dall'Avvocato Fiscale*, la quale pubblicossi a' 30. del seguente mese di Giugno.

46 *Qual comento ne abbia fatto il* Rovito.

Queste son tutte le *Prammatiche*, che abbiamo sotto il titolo *de Abolitionibus* date fuora in tempo di Filippo IV, le quali giungono al numero di dieceotto. Di essa ne ho dato un brieve epilogo, e inutil fatica sarebbe stata il notarne le particolarità de' delitti ammessi nella grazia, e noja recata anche si sarebbe a' Lettori, che tal notizia con più distinzione rinvenir poteano nella *Prammatica* istessa. Così anche tralascio di avvisare quel poco, che se n'è scritto da' Comentatori, tra quali solo il *Rovito* si è disteso su quelle solite questioni, che ascoltansi nel Foro criminale intorno al tempo, in cui valer possa l'indulto, e quando questo sia generale, quali delitti comprenda.

47 *Si confuta il comento fatto dal* Costanzo.

Per vero dire non saprei, se in questa occasione sia stato degno di lode *Francesco di Costanzo*, il quale comentar volendo la *Prammatica V*, e *VI* di sopra cennate, le quali contengono il conceduto indulto dal D. Giovanni d'Austria dopo la sedata rivolta, si fa egli a dimostrare, che di quelle concedute grazie niun conto potesse tenersi, *quia coacto animo*, *nempe ad concitatam seditionem populi resellendam*, fatte si fossero dal Principe. Allega egli la *dec.* 200. del *Capecelatro*, e poi ne passa a notare in quante occasioni i Principi rivocar possono i conceduti privilegj, non lasciando di allegare il *conf.* 224. di *Alessandro*, che sostiene esser lecito anche al Pontefice il rivocare il proprio contratto giurato, lad-

laddove una pubblica necessità il richiedesse.

Per quanto si attiene alla succennata *decisione* 200. del *Capecelatro*, la quale è l'ultima del secondo *Tomo* non può trarsene argomento per sostenersi il sentimento del *Costanzo*. Trattavasi in quel caso, che esposta erasi venale la Città di Chieti per soddisfarsi un credito, che avea colla Regia Corte il Re di Polonia, e la Principessa di Neoburg di lui sorella. Alla compra ne fu inteso D. Ferdinando Caracciolo, il quale si obbligò pagarne il prezzo in certe convenute tanne. Sedati poi i popolari tumulti, la Città di Chieti per esser mantenuta sotto il Regio demanio, offerì docati 20. mila alla Regia Corte, che furono accettati. Per contrario il Balio, e Tutore de' Figli del Compratore, che merito acquistato aveasi ne' prestati servizj al Re, pretendeva, che non doveano esser questi privati dell' acquistato dominio, e che al più esser poteano costretti a sborzare il dovuto prezzo, onde fu esaminato nel S. C. come proceder si dovesse contro di costoro, e come dovessero esser convenuti, e su questo punto si raggirò la seguita decisione.

48 *Si dà conto della decisione 200. portata dal* Capecelatro.

Con troppo di libertà adunque s'imprende, che i Principi con tanta facilità possino disobbligarsi dalle giurate promesse *sub verbo Regio*, & *sub fide Regia*. Contro questa detestevole oppinione universalmente si scagliano tutti i Scrittori del pubblico diritto, poichè non v'è pace, cui la guerra non preceda, onde crollerebbono tutti i patti, de' quali nelle seguite Capitolazioni giurata ne fu l' osservanza. Si è questa una massima poco decorosa alla Sovranìa, e quando reggesse, avrebbe a dirsi, che niun conto potesse tenersi di quanto avesse fatto il D. Giovanni d' Austria per effetto della ricevuta plenipotenza da Filippo IV suo Padre. Egli è vero, che talvolta siasi derogato a' conceduti

49 *Quando convenga al Principe recedere dalla giurata promessa.*

ti privilegj, ma è ciò avvenuto, quando un pubblico utile l'avesse richiesto, comecchè in questo caso preponderà l'altra massima, cioè che *Salus Populi suprema lex esto;* ma laddove questa necessità non s'incontri, sono sempre stati costanti i Sovrani, per quanto ne detta la disciplina del Principato, nel mantenere le fatte promesse. Potrà leggersi su questo punto, quando dottamente ne ha scritto *Gerardo Noodt* nella sua seconda dissertazione *De jure summi Imperii, & lege Regia* (*a*), di cui ce ne reca un estratto *Giovanni Clerico* (*b*), ed ivi avvisar si potrà, quali risposte meritar potesse la sostenuta oppinione dal *Costanzo*.

50 *Le leggi, e le promesse fatte da' Principi meritano la stessa osservanza.*

E se mal non mi appongo, crederei, che del pari camminar potrebbono sì le leggi, che le giurate promesse fatte da Principi, in rapporto alla loro osservanza. Questa è una risaputa teorìa, nè occorre ripetere, quanto ne prescrive la Romana giurisprudenza (*c*). Quindi S. Ambrogio così ne ricordava l'Imperador Valentiniano (*d*): *Nec non præscripsisti aliis, præscripsisti & tibi. Leges enim Imperator fert, quas primus ipse custodiat.* Questo sarebbe un argomento, che meritarebbe una dissertazione, che non conviene al mio istituto, ma rimando il lettore al celebre Padre dell'Oratorio *Lodovico Tomassino*, che ne istruisce, come destevole sia il mentire, e quando ciò avvenga nel non osservare le fatte promesse, e come sfuggir si debbano i spergiuri. Rapporta egli (*e*) una istruzione inviata da Ferrando Diacono di Cartagine al Conte

(a) *To. 2. fol. 623.*
(b) *To. 7. Bibliot. Choif. art. 6. fol. 224.*
(c) *l. ex imperfecto 23. ff. de legat. 3. l. 4. Cod. de legib. l. 3. Cod. de Testam. Cujac. lib. 15. observ. Cap. 30.*
(d) *2. Ep. 13.*
(e) *Thomas. Traitè des Juremen. II. Part. chap. VII. pag. 336.*

te Regino per poterne far uſo quei, che deſtinati erano al governo delle armate, e delle Provincie, e ſono da notarſi ſul noſtro propoſito queſte parole. *Licet hoſtis ſit antiquus, licet immania Reipublicæ vulnera infixerit viſceribus, non videtur falſa juratione fallendus, etiam ſi vita ejus impediat, mors proficiat paci, nec ſic quidem, Dux optime, compelleris falſum jurare*. Egli è però vero, che rilevaſi da una *Decretale* (*a*), che il Pontefice aveſſe aſſicurato il Re di Francia, che non ſi vien meno alla fatta promeſſa per un poco di più, o di meno, che ſi faccia, come anche, quando colui, a chi ſi è giurato aveſſe mancato di oſſervare le promeſſe condizioni. Ma di queſta colpa, o di altra mai più accagionato fu il Popolo Napoletano, onde con ragione potè pretendere di godere delle concedute grazie.

51 *Si eſpone la* Prammatica *XVIII ſotto il titolo* de Actuariis, & Scribis.

Intanto ſeguendo l' ordine alfabetico, ne viene il titolo *de Accuſationibus*, in cui non v'ha *Prammatica* da notare. Poi nel ſeguente *de Actuariis*, *& Scribis* vi è la XVIII, che comicia *Illuſtres*, *& Magnifici* pubblicata a' 30. Gennajo del 1638. dal Duca di Medina. Egli è a ſaperſi, che con *Prammatica* del 1632. pubblicata dal Conte di Monterey, che è la LXXIX, la quale leggeſi ſotto il titolo *de Offic. S.R.C.* come a ſuo tempo ſarà notato, eraſi ordinato, che i decreti, e i mandati delle liberazioni ſi foſſero *per extenſum* ſcritti da' Maſtrodatti, e poi da eſſi conſegnati alle Parti, per evitarſi gl' inconvenienti, che naſcer poteano nella liberazione de' depo-

 ſiti.

(a) *Non enim propoſitum, aut promiſſum infringit, qui in melius illud commutat. Nec tu ei, etiamſi promiſſum cum juramento, vel fidei obligatione interpoſita, conditiones firmaſſes, aliquatenus teneris, ſi conſtat eum conditioni minimè paruiſſe*. C. Pervenit Extra. De Jurejurando.

fiti. Si vide poi coll'esperienza, che questo dato ordine recava gravissimo danno a' litiganti; quindi la Città stimò di ricorrere al Vicerè, perche rivocato si fosse, come in effetto con questa *Prammatica* restò derogato; benvero si volle, che i Mastrodatti fossero tenuti a rispondere delle colpe, e difetti, che avessero commesso gli Scrivani da essi nominati.

52
Si espone la Prammatica *XIX sotto l' istesso titolo.*

Anche del Duca di Medina è la seguente *Prammatica XIX*, la quale comincia *Da questa fedelissima Città*, che pubblicò egli a' 22. di Ottobre del 1639. a richiesta degli Eletti. Con essa fu ordinato, che non potessero ammettersi ad esercitar officio di Mastrodatti, Scrivano, e conservatori di pubbliche scritture in qualunque Tribunale, tutti coloro, che commesso aveano alcuna falsità negli Officj, che avessero esercitato, dovendone restar sospesi, con soggiacere alla pena arbitraria quei, che avessero permeso o che si fosero cooperati per lo loro esercizio, e quei, che l' esercitavano alla pena arbitraria corporale.

53
Si espone la Prammatica *XX sotto l' istesso titolo.*

Mentre era poi Vicerè il Conte di Onnatte ebbe egli un ricorso da D. Carlo Calà Avvocato Fiscale del Real patrimonio, perche riparate si fosero non poche improprie esazioni de' diritti, che faceansi da' Mastrodatti, e Scrivani di tutti i Tribunali, i quali riscuotevano il diece per cento in occasione delle composizioni, e transazioni, che facceansi, quindi fu, che colla seguente *Prammatica XX*, che comincia *Essendo per Pandette* pubblicata a' 18. Ottobre del 1651. si vietase il poterti riscuotere cosa alcuna sotto la pena di docati mille, e della restituzione del doppio di quello erasi esatto, con gastigarsi quel Ministro, che l'avese permeso: ed in oltre si volle, che per gli decreti, e loro copie non si fose potuto esigere più di quello, che stava stabilito nel-

nelle Pandette, cioè il solo diritto del decreto. Di più fu vietato di potersi esigere altro diritto, men che quello stabilito nelle Pandette, laddove occorresse di farsi il dissequestro di quello, che per ordine de'Tribunali erasi sequestrato, sottoponendosi i contravventori alla stessa succennata pena. Se poi avvenisse, che il Mastrodatti, che accudir dovea al Consigliere, che portavasi per alcun negozio fuora di Napoli, vi avesse inviato uno de' suoi Scrivani, doveasi a questo pagar la giornata di soli carlini sedici, e non quella, che sarebbe spettata al Mastrodatti, e'l Ministro dovea aver cura, che le Parti non restassero gravate di doppia spesa. E comecchè erasi preinteso, che quando dal S. C. commetteasi per bussola agli Esaminatori il riceversi l'esame, i Mastrodatti si esigevano carlini tre il giorno dalle giornate, che quelli ricevevano, perciò fu vietato questo abuso sotto la pena di docati mille, e della sospension dell'Officio, senza che gli affittatori di tali Officj potessero aver ricorso contro de' proprietarj cercando remission di mercede.

54 *Si espone la Prammatica XXI sotto l'istesso titolo.*

Finalmente a' 28. Giugno del 1658. la Vicaria fe un lungo decreto, che contiene più Capi intesi a formare una disciplina da osservarsi da' Mastrodatti, e da' Scrivani, e tutto è riportato nella *Prammatica XXI*, ed ultima, che abbiamo sotto il titolo *de Actuar.*, *Scribis &c.* la quale componesi niente meno, che di 51.§§.. Di essi ne darò una succinta notizia in rapporto a quello, che fu disposto, per quanto sia bastevole a soddisfare la curiosità de' Lettori, i quali potranno leggerla, se con più distinzione vogliono essere istrutti dell' altre circostanze, che l'accompagnano.

55 *Si prescrive la norma di prendersi le informazioni da' Mastrodatti e Scrivani fiscali.*

Vietasi in primo luogo a' Mastrodatti, e Scrivani Fiscali di por mano in prendere quelle informazioni, che da

da altri già eranſi cominciate a diſimpegnare; come altresì il ricever depoſizione di teſtimonj ſenza prima parteciparlo a quel Giudice, che ordinato avea l' informazione. I Scrivani de' Borghi non poteano ſcrivere per quei delitti, che foſsero commeſſi nella Città, e quei, che foſsero eſtraordinarj potean farlo, ſottoponendoſi alla ſtabilita pena quel Maſtrodatti, e quello Scrivano, che ne faceſse uſo, men che quando eſſi aveſsero dettato le informazioni con ſottoſcrivere le giornate, e le ſottoſcrizioni. All'incontro tutti i notamenti, che faceanſi de' proceſſi per gli Commeſsarj delle cauſe, e loro Fiſcali doveano eſsere ſcritti da' Scrivani ordinarj, o da eſſi ſottoſcritti, acciò aveſsero potuto riſpondere per quei difetti, che vi ſi ritrovavano.

56 *Si dà la norma per farſi le perquiſizioni, o per compilarſi i Proceſſi da' carcerati.*

Gli Archivarj non doveano far perquiſizioni per altre Banche, che per quelle loro aſsegnate; vietandoſi a' Maſtrodatti, e a' Scrivani di poner perquiſizione nel Proceſso, ſe prima non ſi foſse autenticata da uno Scrivano ordinario di ciaſcuna Banca quella degli Archivarj, nè potea notarſi *il non reperitur*, & *Scriba eſt mortuus*, ſenza darſene prima la notizia all' Avvocato, o Procurator Fiſcale, per poterſi far la diligenza, ove foſsero i proceſſi mancanti. Regiſtrar doveanſi tutti gl' Inquiſiti deſcritti ne' notamenti ricuperati dalla Caſa dell' Avvocato Fiſcale, e laddove non ſi ritrovaſse qualche proceſso, dovea farſi diligenza nel regiſtro de' notamenti, dicendoſi *in Regiſtro notamentorum inquiritur*, dovendo tal regiſtro ſerbarſi nell'Archivio, e i notamenti preſso il Procurator Fiſcale *pro tempore*. Appena paſsato il termine dato per la difeſa de' rei, i Maſtrodatti, e Scrivani Fiſcali compilar doveano i proceſſi, e portargli al Fiſcale, perchè vi faceſse la ſua iſtanza. Datoſi il termine ad alcun carcerato, che prendeſse pane di Corte ſopra l' ec-

ce-

cezion del Chiericato, ripoſizione di Chieſa, o di rimeſſione a Baroni, ſubito da' Maſtrodatti, e Scrivani delle cauſe dar ſe ne dovea la notizia al diſpenſiere del pane per non più ſomminiſtrarlo, purche l'Avvocato fiſcale altrimenti non aveſse ordinato. Così parimenti praticar dovea lo Scrivano delle carceri per coloro, che ſi ſcarceravano ſotto la pena di pagar di proprio denaro il pane, e di altre notate. Vietoſſi parimenti di riceverſi dimande di remiſſione di cauſe de' Baroni ſenza prima farſi il depoſito per gli alimenti del carcerato da colui, che la proponeva, o almeno di una meſata anticipata alla ragione di tre cinquine il giorno, quando però il carcerato tal alimento chiedeſse.

57 *Si danno varie iſtruzioni, colle quali doveanſi regolare i Scrivani nelle cauſe criminali.*

Se occorreva, che ſi rilaſciaſse qualche inquiſito con mallevaria, o mandato *per Palatium*, toſtochè impinguate eranſi l'informazioni, doveano i Maſtrodatti, o Scrivani portarle al Commeſsario, acciò aveſsero potuto ordinarne la carcerazione, ſe lo aveſse ſtimato conveniente, con doverſi praticare eziandio le perquiſizioni, ſe ſi ritrovaſsero carcerati prima di uſcire dalle carceri. Doveaſi perciò attendere alla ſpedizion delle cauſe, dandoſi l'avviſo a' Commeſsarj in ogni ſettimana dello ſtato, in cui ritrovavanſi ſotto la pena della perdita della cauſa, e della ſoſpenſion dell' officio ad arbitrio della Vicaria. I Maſtrodatti erano nell' obbligo di tenere in ciaſcuna Banca il libro degli abilitati sì con mallevaria, come co' mandati, come altresì de' conſegnati, notandoſi ivi il titolo delle loro inquiſizioni, e il giorno, in cui furono abilitati, ſoggiacer dovendo i contravventori alla pena di docati dieci per ciaſcuna volta, in cui ſarebbono incorſi anche i Maſtrodatti, ſe aveſſero ſottoſcritte le cartelle o mandati, ſenza aver prima oſſervato quel notamento, che far doveaſi nel cennato libro. Ma perche tal-

talvolta commetteasi la frode da' Scrivani nel non far sottoscrivere dal Mastrodatti, e dal Segretario le cartelle, e i mandati, perciò ordinossi, che quelli commettendo tal mancanza, soggiacessero alla pena di pagare i diritti dovuti al Segretario, e al Mastrodatti, come altresì di pagar docati quattro in beneficio del Regio Fisco, e di perder la causa; onde si volle, che il Segretario avesse tenuto un libro a parte, in cui notar doveansi tutti gli abilitati con mallevaria, e con mandati, ed i consegnati. Oltre ciò i Mastrodatti tener doveano in ciascuna loro Banca i libri per notarvisi, quanto occorreva alle giornate intorno agli abilitati, esulati, relegati, provisioni, carcerati, e contumaci, ordinandosi al Percettore di aver la cura di fargli comprare, e a' Mastrodatti di spedire i mandati al Percettore per farne seguir la compra. Poi ingiunta fu la vigilanza a' decani di ciascuna Banca di cavare nel primo giorno di ogni mese da questi libri la nota degli abilitati come sopra, e portarla a' Commessarj, perche sapessero lo stato, in cui eran le cause, con dover portare gli stessi libri al Procurator fiscale, sempreche li dimandasse.

58 *Altre istruzioni per gli Mastrodatti civili.*

I Mastrodatti civili far doveano la *lecta lata* all' interlocutoria delle citazioni *ad capitula*, notando, *per extensum* il giorno, il mese e l'anno, sottoscrivendovisi ciascun Mastrodatti, cui toccasse l'incusa delle contumacie. Dovean perciò dire *Mag. Cur. Vic. pro Tribunali sedente*, e poi far la *lecta lata*, sotto la pena di docati 50. per ogni volta, e della perdita dell' officio. Indi nel giorno, che reggevasi la Corte, ed accusavansi le contumacie, i Mastrodatti civili dovean porle nel libro dell' Inferno, e nel giorno seguente restituirle a Mastrodatti, e Scrivani fiscali delle respettive cause, per potersi con brevità fare i decreti, soggiacendo i contravven-

ventori alla pena di docati 10., e di rifare il danno al Regio fisco. Esser anche dovea la costoro cura di ricuperare da' cennati Mastrodatti le citazioni colle incusate contumacie, e laddove si fosse allegata l'assenza, dovean proponerla nel giorno seguente, che teneasi la Corte a' Commessarj per farsi i dovuti decreti per evitarsi le dilazioni frapposte da' rei, e 'l danno del Fisco; benvero, quando si fosse accordata l'assenza, doveasi questa da' Scrivani notare nel margine del libro de' contumaci, che conservavasi dal Percettore, acciò trascorso il conceduto termine, avesse potuto procedere all'esecuzion delle pene specialmente ne' delitti delle schioppettate, e ciò sotto la pena di docati 50., e de' danni, che recar poteansi al Fisco.

59 *Altre istruzioni per gli Archivarj, Mastrodatti, e Scrivani criminali.*

Cura esser dovea degli Archivarj dopo essersi tenuta la Corte di far notare quei, che erano stati reputati contumaci ne' libri, che tenevansi in ciascuna banca con iscriversi il nome, cognome, giornata, ed inquisizione, qual carico anche esser dovea de' Mastrodatti, e Scrivani delle cause, vietandosi eziandio a costoro di andare negli accessi co' Ministri della Vicaria fuori della Città, quando non si fossero commesse le cause, come anche di pubblicare l'informativo facendosi la visita de' carcerati non scritti, quando fossero cause gravi, dovendo riferirlo *ad aures* del Capo del Tribunale, che starà facendo la visita, inteso l'Avvocato fiscale, o pure *remotis Partibus*, quando fosse quella terminata. Oltre ciò gli Archivarj in ogni giorno dovean prendere dal libro, che conservasi dallo Scrivano delle Carceri la nota de' carcerati scritti, e passarla nel libro, che sotto questo titolo serbavasi in ciascuna banca, nel quale i Mastrodatti, e i Scrivani notar doveano i nomi de' Commessarj, titolo dell'inquisizioni, e stato delle cause; acciò con facilità si

si fossero potuto passare al libro maggiore de' carcerati scritti, che teneva lo Scrivano delle carceri. Costui in ogni Mercordì dovea farsi consegnare tai libri de' carcerati, e notarsi ne' libri de' trugli del Reggente, e del Fiscale, acciò nel seguente Giovedì facendosi il truglio se ne fosse avuta la notizia. Lo stesso Scrivano dovea poi assistere nelle visite in ogni Sabato con questo libro maggiore de' carcerati scritti per darne conto in tempo, che si leggevano i memoriali, nè dar potea veruna esecuzione ad alcuna cartellà, o espara de' carcerati, senza prima essersi detto in essa *facta perquisitione nil*, ed essendovi de' carcerati non scritti, dovea il Mastrodatti, o lo Scrivano della causa notarlo nel margine del libro di suo proprio carattere, senza neppure ammetter cartella, o espara senza la firma del Mastrodatti, purche non vi fosse stato ordine in contrario de' Ministri.

60 Istruzione per lo Scrivano delle carceri.

Lo Scrivano delle carceri dovea anche aver cura, che venendo i carcerati coll' ordine di tenersi segreti, di serbar il *capiatur* de' Scrivani o Mastrodatti, e se l'ordine era a voce, dovea notarlo nel libro de' carcerati non scritti col nome dello Scrivano, e la causa della carcerazione, e consegnarsi a' Carcerieri de' criminali per evitarsi le frodi, e l'estorsioni, che questi facevano, col ponere, e levare i carcerati da' criminali, quando loro fosse in grado, del che risponder dovea il Carceriere maggiore. Oltre ciò in ogni tempo riconoscer potea quei carcerati, che venivan segreti, praticando tal diligenza coll' assistenza de' testimonj, per darne parte al Giudice, che abitava nel Palagio della G. Corte, quando l'ordine non si fosse eseguito.

61 Istruzione per la restituzione de' Processi, per l' assistenza in temp della visita, e per gli Camerlenghi de' Casali.

Dopo otto giorni della pubblicazione di questa *Prammatica* si vollero restituiti tutti i Processi a' loro Scrivani proprietarj, che avean preso le informazioni, o pure a' Ma-

a' Mastrodatti delle Banche, se quelli fossero morti, facendone essi l'inventario, e le ricevute. Di queste dovean darne le copie all' Archivario di ciascuna Banca per conservarsi ne' Registri, ad oggetto di farsi le perquisizioni, e per quelli, che si ritrovassero uniti per attitarsi da altri Scrivani, ne dovean far ricevuta di loro proprie mani ne' Registri dell' Archivio. I Mastrodatti o Scrivani doveano la mattina assistere nella visita de' carcerati non scritti, nè partirsi dal Tribunale, se non quando se ne fossero andati i Ministri. Si volle anche, che i Camerlenghi de' nostri Casali occorrendo qualche delitto ne dovessero dar la notizia al Reggente della Vicaria, e al Fiscale, con avvisare anche quei delitti, ne' quali qualche Scrivano avesse cominciato a prenderne l' informazione, acciò si fosse destinato il Commessario, cui accudir dovea lo Scrivano, acciò non restassero quelli occultati.

62 Istruzione per gli condannati in galea, e per le informazioni da prenderſi.

Quando avveniva, che si condannasse alcuno alla galea, prima di notificarsi il decreto al carcerato, se ne dovea dallo Scrivano fiscale dar la notizia al Procurator fiscale, acciò potesse eseguire gli ordini della Vicaria, volendosi osservare, che cominciandosi a prendere qualche informazione, dovesse darsene l' avviso al Reggente, e all' Avvocato fiscale per commettersi la causa nello stesso giorno, con portare i testimonj ad esaminarsi avanti il Commessario, vietandosi a' Mastrodatti, e Scrivani di poter unire tra loro le cause, dovendo ognuno proceder nella sua, meno che in quelli casi, ne' quali sono permesse le unioni.

63 Istruzioni per gli processi venuti colle catene, e per gli altri appartenenti all'avvenuto ne' passati tumulti.

I processi poi, che venivano colle catene doveano aprirsi dal Procurator fiscale, e ripartirsi a quelli, a' quali spettavano a norma delle provisioni della Vicaria. Fu ordinato anche nel tempo istesso, che fra otto giorni si fos-

fossero portati nella Sala criminale tutti i processi, le informazioni, e le scritture fiscali appartenenti a quanto era avvenuto fin dal tempo delle passate rivoluzioni, con riponere ne' stipi delle Banche, e casse chiuse con chiavi, e nell' Archivio per quelle cause, ch'eran sopite, tenendone cura l' Archivario precedente l'inventario da farne; dovendosi poi tener dallo Scrivano delle carceri la chiave della Sala criminale per esser pronto, quando dovesse farsene la consegna a'Mastrodatti, e Scrivani fiscali. Di più tutti i Mastrodatti doveano fra un mese consegnare per inventario tutti i processi agli Archivarj delle Banche facendone ricevuta, della cui colpa e difetti dovean rispondere essi Mastrodatti, dovendo praticar lo stesso co' loro successori.

64. *Istruzione per lo Segretario, e Sugello della Vicaria.*

Il Segretario conservar dovea nella Segretaria del Palagio della Vicaria tutti i libri spettanti al suo officio, e particolarmente quello, in cui si fa la diligenza per la spedizione delle citazioni, dovendo il conservatore di questi libri, quando gli si consegnavano queste citazioni, subito far la diligenza, ed osservare, se gl' inquisiti citati si detenevano, o non detenevano *per Palatium*. Di più il sugello della Vicaria venir dovea in ogni giorno, che vi erano ne' Tribunali i Giudici sì civili, che criminali, e partir doveane un ora dopo, che quelli eransene andati, sottoponendosi alla pena di docati dieci il contravventore.

65. *Istruzione per gli Mastrodatti della Vicaria civile, e per gli Percettori.*

Si volle anche, che tutti i Mastrodatti della Vicaria Civile dopo tenuta la Curia, o al più nel seguente giorno dovessero notare nel libro chiamato *il Civile* tutte le pene degl' istrumenti liquidati, che consegnar doveasi al Percettore de' proventi della Vicaria, senza potersi consegnare esecutorio alle Parti liquidanti, se prima l'istesso Percettore non avesse riconosciuto l' istrumento ori-

originale per aver la notizia de' corpi di entrate, e di altri effetti in esse obbligati. Gl'istessi Mastrodatti dopo essersi accusate dalle Parti le obbliganze, o mallevarie doveano nello stesso giorno dell' accusa poner la pena nel libro dell' Inferno, senza consegnare esecutorio prima di darne la notizia al Percettore. Costui all'incontro notandosi i contumaci ne' suoi libri, oltre i loro nomi, cognomi, e titoli d' inquisizioni, dovea anche notarvi le Patrie, quantunque i delitti si fossero commessi nella nostra Città, acciò da essi potessero pagarsi le pene, come Regnicoli, e non come Napoletani, quando non lo fossero, con praticarsi lo stesso, quando registravansi le sentenze delle forgiudiche.

66 *Istruzione intorno alla liquidazione degl' istrumenti.*

Fu dato anche riparo a quella frode, che commetteasi in danno del Fisco intorno a quelle liquidazioni d' istrumenti, per le quali dopo esser seguite le citazioni, e l'incusa delle contumacie, le Parti si concordavano, e si ordinò parimenti, che fra due giorni dovessero portarsi da' Mastrodatti Criminali, e Scrivani fiscali presso del Percettore tutti i processi, e le informazioni, nelle quali vi fossero decreti di composizione, che non ancora eransi registrati, e così anche praticar doveano per l'incuse di mallevaria, consegne, o mandati per cause criminali, che avvenivano alla giornata.

67 *Istruzione per lo Regio Trombetta.*

Il Regio Trombetta non dovea restituire l' esecuzioni fatte da' particolari, se prima non dava la notizia al Percettore de' nomi tanto del creditore, che del debitore. Dovea quello osservare nel suo libro, se essi fossero debitori del Fisco, nel qual caso avrebbe fatto l' empara, e per contrario l'espara, se nulla quello dovea conseguire. All'incontro il Trombetta dovea ricevere, e conservare l' esecuzioni fatte dal Fisco contro i suoi debitori, pagando i facchini, che le conducevano, con

 rim-

rimborzarsi della spesa, che poi ritenevasi dalle stesse esecuzioni.

68 Istruzione per gli Capitani di giustizia, e Caporali, come anche per le citazioni super tenore instrumenti.

Vietato fu a' Capitani di giustizia, Caporali di guardia, e loro servienti di condurre in altre carceri, menoche in quelle della Vicaria tutti i carcerati delle cause criminali o civili dipendenti dalla Vicaria, o dal S. C. Fu anche ordinato, che i debitori citati *super tenore instrumenti* dopo aver presentato al Mastrodatti la loro istanza *de sero* dovessero la mattina susseguente presentarla in mano del Percettore, il quale dar dovea all' Avvocato Fiscale la nota di tutti quei, ch' eran comparsi, e di coloro, ch' erano stati condannati *in contumaciam*. Si volle perciò, che il Percettore avesse dovuto formare quattro libri, uno chiamato *Civile*, un altro *dell' Inferno*, un altro il *Contumace*, e l' altro il *Forgiudicato*, con tenergli nella sua Percettoria, ne'quali i Mastrodatti civili, e criminali registrar doveano di proprio carattere nello stesso giorno, o al più nel seguente le pene accusate, con togliersi i ventotto libri, che tenevano i quattordici Mastrodatti, dovendosi tutto notare ne' quattro succennati libri. Finalmente non si volle più permesso a' Scrivani fiscali di spedire cartelle di carcerati, quando non avessero le copie de' decreti, e delle sentenze del S. C., e se non fossero in lor potere i processi senza ordine de' Superiori.

69. Utile che recarebbe tenersi presente il disposto da questa Prammatica.

In più breve epilogo non ho potuto restrignere le tante date provvidenze in questa sì lunga *Prammatica*. In essa scorgesi, quanta esatta attenzione praticato avesse allora la Vicaria nel voler puniti i delitti, e riparato il danno del Fisco, che frodato sovente era nel riscuotere le dovute pene. Inutil cosa non sarebbe, che ogni Giudice ne avesse sempre pronta la memoria di quanto in essa si contiene, e al pari i Subalterni sì

dell'

dell' una, che dell'altra Vicaria, perchè ognuno guidar saprebbe la sua propria condotta. Se poi quella disciplina divenuta alquanto antica sia per anche nella sua osservanza, non è del mio istituto il doverlo rinvangare, comecchè le leggi espongo, come furon promulgate. Ma laddove rilasciata si fosse, cura sarebbe dell' Avvocato Fiscale della Vicaria d' invigilare, perchè riprendesse il suo primo vigore, che senza meno lo acquistarebbe, se al Sovrano ne facesse le dovute lagnanze.

70 *Si espone la* Prammatica *XII sotto il titolo* de Administratione Universitatum.

Continuando il già tenuto ordine ne viene il titolo *de Administratione Universitatum*, in cui leggesi la *Prammatica XII*, che comincia *Sebbene per Prammatica*, e fu questa pubblicata a' 24. Novembre del 1629. dal Duca di Alcalà. Della precedente, cioè dall' XI, ne fu ragionato altrove (a). In questa si mentova l'VIII, che esposta fu nell' *VIII Tomo* (b), con cui fu vietato il potersi congregar le Piazze e le Università del Regno per far conclusioni di donativi senza prima essersene ottenuto il permesso dal Collaterale. Di questo dato ordine se ne vide col tempo rilasciata l' osservanza sotto varj colori, quindi quel Vicerè si fu nella necessità di rinovarlo, volendosi, che dopo ottenuta la licenza di potersi raunare, dovesse poi mandarsi la notizia di quello, ch' erasi risoluto per darsi susseguentemente il permesso di poter donare quella quantità, che si sarebbe ordinata.

71 *Si espone la* Prammatica *XIII sotto l' istesso titolo.*

Siegue la *Prammatica XIII*, che comincia *Convenendo al servizio di S. M.* Questa fu pubblicata a' 2. Marzo del 1642. dal Duca di Medina, e con essa si prescrive la norma da tenersi per imponersi le tasse alle Uni-

(a) *Tom. IX lib. XXXI §. 8. pag. 267.*
(b) *lib. XXIX §. 49. pag. 106.*

Università per poter pagare i loro pesi. Comecchè in occasione di farsi i donativi, tra le grazie risolute a chiedersi dalla Città sempre ripetevasi quella di doversi procurare lo sgravamento de' Popoli, perciò fu preso l'espediente di farsi i Catasti, e gli estimi de' beni in tutte le Città, e Terre del Regno, perche il peso egualmente si ripartisse a proporzione, che potesse soffrirsi. Si volle perciò, che si fosse tenuto riguardo al numero effettivo de' Fuochi non dovendosi caricare i bracciali, e quei, che viveano del lor travaglio, se non che di carlini quindici l'anno. Docati tre per fuoco pagar doveano i Campesi, e'l di più dovea ripartirsi per gli benestanti a proporzion de' loro comodi. Queste tasse dovean farsi coll' assistenza di due persone comode, e due povere, e coll' intervento de' Governatori sì Regj, che Baronali con doversene inviar le copie a' Delegati delle Provincie, senza esserne veruno esente, meno che gli Ecclesiastici, e i Napoletani. Niuna Città o Terra per tanto potea sfuggirla per qualunque pretesto e ragione, che allegasse, avendosi per vero, che questa tassa era forrogata alle grana cinque imposte per difesa, e conservazione del Regno. Di queste niuno n'era immune, e davasi però a ciascuno la libertà di ricorrere al Delegato, laddove si sentisse gravato. Doveasi perciò scegliere una delle persone più facoltose, presso di cui dovea tenersi la cassa di questa imposizione da pagarsi in ogni mese, con esservi tre chiavi da serbarsi dal Cassiere, dal Sindico o Eletto, e dal Governatore del Luogo, senza potersi disponere del denaro per qualunque urgentissima causa senza aversene prima il permesso dal Vicerè, o dal Delegato della Provincia. Quindi fu determinato, che posta in esecuzione la tassa, tosto cessar dovessero tutte le altre imposizioni tanto ordinarie, che estraordinarie, con re-

restituirsi, o escomputarsi quello, che si era esatto dal passato Gennajo 1642. Finalmente si presero altri espedienti per abilitare i Popoli a pagare gli attrassi dovuti a' Creditori fiscalarj, e istrumentarj per non soggiacere a quello interesse, che soffrivano per effetto de' Commessarj soliti a destinarsi per queste esazioni.

71 *Riflessione sopra l' epoca dell' esposta* Prammatica.

Questa *Prammatica* esposta ei è a credersi, che per errore di stampa porti la data de' 2. Marzo del 1642., poiche correr dovea l' anno 1643. giacche la seguente *Prammatica XIV*, che comincia *Per altro nostro ordine* pubblicata fu dallo stesso Vicerè agli 11. seguente Aprile, e contiene le istruzioni da eseguirsi per questa novella imposizione, nè conveniva, che tanto tempo si fosse frapposto per ordinarle, quanto ne sarebbe passato, quando la *Prammatica* si fosse fatta nel 1642. Nojoso in tanto stimo anche l' epilogare, quanto si contiene nelle cennate istruzioni, e potranno leggersi da chi curioso ne sia per iscernere, come la norma esse abbian dato alle tante altre recentemente fatte dal Tribunale della Camera in occasione del novello Catasto. E comecchè col Concordato passato nel 1741. colla Santa Sede furon sottoposti a tal peso anche i beni degli Ecclesiastici, i quali per altro non lasciano per lo lor carattere di essere anche Cittadini, perciò se ne ritrova formato un diverso regolamento, che tuttavia si osserva, come potrà leggersi nel Capo 1. del cennato Concordato, trattandosi della Immunità Reale, di cui colla dovuta distinzione a suo luogo ne farà data la notizia.

72 *Si espone la* Prammatica *XV sotto lo stesso titolo.*

Comecchè colle precedenti esposte *Prammatiche VIII*, e *XII*, colle quali vietato era alle Università di adunarsi in pubblico Parlamento per prendere espedienti di far donativi, o per imporner pesi, recavasi loro non picciolo incomodo, e spesa nel procurarsi la licenza del Colla-

laterale, perciò in nome di molte di esse fu data supplica al Conte di Villamediana allora Vicerè dimandando il permesso di tenere i loro Parlamenti, togliendosi quel ricevuto divieto, acciò avessero potuto ritrovare espedienti anche con imponer gabelle per poter soddisfare quei quarantadue carlini a fuoco, a' quali erano obbligate per effetto della già mentovata grazia fatta dal D. Giovanni d'Austria. Quindi ravvisatasi ragionevole la dimanda si deferì a questa colla *Prammatica XV*, che comincia *Essendo ricorse da noi*, la quale fu pubblicata a' 31. Agosto del 1648.

74 *Si espone la* Prammatica *XVI sotto lo stesso titolo.*

Mentre però erasi nella lusinga, che col nuovo Catasto sollievo ricevessero le Università del Regno, ne dimostrò il contrario l'esperienza o perche la dovuta, ma rara imparzialità non praticavasi nell'imponer le tasse, o perche queste bastevoli non erano a dissetare i Creditori tanto fiscalarj, come istrumentarj, i quali riscuotevano l'otto, il dieci, ed anche molto più per cento. Fattosi intanto uno attrasso non picciolo de' loro debiti, si vide costretto l'istesso Vicerè di dar fuora un suo ordine a 5. Giugno del 1649., con cui volle in ogni conto soddisfatti degli attrassi gli assegnatarj de' fiscali, come leggesi nella *Prammatica XVI*, che comincia *Illustre Sennor*.

75 *Si espone la* Prammatica *XVII sotto lo stesso titolo.*

Degna è poi di riflessione la seguente *Prammatica XVII*, che comincia *Spectabilis vir*, che pubblicossi a' 9. Gennajo del 1651. dallo stesso Vicerè. Questa, se non vado errato, fu diretta al Grasciere della Città, con cui lagnavasi, che avesse risoluto di fare una Carozza per andare in giro per la Città per intendere al governo della grascia. Di questa ricevuta notizia, non poca ammirazione aveane ricevuto, poiche non poteasi fare spesa veruna del pubblico denajo senza riceverne il suo per-

permeſso, anche per non cagionar novità, e per le conſeguenze, che poteano avvenirne, quindi ordinò, che tanto su queſto particolare, come in ogni altro rincontro non ſi foſse fatta ſpeſa veruna, ſenza riceverne prima l'eſpreſsa licenza del Collaterale. Laſciarò intanto, che altri dicano, ſe queſto divieto tuttavia ſi oſserva, e ſe non oſservandoſi, neceſsario ſarebbe d'inculcarne l'oſſervanza.

76 *Si eſpone la Prammatica XVIII ſotto lo ſteſſo titolo.*

Lunga è poi la *Prammatica XVIII*, la quale comincia *Ritrovandoſi ſoſpeſe*, e pubblicoſſi a' 5. Settembre del 1650. da D. Beltranno di Guevara. Queſta è l'ultima, che leggeſi ſotto il titolo *de Adminiſtratione Univerſitatum*, e perche fu inteſa ad un ſiſico ſollievo delle Univerſità nel baſsamento al 5. per cento delle annualità da eſse dovute per gli debiti contratti, comecchè tuttavia è nella ſua oſservanza, e ſe ne fà uſo in molte conteſe, che ſono nel Foro, perciò non ſarà inutile darne un ſuccinto ragguaglio, quanto baſti a dare il neceſsario lume di quello, che contiene.

77 *Per qual motivo ſi foſſe promulgata.*

Già fu detto, che ritrovavanſi ſoſpeſe l'eſazioni de' Creditori iſtrumentarj delle Univerſità tanto degli annui cenſi, come di quelli, che avean comprato gabelle ed annue entrate *in ſolutum*, & *pro ſoluto*. Era avvenuto queſto danno tanto a cagione delle paſsate rivoluzioni, come per la cattiva tenuta amminiſtrazione delle loro rendite, onde fu d'uopo poi formare un nuovo piano colle reimpoſte gabelle, e coll'aſsegnamento de' Fiſcali. Unito a queſto effetto il Collaterale col Tribunal della Camera, ſi diedero varie provvidenze, ſpiegandoſi però con queſti termini: *Per ora, e fin a tanto, che il tempo, e le notizie neceſſarie ci diano luogo a fare altra determinazione particolare, e più adeguata.*

Su queſto principio adunque camminandoſi fu in

78 *Provvedimenti dati nella* Prammatica *per corrispondersi il cinque per cento.*

primo luogo ordinato, che tutti quei, che avean comprato annue entrate con Regio assenso, o gabelle *in solutum*, *& pro soluto*, si dovesse loro corrispondere solamente il cinque per cento in rapporto a' Capitali, che avean pagati, con dedursene la bonatenenza per la rata corrispondente a quello, che pagavano prima alla ragion del sette, senza però esservi compresi quei, che non pagavan bonatenenza. In riguardo poi a' Cittadini restò fermo l'ordinario peso delle Collette sopra le rendite da liquidarsi *per æs*, *& libram* secondo il Catasto, *Prammatiche*, decreti, e provisioni fatte dalla Regia Camera. E perche si volle per tutti eseguito questo nuovo stabilimento, perciò fu anche ordinato, che a nulla valesse qualunque franchigia, o altra convenzione, che si allegasse da' Creditori di godere, o di aver passata colle Università debitrici.

79 *Doveansi prendere altri espedienti per soddisfare i creditori.*

Or comecchè queste riportavano un non sì picciol vantaggio, perciò si volle anche, che tra il corso di due mesi avessero dovuto precisamente prendere i necessarj espedienti per soddisfare tanto i Creditori, come gli altri pesi forzosi, che avevano, a segno che si fosse evitata la spesa de' Commessarj, dovendo i Sindici, e quei del Governo incorrere nella pena di docati 200., e di pagar la spesa de' Commessarj, se non avessero preso tai espedienti trallo stabilito tempo, a' quali offerivasi pronto il Collaterale di dare il suo assenso. E per quanto riguarda a questo punto la *Prammatica* si uniformò al disposto nel §. 14. della V sotto lo stesso titolo pubblicata a' 15. Dicembre del 1559. dal Duca di Alcalà, la quale fu già esaminata (*a*). Si volle poi, che tutte le bonatenenze, e gabelle imposte, e da imponersi dalle Uni-

(a) *To. VIII. lib. XXIX. §. 29. fol. 98.*

Università presso le medesime se ne fosse tenuta la rendita per soddisfarsi in primo luogo i pesi fiscali co' dovuti assegnamenti, e poi gl' istrumentarj, ed altri forzosi; Quindi restò ordinato, che per qualunque urgentissima causa per l'avvenire tai corpi non potessero affittarsi più di un anno con pagamento anticipato, ancorche soddisfar si dovesse qualche peso fiscale, o forzoso, che fosse, comecchè impiegar doveasi a tal uopo il frutto, e quando fosse mancato, imponer si doveano le tasse a norma del Catasto. Si volle parimenti, che tutte le gabelle, bonatenenze, o altre rendite delle Università, le quali si ritrovavano alienate, o date in pegno, si fossero ad esse restituite, restando nullo qualunque contratto, ancorche con decreto, o con assenso si fosse roborato, e i possessori divenivano Creditori di quelle; benvero si riserbò la provvidenza per gli corpi alienati, o dati in pegno dal tempo del Conte di Lemos in avanti, allorche se ne sarebbe data la notizia.

80 *Fu vietata ogni qualunque alienazione.*

Oltre de' cennati corpi restò anche vietata la vendita, e 'l pegno di qualsivogliano altri beni dell'Università, neppure per soddisfare i pesi fiscali senza una espressa licenza del Collaterale, e sotto la pena della nullità del contratto, e della perdita del denaro, cui soggiacer dovea il compratore, con perderne altrettanto il Governo, che l'avesse stipolato, intendendosi *ipso facto* reintegrata l'Università di quanto erasi alienato. Anzi per ovviarsi alle frodi, che potessero commetersi fu anche ordinato, che non potessero vendersi anticipatamente i frutti di tai beni, nè prendersi denaro a cambio, e tampoco alla voce de' grani, orzo, seti, ed altro con interesse, e neppure per mezzo di terze persone sotto la pena della nullità del contratto, e della perdita del denaro dato, in cui incorreva anche il Governo; come

già erasi disposto nel §.7. della *Prammatica V*, e nella *X*, e *XI* sotto questo medesimo titolo.

81 *I Creditori fiscalarj si vogliono preferiti agl' istrumentarj, senza potersi mutare gli assegnamenti.*

Si vollero quindi sempre a tutti preferiti gli assegnatarj de' fiscali, i quali aver doveano l' intero assegnamento sopra i corpi delle gabelle, e altre rendite universali per la Regia Corte, e così lo stesso dopo praticar doveasi per gli creditori istrumentarj, che aver doveano i corpi fissi, senza potersi mutare questi assegnamenti da' Sindici sotto la pena di docati 200. con rifare il danno, che cagionato si sarebbe all' Università, ed agli assegnatarj per tal mutazione, con estendersi questo divieto alle persone di autorità, che fossero nelle Terre, ed a' Baroni sotto la pena di docati 500., oltre la restituzione del denaro esatto.

82 *Provvidenza data intorno alla spedizione de' Commessarj.*

Si pensò anche ad evitare la moltitudine de' Commessarj, che potessero spedirsi, onde fu ordinato, che essendovi più creditori istrumentarj sopra una Terra, questi uniti, un solo ne potessero destinare, come disposto erasi dalla *Prammatica VII*, e *VIII*, sotto il titolo *de Commis.* All' incontro per quei creditori, che avessero dato denaro a interesse alle Università, si sarebbe procurata la soddisfazione del loro capitale, con arrollarsi tra' Creditori istrumentarj in quel luogo che loro sarebbe spettato *de jure*. Nel tempo istesso si volle, che restassero sospesi tutti gli attrassi dovuti fino al 1. di Settembre, mese in cui fu pubblicata la *Prammatica*, e fino a nuovo ordine, e così anche per gli fiscali attrassati dalla Regia Corte, con restare nel lor vigore l' emanate *Prammatiche* su questa materia, e specialmente la *V*, *VII*, X, e *XI* sotto questo titolo, e la *VIII*, ed ultima sotto quello de *Commissariis*.

83 *Decisioni nate per questa* Prammatica *giusta l' avviso del* Costanzo, *e del* Maradei.

Riguardo alle succennate *Prammatiche* sotto il titolo *de Administratione Universitatum* poco v' ha da notarsi,

si, meno che in questa ultima esposta, la quale comecchè non poco alterò l'antico sistema nell'esser soddisfatti i Creditori, e nel riponersi le Università nel possesso de' corpi alienati, perciò è stata cagione di molte contese, e di molte decisioni indi seguite, come brevemente raccoglierò dal comento fattone dal *Costanzo*, e dalle notizie recateci da *Francesco Maradei* nelle fatte osservazioni sul *singolare XVII* di Filippo suo Padre.

84 *Quando pagar si debba la bonatenenza dal creditore, il cui contratto è nullo mancando l'assenso.*

Nè giova intanto ricordare, che in seguela della *Prammatica I* faceansi dalle Università le vendite dell' annue entrate alla ragione del dieci per cento giusta il disposto dalle Bolle di Nicola V, e Pio V. Poi colla *Prammatica V* del Conte di Lemos del 1611. tai censi furon ridotti al sette per cento col patto di ricomprare, restando franchi i creditori dal peso della bonatenenza, poiche se avessero dovuta soddisfarla, si sarebbe diminuita la loro rendita. Tantoche non è mancato appresso chi dicesse, che sebbene ridotta l' annualità al cinque per cento, dovesse pagarsi la bonatenenza dal Creditore, quando non fosse Napoletano, il quale per gli soli stabili vien sottoposto a tal peso, ma su questo punto potrà osservarsi quello ne scrissero i nostri Forensi (*a*). All' incontro da veruno si è chiamato in dubbio, che nulli siano tai contratti, quando roborati non fossero dal Regio assenso (*b*), quantunque le Università avessero promesso d' impetrarlo. Nè giova al Creditore, che queste per più anni avessero corrisposto le convenute annualità, comecchè niun diritto a quello si acquista, quan-

(a) *Merlin. contr. 96. n. 6. Petr. Gregor. de censib. qu. 7. Camillus de Curte par. 1. diverf. feud. cap. 8. n. 7. Georg. in repet. feud. cap. 42. n. 11. Capic. latr. dec. 116. Prat. lib. 4. discep. Cap. 29. Carena resol. 174.*

(b) *V. D. D. alleg. a Constant. in hanc Pragm. n. 2.*

quando il contratto sia riprovato dalla legge (*a*).

85 *Quando non credesi necessario l'assenso ne' contratti dell' Università.*

Credesi per contrario non necessario l'assenso, quando l'Università prendesse il denaro a censo per soddisfare il debito fiscalario, o altro che ne avesse contratto prima, la cui annualità fosse a maggior somma di quella, che di nuovo si conviene, come ne scrivono i *Dottori* (*b*). Così anche se si prendesse il denaro per compra di grano in tempo di carestia. Benvero in tai assensi suole opporsi la clausola, che diece, e più de' Cittadini doviziosi dovessero obbligarsi *in solidum* di ricomprare fra certo tempo le vendute annualità. Ma pur non basta questa cautela, quando non potesse dimostrarsi, che effettivamente siasi impiegato il denaro in beneficio dell' Università, qual prova far dovrassi dal Creditore (*c*). Si vuol dispensata a farla, se il contratto fosse seguito nel general Parlamento, come rapporta, essersi deciso, *Gizzio* sulla *dec.* 116. di *Capecelatro* contro l' Università di Foggia, o pure celebrato cogli Amministratori, i quali avessero avuto special mandato, come fu deciso contro l' Università di Strongoli (*d*).

86 *Qual pruova basti al creditore per cautela del suo credito.*

Nè lascia il *Maradei* di allegare altre autorità per sostenersi, che basti al creditore di provare, che abbia dato il denaro agli Amministratori deputati per impiegarlo in quella tal compra necessaria, senza aver altra cura, che sia questa seguita. Anzi è in oppinione, che

(a) *Cap.* 1. *de præscript. in* 6. *Abb. in cap. pervenit de censib. de Ponte de Regal. impesition.* §. 7. *n.* 4.

(b) *Cenc. de cens. qu.* 15. *n.* 32. *Amat. resol.* 7. *n.* 16. *Noguer. alleg.* 32. *n.* 44. *Larrea dec.* 20. *n.* 21. *Arias de Mesa lib.* 1. *resol.* 11. *n.* 5.

(c) *l. Civitas*, *l. ambitiosa ff. de decr. ab ord. faciend. Gratian. dec.* 53. *Pinell. de rescind. vendit. leg.* 2. *par.* 3. *cap.* 1. *Merlin. de pignor. lib.* 2. *tit.* 2. *qu.* 73. *n.* 2.

(d) *v. Larrea alleg.* 24.

che l'Università in tali occasioni di necessità può obbligare per mezzo del Governatore del luogo, e costrignere i Cittadini benestanti ad intervenire ne' contratti, se fossero renitenti, talche pronte erano le provisioni del Collaterale per così ordinarsi; e quando fossero stati contumaci, si riputavano come obbligati, giusta quello ne scrive il *Reg. de Marinis* (*a*).

87 *La disposizion della* Prammatica *si estende contro del Fisco.*

Si vuole eziandio, che la disposizione di questa *Prammatica* si estenda contro il Fisco, a segno che le Università debbano essere reintegrate nel possesso di quei corpi, e di quelle Gabelle, che gli avessero assegnate per pagare il demanio, o per altra causa (*b*); benvero si porta deciso dal Collaterale di essere stata esclusa una Università, che cercò la reintegrazione di una Gabella, la quale avendo venduta la Regia Corte, dapoiche ne avea ricevuto l'assegnamento per cagion dell' accordato demanio, e su di questo punto potranno osservarsi le decisioni rapportate dal *Maradei* nella succennata osservazione *n. 6. & 7.*

88 *Si rapportano altre questioni concernenti alla stessa* Prammatica.

Così anche altro dubbio promuove il *Costanzo*, cioè se spetti la reintegrazione del corpo, che l' Università avesse venduto precedente Regio assenso, e se questo avesse derogato al disposto della legge, e ne allega le seguite decisioni in favore dell' Università. Se poi questa prendesse denaro a cambio, o alla voce del prezzo delle vettovaglie, con accedere al contratto anche l' obbligo de' Cittadini, questo rendesi di niun rigore comecchè caduto su di una convenzione, che vietata era dalla legge: Ne rimane però eccettuato il sopracennato caso, cioè, che il denaro si fosse preso per soddisfare i pesi fisca-

(a) *Lib. 2. resol. cap. 59. n. 7.*
(b) *Curt. jun. cons. 195. n. 43. Constant. in hanc Pragm. n. 7.*

fiscali, e per accorrere al bisogno della grascia, percioc-che in questo rincontro si vuol tenuta esecutivamente a pagare il debito, come *Staibano* rapporta essersi deciso (*a*). Se poi avvenisse, che alcuni particolari Cittadini prendessero il denaro a cambio senza mentovar l'Università, e poi lo sborzassero alla medesima per effetto di una precedente convenzione passata, comecchè in tal guisa si sarebbe fraudata la legge, restan quelli tenuti al debito contratto. All'incontro il *Maradei* scrive, che su questo punto non abbia luogo la *Prammatica* allegando per questa oppinione il Reggente de *Marinis* (*b*). Queste ed altre questioni si fa ad esaminare il *Costanzo*, e specialmente quella del peso della bonatenenza, da chi debba soddisfarsi, onde colui, che si ritrovasse in simili emergenze, ne potrà ivi prenderne i necessarj lumi.

89
Altre questioni insorte per effetto dell'istessa Prammatica.

Per occasione di questa *Prammatica* altre dispute anche son surte, cioè se in queste cause di reintegrazione debba procedersi con termine, o pure esecutivamente ottener la possa l'Università; ed altresì è caduto in questione, se convenga al creditore l'opponere la nullità del contratto. In rapporto al primo punto *Francesco Maradei* ne avvisa le varie decisioni seguite, essendo questo il vantaggio de' litiganti nel ritrovare ne' magazzini de' nostri Forensi armi di qualunque taglio essi ne bramano. Si vuol poi rispetto al secondo punto, che non possa il creditore, o sia il compratore dell'annue rendite proponere la nullità del contratto passato coll'Università, come appunto avviene per le alienazioni fatte de' beni de' Minori, e delle Chiese senza le solennità richieste dalle leggi, tantochè non facendone alcun conquesto, neppure pro-

(a) *Resol.* 10. *lib.* 1.
(b) *Resol.* 77. *n.* 5. *lib.* 1. & *resol.* 59. *n.* 2. *lib.* 2.

promuover le possono i compratori, come rapportasi deciso dal Reggente *Capecelatro* (a), e dal Reggente *Merlino* (b).

90 *Si espone la* Prammatica *XIII sotto il titolo* de Aleatoribus.

Passando ora al titolo *de Aleatoribus* vi è la *Prammatica* XIII, che comincia *Essendo noi gionti*, la quale fu pubblicata a 4. Giugno del 1631. dal Conte de Monterey nel principio del suo governo. Egli nel suo proemio fa un epilogo di quanto da' suoi Predecessori erasi colle precedenti ordinato per isbarbicar questo vizio del giuoco, che sorgiva era di tante risse, ladronecci, omicidj, e simiglianti inconvenienti, onde voleva, che si fosse ridotto al solo sollievo dell' animo, come unico solo fine, per cui si permette. Restò informato, che de' passati Bandi quasicchè niun cale più tenevasi, e derise erano le comminate pene; quindi fu, che colla sua *Prammatica* ne inculcò di essi una rigorosa osservanza; comecchè a quelli non v'era altro da aggiugnere tanto per lo privilegio delle pruove, che per lo gastigo de' contravventori.

91 *Quali altri giuochi si fossero dichiarati permessi.*

Già fu detto, che nel 1585. ad istanza dell' Arrendatore delle carte da giuocare fu fatto un decreto dal Tribunal della Regia Camera, in cui spiegaronsi i giuochi permessi, come fu rapportato quando fu esposta la *Prammatica* VI. sotto questo titolo (c). Per occasione poi di questo rinovato rigore del Monterey, comecchè eransi introdotti altri giuochi dopo il 1585. fè ricorso l'Arrendatore di quel tempo, che si fossero dichiarati non vietati; quindi fu, che il Tribunal della Camera unito col Collaterale con decreto degli 8. Agosto del

(a) *Dec.* 19. *n.* 9. *lib.* 1.
(b) *Contr. for. cap.* 19. *n.* 9. *ad* 11. *lib.* V.
(c) *To.* VIII. *lib.* XXIX. §. 68. *& seq. pag.* 117. *& seq.*

1631. dichiarò, che oltre i giuochi permessi in quello del 1585., s'intendessero non proibiti anche i seguenti, [illegible] 12. o 15. *carte*, *Primiera smammaria colla traversa*, *seu scommessa*, *del quindici*, *punto e pareglia*, *Primiera buona a quattro inviti*, *Primiera buona vada*, *vada tutti*; *detta alla Romana*, *tre sette con* 11. *carte*, *tre sette scoverto a quattro montoni*. E questa notizia servirà per saper l'epoca dell'introduzione de' succennati giuochi, e se quello del *ventuno* ora recentemente introdotto fosse stato conosciuto in quel tempo, non saprei se tra 'l rollo de' vietati, o de' permessi si sarebbe allogato.

92 *Ove siasi introdotto il gioco del ventuno.*

Corre fama, che questo novello giuoco siasi prodotto nell'Inghilterra, e se vero sia, fa conoscere, come ivi la difficile scienza dell'algebra ritrovi la sua sede. *Bernardo Fontenella* (a), dandosi nelle sue opere l'elogio del Signor Montmart ne fa sapere, che questo insigne uomo s'impegnò nel 1708. a dare un nuovo saggio dell' Analisi de' Giuochi di fortuna, scovrendo questo nuovo mondo a' Geometri a guisa di Cristofaro Colombo. In vece delle curve loro familiari, delle sezioni coniche, delle cicleidi, delle spirali, e delle logarittriche, già vi erano il Faraone, la Bassetta, la Zecchinetta, l'Ombra, e il Tricchetacche, e questi giuochi comparivano già in iscena soggetti al calcolo, e domati dell' Algebra. Si fa dunque vedere, che gl' inventori di ta' giuochi, e specialmente di quello del lotto appieno doveano esser forniti di questa scienza. Nè vi mancò *Giacomo Bernoulli*, il quale lasciò un manoscritto imperfetto, che avea intitolato *de Arte conjectandi*. Il costui nipote poi Niccolò Bernoulli anche celebre geometra nel 1709.

(a) *To.* 4 *opere pag.* 54.

1709. da dottor di legge sostenne la sua Tesi in Basilea *De arte conjectandi in jure*, trattando del prezzo, che legittimamente meritar potessero le rendite vitalizie, e gli usufrutti secondo le differenti età, del tempo, in cui uno assente debba stimarsi morto, delle sicurezze tra' Mercanti, della probabilità de' testimonj &c. In somma, fè conoscere quanto anche nella scienza legale vi potesse aver parte l'Algebra, e la Geometria.

93 *Si espone la* Prammatica *XIV sotto lo stesso titolo.*

Di là poi a pochi anni, e propriamente nel 1638. mentre Vicerè era il Duca di Medina, l'Affittatore della Gabella delle carte da giuocare fe nuova premura perche si fosse rinovato il bando contenuto nella succennata *Prammatica*, con ispiegarsi altra volta tutti i giuochi, che liberamente potessero farsi, ed in ogni luogo. Ed in effetto fu tutto ciò eseguito, come leggesi nella *Prammatica* XIV., ed ultima sotto questo titolo, che comincia *Essendoci per parte di Giuseppe Volpicella*, la quale fu pubblicata a' 26. Agosto del 1638.

94 *Questione insorta per occasione del giuoco de' Scacchi.*

Su questo proposito de' giuochi permessi non poco si è agitata la questione, se quello de' Scacchi compreso sia stato sotto il general divieto delle *Prammatiche*, o pur lecito potesse dirsi, avvegnacchè non descritto tra quelli, che nelle due ultime furono notati. A primo avviso ne sembra questa una disputa di picciol peso, e pure s' impegnò *Francesco Maria Prato* a tesserne una dotta dissertazione, che è la 1. del terzo suo volume delle forensi dissertazioni. Data ne fu l'occasione da un Alberano stipolato tra Gio: Giacomo Coscia Duca di S. Agata suo cliente con Carlo Caracciolo di S. Eramo. Avean questi convenuto di depositare in mano di Vincenzo di Ligorio doc.400. per ciascuno da guadagnarsi da colui, che sarebbe rimasto vittorioso dopo aver guada-

gnato prima dell'altro cinquanta giochi netti a ſcacchi. Nel corſo del giuoco eſſendoſene morto il Caracciolo, dimandò nel S. C. il Gio: Giacomo Coſcia, che i di lui eredi gli pagaſſero doc. 474. rate di giuochi guadagnati, e vieppiù ne appoggiava la richieſta nel dire, che il Caracciolo nell'ultimo di ſua vita lo avea confeſſato per ſuo Creditore.

95 *Come ne aveſſe ſcritto* Francesco Maria Prato.

Non intendo io di quì ripetere, quanto dottamente, e con ſomma erudizione ne aveſſe ſcritto il *Prato* per ſoſtenere il ſuo aſſunto, che il giuoco de' ſcacchi quantunque ſia d'ingegno, ed annoverato tra gli oneſti divertimenti, non laſcia per tanto di divenire anche peccaminoſo al pari di ogni altro, ed illecito, allorchè dall' avarizia, e dalla cupidigia del guadagno contaminato ne venga. Quindi ne và dietro quel teorema da tutt'i Teologi abbracciato, che ogni giuoco, quantunque lecito, illecito poi divenga per le ſue circoſtanze. In ſomma con larga penna rapportò tante e tali ragioni, le quali a relazione del Conſiglier Miroballo a' 27. Aprile del 1652. ebbero l'effetto, che aſſoluti rimaneſſero i ſuoi Clienti. Non laſciò anche di dare alle ſtampe la contraria allegazione, che leggeſi nel ſeguente Capo II., e sì nell'una, come nell'altra a dovizie raccoglier ſi poſſono le autorità affacevoli per avviſare la vera indole de' giuochi permeſſi ſecondo la mente de' noſtri *Statuti*. Ma comechè queſto argomento fu altrove eſaminato, non occorre che altro ſe ne ſcriva.

96 *Si eſpone la* Prammatica XXIX *ſotto il titolo* de Annona.

Ne ſiegue il titolo *de Annona*, ſotto del quale abbiamo la *Prammatica XXIX* che comincia *Havendo viſto per eſperienza*. Queſta fu pubblicata dal Cardinal Zapata a' 9. Giugno del 1622. e 'l ſuo ſpirito fu indiritto a' monipolj, quantunque altre volte vietati, che fa-

faceansi nell'incettar grani, orzi, avena, legumi ed altre vettovaglie, onde più alterato poi ne riusciva il prezzo. Ne fu perciò vietata la compra nella Provincia di Terra di lavoro, e per miglia trenta intorno alla nostra Città per poterlo poi rivendere, sotto la pena della perdita della roba, e di anni tre di galea agl' ignobili; benvero permettevasi il comprarne per proprio uso come anche a' Vetturali, i quali non poteano riponerlo ne' magazzini, ma *recto tramite* doveano portarlo a rivendere ne' Mercati, e Dogane del Regno, e della nostra Città. Si volle perciò, che di niun vigore restassero le promesse, gli obblighi, gl' istrumenti, ed ogni altra Scrittura, con cui si fosse convenuta tal vendita, nulla giovando qualunque permesso se ne fosse avuto, o pretesto d'ignoranza, che si allegasse.

All'incontro perche temeasi, che con vendite fittizie frodar si potesse la mente di questo promulgato Bando, perciò di là a sei altri giorni, e propriamente a' 15. dello stesso Giugno ne promulgò un altro l'istesso Vicerè, di cui si compone la seguente *Prammatica* XXX, che comincia *Essendo stato per noi*. Con essa fu ordinato, che tutti quei, che avessero comprato grano, orzo, e vettovaglia nella Provincia di Terra di lavoro, e fra lo spazio di trenta miglia intorno alla nostra Città, avessero dovuto per tutto il mese di Dicembre ridurre la roba comprata a conservarla nelle proprie case, che tenessero dentro, o fuora della Città, senza restare presso de' venditori, sottoponendosi a varie pene i contravventori, su de' quali invigilar dovea il Grasciere.

97 *Si espone la* Prammatica XXX *sotto lo stesso titolo*.

Questo pubblicato bando colla sua comminata pena non ricevè il bramato effetto, perche molti massari avean fatto incetta di grani, e orzi, quindi fu, che il Cardinal Zapatta a' 15. del seguente Luglio si vide nella necef-

98 *Si espone la* Prammatica XXXI *sotto lo stesso titolo*.

cessità di pubblicarne un altro, che si contiene nella seguente *Prammatica XXXI*, che comincia *Ancorche per diversi Illustri nostri Predecessori*. Ordinò con esso, che tutti i compratori tra i giorni quindici avessero dovuto rivelare a' Presidi delle Provincie le incettate vettovaglie, e quelle, che avessero vendute, ma non ancor consegnate, dovendole tener sequestrate presso di loro, finche non si fossero rimesse le ordinate rivele.

99 *Si espone la* Prammatica *XXXII sotto lo stesso titolo.*

Nel 1631., mentre stavasi soffrendo il divino flagello della eruzione del nostro Vesuvio ve se ne accoppiò un altro, e fu quello della carestia, cagionato non già dalla scarsa ricolta de' grani, poiche fu più, che sufficiente, ma dalla rapacità di quei, che l'avean nascosti, a segno che nel nostro Regno non poca gente perì della fame. Il Conte de Monterey a questo sì scandaloso inconveniente derivato dagli eccessivi prezzi, che riscuoter ne volevano gl'incettatori promulgò a' 28. Luglio del cennato anno la seguente *Prammatica XXXII*, che comincia *Considerando il beneficio*. Nel suo proemio va egli notando quei disordini, che nascevano dalla occultazion de' grani, e dalle false voci, a' quali industriosamente si spandevano, dicendosi, che sterile ne fosse stata la ricolta, come tutto giorno suol praticarsi dagli avidi usuraj. Ben egli rifletteva, che in questa guisa non poco danno ne tornava al Regno, perciocche il timore di lasciarlo sprovveduto di grani, onde penuria assaggiar se ne potesse, operava, che non si accordassero le tratte per le quali non poco denaro vi entrava. Adunque dar volendo opportuno rimedio a tai perniciose frodi, stimò di ordinare più cose, che norma dar potrebbono in simiglianti emergenze.

100 *Si ordina la rivela de' grani, e si prescrive il modo da farsi.*

Il più premuroso ordine fu quello, che per tutto il mese di Settembre ognuno avesse dovuto rivelare tutta

ta la quantità di grani, germani, orzi, ed altre vettovaglie ricolte sotto la pena della perdita della quantità non revelata, ed altra corporale arbitraria, con darsene il terzo al denunciante. Si dà poi una esatta, e circostanziata istruzione sul modo da farsi tal rivela in ogni Terra per evitarsi le frodi, che poteansi commettere in occultando i grani, e mi basta accennarlo, perche lungo sarebbe di minutamente descrivere, quanto fu accuratamente pensato per ovviare a quello, che in contrario investigar sapesse l'umana malizia.

101 *Si espone la* Prammatica *XXXIII, XXXIV, e XXXV sotto l' istesso titolo.*

Nulla dico della *Prammatica XXXIII*, perche questa chiama la *IX* sotto il titolo de *Vectigalibus*, che a suo luogo sarà esposta. E per quanto tocca alla *XXXIV*, che comincia *Per parte de' Governatori*, fu questa pubblicata dal Duca di Medina a' 24. Luglio del 1638. a richiesta de' Governatori dell' Arrendamento della farina. Lagnaronsi essi, che introducevasi nella Città in controbanno molta quantità di farina, e di pane fuora della giurisdizione della cartella. Dicevasi derivato questo inconveniente per essersi venduto *il jus panizandi* a diversi partitarj, i quali nelle loro Forna panizzavano molto più di quello, che necessario era a' Casali, vendendo poi il pane a quei, che l'introducevano nella Città. Or sebbene altri ordini fossero preceduti per toglier questo danno, non più si osservavano. Furon pertanto questi confermati, con volersi da allora in avanti tenuto ognuno a pagare il diritto all'Arrendamento della farina sotto le già comminate pene, nelle quali incorrevano tanto i venditori, che i compratori, dovendo prendere l'informazione del controbando il Mastrodatti, e portarla poi al Delegato dell' Arrendamento per provvedere intorno all'esecuzion delle pene. Oltre ciò in altre pene incorrer doveano i Padroni delle Forna, se avessero fatto cuo-

cuocer più pane di quello che necessario era per lo vitto de' Cittadini de' respettivi Casali.

102 *Si espone la* Prammatica *XXXV sotto l' istesso titolo.*

Fu poi avvisato il Re Filippo IV, che non poco danno risentiva il Pubblico dal tenere i Vicerè il Forno, e macello per oro particolar servizio, quindi fe sentire con sue Reali lettere in data di Agosto del 1638., che tolto si fosse questo abuso altre volte vietato, onde a' 14. Giugno del 1639. dallo stesso Duca di Medina fu pubblicata la *Prammatica XXXV*, che comincia *Sua Maestà per sue Reali lettere*. Con questa fu vietato a qualunque persona di ogni prerogativa che fosse, nulla valendo privilegio o altra esenzione, che allegasse, di poter tenere Forno, Macello, e Bottega lorda, e di frutti per servizio della sua Casa, con doversi puntualmente osservare i Capitoli del ben vivere, le *Prammatiche*, e bandi concernenti alla grascia, che già ritrovavansi pubblicati, con incorrersi nelle pene in essi contenuti.

103 *Si espone la* Prammatica *XXXVI sotto l' istesso titolo.*

Mentre era Vicerè in Napoli D. Gio: Alfonso Enriquez Ammiraglio di Castiglia fu da lui pubblicata a' 22. di Settembre del 1645. la *Prammatica XXXVI*, che comincia *Gli anni passati*. Questa ebbe mira al riparo delle frodi, che faceansi in danno della Gabella del docato a botte dagli Affittatori delle Osterie, a' quali davasi la facoltà d' immettere il vino, ove loro piacesse. Fu perciò data una norma da osservarsi intorno al trasporto da farsene, a' luoghi, ne' quali dovea riponersi, e alla cautela da praticarsi per potersi sapere donde venisse, ed ove si fosse riposto. Ma comecchè questo Arrendamento con altra economia vien ora regolato, come dirassi a suo tempo, perciò non fa mestieri di narrare minutamente quanto allora si determinasse su tal particolare.

Anche *Gli anni passati* comincia la seguente *Pram-*

ma-

matica XXXVII, che pubblicò il Conte di Villamediana a' 3. di Luglio del 1648. e questa vieppiù fa conoscere nel tempo istesso la debolezza di chi governava allora il nostro Regno, e la insaziabile cupidigia degl' incettatori, che superava il timore delle tante comminate pene. In questa *Prammatica* si va ripetendo, quanto erasi ordinato nelle precedenti de' 17. Marzo del 1583. de' 5. Luglio del 1584., de' 31. Aprile del 1586., de' 24. Agosto del 1590., de' 30. Giugno del 1591., de' 6. Luglio del 1592. de' 4. Agosto del 1593. e de' 23. Luglio del 1603. le quali pubblicate furono dal Duca di Ossuna, dal Conte di Benevente, e dal Conte di Miranda. Tutti questi Vicerè altra mira non ebbero, che all'annona della nostra Città, e tanti salutari provvedimenti diedero, nè poche pene comminarono per gli contravventori, acciò il Pubblico nella compera delle vettovaglie non soggiacesse agli artigli degli avoltoi. Ma pur si vide, che niun profitto erasene ricevuto, e comecchè a tutti gli espedienti erasi pensato, menchè a quello di eseguire il disposto dalle leggi, nè altro provvedimento eravi da soggiugnere, perciò altro non fe il Villamediana, che ordinare l'esecuzione di quanto già ritrovavasi prescritto. Ma se le di lui brame fossero state soddisfatte, si vedrà in appresso, lasciando che altri dicano, se anche a tempi nostri tal disordine avvenga.

104 *Si espone la* Prammatica *XXXVII sotto l'istesso titolo.*

Ben si avvide poi quel Vicerè, che vana fosse la lusinga di togliere dal Regno gl' incettatori delle vettovaglie, i quali più non curavano i replicati bandi, onde pose mano ad un altro espediente, che talvolta può riuscir pericoloso, quando con destrezza, e rigore non sia maneggiato. Egli si fu di stabilire i prezzi del grano e dell' orzo con due suoi bandi, che pubblicò a' 28. Agosto, e a' 7. Ottobre del 1648., i quali contengonsi nella

105 *Si espone la* Prammatica *XXXVIII sotto l'istesso titolo.*

la *Prammatica XXXVIII*, che comincia *I giorni passati*. La tassa fu fatta diversamente in rapporto alle Provincie, e fu la seguente. Per Capitanata, e Contado di Molise compresa Barletta il grano dovea vendersi a carlini venti il tomolo, per Terra di Otranto e Bari a carlini diecotto, per Calabria citra, et ultra a carlini diecesette, per gli grani forti di Puglia posti in Avellino a carlini venticinque, Principato citra e Basilicata a carlini diecotto, Principato ultra a carlini venti, e per gli Abruzzi citra e ultra a carlini venti, e riguardo all'orzo per tutto il Regno a carlini sette, e alle fave a carlini dieci il tomolo. Questi prezzi oltrepassar non si poteano sotto la pena a venditori di perderne il prezzo, e a compratori la roba comprata, e gli animali, che la trasportavano, oltre altre pene pecuniarie, e corporali arbitrarie.

106 *Questa determinazione, come si fosse fatta, e per qual motivo.*

Questa determinazione fu allora fatta col voto del Collaterale, in cui eranvi sempre, o pure esser vi doveano Ministri di esperimentata probità e dottrina, e non sia meraviglia, se alterati se ne ravvisino i prezzi in rapporto al tempo presente, comecchè allora non interamente fermata erasi l'economia del nostro Regno sconvolta dal recente passato tumulto, e per ventura stimarono allora quei savj Senatori, che opportuno fosse quel dato temperamento; ma su questo punto altro non convien dirne, rimettendomi a quanto ne' precedenti *Tomi* di questa *Istoria* ne ho accennato (a), esponendo le precedenti *Prammatiche* sotto questo istesso titolo.

107 *Si espone la* Prammatica *XXXIX e XL sotto l'istesso titolo.*

Dopo seguita questa tassa de' prezzi surse altro dubbio, che fu promosso da quei, i quali dicevano, che pri-

(a) *To.* VI *lib.* XXVI §. 194. *pag.* 451. *& sequ. & To.* VIII *lib.* XXIX §. 137. *pag.* 158. *& seq.*

prima della promulgazione della *Prammatica* aveano già accredenzati i grani per maggior prezzo di quello, ch' erasi tassato; quindi il Vicerè per ispegnere questa frode, che avrebbe potuto farsi, stimò agli 8. di Ottobre del seguente anno 1649. di promulgare altro bando, che si contiene nella *Prammatica* XXXIX, con cui fu ordinato, che i compratori del grano dell'antecedente anno l'avessero pagato giusta il prezzo già tassato, e si soggiunse, che se altra quantità ne avessero voluto, si fosse dovuto dar loro senza potersi quelle alterare. Questo istesso stimò poi ripeterlo con altra *Prammatica*, ch'è la XL, che pubblicò a 15. del seguente Novembre, la quale comincia *Benche l' anno passato*, ordinando, che i Compratori non potessero astrignersi, che a pagar la somma tassata, sotto la pena della perdita del grano, o del suo prezzo. Pertanto ei è a credersi, che su questo modello siansi foggiate l'altre *Prammatiche*, cominciando dalla LX, fino alla LXVIII, che leggonsi sotto il titolo *de Annona Civitatis Neapolis* raccolte nel I *Tomo* dell' edizione recente data alle stampe essendo l'ultima in data de' 15. Giugno del 1764., i cui funesti effetti con difficultà si cancelleranno dalla nostra mente, e fin anche de' posteri.

168
Si espone la Prammatica *XLI sotto l' istesso titolo.*

Comecchè l'abbondanza della grascia è stata sempre, ed esser dovrà la più importante cura di chi governa lo Stato, poiche da quella principalmente dipende la pubblica felicità, perciò non pochi Bandi, e *Prammatiche* eransi fatte da' Predecessori Vicerè, ed anche dal Tribunale di S.Lorenzo coll'assistenza del Grasciere, perche si conseguisse un tal fine. Da questa gran copia di dati ordini surto n'era il dubbio intorno all'ordine, con cui preceder doveasi nelle cause criminali, e come eseguir doveansi le pene corporali. Fu dunque bisogno, che

l' istesso Vicerè colla *Prammatica* XLI, che comincia *Considerando gl' inconvenienti* pubblicata a 19. Gennajo del 1651. rivocasse i bandi fatti, ordinando, che si fossero osservati i Capitoli del ben vivere, che fe il Conte di Ripacorsa, che non poco giovamento recato aveano alla grascia della Città. Dietro di questi poi guidati eransi colle loro *Prammatiche* il Marchese di Montejar a' 16. Ottobre del 1578., D. Giovanni Zunica a 26. Gennajo e a 17. Aprile del 1581., il Conte di Miranda a 17. Aprile e a 17. Maggio del 1587. Nulla dunque dovea trasgredirsi di quanto in essi ritrovavasi disposto, senza potersi intromettere nelle cause criminali, ed anche nell' esecuzione delle pene corporali, nelle quali nè anche il Grasciere potea procedere, volendosi, che i delinquenti dovessero castigarsi precedente la notizia da darsi al Vicerè, e a qualche Reggente del Collaterale per punirsi giusta il disposto ne' cennati Capitoli; e quando occorresse ordinarsi altro, che in essi non si ritrovasse determinato, bisognava accudire al Vicerè per darvisi la dovuta provvidenza.

109
Si espone la Prammatica XLII sotto l' istesso titolo.

Anche il Conte di Villamediana a' 27. di Ottobre del 1653. pubblicò la *Prammatica* XLII, che comincia *Essendoci stato rappresentato*. Ne diede la spinta la richiesta, che ne fecero i Consoli dell' arte de' Bottegaj lordi, Salsumari, ed altri simili, i quali lagnaronsi de' gravami, che loro recavansi dal Regio Giustiziere, che cercarono riparati, comecchè contiene XIII §§., di ciascuno se ne darà un breve epilogo.

110
Giustiziere quanti Officiali potesse tenere.

Col I si ordinò, che non potesse tenere maggior numero di sessanta Officiali, inclusi i Regj, i quali doveano accudire in quel Tribunale, e negli altri, dopo avere avuto le spedizioni dalla Città.

Col II si volle, che avessero potuto girare due uni.

uniti, e non un solo, dovendosi informare il Grasciere, e i Consoli, perche non fossero tenuti a portare la lista bianca, senza potersi mutare *nisi capta informatione* con decreto del Giudice della Corte, e ritrovandosi infragante, inquisito, o carcerato, dovea darsene la notizia alla Città, che ne scieglieva un altro, e nel tempo istesso dovea restare inteso il Grasciere dell' officiale inquisito, e di colui, ch' era surrogato.

111 Gli Offi[illegible] come [illegible]ro potut[illegible] g[illegible]rare per la Città.

III Il Grasciere non potesse far transazione di pena, o d'intercetto senza precedere il decreto di Giudice, ed intese le Parti, alle quali dovea consegnarsi la roba intercettata con mallevaria, pendente il giudizio da farsi.

112 Il Grasciere come potesse far le transazioni.

IV I Gaggi da farsi dagli Officiali, quantunque fatti coll'intervento del Grasciere, doveansi scrivere nel libretto, che teneva il Suddito, acciò la sua giustizia fosse stata prima intesa nella Corte del Giustiziere, e poi in quella del Grasciere in caso di appellazione, e non volendo il suddito dare il libretto, si potesse eseguire.

113 Istruzione intorno a' gaggi da farsi dagli Officiali.

V Gli Officiali della Corte non doveansi accompagnare cogli Officiali privati sotto la pena di anni tre di galea per ciascuno, e facendosi il gaggio da un solo Officiale, si riputasse come non fatto.

114 Continua l' istesso.

VI Doveano essi portar sopra le patenti originali, e 'l segno di ottone coll' impresa del Re, e in mancanza soggiacer doveano alla pena della galea come sopra, e facendo gaggi, fossero nulli.

115 Per le patenti, che doveano portar con essi.

VII Dovessero scrivere i gaggi ne' libretti de' sudditi notando il fatto senza frode, senza proceder di fatto all' intercetto della loro roba.

116 Come dovessero scrivere i gaggi.

VIII Si vietano le carcerazioni di fatto per qualunque causa senza procedere l' ordine scritto del Giudice,

117 Quando potessero carcerar di fatto.

ce, meno che per la controvenzione si fosse incorso nella pena corporale, nel qual caso dovea portarsi avanti il Giudice, il quale avrebbe dovuto ordinare, ciò, che conveniva intorno alla carcerazione.

118 *I Mastrodatti, e Scrivani della Corte, come dovessero essere.*

IX I Mastrodatti, e Scrivani della Corte esser doveano persone di buona vita, e doveano subito dar notizia al Giudice degli atti, che vi fossero contro il carcerato, acciò si fosse spedita sollecitamente la sua causa esigendo i diritti contenuti nelle Pandette da tenersi affisse nella Corte, senza potersi intromettere a far gaggi, ed intercetti cogli Officiali.

119 *Istruzione per gli Carcerieri.*

X Vietasi a Carcerieri di esigere più di quello, che stabilito era nelle Pandette per causa del portello, e nulla potean riscuotere da quei, che carceravansi per testimonj, ancorchè pernottassero, e bisogno avessero della lampada, e niuno potea ponersi ne' criminali senza l'ordine scritto del Giudice.

120 *Simile.*

XI Il Carceriere notar dovea il nome, e cognome de' carcerati: la causa della loro carcerazrone, e per ordine di chi fosse seguita, con tenere affissa nel pubblico luogo delle carceri la pandetta di quello, che per giustizia potea esigere.

121 *Transazioni vietate nella Corte del Giustiziere.*

XII Comecchè erasi avuto notizia, che molti sudditi eransi concordati, o transatti colla Corte del Giustiziere per le controvenzioni, che facevano, perciò fu ordinato, che i Nobili incorressero nella pena di anni tre di relegazione, e di doc. 500., gl' ignobili ad anni tre di galea, gli Officiali fossero privati dell' impiego, e i Sudditi a tre anni di galea, bastando la pruova di due testimonj ancorche singolari.

122 *Altro divieto fatto agli Officiali de' Giustizieri.*

XIII Finalmente fu vietato agli Officiali del Giustiziere di andar cercando la palata di pane, li tre tornesi (motivo per cui oggidì chiamansi essi *Pubblichelle*) o al-

o altra somma o roba senza pagarla sotto qualunque pretesto, nè potessero garantire i Sudditi, se contravvenissero alle assise, sotto pena di anni tre di Galea.

Queste si furono le savie provvidenze date con questa *Prammatica*, perche il Popolo lungi fosse da qualunque angaria, che praticar sogliono i venditori di commestibili. Lasciarò, che altri dicano, se sia nella sua osservanza, e se il Giustiziere adempie al suo dovere nell'invigilare su tai Officiali, rimettendomi a quanto ne dice la pubblica fama.

123 *Si espone la* Prammatica XLIII *sotto l'istesso titolo, che contiene diversi divieti per gli Macellari.*

Il Conte di Castrillo colla *Prammatica* XLIII, che comincia *Per quanto a nostra notizia* pubblicata a' 28. Settembre del 1658. fu inteso a corregere un altro inconveniente, che nasceva da quei, che andavano ad incontrare i venditori degli animali, che portavansi al mercato per rivendergli poi a più caro prezzo a' macellaj. Fu quindi ordinato, che per lo cammino di trenta miglia fuori della nostra Città niuno avesse potuto fare una tal compra sotto la pena di anni tre di galea, e le altre contenute nel Capitolo del ben vivere. Di più si volle, che i Macellaj non avessero potuto vendere nello stesso macello la carne di diverse sorti di animali, onde chi vendeva la vacca, vender non potesse l'annecchia, e la vitella, e così per contrario; e vendendosi la vitella di Sorrento, non potesse tenersi la mostrata neppure di nascosto sotto le stabilite pene, oltre quelle contenute nel Capitolo del ben vivere.

124 *Si espone la* Prammatica *XLIV, con cui fu tassato il prezzo de' carboni, e della paglia.*

Da chi ne ha governato il nostro Regno, e specialmente il Collateral Consiglio, che assisteva a' Vicerè nelle determinazioni da prendersi per lo sollievo de' Cittadini non fu riputato dannoso espediente il poner giusto prezzo a quello, che fuora del dovere cercavasi di vendere. Già fu detto quello, che fu praticato per lo

lo grano, per l'orzo, e per le fave; ma comecchè di molto alterato anche si era quello de' carboni, e della paglia, tosto accorse l'istesso Conte di Castrillo a darsi riparo colla *Prammatica* XLIV, pubblicata a 28. Settembre del 1658., che comincia *Havendo noi havuto*. Riguardo a' carboni adunque, che portavansi a vendere nella Città fu tassato il prezzo di carlini dieci il cantaro dal primo del mese di Novembre per tutto Aprile, e per gli altri mesi a carlini otto. La paglia fu poi tassata a carlini quattro il cantaro dal 1. di Novembre per tutto Aprile, e a carlini tre per gli altri mesi sotto la pena di un oncia d'oro per la prima volta, di due per la seconda, e di quattro per la terza colla perdita della roba, e degli animali.

125
Si espone la Prammatica *XLV sotto l'istesso titolo diretta a regolare il prezzo de' frutti, e della verdume.*

Nel medesimo succennato giorno l'istesso Conte di Castrillo pubblicò la *Prammatica* XLV, che comincia *essendo pervenuto a nostra notizia*. Questa contiene nientemeno, che dieceotto Capitoli, che indiritti sono a regolare la vendita de' frutti, e della verdume. Tediosa cosa sarebbe di tutto rammentare, potendosi in essa leggere i tanti dati savj provvedimenti per toglier le frodi, che tuttogiorno si commettono da' venditori, e specialmente da' Recattieri, e la norma si prescrive anche per le bilancie, che praticar doveano per esser lungi dagl' inganni i compratori, inculcandosi l'osservanza dell' assisa. Quanto fu ordinato, per la più parte era di già stabilito ne' Capitoli del ben vivere datoci dal Conte di Ripacorsa, come furono trascritti già nel V Tomo di questa Istoria (*a*), onde se ne rinovò la memoria, ma son tante, e tali le date provvidenze, che per sperarne l'esecuzione vi bisognarebbono tanti fedeli sovraintendenti, quan-

(a) *Lib.* XXII. §. 83. *pag.* 211.

quanti sono gl'infedeli venditori, onde in questo rincontro altro non rimane a fare, se non che ammirare lo zelo, e l'avvedutezza di chi ne ha governato con bandire la lusinga di vedere eseguite le loro savie determinazioni.

Così di pari dir conviene in rapporto alla *Prammatica XLVI*, che comincia *Ancorchè con più e diversi Bandi* che nel medesimo giorno de' 28. di Settembre fu pubblicata per porre argine alle frodi, che commettono i Pescivendoli, Pescatori, Accattatori, e Ricattieri. Contiene ella dieci Capitoli, co' quali sta provveduto ogni qualunque inganno, che far potesse tal sorte di gente. Si prescrivono i luoghi, dove il pesce vender si dovesse, come ne fu data la norma nella *Prammattica III* sotto questo istesso titolo, e fin anche in quanta quantità se ne potesse comprare per togliere il mezzo a' recattieri di rivenderlo. In somma vi si ammira quanto freno si fosse cercato dare all'umana malizia prendendosi sempre lume da quello, che fin dal 1509. co' suoi Capitoli era stato stabilito dal Conte di Ripacorsa.

126 *Si espone la* Prammatica *XLVI sotto l' istesso titolo, con cui prescrivesi il modo da vendersi il pesce.*

Queste savie provvidenze sebbene giovassero al Pubblico, quando i Ministri dell'esecuzione con fedeltà avessero adempiuto al lor dovere, nulla però di manco recarono non poco danno a' Tavernari, e Magazinieri, i quali o perdevano quella prima libertà, che avevano di comprare il pesce, o altra sorta di commestibile, o pure a caro prezzo l'acquistavano col tener sempre lor dependenti quegli Officiali della Città, che invigilar dovevano per l'osservanza de' suddivisati Bandi. Il salasso, che quello di continuo soffrivano facea sì, che minoravansi i loro affitti in sommo pregiudizio dell' Arrendamento del vino a minuto, comecchè dicevano essi, che poco se ne smaltiva, quando gli avventori non ritrova-

127 *Si lagnano i Tavernari di queste* Prammatiche, *ed anche i consegnatarj dell' Arrendamento del vino a minuto.*

vano quei cibi, che al bere fossero di spinta. Ne ferono quindi i Governatori un espresso ricorso al Vicerè allora Conte di Pennaranda nel seguente anno 1659. esponendo quel danno, che riportavano i Consegnatarj dalle succennate *Prammatiche*. Dissero, che il frutto di questo Arrendamento non giugneva a dare il quarto delle rendite effettive ad essi rimaste, e tra poco neppure se ne sarebbe ricavata la necessaria rendita per gli esiti, e spese, e per gli annui doc. 17. m., che in ogni mese esigevansi dalla Regia Corte per la rata de' doc. 300. m. della dote della Cassa militare.

128 *Si espone la* Prammatica XLVII *sotto l' istesso titolo, con cui si modera il disposto nelle precedenti.*

Appoggiavasi anche questa lagnanza per non essersi esattamente eseguita quella dazione *in solutum* stabilita nella *Prammatica XIII de Vectigalibus*, per cui i Consegnatarj acquistar doveano l' Arrendamento nella stessa guisa, che tenevalo la Regia Camera, come parte del Real patrimonio, onde dopo aver sofferto bassamenti, e deduzioni a solo riflesso di ottener tal dazione *in solutum* con perdere quell'obbligo, cui era tenuto il Fisco, e molto de' Capitali sborzati, restassero poi defraudati, con togliersi loro tutti quei privilegj, ed esenzioni che godeva l' Arrendamento prima di darsi *in solutum*. Di fatto i Magazinieri e Tavernari erano nel possesso di comprare per l' uso libero delle loro Taverne, e vendere in ogni tempo pesce di ogni qualità, capretti, pollame, uccelli, pane ed ogni altra cosa commestibile, allegando più viglietti de' predecessori Vicerè, e decreti del Tribunal della Camera degli anni 1614. 1616. 1625., 1635., 1640., e 1649., co' quali sempre più fu loro confermata questa libertà; onde quando questa si fosse tolta, cessava anche la vendita del vino a minuto. Quindi fu, che il Vicerè, e 'l Collaterale persuaso di queste allegate evidenti ragioni, stimò di dar fuora la

Pram-

Prammatica XLVII, che comincia *A tutti*, *e Singoli Officiali* a' 30. Giugno del 1659., in cui dopo esserfi inseriti tutti gli antecedenti decreti fatti in favore de' Tavernari, e Magazinieri, se ne ordinò l'osservanza, senza che per l'avvenire avessero potuto ricevere altra molestia dagli Officiali della Città per la compra, e vendita di commestibili, volendosi benvero, che il pesce si fosse comprato ne' soliti luoghi, ove si vende, e dopo che siasi soddisfatta la gabella.

129 *Come regolar si debbono i Ministri, che consigliano il Principe sul punto dell'annona.*

Queste adunque tutte le *Prammatiche*, che pubblicate furono sotto il governo del Re Filippo IV in rapporto al regolamento dell'annona. Si è questa una Provincia da pochi conosciuta, e quando manchi una robusta prudenza nel saper provvedere accuratamente le conseguenze, che nascer possono dagli ordini, che si danno comecchè talvolta con essi piuttosto al Pubblico male si reca, non che sollievo veruno, perciò non pochi disordini ne possono avvenire nello Stato. Dovranno adunque sempre i Principi impiegar a tale uopo i più savj Ministri, i quali sullo specchio delle passate vicende, e guidati dall' esperienza sappiano dare quelle opportune provvidenze valevoli a far conseguire la felicità de' Popoli. Quindi come scrisse *Vincenzo Cartari (a)*, trattando delle immagini degli Dei degli antichi, aver debbono i Ministri, che consigliano il Principe le due faccie di Giano, per farne comparire la loro prudenza ed accortezza. Costoro oltre il saper disponere delle cose presenti con ottimo consiglio, aver debbono il volto d' avanti, perche veggano da lontano, e prevedano le cose prima, che avvenir possono, con averlo da dietro, perche tengono in memoria le passate, e così tutto hanno come pre-

 sen-

(a) *Pag.* 34.

sente, ed ecco in poche parole data la norma a chiunque presiede a questo difficil governo dell'annona per potersene con gloria disimpegnare da un tale dilicato incarico.

130 *Si espone la* Prammatica XIII *sotto il titolo* de Appellationibus.

Sotto il titolo de *Appellationibus* leggesi la *Prammatica XIII*, e ultima, che comincia *Dall' Avvocato Fiscale*, la quale pubblicossi dal Conte di Monterey a' 20. Maggio del 1634. Con essa fu disposta, che il Presidente del Consiglio da allora in avanti non avesse ammesso più suppliche di reclamazione nel S. C. per le cause d' indulti, guidatici, reposizioni alla Chiesa, ed altre simili, dapoiche il decreto della Vicaria era stato confermato dal S. C. onde senza frapporsi altro impedimento dovea quello eseguirsi.

131 *Qual pratica prima si osservasse, e quando due sentenze possono dirsi conformi.*

Erasi prima in costume, che se nelle cause criminali il S. C. avesse confermato il decreto della Vicaria non davasi la reclamazione, ma per contrario questa accordavasi, se vi cadeva l'esame di qualche articolo civile, come di clericato, d' indulto, o di simili contese, quantunque vi fossero stati due decreti uniformi, quindi colla *Prammatica* restò tolta ogni ambiguità su questo punto. Per quanto poi tocca il vedersi se possan dirsi conformi quelle sentenze, quantunque in qualche parte discordano, potranno osservarsi gli addenti alle *dec.* 122., e 228. di *Francesco Tesauro*, e *Ruginello de Appellat.* §. 12. *glos.* 1. *n.* 8., ove si esamina, quando i decreti possan dirsi conformi.

132 *Si espongono le due* Prammatiche *sotto il titolo* de Arbitris.

Sotto il titolo XII *de Arbitris* leggonsi due sole *Prammatiche*, le quali sono *sine die*, & *Consule*, non sapendosi chi ne fosse l'autore, anzi forse per error di stampa, dicesi promulgata la I. nel 1647., e la II nel 1477., la quale per la data del tempo avrebbe dovuto precedere, e non susseguire. Uopo è dire, che esse tutta-

tavia siano in voga nel Foro, ed han forza di leggi; comecchè inserite veggonsi nel corpo delle nostre *Prammatiche*, nè altrimenti meritarebbono alcun vigore per ignorarsi con quale autorità si fossero promulgate. In questo rincontro si adottarebbe la sostenuta massima de' Canonisti adulatori della Romana Corte, i quali vogliono, che come leggi riputar si debbano le false *Decretali*, perche ritrovansi inserite nel Corpo del Canonico diritto giusta anche il sentimento del *Costanzo* nel comento, che fa sulla *Prammatica XXVII* sotto il *tit. de extractione &c.* ove ragiona del valore de'bandi, perche inseriti siano nel corpo delle *Prammatiche*. Quando però si vada alla raccolta di esse fattane da *Prospero Caravita*, la cui rara edizione porta l'epoca del 1575., ivi si ravvisa, che Ferdinando I di Aragona l'avesse promulgata, comecchè portasi sottoscritta dal suo Segretario Antonello Petrucci, il quale insieme col Conte di Sarno per la risaputa congiura de' Baroni a' 15. Maggio del 1487. perdè la vita per mano del Carnefice, come altrove fu scritto (a). Abbiamo anche, che circa questo tempo introdotta fu la stampa in Napoli dal Fiamengo Arnaldo di Brussel, o come altri vogliono da un Sacerdote di Argentina chiamato Sisto Rusingero nel 1471., come in altro luogo di questa Istoria ne fu divisato (b). Sicche sebbene in questa antica edizione non vi si leggano le parole *ex promulgatis anno 1647.*, come sono nella compilazione fatta dall'Altimare nel 1682., ben si rileva, che quel Sovrano l'avesse fatta promulgare, onde ragion voleva, che sotto quell'epoca si fosse esposta, e per ventura si tralasciò di farsi, per credersi ordi-

nate

(a) *To.IV lib. XX* §. *196. pag. 543.*
(b) *ib.* §. 81. *pag.* 463.

nate tai leggi nel tempo di Filippo IV, e perciò è convenuto ora ragionarne.

133 Determinazioni contenute nella Prammatica I.

Si vuole adunque colla *Prammatica* I, la quale comincia *Odia, quæ inter conjunctos*, che nelle Cause civili, e miste agitate tra' congiunti fino al quarto grado di consanguinità, o affinità *inclusivè* da computarsi secondo il civile diritto, fosse sempre permesso prima di chiedersi il termine *ad probandum* a ciascuno di essi Congionti il poter chiedere, che si compromettessero quelle a due di essi, o due comuni amici, i quali proceder dovessero *de jure*, & *facto*, e solamente *de jure* nel profferir la loro sentenza, se altrimenti non si fosse convenuto. Questi arbitri eletti giurar dovessero di procedere alla decision della causa avendo Iddio avanti gli occhi, e la verità della medesima terminandola tra due mesi se si ritrovassero di uniforme sentimento. Quando ciò non avvenga, dovessero nell'ultimo giorno, o prima scegliere un terzo arbitro, che non fosse sospetto chiamando le Parti, le quali prontamente additar doveano quei, che fossero loro sospetti, lo che non adempiendosi da quelle, o da una di esse, quell'Arbitro, che sarà eletto da quella Parte, che l'avesse nominato, elegger dovrà il terzo in pena della praticata contumacia dall' altra, e questo terzo eletto dovrà tra il corso di un mese insieme cogli altri due arbitri, o con uno di essi terminar la causa, col suo laudo. Questi arbitri poi, come anche il terzo eletto, laddove si eleggesse, aver doveano per loro salario la quinta parte della trigesima, che un tempo pagavasi a' Giudici, da dividersela tra quei, che di uniforme parere furono nel decidere, benvero soggiacere essi doveano alla pena del doppio di quello, che avrebbono meritato per lo loro salario, se tra lo prescritto tempo non avessero spedito la causa, da pagarsi

fe *in solidum* da ciascuno di essi arbitri. Oltre ciò si volle, che gli arbitri eletti, a richiesta delle Parti contendenti, o di ciascuna di esse potessero corregersi, anche con minacciar la pena a dover decider la causa loro compromessa, dopoche ne avessero accettato l'incarico. Benvero tutto ciò, che disponeasi dovea aver luogo, quando non vi fossero istrumenti, sentenze, e liquidi obblighi, poiche avean la parata esecuzione, come neppure nelle cause feudali; per le quali ammetter non doveasi la causa del compromesso.

134 *Si espone il contenuto nella* Prammatica II.

La II *Prammatica* ben può dirsi, che sia una continuazion della I, poiche comincia *Etsi aliqua partium*. Si dispone in essa, che se alcuna delle Parti si sentisse gravata de' seguiti arbitramenti, dovesse proporne il gravame avanti il Giudice del luogo, ove fu fatto il laudo, il quale dopo avere intesi i primi arbitri nel corso di un mese, esaminar dovea la giustizia del gravame senza figura di giudizio, *& sola facti veritate inspecta* su gli stessi atti, con osservare se argomento vi sia di dolo *ex proposito vel reipsa*. Se poi si allegasse motivo di lesione, dovea il Giudice stabilire altro termine per potersi giustificare, ma esser dovea di un mese, o al più di due, e trà questo tempo avrebbe approvato, riprovato, o modificato la sentenza degli Arbitri, dando esecuzione alla medesima, e se questa non fosse recata ad effetto con darsi la mallevaria della restituzione del ricevuto *in causa retractationis*, non potesse essere inteso colui, che intendeva gravarsi. Indi si volle, che il S.C. o colui, che avrebbe destinato, o pure la G. C. della Vicaria avesse esaminato il prodotto gravame con osservarsi lo stesso ne' compromessi, e ne' laudi anche promulgati tra persone estranee dopo il compromesso volontariamente fatto, ed accettato dagli arbitri.

Que-

135 *Comento fatto dal* Rovito, *dal* Novario *e dal* Costanzo.

Queste due *Prammatiche* dir si potrebbe, che secondato abbiano il sentimento insinuato da S. Paolo nel *Cap. VI* della sua prima Epistola a' Corintj, cui sembrava cosa troppo dura il litigar tra' Cristiani. Hanno poi esse ricevuto un copioso comento dal *Rovito*, dal *Novario*, e dal *Costanzo*, e molto dovrei dilungarmi se rapportar volessi partitamente, quanto se n'è scritto da ciascuno di essi, che bene spesso replicarono le stesse cose. Inteso adunque per quanto posso alla brevità, accennerò le proposte questioni, che nascer sogliono intorno a sì fatta materia di laudi, e compromessi, e resterà poi in balia del lettore di osservarle, potendo restar pago di quei lumi, che gli si somministrano.

136 *Qual divario vi sia tra l' Arbitro, e l' Arbitratore.*

Si comincia adunque in primo luogo a spiegare il divario, che vi sia tra l'arbitro, e l' arbitratore, riputandosi il primo, qual Giudice, che dar debba la sua sentenza, e'l secondo come uno amichevol compositore eletto a sedare le insorte discordie tra congionti. Comecchè il Giureconsulto Paolo disse nella *l. 1. ff. de recept. arbitir. Compromissum ad similitudinem judiciorum redigitur, & ad finiendas lites pertinent:* da questo *Testo* i Forensi ne han tolta la massima, che tra 'l Giudice, e l' Arbitro niun divario vi sia. Se poi un Religioso professo esser possa arbitro, o arbitratore non poco si contende, e le varie oppinioni si rapportano, ma le più favorevoli ne escludono i Frati minori quantunque il permesso ne avessero avuto dal loro Generale, che solo dal Pontefice accordar si potrebbe; non così poi per gli altri Monaci, i quali assumer potrebbono questo carico, purche la licenza ne ottengano dal loro Superiore, concorrendovi l'utile del Monastero.

137 *Questioni esaminate dal* Rovito.

Su questo proposito però non poche questioni propone il *Rovito* nel suo comento, e mi piacerò di soltanto

to acennarle per comodo di quei, che ne vanno in cerca nel Foro. Esse sono, se si richieda la citazion della Parte litigante, quantunque l'Arbitro avesse la facoltà di giudicare anche se fosse assente: se l' Arbitro possa costrignersi ad accettare il compromesso: se punir possa quei testimonj, che avanti di lui avessero deposto il falso: se l'autore laudato dal reo suo congionto chieder possa il compromesso: se spirato il compromesso fatto una volta, possa di nuovo compromettersi la causa: se questa *Prammatica* comprenda i pupilli, e per essi i loro Tutori, essendone affermativa l'oppinione, e che perciò non si richieda il decreto del Giudice nel compromesso necessario, come vi bisogna per lo volontario, se pur non cadesse su di cosa, che potesse alienarsi senza decreto di Giudice, come scrive il *Rovito* nel suo comento *n.* 10., benche il *Novario* vi voglia l'autorità del Curatore, e 'l decreto del Giudice: se il Procuratore con ispecial mandato possa compromettere, e quando non l'avesse, potesse gravarsi del promulgato laudo: se la stessa regola de' Tutori luogo abbia per gli Curatori: se l'Arbitro eletto nella causa della convenzione, giudicar anche possa in quella della reconvenzione: se il Giudice costrigner possa il consanguineo a compromettere. Se Tizio vendesse il fondo a Sempronio, e Sejo consanguineo di Tizio volesse intentare il giudizio del retratto *jure protomiseos*, possa il Tizio costrignere il Sejo a compromettere la sua causa: se nel necessario compromesso fatto dal compratore debba citarsi il venditore, e dove gli Arbitri debbano unirsi per promulgare il loro laudo.

138 *Quali gradi comprenda la* Prammatica.

All' incontro questa *Prammatica* racchiudendo il quarto grado non solo della consanguinità, che dell' affinità, si è dubitato, se luogo abbia oltre il primo grado dell' affinità. Si è creduta però vera l'oppinione negativa,

men che quando si trattasse tra' Conjugi, quantunque non siano affini. Ei è però da notarsi, che dicendosi nello Statuto, che il compromesso dovesse farsi tra due congionti, o comuni amici, questi arbitri non potrebbono ricusarsi per la causa della congiunzione, e dell' amicizia, anziche possono essi esser costretti ad accettarne il carico, che ben può dagli altri per legge rifiutarsi.

139 *Si vieta a' Ministri di accettar questo carico.*

I Ministri accettar non possono questo peso per lo divieto, che ne tengono dalla *Prammatica IX* sotto il titolo *de Offic. Jud.* che già fu esposta (*a*), ma avendone avuto permesso dal Re, è loro vietato dalla succennata *Prammatica* di esiger alcuna trigesima. Si è difficultato, anche se il dato sentimento aver possa una pronta esecuzione. Può vedersi *Graziano* nella *dec.* 51., e *Grammatico* nella *dec.* 9. Ma questo Autore parla del compromesso fatto nel S. C. e non già da uno de' Consiglieri; tantoche nel primo caso appellar volendosi del primo laudo *etiam per reductionem ad arbitrium boni viri*, dopo essersi eseguito, se ne rimette la revisione allo stesso Tribunale, con commettersi la causa ad altro Consigliere, come si pratica nella causa di reclamazione.

140 *Non si approva il comprometter le cause a' propri Avvocati.*

Soglionsi talvolta le cause compromettersi a' proprj Avvocati, ma questa condotta non è approvata, stimandosi esser cosa migliore di avere un buon difensore, che un buono Giudice, comecchè questo è comune a ciascuna delle Parti, ma quello è tutto del suo Cliente. Essendosi intanto stabilito il termine di due mesi dalla *Prammatica* per promulgarsi il laudo, e correndo quello *de momento ad momentum*, se avvenga, che si promulghi un'ora dopo il prefisso tempo, rendesi nullo, come scrive *Afflitto* nella *dec.* 73. *n.* 8. Ma così non avviene, se

(a) *To. IX lib.* 30. §. 70. *pag.* 112.

ſe una delle Parti frapponeſſe impedimento per la ſua promulgazione.

141 *La* Prammatica *in quanti caſi eſtenda la ſua oſſervanza.*

Queſta *Prammatica* eſtende la ſua oſſervanza non ſolo ſopra i Regnicoli, e i foreſtieri, che abitaſſero nel noſtro Regno, ma altresì per quei, che ne foſſero lontani, però per quei beni, che vi poſſedeſſero. Quindi ſe due conſanguinei eſteri lite aveſſero su di effetti ſiti nel Regno, ha ella la ſua eſecuzione, purche però il reo convenuto quivi ſi ritrovaſſe. Egli è vero, che in fine dello Statuto ſono limitate le cauſe feudali, e ſi difficulta, ſe lo ſteſſo dir ſi debba per tutto ciò, che vietato foſſe il poterſi alienare. All' incontro il *Novario* nel ſuo comento *n.* 23. ne avviſa praticarſi nel noſtro Regno, che ſi preſtaſſe l'aſſenſo dal Collaterale su quanto concerneſſe a' feudi con ordinarſi, che gli Arbitri prima di promulgare il laudo ne faceſſero relazione. Così parimenti altre ſubalterne queſtioni naſcono intorno alle cauſe degli alimenti, e de' loro incidenti, su del paraggio, e della vita, e milizia oſſervar potendoſi i Dottori, che ne trattano (*a*). E per quanto tocca alle cauſe, che limitate anche ſono, cioè, che naſceſſero da' pubblici iſtrumenti, o obbliganze, ben ſi permette il chiedere il compromeſſo a colui, che fornito foſſe di queſta ragione, permettendoſi a ciaſcuno il rinunciare al ſuo favore; ma queſto avverebbe, quando chiaro foſſe l'iſtrumento, e ſenza verun acciacco.

142 *Se le cauſe delegate poſſano comprometterſi, e ſe le Parti poſſono coſtrignerſi a comprometter.*

Si è anche diſputato, ſe per gli legati anche luogo aver poſſa il compromeſſo, e diverſamente ne hanno opinato. *Capec.* nella *dec.* 48., e *Simone de Petris conſ.* 33.

(a) *Schrader. de feud. To. 2. p. 10. ſect. 1. n. 191. Afft. dec. 43. Minad. dec. 3. Anna in Conſtit. Conſtitutionem Divæ mem. n. 284. Surd. de alim. tit. 8. privil. 56. n. 33. Fabius de Anna conſ. 75.*

33. *cent.* 3. E come scrive *Afflitto* nella *dec.* 149. *n.* 5. non pochi sono i rincontri, ne' quali costrigner si possono le Parti a compromettere, quantunque infra loro non siavi attacco di consanguinità, come per contrario: e non saprei con quanta ragione, si vuole dal Cardinal *Zabarella in Clement.* 4. *de appellat.*, che in molti casi il Giudice costrigner possa suo mal grado taluno a litigare, laddove vi fosse l' interesse del terzo, cioè della Repubblica o del Privato; ma cercato, che sia il compromesso, vietasi al Giudice di procedere agli atti ulteriori, ancorche gli Arbitri non si fossero eletti.

143 *L'erede può esser convenuto dal consanguineo a comprometter la causa.*

Anche si vuole, che taluno in qualità di erede possa esser convenuto dal consanguineo a comprometter la causa con obbligarsi in nome proprio di ubbidire al laudo, e laddove gli riuscisse questo contrario, potrà sempre opponere la discussion dell' inventario, quantunque si fosse obbligato *nomine proprio*. Così porta deciso il *Minadoi* nella *dec.* 25., e quando taluno avesse bisogno poi di una decisione contraria, la ritrovarà nella 323. del *Pres. de Franchis*, e questa servirà per una patetica riflessione nel vedersi, a quali vicende si esponga chi ha lo spirito di litigioso, poiche sovente il S. C. uno istesso punto in diverse guise l' ha determinato per diverse ragioni.

144 *Come possa prolungarsi il termine de' due mesi, e debba procedersi all'elezion del terzo.*

Quantunque però dalla *Prammatica* stabilito siasi il termine di due mesi per promulgarsi il laudo, nondimeno può quello restrignersi, e prolungarsi, come torna in grado alle Parti. Sarebbe intanto nullo, se si facesse dopo l' accordata prorogazion del tempo, il quale comincia a correre dal giorno del fatto compromesso, o della sua accettazione, se pure non si fosse altrimenti convenuto. Vero è però, che ora è in costume di prolungarsi il tempo a piacere delle Parti, ma se dopo esser quello terminato mancassero poi gli Arbitri a promul-

mulgarlo, sono essi tenuti al danno cagionato alle Parti, come scrive *Anna* nel suo *Singol. 36.*, e dalla *Prammatica* si dispone. Ma se avvenga, che non si ritrovassero di uniforme sentimento, sono essi nella libertà di chiamare il terzo arbitro, se le Parti non volessero nominarlo, e ciò si permette in pena della loro praticata contumacia per la disposizione del *Testo in l. fin. Cod. de judic.*: Se poi questo terzo non volesse accettare, può anche costrignersi dal Giudice tanto nel compromesso necessario, che volontario: benvero non dovrà starsi al di lui sentimento, se non quando fosse uniforme a quello di uno degli altri due Arbitri; tanto che se uno di essi non fosse presente, nullo sarebbe il promulgato laudo. Quantunque però questo si fosse fatto colla contradizione di uno de' tre arbitri, non potrà eseguirsi, che con chiamarsi il terzo, laddove siavi bisogno di cognizion di causa.

145 *Norma di quello dovrà praticarsi, se de' due Arbitri uno Chierico fosse, e laico l'altro.*

Se poi avvenga, che de' due Arbitri uno fosse Chierico, e Laico l'altro, possono esser questi costretti da' respettivi Giudici a nominare il terzo, a differenza degli Arbitratori, i quali discordando, non essi, ma le Parti eliggono il terzo. Quando finalmente de' tre Arbitri due concordassero, avrà vigore il loro sentimento, e se li due primi continuassero a non essere uniformi, e'l terzo aggiunto neppure con essi concordasse, il costui parere dovrà eseguirsi, cui uniformar si dovranno i due primi Arbitri.

146 *Come debbano giudicare gli Arbitri, e come conviene costrignere i testimonj.*

All' incontro gli Arbitri chiamar non possono il terzo, se non dopo seguita la loro discordia, e laddove si morisse alcuno di essi, non ha più luogo il compromesso, dovendosene sostituire un altro nel di lui luogo; benvero, quantunque si dasse loro la facoltà di giudicare secondo la propria coscienza, dovrà esser questa assistita dal-

dalle leggi. Finalmente per quanto appartiene alla citazione de' testimonj, non possono questi esser gastigati dagli Arbitri, se-non ubbidissero, comecchè la loro giurisdizione si estende soltanto sulle persone, che chiederono il compromesso, onde si pratica farsi la citazione dal Giudice ordinario della causa, e da questo son puniti in caso di renitenza.

147 *Differenza tra l'Arbitro, e l'Arbitratore. Il Curatore può chiedere il compromesso, e quando possa dimandarsi.*

Fra l'Arbitro, e l'Arbitratore anche differenza vi si considera, perciocchè il primo, come un Giudice si riguarda, e come un amichevol compositore il secondo, ma essi posson distinguersi dalle diverse facoltà loro concedute nel compromesso. Si vuole anchè, che il Curatore dell'eredità giacente dimandar possa il compromesso, ma se questo per la prima volta fosse svanito, dovrà sempre rinovarsi, finche abbia effetto la mente della *Prammatica*, che spenti vuole gli odj e le risse. Vero è però, come scrive il *Capec.* nella *dec.* 48., che potrà sempre dimandarsi, purche non siasi proceduto alla citazione de' testimonj, e alla presentazion degli articoli. Ma su questo punto ne addita il *Costanzo* (a) la pratica da tenersi in rapporto al tempo, in cui dimandar si possa il compromesso, e di mano in mano và ripetendo tutto quello, che fu già scritto dal *Roviro* in rapporto alle questioni dianzi mentovate.

148 *Riflessioni fatte dal* Rovito *sulla* Prammatica II.

Altre riflessioni eziandio soggiugne nel comento della II *Prammatica*, scrivendo, che se conquesto si faccia dalle Parti del promulgato laudo, nel termine di un mese dovrà chiedersi la revisione, e l'esecuzione del laudo avanti il Giudice del luogo, ove fu promulgato, neppure ammettendosi la rinuncia, che si fosse fatta della riduzione *ad arbitrium boni viri*, come anche ne divisa il *Novario* (b).

Anzi

(a) *in hanc Pragm. n.* 2.
(b) *in hanc Pragm. n.* 15. *& sequ.*

Anzi soggiugne, che questa ne anche può negarsi, quantunque emologato, e confermato si fosse il laudo dal Procuratore, che ne avea special mandato, e vien solamente limitata, quando si fosse data la libertà di liberamente arbitrare, volendosi in questo caso accordata una libertà non regolata dalla ragione; ma come questa debba intendersi non tralascia di ragionarne. Si vuole anche, che questa riduzione *ad arbitrium boni viri* possa chiedersi tra 'l corso di anni trenta, e vien disputato, se possa appellarsi contro la sentenza del Giudice, che eseguì tal riduzione. Come per contrario l' appellazione accorda contro il decreto, con cui si fosse ordinata l' esecuzione del laudo, quantunque la riduzione si fosse dimandata. Finalmente termina il comento con dire, che fatto il compromesso tra molti, se avvenga, che per uno sia nullo il laudo, anche tal diviene in rapporto a tutti gli altri.

149 *Si ripruova l'oppinione di doversi compromettere la causa ove sia il Giudice, avanti di cui erasi cominciata.*

Ne corre anche presentemente una oppinione nel Foro, la quale, se male non mi appongo, non solo fallace la ravviso, ma ben anche diametralmente opposta alla mente, e all' istesse parole della *Prammatica*. Si vuole adunque, che introdotto un giudizio nel S. C. o in altro nostro Tribunale, se avvenga, che per effetto di questo Statuto le Parti volessero compromettere in Napoli, dovesse eseguirsi con quivi far la scelta degli Arbitri, e promulgarsi il laudo. Se di questo sentimento la ragion se ne chiede, altra risposta non si dà, che far si deve il laudo in quel luogo, in cui risiede il Giudice ordinario della causa, il quale esaminar dovrà in appresso quel gravame da prodursene. Ma se non vado errato chiunque dietro tal sentimento si guida, dimostrasi privo di buona loica, e fa conoscere, che non già lo spirito ne penetra della legge, ma neppure ne intende le sue chia-

chiare parole, ed eccone le ragioni.

150 *Se ne adduce la ragione.*

Egli è certo il disposto dalla *Prammatica*, che occorrendo liti tra congionti fino al quarto grado, *compromissum fieri debere in duos conjunctos, vel communes amicos de jure facto in procedendo*. Fintanto, che tai congionti litiganti fossero quì presenti, ove il giudizio si è introdotto, ben s' intende, che quì il compromesso far si dovrebbe; ma se avvenga, che le Parti fossero in qualche rimota Provincia del nostro Regno, e bisogno avessero avuto di contendere, onde il giudizio cominciato si fosse nel S.C. o in altro Tribunale, come sarebbe stato possibile di avere in Napoli i due congionti, o i due amici per compromettere ad essi la lor causa? Dunque avrebbe a dirsi, che questi sarebbono stati esclusi dal beneficio dello Statuto inteso a sedar l'odio, e le risse tra congionti. Ma in questo assurdo non cade chi sia fornito di raziocinio, e dirà, che sebbene la lite ne' nostri Tribunali si agiti, comprometter questa si debba nel luogo, in cui sono le Parti contendenti, poiche ivi aver possono non solo i congionti, e gli amici, che attender potrebbono al compromesso, che dalla *Prammatica* viene ordinato, ma eziandio tutte le scritture, e le necessarie notizie de' fatti, che a viva voce sarebbon suggerite per poterlo eseguire, e disimpegnare con più accerto l' intrapreso incarico.

151 *Si dimostra colle parole della* Prammatica.

Questo argomento vieppiù prende forza dalle parole, colle quali comincia la *Prammatica II*; perciocchè dicesi *Etsi aliqua Partium* (e ne fa credere, che esser possa una continuazion della I) *se gravatam sentierit a sententiis, vel laudis prædictis* (e questo, *prædictis* ne conferma la pruova) *adeat Judicem loci, ubi tale laudum latum fuit*. Quindi il dirsi *adeat Judicem loci* quella Parte, che si sentirà gravata, a chiare note dimostra, che

che il compromeſso far ſi doveſse nel luogo, in cui erano i litiganti. Ma per contrario, quando ſi foſse nella figurata ipoteſi, che in Napoli introdotto ſiaſi il giudizio, allora potrà produrſi il gravame avanti quel Giudice, che nella cauſa avea cominciato a procedere, non ravviſandoſi veruna incoerenza in queſta procedura. E di fatto così ſcrive il *Novario* nel ſuo comento. *Quare noſtræ Pragmaticæ diſpoſitione attenta, ſi compromiſſum eſſet factum in exteros, & ſit extra locum litigantium, Judex ipſius loci eſſet in tali caſu adeundus, unde cautela erit operari, ut arbitri electi laudum proferant in patria ipſorum litigantium, ad finem, ut ſi ſe gravaverint, extra proprios lares litigare non adſtringantur, quamvis (niſi aliud ſit cautum) laudum in loco compromiſſi ferendum ſit. Franc. Marc. dec. 521. n. 3. tom. 1.* E quando voleſse taluno l'eſempio delle coſe giudicate, le ritroverà nel *Singolare* XL del *Maradei*, e nelle *Oſſervazioni* su di eſſo fatte da Franceſco ſuo figlio.

152 *Si eſpone la* Prammatica XVIII *ſotto il titolo* de Armis.

Non poco tedio a' Lettori ſi recarebbe, ſe a minuto ſi eſponeſse quanto ſta ordinato in moltiſſime *Prammatiche*, che vi ſono ſotto il titolo *de Armis*. Queſte pubblicaronſi da molti Vicerè ſotto il governo di Filippo IV, onde ne farò un eſtratto, che baſterà per ſaperne il contenuto, e ſervirà anche a far conoſcere, qual foſſe in quei tempi la polizia della noſtra Città. In fatti a' 19. Gennajo del 1631. ne pubblicò la XVIII il Cardinal Zapata, che comincia *Se bene per gli noſtri Predeceſſori*. Con queſta volle confermato quello, ch' eraſi ordinato colle precedenti intorno al divieto di portare l' armi ſenza che valeſse veruna licenza prima conceduta, eccettuandone quei, che ſerviſsero la Corte tanto in Napoli, come preſso il Commeſsario di Campagna, e le Regie Udienze Provinciali. Proibite furono le ſpade

lunghe, e quelle co' foderi tagliati, comminandosi anche la pena contro chi le avesse vendute, o lavorate. E perche nell'ultima precedente *Prammatica* erasi vietato portarsi la spada, e 'l pugnale, poi con questa ne fu dato il permesso, e chi toglievasi la spada dal fianco, neppure portar potea il pugnale, nè farla portare al servitore, onde sempre unito andar dovea il pugnale colla spada, sottoponendosi il nobile alla pena di anni tre di relegazione, e di anni tre di galea l'ignobile.

153 *Pena della* Prammatica *non corrispondente al delitto.*

Se questa pena fosse proporzionata al delitto, ne lascio l'esame a' Moralisti, e a' Politici, comecchè voleasi con essa punito taluno a tre anni di relegazione, o di galea, perche il solo pugnale portasse a fianchi, e non la spada. Sò bene però, che il rigore eccessivo di tai bandi non era praticato, onde insensibilmente il dispregio ne derivava delle leggi, per non dire degli stessi Legislatori.

154 *Si espone la* Prammatica XIX *sotto l'istesso titolo.*

Venuto poi al Governo del Regno il Duca d'Alba promulgò egli la *Prammatica XIX*, che comincia *Dagl'Illustri Vicerè* a' 25. Gennajo del 1623., e con essa ripetè i fatti divieti nelle precedenti *Prammatiche XIV*, e *XVII* sotto questo tit. *de Armis*; nella *IX* sotto il titolo *de Aleatoribus* nell'*VIII* sotto quello *de Meretricibus*, e nella *III* sotto quello *de Vagabundis*, repilogando quanto in esse erasi ordinato, giacchè al solito se n'era per ventura anche abolita l'osservanza.

155 *Si espone la* Prammatica XX, *e* XXI *sotto l'istesso titolo.*

Così anche a' 30. del seguente mese di Giugno diede fuora la *Prammatica XX*, e a' 27. Dicembre la *XXI*, che cominciano *Ancorche per più Prammatiche*, e l'altra *I mesi passati*. Colla prima confermò l' *XI* la *XIII*, e la *XIV* intorno al divieto fatto per l'asportazion delle armi, e colla seconda si additano le armi permesse a quei, che fossero ascritti al servizio de' Tribunali per l'ese-

l'esecuzion della giustizia, rivocandosi tutte le date licenze, e si ripete la proibizione altre volte fatta intorno alla manifattura delle armi. Vietasi anche il potersi introdurre le pistòle per vendersi. Gli schioppi di tre palmi furon solamente permessi a servienti della giustizia ad oggetto di potergli portar nascosti. Vietaronsi i coltelli a fronda di oliva. Si volle abbreviato il termine della forgiudica, e che proditorio si riputasse il delitto commesso con tali armi; quindi confermossi, quanto ordinato erasi colla *Prammatica II*, e *III de ictu scopictae*.

156
Si espone la Prammatica XXII *sotto l'istesso titolo.*

Niente meno di rigore praticò il Conte di Monterey colla *Prammatica XXII*, che comincia *Sebbene per gl' Illustri Viceré* pubblicata a 4. Giugno del 1631. Ritornò a dichiarar nulle tutte le date licenze per l'asportazione delle armi, vietando ad ognuno il concederne di nuovo. Prese anche di mira gli Officiali militari, e di marina; come a'nobili per non portare il pugnale senza la spada. Confermò le precedenti *Prammatiche* intorno a coltelli a fronde di oliva, e simili altre armi, ripetendo, quanto in quelle erasi ordinato. La spada fu limitata di soli quattro palmi. Fu vietato il portar giacchi, maniche di maglie, cappelli forti, petti forti, mazze ferrate, accettulli, e simili cose; come eziandio piombate, ferri, e altre sorte di pietre per offendere. Gli schioppi corti, e le pistòle neppure poteano immettersi nel Regno, non che portarle sopra, o tenerle in casa, vietandosi anche il potersi accomodare. Fu rinovato il disposto dalla *Prammatica VI* intorno alla qualità degli archibugi, e per quei, che ne potessero far uso. Niuna licenza dar potea il Reggente della Vicaria, che solo di poter portare unitamente la spada, e'l pugnale, per cui esigeva carlini cinque in ogni anno. Questo permesso

 ter-

terminava a due ore allorchè sonava la Campana di S. Lorenzo, quando si fosse camminato senza lume, e registrar doveansi quei, che portavano le armi per servizio degli Arrendamenti, dovendo pagar carlini quattro per questa licenza. Le pene finalmente delle controvenzioni, quando si fosse portata la spada sola, o la spada, e 'l pugnale senza licenza ricadevano in beneficio del Reggente, pagandosi un ducato per la sola spada, e due se vi era unito il pugnale colla perdita delle armi.

157 *Si espone la* Prammatica XXIII *sotto l'istesso titolo.*

Dopo essersi vietate tutte le sorte d'armi di sopra cennate, s'introdussero i Pistoni, onde il Monterey a' 17. di Novembre del 1634. pubblicò la *Prammatica XXIII*, che comincia *Ancorchè per più Prammatiche* per dare il bando a quest' altra nuova specie di schioppo, e perche ne solevano far uso i soldati di Campagna, e e i guidati, perciò volle, che quantunque conducessero in Napoli i carcerati inviati dalle Regie Udienze, quando entravano nella Città lasciar doveano tali armi ne' posti, ove erano i Capitani di Giustizia, i quali le conservavano per restituirle, quando quelli fossero stati spediti. E perche disputavasi, se per darsi il dovuto gastigo della pena ordinaria vi fosse bisogno il prendere le armi su de' contravventori, perciò si volle, che bastasse la deposizione di due testimonj di averle vedute.

158 *Si espone la* Prammatica XXIV *sotto l'istesso titolo.*

Tutte queste date provvidenze non giunsero a riparare la frequenza de' delitti, onde fu bisogno, che lo stesso Vicerè a' 27. Marzo del 1637. colla *Prammatica XXIV*, che comincia *Essendo pervenuto a nostra notizia*, altre nuove ne dasse. Rammentò egli tutti i precedenti Bandi, e i fatti divieti per l'asportazion delle armi da fuoco, e poi ordinò, che per tutti i delitti, che con esse si commettessero, come per gl' inquisiti dell' asportazione, e fabbrica di esse, tanto la Vicaria, come le Regie

gie Udienze aveſſero dovute procedere, come delegate *omni appellatione remota* colle preminenze della G. C., e coll'abbreviazione del termine della forgiudica contro gli aſſenti nel termine di giorni quindici ne' caſi permeſſi dalla legge. Se poi tai delitti ſi foſſero commeſſi nelle Città e Terre Baronali, ſi foſſe preſa l' informazione dagli Officiali con farne relazione ſenza poterſi procedere a liberazione, o compoſizione del reo, o farſi grazia alcuna, con attenderſi la riſpoſta di quello dovea eſeguirſi. Queſto dovea anche praticarſi, ſe avveniva, che gl' inquiſiti aveſſero dovuto eſſere aſſoluti in termini di giuſtizia, perche tutto dovea riferirſi, al più permettendo intanto la loro abilitazione colla idonea malleveria di tenere il Palazzo per carcere, ma per lo ſolo tempo di meſi tre per poterſi attendere la riſpoſta. Non ſolo fu accreſciuta per due altri anni la pena della relegazione, e della galea, ma anche s' inculcò una rigida eſazione delle pene pecuniarie, con darſene la ſtabilita porzione al denunciante.

159 *Altri rigoroſi ordini contenuti nella* Prammatica.

Paſsò oltre il rigore della *Prammatica*, comecchè ſi volle, che s' intendeſſero come proditorj tutti quelli omicidj ſebbene ſucceduti in riſſa con arme da fuoco, ſenza mai poter godere i delinquenti veruno indulto, dichiarandoſi nulla qualunque ſentenza fatta in lor favore, di cui ne ſarebbono ſtati ripreſi i Giudici. Di più non poteano eſsere ammeſſi ad alcuna compoſizione, e neppure viſitati, con doverne far relazione gli Avvocati fiſcali, permettendoſi, che le armi da tenerſi in caſa, doveſsero eſsere di palmi tre oltre il teniere. Fu vietato anche il poterſi portare dentro la carozza tali armi, e i cocchieri aveſsero dovuto rivelarle ſotto la pena di anni tre di galea, e di oncie venticinque, altra pena imponendoſi a chi le fabbricaſſe, o le accomodaſſe, ri-

pe-

petendosi la proibizione di dar le licenze, per l' asportazione, che solo si permettè a famigli della Corte, e quando uscissero per la persecuzione de' banditi.

160 Si espone la Prammatica XXV, XXVI e XXVII sotto l'istesso titolo.

Di là a pochi mesi, e propriamente a' 3. di Settembre dello stesso anno anche il Monterey pubblicò la *Prammatica XXV*, che comincia *A tempo del governo*. Con questa si vietò a persone di qualunque condizione il portar bacchette in mano per la Città tanto a piedi, che a cavallo. Queste permettevansi solo mentre cavalcassero, sotto la pena di docati mille, o di tre anni di relegazione per gli Nobili, e di anni tre di galea per gl' ignobili, e di altra arbitraria. E perche tuttavia non cessava la frequenza degli omicidj, con altra *Prammatica*, la quale comincia *Perche teniamo relazione*, ch' è la *XXVI* pubblicata nello stesso succennato giorno fu ordinato, che niuno avesse posto mano alla spada per qualunque causa o pretesto dal largo della Carità fino a Palazzo, e dalla Piazza dell' Olmo, e di Porto fino al largo del Castello sotto la pena di anni dieci di relegazione a' Nobili, e agl' ignobili di anni dieci di galea. E finalmente anche nello stesso giorno de' 23. di Settembre pubblicò la *XXVII*, che comincia *Al tempo del governo*, con cui inculcò l' osservanza de' precedenti bandi, che vietavano il portarsi le spade co' fodari tagliati, per esser le medesime più pronte per l' altrui offesa.

161 Si espone la Prammatica XXVIII sotto l' istesso titolo.

Succeduto poi al governo il Duca di Medina, stimò egli colla seguente *Prammatica XXVIII* pubblicata al 1. di Settembre del 1638., che comincia *Per l' Illustre Conte di Monterey* di dare altri provvedimenti, e di moderarne alcuni di quei precedentemente dati. Ordinò, che in ogni mese da tutti i Governatori, e Giudici delle Città, e Terre del Regno si dasse conto di tutti i delitti, che commetteansi con armi da fuoco, pro-

ce-

cedendo però nelle cause, ma senza ammettersi composizione. E rispetto a' Baroni, si volle che avessero come prima potuto usar la loro giurisdizione senza farne relazione. Ridusse poi a docati 300. la pena de'docati 600. comminata contro i detentori di tali armi in casa, restando ferma per la prima somma per gli asportatori, e fabbricatori di esse. All'incontro oltre le pene corporali dianzi ordinate volle, che soggiacesse anche alla pena di docati mille da applicarsi al Fisco il delinquente colle armi da fuoco da esigersi subito, che fosse dichiarato contumace. Di più ordinò, che le succennate pene pecuniarie si fossero applicate alla Corte de' Baroni, ed a ciascuno di essi nella sua giurisdizione, acciò con più di attenzione se ne procurasse l'esecuzione. Permettè il portarsi le pistole innanzi al cavallo andandosi in viaggio, purche non fossero meno di tre palmi con tutto il teniero, e così anche potessero tenersi in casa. E perche co' promulgati bandi si sarebbono perdute da Padroni le armi da fuoco; ordinò, che tutte si fossero consegnate al Monizioniero del Castel Nuovo, il quale ne avrebbe pagato il prezzo. Se poi avveniva, che si fossero dovuto portare per l'abitato, doveano essere scariche, e senza focile, con osservarsi per dentro la Città, e altre terre, e luoghi del Regno la *Prammatica* intorno al perdersi la Carozza, provandosi la scienza del Padrone, senza che il Cocchiere fosse tenuto a veruna denuncia.

162 *Si espone la* Prammatica *XXIX sotto l'istesso titolo.*

L'Ammiraglio di Castiglia appena cominciato il suo governo si avvide, che i fulminati bandi da'suoi Predecessori poco, o niuno effetto avean riportato, onde pose tutta la sua cura, specialmente per mandar fuora da ogni commercio l'armi da fuoco. A questo effetto pubblicò egli la *Prammatica XXIX* a'19. Maggio del 1644., che comincia *Essendo noi giunti al governo*. Con essa ri-

ripetè il tante volte ordinato per non aver luogo le concedute licenze da qualunque Tribunale, spiegando quei, a quali fosse permesso il portarle, e di qual misura. Avanzò la pena a' docati seimila per gl' ignobili, e di anni cinque di galea, ed i Nobili anche alla stessa somma; e di anni cinque di carcere in un Castello ed altre arbitrarie. Per quei, che le portassero nelle Carozze, doveansi queste vendere, dandosene il prezzo al Fisco, e i Cocchieri, ed ogni altro, che avesse cooperato a ponerle dentro di esse, quando fossero lunghe più di tre palmi, doveano incorrere nella pena di anni tre di galea, cui anche soggiacer dovea chi le fabbricasse o l'accomodasse. Fu vietato anche a Mercanti, o Negozianti di farle immettere nel Regno, o tenerle in casa, o bottega senza averne il permesso dal Collaterale sotto la pena di docati tremila, dovendosi destinare un certo numero di artieri atti a fabbricarle, e accomodarle in servizio della Regia Corte dopo averne ricevuta espressa licenza.

163 *Si espone la* Prammatica XXX, *e* XXXI *sotto l'istesso titolo.*

Sull' istesso conio fu anche lavorata la *Prammatica XXX*, che comincia *Tra l' altre Prammatiche*, che fu pubblicata a' 18. Aprile del 1648. dal Duca d'Arcos, come altresì la *XXXI*, che comincia *Ancorche di ordine*, che pubblicossi da D. Beltran di Guevara a' 30. Luglio del 1650. Replicaronsi con esse l'istesse proibizioni, benvero in questa seconda si permettè di portar le armi non vietate dalle *Prammatiche* fuori dell' abitato a coloro, che andavano nelle Fiere, e Mercati, o altri luoghi del Regno per negoziare, e così anche, quando ne ritornavano; ma quando entravano nell' abitato dovean torre le pietre a' focili.

164 *Si espone la* Prammatica XXXII *sotto l' istesso titolo.*

Venne poi il Conte di Villamediana, e colla *Prammatica XXXII*, che comincia *Conoscendo gl' Illustri nostri*

stri Predecessori pubblicata a' 15. Novembre dell' istesso anno 1650., ripetè gli stessi ordini dati ne' riandati bandi. Benvero permettè a' Cacciatori, precedenti le dovute licenze, il poter portare gli schioppi a miccio, o a grillo, che non fossero meno di quattro palmi oltre il teniero, ma entrando in Città dovean torre la pietra al focile. A' soldati a cavallo, che fossero in attual servizio permettè le pistole ancorche non fossero di tre palmi. Delegò poi la Vicaria, perche privativamente ad ogni altro Tribunale, ed anche a quello dell' Uditor dell' esercito, avesse avuta la cognizione di tutti i delitti di armi da fuoco, e loro asportazione, senza ubbidire a qualunque ortatoria, o inibitoria, che le si facesse. E perche erasi difficoltato, se per la *Prammatica* del Duca di Medina anche gli ausiliatori, e gli assistenti fossero sottoposti alla pena di docati mille attento il disposto dalla *Prammatica* del Duca d'Arcos de' 28. Maggio del 1647. con cui fu ordinato, che contro di essi si procedesse con delegazione, ed abbreviazione del termine, perciò fu spiegato, che lo stesso dovesse intendersi eseguito per gli ausiliatori, ed assistenti.

165 *Si espone la* Prammatica XXXIII, XXXIV, e XXXVI *sotto l' istesso titolo.*

Mentre procuravasi di porre argine a' delitti, che commetteansi con armi da fuoco, ne sovrastavano altri per effetto delle spade fuor di misura, e con foderi tagliati, onde con maggior prontezza impugnavasi per l' altrui offesa. Questo inconveniente cercaron di riparare i passati Vicerè, ma non riuscì di poterlo spegnere; quindi a questo effetto pubblicate furono due altre *Prammatiche*, cioè la *XXXIII* a' 9. Ottobre del 1657. dal Conte di Castrillo, che comincia *Gli anni passati*, e la *XXXVI* agli 8. di Aprile del 1662. dal Conte di Penneranda, che comincia *Per più Bandi pubblicati*. In quella del Conte di Castrillo dopo essersi rammentato il

Bando dato fuora dal Cardinal Zapatta a'19. Gennajo del 1621., vi s' inserisce la *Prammatica* de' 23. Settembre del 1637. appartenente a tal divieto, ed in quella del Conte di Penneranda s' inserisce quella del Conte di Castrillo. In somma si ordina sempre la di loro osservanza, e si ripetono le già stabilite pene. Ma perche poco o niun conto se ne tenea per esser continue le brighe colle spade, stimò la Vicaria per ordine del Vicerè di pubblicare un Bando a 20. Gennajo del 1658. che compone la *Prammatica XXXIV*, la quale comincia *Ancorchè a 23. di Settembre*, e con essa rinovò quel divieto fatto in detto giorno dal Conte di Monterey intorno al poner mano alla spada in quei luoghi della nostra Città da lui designati nella già esposta *Prammatica XXVI*. Indi il Conte di Penneranda riflettendo, che gli stessi delitti con arme da fuoco derivavano dalla facoltà, che eravi nel darne il permesso di portarle, perciò colla *Prammatica XXXV* pubblicata a'16. di Settembre del 1661., che comincia *Sebbene per gl' Illustri Vicerè* ordinò, che da allora in avanti niuna licenza da qualunque Tribunale accordata, avesse avuto vigore, senza che in appresso si fossero potuto più concedere sotto ogni altro pretesto a coloro.

166 *Si mentova la* Prammatica *VI sotto il titolo de* Clericis.

Or dunque cominciando dalla *Prammatica XVIII*, ne abbiamo nientemeno, che diceotto sotto il titolo *de Armis*, che pubblicate furono in tempo di Filippo IV. Sotto questo titolo meritava essere anche inserita la *Prammatica VI*, ed ultima, che leggesi sotto quello *de Clericis seu Diaconis Selvaticis*, che comentata viene dal *Costanzo*, e dal *Novario*. Comecchè contiene un *Capitolo* del Re Roberto, con cui ordinò a tutti i Prelati di qualunque ordine di ammonire i Chierici a non portare armi vietate, esigendo la cautela della fatta monizione, la quale fatta

ta per la terza volta, se non produceva effetto con esser contumaci, dovea procedersi contro di essi nulla ostante qualunque privilegio chiericale.

167 *Qual divario si rifletta tra quel tempo, e 'l presente.*

Quando riflettere si vogliano i motivi addotti da' Vicerè, che ordinarono le succennate *Prammatiche*, non hà dubbio, che mentre destano orrore, invidiar ne fanno la felicità, e 'l tranquillo vivere del tempo presente. Non altro, che rigore spirano quelle leggi, ed esorbitanti pene comminate leggonsi contro i delinquenti. Il solo portar la bacchetta in mano per la Città cagionava la pena di docati mille, e di anni tre di relegazione. La nostra Città in quel tempo ne sembrava un bosco, in cui annidasse la gente priva di società, e senza costume. Continue erano le risse, e frequenti gli omicidj, e finanche nelle Carozze celavansi le armi per poter più prontamente commettere i delitti. Bisognerà dunque credere, che poca polizia vi fosse nel costume, e che non molto vi volesse, perche l'uno dell' altro divenisse nemico con cercarne poi la vendetta, e forse lungi da quella puntualità, che da un uomo onesto praticar si dovea. Omai quanto fu ordinato in rapporto alle spade, e pugnali è fuor di stagione: e delle prime appena un segno se ne vede pendere al fianco, e se l' istesse pene convenga ora eseguire in riguardo alle armi da fuoco, e coll'istesso rigore di buon grado ne lascio la cura ad altri di esaminarlo. Altra legge adunque si richiederebbe, con cui riformandosi il praticato rigore, una certa norma si dasse alla Vicaria nel precedere in simiglianti delitti, perche non vagasse la mente del Giudice tra le tante promulgate nel dovergli punire, comecchè oggidì il nostro corpo morale è di molto purgato di quel ruvido costume, che bisogno avea di un rigoroso freno per potersi rimettere nel dovuto sistema.

168
Sul titolo de Armis, *qual comento ne abbia fatto il Reg.* Tappia; *ed* Andrea d' Isernia.

Se poi taluno desiderasse un copioso comento su tutte le suddivisate *Prammatiche* sotto questo titolo *de Armis*, lo ritroverà nelle annotazioni fatte dal Reggente *Tappia* nel *V* libro del suo *Jus Regni* sul *Tit. XXXV de Arma portantibus, & illa extrahentibus*. Ne prende egli l'occasione dalla *Costituzione IX* dell'Imperador Federico, che comincia *Intentionis nostræ*, la quale è sotto il titolo *De illicita asportatione armorum, & pœna percutientium cum eis*, che nel corso di questa Istoria fu già esposta (*a*). Vi si accoppia anche il comento fattone da *Andrea d' Isernia*, onde chi avesse bisogno di porre le mani in questa materia criminale, ivi ritroverebbe un magazino dovizioso di ogni merce per offendere il querelato, o per difenderlo, quindi tedio recarei nel tutto rammentare, e sarà contento il Lettore di averne la notizia.

169
Comento fatto dal Costanzo.

Presso il *Rovito* avvertir deesi un abbaglio, poichè leggesi il comento sopra la *Prammatica XXV*, che comincia *A los que su Excellentia*, e questa è l'*VIII*, ma su quelle fatte in tempo di Filippo IV nulla ne scrive. Il *Costanzo* poi delle già esposte ne comenta la *XXIV*, la *XXXI*, e la *XXVIII*, e lungamente la *XXXII* sostenendo, che l'armi difensive non meritano il nome di armi, come del pari deve dirsi di tutti quegl'istrumenti, che taluno porta, come necessarj al suo mestiere. Così sarebbe la forbice al sartore, al rustico l'istrumento per lo taglio delle siepi, e cose simili, come in effetto la Vicaria a' 29. Novembre del 1649. condannò a due anni di esilio un falegname, che ferito avea uno colla vergara. Lo stesso è da dirsi de' coltelli, che portansi per tagliare il pane. Delle ferite, che si fanno colle pietre an-

(a) *To. II. lib. VIII.* §. *10. pag. 65.*

anche ne ragiona, che lasciando cicatrici, son punite coll' esilio.

Rammenta poi quanto fu ordinato colla *Prammatica V*, e *IX* intorno al non andar colle armi nel Palagio del Principe, ed ove risiedeno i Tribunali, ancorche avessero avuto il permesso di portar le vietate. Esamina poi la questione, se per esser punito taluno per la *Prammatica* basta, che da due testimonj degni di fede si deponga, che portasse l'armi proibite, o pure vi sia bisogno che *infraganti* sia arrestato con averle addosso, nella quale oppinione tutti concorrono, e così di mano in mano ne passa a tutte le altre questioni emergenti, e dipendenti dalle succennate *Prammatiche*, che volendole tutte rapportare, non poco tempo si consumerebbe.

170 *Seguita l'istesso Comento*.

Potrà anche vedersi, quanto ne ha scritto *Filippo Maradei* nel *Singolare XXXVIII*, e di poi Francesco suo Figlio nelle sue *Osservazioni*, che viene sul punto della pruova da farsi, perche uno possa riputarsi reo per effetto dello *Statuto*, e lungamente anche ne scrive nelle altre *Osservazioni* fatte sul seguente *Singolare XXXIX*, con andare enucleando tutto il disposto da molte *Prammatiche* sotto questo titolo *de Armis*, locche per amor di brevità si tralascia di rammentare.

171 *Comento del* Maradei.

Fin dal 1573. il Cardinal di Granvela avea publicato la *Prammatica I* sotto il seguente titolo *de Assassinio*. Era questo un delitto anche corrispondente a quel tempo, in cui il Governo fu nella necessità di far tante leggi per lo divieto dell'armi. In quella *Prammatica* fu solamente dimostrato il rigore contro i Mandanti e i Mandatarj, ma bisognò che un altro Porporato, qual si fu il Cardinal Zapatta avesse dato altri provvedimenti, che trascurati furono dal Granvela. Comecchè tuttavia era questo un frutto, che copioso germogliava al-

172 *Si espone la* Prammatica *II sotto il titolo* de Assassinio.

allora nel nostro terreno, per essere in moda simiglianti abominevoli delitti, perciò egli a' 21. Aprile del 1621. pubblicò la *Prammatica II* ed ultima, che abbiamo sotto questo titolo, che comincia, *Sebbene per la Prammatica*. Con questa ordinò, che quanto erasi stabilito contro i Mandanti e i Mandatarj, avesse avuto anche luogo contro de' mediatori, ancorche fosse più d' uno, nulla ostante che la mediazione non fosse stata col Mandante, o col Mandatario, bastando, che il concerto tenuto ancorche per più mani passato, si fosse avuto con uno de' Mediatori.

173 *Oppinione de' Comentatori su questa* Prammatica.

Quindi è, che presso i *Commentatori* ritrovasi sostenuto, che tutti quei, i quali danno ajuto, e consiglio per l'esecuzione di sì atroci delitti, puniti esser debbono coll' istessa pena meritata dagli uccisori. Soggiacer anche vi dee colui, che depositario fosse del convenuto denaro da darsi al Mandatario, come ne divisa il *Novario* nel suo comento, ed altresì il *Costanzo*. Questo Autore ragiona anche del delitto commesso dal servo a contemplazione del Padrone, e dal Figlio a contemplazione del Padre. Si vuol però, che allora il mediatore incorra nella pena dello Statuto, quando che notizia abbia dell' assassinio da commettersi. E per quanto riguarda a mediatori anche tali si riputano coloro, i quali portassero lettere, o imbasciate, come altresì il denaro per commettersi l' assassinio. Nella stessa pena comprendonsi eziandio quei, che l'improntassero a tale uopo, e niente suffraga, se il mandante non sia presente, allorche il delitto si commette, come anche ne scrive il *Maradei* nel *Singolare XLI* ed il Francesco Figlio nelle sue *Annotazioni*.

174 *Si espone la* Prammatica *I sotto il titolo* de Assecurationibus, *e per qual motivo si promulgasse*.

Siegue il titolo *de Assecurationibus*, in cui leggesi la *Prammatica I* promulgata a' 23. Settembre del 1622. dal

dal Cardinal Zapatta, che comincia *Eſſendo gl' intereſſi*. Si fu nel biſogno di far queſta legge per porre rimedio a' danni cagionati dalla riforma delle monete avvenuta in queſto tempo, come già ne fu ragionato nel precedente Libro. Era anche altro danno derivato a cagion del partito degli argenti, ch' eraſi fatto per formar la nuova moneta, il quale poi dovea ſoddisfarſi, quindi fu che a richieſta de' Negozianti eraſi ſoſpeſa l'eſazione dell' uno per cento ne' pagamenti per Banco, come eraſi ordinato con altro Bando in data de' 20. del precedente Aprile, onde n' era avvenuto, che non poteſſe ſupplirſi il debito colla ſola contribuzione preſcritta a' Foraſtieri. Tutto ciò eſſendoſi eſaminato nel Collateral Conſiglio, ſi venne alla riſoluzione di darſi i ſeguenti ordini.

175 *Eſpedienti preſi dal Collaterale ſu de' Cambj da farſi.*

Si volle adunque da allora in avanti, che per tutti i Cambj, che ſi faceſſero tanto nella Città, come in ogni altro luogo del Regno, quando che foſſero ſtati per *extra Regnum*, ſi foſſero pagate grana venti per cento, e grana dieci per *infra Regnum* per tutto quel denaro, che prendevaſi a cambio, da eſigerſi reſpettivamente o da chi dava il denaro, o da chi l' aveſſe preſo, ſenza eſſerne eſente veruna perſona. Di più ſi volle, che così doveſſe oſſervarſi tanto ne' cambj effettivi, come in ogni altro, che ſi faceſſe ſotto altro nome, e per non commetterſi frode, dar doveaſi nota agli Officiali da deputarſi tanto da chi dava, come da chi riceveva il danaro a cambio nell' iſteſſa ſettimana, purche non foſſe paſſato il Sabato. Queſta nota anche dar doveaſi da' Senſali a' detti Officiali con foglio da eſſi ſottoſcritto, ſotto la pena di oncie dieci d'oro, e di perdere il privilegio di Senſale. Oltre ciò di niun vigore reſtavano tutte quelle partite de' cambj, che non ſarebbono ſtate notificate agli Officiali, di ſorte che non pote-

tevano per esse essere astretti i debitori a pagamento veruno, tanto del Capitale, che dell' interesse.

176
Si dà la norma per doversi regolare i cambj.

Inoltre si volle, che fossero sottoposte al pagamento delle grana 20., o dieci per cento tutte le lettere di Cambio, e qualsivoglia altro ordine da pagarsi per Banco, o in contanti, che venissero dalle piazze, e fiere tanto del Regno, come fuora di esso con seguirne il pagamento nell' istesso tempo, che si pagava l' ordine, o la Cambiale, e colui, che pagava il denaro dovea darne la notizia a' succennati Officiali subito che ne avesse ricevuto la lettera o l' ordine. Si volle anche, che si pagassero le dette grana 10. o 20. per cento ancorche nelle lettere di Cambio, o ordini si dicesse, che si fosse ricevuto la valuta in Mercanzia o in prezzo di stabili, o pure in qualunque altro modo dovendo tutte le lettere di Cambio esser sottoposte a tal pagamento. Dippiù si ordinò che dal Commessario delle Cause de' Cambj si dasse parata esecuzione a dette lettere contro il debitore, ancorche si dicesse ricevuta la valuta in contanti, in mercanzie, o per saldo de' conti. Finalmente fu ordinato, che dovessero esigersi carlini cinque per cento per le assicurazioni, che faceansi tanto in questa Città, come in tutte le altre del Regno sopra le mercanzie, contanti, o la vita di qualunque persona, quale pagamento dovea riscuoterlo il Notajo, o Mastrodatti, che ricevea l' assicurazione per darne conto e pagarlo in potere degli Officiali destinandi, acciò di tutto se ne avesse avuto certa notizia, con darsene conto in un foglio firmato in ogni Sabato di ciascuna settimana, per potersi così sapere il negoziato in essa. Dichiarar anche doveasi, qual fosse stato il Principale, che avea fatta l'assicurazione, e chi fossero gli assicuratori sotto la pena di pagarsi il dieci per cento di tutta la quantità, che si sarebbe assicu-

curata, se non si fosse data la nota, per la cui mancanza nulle ed invalide restavano tutte le fatte assecurazioni. Soggiugnendosi anche, che a queste, laddove si fossero date in nota agli Officiali, non potesse impedirsi per qualunque causa l' esecuzione parata con starsi a fede degl'istessi Officiali in quanto alla notizia data loro a registrarsi.

177 *Si espone la Prammatica II, e III sotto l' istesso titolo.*

Per effetto poi di questa nuova imposta gabella non poche controversie divamparono tra'l Arrendatore di essa, e i Negozianti, onde fu d' uopo, che varj provvedimenti dati si fossero dal Collaterale per regolarne l'economia, o per togliere quelle frodi, che potean commettersi, essendo noto l' adagio *inventa lege, inventa fraude*. Tutto adunque fu spiegato poi nella *Prammatica II*, che pubblicò in appresso il Duca d' Alba a' 23. Dicembre del 1623., che comincia *Perche sebbene*. Ma neppure bastò quanto fu allora determinato, perche altri dubbj non s'incontrassero, quindi si fu nella necessità di promulgar la *III*, che comincia *Sebbene per lo Bando*, in cui vi si legge un espresso bando segnato a' 28. Settembre del 1660., che diede fuora il Conte di Penneranda, e con esso un preciso sistema fu posto a tutti i contratti da farsi per queste assicurazioni, e specialmente per le marittime. Lunga cosa omai sarebbe di tutto qui esponere, ed anche inutile ne sarebbe la pena, perche oggidì questa materia delle assicurazioni ha ricevuto altra polizia, come è a tutti noto. Fu perciò pubblicato il Bando dal Supremo Tribunale del Commercio a' 29. di Aprile del 1751., con cui fu stabilita la Compagnia delle assicurazioni, e quanto in esso si contiene per lo regolamento della medesima potrà leggersi nella *Prammatica V*, e *VI*, che ritrovasi inserita

nel I Tomo della recente edizione fattane sotto questo titolo *de Assecurationibus*.

178
Contratto di assicurazione, se sia usurario.

Quantunque però questa nuova Gabella chiamata della *sicurtà* avesse avuto le sue peculiari leggi, comecchè queste giusta il noto ditterio *plures casus*, *quam leges* mai possono prevedere tutti i casi, che avvengono per le tante umane vicende, perciò non picciole contese surfero tra Negozianti. Tralascio la questione morale, o sia teologica notata dal *Costanzo*, e poi esaminata, se lecito sia un tal contratto, o pure che risenta di usura, certa cosa è, che oggidì praticato indifferentemente si ritrova non solo in Napoli, ma in Lisbona, in Venezia, Ancona, e Genova. I Romani per ventura dalle leggi Rodie ne presero i primi esempj; benche poi dietro di esse non tenevansi in quei casi, ne' quali contrarie erano alle leggi de' Cesari, quindi di rado se ne ragiona nel Codice di Giustiniano (a).

179
Gli assicuratori, quando sian tenuti al loro obbligo.

Or dunque se avvenga la tempesta, e per sollevar la nave faccia mestieri di far getrito del suo carico, non sono tenuti gli assicuratori a pagarne il valore a' Padroni, che di esso ne riportarono il danno, ma ne torna l'obbligo a tutti coloro, che altre merci avessero avuto nella stessa Nave (b). Benvero gli assecuratori tenuti sono a rifare tutto ciò, che in tal rincontro contribuito avessero gli assicurati, poiche riputasi come perduto.

180
Si continua l'istessa questione.

Or comecchè suole assicurarsi la mercanzia per una convenuta somma da pagarsi, quando salva giunga nel porto, si è disputato, se oltre la tempesta, anche si comprendessero i casi fortuiti, e tra questi la ribalderia di

(a) *Arthur. Duch. de auct. jur. civ. lib. 2. cap. 5. n. 34.*
(b) *l. 1. & 2. §. cum in eadem, & §. portio, & in l. navis §. cum autem ff. ad l. Rhod. de jactu.*

di colui, che governava la Nave. A cagion di esempio, se costui ne fuggisse con tutte le merci, o pur valicasse quel mare, che ben sapea essere infestato da' Pirati, in questo rincontro, sebbene il procelloso mare niuna parte vi avesse avuta, son sempre tenuti gli assicuratori a pagare l'avvenuto danno, con esperimentar poi le loro ragioni contro il Governator della Nave, che per imperizia, o per dolo cagionato avea il danno, come decise la Ruota di Genova (a). Per contrario non si vuol tenuto l'assicuratore, se la merce riposta consumata, o deteriorata siasi per cagion dell'umido, o perche da topi ne venisse rosa, su di che affacevoli sono li due *testi*, cioè la *l.* 2. §. *servorum ff. ad l. Rhod. de jactu*, e la *l. item quaeritur* §. *si fullo ff. locati*, che argomenti somministrano per sostenere una diversa oppinione.

181 *Si esamina altro dubbio.*

Or se avvenisse, che il Mercadante assicurato avesse la sua merce per docati mille, laddove la Nave si perda, tanta somma sborzar dovrà l'assicuratore, quantunque pruova abbia, che quella non sia stata di tal valore, e questa oppinione si fonda sul dirsi, che ne'contratti, i quali diconsi *stricti juris*, non vengono essi viziati dalla falsa causa per gli *testi* nella *l. si divortio de verb. oblig.* & *l. si quis cum fundum de act. empt.* All'incontro si vuole osservato l'opposto sentimento, cioè, che l'assicuratore sia tenuto a pagare per quella quantità di merce, che effettivamente avea l'assicurato nella nave, sul motivo, che la falsa asservtiva viziasse il contratto, talche se nulla vi fosse stato, anche nulla pagar dovrebbe.

182 *Si risolve altra questione.*

All'incontro se taluno semplicemente assicurasse la Na-

(c) *dec.* 3. *n.* 16.

Nave, essendosi nel dubbio, dicesi, che il di lei corpo sia assicurato, che anzi la merce in essa caricata: come per contrario assicurate le merci, la Nave non vien compresa, purche non dica taluno di assicurare quella Nave di merci, e per altre congetture si dimostri, perche, altrimenti il solo ajuto di assicurar la Nave delle merci, nòn abbraccia quella, perche sua non era. Se poi avvenisse, che in essa merci vi fossero di colui, che nemico siasi di quei, nel cui Porto approdar deve, a nulla sarebbe tenuto l'assicuratore, perche non avrebbe assicurato, se nota gli fosse stata tal circostanza, onde per evitarsi questo danno, suole la roba spedirsi in testa di altro, che amico sia, nel cui nome si fa l'assicurazione, come scrive *Pietro Santerna de assecur. p.* 5. *n.* 11.

183 *Si espone la* Prammatica *XXIV. sotto il titolo* de Baronibus.

Ritrovandosi Avvocato del Real Patrimonio D. Carlo Calà diede una lunga supplica al Conte di Onnatte allora Vicerè, il quale la rimettè al Tribunal della Camera, perche consultasse sulla medesima. Si vide poi, che tanto la fatta dimanda, come la data risposta formasse la *Prammatica XXIV*, ed ultima, che leggesi sotto il titolo *de Baronibus* pubblicata a' 19. Agosto del 1652. la quale comincia *Da S. E. e suo Collateral Consiglio*.

184 *L'Avvocato Fiscale rappresenta il danno cagionato dall'edificio delle nuove Terre, e fa più dimande.*

Rappresentò il Fiscale nel suo memoriale, che molti Baroni avean di nuovo edificate molte Terre e Casali con pretesto d'introdurvi ad abitare gli Albanesi, e Schiavoni, senza averne prima ottenuto il permesso. Questa novità oltre di essere contraria alle *Costituzioni* del Regno, cagionava anche danno alla Regia Corte per l'esazione de' Fiscali, e alle Università convicine, che rimanevono prive di molti Cittadini, i quali portavansi altrove ad abitare, con ricaderne il peso de' fuggitivi, e vagabondi su gli omeri degli altri, che rimane-

nevano nelle abbandonate Terre. Quindi fu, che nella sua supplica dedusse le seguenti otto dimande. I Che dovesse vietarsi la fabbrica di dette nuove Terre, nè permettersi senza particolar licenza del Vicerè, con essere inteso il Fisco, e le vicine Università: II, Che tal divieto s'intendesse tanto per gli luoghi demaniali, come per gli feudali, ed allodiali. III, Che avesse da eseguirsi rispetto agli Albanesi, e Schiavoni, i quali non doveansi introdurre nel Regno, senza prendersi informo della loro qualità, e fedeltà. IV Neppure dovesse permettersi la redificazione delle Terre distrutte senza nuova licenza. V Non permettersi queste nuove abitazioni neppure sotto il pretesto di mutarla con altro luogo più comodo. VI Che facendosi senza licenza, decadessero al Fisco, che ne disponerebbe a suo piacere. VII Che i Presidi Provinciali, e i Percettori dovessero invigilare su tai novità, con farne subito relazione. VIII Che dovessero numerarsi le già fatte senza licenza, con dover pagare i Baroni quei fiscali, che fraudati eransi alla Regia Corte, e all'Università per le franchizie loro promesse.

185 *Consulta fatta dal Tribunal della Camera rispondendo all' istanza fiscale.*

Su questa Supplica data dal Fiscale il Tribunal della Camera consultò il Vicerè, che accordar potea quanto erasi detto, cominciando dal I fino al V Capo, ma con certe modificazioni, come altre ne fe a riguardo dell'VIII, poiche per lo VII non incontrava difficoltà veruna, onde si proposero tutti gli espedienti, perche il Fisco non fosse fraudato ne' suoi diritti per le nuove abitazioni, che si fossero introdotte. Finalmente ne' tre ultimi §. cioè 17. 18., e 19. della stessa *Prammatica* stà ordinato, che niun Barone per se, o per interposta persona avesse potuto prendere in affitto le gabelle delle sue Terre, che non potesse costrignere il Gabelloto, o l'af-

l'affittatore a pagargli denaro, che si ritrovasse assegnato a pagamenti regj, e particolari, e che si fosse pagata la bonatenenza all'Università, rinovandosi così quello, che già era stato disposto ne' §§. 10., e 12. della *Prammatica VIII* sotto il titolo *de Comissar.* e nella *Prammatica XXVI de Vectigal. & Gabellis*.

186 *Comento fatto dal* Costanzo.

Questa *Prammatica* dal solo *Costanzo* vien comentata, nè sarà inutile il rammentare alcune notizie, che ne reca. Nulla ripeto di quello, che egli scrive intorno alla costruzione degli edificj, che dal diritto delle genti, e dal Romano si permette, che non si faccia per emulazione, ma per venire al punto della *Prammatica*, va notando, che per costruire un luogo, perche prenda il carattere di Città, ne basta che il Principe per tale la chiami, quantunque sapesse, che non la fosse, nè v' ha bisogno, che circondato sia di mura, e che abbia il suo Vescovo, talche se questo vi fosse prima stato, e dal Papa si fosse poi tolto, non lascia di esser Città. Vero è però, che vietato sia l'edificio di alcuna Torre, Castello o Fortezza, senza prima ottenerne il permesso dal Principe. Allegasi su di ciò qnello, che praticò il Conte di Onnatte nel 1649., il quale fè diroccare il Campanile della Chiesa di S. Maria del Lauro edificato nel piano della Città di Sorrento, comecchè a guisa di Torre erasi fatto, e a nulla valsero le lagnanze dell' Università, che quella servir dovea per ivi ricettare le donne e i fanciulli in tempo delle invasion de'Turchi, che sempre temeasi. E sebbene nel 1657. si fosse cercato rinovarne l'edificio a somiglianza dell'antico, avendone avuto la notizia il Conte di Castrillo dall' Architetto della Regia Corte, fe demolire la nuova fabbrica.

187 *Esempj di edifizj vietati nella nostra Città.*

Altri esempj si allegano dell'avvenuto nella nostra Città, che esposta non era come Sorrento all'incursione de'

de' Barbari; perciocchè con ordini Regj fu impedita la costruzione del Campanile della Chiesa di S. Chiara, il quale, come ognun vede, è fatto a guisa di Torre, come altresì del Palagio del Duca di Gravina sito nella strada di Monteoliveto. Così di pari fu vietato l' edificio della Chiesa, e del Collegio, chiamato prima di S. Francesco Saverio sito vicino al largo di Palazzo, perche un principio avea, ed una forma di un Castello, o di una Fortezza. Onde non deve sembrare strano, che un simigliante divieto si estenda specialmente nelle Città Baronali; tantochè neppure permettesi a' Baroni il ristorare con nuove fabbriche le antiche Castelle.

188 *Motivo, per cui si vieta la costruzione di alcuni edificj.*

Si vuole, che questa proibizione origine avesse avuto de' Principi Normanni, e al dir di *Paolo Giovio* (a) ella è molto più rigorosa nell'Ottomano Impero. Fu creduto, che la costruzion delle Torri, e delle Castelle somministri non solo l' occasion de' tumulti, che anzi di minacciare una guerra. Se ne arreca perciò l' esempio di quello, che avvenne in tempo della risaputa congiura de' Baroni mentre regnava Ferdinando I di Aragona, comecchè quelli in simiglianti luoghi afforzandosi, molto più difficile renderono la ricuperazion del Regno (b). Ne' luoghi prossimi al mare molto più non convien avere simiglianti edificj, come anche ne' confini del Regno, perche comodo dar possono a' nemici, che l' invadono; e per la notizia recataci dal *Montano* si rileva, che sotto il Regno di Carlo V fu spianata la Torre di Mergellina allogata vicino al mare, e vietato fu anche ad uno il continuare la fabbrica, che a guisa di Torre costruir facea nel lido di Posilipo per suo diporto nel tempo estivo. E' ri-

(a) *lib. 14. bist. fol. 290.*
(b) *Portius de conjur. Baron. Montan. fol. 291. vers. fateor tamen.*

189 *Permettendosi l'edificio di nuovi Casali debbono abitarsi dagli esteri.*

E' rimasta adunque fermata la pratica, che volendo alcun Barone redificare qualche Casale, chieder ne debba il permesso dal Principe, che suol commettere al Tribunal della Camera d' informarsi, e poi riferire, e si da il permesso colla clausola, che potesse abitarsi non da'Regnicoli, ma da esteri, come sarebbono gli Albanesi, comecchè i primi cagionarebbono la depopulazione degli altri luoghi. E degno è da notarsi, che sebbene diasi il permesso di edificare un Casale, in cui vi abitassero poi i Vassalli, questo non opera, che quello divenga un corpo feudale, come scrive il Pres.de *Franchis* nella *dec.* 131., perciocchè la concession della giurisdizione non importa feudalità. Di fatto se avvenisse, che si morissero ivi tutti i vassalli, resterebbe risoluta e spenta la qualità feudale, onde allora il Casale sarà riputato feudale, quando sarà conceduto *in feudum*, altrimenti sempre come burgensatico sarà tenuto, per quanto, oltre il de *Franchis*, ne divisa *Freccia de subfeud. lib.* 2. *pag.* 219.

190 *Si espone la* Prammatica *I sotto il titolo* de Bonis proditorum.

Ei fa d'uopo ora di passare al titolo *de bonis proditorum*, che in tutto contiene sei *Prammatiche*. La prima di esse, che comincia *Provisum est per Consiliarios Domini Regis* non segna data di tempo, e ne fa creder, che esser possa un decreto della Giunta di Stato, con cui si ordinò, che ricadessero al Fisco tutti i beni de' ribelli, ed altre provvidenze si danno per potersi indagare la giustizia, e 'l diritto, che ne avessero i possessori.

191 *Qual comento avesse ricevuto.*

Questa *Prammatica* riceve un lunghissimo comento dal *Rovito*, e se ripeter volessi quanto ne scrive, lascierei il carattere d' Istorico, prendendo quello di comentatore. Più breve, e forse più opportuno è quello del *Novario*, giacchè il *Costanzo* nulla ne dice. Il *Maradei* poi

poi chiama unica questa *Prammatica* nel *Singolare LXIV*, forse perche in questa sola del delitto della fellonia si ragiona, ma non già nelle seguenti, come tra non guari dirassi. Rammenta egli ciò, che fu disposto nel *Cap. Satis constat* di non poter contrarre matrimonio i figli, e le figliuole de' proditori senza il Reale assenso, sotto la pena della pubblicazione di tutti i loro beni, come altresì il disposto nel *Cap. Bona proditorum*, volendosi, che il Fisco revendicar possa i costoro beni tra lo spazio di venti anni dal tempo del commesso delitto da chiunque gli stasse possedendo, senza potersi giovare di tutte quelle eccezioni, che agli altri possessori si convengono.

192 *Quai beni, e per quai delitti sono sottoposti alla pubblicazione.*

L' usofrutto de' beni avventizj, come nota il *Maradei* sul cennato *Singolare*, non si pubblica, se pubblicati siano i beni del Padre. A costui si dà anche la facoltà di seredare il figlio, e privarlo della legittima come ingrato, ad oggetto di escludere il Fisco dal diritto di succedere per lo delitto, che quello avesse commesso in persona del Padre, benche però dica, che controvertita sia questa ultima oppinione. I Feudi anche si vogliono devoluti al Fisco in occasion de' gravi delitti commessi, che recano infamia, la quale priva il feudatario a comparire avanti il Principe. Così avverrebbe se taluno uccidesse un fratello, o un parente, nel qual caso i figli, e i discendenti son privati della successione, quantunque non siasi venuto alla forgiudica, bastandone provata la colpa. Quindi fu che ritrovandosi Avvocato Fiscale del Real patrimonio D. Serafino Biscardi, fè istanza per la devoluzione, e sequestro del Feudo di Ducenta per lo commesso parricidio dal Marchese in persona di D. Paolo Fulgori suo Zio, come in effetto ne ottenne il sequestro, e rapportasi, qual difesa si fosse praticata in

questa causa non poco agitata nel Tribunal della Camera. Si mentova anche l'altra avvenuta nel 1660 per l'incorporazione del Feudo di Malvito mentre era Fiscale Girolamo de Filippis per lo commesso parricidio da D. Berardino Telese in persona del Cavaliere di Malta D. Valerio suo germano fratello, poiche ne restò forgiudicato con rimanere esclusi dalla successione i di lui figli, e gli altri agnati.

193 *Si espone la* Prammatica II, III, e IV *sotto l'istesso titolo.*

La *Prammatica II*, che comincia *Essendosi d'ordine nostro* fu pubblicata dal Conte di Castrillo a' 3. Maggio del 1654. Comecchè erasi ordinato il sequestro sopra tutti gli effetti, che i Genovesi avevano nella nostra Città, e Regno, perciò varie provvidenze si diedero per non frandarsene le rendite, che ricader doveano alla Regia Corte. Da questo sequestro però libere ne furono le navi, che avessero portato ciò, ch'era per uso dell'annona, come volle più precisamente spiegarlo l'istesso Vicerè colla seguente *Prammatica III*, che comincia *Perche d'ordine nostro*, che pubblicò a 7 dello stesso mese. Questo sequestro però di là ad un anno, e propriamente a' 24. Maggio del 1655. fu tolto con altra *Prammatica*, che pubblicò anche il Castrillo, ch'è la IV, e comincia *Illustres spectabiles*.

194 *Si espone la* Prammatica *V, e VI sotto l'istesso titolo.*

Siegue indi la V, che comincia *Abbiamo ricevuta lettera* altresì pubblicata dal Castrillo a 25 Ottobre del 1655, con cui furono ordinate le represaglie sopra i beni degl'Inglesi per gastigo dell'irruzione da essi fatta nell'Indie Occidentali sopra la Città di S. Domingo, praticando ivi delle ostilità. Finalmente il Conte di Penneranda pubblicò la *Prammatica VI.* agli 11. di Gennajo del 1671, che comincia *Fra gli altri Capitoli*, ed in essa trascrivendosi il Capitolo 28. della seguita pace tra la Spagna, e la Corona di Francia, furono reintegrati

tut-

tutti i Vassalli ne' beni, e negli officj, che prima possedevano.

195 *Si espone la* Prammatica *XV sotto il titolo* de Custodia reorum.

Mentre era Vicerè in Napoli l'Ammiraglio di Castiglia a 20 Luglio del 1645. si pubblicò la *Prammatica XV*, che leggesi sotto il Titolo *de Carcerariis*, *seu Commentariensibus*, che comincia *In questa Gran Corte*, e ne fu questa l'occasione. Era allora Avvocato Fiscale Tommaso Brandolino, il quale rappresentò esser vietato a' Capitani di giustizia, Caporali, guardie, ed altri servienti della Corte di portare altrove i carcerati, mèn che nelle carceri della Vicaria. Essendo ivi condotti, dovean farsi scrivere dallo Scrivano, che vi assiste detto *de non iscritti* con parteciparsi l'ordine, o pure i motivi della seguita carcerazione, acciò la mattina seguente nel Tribunale potessero darsi per essi le opportune provvidenze di giustizia facendosi la visita de non scritti. Doveasi in questo istesso tempo non solo sentirsi il Fisco, ma eziandio quello, che avea fatto la cattura con ricevere gli ordini necessarj, col dire il di più, che occorreva unitamente collo Scrivano, il quale senza meno intervenir dovea nella ronda nella notte assegnatagli, acciocchè non seguissero carcerazioni senza giusta causa, concussioni, ed estorsioni degl'innocenti, senza esser puniti i veri delinquenti. Quindi essendosi ravvisata giusta dal Collaterale la relazion dell' Avvocato Fiscale, di tutto se n'ordinò l'osservanza, e l'esecuzione, quali disposizioni leggonsi anche nella *Prammatica VI* sotto questo medesimo titolo, e nella II sotto quello *de Custodia reorum*.

196 *Si espone la* Prammatica *XVI sotto l' istesso titolo.*

A 17. Settembre del 1657. dalla Vicaria fù fatto un decreto, con cui si cercò dar riparo all'estorsioni, che faceansi da' Carcerieri a' poveri carcerati per gli letti, che loro somministravano; quindi fu ordinato, che do-

vesse soltanto riscuotere tornesi sei per ciascuno, che vi dormisse, con pagarne del ritratto docati ventiquattro e mezzo in ogni mese allo Scrivano Fiscale eletto a tal uopo, per introitarsi questa somma dal Fisco. Questa poi dal Percettore dar doveasi ad un Padre della Congregazione sotto il titolo della Madonna del Carmine delle Carceri del Popolo; la quale dopo il contagio fu dismessa per mancanza del suo mantenimento, e quello ne disponeva standosi alla di lui fede intorno al soddisfarsi gli affittatori de' letti, ed anche lo Scrivano, cui assegnaronsi doc. tre in ogni mese per lo suo incomodo, comecchè restava a suo peso il carcerare ne' criminali i renitenti a pagar la somma tassata. Benvero restava ognuno in libertà di servirsi del proprio letto, soggiacendo alla pena di oncia 25. d'oro colui, che l' avesse dato molestia, o avesse ecceduto la tassa de' tornesi sei, come con più distinzione leggesi nella *Prammatica XVI*, che comincia *Perche intendiamo*.

197 *Si espone la* Prammatica *XVII sotto l' istesso titolo.*

L' ultima *Prammatica*, che abbiamo sotto questo titolo è la XVII, che comincia *Desiderando il Cardinal mio Signore*, la quale pubblicossi a' 22. Settembre del 1621 dal Cardinal Zapatta, che fu inteso a dare i seguenti provvedimenti, cioè di non permettersi luogo da giuocare, che si punissero i bestemmiatori, e i giuramenti scandalosi, che i Carcerieri minori fossero uomini da bene, con farsene *gratis* la scelta, per esser tenui i loro salarj, che dovessero questi dar la mallevaria di cento oncie in caso di colpa, oltre le pene corporali, senza ammettersi la scusa del Carceriere maggiore, che dovea esser tenuto alla mancanza de' suoi sostituti, che stassero in carceri separate quei, che pretendevano esser Chierici, che in ogni notte il Carceriere, e lo Scrivano avessero visitato le carceri accompagnati dalla guardia, che

in

in quelle de'Nobili non vi si ponessero altri per denaro, che i figliuoli stassero nelle stanze loro destinate, che subito si partecipassero al Reggente o al Giudice delle carceri le risse, che in esse nascessero tra' carcerati, che i condannati a morte e alla galea stassero ne' criminali colle manette da riconoscersi ogni sera, e fortificarsi se bisognava, e che il maggiordomo delle carceri tenesse particolar cura, perche stassero monde.

198 *Provvedimenti dati in rapporto all'infermaria delle Carceri.*

Altri regolamenti furon dati per l'infermarie, poiche si ordinò, che il Medico due volte il giorno dovesse visitar le carceri, e ritrovandovi infermi, si fossero trasportati nell'infermaria, ove restar vi dovea un pratico, che avesse eseguito quello, che ordinava il Medico, e 'l Chirurgo. Dovea visitare la speziaria, di cui servivasi l'infermaria, con pagarsele quello, che le si dovea. Fu ordinato farsi l'inventario di quello, ch' era nell' infermaria, la quale dovea esser fornita di tutto ciò, che vi bisognasse. Niuno potea tenersi nelle stanze a quella assegnato, ancorche vi fosse ordine del Giudice, o del Tribunale. Ivi doveansi trattener i convalescenti per tutto quel tempo, che stimasse il Medico. Due volte in ogni settimana nella Domenica, e nel giovedì il Giudice delle carceri, e l'Avvocato o Procurator Fiscale dovean visitar l'infermaria, la Congregazione de' Scrivani (ora dismessa) deputar dovea due per ogni due mesi, o uno per un mese per visitarla, e dar conto al Padre della Congregazione del governo, che se ne teneva. Fu raccomandato l'aumento di questa Congregazione, perche molte cose ne regolava, onde si volle che si fosse aggiunta altra persona per ajuto del Sacerdote, che confessava, celebrava, ed assisteva a ben morire, e che con decenza si fossero seppelliti quelli, che ivi si morissero.

Fi-

199 *Altre istruzioni per la casa della penitenza delle donne.*

Finalmente eziandio per la casa della penitenza non mancarono delle istruzioni, perciocchè solo le donne in essa dovean tenersi, con tagliarsi loro i capelli, e vestirle con abito di lana per così mortificarle, senza permetter loro, che con altri parlassero, dovendone tenere particolar cura il Giudice, che assisteva nella Vicaria con visitarle sempreche lo stimasse necessario.

200 *Le date istruzioni con decreto son rinovate dalla Vicaria.*

Queste date istruzioni poi con decreto della Vicaria de' 7. Novembre del 1659 si disse, *quod renoventur, & publicentur juxta earum seriem, continentiam; & tenorem citra præjudicium pœnarum incursarum*. Se di esse ne bisogni ora rinovar la memoria per essersene intepidita l'osservanza, potrà un tal Magistrato averne la premura, quandoche necessaria la stimi.

201 *Comento fatto dal Costanzo su questa Prammatica.*

Su questa *Prammatica XVII* alcune cose va notando il *Costanzo*, che si toccheranno alla sfuggita, e potranno presso l'Autore osservarsi i Dottori allegati su quello, che scrive. Vuol dunque punito colla pena di morte quel custode, se per dolo o sua colpa fuggito fosse il carcerato per qualche delitto, e se lo sia per causa civile dovrà pagare al creditore la somma da quello dovuta, potendosi vedere quello ne scrive *Mastrillo* nella *dec.* 276. intorno alle colpe commesse dal sostituto. Si vuole pertanto, che non solo dicansi carcerati quei, che nelle carceri si ritrovano, ma ben anche coloro, che rilasciati fossero con mallevaria, ed adempiuta si stima la pena dello Statuto, se al Nobile la casa si assegni, o la Città in luogo di carcere.

202 *I carcerati poveri debbano alimentarsi da' Creditori o dal Fisco.*

Se per ventura i carcerati per delitti, o per debiti pecuniarj fossero poveri, debbon questi alimentarsi da' Creditori, o dal Fisco. Su questo punto può vedersi quello ne scrive il *Maradei* nel *Singolare LXVIII*. I Baroni sono anche tenuti alimentare i carcerati nelle carceri Ba-

Baronali, e quando vi si ritrovano per cause civili, han ricorso contro de' creditori, a' quali il Giudice può ordinargli il prestar gli alimenti alla ragione di un docato il mese, e di due se sia persona nobile, come scrive *Novario* (*a*), che fosse stato deciso dalla Regia Camera a relazione del Reggente de Ponte. Benvero precedentemente citasi il creditore a veder giurare i testimonj, che depongono sulla povertà in quella sommaria informazione, che se ne prende. Altro anche se ne scrive nel *Singolare LXIX*, e *LXX*, e diverse annotazioni vi si soggiungono da Francesco *Maradei* suo figlio, che potranno osservarsi da chi bisogno abbia di tai notizie.

203
Si espone la Prammatica *II sotto il titolo* de Commercio, & Consuetudine.

Una ottima provvidenza anche diede il Conte di Castrillo colla *Prammatica II*, la quale comincia *A nostra notizia*, che pubblicò agli 11. Giugno del 1657., come leggesi sotto il titolo *De Commercio*, *&* *Consuetudine*. Ordinò egli, che i Turchi portar dovessero il cerro in testa senza farlo coprir da' cappelli per così distinguersi da Cristiani, quantunque schiavi, poiche solevano ingannar le donne prendendosi i loro figliuoli col pretesto di allevarsi fuora, nè gli facevano battezzare, onde riparo diede a questo inconveniente.

204
Si espone la Prammatica *IX sotto il titolo* de Commiss. & exequutor.

Quantunque il Conte di Lemos colla sua *Prammatica VII* pubblicata a' 27. Febbrajo del 1612., che abbiamo sotto il titolo' *de Commissar. & Exequutor.* avesse vietato a Commessarj, e Ministri Regj il poter carcerare i debitori de' pagamenti fiscali, mentre erano in cammino fuora delle loro Terre, pur tuttavolta eran questi arrestati co' loro animali, qual cosa danno recava alla grascia della Città, che da quelli conducevasi. Quindi fu,

(a) *de privil. miserab. person. priv. 72. n. 10.*

fu, che l' Ammiraglio di Castiglia con altra *Prammatica*, ch' è la IX sotto lo stesso titolo, che comincia *Tra gli altri inconvenienti* pubblicata a' 29. Luglio del 1644. ordinasse l' osservanza del disposto dal Conte di Lemos vietando l' arresto de' Cittadini fuora del loro territorio, e tampoco de' loro animali, e robe mobili, men che quando *in fraudem* se ne allontanassero.

205 *Si espone la* Prammatica *unica sotto il titolo* de Confectione pulveris.

Unica e sola è la *Prammatica*, la quale abbiamo sotto il titolo *De Confectione pulveris, & salnitri*, che comincia *Gli anni passati*. Questa fu pubblicata dal Duca di Medina a' 23. Marzo del 1638. a cagion del danno, che tornava alla Regia Corte per la polvere, che fabbricavasi da' particolari, onde siccome quella riceveva prima de' Partitarj cantara 1700. in circa di polvere, poi a 600. in circa si ridussero. Il Conte di Benevente con suo Bando cercò di porre freno a questa licenza con varie pene, ma pur tuttavia continuava la frode, onde fu necessario, che altri nuovi ordini si fossero dati, acciò tanto in Napoli, come nel Regno restasse quella riparata, volendosi punito con dieci anni di relegazione il Nobile, e l' ignobile di galea, tanto se fossero principali, come complici sì nel manifatturarla, come nel venderla, e colla frusta le donne, oltre la perdita degl' istrumenti, come de' materiali, e del tutto ne ricadeva il terzo in beneficio del denunciante.

206 *Questo divieto fu rinovato con altra* Prammatica.

Questo rigore tuttavia è nella sua osservanza, e alla pena soggiace tanto chi fabbrica, che chi vende la polvere. Lo stesso divieto si vide rinovato dal Duca d' Arcos con altra *Prammatica* de' 17. di Novembre del 1646., che leggesi sotto il titolo de *Extractione &c.*, anzi ne fu anche vietata l' estrazione dal Regno, come altresì la ricolta del salnitro nelle proprie case, per potersi con quel-

quello manifatturar la polvere (*a*).

207 *Si espone la* Prammatica *IV sotto il titolo* de Contumacibus.

Nel precedente Tomo (*b*) esposta fu la *II*, e *III* *Prammatica* sotto il titolo *de Contumacibus*, colle quali per secondare gli ordini inviati dal Re Filippo III, che il fiotto non tollerava de' tanti pretensori, che l'afforda-vano, fu a questi chiuso ogni adito a quella Corte, onde facea mestieri, che prima esaminar facessero i loro meriti in Napoli, i quali poi dal Vicerè dovean riferirsi. Poi l'istesso Sovrano con sua Real carta scritta da Madrid a' 6. Aprile del 1621. fe sentire al Cardinal Zapatta, che evitar bisognava gl' inconvenienti, e la spesa, che facevano i Titolati, e i Cavalieri, i quali dopo essersi secretamente tra loro uniti scrivevano, e fin anche inviavan persona a querelarsi contro quello, che la Città avea determinato. Quindi fu, che a' 15. del Settembre seguente si pubblicasse dall'istesso Porporato la *Prammatica IV*, che comincia *Habbiamo ricevuto*, con cui tutto ciò fu ordinato sotto la pena di docati duemila per ciascun contravventore, benvero restava ad ognuno permesso il poter liberamente scrivere al Re, quando lo stimava opportuno per lo Real servizio, e per lo pubblico bene.

208 *Comento fatto dal* Costanzo.

Su questa *Prammatica* rimando il lettore alle riflessioni fatte sulle precedenti, che leggonsi nel succennato luogo del IX Tomo, oltre le altre che si rapportano dal *Costanzo* nel suo comento. Ne avvisa questo Autore, che i Vicerè di Aragona, e di Valenza sono in questo possesso d'impedire per lo pubblico bene, che non potessero inviarsi i Sindici di qualche Università al Re senza il loro per-

(a) *v. Rocco de Offic. rub.* 4. §. 5. *n.* 24. *Moles in* §. 15. *de Offic. Mag. Portul. ubi Ageta, Surd. Cons.* 210. *n.* 4. *vol.* 2.
(b) *lib.* XXXII. §. 81. *&* 82. *pag.* 309.

messo. Non si vieta però il potergli scrivere, e 'l Re ravvisando giusta la causa ne accordava la licenza di poter andare, come avvenne in tempo delle querele fatte dalla nostra Città contro il Marchese di Montejar, e 'l Conte di Olivares.

209 *La* Prammatica *dovea allogarsi sotto altro titolo.*

Per vero dire sotto altro titolo, e non già questo *de Contumacibus* meritavano essere allogate queste *Prammatiche*, indiritte a metter argine alla petulanza de' pretensori delle cariche, ed officj, che vacavano. Del rimanente tutto altro è il delitto della contumacia, che propriamente si commette da colui, che chiamato dal Giudice a comparire, non ubbidisce al ricevuto ordine. Vero è, che personalmente dovrà incusarsi dopo la contumacia, ma su questo punto potrà osservarsi, quanto ne ha scritto il *Novario* nella Rubrica, e nel comento della *Prammatica* I, ove copiosa merce si ritrova per accusare, o per iscusare alcuno, che contumace si volesse.

210 *Si espone la* Prammatica *I sotto il titolo* de Delegationibus.

Un abuso non poco pernicioso erasi introdotto nel nostro Tribunale, ed era, che procedeva come delegato tanto nelle cause civili, come nelle criminali a segno che senza riceversi l'appellazione eseguivansi le sentenze. Rimediar volle a questo inconveniente il Cardinal Zapatta, onde con sua *Prammatica* in data de' 13. di Giugno del 1621. ordinò che nelle cause civili non si fosse proceduto *ex delegatione*, come lo erano quelle dell'esigenze, sommarie, di Chiese, Monisterj, Ospedali, ed altri luoghi pii. Come eziandio quelle de' Banchi, e de' Negozianti, acciò fosse più pronta la lor soddisfazione. Tutte l'altre poi, che ritrovavansi delegate, doveano avere il loro corso ne' loro ordinarj Tribunali, con procedersi ordinariamente. In rapporto poi alle cause criminali, si ordinò, che la Vicaria criminale avesse dovuto procedere *ex delegatione* ne' delitti di lesa Maestà, falsa moneta, vi-

vizio nefando, furti o ricatti commessi nella nostra Città, ed in tutti gli altri delitti gravi, che richiedessero uno estraordinario rigore, e che fossero state delegate, o si delegarebbono. Benvero si disse, che in queste cause delegate si fosse dovuto osservare il *Capitolo* della grazia conceduta dal Re nel 1617., con cui si dispone, che nelle cause delegate de' Napoletani non potesse venirsi alla sentenza, se non col voto almeno di quattro Giudici, che in atto fossero nell'esercizio, compresovi il Commessario, dovendosi praticar lo stesso negli atti irretrattabili; senza nulla innovarsi per le cause del Commessario di Campagna. E comecchè questo *Capitolo* sembrava una grazia fatta per gli soli Napoletani, si ordinò, che si estendesse anche per gli Regnicoli. Or comecchè il Duca di Alcalà avea inteso, che eransi delegate diverse altre cause, non contenute nella succennata *Prammatica*, perciò stimò egli a' 18. Marzo del 1630. di pubblicar la *Prammatica I*, che comincia *Per Prammatica* sotto il titolo *de Delegationibus*, in cui dopo avervi inserita quella intera fatta dal Zapatta ne ordinò di essa una inviolabile osservanza.

211
Si espone la Prammatica *II sotto l'istesso titolo*

L'istesso Vicerè poi a'27. del seguente Giugno diede fuora anche la *Prammatica II*, che comincia *A' 18. Marzo*, con cui ordinò, che di tutte le delegazioni fatte fino quel giorno nelle cause civili fossero rimaste ferme solo quelle, ch'eransi date alle Chiese, ed altri luoghi pij sovra mentovati in rapporto all' esigenze, e loro cause sommarie, ritroncando tutte le altre delegazioni, commesse generali, o Giunte fatte tanto da' Vicerè, e Collaterale, ancorche con biglietto di Segretario rimesso al Presidente colla decretazione *Præsidens provideat de Commissario*, e in riguardo alle cause criminali ordinò l' osservanza di quanto erasi disposto, riserbandosi di conce-

der tai delegazioni in qualche particolar caso, che lo richiedesse.

212 *Si espone la* Prammatica III *sotto l'istesso titolo*.

Un biglietto poi del Vicerè segnato a' 28. Febbrajo del 1652. forma la *Prammatica* III, ed ultima sotto questo titolo, con cui si ordinò che s'intendessero rivocate tutte le delegazioni, meno che quelle, le quali si fossero date dal Re, o dal Vicerè.

123 *Comento fatto sopra queste* Prammatiche.

In rapporto a queste delegazioni raccoglierò in poco quello, che più largamente ne scrissero i Commentatori di queste *Prammatiche*. Si vuol dunque, che la delegazione fatta alla Vicaria esercitar si possa da tutti quei Giudici, che la compongono (a), e quella che si fa sotto il nome dalla dignità, diversa è da quella, che si fe alla persona. Nel primo caso, se quello si morisse, delegato s'intende colui, che nella stessa dignità succede. Il delegato Regio non può concedere il Regio *exequatur*, e laddove una causa a più Giudici si ritrovasse commessa, nulla sarebbe quella sentenza fatta nell' assenza di uno di essi (b). In quanto agli Ospedali che si vogliono eccettuati, come anche per le Confraternite, e Seminarj crede il *Novario* nel comento della *Prammatica I*, che spetti loro la restituzione *in integrum*, intendendo de' primi, che fossero eretti precedente l'autorità del Vescovo, spiegando tutte quelle circostanze, che vi debbono concorrere per potersi così sostenere. All' incontro per le cause criminali descritte in questo Statuto ha luogo la delegazione, tanto se i delitti si fossero commessi nella nostra Città, come ne' suoi Casali, e Subborghi, comecchè riputansi membri della medesima. Egli è vero però, che fatta la delegazione per certe desi-

(a) *Merlin. contr. for.* 25.
(b) *Galeot. contr. 6. n.* 55. *to.* 1. & *contr.* 58. *to.* 2.

ſignate perſone, non ſi eſtende queſta per le altre, che per ventura l'iſteſso delitto aveſsero commeſso, eſsendo quella da per ſe ſteſsa odioſa, onde più toſto deve riſtrignerſi, che anzi allargarſi (a).

214 *In quali caſi debba eſeguirſi la delegazione.*

Altro dubbio ſi promuove dal *Coſtanzo*, cioè ſe data la delegazione a cagion di un commeſso delitto, poſsa aver queſta luogo anche per gli altri, che l'iſteſſo reo aveſse commeſſi, tantoche anche per queſti s' intendeſse denegata l'appellazione, e potranno oſservarſi preſso l'autore l'avvenute giudicature. Anche egli eſamina, ſe la delegazione comprenda gl'incidenti della cauſa principale, come ſe il Veſcovo chiedeſse doverſi riponere il reo nella Chieſa, da cui foſse ſtato eſtratto, nel qual caſo anche procederebbe il Giudice delegato.

215 *Altre diſpute ſu queſto punto della delegazione.*

La diſputa eziandio ſi promuove, cioè ſe un Giudice coſtituito per un certo genere di perſone, che eſercitaſsero qualche arte, proceder poſsa contra taluno, che in eſsa per commeſsa frode aveſse mancato, ma nel tempo che più quella non eſerciti, e negativamente ſi riſponde. Anche ſi è controvertito, ſe il delegato di qualche Oſpedale proceder poſsa in tutte le ſue cauſe tanto attive, che paſſive, ma ſi vuole che tal delegazione non toglie la giuriſdizione a' Giudici ordinarj. Si è parimenti altercato, ſe il Re commettendo l'eſecuzione di alcun ordine a qualche Giudice, da ordinario ch' era, divenga delegato, ed in queſto caſo ſi vuole, che non delegazione ſi dica, ma eccitazion di giuriſdizione; quindi commeſſa una cauſa alla Regia Udienza, non diceſi queſta delegata, ſe non quando eſpreſsamente ſi foſse così detto.

Il Commeſsario poi della cauſa delegata ben potrà pro-

(a) *Novar. in Prag. 2. Conſtant. in Prag. 1. n. 1.*

216
Come debba procedere il Giudice delegato.

proceder solo in casa a tutti gli atti ordinatorj, senza potersi opponere di nullità, ma non già alla sentenza diffinitiva, che dovrà farsi nel Tribunale, ove quello risiede, e laddove il Giudice Delegato passasse in altra Ruota, o in altro Tribunale, la causa rimane nella stessa Ruota con destinarsi altro Ministro. Se poi per l' esatto regolamento della giustizia convenga nelle cause criminali far delegazioni, o Giunte, può vedersi, quello, che ne scrissero *Prato* (a), e 'l Reggente *de Ponte* (b), che il contrario sentimento abbracciano. Diverse poi sono le Delegazioni de' Luogi pij, che procedono nelle cause esecutive, comecchè l' ordinarie camminano avanti i Giudici competenti, che avocar non si possono. Tutto ciò va rivangando il *Costanzo*, e ne viene anche alle delegazioni, o sian deputazioni, che si permettono per gli patrimonj nel Regno di Sicilia, non lasciando di avvertire, che la sentenza de' Giudici delegati non abbia la parata esecuzione per esser sottoposta all' appellazione.

217
Si espone la Prammatica *VI sotto il titolo* de Dilationibus.

Esposte già furono nel precedente Tomo (c) la *Prammatica IV*, e *V* sotto il titolo *de Dilationibus*. A queste siegue la *VI*, che comincia. *Ancorche per la Prammatica*, la quale fu pubblicata dal Duca di Alba a' 29. Febbrajo del 1624. In essa si mentova, quanto fu ordinato nella *IV*, di cui ne fu l' Autore agli 11. Maggio del 1611. il Conte di Lemos in rapporto al non doversi trattenere la spedizion delle cause mentre stava pendente la dimanda di doversi dar le Ruote giunte, o i Ministri aggiunti. Ma comecchè la forense callidità sempre più nuove dilazioni inventava per intratte-ne-

(a) *resp.* 4.
(b) *de pot. Pror. tit. ult. n.* 4.
(c) *lib.* XXXII. §. 85. & 115. *pag.* 311. & 316.

nere il corſo delle cauſe, come fu ſpecialmente quella di proponer la queſtione del Commeſſario, che dovea procedere; quindi fu che la Città nel Parlamento del 1623. ſtimò di chiedere per grazia, che quanto eraſi ordinato nella *Prammatica* del Conte di Lemos ſi foſſe anche eſeguito; laddove tai queſtioni ſi ſuſcitaſſero, onde fu ordinato, che mentre trattavaſi del Commeſſario, che dovea procedere, non ſi foſſe ritardata la ſpedizion della cauſa per effetto di quello *intimetur Parti*, che decretar ſoleaſi. Benvero ne fu eccettuato il caſo, che tal queſtione ſi foſſe propoſta tra'l termine di un meſe, che il Commeſſario aveſſe cominciato a procedere, fra qual tempo ſi foſſe intimata la Parte, o pur ſi foſſe ordinato di farſi relazione, poiche in queſto rincontro dovea prima deciderſi, qual Commeſſario proceder doveſſe.

218 *Regolamento dato su queſto punto dalla recente* Coſtituzione *del* 1738.

Queſto tempo poi è ſtato più riſtretto col §. XVIII della recente *Coſtituzione* del 1738. comecchè ſtà ordinato, che le queſtioni de' Commeſſarj doveſſero proponerſi tra lo ſpazio di giorni ſei tra li preſenti, e di trenta tra gli aſſenti decorrendi dal giorno della notificazione fatta al Procuratore o al Principale. Per quanto poi tocca alle queſtioni de' Tribunali col §. II per la Real Camera di S. Chiara, fu con eſſo determinato, che poteſſero proponerſi tra dieci giorni tra preſenti, e di quaranta tra gli aſſenti numerandoſi dal giorno della notificazione fatta alle Parti, e a' loro Procuratori in quei Tribunali, ove ſi è cominciato a procedere. Fu in oltre ordinato, che i Memoriali da darſi doveſſero eſſer ſottoſcritti da' Procuratori, i quali, laddove ſorrettizio, o orrettizio foſſe ſtato l'eſpoſto, doveano eſſer condennati alla pena di docati ventiquattro in tempo, che il Giudice decider dovrà la propoſta queſtione.

All'incontro, comecchè eraſi inventata un'altra dila-

219 *Si espone la* Prammatica VII *sotto l' istesso titolo.*

lazione, ed era quella di promuover questioni di Commessarj dopo mesi ed anni, che proceduto erasi avanti alcun Giudice, prendendosene motivo dagli antichi processi, ed in forza di discendenze se ne procurava sostener la giustizia, perciò il Duca di Alcalà con sua *Prammatica*, ch'è la *VII* promulgata a' 13. Marzo del 1631. la quale comincia *Sebbene per gli Illustri nostri Predecessori*, si vide nella necessità di ordinare, che tai questioni non potessero proponersi, se non dopo tre mesi tra presenti dal giorno, che si fosse commessa la causa, e tra mesi sei tra gli assenti, e gli eredi, che allegar potrebbono causa d'ignoranza, tanto se comparissero i Procuratori, come i Principali, intendendosi ciò per lo tempo avvenire, poiche per le cause allora pendenti dovea correre il tempo dall' ultimo atto, o decreto fatto *in contradictorio judicio* tra le Parti.

220 *Si espone la* Prammatica II, *e* III *sotto il titolo* de Duello.

Quantunque D. Pietro di Toledo con rigorosa *Prammatica*, ch'è la I sotto il titolo *de Duello* pubblicata a' 2. Gennajo del 1540. avesse procurato porre argine alle continue disfide, che facevansi, pur tuttavolta spessi erano i duelli, quindi fu, che il Conte de Monterey colla II, che comincia *Se bene per Prammatica*, e 'l Conte di Penneranda colla III, che comincia *Vedendosi la continua esperienza* pubblicata a' 3. Dicembre del 1631, e a' 9 Maggio del 1662. non solo inculcarono l' osservanza di quanto dal Toledo erasi disposto, ma vollero puniti i disfidanti per mezzo d'imbasciate, o per biglietti con cinque anni di relegazione, e a pagar docati due mila, ancorche seguito non fosse il duello, con esser sottoposti a tal pena anche quei, che avessero portate l'ambasciate, ed i biglietti, e coloro, che sarebbono stati gli assistenti, o sian padrini. Si volle anche che i disfidati non fossero tenuti ad accettar la chiamata, senza

ac-

acquiftar così nota di codardia, ed accettandola, doveano incorrere in una delle cennate due pene; e laddove per la feconda volta fi foffe contravenuto a sì fatta determinazione, doveano effer puniti colla pena prefcritta dal Toledo. Ma perche tuttavia con turbamento della pubblica quiete continuavano le disfide, il Penneranda avanzò la pena della relegazione ad anni cinque, oltre i docati duemila per la prima volta, e per la feconda ad anni dieci, e a docati quattromila; incorrendofi in quella della morte naturale, fe infranta fi foffe la relegazione. Comprefi eziandio vi volle i confultori, e chiunque, che con fatti, e con parole vi aveffe cooperato; con efeguirfi le pene *in folidum* fenza poterfi comporre, e rimettere. Tutti i delinquenti poi oltre le fuddivifate pene incorrer doveano in quella dell'infamia fenza poter effere ammeffi ad officio, e dignità alcuna; e i Nobili di Piazza reftavan privati della voce attiva, e paffiva per la prima volta, e nella feconda foggiacer doveano a quella della morte naturale. Oltre ciò fi venne a privilegiare anche la pruova, e fenza ricerca di quella folita a praticarfi nelle caufe criminali, baftava quella, che aveffe potuto averfi non folo da' teftimonj fingolari *de vifu*, i quali deponeffero fulla ferie del fatto, ma ben anche baftar potea la depofizione di più teftimonj in numero opportuno intorno alla pubblica voce e fama, lo che intendevafi per la pena pecuniaria, e della relegazione, poiche per quella della morte naturale, attender doveafi la difpofizion della legge.

221 *Quando dir fi poffono permeffi i duelli.*

Quefte due *Prammatiche* come fopra efpofte folo dal *Coftanzo* ricevono un copiofo comento, che potrà leggere colui, che bifogno aveffe di difenderfi dalle pene in effe ftabilite, comecchè fi fa a diftinguere tutte le circoftanze, che fi richiedono, perche meritar poffa il no-

nome di duello le brighe, che avvenir sogliono, onde s'incorra, o si eviti la pena dello Statuto. Non lascia anche di allegar gli esempj de' necessarj duelli, che come permessi, di reputa, allorche se ne ritragga un gran vantaggio, come avvenne in quello di Pietro di Aragona con Carlo I di Angiò, per cui fu scelto il luogo della Città di Bordeos, benche poi non avesse avuto effetto, comecchè Pietro giunse nel designato campo nel declinar del giorno, protestandosi, che sicuro non era quel luogo, perche vicino alla Francia. Così parimenti fu intimato l'altro duello da Renato di Angiò al Re Alfonso, allorche dopo avere acquistata la libertà dal Duca di Borgogna portossi in Abbruzzo, volendo far valere le ragioni di Lodovico suo fratello, che adottato fu per figlio dalla Regina Giovanna II, dapoiche costei avea rivocato l'adozione fatta in beneficio di Alfonso; ma pur non ebbe effetto, perche costui, come provocato, avendo eletto il luogo, vi si oppose Renato, dicendo, che ad esso ne spettasse la scelta (a). Quindi è, che andandosi dietro questi esempj, ne sembrerebbe, che non dovessero soggiacere al rigor dello Statuto quei, che duellassero, e appuntassero disfide in determinati luoghi, quando ciò avvenisse per lo risarcimento dell' offeso onore, che fu di ogni altra cosa difender conviene; perciocche la legge del mondo prescrive, che in tal guisa riparar si possa, come tra' nostri forensi ne scrive il *Sanfelice* (b); giacche finora nella scuola de' politici altro espediente non si è proposto, il quale adattar si dovrebbe colle massime del Vangelo.

222 *Altra oppinione de' Dottori su questo punto.*

Secondo la dottrina di *Decio* (c), e di *Prato* (d) si vuo-

(a) *Summon. Ist. Neap. fol.* 308. *c.* 2. *&* *fol.* 639. *c.* 3.
(b) *Lib.* 2. *dec.* 199. 12. 18.
(c) *cons.* 487.
(d) *respons.* 40.

vuole anche permesso il duello per difesa della propria roba, che voglia taluno invadere, o per isfuggire il pericolo della propria vita. Ma lungo sarebbe il qui ripetere, quanto accuratamente ne ha scritto il *Costanzo* su queste *Prammatiche*, che solo si ha preso la pena di comentarle. E comecchè ora tali questioni non sono più in voga, non saprei se più per effetto del rigor delle pene, che per lo timore, che nudrir potrebbono gli aggressori, perciò tralascio di rapportarle. Benvero tra esse vi è esaminata quella della pubblica fama, e si dimostra, quali circostanze vi debbon concorrere per farsene la pruova in quei delitti, ove questa si richiede, comecchè in questo caso esser debbono fuori del mondo quei testimonj, da' quali dicesi ricevuto la notizia dell' avvenuto fatto, poichè se vivi fossero, dovrebbono esaminarsi (a).

Il Cardinal Zapatta cura anche si prese di togliere quel comodo, che aveano i falsatori delle monete con ispacciarle per mezzo de' bancherotti, ch' erano nella Città, ove queste vendevansi, e comperavansi, onde le vietò sotto la pena di anni dieci di Galea, e di perdere tutta quella moneta, che avessero tenuta esposta, di cui la metà ricadeva al Fisco, e al denunciante l' altra. Nè di ciò contento, vietò eziandio l' esercizio dell' arte de' tiratori dell' oro, e dell' argento anche sotto l' istesse pene, come leggesi nella sua pubblicata *Prammatica* a 7. Marzo del 1662., che comincia *Essendosi con esperienza*, ed è la XV sotto il titolo *de Emptione & venditione*.

223 *Si espone la* Prammatica *XV sotto il titolo* de Emptione, & venditione.

Seguendosi l' ordine de' Titoli, ne viene da esporsi

Gg 2

(a) *Horat. Lucius cons. 161. n. 22. inter cons. crimin. lib. 1. Menoch. casu 475. n. 6. & cons. 98. n. 54. lib. 1. Farinac. qu. 69. n. 87. Constant. in hanc pragm. n. 8.*

224
Si espone la Prammatica *unica sotto il titolo* de Exceptionibus.

sì la *Prammatica* unica sotto quello *de Exceptionibus*, la quale portando l'indizione del 1477, dovrebbe dirsi promulgata a tempo di Ferdinando I di Aragona. Ella è molto breve, ed ottima sarebbe, se stasse nel suo vigore. Vien con essa prescritto, che chiunque opponesse l'eccezione del pagamento seguito, della transazione, del giuramento, del patto *de non petendo*, o altre simili, laddove almeno semipienamente non la provasse, dovesse condannarsi alla pena di tarì dieci per ciascuna eccezione non provata, e quando il Giudice fosse stato negligente nel farla pagare nel tempo della sentenza, dovea egli pagarla di suo denaro, ed oltre questa pena, condannare anche doveasi alle spese quella Parte, che non avesse fatto le dovute pruove.

225
Si numerano le diverse specie di eccezioni.

La pena comminata con questa *Prammatica* fu poi anche avanzata colla *Prammatica XLIV* sotto il titolo *de Offic. Magistr. Justit.* e per quanto tocca alle specie dell'eccezioni, diverse se ne numerano. Dilatorie diconsi quelle, le quali non impugnano la promossa azione, ma ne dilatano la spedizion del giudizio. Perentorie son poi quelle, che tolgono all'Attore la ragion dell'azione. Altre poi anomale appellansi, o pur miste, e queste opponer sempre si possono prima, e dopo la contestazion della lite. Si vuol perciò, che dimandando taluno la rescissione di una giurata transazione, dovrà prima restituire quello, che per essa avesse ricevuto, e non facendolo, rimane impedito il corso della lite, onde si è questa una eccezione, che giustamente si oppone dal reo convenuto (a). Così parimenti a' compratori delle robe fiscali compete l'eccezione della *l. bene a Zenone*, che riputasi come dilatoria, e perentoria, e della istessa natu-

(a) *L. ubi pactum, l. si quis major Cod. de transact.*

tura è l' eccezione *quem de evictione tenet actio* per la *l. vendicantem ff. de eviction.*

Non mancano poi parecchie altre specie di eccezioni, che tutte notate vengono dal *Costanzo* nel suo comento. Queste sarebbono l' emergenti, le quali non riguardano il merito della causa, ma il tenuto modo nella sua spedizione, come potrebbe dirsi quella della brevità di una data dilazione, intorno a' testimonj, che non dovean riceversi, e cose simili, e la loro cognizione, o sia esame ne vien riserbato in tempo, che dovrà profferirsi la sentenza. Ed oltre queste vi sono anche le modificative, che sogliono opponere *post sententiam* per impedirne l' esecuzione, come sarebbe quella dell' inventario, del seguito pagamento, della compensazione, della nuova convenzione, della cession di beni, e simiglianti.

226 *Altre eccezioni da opponersi, quali siano.*

Sono anche l' eccezioni di due diverse nature in rapporto al Giudice, ed in rapporto al litigante. Sarebbono le prime, quando allegasi l' incompetenza del Giudice, la di lui ricusa, la pendenza della lite presso altro Giudice, il compromesso, e queste debbono nel principio opponersi, altrimenti s' induce il consenso senza potersene fare uso in appresso. Quello poi, che diriggonsi alla persona del litigante sono la legittimazion della persona, se il minore fosse senza curatore, se il procuratore non avesse il mandato, se il libello fosse oscuro, e se vi fosse patto *de non petendo*, o che pure innanzi tempo si promovesse l' azione. Queste però sebbene per effetto della *Prammatica V de Ordin. Judicior.* proponer si dovessero fra tre giorni, e provarsi tra gli altri cinque seguenti, nondimeno scrive *Moscatello* (a) che questa *Prammatica* non sia più in uso, come tuttogiorno si osserva.

227 *Diversa natura dell' eccezioni.*

Al

(a) *in prax. p. 4. Glos. ulteriora n. 5.*

228
In qual tempo convenga far uso dell' eccezioni.

Al minore non si accorda la restituzione *in integrum*, per non essersi fatto uso di queste eccezioni, comecchè riputansi di poco pregiudizio, ma quando ne seguisse il di lui rimarchevol danno, gli conviene questo rimedio. Se però l'eccezioni dilatorie divenissero note dopo la contestazion della lite, anche possono opponersi, perciò si vuole, che la declinatoria, che opponer doveasi nel giudizio ordinario prima di contestarsi la lite, anche vale dopo essersi intimato il termine, se tosto siasi opposta. Nè lasciasi presso di *Carlevalio* (a) di altercarsi, se nel principio del giudizio, o nel corso del termine debba legittimarsi la persona dell'Attore. Distinguesi perciò, se taluno promuove l'azione in suo proprio nome, o come procuratore, o pure come tutore del pupillo, o Curatore del minore, perciocche in questo secondo caso legittimar deesi la persona coll'esibizion del mandato, e dal Giudice si ributta la di lui istanza *ex officio*, quantunque dalla Parte non siasi opposto. Se poi avvenga, che taluno faccia la sua dimanda come erede, o donatario, allora non ha bisogno di esibire nel principio della lite il testamento, o l'istrumento della donazione, potendo produrre tai scritture nel corso del termine, e prima di profferirsi la sentenza, comecchè queste servono piuttosto a dimostrar la giustizia della petizione, che anzi a legittimar la persona.

229
L' eccezioni perentorie, quando possano opponersi.

L'eccezioni perentorie, come sarebbono della pecunia non numerata, del dolo, del meto, della cosa giudicata, del patto *de non petendo*, possono opponersi anche dopo la contestazion della lite, e di esse se ne attende la decisione colla sentenza da farsi. In questo tempo sono anche riservate a discutersi l'eccezioni anoma-

(a) *de judic. lib. 1. tit. 2. disp. 4. n. 10.*

male, le quali per essere intricate, col fatto richiedono un più maturo esame. All'incontro, se avvenga, che il reo offerisca di fare una sollecita pruova della proposta eccezione, allora con breve termine da dargli si dovrà esser provata, quando riguardasse il solo fatto, e se il dubbio si raggirasse nel diritto, dovrà subito decidersi, sospendendosi intanto di procedere nella causa principale.

230 *Si spiegano l'eccezioni anomale, e quando convenga farne uso.*

Tra l'eccezioni anomale vengono numerate quelle, che diconsi, *solutionis*, *acceptilationis*, *præscriptionis*, *tua non interest &c.*, e queste propostesi nel libello come dilatorie, o perentorie, sogliono riservarsi *ad merita causæ*, o pure *in calculo ferendæ sententiæ*. Ma laddove il Giudice procedesse avanti senza cognizion di causa sulle proposte eccezioni, potrà appellarsi dalla di lui sentenza, perche meritavan quelle una particolar decisione, la quale è sottoposta al gravame, che se ne potrebbe produrre. Ma come avverte il *Costanzo* (a): *est quidem verum, quod Judex videns exceptionem calumniosè proponi, debet eam reijcere absque decreto, procedendo ad ulteriora*, giusta quello che ne scrive *Prato* (b). E questo è quanto mi è sembrato più utile di notare in rapporto all'eccezioni da proponersi, acciò se ne sappia, qual ne sia il lor valore, la lor natura, e quando, e da chi proponer si possono, comecchè nel Foro appena notificato il primo libello, pratica è de' Procuratori di aver pronta la penna nell'opponere tutte l'eccezioni alla rinfusa, senza avvertire, se convenga loro il farlo.

231 *Si espongono la I, e II* Prammatica *sotto il titolo* de Expensis.

Anche a tempo del Re Ferdinando di Aragona nel 1477. promulgate furono le due *Prammatiche*, che leggonsi sotto il titolo *de Expensis*, delle quali pochissima, o niu-

(a) *in hanc Pram. n. 3.*
(b) *observ. 7 n. 16.*

niuna n' è l'osservanza. Con esse punita si vuole la temerità de' litiganti, con condannarsi il vinto a rifare il vincitore delle sofferte spese. E comecchè quei, che condannati erano alle spese per aver nulla provato nella causa principale sovente appellavano di tal condanna, dicendo, che giusta fosse stata la loro causa, perciò per togliersi una tal dilazione si ordinò colla *Prammatica II*, che il condannato alle spese pagar prima dovesse le spese tassate, ed eser poi ammesso a tal rimedio; benvero malleveria dar doveasi di restituirsi quelle, se così giudicato si fosse dal Giudice dell' appellazione, men che quando colui, che appellava dimostrasse di eser giustamente impedito a far le sue pruove. In questo caso poi rimaner dovea sospesa la sentenza per effetto della prodotta appellazione. Si volle altresì, che la disposizione di questa *Prammatica* non avesse avuto luogo nelle cause delle Chiese, de' Pupilli, delle Vedove, de' Minori, delle persone miserabili, per gli quali dovea osservarsi il disposto dal comune diritto.

232 *Le spese dovrebbono pagarsi dal Causidico, che sostenne l'ingiusta lite.*

Queste due *Prammatiche* son comentate dal *Roviro*, dal *Novario*, e dal *Costanzo*, e quando osservar si volesero tutte le limitazioni, le modificazioni, e l' eccezioni da essi proposte, il più sano consiglio sarebbe per lo litigante, che ha ottenuto la vittoria di lasciare in pace colui, che ha succombito, altrimenti soggiacerebbe ad una seconda lite, che più molesta della prima riuscirebbe, che compenso non meriterebbe da quello, che potesse ricuperare. Non lasciasi pertanto secondo la pratica del Foro di darsi la mallevaria delle spese, che dicesi *cautio expensarum* sul principio della compilazion del termine, e solo in questo apparente modo si osserva la *Prammatica*, ma regolarmente tutte le sentenze terminano col dirsi *neutram Partem in expensis condemnando*.

Il

Il nostro Sovrano non ha pertanto lasciato sempre con replicati ordini d'inculcare il rifacimento delle spese, ma rare se ne ascoltano le condanne, le quali quando non si facciano *ex informata conscientia* del Giudice, che ha potuto sapere la giustizia della causa, o la temerità, e le praticate dilazioni date da' litiganti, mai resterà corretto questo abuso nel Foro. Vero è però, che a tai spese sempre o quasi sempre succumber dovrebbono quei Curiali, che fabri furono del recato danno a cagion del loro imprudente consiglio, come lo avverte il *Menochio* (a), o che temerariamente lusingando i clienti, poggiarono tutta la loro difesa sulla loro petulanza, o nel frapponer dilazioni, delle quali ignoranti ne furono i loro Principali, i quali indoverosamente pagarebbono il fio dell' altrui malizia.

233 *Si espone la* I, e II Prammatica *sotto il titolo* de Expulsione Gallorum.

Seguendo il titolo *de Expulsione Gallorum*, sotto di esse leggonsi la I e la II *Prammatica*, che promulgò il Conte de Monterey a 20. di Giugno del 1635. e a 18. Febbrajo del 1636. Comecchè dal Re di Francia rotta erasi la guerra colla Spagna per esser egli entrato colle sue armi negli Stati della Fiandra, perciò sotto varie pene vietato fu ogni commercio co' Franzesi, dandosi altri ordini, che si convengono in simiglianti occasioni, quindi non fa mestieri il trattener la penna nel rapportargli.

234 *Si espone la* Prammatica *I sotto il titolo* de Exteris &c.

L' istesso Conte di Monterey a' 13. Febbrajo del 1635. allorche il commercio avea vietato co' Franzesi stimò di dar fuora un bando, con cui fu inteso ad avere una esatta notizia di tutti coloro di tal nazione, i quali nel Regno, e nella nostra Città fossero venuti. Questo istesso bando stimò rinovarlo inculcandone l' os-

(a) *de arbitr. judic. cas.* 177.

servanza il Duca di Medina con sua *Prammatica* de' 13. Aprile del 1638. la quale è la I sotto il titolo *de Exteris Regni Neap. venientibus*, che comincia *In tempo del governo &c.* Fu dunque ordinato, che per ogni dove ciascuno tra 'l tempo di ore 24. avesse dovuto dar la notizia a' respettivi Magistrati, che deputati furono, di ogni Forestiere, che giunto vi fosse. Tanto anche eseguir doveano quei, che tenevano alloggi, e case locande. I carozzieri, lettichieri, mulettieri, vetturali, e sediarj ogni sera partecipar doveano quei, che avessero condotti. Lo stesso praticar doveano tutti i Padroni di barca dandone l'avviso al Guardiano del Porto. Oltre ciò tutti i Ministri a ciò destinati due volte in ogni settimana far doveano la diligenza ne' respettivi Quartieri, negli Alloggiamenti, Taverne, e Vivanderie se vi fossero forestieri.

235 *Si espone la* Prammatica II, III, IV *e* V *sotto l' istesso titolo.*

Questo istesso bando fu poi rinovato colla *Prammatica II*, che comincia *Per ordine di S. E.* promulgata a' 30. Gennajo del 1640., colla III, che comincia *Gli anni passati* promulgata a 10. Febbrajo del 1643. dal Duca di Medina, colla IV, che comincia come la precedente, che promulgolla a 28. Novembre del 1644. l'Almirante di Castiglia, e colla V, che comincia *Per ordine dell' Illustre Almirante*, che promulgò il Duca d' Arcos a 5. Aprile del 1646. e tutte allo istesso torno si raggirano.

236 *Si espone la* Prammatica *XXIII, e XXIV sotto il titolo* de Extractione, & asportatione &c.

Quando si abbia presente la gran penuria delle monete, che assaggiavasi nel nostro Regno sul principio del regnare di Filippo IV, non recarà meraviglia il praticato rigore colle due *Prammatiche XXIII*, e *XXIV* pubblicate dal Cardinal Zapatta a 7. Marzo, e a' 20. Aprile del 1622., che abbiamo sotto il titolo *de Extractione, seu exportatione animalium, auri, argenti &c.* con-

contro quei, che avessero estratto quelle, che sì di oro, che di argento eransi coniate nella Regia Zecca. Alla pena della morte naturale si volle sottoposto il delinquente, ed alla confiscazion di tutti i suoi beni, ancorchè avesse estratto moneta ritagliata, e scarsa, ed intendevasi consumato il delitto, se si fosse ritrovata imbarcata sulle navi, o pure sopra le persone, che in quelle erano, anzi nell'istessa pena incorrevano quei marinari, che consapevoli essendo, cooperavano all' imbarco. Nè contento il Zapatta di tanto rigore, volle colla seguente *Prammatica* compresi nell' istesse pene i complici, e quei, che dato avessero ajuto, e consiglio per eseguirsi l' estrazioni. Il denunciante, sebbene fosse stato complice, rimaneva indultato del delitto, con ricevere anche la metà dell' intercetto; e quando non fosse stato complice, oltre la detta metà, nominar potea altra persona da indultarsi per delitti, però non eccettuati da' Regj Bandi. In somma poco mancò, che il delitto dell' estrazion della moneta dal nostro Regno non si uguagliasse a quello di lesa Maestà, onde potrà ben comprendersi quale, e quanta scarsezza se ne assaggiava. Queste *Prammatiche* ormai sono fuor di moda, comecchè cessato n' è quel motivo, per cui promulgaronsi, e soltanto rimane fermo il divieto di potersi estrarre moneta dal Regno per la vendita, che i forestieri facessero di quei effetti, che quì possedessero, perciocchè in questo caso ne bisogna una espressa grazia, che dal Re dovrebbe accordarsi.

237 *Si espone la* Prammatica *XXV sotto l' istesso titolo.*

Lunga è poi la *Prammatica XXV* sotto l' istesso titolo, che comincia *Essendosi veduto*, la quale fu pubblicata dal Duca d' Alba a 20. Giugno del 1628. Questa contiene più §§. e tutta si drizza a regolare l' interesse dell' Arrendamento delle seti, vietandone l' estrazioni, che far se ne potessero dal Regno, onde a tale uopo

 da-

dati furono diversi provvedimenti, de' quali basterà darne una brieve notizia.

238 *Quando dovean pagarsi agli arrendatori i diritti delle seti, capisciole &c.*

Si volle adunque col I §., che i diritti di carlini tre per libra di seta, e quei della capisciola, malafre, e sporlature, i quali esigevansi dalla Regia Corte, e dagli Arrendatori, ancorche si fossero acquistati in tempo della loro nascita, non di meno dovean pagarsi, quando i Padroni avessero venduto o consegnato tai merci, restando in arbitrio degli Arrendatori il riscuotergli da' venditori, o da compratori; e laddove prima di vendersi se ne facesse l' estrazione dal Regno per mare o per terra, in questo tempo pagar si doveano i diritti dall' estraente.

239 *Quando se ne dovesse far la rivela.*

Col §. II. il punto della rivela fu rigorosamente determinato. Comecchè in quel tempo cominciato era l'affitto dell'Arrendamento dal 1. di Giugno del 1628. in avanti, si volle dagli Arrendatori per espresso patto, che dovessero loro pagarsi i diritti delle seti, capisciole &c. dal 1. di Aprile di ciascun'anno, onde per tutti i 5. dello stesso mese ognuno fosse tenuto a dar la notizia di tai merci, che tenesse in suo potere senza averne pagato il diritto agli Officiali di quei luoghi, ove erano obbligati pagarlo, facendone la spedizione coll' intervento de' Luogotenenti, e Sostituti degli Arrendatori. Passati poi i cinque giorni, già riputavansi costituiti *in mora*, poiche far ne doveano il pagamento a' deputati per tal esazione, ancorche le seti non si fossero vendute o consegnate ad altri. Quindi i detentori di tai merci, ancorche non fossero proprie, soggiacevano alla perdita, se non si fossero rivelate o non pagati i diritti, ed altresì alla pena di docati dieci per ciascuna libra da ripartirsi tra la Regia Corte, e gli Arrendatori, dedottane la quarta parte da darsi al rivelante; tantoche nella

la ſteſſa pena incorrevano anche quei, che non ne erano i Padroni, e non l' aveſſero rivelate, ch' erano di altri particolari.

240 *Come ne foſſe vietata la ſpedizione.*

Vietato fu col §. III l' imbarco delle ſeti ſopra qualunque legno ſenza le dovute ſpedizioni ſotto la pena della vita a Padroni, e della loro perdita; e i marinari, che non l'aveſſero rivelate al Commeſſario, o Soſtituto dell' Arrendamento, incorrevano alla pena di anni dieci di galea. All'incontro i Padroni delle ſeti, oltre la loro perdita, e di docati dieci a libra, eſſendo Nobili furon ſottopoſti a dieci anni di relegazione, ed ad altrettanto tempo di galea gl' ignobili; ed oltre queſte pene reſtavan ſoſpeſi di giuriſdizione quei, ch'eran Baroni, o Affittatori delle Terre.

241 *Iſtruzioni per gli Padroni de' baſtimenti, che dovean caricarle.*

I Padroni di legni sì di giorno, che di notte partir non doveano per qualunque cauſa ſenza la licenza degli Officiali, o Soſtituti dell' Arrendamento, e quando ritrovavanſi a ſcaricare in luoghi, ove quelli non vi foſſero, dovean prender la licenza da quei de' luoghi convicini ſotto la pena di tre anni di galea a'Padroni, e a' marinari, oltre la perdita del Vaſcello, purche però non ſi foſſe inviato per ordine della Regia Corte, poiche in queſto caſo non era neceſſaria la licenza, ma baſtava darne la notizia al Soſtituto, come leggeſi nel §. IV.

242 *Simili iſtruzioni.*

Col V fu ordinato, che giugnendo i baſtimenti nelle Provincie ſottopoſte all' Arrendamento, i quali foſſero carichi di mercanzie, i loro Padroni e marinari erano obbligati darne la notizia agli Officiali del loro arrivo, acciò nel tempo, che ne partivano ſi foſſero fatte le diligenze ſopra de' medeſimi, ed i contravventori oltre la pena corporale arbitraria, incorrevano anche in quella della perdita de' Vaſcelli. Benverò ne furono eccet-

cettuate quelle barche, le quali vi giugnessero *per transitum* con passaggieri.

243 *Cautela per non esser fraudato l' Arrendamento de' suoi diritti.*

Solevano i Tesorieri provinciali, i Baroni, e altri creditori prendersi le seti da' manganelli, mentre lavoravansi da' loro debitori, e da ciò ne derivava, che l' Arrendamento non riscuoteva la più parte de' suoi diritti. Per ovviare a questo inconveniente fu ordinato col §. VI, che solo quelle sequestrar si potessero coll' intervento della persona dell' Arrendatore, senza impedirsi di perfezionar l' opera, acciò il creditore avesse avuto la sua cautela, e 'l suo diritto l' Arrendatore, il quale sempre dovea esser preferito, allorche vendevansi o consegnavansi le seti. Queste poi riputavansi come intercette presso i contravventori, con incorrere nelle pene sopra cennate tutti quei, che se l' avessero prese senza aver prima pagato il dovuto diritto.

244 *Doveano assegnarsi i luoghi per le manifatture.*

Furono anche destinati i Commessarj de' contrabandi, e questi assegnar doveano i luoghi, ne' quali doveasi manofatturar la seta. Di tai luoghi doveasene inviar la nota al Vicerè, e al Tribunal della Camera, e quei che avrebbono altrove cavata la seta soggiacer doveano a tre anni di galea, e i Padroni oltre la perdita di essa, se eran Nobili a tre anni di relegazione, e a tre anni di galea gl' ignobili, come sta espresso nel §. VII.

245 *Come dovesse farsene il peso.*

In quanto al doversi pesar la seta fu anche provveduto col §. VIII con essersi stabiliti diversi luoghi nelle Città, e Terre del Regno, ne' quali esser vi doveano le Regie bilancie, ove pesar doveasi la seta, e da quelle persone, che avrebbono destinate gli Arrendatori.

246 *Pena imposta a' Contravventori.*

Niuno poi ricever potea le seti sotto qualunque pretesto se prima non fossero state pesate nelle bilancie Regie, e scritte nel libro del Regio pesatore da deputarsi dagli Arrendatori. Costui dovea tenere un particolar libro a ta-

tale uopo, sotto la pena il Padrone di perder la seta, e di docati dieci a libra a' negozianti, che l' avessero ricevuta, e di anni tre di galea al pesatore, oltre la perdita dell' officio, come col IX §. sta determinato.

247 *Altri provvedimenti per evitarsi gl' intercetti.*

Col §. X fino all'ultimo, ch' è il XVI moltissimi provvedimenti si diedero in rapporto alle cautele da praticarsi da' Padroni delle barche, che andassero a caricar la seta nelle nostre Provincie per trasportarla altrove, e come dovessero visitarsi dalle filuche di guardia, volendosi finalmente privilegiata la pruova della contravvenzione con due soli testimonj, ancorche singolari, potendosi l' uno coll' altro indultare, ancorche fossero principali, ed oltre la remission della incorsa pena, davasi anche loro il quarto dell' intercetto.

248 *Si espone la* Prammatica XXVI *sotto l' istesso titolo.*

A' 31. Gennajo del 1630. il Duca di Alcalà pubblicò la seguente *Prammatica XXVI*, che comincia *Bando &c.* e questa riguarda tutto ciò, che dovea praticarsi per la puntuale esazione della gabella del grano a rotolo. Si danno perciò tutti i necessarj provvedimenti intorno all' introduzione de' formaggi, e di ogni altro salsume, che si facesse nel Regno, per cui esigevasi allora il diritto dall' Arrendatore di tornesi due a rotolo. Così anche in rapporto all' estrazione da farsene, e come e quando necessarj fossero i bollettini dell' Arrendatore per potersi evitare l' intercetto.

249 *Si espone la* Prammatica XXVII *sotto l' istesso titolo.*

Lunghissima è poi la *Prammatica XXVII*, che comincia *Essendoci fatta istanza*. Questa pubblicata fu dal Conte di Monterey a' 16. Agosto del 1635. per lo regolamento della Regia Dogana, e fondaco maggiore della nostra Città, come anche del nuovo imposto del cinque per cento. I Governatori di questo Arrendamento ne diedero la spinta maggiore per evitar le frodi, che si commettevano. Provveduto fu, che le Navi appena ap-

prodate nel porto, avessero dato la notizia di quanto era sottoposto al diritto di Dogana, senza permettersene prima veruna contrattazione. Ne fu vietato lo scaricamento in tempo di notte, dovendo perciò dar fondo vicino la Dogana, e neppure far poteano alcun caricamento, senza essersene fatta prima la spedizione della medesima, nè il preso carico passar potea da una in altra nave senza permesso del Regio Doganiere. Vietato fu il tener magazzini vicini alle marine della giurisdizion Doganale, senza nulla potersi immettere dopo il tocco dell' *Ave Maria*. Intercette si vollero tutte quelle robe, le quali caricate per privilegio di scala franca *per extra* si ritrovassero poi immesse nel Regno. A' privilegiati non era permesso di estrarne quello, che ad altri appartenevasi. Esatta far doveasi la nota di quanto caricavasi, volendosi perduto, quanto non si fosse in essa rivelato. Anche i Procacci portar non poteano cosa veruna senza la dovuta spedizione, dovendosi pagare i diritti al primo Doganiere. Scaricandosi roba sottoposta a diritto di Dogana in Aversa, o in Salerno per le solite fiere, dovesse darsene nota per potersi quello assicurare, senza impedirsene il commercio. Fattesi le spedizioni da' Mercanti per mare o per terra, subito dovesse imbarcarsi, o estrarsi la roba spedita. Si volle eziandio, che ogni sensale avesse dato la notizia di quanto faceasi vendere o comprare, e di ogni contratto, in cui avesse interesse la Dogana sotto la pena di oncie 50. Finalmente si volle, che i contravventori fossero sottoposti alla perdita della roba, e i Padroni tenuti a pagarne il prezzo, il quale insieme con quello degli animali, vascelli, e altri istrumenti presi in contrabando, applicar doveansi in favor della Regia Corte, e de' Governatori, dedottane la parte dovuta al denunciante, oltre la pena di anni tre di relegazione essendo Nobile. An-

Anche l'Arrendamento della farina fe premura per evitarfi i contrabandi, che commettevanfi, con introdurfi nella noftra Città da' vicini Cafali pane, farina, ed orzo, comecchè quei, che aveano ivi il *jus panizandi* ne faceano molto più di quello, che neceffario era per gli Cittadini de' rifpettivi luoghi. Quindi fu, che il Duca di Medina a 24. Luglio del 1638. colla *Prammatica XXVIII*, che comincia *Per parte dei Governatori* ordinaffe il non poterfi introdurre tai cofe fenza efferfi pagato il diritto all' arrendamento, e che non poteffe cuocerfi ne' Cafali più pane di quello, che bifognava, diverfe pene minacciandofi a contravventori.

250 *Si efpone la* Prammatica XXVIII *fotto l' iftef-fo titolo.*

L'ifteffo Vicerè a' 18. Marzo del 1639. pubblicò la *Prammatica XXIX*, che comincia *Avendo rapprefentato*, con cui ripetè i dati ordini nella *XXVI* di fopra efpofta intorno all' efazion de' diritti fpettanti alla gabella del grano a rotolo, comecchè fe n'era rallentata l'offervanza. Indi a' 2. Settembre del 1641. promulgò la *XXX*, che comincia *Avendo intefo*, con cui vietò la vendita del vino a minuto, e in groffo, che faceafi nelle cafe de' particolari, o in altri luoghi pij, e fegreti, perciocchè grave danno ne rifentiva l'Arrendamento, il quale ora ha già ricevuto altro regolamento su quefto punto per effere acquiftata quefta libertà col nuovo dazio aggiuntovi.

251 *Si efpone la* Prammatica XXIX, *e* XXX *fotto l' ifteffo titolo.*

Ben anche pubblicò la *Prammatica XXXI* a' 17. del feguente Ottobre, che comincia *Ancorchè d'ordine noftro*. In quefto tempo erafi aggiunto il terzo grano alla gabella delle due grana a rotolo, e per ifcanzarne il pagamento, i Schiavi delle Galee ne vendevano pubblicamente la roba a quella fottopofta, e gli fteffi Officiali cooperavano a quefta frode, comecchè i foldati dell' arrendamento non ofavano carcerargli, onde fu vietato il

252 *Si efpone la* Prammarica *XXXI fotto l' ifteffo titolo.*

far vendere, e vendere a questi schiavi, o altra gente addetta al servizio delle Galee tutto ciò, che sottoposto era ad un tal dazio, imponendosi varie pene a' contravventori.

253 *Si espone la* Prammatica *XXXII, e XXXIII sotto l' istesso titolo.*

Altresì a' 22. Ottobre del 1641., ed a' 22. Dicembre del 1643. pubblicò la *Prammatica XXXII*, che comincia *Essendo pervenuto*, e la *XXXIII*, che comincia *Per ovviare a' contrabbandi*, colle quali fu vietato in Catanzaro, Monteleone, e altri luoghi del Regno il comprarsi, o vendersi da' sensali sete sane, se prima non fossero spedite, e pagati i Regj diritti all' Arrendamento, dovendosi di essa fare il manifesto, sottoponendosi i contravventori alla perdita della seta, e ad altra arbitraria. Indi rinovaronsi i primi bandi, perche osservati si fossero, comecchè tuttavia le frodi commetteansi a segno che come prima eransi immesse in Dogana ottocento mila libra di sete, poi appena la metà se n' era introdotta.

254 *Si espone la* Prammatica *XXXIV, e XXXV sotto l' istesso titolo.*

Succeduto poi al governo del Regno l'Ammiraglio di Castiglia, non poche *Prammatiche* diede fuora, tutte intese a toglier le frodi, cui soggiaceva questo Arrendamento della seta. Colla *XXXIV*, che pubblicò a' 30. Giugno del 1644., che comincia *Essendo noi giunti*, diede varj provvedimenti per evitare i contrabandi, che commetteansi. Indi colla *XXXV*, che comincia *Per parte de' Governatori* promulgata agli 8. Agosto dello stesso anno altro rigore aggiunse per gli contrabandi appartenenti all' Arrendamento del grano a rotolo, ordinando, che s' intendessero le Carozze, Carri, Carrettoni, Cavalli, Vascelli, ed ogni altro istrumento, per mezzo de' quali si trasportasse roba senza essersi prima pagato il dovuto diritto. Vietata fu ogni frode, che commetter potessero i Capitani di giustizia, e loro Caporali, soldati

di

di Campagna, Capitani di Galee, ed altri subalterni nel far introdurre dette robe per mezzo de' loro schiavi senza pagare il dovuto diritto all'Arrendamento, talche contravvenendo, doveano restar privati delle loro cariche, ed inabili ad esercitarle per l'avvenire senza espressa licenza, con ponersi in catena i schiavi senza poter calare in terra per lo spazio di tre mesi. All'incontro i Cittadini, che l'avessero comprate, oltre la perdita di tai robe, soffrir doveano due mesi di carcere. Finalmente altre provvidenze si diedero intorno al luogo da tenersi i Macelli, e per l'esazion de' diritti delle carni, che macellavansi; anzi fu anche vietato di trasportarsi da Bottega a Bottega, o da Casa a Casa tutto ciò, che sottoposto era al diritto dell'Arrendamento senza essersene prima ottenuta la licenza da' suoi Officiali.

255 *Si espone la* Prammatica *XXXVI sotto l'istesso titolo.*

Poi a' 10. di Ottobre dello stesso anno 1644. pubblicò la *Prammatica XXXVI*, che comincia *Per parte degli Arrendatori*. Con essa altre rigorose pene aggiunse a quelle comminate colla *Prammatica* del Duca di Medina, perche spento restasse ogni modo da potersi vendere il vino a minuto, e finanche fu vietato l'affitto delle Case, e delle Cantine a tale uopo, ed oltre di essersi privilegiate le pruove, fu promesso a' denuncianti, e a' testimonj tutto il possibile segreto.

256 *Si espone la* Prammatica *XXXVII sotto l'istesso titolo.*

Pubblicò anche a' 12. di Dicembre dello stesso anno la *Prammatica XXXVII*, che comincia *Ancorchè per diverse Prammatiche*, e con essa di nuovo fu inteso a torre i controbandi dell'Arrendamento delle seti.

257 *Si espone la* Prammatica XXXVIII *sotto l'istesso titolo.*

Non contento poi di quanto erasi ordinato colla già esposta *Prammatica* intorno al regolamento della Dogana per l'esazion de' suoi diritti, altra lunga ne diede fuora nello stesso giorno de' 12. di Dicembre ed è la *XXXVIII*, che comincia *Essendosi vedute per esperienza*. Questa con-

 tie-

tiene dieceotto §§. li quali formano tante istruzioni, dietro le quali si guida il governo di questo Arrendamento, acciò si evitino le frodi, che commetter si potessero in pregiudizio de' suoi diritti; e perche nojoso riuscirebbe il rapportarne un ristretto epilogo, che tutto esprimer non potrebbe, però tralasciasi di farlo.

258
Si espone la Prammatica XXXIX *sotto l' istesso titolo.*

Oltre tutto quello, che ordinato avea per la Dogana di Napoli, rivolse anche la mira a quella di Puglia colla seguente *Prammatica XXXIX*, che comincia *Essendosi veduta*, la quale fu pubblicata a' 18. dello stesso mese di Dicembre. Uopo sarebbe di quì interamente trascriverla, perche ogni §. contiene una particolare istruzione, e la norma si prescrive di farsi le spedizioni tanto per dentro, che per fuora il Regno, e de' diritti, che debbon pagarsi, onde basterà averne dato la notizia a taluno, che fosse nel bisogno di saperne le sue particolari disposizioni per non esser frodate le Regie Dogane.

259
Si espone la Prammatica *XL sotto l' istesso titolo.*

Dopo aver ripetuto, ed inculcato l' osservanza de' passati Bandi pubblicati per l' Arrendamento del vino a minuto, diede altri provvedimenti, ed altri espedienti propose, perche sfuggir non si potesse il pagamento de' dovuti diritti, onde promulgò la *Prammatica XL* a' 22. Settembre del seguente anno 1645. che comincia *Gli anni passati*, ma come fu detto, è ora inutile il mentovargli, per essersi in tutto cambiato il sistema di questo Arrendamento.

260
Si espone la Prammatica *XLI sotto l' istesso titolo.*

Successore dell' Ammiraglio di Castiglia fu il Duca d' Arcos, il quale colla seguente *Prammatica XLI* pubblicata a' 15. Marzo del *1646.*, che comincia *In tempo del governo*, inculcò l' osservanza della già esposta *Prammatica XXVIII*, che fe il Duca di Medina a' 24. Luglio del 1638. a richiesta de' Governatori dell' Arrendamento della farina, onde stimò d' interamente trascriverla.

An-

Anche l'istesso Duca d'Arcos con suo biglietto in data de' 16. Marzo del 1646. fe pubblicare un Bando, che compone la *Prammatica XLII*, con cui voleva rigorosamente esatte le comminate pene contro quei, che frodavano i diritti della gabella del grano a rotolo, dell' Arrendamento della farina, e della Regia Dogana. Indi colla *Prammatica XLIII*, che comincia *Da Stefano Buzzaccarini*, pubblicata a' 17. Novembre del 1647. fu inteso a riparare i controbandi, che commetteansi nel Regno in danno de' Partitarj del Salnitro e Polvere, ripetendo quello, che già ordinato erasi nelle precedenti esposte *Prammatiche XVI*, e *XVII* intorno a tal materia.

261 *Si espone la* Prammatica *XLII*, *e XLIII sotto l'istesso titolo*.

Nella *Prammatica* seguente, ch'è la *XLIV*, che pubblicò il Conte di Villamediana a' 31. Ottobre del 1648., la quale comincia *L'anno passato*; viene inserita una *Prammatica* fatta dal suo predecessor Vicerè Duca d'Arcos agli 11. di Aprile del 1647. Con questa rigorosissimi ordini eransi dati per evitare i controbandi, che faceansi in pregiudizio dell'Arrendamento dell'olio, e sapone. Niente meno che colla pena della vita si vollero puniti i Padroni delle barche, che imbarcato avessero olio o altra merce appartenente al cennato Arrendamento prima di farne la rivela a' suoi Officiali. Perdevano anche i legni i marinari, e dovean punirsi con anni dieci di galea. I Padroni delle merci caricate, oltre la loro perdita, e di docati diece per ogni stajo d'olio, soggiacer doveano i Nobili a diece anni di relegazione, e a dieci anni di galea gl'ignobili, con restar sospesi di giurisdizione per tempo arbitrario, se tai Padroni possedessero feudi. Sciogliere non potean le vele i Bastimenti senza prendersi prima la licenza dagli Officiali, e se questi non si fossero ritrovati nel luogo, ove andavano a scaricare, dovean

262 *Si espone la* Prammatica *XLIV sotto l'istesso titolo*.

vean chiederne la licenza a quei, ch' eran più vicini sotto la pena a' marinai di anni tre di galea, oltre la perdita del Vascello. Quando poi questo fosse stato caricato di altre mercanzie, anche dar dovea la notizia del suo arrivo, e del suo partire, per potersi far su di esso le dovute diligenze, e contravvenendosi, oltre la pena corporale arbitraria, perdevasi anche il Vascello. Comecchè poi questo rigore erasi di molto rilasciato per effetto delle passate rivoluzioni, stimò il Conte di Villamediana di ordinare l' osservanza di quanto avea prescritto il Duca d' Arcos colla sua *Prammatica*, la quale si legge inserita in quella, che pubblicò il suo successore.

263 *Si espone la* Prammatica *XLV sotto l' istesso titolo.*

In rapporto a questo Arrendamento dell'olio, e sapone anche un Bando leggesi, che fe agli 11. Gennajo del 1650 il Presidente del S. C. D. Pietro Moscoso, che se ne ritrovava allora Delegato, e questo compone la *Prammatica XLV*, che comincia *Perche vi sono molti Particolari*. Fu vietato il trasporto dell' olio in qualunque modo si facesse dalle cisterne di Napoli ne' vicini Casali, volendosi, che gli affittatori de' Regj diritti de' medesimi ne avessero fatte le proviste tanto in Napoli, come fuora per comodo degli abitanti con tenergli provveduti del necessario olio. Quei dunque, che l' avessero trasportato per venderlo ne' detti Casali per la prima volta soggiacer doveano alla perdita degli olj, degli animali, e di cinquanta oncie d' oro, e a cinque anni di galea nella seconda, con applicarsi la quarta parte della pena al denunciante, dividendosi il di più tra 'l Regio Fisco, e l' Affittatore delle grana 15. a stajo d' olio.

264 *Si espone la* Prammatica *XLVI sotto l' istesso titolo.*

Anche lungo sarebbe, se dar volessi l' estratto della *Prammatica XLVI*, che comincia *In tempo dell' Illustre Almirante*. Questa fu pubblicata a' 3. Novembre del 1663.

1663. dal Conte di Penneranda, il quale con essa altro non fe se non che rinovare gli ordini per l' osservanza di quanto ritrovavasi disposto colla precedente *Prammatica XXVII* de' 16. Agosto del 1635. dal Conte di Monterey intorno al regolamento dell' esazione de' diritti della Regia Dogana, e di quello che l'Almiraglio avea già disposto a' 12. Dicembre del 1644. colla *Prammatica XXXVIII* sull' istessa materia.

165 *Coll' autorità del* Muratori *si dimostra l'asprezza delle pene ordinate.*

In somma queste furono le rigorose leggi, che furon promulgate in tempo di Filippo IV, e la loro asprezza per ventura non fu di poca spinta per soffiare le avvenute rivoluzioni, dovendosi riflettere, che tutte ordinate furono prima del 1647. Il volersi punito coll' ultimo supplizio e colla perdita della roba, oltre la pena pecuniaria uno, che frodava i diritti delle Dogane, o che contravvenuto avesse alle fatte determinazioni, avrebbe richiesto, che con una data proporzione con maggior pena punito si fosse l' omicida, l' assassino, e altro somiglievol delitto, altrimenti avrebbe a dirsi, che riputavasi degno di più aspro castigo colui, che uno intercetto commetteva frodando i diritti di qualche Arrendamento, che quello, il quale la vita toglieva a qualche Cittadino, e con essa anche la roba. Ma come che questo punto meriterebbe una particolar dissertazione, i cui lumi prender si potrebbono da quel recente trattatino dato alla luce intorno *a' delitti*, *e alle pene*, perciò lascio ad altri l' esaminarlo. Non voglio perciò tralasciare di quì ripetere quel savio avvertimento datone dal dotto *Muratori*, allorche scrivendo sull' eccesso de' Tributi nel *cap. XXIII.* del suo picciolo trattato *della Pubblica felicità*, così ne dice. *Veggonsi per ogni contrabando statuite smisurate pene pecuniarie*, *afflittive*, *e con riserba ancora di altre mag-*

maggiori ad arbitrio del Principe. Un gran ſacrario debbono certamente credere quei Miniſtri, che ſia l' Erario del Principe, quando per ogni contravenzione a i diritti del medeſimo impongono sì rigoroſi, ed inſoffribili gaſtighi. In alcuni Stati, dove il ſaggio governo ben peſa, e miſura i delitti di queſta fatta, chi fa controbandi, ſolamente perde la roba non denunciata, ma in altri il Fiſco ſtende le mani anche ſopra le carra, vetture, ed animali portanti eſſa roba, i Padroni o vetturini ſon condotti a penar nelle carceri con altri rigori, che non importa riferire, ma che facilmente ſi riconoſcono per ingiuſtizie, portanti il nome di giuſtizia. Per quanto ſieno giuſti i Tributi, Dazj, e Gabelle del Principe, non mai è da paragonare il delitto di chi contraviene ad eſſi, con chi commette delitti criminali, come ladronecci, micidj, ſtupri, incendj, ed altre offeſe al corpo, all' onore, e alla roba altrui; perciocchè troppo divario paſſa fra l' operar coſe riprovate dal diritto della natura, e delle genti, ed altro il ſottrarſi dal pagare un aggravio impoſto dal Principe con reſtringere la libertà competente al Popolo. Se uno non paga queſto aggravio, può giuſtamente eſſo Principe forzarlo al pagamento, ma non già dee condannarlo per la diſubbidienza o moroſità a gravi pene.

266 *Riſleſſioni dell' Abate Genoveſi.*

Su queſto propoſito del tanto rigore nell' eſazione de' diritti Doganali, i quali con ſommo diſcapito del commercio piuttoſto minorano anziche avanzino le rendite del Fiſco, non laſcia il noſtro Abate Genoveſi di ſempre chiara memoria di far anche queſta ſcappata. *Si può quì fare una dimanda* (dice egli (*a*)), *perchè non ſi trovano, nè popoli più furbi, più nemici l' uno all' altro,*

(a) *nella Diceoſina cap.* 20. §. 33.

tro, più scellerati, quanto i popoli Schiavi? Quanto quelli, a cui la legge ha proibito fino il respirare, il guardare il Sole, e i più innocenti piaceri dalla vita? lo Spirito Santo ha sciolto questo problema: qui nimis premit elicit sanguinem. *Dove sono più contrabbandi? Dove sono troppo, e troppo rigide le Dogane. Dove sono più appetiti? Dove sono più* Vetita. *Volete levare il riso? Proibite di ridere. Volete destare in altri la sete? Proibite il bere. La natura umana è come gli alberi: se loro impedite il giusto sviluppo per la cima, il secco scappa pe' rami: se legate questi, scappa pel tronco: riturate tutti i pori, languisce, s' appassisce, secca finalmente. Volete togliere la massima parte de' delitti? premete poco: lasciate sfogar la natura per li suoi legittimi canali, e mettetevi colla legge da' fianchi. Così si governano in Olanda i fiumi. Chi governa vuol' aver sempre una massima, che non può invecchiare avanti agli occhi: E il Fisico che ha menato sempre, mena, e menerà gli uomini ovunque vanno: Il Fisico non si disbarbica, se non sterpando il genere umano: Si regoli dunque.* Bastino intanto queste poche riflessioni, che ben anche serviranno per quello, che in appresso dovrà scriversi per l' altre comminate pene in simiglianti emergenze.

267 *Si espone la* Prammatica *XIII sotto il titolo* de Exulibus.

Spessi erano in quei tempi i delitti, che commetteansi in campagna. I ricatti, e le composizioni per mezzo di lettere, e bollettini sovente avvenivano. Frequenti eran le minacce di por fuoco alle masarie, e alle vettovaglie, se tosto non inviavasi il richiesto denaro, perciò fu di bisogno, che con ogni rigore si procedesse contro tai delinquenti. Sotto il titolo *de Exulibus* non poche *Prammatiche* si leggono dirette al castigo di questa praticata temerità, come già furono esposte; ma perche

tuttavia continuava la baldanza de' malviventi, egli fu d'uopo, che il Duca di Alba agli 8. Luglio del 1627. colla *Prammatica XIII*, che comincia *A nostra notizia è pervenuto*, che dichiarasse come forgiudicati quei, che avessero posto fuoco, e l'avessero fatto mettere alle massarie, ove vettovaglia vi fosse, come eziandio coloro, i quali avessero portate imbasciate, o biglietti per trarne le composizioni, nulla ostante, che passato non fosse il circolo dell'anno permesso dalla *Costituzione* del Regno, onde potessero non solo impunemente uccidersi, ma dovessero diroccarsi tutte le loro case, e porre a taglio le loro possessioni, a segno che incapaci si rendessero di altra coltura. Oltre ciò doveano intendersi sempre esclusi da ogni grazia, o indulto, che si fosse pubblicato, come anche da ogni guidatico, che mai impetrar poteano per qualunque servizio avessero fatto.

268 *Rigorose pene imposte contra tai delinquenti.*

Si volle in oltre, che come erasi conceduto il potersi indultare i banditi testa per testa, per questo delitto poi si accordò l'indulto di due banditi di qualsivoglia altro delitto, se avesse presentato vivo o morto alcuno di tai incendiarj alla Regia Corte, purche quelli non fossero inquisiti di lesa Maestà, vizio nefando, fuggiti dalle carceri della Vicaria, o di altro delitto commesso in questa Città, e suoi Borghi, menche quando di questo ultimo ne avesse ricevuto particolar promessa. Di più se ne privilegiò la pruova di tal barbaro delitto, volendosi, che la confessione di tre compagni *Socii criminis* fatta in tortura *etiam* singolari avesse fatto la sufficiente pruova per convincere i delinquenti, acciò fossero puniti colla pena ordinaria, come se fossero stati convinti da testimonj maggiori di ogni eccezione. Si soggiunse finalmente, che se i Parenti in secondo grado

de

de jure civili fra giorni quindici dopo commesso il delitto non avessero dato morti o vivi tai delinquenti alla Regia Corte, dovessero essere esiliati perpetuamente dal Regno sotto la pena alle donne della frusta, e carcere perpetuo, e agli uomini di galea lor vita durante, con intendersi già dichiarati incorsi in tai pene.

Succeduto poi nel governo del Regno il Duca di Alcalà, ritrovò, che altro delitto commetteasi, poiche se non riceveasi il richiesto denaro per mezzo dell' imbasciate, e di biglietti, si ammazzavano gli animali di quei, che ricusavano di darlo; onde a' 27. di Ottobre del 1629. pubblicò la seguente *Prammatica XIV*, che comincia *In tempo del governo*, e con essa ripetè l' istesse cose ordinate dal suo Predecessore per lo castigo di quei, che un tal delitto avessero commesso.

269 *Si espone la* Prammatica *XIV sotto l' istesso titolo.*

Ma perche la campagna ingombrata era di malviventi, e specialmente le Provincie di Capitanata, Contado di Molise, Principato citra, e Basilicata, ove annidavano diverse compagnie di Banditi guidati da sette loro capi, perciò l'istesso Vicerè a 18. Marzo del 1630. promulgò la *Prammatica XV*, che comincia *Sebbene per gli nostri Predecessori*, con cui varj induti promettè a quei, che avessero dato vivi o morti in mano della Regia Corte i direttori di tai comitive. E perche previde, che sì essi, come i loro seguaci non potean sussistere senza avere da altre mani ajuto, e ricetto, perciò ordinò, che i loro Parenti in secondo grado *de jure civili* avessero dovuto sfrattare dalle succennate Provincie, con andare in quei luoghi, che si sarebbono loro additati, sotto la pena della frusta alle donne, e agli uomini di galea in vita, con prendersi anche informo, se gli altri Parenti fino al quarto grado anche *de jure civili* dassero al-

270 *Si espone la* Prammatica *XV sotto l' istesso titolo.*

alcun soccorso, per ordinarsi contro di essi quello, che doveasi eseguire, vietandosi specialmente sotto pena della vita il potersi ricettare i Banditi, come già disposto fu colla *Prammatica I* sotto il titolo *de Receptatoribus*.

271 *Si espone la* Prammatica *XVI sotto l' istesso titolo.*

Ma mentre il Vicerè inteso era a fulminare rigorosi editti per la estirpazion de' Banditi, eccocche gli giugne la notizia, che una nuova comitiva n' era sbucciata, la quale copiosa da più Capi era guidata, commettendo omicidj, sacrilegj, furti, e ricatti per ogni dove nella campagna. Tosto promulgò la *Prammatica XVI* a' 15 del seguente mese di Maggio, che comincia *Sebbene per noi*. Più di quello, che innanzi ordinato erasi far non si potea, e varj indulti si pensarono a promettere, perche l'uno l'altro uccidesse, e cercavasi il riparo del danno dalle mani degli stessi malfattori, come se gente di Corte non vi fosse capace a porre freno a tante ribalderie; Queste, altre che *Prammatiche* richiedevano per potersi estinguere, comecchè la miseria, in cui era allora il Regno, accompagnato dal sommo rigor delle leggi, quasi che disperata gir ne facea la gente a commetter ladronecci per poter sostentar la vita.

272 *Si espone la* Prammatica *XVII sotto l' istesso titolo.*

E di fatto l' esperienza fe conoscere vera questa cagion del male, perche sopragiunto al governo del Regno il Conte di Monterey, vi ritrovò un tal Pietro Mancino, che scorreva la Campagna col seguito di molti compagni, e ravvisando inutili i promessi indulti da' suoi Predecessori, rivolse il pensiere a' premj, onde fe depositare docati 3000. nel Monte della Pietà per darsi a colui, che preso avesse vivo o morto il succennato Mancino, come leggesi nella *Prammatica XVII* pubblicata a 21. Luglio del 1636., che comincia *Havendo noi tenuto*.

Ven-

Venne poi il Duca di Medina, e ritrovò il Regno nell'istesse peripezie, ed alcun cangiamento avea ricevuto per esser sottentrati novelli campioni, che ben provveduti di armi, vesti, e munizioni con più di vigore, e di libertà la facean da Padroni della Campagna. Questo invecchiato male cercò egli guarirlo co' soliti indulti, promulgando a 23. Giugno del 1642. la *Prammatica XVIII*, che comincia *Perche ci viene avvisato*. Ma per vero dire dimostrò essere inesperto Medico, perche altri farmaci applicar dovea per la guarigione di una sì putrida cancrena, quandoche osservava, che servendosi delli già praticati, niun sollievo erasene ricevuto.

273 *Si espone la* Prammatica XVIII *sotto l'istesso titolo.*

Ostinato pur tuttavia si mantenne questo Vicerè nel tenersi dietro degl'istessi espedienti, i quali quantunque praticati da' suoi Predecessori niun profitto recato aveano. E se scagionar si voglia di questa colpa, caricar se ne dovrebbe quel Collaterale, del cui consiglio servivasi. Di fatto a' 15. Gennajo del 1643. pubblicò la *Prammatica XIX*, a' 14. del seguente Maggio la XX, e a' 25. del seguente Giugno la XXI. Or tutte queste posson dirsi lavorate sull'istesso conio, ed appena altri piccioli ingredienti si aggiunsero alle dianzi praticate medicine, le quali per ventura neppure ben preparate, mai giunsero a purgare il nostro Regno da questo invecchiato malore; comecchè la divina provvidenza riserbato avea ad altra mano la gloria di guarirlo.

274 *Si espone la* Prammatica XIX, XX, *e* XXI *sotto l'istesso titolo.*

Ed in fatti sebbene in questo specchio mirar dovea l'Almirante di Castiglia le avvenute sciagure, per più provvidamente guidarsi nella sua condotta, nondimeno segnar anche volle egli l'istesse tenute pedate; perciocchè a' 19. Maggio del 1644. pubblicò la *Prammatica XXII*, al 1. del seguente Dicembre la *XXIII*, e a' 30. Giu-

275 *Si espone la* Prammatica XXII, XXIII, *e* XXIV *sotto l'istesso titolo.*

Giugno del 1645. la *XXIV*, e con esse di nuovo si scagliò contro i ricettatori, e contro i Baroni, perche si scacciassero i Banditi da' loro Territorj. Ordinò la demolizione delle Case di Campagna, come di quelle, che servivano per ricevere a' malviventi, rinovò l' indulto a quei, che uccidessero il bandito, inculcò l' osservanza delle riandate *Prammatiche*, specialmente intorno allo sfratto de' congionti fino al quarto grado, volendogli anche tenuti a rifare tutto il danno da quelli cagionato co' loro ricatti, o colla devastazion de' terreni, e per gli uccisi animali. Avanzò il premio fino a docati 400. per quei, che avessero presentato vivo o morto il bandito, vietò sotto la pena di anni dieci di galea l' imbarco a' marinai di tal gente, o della loro roba, e contra coloro, che la conservavano senza subito rivelarla a respettivi Presidi Provinciali. Anche stabilì la pena di anni cinque di relegazione, e di docati mille per gli Nobili e di anni cinque di galea per gl' ignobili. Anzi perche erasi preinteso, che non mancassero persone Ecclesiastiche, le quali proteggevano tal sorte di gente, si ordinò, che se ne fosse preso informo per farsene le dovute istanze presso del Pontefice, perche fossero castigate, contentandosi la disciplina di quei tempi di ricevere dalla Corte di Roma quello espediente, che il Vicerè da se prender potea.

276 *Si espone la* Prammatica XXV, *e* XXVI *sotto l'istesso titolo.*

Salutari già furono tutti questi espedienti, però mai si battè al chiodo, ch' era quello di punire i protettori de' malviventi. Vagavan già questi prima per la Campagna, ma a tempo del Duca d' Arcos non solo ne' Casali, e Borghi, ma fin anche nella nostra Città si ascoltavano i ricatti, che garantiti erano dal pronto ricovero, che ritrovavano i rei nelle Chiese. Stimò adunque il cennato Vicerè a' 28. Maggio del 1647. di promulgar la

Pram-

Prammatica XXV che comincia *Per esperienza*, con cui dopo essersi confirmato il disposto dalla *Prammatica II*, venne anche a privilegiar la pruova. Indi pubblicò la *XXVI*, che comincia *Ancorchè per lo passato*, ed in essa ripete, quanto determinato avea fin da' 19. Marzo del 1596. il Conte di Olivares nella già esposta *Prammatica X* sotto questo titolo (*a*). Vi aggiunse solamente, che mandatasi l'imbasciata, la lettera o il biglietto per lo ricatto, s'intendesse consumato il delitto, quantunque non avesse avuto il suo effetto, volendo anche, che in queste cause avesse dovuto procedere la Vicaria, come delegata.

277 *Si espone la* Prammatica XXVII *sotto l' istesso titolo.*

Questa *Prammatica* poi del Duca d'Arcos fu inserita nella *XXVII*, che comincia *In tempo del governo*, la quale pubblicossi dal Conte di Villamediana a' 9. Ottobre del 1651. Comecchè avea rappresentato l'Avvocato Fiscale della Vicaria, che cercavasi da' rei di tal delitti ottenere le remissioni per forza, onde dubbio era insorto, se le pene stabilite dalla *Prammatica* avessero compreso quei, i quali sebbene avessero attentato con violenza di aver le remissioni, non l' avessero effettivamente ottenute; quindi fu ordinato che restando fermo il disposto dalle precedenti *Prammatiche*, s' intendessero compresi nelle pene in esse stabilite non solo i Principali, che faceano procurare tai remissioni a forza, ma altresì i mediatori, che si adopravano per ottenerle, ancorche non si fossero ricevute, privilegiando la pruova, come già erasi ordinato, con procedersi contro di essi colla stessa delegazione.

Que-

(a) *To.* VIII *lib.* XXIX §. 409. *pag.* 299.

278
La rivoluzione indi avvenuta da qual principio fosse derivata.

Questo era l' infelicissimo stato del nostro Regno sotto il governo di Filippo IV, onde rotto ogni freno, neppure sicuro ne stava il Cittadino nel recinto di ogni più abitato luogo. Non sia meraviglia perciò se nel tempo del Duca d' Arcos divampata fosse la già narrata revoluzione, perciocchè questa fomento non ebbe dal poco affetto, che nudrivasi verso il Principe, ma da quella rilasciata disciplina, in cui viveasi, onde ben volentieri occasione si prese di commettere con più di libertà quei delitti, che con pene sì rigorose eran puniti. Dunque sempre più si va a riflettere, che il Popolo Napoletano piuttosto accusar si potea di un temerario disprezzo, che facea della giustizia, che anzi di poca fedeltà verso il Sovrano, quindi a torto si fa comparire con questa nota di fellonia presso l' estere Nazioni.

279
Comento fatto su queste Prammatiche *simile al precedente.*

Nel *IX Tomo* di questa Istoria essendosi esposte le precedenti *Prammatiche* sotto questo titolo *De exulibus*, se ne rapportò il ricevuto comento. Sullo stesso torno può dirsi lavorato l' altro datone dal *Novario*, e dal *Costanzo* sulle altre ora rammentate, sulle quali dal *Maradei* si notano al solito gli esempj delle cose giudicate, onde per non passarne a piede asciutto, ne accennerò quelle riflessioni, che ne somministrano in rapporto a queste leggi, che risentono di tanto rigore.

280
Comento fatto dal Novario.

Il *Novario*, sebbene dica, che sembri ingiusta cosa il punirsi l' innocente consanguineo del delinquente, nondimeno vuol permessa una tal condanna in alcuni estremi casi, ne' quali richieda la necessità il praticarsi questo rigore. Benvero ei crede, che esperimentar non lo debbono quei congionti, che lungi sono dalla giurisdizione, ove i banditi annidono, o che pure essendo di buona vita, e fama, non abbiano veruno attacco con quel-

quelli, meno che della parentela sortita per diritto della natura. E così di pari neppure meritano esser molestati, laddove i banditi cessato avessero di commettere altri nuovi delitti, come rapporta deciso dal Collaterale (*a*).

281 *Comento fatto dal Costanzo.*

Vien poi il *Costanzo* all' esame di diversi articoli nel comento, che fè sul §. 2. della *Prammatica XXI*, o sul §. 6. della *XXII*, cioè, quando possa taluno impunemente uccidersi, se meriti l'istessa condanna colui, che accompagnasi co' banditi, quantunque non commetta alcun delitto, se punir si debba il conato praticato in Campagna, sebbene seguito non sia l' effetto, se nel delitto del colpo di schioppo vi si ricerchi la facinorosità, se possa procedersi *ad modum belli* contro quei, che scorressero la Campagna, ma che non avessero commesso delitto, e finalmente somministra non poche ragioni, perche iscanzar si possino le pene comminate dalle *Prammatiche* contro tai delinquenti.

282 *Siegue lo stesso Comento sulle altre esposte Prammatiche.*

Ne passa indi al Comento della *Prammatica XXIII* e *XXIV*, e fa vedere, come convenga lo sfratto de'consanguinei, e quando possa praticarsi, dimostrando, che più ora non abbia luogo la *Costituzione* del Regno *Damna clandestina*, quindi addita, quali persone dovessero soffrirlo, e quando fossero tenute a risarcire il cagionato danno da'banditi. Ne fa poi vedere, quando il premio si debba all' uccisore del bandito, comecchè se ne riputa immeritevole, se per odio particolare, o altra privata causa l' avesse ammazzato. Finalmente facendo grado alle due altre susseguenti *Prammatiche XXV*, e *XXVI*, ragiona sul punto delle remissioni estorte da' delinquenti,

(a) *Vid. Nov. in Prag.* XV *hoc tit.*

come, e da chi far si dovessero, senza permettersi più di accusare, a colui, che l'avesse fatta. E in rapporto a' biglietti portati a cagion del recatto da farsi, comecchè la Vicaria per questo delitto procede da delegata, perciò conviene, che la scienza contro del delinquente sia vera, e non presunta.

283
Quali decisioni avesse fatto il Collaterale su queste emergenze.

Potrà poi osservarsi il *Singolare CXLIX* di *Filippo Maradei*, e l'annotazione fattaci da Francesco suo Figlio, perciocchè sebbene si approvi lo sfratto de' Consanguinei, perche tanto richiede la causa pubblica, nondimeno rapporta varie decisioni, per cui moderate sono state le pene imposte dalle *Prammatiche* contro quei congionti, i quali non avessero avuto amicizia, nè dato ajuto a' banditi.

DEL-

DELLA

ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XXXV.

In cui si continua la sposizione delle seguenti Prammatiche promulgate sotto il governo del Re Filippo IV.

1 *Argomento in pruova della fedeltà dimostrata da' Napoletani verso Filippo IV.*

NUlla più reca di valore, e fermezza all' intrapreso argomento della praticata fedeltà da' Napoletani, e specialmente del Baronaggio verso il diloro Sovrano in tempo delle passate rivoluzioni, quanto la grazia, che in compenso de' prestati servizj in tal critica congiuntura meritarono essi di ottenere. L'essersi ampliata la succession feudale fino al quarto grado tanto per gli maschi, che per le femmine, e'l potersi ordinare i maggiorati su de' Feudi tra' termini permessi dalla stessa successione, bene addita, come Filippo IV largo rimuneratore esser volle dell' affetto verso di lui dimostrato per continuare nel di lui vassallaggio. In tal guisa più difficili rendevansi le devoluzioni, onde non picciol detrimento ne riportava la Regia Corte.

2 *Si espone la* Prammatica *XXXIV sotto il titolo* de Feudis.

Inviò la nostra Città il Generale Luigi Poderico per impetrare una sì importante grazia, e'l Re nel concederla non ebbe riparo a così spiegarsi: *Nos vero præ oculis habentes præstantissimam, ac promptiorem prædictorum Nobilium virorum Fidelissimæ Civitatis, & Regni nostri*

Neapolis erga nos animì affectum, atque tantorum obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsos demonstremus, perciò esprimendo questa causa impulsiva, venne ad accordare la richiesta fattagli. Così per appunto leggesi nel Diploma spedito in buon Ritiro a' 23. Luglio del 1655. che inserito fu nella tanto nota *Prammatica XXXIV* sotto il titolo *de Feudis*, che comincia *Illustribus Spectabilibus*, la quale fu pubblicata in Napoli dal Conte di Castrillo a' 6. del seguente mese di Ottobre. Quindi fu, che da quel tempo in appresso, *omne id, quod circa successionem feudorum observabatur usque ad tertium gradum*, avesse dovuto osservarsi *in beneficium comprehensorum in quarto gradu tam virorum, quam fœminarum, derogantes &c.* Indi si soggiugne: *Ac insuper concedimus prædictis viris nobilibus, quod quilibet eorum possit fundare Majoratus in suis Feudis, intra terminos tamen successionis permissæ, ut supra, ita ut restitutionis, seu fideicommissi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis, Nobis, & nostræ Regiæ Curiæ competentis non procedat.*

3 *Comento fatto dal solo* Costanzo.

Questa *Prammatica* dal solo *Francesco di Costanzo* lungamente si comenta, e comecchè promuove tante questioni, le quali per tutte rivangarle lungo tempo vi si richiederebbe, senza che ne rimanesse pago il lettore, perciò più util cosa sarà, che le osservi trattate dallo stesso Autore.

4 *Si espone la* Prammatica *VIII sotto il titolo* de Fide Memorialium.

Sotto il titolo *De fide memorialium* l'ultima *Prammatica* rimane da esponere. Questa è l' *VIII*, che comincia *Per parte di Andrea Imperiale*, la quale fu pubblicata dal Duca d'Alba a' 30. Giugno del 1623. a richiesta del cennato Imperiale, che teneva l' officio del Regio suggello della Cancellaria. Lagnossi egli di esser frodato de' diritti a lui spettanti, come stavano stabiliti nel

nella pandetta fatta dal Re Ferrante, quindi fu ordinato, che tutte le grazie, ed indulti conceduti da' predecessori Vicerè, che presentati eransi in Vicaria senza essersene fatta la spedizione *in forma Regiæ Cancellariæ*, e suggellate, doveansi inviare al Segretario del Regno originalmente, e che le persone, le quali l'aveano ottenuti fra'l termine di due mesi si avessero fatto spedire il Dispaccio *in forma Regiæ Cancellariæ*, col ponervisi il suggello, qual termine scorso, e tutto ciò non adempiuto, si riputassero nulle le grazie, e gli accordati indulti, con potersi procedere contro gl' inquisiti, come doveasi per giustizia.

5 *Si espone la* Prammatica III *sotto il titolo* de Guidaticis.

Qui vien in acconcio di emendare una inavvertenza commessa nel precedente *Tomo* di questa Istoria. Ivi (*a*) dopo essersi esposta la *Prammatica V* sotto il titolo *de Furtis* esponer doveasi la *III* sotto quello *de Guidaticis*, che comincia *Stando stabilito*, la quale pubblicata fu a' 21. Marzo del 1612. dal Conte de Lemos, mentre ancor vivea Filippo III. e diretta fu a toglier la frode, che commettevano quei, che prendevano i *guidatici*. Comecchè per effetto del disposto da' *Riti*, e *Costituzioni* del Regno i delinquenti de' gravi delitti citar poteansi *ad informandum*, & *ad Capitula*, e divenuti contumaci, fra il corso di un anno dichiaravansi forgiudicati, perciò questi prendeansi *i guidatici* sotto il pretesto di volèr far servizj alla Corte. Ne otteneano poi la proroga, e fraditanto non correva per essi il termine delle contumacie, e per conseguente delle loro forgiudiche. Quindi fu ordinato, che tutti coloro, che aveano preso, o prenderebbono tai guidatici, ancorche avessero fatto, e facessero de' servizj, dovesse correre contro di essi il termine delle con-

(a) *lib.* XXXII §. 196. *pag.* 366.

contumacie, e della forgiudica, ancorche fossero guidati, bastando loro il non poter esser carcerati durante il tempo del guidatico.

6 *Comento fatto su questa* Prammatica.

Questa *Prammatica* giusta l'avviso, che ne dà il *Novario* nel suo comento, fu eseguita in una Regia Udienza, perciocche non ostante il *guidatico*, che godeva un capo di banditi, fu contro di esso profferita la sentenza della forgiudica. Ma, come rapporta il *Costanzo*, sebbene pendente il *guidatico* può venirsi alla sentenza della forgiudica, nondimeno si eccettua il caso, quando quella si fosse ottenuta per discutersi il valore dell'indulto, e in questa guisa vien corretto il diritto comune, per cui durante il tempo del guidatico niuno può molestarsi, come in fatti in questo rincontro rapporta il Presid. de *Franchis* (a) essersi a Ruote giunte annullata dal S. C. la sentenza di forgiudica.

7 *Il Guidatico da chi possa darsi, e chi possa ottenerlo.*

Vien poi posto in dubbio, se avesse potuto il Reggente della Vicaria, e i Presidi Provinciali concedere il guidatico senza licenza del Viceré, ma se dato l'avessero, giusto era, che avesse il suo vigore, ancorche neppure colui, che il concedette avesse avuto tal facoltà come scrivono *Merlino* (b), e *Capecelatro* (c). All'incontro il Fiscale della Regia Udienza non può dare il guidatico, comecchè gli manca la giurisdizione (d), e *Tassone* (e) viene a ragionare se al Barone convenga concederlo. Si vuol però, che l'inquisito non avesse potuto riceverlo se non dopo sei mesi del commesso delitto senza il permesso del Viceré, come neppure quei, che avef-

(a) *dec.* 590. & 674. *v. Merl. contr.* 53. *n.* 4. *lib.* 1.
(b) *Contr.* 53. *n.* 15. *lib.* 1.
(c) *dec.* 105. *Franc. dec.* 258.
(d) *Afflict. dec.* 4. *ibi. Ursil. Giurb. conf.* 80. *n.* 2.
(e) *de antef. pag.* 223.

avessero delinquito dentro la nostra Città, e suoi Borghi, giusta il disposto nel §. 6. della *Prammatica* unica sotto il titolo *de Offic. judicis generalis*, che tra non guari sarà esposta. Così anche eccettuati ne sono quei, che avessero commesso delitto fuori del Regno, ed appena l'avrebbe potuto concedere il Preside della Provincia di Abruzzo insieme coll' intervento de' suoi Uditori fattane prima la relazione al Vicerè. Eccettuato eziandio ne viene il delitto della bestemmia per lo disposto dalla *Prammatica III de Sodomia*, e quello di aver posto fuoco alle biade per carpirne denajo dal Padrone, come fu detto esponendosi la *Prammatica* 18. §. 1. sotto il titolo *de Exulibus*, quello della falsificazion della moneta per la *Prammatica XVII de Monetis*, e quello del recatto a tenor del disposto dalla *Prammatica XIV* §.2. *de Exulibus*.

8 *Ponderazioni fatte sul punto del guidatico.*

Su questo punto del guidatico qualche cosa ne scrive *Filippo Maradei* nel *Singolare CLXXXIII*, e nell'annotazione fattavi da *Francesco* nulla più se ne aggiugne di quello, che ne ha riflettuto il *Novario*. Un solo dubbio però propone, cioè se l'eccezion dell' indulto opponer si possa dal Procuratore, o dall' Escusatore di colui, che fosse citato, per non essere una delle tre eccezioni contenute nel *Rito* 269.. E sebbene il Presidente de *Franchis* (a) voglia, che se ne debba permettere l'opposizione di tal'eccezione, nondimeno fu deciso il contrario nella causa del Duca di S. Angiolo a Fasanella nella Regia Giunta nel 1655., per cui avea scritto l'allegazione III Bartolommeo de *Franchis*, che trascritta ritrovasi dal Reggente *de Marinis* nel III *Tomo* delle *Allegazioni*, comecchè tal decisione si guidò con la dottrina di *Caravita* nel *Rito* 269. *n.* 4.

Sie-

(a) *dec.* 314.

9
Si espone la Prammatica *IV sotto il titolo* de I-ctu Scoppictæ.

Siegue il titolo *de Ictu Scoppictæ*, in cui evvi la *Prammatica IV*, che comincia *Per l'Illustre Conte de Monterey*. Questa fu pubblicata nel 1. di Settembre del 1638. dal Duca di Medina, e nel suo proemio leggesi, che altro ne avesse data fuori il Conte di Monterey a' 29. Marzo dell'antecedente anno 1637, delegando alla Vicaria le cause di questi delitti, ma questa non si legge nel corpo delle *Prammatiche*, ed è a credersi, che si è tralasciato di rapportarla, perche il suo contenuto si ripete in questa del Duca di Medina. Gli ordini dati furono i seguenti.

10
Chi avesse dovuto procedere in tai delitti.

I Che ne' delitti, i quali si fossero commessi con armi di fuoco nelle Città, e Terre demaniali avessero dovuto procedere i Governatori, e Giudici, dandone però conto in ogni mese, e delle determinazioni da essi prese in queste cause, non potendosi procedere a composizione senza essersene dato avviso al Vicerè, e suo Collaterale; benvero si volle, che i Baroni dovessero restare nella libertà della lor giurisdizione.

11
Le pene pecuniarie, cui dovessero applicarsi.

II La pena di docati 600. comminata contro gli asportatori, fabbricatori, e detentori di tali armi fu ridotta a docati 300. per quei solamente, che le serbassero in casa: Si volle ben vero, che i delinquenti, oltre le pene corporali stabilite dalle *Prammaiche*, soggiacessero anche alla pecuniaria di docati 1000. da applicarsi al Regio Fisco subito che si fosse commesso il delitto, con esigersi tosto, che il delinquente fosse divenuto contumace. Si volle altresì, che le succennate pene di docati 300., e 600. parimenti si applicassero alle Corti de' Baroni, e a ciascuno di essi nella sua giurisdizione.

12
Chi potesse portar le pistole.

III Permettesi a' viandanti il portar le pistòle innanzi cavallo, come anche il tenerle in casa, purche fossero della misura di tre palmi con tutto il teniere.

IV

IV Che i detentori delle armi, che non sono della permessa misura, avessero dovuto portarle al Regio muniziero del Castel Nuovo, il quale ne avrebbe loro dato il prezzo.

13 *Le armi, cui si fossero dovuto consegnare.*

V Si permette portarsi l' armi da fuoco per l' abitato, ma scariche, e senza focile, e così anche nelle Carozze, con osservarsi il disposto dalla *Prammatica* intorno al perdersi le Carozze provandosi la scienza del Padrone, senza esser tenuto il Cocchiere a denunciare.

14 *L' armi da fuoco come potessero portarsi.*

Su questa *Prammatica* ne soggerisce non poche utili riflessioni il *Costanzo*. Crede egli, che non possa esigersi la pena di docati mille, laddove l' inquisito fosse assoluto per effetto della difesa fatta, o della tortura, come scrive *Sanfelice* (a), come se anche fosse condannato alla pena straordinaria dopo non aver confessato ne' ricevuti tormenti. In rapporto poi al doversi subito esiger la pena di docati 1000., quando il delinquente si fosse reso contumace, se avvenga, che si carcerasse innanzi della contumacia, non dovrà quella pagarsi, se non dopo seguita la sentenza, che reo lo dichiari. Ed in quanto alla giurisdizione, che si dà a' Baroni di poter esiger le pene, che vietata veniva colla *Prammatica XXIV de Armis*, nasceva un dubbio, cioè se fosse stato l'inquisito citato, e condannato alla pena come contumace dalla Corte inferiore, dalla quale fu presa l' informazione, e poi la causa fosse passata al Tribunale superiore, cui spettasse tal pena delle due Corti; ma egli porta oppinione, che spetti a quella del Barone per lo diritto già acquistato per la contumacia del reo, come con diverse autorità, che allega, vuol sostenuto.

15 *Comento fatto dal Costanzo.*

Questa istessa *Prammatica* poi, cioè del Monterey fu

16 *Si espone la Prammatica V sotto l' istesso titolo.*

(a) *In addit. ad dec.* 277.

fu confermata colla V pubblicata dal Duca d' Arcos a' 28. Maggio del 1647., che comincia *Per ordine dell' Ill. Conte di Monterey*, aggiugnendovi, che in tutti i delitti, i quali commettevansi nella Città, e nel Regno con armi di fuoco, si fosse proceduto con delegazione tanto dalla Vicaria, come dalle Regie Udienze *omni appellatione remota*, e coll' abbreviazione del termine di giorni quindici, anche contro gli assistenti, o ausiliatori, allorche però il delitto seguisse con premeditazione; essendosi aggiunto un tal rigore per la rappresentanza fatta dall'Avvocato Fiscale, che chiedette opportuno rimedio alla frequenza di simiglianti delitti.

17 *Si espone la Prammatica VI sotto lo stesso titolo.*

Mentre poi era Vicerè il Conte di Penneranda essendo avvenuto, che in occasione della processione del Santissimo, che faceasi dalla Parocchia di S. Anna di Palazzo, si cagionasse un danno per lo sparo di uno schioppo, fu perciò dalla Vicaria in esecuzion del ricevuto ordine pubblicato un bando agli 8. di Luglio del 1661. Con questo si ordinò, che da allora in avanti niuno avesse potuto sparare alcun arma da fuoco dentro della Città sotto qualunque pretesto, anche di processioni, e feste solite a farsi sotto la pena agl' ignobili della galea, e di relegazione a' Nobili, arbitraria però sì l' una, o l' altra, e di questo Bando si compone la VI, ed ultima *Prammatica*, che abbiamo sotto questo titolo.

18 *Comento fattone dal Costanzo.*

In rapporto alla *Prammatica V* lungo comento ne fa anche il *Costanzo*, e viene a vagliare, quando gli assistenti incorrano nella pena da essa comminata; additando le circostanze da concorrervi. Crede poi, che nel delitto deliberato luogo non abbia la regola, che niuno sia tenuto per lo commesso omicidio, se avvenga, che non costi del percussore tra i molti, i quali uniti erano. Gli assistenti però punir non si potrebbono colla pena

na della *Prammatica*, quantunque portassero le armi, se seguito non fosse l' omicidio. Viene anche esaminato, se in quella incorra colui, che portando armi da fuoco, avesse commesso il delitto con quelle di ferro, ma che fosse premeditato. All' incontro la sfugge quello, che percosso avesse col legno, benche avesse seco le armi da fuoco, ed in rapporto all' assistenza anche rifletter dovrassi se casuale sia o appensato, che dal Fisco dovrebbe provarsi; e quando l' assistente non avesse fatto uso delle sue armi, non può esser punito colla stessa pena meritata dal delinquente; ma su questa emergenza varie ne sono state le oppinioni. Oltre ciò si passa all' altra distinzione, cioè se la *Prammatica* abbia luogo per quei, che avessero scaricato lo schioppo non per nuocere, ma per difendersi.

19
Si esamina, quando possa il delitto dirsi premeditato.

Non poco anche si scrive intorno al doversi sceme re, se il delitto siasi commesso con animo deliberato, o per occasion della rissa, e dapoiche questa era già terminata, perche si ravviserebbe l' animo della vendetta; ma credesi, che questa allora avvenga, quando vi si fossero frapposti altri atti estrinseci con intervallo di tempo, comecchè questi mancando, si suppone continuata l' iracondia derivata dalla rissa. Quindi si distingue l' animo doloso per uccidere dal premeditato, in cui vi si aggiugne lo spazio del tempo, che ne passa per eseguirsi il delitto. Si esaminano quindi le circostanze, le quali lo fan conoscere, se casuale sia o premeditato, e si va a spiare principalmente chi sia stato cagion della rissa, comechè ognun, che ritrovisi *in discrimine vitæ* impunemente uccide l' aggressore. Nè manca *Ippolito de Marsiliis* (a), il quale facendola da moralista, insegna, che

(a) *In l. 1. ff. ad l. Corn. de Sicar.*

un Sacerdote se mentre sta celebrando la Messa uccida il suo aggressore, possa ben continuarne la celebrazione.

20 *Si esamina, quando dicasi proditorio il delitto.*

In questo lungo comento si esamina altresì, quando proditorio sia il delitto, e se dalla qualità delle armi tale divenga, ma rapportasi, che per sentimento di tutti i Tribunali, *fuit votatum proditorium delictum esse illud, quod ab amico, vel alio sub calore amicitiæ commissum est*. Benvero presso *Tappia* (a) si ritrova disputato, come dovesse giudicarsi rispetto a quello, il quale amico non era, nè inimico, ma per una ingiuria ad altri fatta, poi o per mandato ricevutone, o da se stesso si fosse spinto a far l'omicidio, onde l'ucciso non avea sospetto per guardarsene, ma fu questo punto rimesso alla censura de' Giudici.

21 *Si esamina se possa procedersi alla forgiudica contro i mandanti.*

Non poca occasione da scrivere ha anche dato a' nostri Forensi l'altro articolo, se possa procedersi contro i mandanti alla forgiudica coll' istessa abbreviazion del termine di giorni 15., o colla delegazione, come vuol praticato la *Prammatica* contro gli assistenti ne' delitti commessi con armi da fuoco, comecchè questa non ne fa parola. Ma sostengono l'oppinione affermativa il Consigliere di *Rosa* (b), e *Gio: Battista Toro* (c), e si rapportano molte decisioni seguite, benche non manchino degli altri, che hanno oppinato in contrario (d); benvero si vuole, che poco conto far si debba della decisione rapportata da *Toro*, *utpote peracta in Audientia Cosentiæ in*

(a) *In jus Regn. tit. de abolit.*
(b) *Resol. 20. n. 4. lib. 2. prax. decret.*
(c) *In comp. dec. verb. mandans.*
(d) *Merlin. contr. 47. n. 21. Sciał. cap. 16. n. 8. Campan. resol. 8. n. 15.*

in qua, prout in cæteris aliis, ob judicantium imperitiam, multa oscitanter fieri assolent.

Si avverte anche, che la pena dello Statuto non debba aver luogo contro colui, che scaricando le armi da fuoco, non la persona, ma le sue vesti avesse offeso, poiche sebbene questa dicasi offesa personale, non è però di quella natura, che offenda propriamente la persona. Nè lascia di farsi una eccezione per non incorrere in questa pena, e sarebbe, quando taluno prendesse le armi dall' istesso suo offensore, e da qualche vicina bottega, o Casa, o se ne servisse per sua difesa, e così anche quando taluno le portasse per lo permesso ricevutone, e poi fosse nel bisogno di servirsene per sua difesa.

22 *Eccezioni per evitar la pena della* Prammatica.

Ho stimato dar questo estratto del lungo comento fatto dal *Costanzo* sulla *Prammatica V*, ma se il vero dir si voglia, molto più si diffonde sul disposto dalla III, e su di diverse altre, che sono sotto il titolo *de Armis*. Vero è però, che sotto di questo, se mal non mi oppongo, poteano bene allogarsi quelle registrate sotto il titolo *de Ictu Scoppictæ*, poiche essendo fra di loro correlative, quando rapportate fossero colla loro cronologia, con più di facilità trar si potea la forza di questi Statuti. Questi han dato poi tanto motivo da scrivere a' nostri Forensi, che trattaron la materia criminale, e molto più posero in tortura la mente de' Giudici, che dietro di essi guidar dovettero le loro decisioni, che sovente fondate sopra un diverso oppinare, contrarie si ravvisano, per essersi fatta una diversa interpetrazione di tante confuse, e separate leggi. Queste oggidì più che mai meritarrebbono esser più concise e ristrette con togliersi dal corpo delle *Prammatiche*, quelle, che al pari delle vesti, sono uscite di moda. Così sarebbe per appunto quella, per darne un esempio, di volersi punito

23 *Riflessione sopra l'esposte* Prammatiche *sotto questo titolo.*

to

to colla pena della relegazione, e della galea quel Nobile, o quel ignobile, che in occasion delle processioni, o di altra festa sparasse armi da fuoco, come nell'ultima *Prammatica VI* fu disposto, quandochè ora credesi, ma scioccamente, che in tal guisa sian più decorate tai sacre funzioni ricevendo una cerimonia, che alle feste che far si potessero in onor di Plutone sarebbono più corrispondenti.

24 *Si espone la* Prammatica *VI sotto il titolo* de Impressione librorum.

Disbrigato dalla tetra Istoria delle rigorose leggi promulgate per punire i frequenti delitti, che commetteansi con armi di fuoco, ne viene in seguito da esporersi la *Prammatica VI* sotto il titolo *de Impressione librorum*. Questa comincia *Essendosi gli anni a dietro*, e pubblicolla il Duca di Alcalà a' 14 Novembre del 1630. Altro ella non contiene se non che un ordine, per cui si vuole, che di tutti i libri, che s' imprimevano, se ne dovessero consegnare venti copie al Regio Cancelliere, da dividersi, dopo quella data al Vicerè, tra i Reggenti del Collaterale col Segretario del Regno, onde vietato fu a' librari il prendere qualunque sorte di libri, che imprimevansi, per vendersi da essi, se prima non si fossero consegnate le cennate venti copie, sotto la pena del doppio, e di pagarle di proprio denaro, come anche di oncie dieci, ed altra arbitraria.

25 *Si espone la* Prammatica VII *sotto l' istesso titolo.*

Il Conte poi di Villamediana a' 31 Giugno del 1648 pubblicò la VII *Prammatica*, che comincia *Ancorche per le Prammatiche*. In essa fa menzione della II pubblicata da D. Pietro di Toledo all' ultimo di Novembre del 1550., della III pubblicata da D. Pietro Giron a' 20 Marzo del 1586., e della IV pubblicata a' 31. Agosto del 1598. Comecchè poco o nulla quelle si osservavano, perciò ordinar volle, che niun libro potesse imprimersi contro il disposto delle dette *Prammatiche*,

riche, volendo poi che ogni libro sì latino, che italiano, che si ritrovasse impresso senza essersi osservato, quanto in esse ritrovavasi stabilito, non potesse vendersi, o tenere, se prima non fosse stato approvato dal Vicerè e dal suo Collaterale sotto la pena di anni tre di galea agl'ignobili, e di anni tre di relegazione a' Nobili, oltre la perdita de' libri. Di più niuno Stampatore potea porre sotto il torchio libri, nè tenergli impressi da qualunque altra persona, se prima data non si fosse dal Vicerè o dal Collaterale la licenza di potersi imprimere, lo che dovea intendersi anche per quei libri, che indi favansi nel nostro Regno per darsi alle stampe. Lo stesso permesso ottener doveano gli Autori de' libri, quantunque mentissero nel nome, e quando altrimenti si fossero regolati, non poteansi essi immettersi, nè vendersi in questa Città. Di più si volle per evitarsi le giunte, che faceansi agli originali, che non potesse pubblicarsi, o vendersi alcun libro, se prima non si fosse collazionato coll'originale, che dovea conservarsi dal Cancelliere della Real giurisdizione, e con decreto del Delegato della medesima, sotto la pena a' contravventori di docati mille, e di perdere i libri.

26 *Frode, che si pratica contro questa legge.*

Su questa *Prammatica* qualche cosa ne accennai nel Tomo VIII di questa Istoria (*a*) ne tralascio di avvertire, che sebbene tuttavia vien praticato questo rigore, pure si è ritrovato il modo di frodar questa legge, perche di soppiatto si son fatti imprimere in Napoli i libri senza ottenersene la licenza, e si evita la pena con ponersi altro luogo, dove si fingono impressi. Or comecchè in rapporto al tempo di Filippo IV questa è l'ultima *Prammatica*, che abbiamo sotto questo titolo, perciò ho stimato di qui rapportare al-

(a) *Lib. XXIX. §. 494. pag. 352.*

alcune notizie concernenti a questo punto, anche perche riesca meno nojosa la continua sposizione delle *Prammatiche*.

27 *Oppinione di* Quenellio *intorno al permesso d' imprimere i libri*.

Già universalmente secondo l'oppinione del *Grozio (a)* passa per canone, che siavi bisogno di licenza per l'impressione de' nuovi libri, e perche talvolta contesa vi è stata tra la giurisdizione Ecclesiastica e temporale, non sarà pertanto inutile saperne quello ne scrive il *Quenellio (b)* su questo proposito. Ei dice, che come non si può alcuna cosa imprimere senza licenza del Principe, o de' suoi Officiali, così non v'è persona, che vietar possa l'impressione de' libri, se non di sua autorità. Il Papa può fare l'uno e l'altro nelle Terre di sua ubbidienza temporale, ma la sua potestà non può slargarsi fuora di esse. Quindi è, che il Pontefice Gregorio XIII avendo proibito colla sua Bolla del 1. Luglio del 1580. a tutti i librari, e stampatori del Mondo Cristiano fuora di quei di Roma d'imprimere per diece anni il diritto Canonico novellamente corretto da esso, l'Università di Parigi senza aver riguardo alla scomunica di lata sentenza fulminata con questa Bolla contra tutti i contravventori di qualunque condizione si fossero, presentò un memoriale al Re Cristianissimo per poter far imprimere questo diritto Canonico, e ne ottenne il permesso con Arresto del Consiglio de' 14. Maggio del 1583. sull' arringo fattone dal Marion. Questo gran Uomo nota intorno a questo punto de' libri, che fuora della dottrina delle cose divine, la quale è di autorità puramente ecclesiastica, la Chiesa non si può arrogare sotto questo pretesto alcun privilegio in ciò, che riguarda l'impressione

(a) *de imper. sum. potest. fol.* 107. *in fin. n.* 6.
(b) *in abusu* 21. *decreti contra Archiep. Sebast.*

ne del libro, perciocchè ella è puramente del diritto temporale, e del tutto sottoposta alla polizia de' Principi secolari, ciascuno nel suo distretto, senza che il Papa, come ognun altro possa slargare i confini del suo dominio profano e civile. Niun conto adunque si ebbe della scomunica di lata sentenza, che fè l'Università di Parigi, la quale dal Marion si chiama Università delle Università, la prima del Mondo, la minerva della sede Appostolica, la figlia primogenita del Re Cristianissimo.

28 *Esempio dell'operato da Carlo Magno.*

Dietro queste massime guidandosi l'Imperador Carlo Magno, fè bruciare gli scritti, ed una lettera, che i fanatici chiamati Adalberto, e Clemente dicevano esser calata dal Cielo, come rilevasi dal *Cap.* 70. del primo libro de' *Capitolari*. Tanto avea giudicato il Concilio Romano dell'anno 745., che dovesse farsi. All'incontro il Papa Zaccaria, che presedeva, avendo egli solo creduto, ed oppinato al contrario nel volerla custodita nell'Archivio della sua Chiesa, per ivi aver ricorso in caso di bisogno, con tutto ciò non si trattenne Carlo Magno per non farla dare alle fiamme, e senza dubbio per avviso de' Vescovi, comecchè queste sorti di *Capitolari* faceansi nell'Assemblee generali, ove le due Potestà ritrovavansi unite, e tutto faceano di concerto.

29 *Altri esempj intorno all'autorità Reale in ordinar la suppressione de' libri eretici.*

Negli ultimi tempi allorche l'eresia di Lutero cominciò ad infettar la Francia, la suppressione de' libri eretici, e sospetti si faceva sempre per l'autorità Reale, come potrà vedersi dal Regolamento del Parlamento di Parigi del 1. Luglio del 1542. (*a*), per l'Editto del Re Errigo II del 1547., per quello di Castelbriano del 1551., per le Ordinanze di Orleans di Bloys, e di Moulins, per l'editto del 1571., e per le dichiarazioni

(*a*) *v. gli atti, e le memorie del Clero di Francia To. 2. tit. 20.*

del *1657.*, *1664.* *1665.*, e *1699.* in occasione delle Bolle pubblicate contro il Vescovo d' Ipri, e contro l' Arcivescovo di Cambray. Fu a preghiera de' Vescovi, e non per l'autorità del Re Cristianissimo, che la suppressione, e la proibizione d'imprimergli si fosse ordinato. Lo stesso avvenne nel 1703. in occasione del famoso caso di coscienza, ove per arresto del Consiglio di Stato gli Scritti concernenti a questo affare furon soppressi.

30 *Equivoco, che si prende dalla Corte di Roma.*

Questi ed altri casi rapportansi dal *Quenelli* nell'abuso 21. del decreto fatto contro l'Acivescovo di Sebasta. Ivi parimenti dice, che il nome di malvagio libro, e di libro eretico è sì equivocò nella Corte di Roma, che sovente lo danno alle più eccellenti Opere, che sono le più necessarie per mantenere il diritto legittimo de' Principi, e l'autorità sacra de' Vescovi, e de' Pastori subalterni. I libri di Guglielmo, e di Gio: Barclai, quello di Pietro di Marca de *Concord. Sac. & Imper.* Il *jus Belgarum* di Stockmans, il Rituale di Alet, e le due Censure della Sorbona contro Amadeo Guimenio casista de' più corrotti, e contro Jacopo Vinant ne danno di tutto ciò una chiara ripruova.

31 *Quando appartenga la censura al Vescovo.*

Adunque sempre che si tratti di materia appartenente alla fede, non v'ha dubbio, che al solo Vescovo si appartiene la censura, e l'approvazione de' libri giusta quello, che ne scrive Dadino Altaserra (*a*), e con varj esempj lo rapporta il Teologo di Parigi Giovanni Filesaco (*b*). Altrove (*c*) ritrovo così anche scritto: *Ad Ecclesiam spectat censurare libros hæreticos, & condemnare* per-

(a) *de Jurisd. Ecclesiast. Vindic. adverſ. Carol. Fevret. lib. 4. cap. 3.*
(b) *de sacra Episcop. auctorit. §. 7. pag. 14.*
(c) *v. additor ultim. ad Feuretium l. 8. cap. 2. fol. 350.*

perversam doctrinam, & *ad Magistratum politicum prohibere publicationem. In Gallia non potest imprimi librum aliquem sine privilegio Regis, quod conceditur post ejus examen factum per Doctores, tunc quando concernit doctrinam, & religionem. Postquam aliquis liber est censuratus per superiores Ecclesiasticos, spectat ad Regem, aut ad ejus Officiales, ad quos diriguntur, ut prohibeatur publicatio.*

32 *Oppinione d' Antonio Arnaldo.*

Antonio Arnaldo insigne Dottore della Sorbona in una sua lettera (*a*) drizzata al Principe Ernesto Langravio di Hesse-Rhinfelt gli fa premura di scrivere a qualche suo amico in Roma, perche facesse conoscere a quei, che la cura aveano della revisione de' libri, che ingiusta fosse la persecuzione, che alcune volte faceasi contro coloro, i quali con libertà parlavano, o scriveano contro gli errori popolari, perciocchè in questa guisa ponevano maggiore ostacolo alla conversione de' Protestanti, i quali per tal ragione vieppiù si confermavano in quelle false idee, che i loro ministri aveano loro dato della nostra fede.

33 *Rituale del Vescovo di Alet perchè censurato.*

Avendo il Vescovo di Alet composto il succennato Rituale per la sua Diocesi, comecchè conteneva molte massime quanto severe, altrettanto verissime in rapporto alla penitenza, alla vocazione, agli ordini, alla residenza, alla pluralità de' beneficj, alla purità, con cui vi si deve entrare, all'allontanamento dell'avarizia nell'amministrazione de' beni della Chiesa, ed al conto terribile, che dovrà rendersene a Dio, non riuscendo esse di piacere alla Corte di Roma, tosto furono esse censurate con un decreto del Pontefice Clemente IX, senza spiegare, quale si fossero le proposizioni erronee, che si con-

Nn 2 te-

(a) *To. 3. lett. 155. pag. 14.*

tenessero in questo Rituale. Da ciò prende occasione l' istesso Arnaldo con altra sua lettera (*a*) di dire, che questa tenuta condotta era capace di far cadere gli Ecclesiastici, e li Popoli nell' errore di credere, che vere non fossero tutte le salutari massime spacciate, le quali per contrario non lasciavansi di adottare da una quantità di oppinioni de' nuovi Casisti, i quali insieme colla natural corruzione operavano, che la gente piuttosto seguisse la rilasciatezza, che riusciva piacevole, anzi che il rigore, che disgustava. Queste intanto sono le riflessioni, che dovran fare quei, che destinati sono a tale uopo, perche debbano considerare la verità delle massime, che si scrivono, le quali niun pregiudizio recando alla Religione, e allo Stato non meritano, che restino soppresse.

34 *Si espone la* Prammatica *VIII sotto il titolo* de Instrumentorum liquidatione.

Riprender conviene ora la sposizione delle seguenti *Prammatiche*, e ci si presentano le tre pubblicate dal Conte di Monterey cioè la *VIII*, la *IX*, e *X*, sotto il titolo *de Instrumentorum liquidatione*. La *VIII*, che comincia *Tra gli altri capitoli* porta la data de' 21. Gennajo del 1652., e contiene diece capitoli appartenenti a tal punto. Di buon grado evitarei la pena di darne un estratto, ma perche colla novella *Costituzione* del 1738. parlandosi della G. C. della Vicaria si vuole nel §. IV confirmato il disposto in questa *Prammatica VIII*, e propriamente quello, che si contiene nel suo Capo 5., e 7. perciò conviene darne almeno un saggio, essendo questa materia, quasi che sempre ventilata in quel Tribunale.

Dicesi adunque, che tra le grazie concedute alla no-

(a) *ib. 169. pag. 91.*

nostra Città nel general Parlamento de' 25. di Febbrajo del 1585. tenuto in tempo del Duca di Ossuna, ve ne fu una diretta ad evitar le dilazioni, che si frapponevano per prolungare la liquidazione degl' istrumenti con produrli le suppliche di gravame de' decreti della Vicaria per farsene parola nel S.C., come può vedersi nella precedente *Prammatica III*. Ma perche il disposto da questa neppure osservavasi intorno al breve tempo di giorni 15. prescritto a proponersi tal gravame, perciò colla seguente *Prammatica* IV del 1. di Dicembre del 1587. fu stabilito, che se tra questo tempo non si fosse tolto il gravame, si fosse dovuto eseguir la pena. Or comecchè dubbio era nato, se oltre l' esazion della pena dovuta al Fisco, si dovesse anche dopo i quindici giorni costrignere il debitore a pagare, quandoche da costui opponeasi, che per sua colpa non erasi il gravame tolto, ma per mancare il tempo a Giudici di riferirlo nel S. C. perche in ogni Giovedì della settimana una sola ora era per essi assegnata, per impiegarsi il rimanente tempo per le cause criminali, quindi fu che il Re con sua Real carta de' 16. di Novembre del 1629. ordinò, che osservate si fossero le precedenti *Prammatiche III*, e *V*, ma che per evitarsi quel pregiudizio, che recavasi a' debitori per quel ritardamento da essi non cagionato, avesse dovuto il Collaterale rappresentare gli espedienti più proprj da tenersi. In esecuzione poi di questi ricevuti ordini, furono stabiliti i seguenti Capitoli.

35 *Proemio della* Prammatica, *in cui si mentovano le antecedenti*.

I Che dovesse eseguirsi il succennato Capitolo con mandarsi in esecuzione i decreti della Vicaria tanto in rapporto al Fisco, come al debitore: benvero il Creditore, che riceveva il suo denaro, avesse dovuto dar malleveria di restituirlo *in casu retractationis*, se dopo i giorni quindici proposto si fosse il gravame. Se però tra questo tem-

36 *Norma da tenersi intorno l' esecuzione de' decreti della Vicaria*.

tempo avesse depositato il debitore ciò, che dovea, o pure si fosse costituito nelle carceri della Vicaria, si sarebbe soprasseduto dall' esecuzione, finche non si faceva la relazione nel S. C. del prodotto gravame.

37 *Nel giorno della relazione del S. C. doveano a tutte preferirsi tai cause.*

II Che il Presidente del S. C. in tutte le giornate di relazione dar dovesse a' Giudici il comodo di riferir le cause, senza ammetter altro affare, escludendone anche quelle delle sospezioni. Per queste poi, come per ascoltarsi la relazione de' Giudici criminali, dovea il dopo pranzo ritornare nel S. C. con assistervi due ore almeno per tal' espedizione.

38 *Non doveano decretarsi suppliche, che ne impedissero l'esecuzione.*

III Che fattasi la relazione nel S. C. non dovesse il Presidente decretar suppliche, che impedissero l'esecuzione del decreto fatto; restando benvero alle Parti la facoltà di poter dire di nullità, e di servirsi degli altri rimedj accordati dalle leggi comuni, *Riti*, e *Prammatiche* del Regno.

39 *In verun modo potea impedirsi il procedere in queste cause.*

IV Pendente nella Vicaria la causa della liquidazion dell' istrumento fu vietato a Consiglieri in qualunque modo sì a voce, come in iscritto di trattener la Vicaria a procedere, ancorche vi fosse stato pretesto di pendenza di lite nel S. C. ed in questi casi il rimedio restava alle Parti di darne supplica al Presidente per farsene parola in quella Ruota, in cui pendeva la lite; e nel caso contrario la Vicaria osservar non dovea i ricevuti ordini, con attendere al proseguimento della causa.

40 *Che non potesse impedirsi l'esecuzione delle lettere esecutoriali.*

V Dopo essersi spedite le lettere esecutoriali *realiter & personaliter* contro i debitori, comecchè questi per renderle inutili, solevano introdurre giudizio di nullità, o pure di rescission di contratto, da cui dipendeva la liquidazion dell' istrumento, onde poi ottenevano dal S.C. la soprassessoria, e poi la dilazion quinquennale facendosi concorso di creditori, i quali bene spesso eran simu-

simulati, avvegnachè dalle *Pramimatiche* sia vietato la spedizion delle salveguardie tanto in prima, che in seconda istanza, sì con decreto in casa, come nel S.C.; perciò si volle, che di niun vigore si riputasse, qualunque ordine, che si portasse ad impedire l'esecuzione del fatto decreto, e delle lettere esecutoriali. Anzi sebbene si ritrovassero introdotte le cause nel S. C. prima o dopo della spedita citazione *super tenore instrumenti*, non si potea pertanto impedirsi il corso della liquidazione: Soggiunse anche, che per le cause dopo introdotte neppure il S.C. ordinar potesse, *causa remaneat in S.C.* ove pendeva la lite, ravvisandosi, che sarebbe stata una manifesta frode, che si sarebbe fatta alla prima intentata liquidazione: E questo è quel Capo, che si vuol confermato colla *Costituzione* del 1738.

41 *La citazione del debitore in qual modo dovea praticarsi.*

VI Si volle, che la citazione del debitore *super tenore instrumenti* dovesse eseguirsi da quello Algozino, o sia Portiere della Vicaria, che fosse matricolato, e sapesse scrivere, e coll'intervento di due testimonj della medesima strada, in cui seguiva la citazione, tanto se si faceva di persona, come nella casa, ove abitava il debitore, ò pure nella Curia designata nell'istrumento, notandosi il giorno, il luogo, e i testimonj col loro nome e cognome, altrimenti si avesse come non fatta, altrimenti il mastrodatti delle contumacie non poteva far l'atto dell'accusa della prima di esse, che eseguiva, quando anche il creditore gli avesse presentata la fede della matricola del Portiere, che dovea conservarsi negli atti, allo che contravvenendosi, oltre la nullità dell'atto, era tenuto il Mastrodatti a tutti gl'interessi delle Parti.

42 *Quai decreti competessero in queste cause.*

VII Comecchè i debitori solevano gravarsi con supplica *ab indebita citatione*, e praticavasi la decretazione *comparente supplicante personaliter, & praestante cautionem*

de parendo mandatis S. C. Mag. Cur. verbum faciat; tantocche non adempiendo, reſtava ſubito condannato con iſpedirſegli contro le lettere eſecutoriali *realiter*, *&* *perſonaliter*; pur tuttavolta commetteaſi una frode, ed era di comparire *de ſero* in Vicaria nell' ultima Corte preſentando alcune ſcritture, che poi ritrovavanſi impertinenti, volendo così sfuggire di dar la mallevaria. Ma perche la Vicaria non avea tempo da oſſervarle, ſolea farſi il decreto: *Viſis ſcripturis extra Bancum providebitur*. Dopo poi eſſerſi oſſervato non affacevoli, faceaſi l' altro decreto di *procedatur ad interrogationem*, di cui ſe ne produceva il gravame del *verbum faciat*, ſenza che foſſe obbligato a far depoſito, o a dar la mallevaria *de parendo mandatis S. C.* Perciò perche reſtaſſe riparato queſto abuſo, ſi ordinò, che quando ſi daſſe la ſupplica *ab indebita citatione*, allegandoſi eſsere illecito l' iſtrumento, o che aveſſe altri difetti, per gli quali non potea procederſi *via Ritus*, o che il Creditore non foſſe perſona legittima, o che la citazione foſſe nulla, o che s'impugnaſſe la ſoſtanza dell' iſtrumento, e la verità del debito, in queſto caſo preſentandoſi nell' ultima Corte la ſupplica colla ſuccennata decretazione, doveſſe ammetterſi, ma nel tempo iſteſſo il debitore citato era obbligato di adempiere alla mallevaria per tutto il debito, e per l' ultima ora del Tribunale della ſeguente giornata giuridica, ſenza poterſi da niuno dilatare, o ſoſpendere. Se poi foſſe tal giorno ſcorſo ſenza tale adempimento, ſubito ſpedir doveaſi l' eſecutorio *realiter*, *&* *perſonaliter in contumaciam*; come ſe il debitore non foſſe comparſo, con far deſcrivere la fatta liquidazione nell' iſteſſo punto nel libro dell'inferno. Se però il debitore adempiva, in queſto caſo dovea proponerſi il gravame nel S. C. tra i quindici giorni da computarſi da quello, in cui era ſtata preſentata la ſupplica.

VIII

VIII Quando poi avveniva, che il S.C. confermava il decreto della Vicaria, immediatamente il debitore era tenuto comparire personalmente nella Ruota, perche far gli si poteva l'atto dell'interrogazione, dopo del quale se non compariva *sacculo parato* a tenore del *Rito*, restava carcerato, con eseguirsi i di lui beni fino all'intera soddisfazione del suo debito. E laddove il debitore *in actu interrogationis* avesse allegato, o impugnato l'istrumento con altre eccezioni, che avesse opposto, in questo caso restava sospesa l'esecuzione *in bonis*, ma restava carcerato, quando non avesse fatto il deposito, come fu disposto dall' istesso *Rito*. Se poi il debitore trascurasse a comparir di persona a far l'atto dell'interrogazione, allora si accusava la malleveria, con ispedirsi le lettere esecutoriali per lo debito tanto contro il principale, che contro il mallevadore.

43 *Pratica da osservarsi dopo la conferma del decreto fatto dal S.C.*

IX Si passa innanzi a dire, che se il debitore non si gravasse *ab indebita citatione*, ma solo con istanza opponesse altre eccezioni con scritture, che presentasse, allora la Vicaria far dovea l'antico decreto, con dire: *Condemnetur; verum non ponatur in libro Inferni, donec visis scripturis extra bancam, aliter fuerit provisum*, con esaminarsi le scritture il giorno appresso in Ruota colle Parti. Quando poi queste non si ritrovassero atte ad inficiar l' istrumento, si dovea dire *ponatur in libro Inferni*, o pure *remaneat condemnatus, & ponatur in libro*, avendosi per vero, che si riputasse il debitore come interrogato per effetto dell'istanza da lui presentata. In questo caso poi, se il debitore era presente dovea carcerarsi, e si spedivano le lettere esecutoriali *realiter tantum*, e quando fosse stato assente, si spedivano *realiter, & personaliter*, senza essere più inteso tanto in *vinculis, vel facto deposito*, se prima non avea soddisfatto tutto il debito, e la pena colle spese

44 *Pratica da osservarsi per gli ulteriori atti.*

fatte dal Creditore per reassumere l'istrumento, ancorche voluto avesse intentar un giudizio principale in Vicaria, o nel S. C. Se poi il deposito si faceva non per Banco, ma in denaro presso il Mastrodatti, pagar dovea tutti i diritti della Banca, perche il creditore avesse ricevuto netto di spese il suo credito. Si Soggiunse altresì, che il debitore volendo appellare della decretazion della Vicaria del *visis scripturis*, la decretazion della supplica dovea concepirsi in questi termini *constituto debitore in vinculis*, *vel facto deposito*, *M. C. verbum faciat*; purche però, quando si presentava la supplica, non fosse posto nel libro dell'Inferno, perche in questo caso, bisognava fare il pagamento esplicito, senza riceversi ed osservarsi altrimenti la supplica prodotta.

45 *Pratica intorno alle citazioni da farsi.*

X Comecchè colla precedente *Prammatica VII* pubblicata dal Conte di Olivares a 9. Luglio del 1608. per evitarsi le dilazioni erasi ordinato, che ritrovandosi in diverse parti del Regno quei, che doveano esser citati *super tenore instrumenti*, si ammettevano le fedi d'infermità fatte dal Medico, onde obbligavano il creditore a procurare l'accesso del Giudice per far l'interrogazione in quel luogo, ove dimorava il debitore, perciò fu disposto, che questo citato potesse comparire per mezzo del Procuratore per allegare le solite eccezioni. Si vide poi, coll'esperienza che nuove frodi commettevansi tra per le fedi de' Medici, e per le Procure, che presentavansi senza uno special mandato, perciò fu ordinato di non ammettersi procure generali, ma solo le speciali per quella causa, per cui la citazione erasi spedita, e per quella particolare infermità, che si allegava, dovendo tai fedi esser fatte per atto pubblico, con prestarsi il giuramento dal Medico in mano degli Officiali di giustizia del luogo, reassunto per atto pubblico per Nota-

tajo pubblico, e non altrimenti.

XI Il Commessario restar dovea il medesimo Eddomadario finche non si fosse veduto il processo, ed avesse determinato, se doveasi procedere alla liquidazione; ed essendosi ordinato *agatur ordinariè*, restar dovea l' istesso Commessario, per così evitarsi la disputa di quel Giudice, che dovea procedere sotto il pretesto, che vi fosse connessione con altra causa dello stesso Tribunale. Fu finalmente determinato, che i Mastrodatti della Vicaria avessero dovuto attentamente osservare, quanto ne' succennati capi erasi disposto sotto la pena di oncie dodici per la prima volta, e per la seconda di esser sospesi sei mesi dall' officio, e suoi emolumenti, e per due anni di sopensione per la terza.

46 *Pratica intorno al Commessario della causa.*

L' istesso Conte di Monterey a 31. Marzo dello stesso anno 1632. pubblicò la seguente *Prammatica IX*, che comincia *Tra l' altre ordinazioni*. Con questa a richiesta del Procurator Fiscale fu dato altro provvedimento intorno al doversi notificare le citazioni nel modo, come erasi disposto nella precedente *Prammatica*. Comecchè fuor di Napoli, e nel Regno non ritrovavansi gli Algozini matricolati, quindi fu disposto, che le citazioni si eseguissero da quelli delle Corti Baronali, e servienti ordinarj delle Città, che sapessero leggere, e scrivere, ma in presenza di due testimonj da descriversi nella relazione della citazione; benvero nell' accusa della prima contumacia si dovesse presentare al Mastrodatti della Corte, dove si faceva la liquidazione, la fede dell' Università o del Governatore del luogo, che l' Algozino era tale, come si asseriva.

47 *Si espone la* Prammatica *IX sotto l' istesso titolo.*

Finalmente l' istesso Vicerè a' 30. Gennajo del seguente anno 1633. promulgò la *Prammatica X* sotto questo titolo, che comincia *Per parte del magni-*

48 *Si espone la* Prammatica *X sotto l' istesso titolo.*

gnifico Procurator Fiscale. Avea questi dimandata la spiega del settimo Capo della succennata VIII esposta *Prammatica*, onde fu dichiarato, che quando insieme colle Scritture si fosse presentata la supplica del *Verbum faciat in S. C.*, ne dovesse essere la decretazione l'istessa, che fu notata nel detto settimo Capo, con soggiugnersi di più *Et respectu supplicationis adimpleat*, *& interim non discedat a Palatio Magnæ Curiæ*. E laddove nella mattina seguente esaminate le Scritture in Ruota, non si fossero ritrovate militanti, in questo caso esser dovea il decreto: *Remaneat condemnatus*, *verum non ponatur in libro Inferni*, *donec facto verba in S. C. fuerit aliter provisum*. Quando poi avveniva, che fattasi la parola, il S. C. ravvisava la giustizia delle Parti tanto intorno alla citazione *super tenore instrumenti*, come alle scritture presentate, in questo caso rimettendosi semplicemente dal S. C. la causa alla Vicaria, s'intendeva confermato, quanto la medesima avea provveduto ancora in rapporto alle Scritture. E se al S. C. sembrava di riformarlo in tutto o in parte, dovea eseguirsi quanto avrebbe determinato, restando salve le ragioni alle Parti contro quel decreto che si sarebbe fatto.

49 *Altri provvedimenti furon dati colla* Costituzione *del* 1738.

Questa si è tutta la tela giudiziaria determinata nelle succennate *Prammatiche* in rapporto alla liquidazione degl'istrumenti, ed ognun ravvisa formata un altra materia forense, la cui pratica quantunque al primo avviso sembri netta e spedita, non così poi si esperimenta, quando eseguir si voglia. Venne poi la *Costituzione* del 1738., e vi consumò nientemeno, che sei §§. cominciando dal IV per tutto il IX, ed altre cose prescrisse concernenti a quello che specialmente determinossi nella *Prammatica VIII*, che volle confermata colle spieghe soggiunte. Ma quei valenti Senatori scelti dalla sempre glo-

gloriosa ricordanza del Re Cattolico, che consumato aveano tanti anni nella giudicatura, bene avvertir poteano, quali incagli ritrovassero gli espedienti presi dalle *Prammatiche*, che di continuo suggeriti sono dalla malizia, e dall' impotenza de' debitori, onde vana sempre riusciva ogni diligenza, quando altra più breve strada non si fosse aperta, perchè il Creditore fosse soddisfatto, giacchè a questo scopo tendeva ogni lor mira. Non era gran fatto, che in questo incontro seguito avessero l'esempio di quanto si pratica in tanti altri Paesi culti dell' Europa. Per ogni dove abbondano i Creditori, e i debitori, ma è molto più corto il cammino, perchè taluno giunga ad esser soddisfatto del suo credito, lungi da tante forensi formalità. Il bando diedero al termine *ad concomitandum*, ed inutili ravvisarono gli atti *ad concludendum*, & *ad publicandum*, che con altre *Prammatiche* erano stati prescritti, onde ben poteano fare altra riforma, e ridurre in più breve corso il giudizio della liquidazion dell' Istrumento, quandochè un obbligo *penes acta* riceve una più pronta esecuzione contro del debitore; quindi bastar potea una mallevaria, che dar potea il Creditore a doverlo rifare di ogni danno cagionatogli, se eccezione incontrava il suo credito, senza intanto trattenersene la sua soddisfazione; e quando soddisfatto si ritrovasse, con averne egli la scienza; a corrispondente pena potea condannarsi.

50 *Qual comento ne facesse il* Novario, *e 'l* Costanzo.

Ma se ad uno, che amante sia della giustizia lunga gli sembri la strada prescritta dalle *Prammatiche* per potersi giugnere al fine, cui furon dirette, quantunque in apparenza breve si dimostri, quanto più quelle hanno incontrato delle dilazioni, mercè del comento su di esse fattone dal *Novario*, e molto più lungo dal *Costanzo* specialmente sull' VIII. Mi piace però la sincerità del se-

secondo, poiche dice nel principio: *Disposita in* §. 1. *h. pr. circa relationem faciendam in S. C. infra* 15. *dies hodie non servari, quia experientia docuit illam per menses & annos differri*. Questa istessa esperienza fa conoscere, qual divario vi sia tra la specolativa, e la pratica, e se i comenti si leggono, quanto più si avvera questa massima, onde di buon grado tralascio di rapportare le addotte eccezioni, comecchè inutili le credo, bastar potendo quelle, che nell' istesse *Prammatiche* sparse si ritrovano.

51 *Si espone la* Prammatica II *sotto il titolo* de Juribus & exactionibus.

Siegue il titolo *de Juribus, & exactionibus*, sotto di cui leggonsi cinque *Prammatiche* cominciando dalla II, di cui ne fu Autore il Conte di Villamediana. Questa porta la data de' 17. Luglio del 1648. e comincia *Essendo pervenuto a notizia*. Indiritta fu ad evitar quelle frodi, che far si potessero con descriversi in testa d' altri i Capitali colle loro annue rendite, che possedevansi nel nostro Regno sopra i pagamenti Fiscali, e adoe, non avendoci quelli se non che il nudo nome. Ne fu dunque ordinata la rivela tra certi determinati tempi a proporzione del luogo, ove potessero ritrovarsi i veri Padroni delle partite sotto la pena della loro perdita, e di altrettanta somma di Capitali, e rendite, di qualunque qualità, che avessero colla Regia Corte, le quali *ipso jure* applicar doveansi in favor della medesima. In oltre si volle, che i Notaj, che avessero stipolato tai contratti, come anche i Sensali, avessero dovuto rivelargli, e così eziandio praticar doveano quelle terze persone, che conservassero presso di loro le scritture, promettendosi la quarta parte a denuncianti di quello, che si ritraeva da tai partite rivelate.

52 *Si espone la* Prammatica III *sotto l'istesso titolo*.

Comecchè dopo le seguite rivoluzioni, e propriamente nel 1648. era seguita una nuova situazione de' pesi Fiscali,

li, con ridursi alla ragione di carlini 42. a fuoco, ciò nulla ostante in molte Città, e Terre del Regno tuttavia continuava la numerazione del 1595., per cui molti ne venivan gravati pagando più del dovere, come per contrario ad altri se n'era scemato il peso. E quantunque formata si fosse una Giunta nel 1641. per darsi un perfetto sistema a tal numerazione, pur tuttavolta erasi eseguita quella del 1595., il perche n'era derivato una oppressione di tanti, che pagavano più di quello, che sarebbe stato il loro debito: quindi per ovviare a questo disordine, il Conte di Castrillo pubblicò a' 28. Gennajo del 1656. la *Prammatica III*, che comincia *Ancorche nella nuova situazione*. Con essa diede molti savj provvedimenti per farsi una nuova numerazione, dandosi la norma del come formar si dovessero le rivele, lungi da ogni frode; ed acciò con esattezza si fosse proceduto permettè, che l'uno contro l'altro avesse potuto indultarsi, ancorche fossero stati principali, o complici, i quali oltre il rimettersi loro la meritata pena, avrebbono avuto anche l'indulto di ogni altro commesso delitto, men che di quello di lesa Maestà. Di più questo indulto anche goder doveano quei, che non fossero stati principali, o complici, ed oltre ciò avrebbono avuto la terza parte de' beni di coloro, che risultavano inquisiti, e condannati per queste cause, promettendosi tutto il secreto a' denuncianti.

53 *Si espone la Prammatica IV sotto l'istesso titolo.*

Poi a 17. del seguente Marzo pubblicò la IV, che comincia *Essendosi d'ordine nostro*, per togliere uno insorto timore in molte Città, Terre, e Casali del Regno, perche facendosi la vera ordinata numerazione, venivansi a scovrire molte frodi fatte nelle numerazioni degli anni 1631., e 1641. tanto coll'occultazion de' fuochi, come nell'aver presentato fedi, e scritture non ve-

vere; quindi fu ordinato, che per effetto del generale indulto conceduto dal D. Giovanni d' Austria, restassero aboliti tai delitti fino al tempo, che pubblicossi la *Prammatica*, volendosi, che i Tribunali niun conto avessero tenuto delle prese informazioni.

54 *Si espone la* Prammatica *V sotto l'istesso titolo.*

Sovraggiunto poi il contagio fu l' istesso Vicerè nella necessità di dare altro sistema su questo punto per la seguita mancanza della gente, e fu d' uopo, che si rallentasse il primo rigore intorno all' esazione de' pesi Fiscali. A tale effetto, agli 12. di Ottobre del 1657. pubblicò la *Prammatica V*, che comincia *Avendo fin dal principio*, con cui ordinò, che le Università del Regno, che sofferto aveano il contagio, godessero una sospensione di quanto dovevano alla Regia Corte, a' Consegnatarj, e a qualunque altro creditore per tutto il passato Aprile, fino ad altro nuovo ordine, restando solo loro il peso di pagare il terzo di Agosto, che maturato era a' 10. del precedente Settembre, come il di più, che sta notato. Per contrario si volle, che prontamente si fosse pagato, quanto conseguir doveano le Università da' loro debitori per qualunque causa si fosse, con darne una distinta nota per fargli costrignere dal Tribunal della Camera, acciò da quello, che se ne farebbe riscosso, se ne soddisfacesse la Regia Corte, e i Consegnatarj per causa de' loro crediti.

55 *Altri ordini per non esser molestate le Università.*

Di più si volle, che non potessero molestarsi le Università per l' imposizione delle grana a fuoco, e si determina, qual Commessario avesse dovuto spedirsi, e come, ed in quanta somma avesse esatto il suo salario, ordinandosi a Percettori, e Tesorieri provinciali ciò, che far doveano intorno alla spedizione de' Commessarj, con eseguirsi il disposto dalle *Prammatiche VII*, e *VIII de Commissariis*, & *executoribus*, restando vietato al S. C.,

C., alla Vicaria, alle Regie Udienze, e altre Corti il destinar Commessarj per causa de' fiscali, e degl'istrumentarj, permettendosi a' Creditori per esser soddisfatti, che osservato si fosse il disposto dalle succennate *Prammatiche VII*, e *VIII*, come dalla *XVIII de Administratione Universitatum* promulgata a' 5 Settembre del 1650. da D. Beltrano de Guevara.

56 *Si espone la* Prammatica VI *sotto l'istesso titolo.*

Finalmente a' 14. Marzo del 1648. promulgò la *Prammatica VI*, che comincia *I mesi passati*, con cui ordinò, che da' Presidi Provinciali si fossero inviate fra 'l termine di mesi due le richieste relazioni per principiarsi una generale numerazione del Regno, prescrivendosi il modo da tenersi dalle Università nel farle, perche si eseguisse con puntualità, ed oltre la prima, altra soprasessoria accordò a quelle Università, che soggiacerono al contagio.

57 *Osservazioni fatte dal* Novario *sul pagamento de' pesi fiscali.*

Su questa materia dell'esazione de' fiscali non farà inutile di qui notare quello, che ne rapporta il *Novario* nella sua rubrica di questo titolo, su di cui rimette il lettore ad una decisione scritta a mano dal Reggente Moles sotto il titolo *de function. fiscal.*, ed alla *dec.* 5. Ne avvisa pertanto, che sebbene diminuiti fossero i luoghi, ne basta, che uno ne rimanga dell' Università per esser questa tenuta al pagamento de' fiscali giusta quello, che scrive il cennato *Moles* nella *dec.* 32. essersi giudicato contro l' Università di S. Giovanni nella Provincia di Otranto, dal qual peso ne sarebbono sceveri quei Cittadini, che altrove abitassero. Ne fa sapere in un altra *decisione*, che concedendo il Re l'immunità di tai pesi, in questo caso si fa l'escomputo all' Università in danno della Regia Corte, come rapporta anche *Salernitano* nella *dec.* 31. All' incontro questa immunità non comprende le persone non numerate, come dicesi, che avesse

determinato il Tribunal della Camera. Oltre di ciò, se avvenga, che queste funzioni fiscali si fossero vendute, e concedute per riscuotersi in un designato luogo, in cui non si pagassero, in questo caso è tenuta la Regia Corte.

58 *Si esamina se la successione ne' beni fiscali sia sottoposta alla Consuetudine.*

Egli è anche a notarsi, come scrive *Anna* nell'allegazione 36. di essere stato giudicato, che i Fiscali non vengono compresi nella donazione, che si facesse del feudo. E quantunque riputansi, come beni stabili nel luogo del destinato pagamento, non pertanto vengon sottoposti alla Consuetudine di Napoli, come porta deciso *Amato* nel *cons.* 77. *vol.* 1. Indi nel *cons.* 79. va esaminando, se i Fiscali, riputati come beni stabili, comecchè contengono l'implicito patto della ricompra, quando questa si esercitasse dalla Regia Corte, qual prezzo se ne debba al legatario, cioè se quello del tempo della morte del Testatore, che dovrebbe attendersi per escludere l'agnato giusta la nostra *Consuetudine*, o pur quello della ricompra, portandosi giudicato, che il primo attender si debba, avendosi per vero, che allora fossero presso del Creditore puramente, e semplicemente; e mentre fu deciso dal S. C. che quelli fossero fuori del distretto di Napoli, nel caso però della ricompra da farsi, dovrassi il prezzo al legatario nell'istessa guisa, acciò resti escluso l'agnato in forza della *Consuetudine*. Nè si lascia anche di notare, che altra volta il S. C. abbia deciso, che i fiscali, che riscuote il Napoletano fuori della Città, reputansi, come beni fuori del distretto, nè sottoposti alla *Consuetudine*. Finalmente avverte, che essi in qualità di beni ereditarj, ne' quali succedette il Chierico, che avea due sorelle, non possono esigersi per la rata spettante alle femmine. Ed ecco, quante, e quali questioni si promuovono, delle quali ciascuna meriterebbe un altro più preciso comento.

Il

Il *Costanzo* poi adorna con erudito comento sì la *I*, come la *II Prammatica* sotto questo titolo *de juribus, & Exaction. &c.* Addita egli, quali fossero le rendite del nostro Regno giusta la consulta del Tribunal della Camera fatta nel 1617. per ordine del Duca di Ossuna, oltre le devoluzioni, che si acquistavano alla Regia Corte, facendo vedere, che errore presero quei, i quali scrissero, che cominciando dal Romano Impero fino al Re Guglielmo, non si fosse riscosso alcun peso di collette, o di altre imposizioni, perciocchè ne avvisa tutte le nuove ordinate dall'Imperador Federico II, e 'l come far se ne dovesse l'esazione *per es, & libram*, e in qual guisa si fosse continuata in tempo degli Angioini, e successivamente degli Aragonesi. Rammenta perciò quanto avvenne su questa materia da' tempi di Alfonso I in appresso in rapporto a' pesi, che a fuochi delle Università furono imposti.

59 *Comento fatto dal Costanzo sulla I, e II Prammatica.*

Difficile poi chiama la controversia, cioè se la rendita de' fiscali sia di feudal natura, o allodiale, come si fa ad esaminar *Montano (a)*, comecchè il *de Filippis (b)*, quantunque impugnato da *Regnero Sistino*, sostiene, che queste rendite come feudali si riputano. Dovrassi pertanto in questo rincontro osservar sempre, come ne sia seguita la ricevuta investitura fattane dal Re, che talvolta la concede *in feudum, in emphyteusim*, o pure sotto una censuaria natura, e così si va a vedere, se operi il disposto dalla nota *Costituz. Scire volumus*, con cui vietasi l'alienazione delle regalie senza il permesso del Re. Da tutto però ne vuol conchiudere, che i concessionarj delle funzioni fiscali esser debbono preferiti a quelli

60 *Si esamina se i fiscali siano di natura feudale, o allodiale.*

(a) *de regalib. in prelud. n. 39. q. 7.*
(b) *dissert. 34. n. 18.*

che assegnatarj sono sopra gli allodiali, non ponendo in dubbio, che il feudo costituir si possa sopra l'annue rendite, e che *in feudum* queste conceder si possano, onde sottoposte siano al peso dell'adoa, de'donativi, de'relevj, e della devoluzione secondo la natura di ogni feudo, come da' nostri *Dottori* vien rapportato (*a*).

61 *Si additano quei, che sono immuni da' pesi fiscali.*

Ne passa poi alla *Prammatica III*, e *IV*, e va notando tutti quei, che immuni esser debbono dal pagamento de' pesi fiscali. Vi annovera i Chierici conjugati, i poveri, gl'inabili a far guadagno col lavoro, i vecchi, i decrepiti, quei che avessero i membri debilitati, e ne sono eccettuati coloro, che lavorar potrebbono, e per accidia non lo fanno. Gli assenti non vengono numerati, e sebbene vassalli, non possono essere astretti alla permanenza dall' Università: benvero doveano contribuire a' pesi fino alla nuova numerazione, con farsi poi numerare in quel luogo ove tornasse loro in grado (*b*). Quei che servono nella milizia anche sono esenti, tantochè diminuito, che fosse il numero de' Cittadini, permettevasi ricorrere al Vicerè, che ne commetteva l' informo al Tribunal della Camera, dalla cui relazione ne dipendeva il disgravio. E quantunque *Luca di Penna* (*c*), voglia, che quel lucro che così perdesi sopraimponer si dovesse a' luoghi convicini, nondimeno questa dottrina non ha avuto luogo, perche l'alleggiamento andar deve in danno del Fisco.

62 *Comento sopra la Prammatica V.*

In rapporto alla *Prammatica V* s'insegna la pratica da tenersi nel concedere le soprasessorie alle Università a cagion della loro impotenza; e laddove l' Università aves-

(a) *Anna alleg.* 29. *C. latro dec.* 37. *n.* 4.
(b) *V. Arrest. R. C.* 251. & 576. *Thor. in comp. decis. par.* 1. *v. Focularia n.* 238.
(c) *in rub. Cod. de superind. lib.* 10.

avesse pagato per un triennio continuo, non dovrà più molestarsi per lo tempo passato, additandosi, quando il privilegio si perda per non essersene fatto uso; benvero se n'eccettua il caso, che per cagion di guerra, di peste, e per altra cagione sia ciò avvenuto.

63
Si espone la Prammatica VI *sotto il titolo* de Lapidibus.

Il Cardinal Zapatta essendo nel principio del suo governo, e propriamente a 28. Gennajo del 1622. fu nella necessità di pubblicare la *Prammatica VI*, che leggesi sotto il titolo *de Lapidibus*, la quale comincia *Ancorchè per altro bando*. Erasi già ordinato con altro Bando fin da'31. di Novembre del 1616., che sotto la pena di anni sei di galea niuno avesse potuto fare *a petrate*. Bene spesso avveniva questo inconveniente fuora le mura della Città, e non pochi erano i spettatori di questa detestevole giostra, la quale oltre le particolari zuffe, anche ferite, e talvolta le morti cagionava; quidi fu ordinato, che niuno ne avesse potuto essere spettatore sotto la pena anche corporale arbitraria di qualunque condizione egli si fosse.

64
Si espone la Prammatica *unica sotto il titolo* de Legatis.

Avea l'istesso Porporato fin da'15. di Settembre del 1621. ordinato per esecuzione di una Carta Reale spedita da Madrid a 6. del precedente Aprile, che sì i Titolati, come i privati Cavalieri non potessero adunarsi tanto in pubblico, che in segreto, nè scrivere al Re contro quello, che si fosse conchiuso nelle Piazze, o inviare alcuno alla Corte per una tal causa sotto la pena di docati duemila, soltanto permettendosi a ciascuno il potere scrivere, ed avvisare ciò, che convenisse al servizio del Re, e del Pubblico. Comecchè poi tuttavia seguivano le Giunte di tai Cavalieri contro quello, ch'erasi ordinato, stimò l'Almirante di Castiglia a'6. di Ottobre del 1645. di pubblicare la *Prammatica* unica, che abbiamo sotto il titolo *de Legatis, sive Ambasciatoribus*, che co-

comincia *Gli anni passati*, e con essa inculcò l'osservanza de' succennati Reali ordini.

65
Si espone la Prammatica II, *e* III *sotto il titolo* de Literis cambii.

Nella fine dell'*VIII Tomo* fu esposta la *Prammatica I* sotto il titolo *de literis Cambii*, e si rapportò il ricevuto comento, facendo vedere, come avesse avuto principio quel cambio del denaro, che trasportasi da luogo a luogo con tanto utile del commercio. A questa susseguirono le altre, le quali sebbene in parte promulgate si fossero in tempo del Re Filippo III, nondimeno saranno ora esposte unitamente con quelle, che sotto il governo di Filippo IV promulgaronsi: Tale è la *II*, che diede fuora il Conte di Benevente all'ultimo di Giugno del *1607*. che comincia *Essendo informati*, con cui diede diversi provvedimenti a quei eccessivi, ed esorbitanti prezzi, che regolavano i Cambj. Ma perche questa *Prammatica* fu poi sospesa dalla *III*, che comincia *Vedendosi i grandi abusi*, la quale stimò di farla l' istesso Vicerè agli 8. del seguente mese di Novembre, perciò di questa se ne darà un'estratto.

66
Si prescrive la norma per regolare il valore de' cambj.

Si prescrisse adunque, che nel Giovedì di ogni settimana, che non fosse festivo, o pur nel giorno seguente anche non festivo da sei Deputati negozianti si dovesse dichiarare il cambio da osservarsi per tutto il Mercordì della seguente settimana, e 'l prezzo per tutte le Piazze d'Italia, e fuora del Regno, con affiggersi la loro dichiarazione nella Loggia, e nel quartiere di S. Maria della Nova, e laddove avvenisse disuguaglianza di voti, dovessero attendersi i tre voti, che ponevano il conto più basso. Questo stabilito cambio sotto le comminate pene da ognuno dovea osservarsi, soltanto permettendosi il cambio per mezzo grano di più del conto per quelle Piazze, nelle quali si fosse ragionato di scudi, e per un terzo di grano a docato,

to, ove si cambiasse a docato. All' incontro prevedendosi, che potessero venire alti i Cambj da fuori Regno cagionati da qualche accidente, o manifattura de' Negozianti, fu perciò determinato, che i Deputati non dovessero poner conto per tai Piazze disordinate, finche lo stimavano a proposito e che quelle si fossero regolate, e accomodate. Nel tempo medesimo doveano essi regolare i cambj per le Piazze, e Fiere del Regno, onde da mese in mese, o in ogni quindici giorni inviar doveano a' respettivi Governatori un tal conto da essi sottoscritto, che lo dovean far pubblicare ne' luoghi pubblici, e per le Fiere, quando aveasi notizia, che approssimavasi il tempo de' pagamenti.

67
Si prescrive il modo da pagarsi le lettere di cambio.

Altre facoltà date furono a' Deputati per determinare il cambio nelle Piazze e Fiere del Regno, volendosi, che il denaro preso a cambio nel Giovedì o altro giorno della settimana, si fosse dovuto pagare per tutto il seguente Lunedì, e le lettere, che venivano fuori Regno, o dal Regno, doveano esser pagate al più lungo nel seguente Lunedì, da poi che sarebbono maturate, e se fosse feriato, nel giorno seguente, con ispedirsi per tai pagamenti le lettere esecutoriali reali, e personali senza eccezion di persone. Di più il contravventore dovea incorrere alla pena di tre per cento. Le lettere di cambio accettate, o non accettate doveano restituirsi il giorno seguente a colui, che l'esibiva, dovendosi far l'accettazione *per extensum*, e senza abbreviatura sotto la pena di docati cento per ogni volta. Fu stabilita la dilazione di otto giorni dopo l'accettazione per le lettere, che venivano dalle Piazze d'Italia, e di quindici fuori dell' Italia; purche in esse non vi fosse maggiore, o minor termine prefisso, e non pagandosi dopo maturato l' uso, restava in arbitrio del Creditore di cavarne il prote-

testo nel seguente giorno. Ammetter si dovea qualunque protesto di non esser corsa la valuta per isfuggire il pagamento, benvero restar dovea l'azione all'accettante contro lo scribente, restando al carico de' Deputati l'accomodare i conti delle diverse sorti di monete, che corressero per le Piazze. Restò anche vietato il poter girare più volte le lettere di cambio, permettendosi una girata con autenticarsi da pubblico Notajo il carattere del girante.

68 *Altre istruzioni su questo punto.*

Oltre ciò si volle, che andando i giovani de' negozianti a prendere le lettere di cambio, doveano portare a chi riceveva il denaro la ricevuta, che far ne dovea il loro Principale di esse lettere. Di più le pene stabilite dovean dividersi per metà al Fisco, un quarto all' accusatore, e 'l di più per le spese, che occorrevano. Restò anche vietato prima di dichiararsi il conto, e posto fuora dal Mastrodatti, il poter dire qual cambio corresse sotto pena di galea, con doversi mutare i Deputati in ogni tre mesi, destinandosi un Reggente di Collaterale, perche come Commessario invigilasse all'osservanza di tutti i succennati ordini.

69 *Si espone la* Prammatica IV, V, *e* VI *sotto l'istesso titolo.*

Colla seguente *Prammatica IV*, che comincia *I mesi passati* l'istesso Vicerè stimò all' ultimo del mese di Maggio del 1609. di prorogare fino ad altro ordine il tempo stabilito nell'antecedente. Ma venuto al governo di Napoli il Duca di Osuna, diede egli fuora la *Prammatica V* a' 9. Giugno del 1617., che comincia *Convenendo infinitamente*, come anche la VI agli 11. di Luglio del seguente anno 1618., che comincia *Ancorche per rimediare*, e con esse varj altri provvedimenti diede oltre a quelli già dati nelle precedenti *Prammatiche* per la facilitazion del cambio, che di molto avea sofferto per la scarsezza della moneta, che in quel tempo assaggia-

giavasi, come ne fu ragionato a suo luogo. Ed ei è a notarsi quello, che si dispone nel §. 4. della VI, cioè, che non facendosi i protesti quattro giorni dopo presentata la poliza, o che fossero maturati i prescritti termini, la persona, cui va pagabile il denaro non potesse aver regresso contro colui, che avesse scritto la lettera di cambio, ma solo contro quello, che pagar dovea il denaro, restando liberato lo scribente.

70 *Si espone la* Prammatica VII, *e* VIII, *sotto l'istesso titolo.*

Venuto poi il Cardinal Zapatta nel principio del governo di Filippo IV nel mese di Maggio del 1622. pubblicò la *Prammatica VII*, che comincia *Essendosi da Noi*, con cui non fe altro, che ordinare con qual sorte di monete dovessero da' Banchi pagarsi le lettere di cambio. Indi a' 27. di Luglio del 1632. il Conte di Monterey colla seguente *Prammatica VIII*, che comincia *Sebbene da' nostri Predecessori*, ordinò, che pagar si dovessero le polize di cambio da' Banchi con soli contanti, e non in altra guisa.

71 *Si espone la* Prammatica IX, *e* X *sotto l'istesso titolo.*

All'incontro il Conte di Villamediana pubblicò a' 16. di Maggio, e a' 27. di Settembre del 1648. l'altre due seguenti *Prammatiche IX, e X*, e queste ebbero mira al regolamento de' pagamenti da farsi delle lettere di cambio tanto maturate nella Fiera di Salerno, che da maturare in quella di Foggia, comecchè per le seguite rivoluzioni nel precedente anno interrotto erasi il commercio, onde fu d'uopo di ponerlo nel suo dovuto cammino.

72 *Quali altre questioni ne sono insorte.*

Queste son tutte le *Prammatiche*, che leggonsi sotto il titolo *de Literis Cambii*, e può dirsi, che formano una particolar giurisprudenza, perciocchè son tutte indirizzate a volere una sollecita soddisfazione della moneta cambiata, acciò non si trattenga il commercio, da cui grande utile riceve lo Stato. Quando fu esposta

nella fine dell'VIII Tomo la *Prammatica I*, si rapportarono varie questioni mentovate dal *Rovito*, nel suo comento, e dal *Laganario*. Altre poi ne addita il *Novario* nel comento della III, e specialmente in rapporto all' eccezioni, che vietate sono a prodursi sì dallo scribente, che dall' accettante per trattenere il pagamento delle cambiali, le quali aver debbono una pronta esecuzione, come largamente ne scrive il *Mastrillo* nella *dec.* 221.. Nè vien però eccettuato il cessionario, il quale per non esser nominato nella lettera di cambio, credesi, che non abbia l' istesso diritto per esigere esecutivamente il denaro dato a cambio, come se suo si fosse, per quanto ne avvisa *Bellone* nella *dec.* 10. della Ruota di Genova.

73 *Quando cessi la parata esecuzione.*

Cessa eziandio la parata esecuzione nelle lettere di cambio secco, e simulato, o che fossero viziate, e sospette, potendosi opponere dal debitore del cambio tutte quelle eccezioni, che riguardano l' ordine, e la figura del giudizio, e specialmente quella della *non numerata pecunia*, come può vedersi presso *Gaito* (*a*), e *Scaccia* (*b*), benche questa non dovrebbe aver luogo riguardo al mandatario, come scrive *Amato* (*c*). Fermo però presso tutti resta il canone, che niun obbligo partoriscono, se non quando siano accettate, e questa accettazione, che comparir dee fatta nel dorso delle lettere, suole anche provarsi per testimonj, anzi tacitamente s' intende seguita, laddove senza contraddizione siansi ritenute da colui, che dovea accettarle.

74 *Comento fatto dal Costanzo sulla* Prammatica III.

Presso il *Costanzo* nel comento, che fa sulla *Prammatica III* si ritrova esaminato l' articolo se divenendo de-

(a) *de cred. cap.* 2. *tit.* 7. *a n.* 2485.
(b) *de commerc. & camb.* §. 2. *glos.* 18. *qu.* 1.
(c) *decis. Ferrar.* 45.

decotto lo Scribente dopo esser seguita l'accettazion della cambiale, rimanga quello liberato, ed obbligato l'accettante a pagare. Costui si vuol degno di qualche scusa, se prima dell'accettazione fosse cominciato a temersi della fede dello Scribente, il cui stato se gli fosse stato noto, verisimilmente non avrebbe accettato, come scrivono diversi *Autori* (a). Per contrario diversamente oppinano altri, dicendo, che se coscio era del fallimento, non dovea accettar la cambiale, e quando ne fosse ignorante, anche a sua colpa ne torna il non aver presa cognizione della qualità di quel suo corrispondente. All' incontro se nel tempo dell'accettazione fosse venuto meno lo Scribente, allora si vuole, che l'accettante sia scusato dalla via esecutiva, ed abilitar devesi col termine ordinario a provare in qual guisa, in qual luogo, e come seguita sia la decozione, onde costasse di non averne avuto alcuna notizia, nel qual caso fortuito, come portasi da *Merlino* (b) essersi deciso dal S. C., tutto il danno ricade nel mandante, ed assoluto rimane il mandatario (c).

75. *Siegue il comento sulla* Prammatica *V.*

Quale altro lungo comento va lavorando sulla *Prammatica V* intorno al tempo di doversi pagar le cambiali: Esamina, se opponer si possa l'eccezione del non pagato denaro, e quando faccia pruova una confessione, che si rapportasse ad un altra Scrittura. Varie ponderazioni si fanno intorno al tempo, in cui opponer si possa l'eccezione del non pagato denaro, permettendosi la pruova per testimonj, e per scritture di essersi accettate le cambia-

(a) *Anam. cons.* 72. *Mastril. dec.* 221. *Merl. contr.* 11. *n.* 14. *l.* 2.
(b) *loc. cit.*
(c) *V. Rocco resp.* 10. & 17. *Rot. Rom. apud Card. de Luca lib. de inter. & lit. cambii disc.* 25. *De Marin. resol.* 258. *lib.* 1. *Rosa consult.* 67.

biali, con rimetterfi all' arbitrio del Giudice quel dubbio, che nafcer potefse intorno alla difsomiglianza delle lettere, e alla foscrizion de' teftimonj con farfene la comparazione. Ripete lo già fcritto dal *Novario* del non poterfi girare, che una volta le cambiali, non avendo il giratario quella via efecutiva accordata al girante; quindi crede, che in quefto contratto quattro perfone vi debbano intervenire, cioè quella, che dà il denaro a cambio, e quella, che lo riceve, come altresì le due altre nel luogo del deftinato pagamento, cioè quella, cui il debitore commette il pagamento, e quella cui fcrive il creditore, che lo riceva, e quando non v' intervenga alcun mezzano, allora dovrà il Mercante rifcuotere la ricevuta delle cambiali dagli fteffi principali, a' quali furon confegnate. Anzi fi vuole introdotta quefta pratica per provarfi la loro formalità ad oggetto di diftinguerfi quelle lettere, che fi fanno *per tanti cambiati* da quelle *per tanti avuti*, *e per contoci*, comecchè nella prima forma lo Scribente rimane creditore, e foddisfatto nella feconda; a fegno che laddove mancafsero i requifiti richiefti dalla *Prammatica*, dovrà procederfi con darfi il termine, come fcrivono i *Dottori* (*a*); rapportando gli altri, che han trattato de' Giudici competenti in fimiglianti contefe.

76 *Altro comento fulle feguenti* Prammatiche VI, VII, e VIII.

Comenta anche il §. 4. della *Prammatica VI*, come tutte le altre fufseguenti fino alla X. Va perciò notando in quanti cafi il creditore aver non pofsa il regresso contro lo Scribente, benche dica, che quefta *Prammatica* oggi non fia in ofservanza. Efamina anche fe liberato fia lo Scribente, quando l' accettante avefse cominciato a pagare, e quando imputar fi pofsa alla tardan-

(a) *Capyc. latro dec.* 111. *Rocc. refp.* 5. *& de mercat. notab.* 11.

danza praticata dal creditore nel non riscuotere il denaro dall'accettante, perche restasse obbligato lo Scribente. Anche scrive sul merito delle partite passatoje, che sogliono farsi, e credesi, che la confessione del denaro ricevuto per Banco nulla operi, se non dimostrasi esser seguito l'effettivo pagamento, comecchè permettesi dalla *Prammatica* farsi il pagamento *in pecunia numerata*.

In rapporto alla *Prammatica IX*, *e X* si ragiona della proroga del pagamento delle cambiali da uno all' altro anno per la Fiera di Foggia, con soddisfarsi l' interesse del sette per cento, e si crede introdotta questa licenza, poiche nel 1648, per le avvenute popolari rivoluzioni stava sconvolto il Regno; onde fu creduto necessario il darsi questo sollievo a' Negozianti. Presero poi piede questi cambj dall'una all'altra Fiera, come di Salerno, Lucera, e somiglianti; ed anche da un luogo, in un altro, ancorche Fiera non vi fosse. Osservar si potrebbe il *Gaito* (a), il quale divide il cambio in otto specie. Vi è quello, che dicesi *a conto*, che si fa a certo prezzo, mentre si celebrano le Fiere, e quello a prezzo corrente, che si conviene dapoiche è stato dichiarato dal Magistrato nel principio delle Fiere. Vi è il cambio *colla ricorsa*, in cui il creditore paga a se medesimo la tratta fattagli dal debitore, onde suol dirsi, che cambia con se stesso, spiegandosi colle parole *valuta contami*, cioè per lo valore del denaro, che egli paga a se medesimo, onde tanto è dire *cambiati in se stesso* come *contati a se*.

77 Altro comento sopra la Prammatica IX, *e* X.

Anche si considera il divario, che v' ha tra 'l dire *pagate*, e *piaccia di pagare*, essendo la prima parola dispositiva, e mandanti le seconde, a segno che possono ri-

78 Si esamina il divario delle lettere di cambio.

(a) *de credit. cap. 2. t. 7. n. 1344.*

rivocarsi a guisa di un mandato *ad libitum* del mandante, vieppiù, se l'ordine si fosse dato *gratia tantum scribentis*, il quale *re integra* potrà rivocarlo. Eziandio chiamasi cambio minuto quel denaro, che con picciola usura s'improntasse a' Poveri, ed anche graziosamente dal Monte della Pietà e de' Poveri, qual cosa non è più in costume di praticarsi. Ed oltre queste specie di cambj vi è il ricambio, il quale ha bisogno di pruova, comecchè avviene, quando taluno per non essergli pagato il debito, prende denaro a cambio dopo avere interpellato il debitore a pagarlo, protestandosi, che la di lui mora obbligavalo a prendere il denaro, e per questa mora potrà calcolarsi l'interesse all'istessa ragione di quel lucro, che pagavasi per lo cambio; benvero questo interesse condannato viene dalla Bolla di Pio V.

79 *Riflessioni sopra la natura de' cambj.*

Or se questa specie di cambj come sopra cennati introdotti già per la facilitazion del commercio, possa approvarsi, quando siasi lungi dal motivo, per cui furon permessi, sarebbe una materia, che richiederebbe una dissertazione Teologica-legale, la quale non è del mio istituto. Entrar non voglio nell'esame di quel cambio, che dicesi *secco*, che tutto giorno si pratica, allorche taluno prende denaro a cambio per pagarlo in quella Fiera, che solo si nomina per additarsi il tempo, in cui dovrebbe restituirsi, poiche ben sà il mutuante, che il suo debitore nel designato luogo denaro non v'ha da poterlo soddisfare. Quel rinovarsi le cambiali pregne del decorso interesse per le altre fiere, non saprei, se giovi al commercio, o pur lo distrugga, percioccchè molti o per l'impotenza attuale, o per la lusinga di poter appresso soddisfare il debito, si vede poi questo giunto ad ingente somma, quantunque picciola fosse stata nel suo principio. Una detestevole superfetazione, e l'abborrito ana-

anatocismo vi campeggia, per cui non pochi piombar si videro nel baratro delle miserie senza speme di risorgere.

80 *Qual possa dirsi il cambio permesso.*

Quando il vero dir si voglia altro non è il cambio, se non che un denaro, che si dà a mutuo, per cui il mutuante niuno interesse ricever ne potrebbe per quel tempo, in cui il debitore si obbliga restituirlo. Ma questo mutuo col nome di cambio, acquista tante prerogative di una non ordinaria usura in tutto vietata nel primo contratto, non è questa una Provincia da poterla io scorrere. Se però taluno gustar la volesse, osservar potrà gli *Autori* qui sotto notati (a), perche ne darà il suo sentimento specialmente su quel compenso meritato da quella tardanza, che si frappone fintanto che non resti soddisfatto il Creditore.

81 *Sieguono le* Prammatiche *sotto il titolo* de Magistris Artium.

Sul principio del precedente *Tomo* esposta fu la I, e II *Prammatica* sotto il titolo *de Magistris Artium*. Ora ne sieguono niente meno, che dieci altre pubblicate sotto il regnare di Filippo IV, dopo del quale restarono sopite le lunghe contese furte tra Tavolarj, e gli Architetti, i quali somministrarono l'alimento maggiore per la loro pubblicazione.

82 *Si espone la* Prammatica III *sotto questo titolo.*

Per quanto si appartiene alla *Prammatica III*, che comincia *Illustris Spectabilis*, fu questa pubblicata a' 7. di Luglio del 1628. dal Duca d'Alba, il quale diede le seguenti istruzioni da osservarsi per l'elezioni da farsi de' Tavolarj. Questi estrarre doveansi a forte per mezzo della bussola da farsi dal Segretario del S. C., acciò il solo caso avesse tra loro divisi gli accessi, che far doveavea

(a) *Concina dell'usura: Ferretti de mora, ejusque interesse: Fabroti de mutuo, Gronovius de centesimis usuris, Launoi de usura ad amicum Epistola To. 2. par. 2. pag. 563. Maignon de usu licito pecuniæ: Otton. de mutuo: Saporta de mora: Thomasin de l'usure, & du negoce.*

veano. Dovean perciò gli Attitanti di tutti i Tribunali astenersi di far decreti per commesse di apprezzi, ma scorso il termine del *Detur lista*, dovean consegnarlo al Tavolario di settimana, il quale avea la cura di portar la scrittura al conservator della Bussola. Costui tener dovea due urne, in una delle quali ponevansi i nomi, e i cognomi de' Tavolarj, e la nota delle cause da dividersi nell'altra. Tirata dalla bussola la cartella, in cui notata era la causa, egli era da scriversi il giorno della divisione ne' libri a tale uopo ordinati, i quali tre esser doveano. In uno dovean notarsi gli apprezzi delle cause feudali, in un altro quelli delle misure, e territorj, e nell'altro quelli de' beni stabili siti nella nostra Città, e suo distretto, acciò ognuno ne avesse una porzione eguale. Se poi alcun Tavolario fosse dato per sospetto, la causa dovea dividersi tra gli altri Tavolarj, con darsi al Tavolario sospetto quella causa, che appresso sarebbe uscita dalla bussola da tenersi. Restò anche determinato, che non si ammettesse sospezione de' Tavolarj, quando eccedesse il numero di due parti. Quei, che fossero assenti, e infermi non doveano porsi in bussola, se non quando fossero guariti, doveano però bussolarsi gl' infermi d'infermità leggiera. Questa bussola far doveasi nel Martedì, e Venerdì di ogni Settimana, e se fossero feriati, nel seguente giorno; con vietarsi a' Tavolarj sotto la pena di docati 50. e della sospensione dell' officio per un anno, se facessero relazioni di apprezzi, o di altro concernente al loro officio, men che per quelle cause loro toccate per bussola, in cui intervenir vi poteva ogni Tavolario, quando volesse. Fu perciò ordinato, che nullo, e irrito restasse ogni apprezzo fatto da chi non avesse tal carica, vietandosi agli Attitanti di riceverne le relazioni, ancorche ne avessero ordine da' Commes-

mesarj delle cause; benvero si vuol permesso, che mancando il tempo di farsi la scelta del Tavolario, potesse il Commessario chiamarlo a suo piacere, ma quello dar dovea la notizia del seguito accesso al conservator della Bussola, acciò notasse nel libro una tal causa per darsi a'compagni l'equivalente nella prima divisione da farsi. Si volle finalmenre, che potessero i Tavolarj far misure, ed apprezzi, se fossero eletti dalle Parti senza figura di giudizio, poiche se vi fossero atti e processi, doveasi procedere alla bussola.

83 *Si espone la* Prammatica IV *sotto l'istesso titolo.*

A' 4. Agosto poi del 1631. il Conte de Monterey pubblicò la *Prammatica IV*, che comincia *Illustris*, & *Magnifici viri*, la quale è pregna di tante altre, che fatte furono da' suoi Predecessori. In primo luogo si mentova un ordine del Marchese di Montesciar fatto ad istanza degli Eletti della nostra Città. Un altro anche a loro richiesta fatto dal Conte di Miranda a' 31. di Ottobre del 1591, con cui s'inculca l'osservanza del primo; due altri del Conte de Benavente de' 12. Settembre del 1603., e dell'ultimo di Marzo del 1608. e con essi si vuole, che tutti gli apprezzi, e quanto fosse dell'ispezione de' Tavolarj in primo luogo dovesse loro commettersi, e poi al Primario, se richiamo vi fosse delle loro relazioni, e finalmente il Giudice ordinario della causa, se le Parti dicevansi gravate, dovea rivedere quello, ch'erasi riferito senza ingerirvisi altra persona, che non fosse privilegiata, ed approvata per somiglianti cause. Tutti questi ordini poi il Monterey volle eseguiti colla sua *Prammatica*.

84 *Si espone la* Prammatica *V sotto l'istesso titolo.*

Nulla ostante però le tante date provvidenze riuscì a' Tavolarj di ottenere un decreto dal S. C. a' 18. di Dicembre del 1632. con cui si disse, che potessero eseguirsi i suoi ordini senza farsi la bussola. Questo decre-

to essendo stato notificato al Procuratore della Città, la medesima aspre lagnanze ne portò allo stesso Vicerè Conte di Monterey, il quale a' 26. Febbrajo del seguente anno 1633. pubblicò la *Prammatica V*, che comincia *A noi è stato presentato*. In essa inserì la pocanzi esposta *Prammatica III* fatta dal Duca d' Alba a' 7. di Luglio del 1628, e dopo aver fatto memoria delle susseguenti, ne ordinò l' osservanza senza tenersi conto del decreto del S. C.

85 *Si espone la* Prammatica *VI sotto l'istesso titolo.*

In tempo dello stesso Vicerè surse aspra contesa tra gl' Ingegnieri, ed Architetti con i Tavolarj, per cui agli 8. Marzo del 1633. fu promulgata la *Prammatica VI*, che comincia *A noi è stata presentata*. Pretesero i primi con lungo memoriale, che rimesso fu in consulta al Tribunal della Camera, di esser molto migliore la loro condizione, che quella de' Tavolarj, onde non doveano restar pregiudicati con doversi solo commettersi a questi gli apprezzi, e cose simili, e che soli entrar dovessero nella Bussola, onde era giustizia, che comprendere anche si dovessero nel disposto dell' ultima *Prammatica*.

86 *Ragioni addotte dagli Architetti per esser preferiti a' Tavolarj.*

Volendo intanto gli Architetti, e gl'Ingegnieri giustificar questa loro pretensione produssero una memoria nel Tribunal della Camera, cui n' era stato commesso l' esame, adducendo in essa le loro ragioni. Sta già quella inserita nella *Prammatica*, e con essa poco onore faceasi a' Tavolarj di quel tempo, comecchè allora il Medico, il Barbiere, il Dottore, e'l Notajo esercitava tale impiego, non facendosene la scelta da' Metamatici, ma da quei, che nulla sapevano di tale arte, onde il cieco giudicar non poteva de' colori. Dicevano anche, che gli Architetti dovevano saper tutto, e degli edificj prima essi se ne figuravano l' idea, lo ponevano poi in disegno, e finalmente in opera, quandoche i Tavolarj la

la sola Aritmetica, e Geometria apprendevano, ed anche malamente, come si offerivano di provare, onde nuocer loro non potea il disposto della succennata *Prammatica II* del 1583., con cui fu disposto commettersi gli affari a' soli Tavolarj, e persone privilegiate, comecchè essi aveano maggior pruova della loro abilità, a cagionche i Tavolarj dalla Città ricevevano il privilegio, e dal Re gli Architetti, i quali come scrive *Vitruvio*, son quelli, che sanno decidere tai differenze; come sta anche disposto dal comun diritto: quindi se Maestri erano gli Architetti, e discepoli i Tavolarj, non era giusto, che i primi a' secondi fossero preferiti.

87 *Consulta fatta dal Tribunal della Camera a favor degli Architetti.*

Queste, e tante altre ragioni furon prodotte, delle quali fattone il vaglio dal Tribunal della Regia Camera, stimò questa con sua consulta de' 13. di Ottobre del 1628. di dire, che potesse esser lecito agl' Ingegnieri di far qualunque cosa concernente al loro esercizio, come fin allora avean praticato, e che tutti i loro apprezzi, misure, ed altro, che loro si commettesse fosse ricevuto da' Mastrodatti, e da altri, a' quali spettava senza incorrersi in pena veruna, adducendosene la ragione, che gl' Ingegnieri aveano maggior perizia de' Tavolarj. Ed in fatti colla *Prammatica* fu ordinato doversi eseguire quanto dalla Regia Camera erasi consultato, con osservarsi il disposto intorno alle commesse, che faceansi a' Tavolarj.

88 *Si espone la* Prammatica *VII sotto l' istesso titolo.*

A richiesta de i Quattro dell' arte pubblicò poi a' 4. di Agosto del 1641. il Duca di Medina la *Prammatica VII*, che comincia *Per parte de i quattro dell' arte*, con cui fu vietato a' Scrittoriari il fabbricare Scrittorj o altri lavori di legname, il quale falsificati colla tinta di ebano negro, per tale vendevasi con sommo inganno del Pubblico. Fu già comminata la pena per gli contravven-

tori, ma ora è inutile, per esser cessata la moda di questo mobile di Casa.

89
Si espone la Prammatica *VIII sotto l' istesso titolo.*

Così anche l' istesso Vicerè a' 23. di Dicembre del 1643. pubblicò la seguente *Prammatica VIII* per non vendersi cuojo fuori della strada della Conceria, sotto la pena della loro perdita, e di docati dodici da applicarsi nel prescritto modo.

90
Si espone la Prammatica *IX, e X sotto l' istesso titolo.*

L' arte della seta chiamata nobile se anche ricorso al Duca d' Arcos per lo mantenimento de' suoi antichi acquistati privilegj. Per effetto de' medesimi tutti i Tessitori abitanti tanto nella Città, che ne' Borghi dar doveano tra quindici giorni a'Consoli la nota de'telari, che essi tenevano, acciò avessero potuto visitarsi. Quindi fu, che colla *Prammatica IX*, che comincia *Perche la Nobil Arte* a' 20. Settembre del 1647. tanto fu ordinato. Colla data poi dell' istesso giorno pubblicò anche la *X*, che comincia *Perche da i Magnifici Deputati*, con cui per esecuzione degl' istessi privilegj fu vietato l' esercizio dell'arte della seta, e 'l tener telari in tutte le Terre, Casali, e Città del Regno, meno, che in Napoli, con essersene eccettuata la sola Città di Catanzaro, ove eravi il magistero di fare i velluti *tantum*.

91
Si espone la Prammatica *XI sotto l' istesso titolo.*

Il sofferto contagio diede pretesto a' Mercanti di Drappi, Trene, merletti, fettuccie, e cose simili di alterarne il prezzo. Lo stesso avean fatto i Coirari, Scarpari, Cappellari, mercanti di Lana, e Tela, i Fajenzari, ed ogni altro venditore di robe. Al pari camminavano i Carozzieri, e finalmente tutti gli Artieri, e ben anche i Cocchieri pretendevano più di docati sette il mese. A questo general disordine cagionato dall' avidità di questa gente cercò di riparare il Conte di Castrillo colla *Prammatica XI*, che comincia *Essendo pervenuta a nostra notizia*, pubblicata a' 19. di Giugno del 1658.

1658.. Quindi ordinò ſotto varie pene, che ſenza veruna alterazion di prezzo tutto ſi foſſe venduto, come vendevaſi prima del contagio, meno che i commeſtibili, per eſſer ſottopoſti all' aſſiſa, ſenza che i Cocchieri altro poteſſero pretendere ſotto la pena di anni tre di galea.

Poi dal Proreggente Aniello Porzio dovette promulgarſi altro Bando a' 17. di Settembre ſeguente, che compone la *Prammatica XII*, la quale comincia *Sotto i 19. di Giugno*, e con eſſa ſi determinò, che lo ſteſſo doveſſe eſeguirſi da Putatori, Vendemmiatori, Zappatori, Aratori, e da qualunque altro Agricoltore ſotto la ſteſſa pena di anni tre di galea.

92 *Si eſpone la* Prammatica *XII ſotto l' iſteſſo titolo.*

Per quanto ſi attiene alle ſuccennate *Prammatiche* noterò alcune poche coſe affacevoli al punto degli apprezzi fatti da' Tavolarj, giuſta quello, che ne ſcrive il *Coſtanzo*. Già di eſſi deve farſene la ſcelta nel ſuddiviſato modo per buſſola, ma non ſi crede queſta neceſſaria, quando ſi faccia la reviſione dal Commeſſario della Cauſa, potendo egli ſcegliere quel Tavolario, che più gli torni in grado, atteſtando queſta pratica il Reg. *Petra* (a), e ben più chiederſi il di lui acceſſo *ſuper faciem loci* anche dopo la ſentenza confermata in grado di nullità. Egli è anche vero, che ſi crede niente neceſſario l' intervento del Commeſſario della Cauſa in quello apprezzo, che diſimpegnar potrà il Tavolario, men che quando ſi conoſceſſe profittevole per qualche oculare iſpezione, comecchè potrebbe dal medeſimo eſſere informato del vero valore di quello, che ſi apprezza. Queſto ſarà poi regolato dal frutto, che ſe ne ricoglie, il quale ſuole coacervarſi per gli ultimi tre anni, come da più *teſti* ſi de-

93 *Comento fatto dal* Coſtanzo.

(a) *ritu* 8. *n.* 5.

determina (a), e'l terzo della totale formarà il giusto prezzo. Vero è però, che la revision dell'apprezzo non deve commettersi se non quando in pronto si dimostrasse la ricevuta lesione, come si dispone dalla *l. qui gravatus Cod. de censib.* All'incontro insegnano i *Dottori* (b) la norma da tenersi, quando nell'apprezzo degli Stabili diversi fossero i sentimenti tra i deputati estimatori, o pure tra'l Tavolario, e'l Primario. E così anche si vuole, che non possa pretendersi l'apprezzo di tanta parte della roba, quanto bastasse a soddisfare il debito, comecchè quella parte, che si apprezzarebbe, essendo unita col tutto, è di maggior valore, che quando è separata (c).

94 *Si espone la* Prammatica *IX, X, XI, e XII sotto il titolo* de Meretricibus.

In rapporto alle Meretrici quattro altre *Prammatiche* promulgaronsi in tempo di Filippo IV, cioè la *IX* a' 24. Novembre del 1631. dal Conte di Monterey, e la *X*, *XI*, e *XII*, che contengono tre Bandi pubblicati dalla Vicaria a' 23. di Agosto del 1638., a' 10. di Luglio del 1646., e agli 8. di Ottobre del 1648. Varie pene contro di esse furon comminate per non stare negli Alloggiamenti, per non andare in Carozza, e per non poter camminare per la Città dopo di un' ora di notte. Ma queste leggi sono omai rese inutili, perche donne di tal carato più non ve ne sono per le riflessioni fatte, quando si esposero le precedenti *Prammatiche* sotto questo titolo *de Meretricibus*.

Nel

(a) *l. si fundum 94. ff. de leg. 1. & l. si fundum ff. de reb. cor. Arius Pinel. in l. 2. Cod. de rescin. vendit. par. 3. cap. 4. n. 3. de Ponte cons. 126.*

(b) *Alex. in l. pretia ad l. falcid. M. Freccia de subfeud. lib. 2. auct. 3. n. 40. & 42. Muscatel. par. 3. Verb. Adiudicatur n. 19. de Rosa select. observ. cap. 98.*

(c) *l. Mevius §. in fundo de legat. 2. de Marin. lib. 2. resol. 42. n. 8.*

Nel precedente *Tomo* (a) esposta fu la *Prammatica XI*, e *XII* sotto il titolo *de Militibus*, e queste ragiravansi in quelle istruzioni, che riguardavano la milizia detta del Battaglione oggidì abolita. Indi siegue la *XIII* promulgata dal Cardinal Zapatta a'31. Gennajo del 1622., e diverse altre ne continuano fino alla *XXI*, la quale si compone di un Bando del Tribunal della Regia Camera, che fè a' 22. del mese di Dicembre del 1659. La novella polizia era introdotta nel formarsi i Reggimenti tanto di Cavallaria, che di Fantaria, che il Re tiene al suo servizio è tutta differente da quella, che praticavasi in quel tempo, e nel formarsi i primi Reggimenti Provinciali nuove istruzioni si fecero, onde credo inutile di quì rapportare il disposto su tal punto dalle *Prammatiche*, le quali per sola curiosità legger si potrebbono per vedersi, quante savie provvidenze si fossero date anche per lo sostegno della militar disciplina, ma non già per potersi trarre da esse alcun profitto, o perche allegar si potessero come leggi nel tempo presente, onde di proposito si lascia di esponere il di loro contenuto.

95 *Non si espongono le* Prammatiche *sotto il titolo* de Militibus, *e per qual motivo.*

Sotto il titolo *de Monetis falsis* molte *Prammatiche* restano da esponersi, comecchè l' indole di quei tempi portava, che molto grassasse questo delitto. A' 13. Agosto del 1621. il Cardinal Zapatta pubblicò la *X*, che comincia *Ancorche per Prammatiche*, con cui ordinò, che chiunque avesse dato in mano della Corte, o avesse scoverto i falsatori di monete, i quali avessero presso di loro gl' istrumenti atti a falsarle, o a ritagliarle, avesse avuto la metà delle monete ritagliate, e gli ordigni, che si ritrovavano. Poi a' 29. dello stesso mese pubbli-

96 *Si espone la* Prammatica *X*, *e XI sotto il titolo* de Monetis.

(a) *lib.* XXXII §. 241. *pag.* 379. *& sequ.*

blicò anche l' *XI*, che comincia *Per togliere*, con cui ordinò, che tutti gli Orefici, Argentieri o Bancherotti tanto in questa Città, come per quaranta miglia intorno non avessero potuto lavorare alcuno argento senza prima averlo fatto vedere a' Consoli, a'quali dar doveasi la notizia del lavoro da farsi, e donde fosse pervenuto. Dovean poi quelli tutto registrare, e riconoscere appresso il promesso lavoro, e mercarlo sotto diverse comminate pene. Per lo Regno deputar si doveano persone, che adempissero a quanto in Napoli si facea da' Consoli. Fu anche vietato ogni qualunque lavoro d' argento a' Calderai, Ferrari, Armieri, Battitori d' oro, e Zingari sotto la pena di anni tre di galea, e concorrendo solo la cattiva fama, fosse questa indizio a tortura per delitto di monetario. Così parimenti lavorar non poteasi argento, che fosse di minor qualità di quello de' carlini, nè altro lavoro piano, come di piastre, piance, e somigliante, se non che di giorno, e nella Bottega aperta, sotto la pena di perderne il valore, e di anni tre di Galea.

97 *Si espone la* Prammatica *XII sotto l' istesso titolo.*

Quantunque di questi emanati Bandi ancora ne fosse stata recente la memoria, tuttavia continuavano i falsatori delle monete, tantoche l' istesso Cardinal Zapatta nell' istesso anno 1621. a' 20. di Ottobre fu nella necessità di pubblicare la *Prammatica XII*, che comincia *Essendo in questa Città*. Si lagna egli, che tutti i dati provvedimenti non erano stati bastevoli ad estinguere sì perniciosi delitti, onde pose mano ad accordare indulti per quei già commessi, ancorche fossero forgiudicati i denuncianti, purche avessero scoverto i delinquenti. Benvero si volle, che nel farsi la diligenza per questo scovrimento vi fosse intervenuto un Giudice, o l' Avvocato Fiscale, e nel Regno un Uditore, o il Fiscale, o altro

tro Regio Governatore nelle Città demaniali, o Governatore nelle Terre Baronali, e quello, che rivèla oltre il suo indulto, avrebbe liberato un altro di quei delinquenti ritrovati nel delitto, e quando avesse dato in mano della Corte più delinquenti, goder potea dell' indulto per altrettante persone inquisite per lo medesimo.

98 *Si espone la* Prammatica XIII *sotto l' istesso titolo.*

Come fu scritto nel principio dell' antecedente *XXIII* Libro di questa Istoria, gran danno erasi recato al commercio a cagione del minorato peso delle zannette. La gran penuria, che assaggiavasi della moneta specialmente d'argento, pose a lambicco il cervello del Cardinal Zapatta, e del Collaterale nel ritrovare espedienti per lo sollievo del Regno, e quali fossero stati, già ne fu ragionato. Cominciatosi finalmente il conio della nuova moneta mercè dell'introdotto argento, ei fu d'uopo, che con lunga *Prammatica* quel Porporato avesse stabilito il sistema da tenersi ne' Banchi e nell'altre parti del Regno, perche abolita restasse l' antica con aver lo spaccio la recente conjata assegnando a ciascuna il suo valore. Questa è per appunto la *XIII*, e comincia *Cavandosi dalla mala moneta*, la quale porta la data de' 2. di Marzo del 1622., e lungo ne sarebbe l'estratto, quando dar si volesse. In somma la norma fu prescritta a' Banchi e loro Cassieri, come regolar si dovessero, perche lungi ne restassero le scarse monete, ordinandosi, che le cambiali non potessero pagarsi, che con quella di nuovo coniata. Vietato fu anche il potersi questa impiegare a far vasi, e altre opere di argento, ma permetteasi il poter ridurre queste in monete, potendo ognuno far coniare i proprj argenti. E perche di esse penuria ve n'era nel Regno, fu data la sospensione per quaranta giorni nella Città, e Terra di lavoro, e per sessanta nell'altre parti del Regno a poter molestare i debitori anche della

Regia Corte per pagare i loro debiti, e finalmente dato fu il valore ad ogni moneta di Regno, di Spagna, Milano, Sicilia, Roma, e di ogni altro luogo dell'Italia.

99 *Si espone la* Prammatica *XIV sotto l'istesso titolo.*

Questa *Prammatica*, come fu detto, fu pubblicata a' 2. Marzo del 1622., ma l'istesso Cardinal Zapatta ne diede fuora un altra a' 20. del seguente Aprile ed è la *XIV*, che comincia *Essendo al governo*. Inserì in essa, quanto aveano precedentemente ordinato il Conte di Lemos a' 13. di Agosto del 1610., e'l Cardinal Borgia a' 19. di Agosto del 1620. confermandone l'osservanza: ma perche ebbe timore, che il prezzo degli argenti, che lavoravansi nella piazza degli Orefici potessero alterarsi, volle stabilirlo alla ragione di docati diece, e carlini tre la libra, purche fosse della solita carata, senza potersi vendere o comprare per somma maggiore.

100 *Si espone la* Prammatica *XV, e XVI sotto l'istesso titolo.*

Nel dì seguente cioè a' 21. di Aprile promulgò anche la *Prammatica XV*, che comincia *Per rimediare in tutto*, con cui ordinò, che tutti i Mercanti, ed Artieri avessero dovuto ricevere la moneta di fresco coniata, con dover tenere ne' loro Fondachi, e Botteghe le bilancie approvate nella Regia Zecca col Regio Campione, e mercate, col dover pesare tutte le monete, che ricevevano, per vedersi se erano di giusto peso. Ed a' 31. del seguente Maggio diede fuora la *XVI*, che comincia *Essendosi da noi considerato* ordinando, che contro gl'inquisiti de' conj falsi, o di altri istrumenti a far monete false si fosse proceduto coll' istesso rigore, e potestà estraordinarie, anche in rapporto alle prove, e coll' istesse pene, come praticavasi contro i fabbricatori delle monete false, intendendosi ripetuto quanto erasi disposto dalle *Prammatiche*.

A dispetto de' tanti rigorosi bandi, e delle commi-

minate pene tuttavia crescevano i falsi monetarj, anzichè diminuissero, a segno che il Re da Madrid colla data de' 22. di Settembre dello stesso anno 1622. ordinò, che a rei di tai delitti non potesse accordarsi veruno indulto, nè farsi loro alcuna grazia, con doversi anche così praticare con quei, che avessero procurato di estrarre la moneta d' oro o d' argento dal Regno, come leggesi nella seguente *Prammatica XXII*, che comincia *Haviendose visto*.

101 *Si espone la* Prammatica *XVII sotto l'istesso titolo*.

Per occasione della già esposta *Prammatica XIII* de' 2. di Marzo del 1622. surseró varie controversie, le quali furono decise con un decreto del Collaterale de' 17. del seguente Novembre dopo averle esaminate, come leggonsi rapportate nella *Prammatica XVIII*, che comincia *Super differentia*. Nato era il dubbio, se i depositi fatti ne' Banchi, presso de' Mercanti, o di altri particolari prima della pubblicazion della *Prammatica*, con cui erasi riformata la moneta del Regno, dovessero riceversi da' Creditori, i quali li ricusavano comecchè fatti di moneta, la quale colla nuova legge era stata riprovata. Altra difficoltà nasceva per gli depositi dell' annue rendite, che far doveano i debitori col patto di retrovendere in rapporto al patto solito ad apporsi nella restituzione de' Capitoli, se dovesse farsi in moneta dell' istessa qualità, peso, e liga, perciocchè dicevasi, che dovessero quelli riceversi, per esserli fatti con moneta, che allora correva, ed approvata in vigor di Bando de' 17. di Aprile, e 30. Luglio del 1621. Anche contesa era nata per gli depositi fatti ne' Banchi dopo il giorno 2. di Marzo del denaro de' due terzi, de' quali potevano disponere i Creditori in esecuzione degli ordini generali, comecchè dicevano essi di non poter esser costretti a riscuotergli per non essere tenuti a ricevere un particolar pagamento in diversi tempi, ed anni, come in detti or-

102 *Si espone la* Prammatica *XVIII sotto l' istesso titolo*.

dini erasi prescritto. Per contrario replicavano quei, che avean fatto i depositi, che non poteano esser costretti a pagare in altro denaro, se non che della stessa specie, che era loro permesso di poterlo riscuotere.

103 *Varie determinazioni fatte dal Collaterale sul punto de' depositi.*

Essendosi adunque vagliate tutte queste dispute nel Collaterale, il medesimo determinò, che tutti i depositi fatti prima de' 15. del mese di Febbrajo di quell' anno tanto nella Città, come per trenta miglia d'intorno, e prima de' 20. dello stesso mese per l'altre parti del Regno s'intendessero legittimamente fatti con quel denaro, che allora correva, eccettuandone i depositi fatti di altrui denaro, che ricevuto erasi a questo effetto. Tutti gli altri depositi fatti poi dopo il succennato tempo del suddivisato denaro s'intendessero illegitimamente fatti, e che perciò dovessero rimanere a rischio e pericolo de' depositanti, menche quelli, i quali si fossero accettati, o liberati a' Creditori, che non si erano opposti.

104 *Altri provvedimenti intorno alle ricompre dell' annue entrate.*

Col *donec aliter* fu poi provveduto, che quei, i quali ricomprar voleano l'annue entrate vendute col patto di ricomprarle, o estinguere i censi redimibili, avessero dovuto pagare il capital prezzo in moneta numerata, benvero bastava il deposito, o il pagamento de' due terzi, che in loro credito aveano ne' Banchi, nel caso, che convenuti fossero alla restituzione de' Capitali, e permetteasi depositargli, o pagargli de' due terzi, ch' erano ne' Banchi tanto se seguiva, o non seguiva la condanna.

105 *Altri per gli censi enfiteotici.*

Finalmente fu stabilito, che i censi enfiteotici, i piggioni delle case, e degli altri stabili affittati per metà si pagassero in moneta contante, e l' altra de' detti due terzi, eccettuandone le quantità dovute per lettere di cambio, comecchè dovea osservarsi il disposto dalla *Prammatica*.

106 *Si espone la* Prammatica *XIX sotto l' istesso titolo.*

Nientemeno, che sette *Prammatiche* nel corso di po-

pochissimo tempo promulgò il Cardinal Zapatta per distruggere i falsarj delle monete, e sembra, che con ragione *il Muratori* (*a*) trattando della pubblica felicità chiami le *Prammatiche* leggi di quattro giorni. Di fatto succeduto a lui nel governo di Napoli il Duca d'Alba ritrovò gran numero di monetarj, onde si vide nel bisogno a' 28. Febbrajo del 1623. di pubblicare la *Prammatica XIX*, che comincia *Essendo giunti al governo*. Ecco in campo nuovi espedienti per voler punito questo delitto. Tutti quei, che se ne ritrovavano inquisiti fin da dodici anni, sebbene ne fossero stati assoluti dopo avere avuto le difese, e che contro di essi si fosse proceduto a tortura *ex processu informativo* senza contestazion di lite, tra sei giorni sfrattar doveano dalla Città, e tra dodici dal Regno, non potendo ripatriare senza permesso *in scriptis* sotto la pena di anni dieci di galea, con intendervi compresi anche coloro, che avessero fabbricato i conj falsi, o avessero cooperato alla falsificazione, e solo ne furono eccettuati quei, che liberati restarono dall' inquisizione senza tortura, e senza darsi loro le difese. All' incontro si volle, che l'Avvocato Fiscale della Vicaria avesse riconosciuto tutte le prese informazioni contro di quei, che furono liberati con mallevaria, e coll'obbligo di presentarsi, per far le dovute istanze, che sembravan convenienti, anzi dovea anche riconoscere tutte le ricevute grazie fatte da' Vicerè predecessori, e gl' indulti accordati, con esaminarne il valore. Oltre ciò fu anche ordinato, che dovessero di nuovo carcerarsi tutti coloro, che per biglietto di Segreteria avean ricevuto la dichiarazione, che false erano le loro inquisizioni, e che non vi fosse stato delitto *in genere* do-

(a) *cap.* 10.

dovendosi di bel nuovo esaminare i ricevuti biglietti, e le loro inquisizioni, con praticarsi tutta questa diligenza da ogni qualunque Tribunale della Città, e del Regno, ed anche contro i Spagnuoli.

107
Si espone la Prammatica *XX, XXI, e XXII sotto l'istesso titolo.*

Di là a tre anni, e propriamente a 2. Marzo del 1626. l'istesso Vicerè promulgò la *Prammatica XX*, che comincia *Per evitar gl'inconvenienti*. Ordinò con essa, che ognuno, il quale avesse moneta di rame falsa tra giorni diece le dovesse portare nella Regia Zecca, e nel Regno dovea consegnarsi a' Deputati destinandi dalle Università, e per accomodarsi il loro valore, perche non fossero più falsate si ordinò, che alle monete vere di Zecca i quattro tornesi si spendessero per tre, i due per nove cavalli, e'l tornese per quattro cavalli, senza eccezione alcuna. Poi a' 10. dello stesso mese pubblicò la *Prammatica XXI*, che comincia *Essendo stato*, con cui ordinò, che ognuno, si avesse dovuto ricevere la moneta di rame tanto vecchia che nuova secondo il valore di sopra determinato sotto la pena di anni tre di galea per gl'ignobili, e di anni tre di relegazione per gli Nobili. In rapporto poi alla moneta d'oro fu mestieri, che a' 21. di Luglio del 1628. avesse pubblicata la *Prammatica XXII*, che comincia *Essendo pervenuto*, con cui ordinò, che i zecchini, e le doble da tutti indifferentemente si ricevessero, come ricevevansi tre mesi prima, e per le doble, e scudi, che si ritrovassero mancanti, si fosse supplito la mancanza fino al giusto peso, sotto la stessa pena per gli contravventori.

108
Si espone la Prammatica XXIII *sotto l'istesso titolo.*

Ritrovandosi poi al governo del Regno il Conte di Monterey dar dovette altra provvidenza riguardo a quella moneta introdotta ne' Banchi, quindi a' 25. di Maggio del 1633. pubblicò la *Prammatica XXIII*, che comincia *Sebbene nel governo*, con cui ordinò, che tutta la moneta d'argen-

gento fino a quel tempo esistente, che si era ricevuta da' Cassieri senza esser di giusto peso, si fosse dovuta tagliare a lor danno coll'intervento del Governatore mensario, ingiugnendosi ad essi Cassieri di non ricevere alcuna quantità di moneta senza prima farla pesare dal pesatore del Banco, e quella, che si fosse ritrovata di giusto peso, o tagliata, o falsa, si fosse tagliata e restituita a colui, che la portasse, e così anche dovea praticarsi per la moneta d'oro; e laddove quei, che la portavano avessero fatta resistenza a'Cassieri, doveano notarsi di nome, e cognome, e farne relazione al Segretario del Regno. I pesatori nelle ore stabilite doveano perciò assistere nel Banco, e questo istesso dovea osservarsi dal Cassiere della Cassa militare, Tesorieri, Percettori Provinciali, Procuratori d'assegnamenti di Fiscali, e Cassieri di Arrendamenti, che stassero nella Città, e in ogni altra parte del Regno.

109 *Si espone la Prammatica XXIV sotto l'istesso titolo.*

Non bastò questo regolamento per gli Banchi, ma fu d'uopo, che lo stesso Vicerè a'22.del seguente Giugno pubblicasse la *Prammatica XXIV*, che comincia *Essendo d'ordine nostro*, con cui ordinò più cose. Primo, che i Banchi avessero dovuto ricevere tutte le monete scarse da chiunque si portassero, per farsene introito a lor credito, che fossero del giusto peso secondo la tariffa della Regia Corte. Secondo, che questa moneta scarsa si fosse tagliata e portata nella Regia Zecca per coniarsene la nuova di giusto peso. Terzo, che i pagamenti si facessero da' Cassieri con monete di giusto peso. Quarto, sebbene nella nuova moneta coniata vi fosse qualche mancanza di picciola considerazione, nondimeno si fosse dovuta ricevere, dovendo perciò correre la moneta vecchia, se avesse l'istessa picciola mancanza, la quale da' Cassieri non potea rifiutarsi, spiegandosi, che la mancanza non avef-

avesse dovuto essere più di un acino per ciascun prezzo del tarì, cinque cinquine, carlino, e tre cinquine, dichiarandosi, che la valuta dell'acino fosse di un cavallo.

110 *Si espone la* Prammatica XXV, XXVI, XXVII, *e* XXVIII *sotto l'istesso titolo.*

Susseguentemente il Duca di Medina pubblicò la *Prammatica XXV* a' 24. di Marzo del 1644. l'Almirante di Castiglia la *XXVI* a'31. di Luglio del 1645., e'l Conte di Villamediana la *XXVII* a' 22. di Maggio del 1648., colle quali si furono intesi a rinovare gli ordini per non cambiarsi le monete da' Bancherotti, rivocando qualunque permesso, che precedentemente ne avessero ottenuto. E finalmente il Conte di Castrillo colla *XXVIII* pubblicata al 1 di Marzo del 1656. ordinò, che liberamente si fossero potuti spendere tutti quei Zecchini, che fossero stati scarsi di solo quattro acini, con supplirsene il valore alla ragione di grana due e mezzo per acino, senza neppure potersi rifiutare da' Banchi, dove assister dovevano alle stabilite ore i Cassieri per pesarli, e darli a' negozianti.

111 *Comento fatto dal* Novario.

In rapporto a queste *Prammatiche*, che sono sotto il titolo *de Monetis &c.* solo occorre rammentare quello, che va notando il *Novario* sopra la *Prammatica XVIII*. Allega egli la decisione 35. *di Rovito*, in cui principalmente trattasi, se il danno della mutazion della moneta esistente nel Banco, con cui fu fatta la compra dell'annue entrate, ricada in danno del compratore, o del venditore, laddove dal compratore si fosse vincolata per soddisfare i creditori del venditore colla cession delle ragioni, e su di questo punto mentova più decisioni [illegible]te nel S. C. contrarie a quello, che sostenuto avea *Galeota* nella *controv.* 10. nel 1. *Tomo*; potendosi anche osservare quello, che su questa materia ne ha scritto *Toro* (*a*).

Ne

(a) *in comp. dec. Regn. in v. moneta To.* 2.

112 Comento del Costanzo.

Ne avverte però il *Costanzo* nel suo comento sulla stessa *Prammatica*, che sogliono i Negozianti cautelarsi contro le future mutazioni delle monete, che potessero avvenire, spiegando, che il pagamento far si dovesse in tanti docati alla ragione di carlini dieci per ciascuno, se avanzi, o se minori la moneta, a segno che se avvenisse, che si diminuisse, non sarebbe liberato il debitore senza supplirne la mancanza. Potrà però leggersi, quante oppinioni sian corse su questo punto nell' istesso *Comentatore*, il quale viene a quella del non potersi taluno costrignere a prendersi quel denaro, che sottoposto sia all' avocazione, come se fosse del pupillo, della Chiesa, o somigliante. Quindi si vuole, che non resta liberato il debitore col deposito fatto nel S. C. se non quando sia esplicito, dovendolo ricevere il Creditore senza esser tenuto a veruna spesa, giusta quello ne scrive lo *Staibano* (a). Anzi vuol questo Autore, che dal debitore anche depositar si debbono tutti i diritti da pagarsi al Notajo per farsi la quietanza, e la retrovendita, come ne avvisa *Taro* di essersi deciso dal S. C. (b) Ed è a notarsi, che il creditore non può costrignersi a ricevere la soddisfazione del suo credito in picciole somme (c); anzi si vuole, che non resti pregiudicato il creditore per l'insolidità contro gli altri debitori, se riceva porzion del suo credito da uno degl' *insolidum* obbligati per lo *resto* nella *l. si creditores Cod. de pact.* purche pe-

Tom.X. Tt

(a) *resol.* 152. *n.* 33. 35. 36.

(b) *in ver. interesse conventum*, & *in ver. Expensæ in pr. par. compend. Rovit. in prag.* 4. *de instr. liquid. n.* 9.

(c) *l. tutor.* 41. §. *Lucius ff. de usuris*, *l. fistulas* 76. §. *qui fundum ff. de contrab. empt. l.* 19. *ff. de pignor. l.* 9. *Cod. de solut. Negusant. de pignor.* 5. *p. princip. memb.* 2. 2. *p. n.* 17. *Carleval. de judic. tit.* 3. *disp.* 2. *n.* 19.

però ne faccia espressa protesta, quando riceva il denaro.

113
Dubbio insorto sopra il disposto dalla Prammatica *XXIV.*

In rapporto poi alla *Prammatica XXIV*, con cui fu ordinato, che i Forestieri avessero dovuto pagare il terzo delle loro rendite per anni tre, acciò si fosse riparato il danno cagionato dalla scarsa moneta, surse il dubbio, se a tal peso potesse condannarsi il Contestabile Colonna, il quale, quantunque estero, era però ascritto nel Sedile di Porto, e che perciò dovesse riputarsi, come Cittadino Napoletano, e per conseguenza non compreso nella *Prammatica*, su di chi potranno osservarsi le allegazioni fatte in di lui difesa, come le rapporta il *Tassone* (a).

114
Si espone la Prammatica *VI, e VII sotto il titolo* de Muneribus Officialium.

Nel precedente *Tomo* (b) esposta fu la *Prammatica V* sotto il titolo *de Muneribus Officialium* pubblicata a' 29. di Febbrajo del 1580. da D. Giovanni Zunica. Ne restarono però da esponersi due altre, che sono sotto l'istesso titolo, cioè la VI, e la VII. La VI fu pubblicata dal Duca di Ossuna a' 18. di Novembre del 1617. e comincia *Por quanto el Rey*, e la VII contiene una Carta Reale spedita in Madrid a' 24. di Dicembre del 1621, e comincia *A los dies de Setiembre*, e con esse altro non si fè, che inculcare l'osservanza de' precedenti ordini dati, perche ne' Parlamenti della Città restasse vietata ogni ricognizione, che solita era a praticarsi a' Vicerè, o altri Ministri, e lo stesso dovea eseguirsi da tutte le Università del Regno, onde non meritano, che se ne faccia altro epilogo.

115
Si espone la Prammatica *IV sotto il titolo* de Nautis, & Portubus prohibitis &c.

Nella marittima circonferenza del nostro Regno eranvi non pochi Porti, i quali per essere in luoghi disabitati, agio dar poteano da potersi ivi ricoverare Navi an-

(a) *de antepb. vers. 5. obs. 3. n. 13. fol. 363. & vers. 2. obser. 4. n. 15. fol. 75.*
(b) *lib. XXX §. 46. pag. 31.*

anche estere, e con facilità commetter poteansi de' contrabandi. A questo riflesso a' 29. di Settembre del 1649. dal Tribunal della Camera unito col Collaterale fu ordinato con decreto, che si chiudessero, e si togliessero i Porti di S. Spirito in tenimento della Città di Bitonto, e quello di S. Vito nel tenimento della Città di Polignano in Provincia di Bari, qual decreto restò confermato nulla ostante il richiamo prodottone dalla Città di Bitonto. Indi a' 18. di Novembre del seguente anno 1650. con un altro simile decreto fu ordinato di togliersi, e chiudersi diversi altri Porti nella Provincia di Otranto, come quelli della Torre di Palo, della Torre di Leuca, quello di Causito nel territorio di Brindisi, di Torre Venere in tenimento della Terra di Tricase, di Villanova in tenimento di Ostuni, e in rapporto a quello di Cesarea ne fu sospesa la provvidenza per doversi prima sentire il Duca di Nardò, se cosa avea da opponere contro l'istanza del Fisco. Così anche per la Provincia di Capitanata fu ordinato per lo Porto di S. Menagio, con doversi benvero pagare prima docati diecemila al Marchese di Vico di Monte S. Angiolo, che avea egli dato alla Regia Corte per la concessione avutane. Essendosi poi esaminate le scritture esibite dal Duca di Nardò, ed intesi i suoi Avvocati, fu anche a' 13. di Gennajo del 1651. ordinato con altro decreto, che restasse tolto, e chiuso il Porto di Cesarea. Omai questi decreti formano la *Prammatica IV*, che leggesi sotto il titolo *de Nautis & Portubus prohibitis*, che comincia *Facta relatione*, e porterebbe la data dell' ultimo decreto de' 13. di Gennajo del 1651.

116 *Si espone la* Prammatica *V sotto l' istesso titolo.*

Questa *Prammatica*, o sian questi profferiti decreti diedero occasione, che a' 23. di Febbrajo seguente si fosse pubblicata la V dal Conte di Villamediana, che co-

 min-

mincia *Havendoci dimostrato*, con cui fu ordinato, che in tutti i succennati Porti, che chiuder si doveano non avesse dovuto esserci verun commercio o contrattazione, senza potervi approdar Navi di qualunque sorte sì Regnicole, che forestiere, con farvisi alcun discaricamento, non potendoci neppure ivi fermare scariche sotto la pena della loro perdita, e delle mercanzie, se ne portassero. Di più fu vietato a Vascelli il potervisi avvicinar per due miglia sotto l'istessa pena, oltre l'arbitraria per gli Piloti, e marinai. Oltre ciò fu ordinato a Mastri Portolani delle Provincie di Bari, ed Otranto, che rivocassero tutti i Portolanoti destinati in detti Porti, e caricatori vietati, e a' Doganieri, che rivocassero i Credenzieri, e altri Officiali ivi destinati così per l'immissione, che per l'estrazione sotto varie pene comminate, non potendosi neppure dar licenza da qualunque Tribunale a qual si fosse Vascello di potersi avvicinare a' succennati Porti.

117 *Si espone la* Prammatica *VI sotto l'istesso titolo.*

Per la seguita pace conchiusa nella Città di Munster tra la Spagna, e gli Stati di Olanda seguì a' 30. di Gennajo del 1648. un trattato di commercio tra loro, e questo il Re con sua Real Carta spedita in Madrid a 25. di Giugno del 1651. stimò inviarlo al Conte di Onnatte perche l'avesse quì pubblicato. Ma tutto ciò fu poi eseguito colla *Prammatica VI*, ed ultima, che abbiamo sotto questo titolo, la quale la diede fuora il Conte di Villamediana a' 9. di Ottobre del 1651., che comincia *Philippus Dei gratia Rex*, e contiene tutte le stabilite convenzioni fatte colla Repubblica di Olanda.

118 *Si espone la* Prammatica *X sotto il titolo* de Notariis.

Niente meno, che sei altre *Prammatiche* comenciando dalla X pubblicate furono per ponere in sistema la rilasciata disciplina de' Notaj, che leggonsi sotto il titolo *de Notariis, & eorum salario*. Il Conte di Monterey au-

autore fu della X, che comincia *Per più Bandi emanati*, e porta la data de' 15. di Ottobre del 1631. con cui ordinò, che tra 'l termine di un mese ogni Notajo, e Giudice a contratto avesse dovuto far registrare e suggellare col suggello della Real Cancellaria il suo privilegio, altrimenti incorrer doveano nella pena della falsità, ed altra arbitraria.

119 *Si espone la* Prammatica *XI sotto l'istesso titolo.*

Colla *Prammatica XI*, che comincia *Fra l'altre Grazie* pubblicata a' 20. di Ottobre del 1639. il Duca di Medina diede sfogo alle grazie richieste dalla nostra Città ne' Parlamenti de' 31. Gennajo del 1636., e de' 12. di Gennajo dello stesso anno 1639. Fu quindi ordinato, che tra 'l termine di diece giorni tanto i Notaj assenti, come ogni altro, che avesse presso di se protocolli, testamenti, o altre pubbliche scritture, o private di pubblici Notai morti, o assenti avesse dovuto tutto consegnare ad altro pubblico Notajo dello stesso luogo, ove eransi stipolate, facendone distinto inventario, tenendo l'obbligo di darne la copia autentica *justo mediante salario*, quando fosse richiesta. Se poi in quel luogo non vi fossero stati Notaj, dovea farsene la consegna ad altre della Città, o Terra più vicina col peso di corrispondere la metà degli emolumenti agli eredi de' Notaj morti, o pure all'assente, sotto la pena della perdita delle Scritture. Di più fu ordinato di non potersi estrarre, o autenticare alcuna scrittura de' Notaj morti, e assenti, quando gli originali si ritrovassero presso di altre persone, comecchè da soli Notaj dovean conservarsi, sottoponendosi alla pena di falso il contravventore, ed ad altra arbitraria.

120 *Si espone la* Prammatica *XII sotto l'istesso titolo.*

Due altri provvedimenti furon poi dati colla *Prammatica XII*, che comincia *Ancorchè in più Prammatiche* pubblicata dal Duca d'Arcos a' 24. Gennajo del 1647.

Ivi

Ivi dopo essersi confermato il disposto nella IX, e XI si ordinò, che sotto le stesse pene in quelle comminate tutte le scritture fatte o da farsi da' Notaj residenti in Napoli, laddove avvenisse la loro morte o assenza, si fossero dovuto conservare da quel Notajo, che capo fosse di quella Curia, in cui risedeva il defonto, o il lontano, il quale avesse dovuto osservare la convenzione passata con essi. Fu in oltre ordinato, che sotto la pena di docati 500. la prima volta con applicarsene la metà al Fisco, e l'altra al denuciante, e di docati mille la seconda colla privazion dell'officio, avessero dovuto esigere il diritto, che loro giustamente spettava per gli contratti di qualunque sorte si fossero per quella somma di denaro effettivo, che spendevasi da' contraenti, senza nulla riscuotere per l'alagio, che da' venditori rilasciavasi a' compratori.

121 *Si espone la* Prammatica *XIII sotto l' istesso titolo.*

Succeduto poi nel governo di Napoli il Conte di Villamediana a' 30. di Ottobre del *1649.* pubblicò la *Prammatica XIII*, che comincia *Habbiamo inteso*, con cui furon dati i seguenti ordini in rapporto all'obbligo, e alla pratica, che osservar doveano i Notaj in esercitando il loro officio. I che in un certo determinato tempo avessero dovuto presentare avanti il Presidente del S. C. protonotario tutti i protocolli ben registrati, e contravvenendo, restar doveano sospesi, finche non avessero ubbidito, ed esercitandolo, soggiacer doveano alla pena di docati cinquanta. II Lo stesso dovea praticarsi da' Notaj del Regno, con doversi visitare dalle persone destinande dal cennato Presidente. III Che si fossero presentati i Protocolli già fatti per osservarsi, se erasi eseguito il disposto dalle *Prammatiche* col notarsi in ciascun protocollo visitato dal Mastrodatti de' Notaj il giorno della seguita visita, facendolo *gratis*, acciò si fosse veduto, che

che eseguita erasi la *Prammatica IV.* Lo stesso dovea praticarsi per gli protocolli de' Notaj del Regno da quei, che si sarebbono destinati dal Presidente del S. C. V. finalmente, che tutti coloro, i quali avessero avuto scritture e protocolli de' Notai morti o assenti, avessero dovuto consegnargli a' pubblici Notaj precedente inventario, e non consegnando puntualmente tutte le scritture, restavano tenuti a tutti i danni, che ne avrebbono avuto gl' interessati; benvero doveano i Notaj corrispondere agli eredi de' morti i convenuti emolumenti, con incorrersi nella pena di docati cento da' Contravventori (*a*). Oltre ciò determinossi, che non potesse esemplarsi scrittura veruna, che si ritrovasse presso qualche privata persona, la quale non avrebbe fatta fede veruna, o pruova in giudizio, con incorrersi anche nella pena di docati cento da' trasgressori.

122 *Si espone la* Prammatica *XIV sotto l' istesso titolo.*

Poi a' 22. di Febbrajo del 1650. seguì un decreto del Presidente del S. C. con cui ordinò, che niun Notajo avesse potuto consegnare alle Parti interessate copia de' testamenti, ne' quali avesse avuto interesse la Rev. Fabbrica, senza prima essersene ottenuta la licenza *in scriptis*, e questo decreto forma la seguente *Prammatica XIV*, che comincia *Havendo noi inteso*.

123 *Si espone la* Prammatica *XV sotto l' istesso titolo*

L' ultima finalmente, cioè la *XV*, che comincia *Nella visita generale*, fu pubblicata a' 10. di Luglio del 1651. dal Conte di Villamediana, con cui si ordinò, che tutti i contratti, che si sarebbono stipolati, avessero dovuto registrarsi *per extensum* ne' Protocolli, ancorche le minute fossero postillate, e che i Giudici *ad contractus* sotto la pena di docati cento avessero dovuto in ogni an-

(a) *Veggasi la Grazia LXXVII richiesta dalla Città esposta nel To. V. lib. XXII. pag. 167.*

anno notare di lor carattere in un particolar libretto i contratti, che stipolavansi per potersi poi comprovare in tempo della visita, se essi eransi registrati ne' Protocolli (*a*).

124 *Si espone la* Prammatica IX *sotto l'istesso titolo.*

Queste son tutte le *Prammatiche*, che promulgaronsi in rapporto all'Officio de'Notaj in tempo di Filippo IV, comecchè delle precedenti se ne fe parola altrove (*b*): Benvero ne scappò dalla penna la *IX*, che promulgossi dal Conte di Benevente a' 13. di Maggio del 1605., che comincia *Tra l'altre Grazie*, con cui vietossi agli eredi de' Notaj il poter estrarre fuori della Città le di loro scritture sotto la pena di oncie cinquanta, poiche tra'l termine di dieci mesi dopo la seguita morte dovean consegnarle ad altro Notajo, acciò non si fosse perduta la memoria de' stipolati contratti.

125 *Quando gl' istrumenti facciano fede.*

Ferma è poi rimasta la Teoria presso i nostri Forensi, che gl'istrumenti non facciano alcuna fede, se *per extensum* non siansi ridotti ne' Protocolli, come già disposto fu dalla *Prammatica II de fide Instrument*, e dalla *II* sotto questo titolo *de Notariis* (*c*). Quindi riputansi, come mere cartole, se si ritrovassero ne' fascicoli, nel bastardello, o nelle filze, poiche non potrebbono reassumersi nel pergameno colle soscrizioni del Giudice a'contratti, de' testimonj, e col suggello del Notajo. Quando altrimenti si dicesse, sarebbe stata inutile la comminata pena a quei, che non avessero fatto i Protocolli, onde in questo caso dovrà darsi il termine per provarsi la verità del contenuto nell'istrumento., e non già sopra la sua reassunzione, come diffusamente se ne scrive da tutti

(a) *Veggasi la grazia LV richiesta dalla Città, come fu esposta nel To. V lib.* XXII *pag.* 144.

(b) *To.* IX *lib.* XXX §. 59. *& seq. pag.* 37.

(c) *v. Tasson. de anteph. fol.* 429. *n.* 12. *& in tit. de Tabellion.*

ti quei Dottori allegati dal *Costanzo* nel suo comento, ove molto ne rapporta su di simiglianti dispute, e viene al punto della reassunzione, che far si possa dopo la morte del Notajo, e come seguir debba.

126 *Si disputa se il Notajo condannato possi stipolare altri istrumenti, che siano validi.*

Vincenzo de *Franchis* mentre Presidente era del S. C. e Protonotario visitava i Protocolli, e *gratis* interponeva il suo decreto, lodando quei Notaj, che adempiuto aveano al loro obbligo. Ora pagasi questa ricerca, e s'impone la sospension dell' officio a colui, che mancato avesse di fare i Protocolli, e si notifica al Notajo colpevole in quel luogo, ove ritrovasi, altrimenti non restarebbono viziati gl'istrumenti, se occulta fosse la condanna. Se poi il Notajo profugo o assente condannato fosse di falso, si è difficultato, se possa stipulare altri istrumenti, e negativamente rispondono gli Autori (*a*); poiche falsi si riputano, quantunque nella sentenza non siasi spiegata la privazion dell'officio. Al solito però non sian mancati degli altri, i quali sostengono, che senza tal dichiarazione potesse il Notajo stipolare altri contratti, e reassumere i già fatti, per non esservi legge, per cui *ipso jure* restino essi privati dell'officio, e su questa disputa per ogni parte se ne ritrova la difesa (*b*).

127 *Si disputa se i contratti non registrati nel protocollo abbiano effetto.*

Per quanto tocca alla pratica da osservarsi da' Notaj nelle aperture de' testamenti per evitarsi le falsità, che posson commettersi, anche molto ne ha scritto il *Costanzo* sulla *Prammatica XIV*. Indi passando alla *XV* avverte l'errore di quei, i quali trascurano di subito registrare ne' protocolli i stipolati contratti, comecchè una improvisa morte gran dispendio, e lite cagionar potrebbe. Quindi si vuole, che facendosi una fede *inter caetera*

(a) *v. Costant. in prag.* 13. *hoc tit. n.* 11.
(b) *v. Constant. ib. n.* 13. *& sequ.*

ra di una seguita vendita di annue entrate a nulla giova, se l'istrumento non sia nel protocollo, quantunque si esibisca la partita del Banco, poiche questa proverebbe soltanto il pagamento del denaro, ma non la cagione, per cui si è fatto; ed oltre a ciò la medesima non contiene l'ipoteca del fondo, su di cui siasi costituito il censo. Egli è però vero, siccome porta deciso il Reggente *de Marinis* (a), che sempre siasi data piena fede ne'giudizj esecutivi alle copie degl'istrumenti estratti dalla matrice dall'istesso Notajo, che l'abbia stipolati, quandoche a cagion della sua infermità non l'avesse registrati nel protocollo. Ma come scrisse il *Costanzo*, *sed hoc sanè posset sustineri in instrumento reassumpto in pergameno servata forma*. Constitut. Bajulos, & omnes instrumentorum robur, *quia illud dicitur originale, quamvis prothocollum non reperitur*. Quindi si ha per vero, che qualunque carta, che posta non sia nel protocollo, non fa veruna pruova (b).

128 *Si espone la* Prammatica *VI, e VII sotto il titolo* de Nummulariis.

Sotto il titolo *de Nummulariis* restano da esponersi due altre *Prammatiche*, e sono la *VI* pubblicata a'25. di Settembre del 1623. dal Duca d'Alba, che comincia *Al tempo della riforma*, la quale fu pubblicata dal Conte di Monterey a' 22. di Giugno del 1635. In rappotto alla *VI* non v'ha cosa di particolare da notarsi, comecchè con essa si pensò di dare qualche escomputo, che cercarono i Negozianti in quel tempo, in cui era seguito il cambiamento della moneta, talche i debitori riceverono il defalco del venti per cento in danno de'debitori. Ma colla *VII* restò espressamente vietato sotto la pena di anni tre di galea, ed altra arbitraria al Libro maggiore, Pan-

(a) *cap. 139. n. 16. to. 2. & cap. 186. n. 13. to. 1.*
(b) *v. Bott. in constit. Bajulos, & Hodiern. contr. 31.*

Pandettario, e Cassiere di ogni Banco quello, che oggidì tuttavia è in costume, cioè di ricevere i riscontri, o siano le polize di altri Banchi, e farne introito ne' loro libri, onde si volse, che questo far si dovesse del solo denaro contante, incaricandosene l' osservanza a Governatori, e specialmente al mensario de' Banchi.

129 *Si espone la* Prammatica *IV, e V sotto questo titolo.*

In rapporto a questa *Prammatica* ne sembra, che si fosse rivocato quello, che fu disposto nella *III*, di cui altrove (*a*) se ne fe parola. In questo rincontro però conviene esponere quello, che si contiene nelle due *Prammatiche IV*, e *V*, le quali in tempo di Filippo *III* pubblicaronsi, e sono rimaste esse nel lor vigore sul punto dell'economia da serbarsi ne' Banchi. La *IV* racchiude la *grazia* richiesta dalla Città, perche si fosse osservata la *Prammatica* dell'Imperador Carlo V del 1536. per doversi forgiudicare i Banchieri, che fallissero, se fra sei giorni dopo il fallimento non si fossero presentati, con applicarsi questa anche per quei, che fossero falliti per disgrazia o per colpa de' ministri. Fu estesa anche l'istessa pena per quello, che teneva il libro maggiore, per lo Cassiere, e per lo Pandettario. Di più volle che in ogni anno si fosse dato il bilancio del Banco, e della Cassa al Ministro, che avrebbe deputato il Vicerè, e ritrovandovisi falsità, dovesse soggiacersi alla pena della morte naturale. In oltre fu dimandato, che per gli altri Banchi da ponersi, si fosse data duplicata mallevaria, che non fosse stata meno di doc. cinquemila con obbligarsi *in solidum* i mallevadori, i quali soggiacer doveano alla pena corporale, se si fossero fatti scrivere per creditori ne' Banchi, quando effettivamente non erano. Questa fu

Vv 2 adun-

(a) *To.* VIII *lib.* XXVIII §. 77. *pag.* 81. & *To.* IX *lib.* XXX §. 63. *pag.* 40.

adunque la grazia richiesta, la cui osservanza ne fu accordata colla *Prammatica*. Poi colla *Prammatica V*, che comincia *Fra l'altre grazie*, che pubblicò D. Francesco di Castro a' 31. di Marzo del 1603. fu ordinato di osservarsi un altra grazia, che la Città avea chiesta al Conte di Lemos di lui Padre nel Parlamento del 1600. per doversi vietare a tutti i Banchi di ricevere, notare o far notare veruna poliza a complimento di maggior somma, se non fosse stata sottoscritta dal Creditore, cui pagavasi, sotto la pena a' contravventori di docati mille per volta; e laddove una tal poliza si ritrovasse accettata senza la cennata soscrizione, non avesse alcun vigore, ma solo l' avesse per quell' effettivo pagamento, che faceasi colla medesima.

130 *Differenze tra' Banchieri, e Negozianti quando fallissero.*

Or quantunque questa *Prammatica* sembri indiritta a' soli Officiali maggiori de' Banchi, fu poi l' istesso rigore ordinato doversi eseguire per gli Negozianti, che con frode fallissero colla *Prammatica* de' 30. Marzo del 1666. sotto il titolo *de Cessione bonor.* pubblicata dal Cardinal di Aragona. V' ha però qualche divario tra' Banchieri, e i Negozianti, perciocchè i primi si forgiudicano per qualunque motivo avvenga la loro mancanza, ma non è così per gli secondi, contro de' quali, se falliti fossero per caso fortuito, avendo i Creditori voluto esperimentar le loro ragioni nel S. C. ed altri in Vicaria, dalla quale avessero riportato la sentenza della forgiudica, è stata questa sospesa per effetto delle nullità prodotte, giusta quello, che ne scrive il Reggente *Petra* (a).

131 *Questioni esaminate dal Novario intorno alle polize false.*

Viene poi il *Costanzo* al vaglio di tutte quelle dispute, che avvenir sogliono in rapporto alle polize false notate nelle vere fedi di credito, ed esamina, quando il

(a) *To. 4. in ritu 287. n. 46.*

il Cassiere sia tenuto a pagar di proprio nel riceverle, specialmente, se patente fosse la falsità. Se poi questa fosse occulta, scrive il Presidente *de Franchis* (*a*) doversi praticar la cautela di farsi la ricognizione dal Creditore con esibirsi l'intera poliza, non bastando di essersi veduta il nudo carattere della soscrizione. Quindi se taluno per ventura avesse una fede di credito di qualche Banco, che pervenuta in mano di alcun suo domestico, costui vi facesse notare due polize colla girata falsa, le quali le dasse ad altra persona ignorante della commessa falsità, in questo caso il Banco si vuol tenuto a pagare, nulla ostante il seguito furto della vera fede di credito, acciò non si perda la pubblica fede, e scusato viene il Pandettario nell' aver fatto la notata della poliza nella fede vera di credito, dovendosi imputare alla negligenza di colui, che se la fe rubare, come in effetto fu giudicato nel Collaterale a difesa dell'istesso *Costanzo* insieme col Consigliere *Amato Danio*. Quindi fu, che in questo caso si fosse avuto per vero, che la poliza diretta al Banco, e consegnata abbia luogo della numerazion del denaro, e per conseguente il dominio, e'l possesso del medesimo si riputa come passato presso del creditore, cui fu fatta la girata, onde sempre deve starsi alla notata fatta, come porta esfersi deciso il *Salernitano* (*b*), comecchè altrimenti si toglierebbe il commercio. Adunque si vuole, che se un Mercadante pagasse con poliza docati cento a Cajo spiegando la causa del pagamento, e poi Cajo giraffe la poliza a Tizio, non potrebbe il Mercadante impedire al Banco, che non si fosse adempiuta la causa del pagamento apposta nella poliza

(a) *dec.* 394.
(b) *dec.* 46.

liza acciò la pubblica fede salda rimanga.

132 *Altre questioni esaminate dal* Costanzo *nel comento della* Prammatica *V.*

Inutile anche non sarà di quì rammentare, quanto anche ne avvisa il *Costanzo* nel comento della *Prammatica V*, comecchè sovente avvenir possono le seguenti contese. Sia per esempio se il Creditore del Banco fa la sua poliza ordinando di pagarsi a Pietro docati mille, e questo dietro vi scrive due mila in guisa, che la falsatura non potesse conoscersi; in questo caso non sarebbe tenuto il Cassiere, ma rimane liberato con cedere l' azione al Creditore, il quale dovrà imputare alla sua negligenza di non aver consegnata la poliza a persona idonea. All'incontro se avvenisse, che il Banco per ordine del Giudice pagasse al creditore la somma contenuta nella fede di credito, la quale falsamente si dicesse dispersa, se poi questa si presentasse colla girata ad un altro, dovrebbe il Banco pagarla per non perdersi la pubblica fede, e impedirsi il commercio, come deciso fu dal Collaterale al rapporto di *Rovita* (a), e di altri Dottori, che allega. Indi passando alla *Prammatica VI* scrive, che non si ammette l'eccezione della non numerata pecunia nelle lettere di cambio, se non quando siasi fatto il deposito, benvero esse non hanno la parata esecuzione, se non quando siano state accettate e non protestate, ed allora il creditore del cambio ne perde il lucro, e potrà solo pretendere il capitale, comecchè il debitore del cambio viene scusato della mora, per non essersi fatto il protesto (*b*), e potrà vedersi esaminato presso *Rocco* (*c*), se l'eccezione della non numerata pecunia, o della falsità im-

(a) *dec. 13. Montan. de regal. vers. Argentarie n. 27. 28. fol. mihi 285. Gizzar. dec. 1. n. 58. de Luca de credito disc. 68. Magret. dec. 6.*
(b) *Gait. de credit. cap. 29. tit. 1. n. 2491. fol. 153. Rocc. resp. 13. to. 1.*
(c) *resp. 15. & de lit. camb. n. 64. & resp. 6. ib. n. 212.*

impedisca l'esecuzione delle lettere di cambio, e se il girante sia tenuto in via esecutiva.

Rapporta anche il *Costanzo* nel comento della *Prammatica VII* due contrarie decisioni seguite per gli Cassieri, che avessero fatto uso proprio del denaro del Banco ignorandolo i Governatori. Il Pandettario di S. Eligio fu condannato a morte giusta quello ne scrive il Reggente *Petra* (a), ma quello di A.G.P. fu condannato al remo (b). Nè è fuor di proposito l'altra esaminata questione, cioè se un Cassiere ricevendo il denajo dal deponente solamente lo noti nel suo privato libro di memoria, e non già nel libro maggiore. Quando poi mancasse il Cassiere, si è disputato, se il Creditore contro il Banco potesse indrizzar la sua azione, e contro i mallevadori del Cassiere. Si è però sostenuta la contraria oppinione sul motivo, che quello fosse stato un particolar debito del Cassiere, per non essersi notato in quei libri del Banco, per gli quali resta tenuto a pagare, conciocchè quelli fanno la pubblica fede. E per vero dire fuor di ragione sembra quello, che nota *Giurba* nella *dec.*88., che neppure azione convenga contro il mallevadore del Cassiere, facendosi una mentale distinzione con dirsi, che la mallevaria dovea intendersi data per le mancanze, che potesse quello commettere, come Cassiere, e non come persona privata. Soggiugnesi però, che altrimenti avesse poi giudicato la Vicaria, perchè il Cassiere dolosamente avea trascurato di notare il ricevuto denaro nel dovuto libro. Quindi si è creduto, che il Banco fosse tenuto ad approvare il fatto di un tal Cassiere, che riputavasi, come suo istitore, la cui privata scrittura fa pruo-

133 *Comento del* Costanzo *sulla* Prammatica *VII.*

(a) *in rit. 9. n. 18. Tapp. in pragm. de nummula*
(b) *Prat. resp. crim.* 20. 21. 22.

pruova contro il preponente, come ne scrive largamente il *Menochio* (a), onde la dilui assertiva di avere introitato il denaro nuoce al Banco, giacchè i Governatori con averlo eletto ne approvarono la fede.

134 *Il Banco è tenuto a pagare, quantunque non fossero stati veri i ricevuti riscontri.*

Ed in rapporto a' riscontri, che prendonsi da' Banchi anche giova sapere, che nel 1687. deciso fu dal Collaterale per lo Banco del Monte de' Poveri, che per quelli già ricevuti, quando ne avesse dato la fede di credito al Creditore, non avrebbe potuto poi ricusarne la soddisfazione sotto il pretesto, che in tutto, o in parte non si fossero ritrovati veri i dati riscontri (b).

135 *Si espone la* Prammatica *unica sotto il titolo* de Offendentibus innoxium pro noxio.

Sotto il titolo XCIX *de Offendentibus innoxium pro noxio* una sola *Prammatica* leggesi, che comincia *Havendo noi inteso*, la quale pubblicossi dal Duca d'Alba a' 26. di Giugno del 1624. Bisognò con questa legge dar freno a non pochi delitti, che commetteansi nel Regno, sfogandosi la vendetta co' Parenti dell' inimico, i quali innocenti erano. Fu quindi ordinato, che i rei oltre d' incorrere nelle pene stabilite dalle *Prammatiche*, e *Costituzioni* del Regno, dovessero anche esser tenuti, come infami e traditori, e per conseguente indegni, ed incapaci di tutto ciò, come lo erano le persone infami. Si volle anche, che se il commesso delitto fosse di tal qualità, per cui potesse procedersi contro l' inquisito a forgiudica, vi si fosse dovuto praticare l' abbreviazione del circolo dell' anno, che per la *Costituzione* del Regno stava permesso. Poteansi pertanto dopo il corso di 30. giorni riputar contumaci, e poi forgiudicare per effetto di una tal dispensa conceduta con questa *Prammatica*, la quale del solo *Novario* riceve un brieve comento.

Tra

(a) *Cons.* 256. *n.* 77.
(b) *Altimar. in novis. observ. ad dec.* 13. *Revit. n.* 3.

Tra le più commendevoli leggi, che abbia dato fuora Filippo IV potrà dirsi a mio credere la *Prammatica XXII*, che leggesi sotto il titolo *De Officialibus, & hiis, quæ eis probibentur*. Questa è tutta in lingua Spagnuola, e comincia *Desseando cumplir*, di cui ne seguì la promulgazione in Napoli a'30. di Marzo del 1622., che fu commessa al Cardinal Zapatta, da poi che erasi fatta pubblicare per tutti i Regni della Spagna. Disse il Re, che avendo cominciato il governo de'suoi dominj, sua maggior cura esser dovea di accertarsi per quanto era possibile della lindura e puntualità de'suoi Ministri, perche adempissero alla loro obbligazione. Niuno Magistrato ne volle esente sì di Mare, che di Terra, ed ogni qualunque Ministro di maggiore, o minor condizione si fosse stato, sottoposto lo volle prima di esercitar la ricevuta carica a dare un'autentico e giurato inventario di tutti i beni, che in quel tempo possedeva. Questa rivela rinovar doveasi allora, che passassero ad altra carica, per sapersi se accresciuti quelli si fossero o pur diminuiti, dovendo tutto ciò eseguirla dopo giorni quindici, che l'ordine dato erasi. Non fu egli pago di aver ciò prescritto in rapporto al tempo futuro, poiche volle che lo stesso si fosse praticato da tutti gli altri Ministri di qualunque qualità, dignità, e condizione, i quali avessero servito suo Padre dal 1592. in appresso. In quanto a Napoli tutti questi inventarj passar doveano in mano del Segretario del Regno per sapersi, quai beni possedessero sotto la pena di perdersi tutto ciò, che maliziosamente si fosse occultato, ed anche del quadruplo. Promettè per essi di guardar tutto il secreto conveniente, ed una esatta custodia, fintanto che egli, o il Vicerè in suo nome non avesse altro ordine, anche per vedersi,

136 *Si espone la* Prammatica XXII *sotto il titolo* de Officialibus, & hiis, quæ eis prohibentur.

come doveansi dichiarare, e distinguere i beni, che eransi descritti.

137 *Questa* Prammatica *era in osservanza in tempo di* Novario.

Questa *Prammatica* in tempo, che comentolla il *Novario* stava *in viridi observantia*; anzi egli dice, & *est rationabilis ad finem, ut si post officii adeptionem Officialis patrimonium auctum sit, ultra quam prius erat, probare debeat, unde evenerit, cum stet præsumptio, illa bona fuisse quæsita contemplatione officii ad text. in cap. 1. de pecul. Clericor. cap. 1. 12. quæst.* 3. Oggidì questa *Prammatica* non più si osserva, perciocchè il Ministro non ha bisogno di dar questa notizia, comecchè, quando il Re la desiderasse, e la credesse necessaria seguendo le orme di Filippo IV, con somma facilità potrebbe averla, poiche il Pubblico resta appieno informato de' patrimonj, che aveano i Ministri prima di occupar le loro cariche, e del come avessero avuto il loro aumento. Ne fa però meraviglia, come allora questa perquisizione il Re non l'avesse anche estesa per gli Eletti della nostra Città per indagare, qual fosse il loro patrimonio, quando eran destinati all'esercizio di tal carica.

138 *Si espone la* Prammatica XXIII *sotto l'istesso titolo.*

Il Conte di Monterey poi a 28. di Luglio del 1631. pubblicò la *Prammatica XXIII*, che comincia *Desiderando la Maestà del Re*. Questa contiene una carta Reale, che il Re da Madrid indrizzò a' 12. di Luglio del precedente anno 1630. al Duca di Alcalà, con cui gli ordinò, che si formasse una Giunta di tre Ministri, uno del Collaterale, l'altro del S. C. e l'altro del Tribunal della Regia Camera, i quali uniti in un giorno di ciascuna settimana avessero dovuto esaminare tutti quei, che intendevano occuparsi negli officj di Giudici della Vicaria, per Uditori nelle Provincie, per Giudici, ed Assessori delle Terre tanto demaniali, che Baronali, e per qualunque altro officio di amministrazion di giusti-

ftizia con efsere ftati prima dottorati nel noftro Collegio, o in altro fuori del Regno, che fofse approvato; dovendofi efaminare tanto fulla teorica, che nella pratica, e fpecialmente fulle *Prammatiche*, *Coftituzioni*, *Riti*, *e Capitoli* del Regno, fotto la pena di docati mille per quei, che avrebbono efercitato gli officj fenza tale approvazione, e per quei, che l'avefsero ammefsi ad efercitargli fenza la medefima. Benvero ricordar conviene che in tempo de' popolari tumulti, una delle grazie, che dimandò il Popolo fu per appunto quefta di doverfi fupprimere quefta Giunta (a).

139 *Giunta degli approvandi tuttavia praticata.*

Quefta Giunta oggidì è chiamata *degli Approvandi*, e fi rauna in Cafa del Prefidente del S. C. quando a lui torna in grado, componendofi di quei Miniftri, che dal Re fon deftinati, efigendo efsi anche certe propine da coloro, che fono efaminati, le quali in tempo della *Prammatica* non fi vollero praticate.

140 *Si efpone la* Prammatica XXIV *fotto l'ifteffo titolo.*

Una sì fatta *Prammatica* partorì poi un inconveniente, e fi fu, che quei i quali applicar voleanfi a sì fatti impieghi, efsendo difperfi in varie parti del Regno non picciola fpefa, ed incomodo dovean foffrire per portarfi in Napoli per poterfi approvare. Di tutto ciò refo confapevole il Conte de Monterey ftimò d' informarne il Re, il quale ravvifando, che riparo dar doveafi a quefto inconveniente, ordinò con fua Carta Reale da Madrid fpedita agli 11. di Aprile del 1632., che le Regie Udienze avefsero dovuto efaminare i Dottori, che pretendevano officj Baronali di Afsefsori, di Giudicati di feconde, e terze caufe, Confultori, e fimiglianti con ofservarfi le iftruzioni, che avrebbe mandato il Segretario

 del

(a) *Vid. Hiftor. del Tum. di Nap. di Tommafo de Santlis lib.* 5. *pag.* 237.

del Regno, eccettuandone però quelli, che aspiravano alle cariche di Assessorati Regj, di Uditori di Provincia, e di Giudicato di Vicaria, perciocchè questi doveano esaminarsi dalla Giunta. Questa determinazione del Re fu poi ridotta nella *Prammatica XXIV* che comincia *Havendo la Maestà del Re*, la quale fu pubblicata dallo stesso Conte de Monterey a' 15. di Marzo del seguente anno 1633. Qual comento avessero ricevuto queste due *Prammatiche*, che riguardano gli approvandi, lo rapporterò dopo aver esposto tutte l'altre, che sono sotto questo titolo.

141 *Si espone la* Prammatica XXV *sotto l'istesso titolo.*

Mentre era Vicerè in Napoli l'Almirante di Castiglia fu dal Re destinato in Napoli per visitator generale D. Francesco Antonio de Alarcon. Costui avendo osservato, che la giustizia non avea il doveroso corso, stimò di rappresentare varj inconvenienti, che bisogno aveano di esser corretti. In effetto con Real carta colla data di Madrid de' 24. di Dicembre del 1644. si diedero i corrispondenti provvedimenti. Furon questi rimessi al Colateral Consiglio, perche vi dasse la dovuta esecuzione, ma sovraggiunti i popolari tumulti, ed altri impedimenti fu quella trattenuta. All'incontro osservando il Conte di Monterey, che tuttavia continuavano quei disordini, a' quali il Sovrano dato avea gli opportuni rimedj, stimò colla *Prammatica XXV*, che comincia *In tempo del governo*, che pubblicò a' 30. di Aprile del 1655. di ordinare l'esecuzione di quanto il Re già determinato avea fin dal 1644.

142 *Ordini appartenenti al Commessario di Campagna, e alla Vicaria Criminale.*

Questa *Prammatica* contiene niente meno, che cinquantadue §§., quante furono per appunto le Sovrane disposizioni, onde colla possibile brevità ne darò un estratto. Ordinò adunque in primo luogo osservarsi il disposto dalla *Prammatica XI de Officio Judicum*, e dalla *I*, e

I, e XII, *de Officio Jud. gener.*, con vietarsi al Commessario di Campagna di rimettere i rei càrcerati a i Baroni senza consultarne prima il Reggente Sovraintente della Campagna, il di cui decreto dovea precedere, ordinando, che il solo Reggente del Collaterale avesse potuto occupare una tal carica. II Che i Giudici della Vicaria criminale non avessero potuto fare accessi, che ne' casi gravi, precisi, e necessarj, con averne fatto prima relazione nella Vicaria sotto la pena al Giudice contravventore di pagare al Fisco il doppio del suo profitto, senza tenersi conto veruno degli atti fatti. III che nell' Udienza de' Presidj di Toscana il Mastrodatti avesse osservato la pandetta de' diritti da esigersi, come aveala confermata il Conte di Olivares mentre era Vicerè di Napoli, con tenersi esposta in una Tavola nella Sala dell' Udienza, perche fosse a tutti nota. IV Che tutta la cura dell' osservanza esser dovea dell' Uditore. V Che il medesimo avesse dovuto tenere un libro per notarvi i carcerati criminali, il giorno della carcerazione, e'l commesso delitto. VI Che in ogni anno dall' Attuario successore si fosse fatto l' inventario di tutti i processi sì civili, che criminali. VII Che l' Uditore avesse tenuto un Attuario in Porto Talamone, ed un altro in Porto Ercole. VIII Che il medesimo non avesse fatto composizioni cogl' inquisiti prima della sentenza sotto le pene disposte dalle *Prammatiche*.

143. *Ordini appartenenti a' Magistrati della marina.*

Tutto ciò riguardava il regolamento in rapporto al Sovraintendente della Campagna, e de' Presidj di Toscana, ma poi col IX §. si passò al Capitan Generale delle Galee, con vietargli ogni liberazione dalla Reale Azienda de' quinti, fintanto non se ne fosse fatto il ripartimento precedente la citazione degli interessati. X Che il suo Segretario non potesse prendere alcun diritto, nè sot-

ſottoſcrivere alcuna ſcrittura, in cui ſi aſsegnaſse Salario. XI Che l' Uditor delle Galee aveſse eſatto i diritti a tenor della pandetta dell' Uditore del Terzo. XII. Ché i condannati alle Galee nulla aveſsero pagato terminato il tempo per qualunque preteſo diritto. XIII Che l'Attuario delle Galee aveſse oſservato la pandetta dell'Uditore del Terzo. XIV Che gli Officiali dello Scrivano di razione aveſsero eſatto i diritti a tenor della pandetta del 1627. XV Che il Portiere del cennato Scrivano nulla aveſse eſatto per lo ſuggello. XVI Che lo Scrivano di razione non aſsegnaſse ſalario a' Commeſsarj oltre il taſsato nella *Prammatica VI. de Commiſ.* non potendo neppure ordinare, che l' Univerſità dia Caſa o altro *gratis*. XVII Che il medeſimo non permetta, che l' Officiale da lui eletto, n' eligga, e ne ſoſtituiſca un altro. XVIII Che non aveſse ammeſso altro nell' Officio, il quale avendo tenuto in eſso alcun carico, non aveſse dato il conto, e pagato quello, che reſtava dovendo. XIX Che non aveſse ammeſso Officiali ordinarj ſenza ordine ſcritto dal Vicerè, il quale approvaſse il nominato. XX Che aveſse dovuto ponere l' Officiale nelle Galee, quando partivano da Napoli. XXI Che i ſuoi Portieri, e gli altri Officiali foſsero ſtate perſone vere, e non finte. XXII Che non poteſse aſsentare perſone incapaci, e minori di età ſenza licenza del Vicerè, e con precederne ſua relazione. XXIII Che non aveſsero potuto ſpedire liberatorie a i Continui ſenza aver data la moſtra generale, o particolare in ogni quattro meſi. XXIV Che gli Officiali appartenenti alla Cavallaria aveſsero con puntualità notato l' aſsento de' Soldati, con tenergli ben regiſtrati nella Ruota de' Conti con eſeguire le ricevute iſtruzioni.

Do-

Dopo la milizia ne passò alla riforma del S. C. cominciando da' Mastrodatti, onde col §. XXV ordinò, che essi non potessero esigere se non che carlini tre per ciascuna diete dagli esaminatori. XXVI Che non potessero ricevere i depositi, se non che per pubblico Banco, e non in denaro sciolto. XXVII Che avessero riscosso i diritti a tenor delle *Prammatiche* sotto le pene in esse contenute (*a*). XXVIII Che non avessero potuto far patto co' litiganti in rapporto a' diritti degli atti da farsi. XXIX Che avessero dovuto notare in piedi di ciascuno atto la quantità del diritto, che ricevevano (*b*). XXX Che avessero dovuto sottoscrivere ciascuno atto, che da essi faceasi, come citazioni, mandati, lettere esecutoriali, e simili. XXXI Che non avessero esatto da' Commessarj, che spedivansi nelle loro Banche li carlini tre per ciascuna dieta, che vacar doveano. XXXII Che tanto essi, come gli Scrivani non avessero potuto esigere i loro diritti oltre di quello, che nelle Pandette erasi stabiliti. XXXIII Che i Percettori delle significatorie avessero dovuto esigere da' debitori con puntualità, osservando le ricevute istruzioni.

144 *Ordini appartenenti al S. C.*

Il Reggente della Vicaria non andò scevero dalla visita, onde comincia la sua riforma dal §. XXXIV, con cui si ordinò, che non avesse potuto esigere alcun diritto per la sottoscrizione, men che quella somma, che si sarebbe tassata dal Vicerè o dal Collaterale. XXXV Che non avesse potuto dar licenza di portare l' assoluto pugnale, per cui riscuoteva ogni anno 130. reali da ciascuno. XXXVI Che non avesse potuto applicar la pena, o la

145 *Ordini appartenenti al Reggente della Vicaria.*

(a) *V. Pram.* 25. *de Offic. S. R. C.*
(b) *V. Pram.* 22. §. 5. *de Offic. M. Justit. & Pram.* 14. §. 36. *de Offic. Secretar.*

tenere un libro per esservi notate queste istruzioni. XLVII Che vacando gli Officiali avesse dovuto far l'assiento di persone non supposte. XLVIII Che dovesse assistere nella Giunta dell'Arsenale, che tenevasi per lo vitto, e per armar le Galee. XLIX Che non avesse potuto mutar la lista degl'intrattenuti, nè passargli da una Galea in un altra senza licenza del Vicerè, e del Generale. Se gli dà la norma per pagarsi il salario, e le razioni agli Officiali della Revisione. LI Le razioni del Revisore e de' suoi Officiali dovessero darsi nel modo prescritto. LII Che il Revisore niente avesse potuto ricevere per la certificatoria, che far dovea.

147
Si espone la Prammatica XXVI, *e* XXVII *sotto l' istesso titolo.*

Due altre *Prammatiche* restano da esponersi sotto questo titolo *de Officialibus &c.* e sono la XXVI, e la XXVII. La XXVI fu pubblicata a' 14. Febbrajo del 1664. dal Conte di Pennaranda, che fu l'ultimo Vicerè sotto il governo di Filippo IV, il quale avendo preso il possesso del Viceregnato agli 11. di Gennajo del 1659. terminò la sua carica a' 10. di Agosto del 1664. per la venuta del Cardinal di Aragona suo successore. L'altra poi pubblicolla questo Vicerè a' 2. Maggio del 1664. e contiene questa una carta Reale, che il Re da Madrid avea inviata al Conte di Pennaranda segnata a' 14. Febbrajo del 1664., e perciò conviene che sotto il governo di Filippo IV sia allogata. Il contenuto della *XXVI*, che comincia *Illustre Conde de Pennaranda* altro non è che un divieto, che si fa a Ministri di poter essere erede fiduciarj, e di esercitare altri offcj di baliati, tutele, e simiglianti senza averne ottenuto licenza *in scriptis* dal Vicerè, come nè pure di prender la difesa di qualche causa come Avvocati senza espresso ordine, e licenza del Re. Colla XXVII finalmente, che coll'istesse

parole comincia si ripete, quanto nella precedente erasi ordinato.

148
Comento del Novario *sulla* Prammatica XXIII.

Per venir poi a quello, che si nota sulla *Prammatica XXIII* in rapporto alla Giunta degli approvandi, dopo essersi commendata questa pratica, si vuole, che mancando uno de' tre Ministri, che quella compongono, non può farsi l'esame, nè giovarebbe se fatto si fosse, come scrive il *Novario*. Non lascia pertanto di avvertire, che se a' Ministri fosse nota l'abilità dell'approvando, onde lo dispensassero dall' esame, si riputarebbe come approvato. Così anche se quello avesse dato alle stampe libri sulla scienza legale, non dovrà sottoporsi a tale esame. Se poi avvenga, che taluno fosse riprovato, non gli si nega un nuovo esame, come si pratica per colui, che si dottorasse, e fosse riprovato dal Collegio, per quanto ne avvisa anche *Anna* nella sua *Allegazione* 123. Egli è però da osservarsi che l'approvato ad una specie di officio, come per esempio a' Giudicati Regj, aspirando poi all' Uditorato nelle Provincie fa mestieri, che si esponga ad una nuova approvazione. Ma l'istesso *Novario*, come egli riferisce (*a*), fu ammesso all' Uditorato di Capitanata nella Puglia, e di Contado di Molise senza esporsi ad alcuno esame.

149
Comento fatto dal Costanzo.

E per quanto riguarda a quei, che ricevono la carica di Giudici di Vicaria, rapportai altrove (*b*) l'esempio di Francesco Maria Prato, di Erasmo di Ponte, e di Donatantonio *de Marinis*, i quali dal Conte di Castrillo nel 1654. furono ammessi a quello impiego senza precederne veruno esame. Questo istesso lo ripete il *Costanzo* nel comento della *Prammatica XXIII*; e *XXIV* al-

(a) *To.* 1. *de gravam. Vassal. grav.* 191. *n.* 3.
(b) *To. V lib.* XXIII §. 12. *pag.* 244.

allegando il Responso fiscale 30. dello stesso *Rocco*. E sebbene vi fosse stato un Reggente del Collaterale, il quale avesse preteso, che gli Avvocati si sottoponessero a questo esame, da questi fu male intesa una sì fatta oppinione, dicendo, che la *Prammatica* avea avuto di mira i giovani inesperti, e non già quei, che conosciuti erano nel Foro col patrocinar le cause. Su di che non pochi Autori adduce lo stesso *Costanzo* in pruova, che esaminar non convenga coloro, i quali notoriamente han dato saggio della loro abilità, o che abbian dato conto della loro dottrina per mezzo di libri dati alla luce. Anzi soggiugne, che gli Avvocati eletti dalla nostra Città ordinarj, o estraordinarj, che fossero neppure debbano esaminarsi, se al Giudicato di Vicaria fossero destinati.

150 *Si espone la* Prammatica III *sotto il titolo de* Officio Bajuli.

La general visita fatta dal D. Francescantonio Alarcone partorì non solo la riforma contenuta nella pocanzi esposta *Prammatica*, ma ben anche per lo Tribunale della Bagliva della nostra Città, e suoi Casali. Questa leggesi nella *Prammatica III* sotto il titolo *de Officio Bajuli*, che comincia *Perche nel Tribunale*, la quale fu pubblicata dal Conte di Monterey a' 28. di Luglio del 1631. Comecchè il Visitatore rappresentato avea al Re con sua relazione tutti gli avvertiti inconvenienti, stimò egli con sua Reale lettera in data de' 26. Luglio del 1629. di ordinare, che precedente esame del Collaterale si fossero eseguite le seguenti istruzioni ricavate da un decreto, che il Visitatore avea fatto fin da 2. Settembre del 1628., che nella *Prammatica* viene inserito.

151 *Ordini appartenenti al Tribunal della Bagliva.*

I Che i Giudici del Tribunal della Bagliva dovessero esser cinque, ed uno per ciascun Sedile, i quali per un anno dovessero esercitare questo officio, dovendo dopo dar sindicato, e mancando, ne restassero privati,

 ed

e inabili per l' avvenire . II Che questo sindicato dovessero darlo insieme coll' Affittatore, Assessore, Mastrodatti, e Scrivani del Tribunale. III In questo non potessero essèrvi, che trentasei Notai, i quali stipolassero, ed incusassero gli obblighi a tenore del succennato decreto fatto dal Visitatore . IV Che quel Notajo Capo della Curia, che si sarebbe nominato dal Padrone della Bagliva, solo avesse potuto stipolare, ed incusare gli obblighi toccanti alla medesima. V Che il Mastrodatti non potesse esser rimosso dal suo Officio senza prima darne il sindicato, restando a carico del Padrone della Bagliva di avvisar coloro, che dovessero prenderlo, per esser pronti a riceverlo. VI Che il Mastrodatti dovesse tenere non più che quattro Scrivani facendo registro, ed inventario di tutte le scritture per consegnarlo in presenza di uno de' Giudici, quando lascierà il suo officio : VIII Che i Commessarj destinati per l'esecuzioni non dovessero ricevere più de' tre carlini soliti a pagarsi della pena, che spetta al Padrone della Bagliva, senza prendersi il carlino, che soleano avere, quando carceravano alcuno, dall'Arrendatore delle Carceri, e dalle Parti, onde entrando nell'esercizio delle loro commessioni, dar doveano il giuramento, e la mallevaria *de bene & fideliter administrando*. VIII Che le pene per gli obblighi, che s' incusavano si fossero esatte per una sola volta, e dopo che la Parte fosse stata interamente soddisfatta del suo credito. IX Che per gli obblighi incusati, se fossero passati due anni dal dì dell'incusa, non potesse esigersi la pena, se non quando costasse di esser soddisfatto il Creditore. X I Mandati di esecuzione doveano sottoscriversi da uno de' Giudici, altrimenti non avean vigore. XI Che si fossero osservate l'altre *Prammatiche de Officio Bajuli*, le riforme fatte dalla passata Visita, e gli ordini dati dalla

la Regia Camera. XII Essendo taluno citato nella Corte, dovesse ammettersi ognuno a rispondere per lui anche senza procura, meno che nelle cause, che passassero la somma di carlini trenta. XIII Che moderatamente si fossero esatte le pene delle contumacie dalle persone povere.

152 *Continuazione de' medesimi.*

Nel §. XIV. poi si dà la pandetta di tutti i diritti, che pagar doveansi con farsene questa tassa. Per la stipola dell'obbligo al Mastrodatti, e Notaj grana due. Per lo esecutorio *vigore obligationis* al Mastrodatti grana cinque, e niente al Giudice, che lo sottoscriveva. Che il Giudice nulla potesse esigere, quando non interveniva nel riceversi i testimonj, per ciascun de' quali avesse potuto ricevere tornesi cinque, quando vi fosse intervenuto, ed altrettanto davasi al Mastrodatti, che riceveva le deposizioni; benvero nelle cause sommarie solo tornesi due potea riscuotere per ciascuno di esse. Anche tornesi cinque aver dovea per ogni procura, che presentavasi, come per ogni altra scrittura. Ma poi esigeva grana cinque per lo *jus* di ogni decreto tanto diffinitivo, che interlocutorio. Grana due e mezzo aver dovea per la risposta, che faceasi nel libro, un carlino per la malleveria, grana cinque per la cartella della scarcerazione, e 'l Giudice dovea ricevere un carlino per lo decreto diffinitivo, e grana cinque per l' interlocutorio. Restò anche provveduto, che l' esecuzioni tanto per la pena, come per lo debito si fossero consegnate *penes tertium*, e se non si ritrovasse questo consegnatario, doveano riponersi presso del Trombetta della Corte senza gravarsi le Parti di alcun pagamento. E per quanto toccava a questa esecuzione furono tassate grana cinque facendosi in Città, e fuori di essa grana dieci, e tanto fuora, come dentro di essa non più tornesi cinque esiger potea.

tea l'Algozino per le sue relazioni, come era stato solito osservarsi.

153 *Continuazione de' medesimi.* Una sola pena della contumacia nel §. XV fu ordinato, che si esigesse, quando per lo stesso debito seguisse altra condanna. XVI Che quando per un debito, che fosse meno di carlini quindici dovesse pagarsi la pena, dovesse esigersi un tarì, finchè non si fosse preso altro giusto espediente. XVII Che per le accuse de' danni dati nulla potesse esigersi di fatto, ma quando la Parte fosse stata legittimamente condannata giusta il disposto della *Prammatica II* sotto questo titolo. XVIII Finalmente si volle, che i mandati *ad reluendum* dovessero farsi nella Città, e suoi Borghi a' Padroni delle sofferte esecuzioni, e per quelli, che fossero ne' Casali, bastavano i bandi da ivi pubblicarsi, senza la notifica del mandato *ad reluendum in specie*.

154 *Si nota l'alterazione de' dritti indi seguita.* Mi ho preso la pena di rapportare lo stabilimento di questa pandetta per porerla in confronto di quanto ora si riscuote dal Tribunal della Bagliva, onde potrà riflettersi quale, e quanta alterazione abbia ricevuto il prezzo delle cose da quello, ch'era un secolo, e quaranta anni addietro.

155 *Si espone la* Prammatica *unica sotto il titolo* de Officio Judicis generalis contra delinquentes. Quasiche tutti i Tribunali ricevuto aveano le loro istruzioni meno che quello della Campagna, in cui col nome di general Commessario un solo Ministro presiede. Questa volle darla il Duca di Alcalà a' 21. Agosto del 1630. con una sua lunga *Prammatica*, la quale unica si legge sotto il titolo CIV *De Officio Judicis Generalis contra delinquentes*. Molti capi questa contiene distinti in tanti *Paragrafi*, de' quali con brevità se ne dà un epilogo.

156 *Estratto degli ordini dati.* Si vuole in primo luogo, che il Commessario dovesse risedere in questi luoghi cioè Marcianise, Cajazza, Lau-

Lauro, Sarno, Castellamare di Stabia, Guardia Sanframondo, Piedimonte di Alife, Nola, Roccamonfina, S. Germano, S. Maria di Capua, Avella, Palma, Nocera de' Pagani, Arienzo, Tiano, Cerrito, Ottajano, Roccaguglielma, e Sessa, e giammai ne' Casali della Città, in cui non potesse entrarvi senza espressa licenza del Vicerè, poiche in tal guisa ne veniva il disbrigo de'carcerati, e i Soldati del Tribunale eran tenuti nella loro disciplina. Questa residenza dovea mutarsi in ogni due mesi da luogo a luogo, dandosene la nòtizia al Vicerè, o al Reggente sovraintendente della Campagna. Si volle, che avesse dovuto eseguire il disposto dalla *Prammatica* de' 13. di Ottobre del 1600. pubblicata dal Conte di Lemos sotto il titolo de *Commissariis, & executoribus* intorno al modo, con cui dovesse alloggiare co' suoi subalterni, e gente di sua famiglia per non darsi alcun peso alle Università, poiche a tal riflesso gli si era accresciuto il soldo. Gli si vietava d' imponere contribuzioni nelle Terre convicine sotto il pretesto di dar soccorso alla gente, che guardava il Tribunale. Gli si prescrive una distinta norma del come gli si permettesse di dare i guidatici. Dar non potea licenza d'armi, se non per un mese, a quei, che avessero trattato di far servizj alla Corte. Queste licenze, come anche i guidati doveano con ogni distinzione registrarsi in un libro, e per costoro osservar dovea il disposto dalle *Prammatiche* in rapporto alla qualità de' delitti. Non potea prender cognizione di altre cause, se non di quelle comprese nella *Prammatica* de' 31. Maggio del 1616. del Conte di Lemos, la quale era tra 'l numero delle pretermesse. Laddove avesse carcerati inquisiti di altri delitti fuora de' descritti in quella, avesse dovuto rimettergli alla Vicaria, ancorche fossero vassalli di Baroni, poiche ivi avrebbo-

bono dimandato la remissione della loro causa. Gli si permette di tenere il Mastrodatti, e tre soli scrivani col soldo di docati venti al mese per ciascuno, senza averne degli estraordinarj per non dar occasione all' estorsioni. Il numero de' Soldati era così stabilito. Otto doveano assistere per la custodia delle carceri, e per la persecuzione de' banditi dovea assistere la Compagnia di Terra di lavoro composta di cinquantacinque soldati, e dividersi in quattro o cinque squadre con darsi la paga di docati sei il mese al soldato a piedi, e di docati otto a quello a cavallo, permettendosi a i primi il poter ricevere il letto, legna, e stanza, dovendo pernottare, e a' secondi paglia, o fieno, e stalla. Da' proventi del Tribunale pagar si doveano carlini tre il giorno al Carceriere, e lo stesso al Ministro di giustizia, e a ciascuno de' due ligatori, senza doversi dar loro letto, o altra cosa.

157 *Continuano altre istruzioni.*

Laddove il Commessario dovea uscire dalla sua residenza per verificare, o castigare alcun delinquente, ancorchè ad istanza delle Parti, avesse dovuto avere di suo seguito quella gente, che sembrava necessaria. Andando però ad istanza delle Parti, gli si fossero pagate le diete secondo il disposto dalla *Prammatica V de Commissar.* del Conte di Lemos, cioè di docati sei il giorno, docati due al Mastrodatti, carlini sedici allo Scrivano, con cessar per quel tempo, che vacar dovea, la provisione, che pagavasi dalla Regia Corte per metà, onde avrebbe in tutto docati otto, cioè sei dalle Parti, e due dal Fisco, per non godere di due salarj in un tempo medesimo. Lo stesso dovea praticarsi per lo Mastrodatti, e per lo Scrivano senza nulla pretendere di alloggiamento, da pranzo, o altra cosa dalle Università, dovendosi dar conto di tutto alla Regia Corte, a segno che vietavasi alla Scrivania

nia di Razione di liberar salario senza aver la notizia di tai commissioni. Ogni matina far doveasi la visita de' carcerati, perche non si macerassero nelle carceri, nelle quali essi entrandovi, o uscendone nulla pagar doveano per diritto di portelli, o d' empare. Il Mastrodatti, o Scrivani doveano osservare la pandetta della Regia Udienza di Salerno, la quale dovea tenersi esposta e scritta con buone lettere nel Tribunale, perche tutti la potessero leggere, senza potersi prendere alcun diritto per lo suggello, che poneasi nelle provisioni, o per qualunque altra cosa che si dispacciasse. Fu raccomandata l' osservanza della *Prammatica*, che vieta a' Ministri di giustizia di prender donativi da' litiganti, o da altre persone del Tribunale per le nomine da farsi de' Soldati, Scrivani, o altri Officiali del medesimo.

Il doversi riconoscere la testa de' banditi, che portavansi nel tribunale da' Guidati, Caporali, e Soldati anche richiedette un particolar ordine, perche il Commessario non dovesse ammetterle, senza che egli s'informasse, o per mezzo del suo Mastrodatti di qual bandito fosse la testa, e da qual persona siasi fatto il servizio, col notarsi tutto con diligenza per non supponersi poi teste ne' servizj. Gli si vieta poi il componere alcuna causa senza ordine *in scriptis* del Reggente sovraintendente della Campagna, il quale dovea essere anche avvisato delle spie, che doveansi spedire per avere in mano qualche delinquente, acciò si facesse la spesa colla di lui approvazione. Finalmente fu ordinato, che nel Tribunale si tenessero i seguenti libri, cioè uno, in cui dovessero notarsi tutte le sentenze, e decreti diffinitivi, che dovean sottoscriversi dal Commessario, e Mastrodatti restandone la copia autentica ne' processi. In un altro doveansi notare tutte le mallevarie, che prendevansi dal

358 *Altre istruzioni.*

Tribunale per diverse cause. In un altro le contumacie, e le loro condanne con tutto dichiararsi. In un altro le condanne toccanti al Fisco da tenersi dal Mastrodatti, in cui notar dovesse tutte le partite da esigersi per detta causa, e le persone, che doveano pagarle, con sottoscriversi dal Commessario, e dai Mastrodatti. In ciascun mese poi inviar doveasi la relazione al Percettore de' proventi della Vicaria di tai partite da esigersi per potersi ricuperare, col darsene poi il conto al Tribunal della Camera ne' tempi, ne' quali si sarebbe ordinato. In un altro libro si doveano registrar le licenze d'armi colle circostanze di sopra mentovate. In un altro tutte le relazioni, che si sarebbono fatte per ordine del Vicerè, o del Collaterale per aversi presenti ne' casi, ne' quali bisognassero. In un altro i carcerati, il giorno, in cui entravano nelle carceri, e per qual causa, e quando si spedivano, distinguendo quelli, che liberavansi nella visita. E perche erasi saputo, che vi erano molti processi d'inquisiti di gravi delitti, i quali non ancora erano stati citati, nè eransi fatte le necessarie diligenze, fu perciò ordinato di farsene la citazione, che *de jure* spettava, meno che nel caso di poterne nascere qualche grave inconveniente. All'incontro prevedendosi, che mutandosi in ogni due mesi la residenza del Tribunale, avvenir potesse, che in alcun luogo non vi fossero carceri sicure, e che copia esser vi potesse de' carcerati, perciò fu ordinato, che le Università avessero destinato quattro, o cinque uomini per assistere co' Carcerieri, e co' ligatori alla custodia delle carceri per così evitar la spesa, che avrebbon dovuto soffrire nel dar l' alloggio ad altri soldati, qual peso veniva compensato dalla vendita della vettovaglia, che faceasi con quei, che concorrevano nel Tribunale.

Que-

Questo era lo stato del Tribunale, o sia di questo Magistrato, che solo si regge dal Commessario di Campagna con quella subordinazione però dovuta prima al Reggente del Collaterale, ed ora ad uno de' Capi di Ruota della Real Camera di S. Chiara, che la carica tiene di sovraintendente della Campagna.

159 *Tale era lo Stato del Tribunal di Campagna.*

Mentre cominciò il governo di Filippo IV erano per anche scisse le oppinioni de' nostri Forensi sul seguente punto, e per conseguente de' Tribunali, che sogliono senza altro criterio talvolta dietro di quelle guidar le loro giudicature. Disputavasi pertantose ne' delitti atroci i rei condannar si potessero alla pena ordinaria co' soli indizj indubitati, come se fossero rimasti convinti. Or questa forense contesa tornava in gran pregiudizio dello Stato, perciocchè difficile riusciva il castigo de' delinquenti, comecchè costoro con ricercata cautela commettevano gli omicidj, gli assassinj, e simiglianti reati, sull' appoggio, che la difficile pruova da farsene, campava loro della meritata pena. Osservando adunque il Cardinal Zapatta; qual pregiudizio recasse alla giustizia il vacillare di questo diverso sentimento, stimò colla *Prammatica XII* sotto il titolo *de Officio Judicum*, che pubblicò a' 20. di Settembre del 1621., la quale comincia *Essendo officio proprio* di ordinare precedente il parere datone del Collaterale, che in tai cause anche per quei delitti, che si ritrovassero commessi, potessero i Giudici de' Regj Tribunali seguir l'oppinione di potersi condannare alla pena ordinaria i rei cogl' indizj indubitati, nulla ostante qualunque decisione in contrario, che si ritrovasse fatta. Volle benvero, che quelli esser dovessero provati in guisa tale, che potessero indurre la mente del Giudice a fermamente credere essersi commesso il delitto dall' inquisito.

160 *Si espone la* Prammatica *XII sotto il titolo* de Officio Judicum.

ſcrivere di *Marta* (a), ſi vogliono per indizj indubitati, quei che coſtringono la mente del Giudice a credere il delitto commeſſo in guiſa tale, che il ſuo animo ne reſti ben perſuaſo, ecco che germogliano tanti altri dubbj intorno alla qualità degl' indizj indubitati, i quali eſſendo a mio credere *ad formam recipientium*, cioè *ad formam* della natura del talento, e del raziocinio, di cui dovrebbono eſſer forniti coloro, i quali giudicano, perciò mai potrà eſſervi legge, che atta ſia a ridurre ad una certa meta il diverſo oppinare degli uomini; quindi poi avviene, che ſecondo una varia dialettica uno iſteſſo indizio per alcuni riuſcirà indubitato, e per altri, che inclinano al pirroniſmo per lor natura, dubbioſiſſimo ſi rende a cagion de' tanti poſſibili, che v'inneſta; quandocchè negli affari umani, laddove trattaſi di richiarare i fatti occulti, egli è impoſſibile di averne una certezza fiſica, che conchiuda *ex neceſſario*, ma ne baſterà la morale, che conchiude *ex probabili*.

164 *Comento fatto dal Novario ſulle varietà degl' indizj.*

Cominciano intanto a ſorgere i dubbj attuali, ed i virtuali, quali ſuperar ſi dovrebbono da un Giudice per poterſi determinare a credere, che vero già l'avvenuto delitto, come lungamente ne ſcrive il Reggente *Rovito* nella ſua *deciſione* 63. Dopo aver egli fatto un epilogo di tutte quelle oppinioni intorno al doverſi dire indubitati gl' indizj, ne paſſa a diſtinguere, e poi a conchiudere, che ove avvengano de' delitti occulti ſoliti a commetterſi di naſcoſto, poſſa procederſi alla pena ordinaria, anche per effetto della prima ſpecie dell' attual credenza, comecchè in tal caſo conformar deveſi colla diſpoſizione del *diritto* comune, il quale ne' delitti occul-

(a) *dec.* 248. *v. Caball. reſol. crim.* 288. *n.* 18. *Ciarlin. contr. for cap.* 12. *n.* 26. *Gram. dec.* 42. *Boer. dec.* 164.

culti riputa, come una piena pruova le urgenti presunzioni, locche non si permette per gli altri delitti, per non potersi riputare indubitati gl' istessi indizj, restandone sempre una virtuale esitazione, come ne va ragionando il *Novario* nel Comento della *Prammatica XII*.

165 *Oppinione del* Costanzo *su questo punto.*

La cognizione degli indizj indubitati anche difficile la riconobbe il *Costanzo*, onde scrisse. *Hoc opus, hic labor est, quæ verè sint indicia indubitata, nam si possibile est, rem aliter se habere, non dicitur indicium indubitatum, ideo propter incertitudinem eligenda est pœna extraordinaria* (a). Si vuol dunque per indizio indubitato quello, in cui non vi concorrà verun dubbio attuale o virtuale, di sorte che la mente non cerchi altra pruova per doversi determinare per non credere il contrario; comecchè negli atti umani metafisicamente, o logicamente parlandosi sempre può una istessa cosa, altrimente avvenire di quello che realmente è stata, e perciò non vi mancarono i Dottori, i quali scrissero, che per effetto degl'indizj indubitati, il reo sottopor si dovesse alla tortura per potersi avere la confessione del Reo, o almeno di uno de' compagni del delitto. Questa poi ratificata ne' tormenti, o fuora di essi, laddove concordi cogli indubitati indizj, potrebbe il Reo condannarsi a morte. Va perciò l' istesso Comentatore divisando de' varj occorsi casi, ne' quali avrebbono potuto condannarsi a morte non pochi per indizj indubitati, e pure eran innocenti. Ma non conviene a me di entrare in questo pelago criminale, da cui non saprei, se con sicurezza l'han valicato il *Crusio*, e 'l *Matteu*, che di proposito ne trattarono questa mai sicura materia, onde a quelli rimetto i lettori per non uscire da' limiti di un Istorico con prender

(a) *in hanc Prag. num. IV.*

der la divisa di trattatista, come di far converrebbe.

A 26. di Gennajo del 1621. riceve il Re Filippo IV una relazione appartenente al Reggente della Vicaria, e a Giudici, che soleansi perpetuar nelle loro cariche. Su questo punto si riserbò egli di darci la dovuta provvidenza, ma intanto non trascurò di darne altra, in rapporto al Reggente; onde con sua Real carta ordinò, che non avesse potuto procedere d'allora in avanti senza il voto di un Giudice, qual cosa era secondo il disposto dalla *Prammatica XXV* §. 4. sotto il titolo *de Official. & his quæ eis &c.* Di più volle, che la Banca, o sia la Mastrodattia criminale si fosse venduta in beneficio del Fisco con darsi al più offerente, che fosse persona civile, ed approvata con accendersi la candela: Che il Reggente non avesse potuto dar licenza di giuocare, con osservarsi il disposto dalle *Prammatiche* (a). Di più, che avesse potuto solo dar la licenza di poter portar la spada, o con essa il pugnale, e non questo solo senza la spada, o pure altre armi offensive, o difensive, che fossero nascoste. Finalmente, che si fosse riformato il numero de' Giudici sì civili, che criminali, dovendosi estinguere le loro cariche dopo terminato il biennio per potersi ridurre all'antico stato, ordinando, che per l'avvenire fossero stati biennali. Tutti questi ordini contengonsi nella *Prammatica LII*, che comincia *Ha se visto* sotto il titolo *de Officio Magistri Justitiarii*, che fu pubblicata agli 8. di Decembre del 1621.

166 Si espone la Prammatica LI *sotto il titolo* de Officio Magistri Justitiarii.

L'esser vietato al Reggente della Vicaria il carcerare o scarcerare senza il consiglio almeno di un Giudice dipende dal disposto nel *Rito 19.* della Vicaria, menche quando il delinquente si ritrovasse sul punto di commet-

167 In quali cause potrà il Reggente solo procedere.

(a) x, *e* xiii *de Aleator.* & xxv §. 37. *de official.* & *his quæ*

mettere il delitto, come fu stabilito nel *cap.* 20. del Re Ferdinando I. Sebbene in diverse grazie richeste dalla Città a tempo del G. Capitano, e del Re Cattolico si fosse ottenuto il non potersi far le carcerazioni *de facto* (a). Tra le cause sommarie nelle quali proceder potea il Reggente, vi era quella de' salarj dovuti a' servitori nulla ostante, che ne fosse passato il quinquennio a cercarlo, e in rapporto a' Sartori, come scrive *Anna* nel *singol.* 492. era limitato loro il tempo di sei mesi a poter chiedere la mercede ad essi dovuta. Ma omai con provida legge fatta dalle quattro Ruote in esecuzione di quello fu disposto dalla *Costituzione* del 1738. resta stabilito con più breve durata il tempo, in cui si voglion prescritte simiglianti azioni.

168 *Ove risedeva prima il Reggente della Vicaria, che ubbidir dovea alle decretazioni del Pres. del S.C.*

Ne' tempi antichi il Reggente della Vicaria far dovea la sua residenza nel Palagio della G. C. della Vicaria per esser sempre ivi pronto ad amministrar la giustizia, e dovea dar conto al Principe di quanto avvenisse nella Città. Si è poi mutata questa disciplina per farsi una tal residenza da un Giudice della Vicaria criminale. Per quanto però luminosa sia la sua carica egli è tenuto ad ubbidire alle decretazioni del Presidente del S. C. Degne perciò di rammentarsi è quello, che avvenne in tempo, ch'esercitava tal carica il Presidente Marcantonio d'Aponte, comecchè ubbidir non volle ad una sua decretazione il Reggente Gio: Tommaso Orpin de Escorigliola, Spagnuolo di nazione, n'ebbe ricorso al Cardinal Zapatta Luogotenente allora nel Regno, il quale rimettè al S.C. che avesse determinato ciò, che dovea farsi, col porlo in esecuzione. Unite perciò le quattro Ruote coll'inter-ven-

(a) *cap. 49. magn. Capit. fol. 37. Privil. e capit. di Nap. & in cap. 4. Reg. Cathol. fol. 62. a. t.*

vento del Presidente, carcerarono il Reggente con sospenderlo dall' Officio, ma poi di là a cinque giorni ne fu liberato, e riprese l'impiego mercè l' intercessione dello stesso Presidente, come vien rapportato dal *Tassone* (a).

169 *Si espone la* Prammatica *LXXI sotto il titolo de* Officio procur.Cæsaris.

Venuto al governo del Regno il Conte de Monterey ritrovò uno inconveniente, cui non per anche erasi dato riparo, e non poche liti ne derivavano. Ciò avveniva nel farsi gli affitti degli Arrendamenti, per gli quali dopo essersi estinta la candela in favor dell' oblatore, si presentavano le offerte maggiori, onde giuocar faceasi l'arbitrio del Giudice per poterle ricevere, o ricusare; talche il primo oblatore non era sicuro del ricevuto affitto. Per togliersi adunque queste continue brighe, stimò il Vicerè a' 13. di Settembre del 1631. di pubblicare la *Prammatica LXXI*, che comincia *Il principale intento*, come leggesi sotto il titolo *de Officio Procuratoris Cæsaris*. Restò pertanto con precisione ordinato, che quei, i quali volevano fare offerta maggiore prima, che gli Arrendatori avessero preso il possesso dell' Arrendamento, non avesse potuto esser quella meno della decima parte dell' affitto di un anno con poterla produrre tra lo spazio di quaranta giorni dopo essersi estinta la candela. Se poi l' Arrendatore avesse preso il possesso, permetteasi anche la maggiore offerta, la quale non dovea essere meno della sesta parte dell' affitto di un anno, con doversi presentare nel termine di mesi tre numerandi dal giorno del preso possesso.

170 *Nuove contese insorte dopo questa* Prammatica.

Questa materia dell' accension della candela, e delle offerte ha ricevuto in appresso altre determinazioni, come tra non guari saranno rapportate, ma per quanto siasi cercato di porre gli opportuni argini alle con-

(a) *de antef. vers. 3. observ. 3. n. 116. §. XVI fol. 124.*

contese solite a risvegliarsi da Forensi, sempre poi son queste germogliate a proporzion de' nuovi casi avvenuti, che ne recaron l'occasione, a segno che può dirsi, che una particolar giurisprudenza se ne sia formata.

171 *Si espone la* Prammatica LXXII *sotto l' istesso titolo.*

Sotto lo stesso titolo siegue la *Prammatica LXXII*, che comincia *Havendo necessità*, la quale fu pubblicata a' 12. di Maggio del 1639. dal Duca di Medina. In questo tempo ritrovavasi esausto il Reale erario, e sempre più bisognoso per soccorrere all'eccessive spese, delle quali il Re diceva aver bisogno per soccorrere alla difesa de' suoi Stati. Fu dunque con essa imposta una nuova gabella, per cui dicesi, che vi fosse concorsa anche la supplica de' Mercanti, e de' Tiratori d'oro per non esser gravati i poveri. In somma fu ordinato, che per ogni libra di argento, o di oro, che dovea fondersi derivato da' Drappi, Trene, Passamani, o altro lavoro o di monete forestiere, ma non già Spagnuole, e per servizio dell' arte de' Tiratori d' oro, avessero dovuto pagarsi carlini dodici per ogni libra, comminandosi varie pene a' contravventori. Gl' istessi carlini dodici dovean pagarsi per tutto l'oro così schiacciato, che filato, che venisse da fuori Regno. In oltre dovea pagarsi il diece per cento per oncia più della stima, che se ne facea nella Regia Dogana per quei Drappi, Tele, ed ogni altra cosa d' oro, o argento, che ne uscisse.

172 *Si espone la* Prammatica LXXIII, *e* LXXIV *sotto l' istesso titolo.*

Sieguono due altre *Prammatiche*, cioè la *LXXIII*, e la *LXXIV*, pubblicata la prima a' 30. Agosto del 1651. dal Conte di Villamediana, e l'altra a' 2. di Luglio del 1661. dal Conte di Pennaranda. Queste si raggirono intorno al divieto, che fu necessario di ordinare di non portarsi a vendere nella Fiera di Altamura, che celebravasi a' 25. di Aprile i castrati, gli agnelli, i ciavani, e la lana per dovers condurre in quella di Foggia, perche

che la Regia Corte non fosse stata fraudata dell' esazion della Regia Fida, che in quel tempo riscuoteva da' padronali delle pecore soggette alla Regia Dogana. Quindi poi il Penneranda stimò di stabilire, e di ordinare un altro metodo di governar l'amministrazion della medesima con una nuova forma della volontaria, e libera professazione, restando il primo abolito, concedendo generale indulto a tutti coloro, che per lo tempo passato avessero commesso frode in qualunque guisa in danno della Regia Dogana.

173 *Si espone la* Prammatica *LXXV detta della riforma sotto l'istesso titolo.*

Fu già detto, quante riforme avessero avuto i nostri Tribunali. Molte di esse eran derivate dalle visite, che il Re avea fatto fare in Napoli dall'Arcivescovo di Toledo D. Gaspare de Quiroga, e dal Consiglier di Castiglia D. Lopez de Gusmano. Il Sovrano però, che lungi ne stava, riseppe, che poco, o nulla di profitto erasi ricavato da' prescritti regolamenti dati da tai generali Visitatori, onde stimò d'inviare coll'istessa carica D. Francescantonio di Alarcon, perche avesse osservato i commessi abusi a dispetto delle promulgate *Prammatiche*. In effetto disimpegnò egli il carico indossatogli, e riferì quanto occorreva: quindi fu che il Re ritrovandosi in Aranques inviò al Conte di Monterey una lunghissima *Prammatica*, che porta la data de' 25. di Aprile del 1634. Questa è in ordine la *LXXV*, e volgarmente nel Foro vien chiamata la *Prammatica della riforma*, contenendo niente meno, che cento novantadue §§. che son propriamente indrizzati al regolamento del Tribunal della Regia Camera, che varie accuse avea ricevuto sul suo modo di procedere; ma perche tuttavia, quanto in quella fu disposto, se non è eseguito, almeno attender se ne dovrebbe l'osservanza, perciò conviene in raccor-

cio darne la notizia a' Lettori degli ordini, che comprende.

174 *Per l' osservanza delle precedenti Prammatiche.*

1. Che si fossero dovuto osservare tutti gli ordini, ed istruzioni date per effetto delle visite fatte dal Quiroga, e dal Gusman, purche non fossero state derogate da altre *Prammatiche*, ed acciocche avessero continuato ad avere l'istesso vigore, di nuovo se ne ordinava la pubblicazione, essendo del tenor seguente.

175 *Per gli Archivarj.*

1. Acciocchè i Razionali, e gli altri Officiali del Tribunal della Camera avessero potuto veder sempre i conti, e quello, che fosse necessario, l' Archivario star dovea continuamente nell' Archivio colle porte aperte in tutto il tempo, che teneva si il Tribunale.

176 *Per non cacciarsi i conti.*

2. Non potessero cavarsi conti, nè scritture dalla Regia Camera, senza ivi vedersi, e liquidarsi per evitarsi l'inconveniente altre volte avvenuto di essersi quelle perdute in danno della Regia Corte.

177 *Per farsi a dovere.*

3. Dovesse osservarsi la *Prammatica LIII* §. 1. e 2. intorno al disposto, che per non commettersi frodi, ed errori nel riferire i conti, dovesse intervenirvi un Presidente.

178 *Sullo stesso punto.*

4. Che dovesse farsi un libro col titolo *Vocandi ad computum* per avere i conti dal Tesoriere generale, e dagli altri Ministri pecuniarj, dovendo ivi i Razionali scrivervi il nome di ciascuno di essi per potergli chiamare, col notificarlo poi al Procurator Fiscale.

179 *Intorno a' dubbj su de' medesimi.*

5. Che tutte le risoluzioni, che si sarebbono prese nel Tribunale intorno a' dubbj fatti ne' conti da' Razionali, dove avessero detto *Fiat verbum*, si fossero sottoscritte dal Luogotenente, o da uno de' Presidenti.

180 *Per gli Officiali pecuniarj.*

6. Che tutti gli Officiali pecuniarj nelle partite d' introito, e di esito avessero dovuto spiegare la quantità, e la qualità della moneta sì di oro, che di argento.

7.

7. Che il Tesoriere generale dando i suoi conti nella Regia Camera dovesse presentare le liberanze, le cautele, e le certificatorie della medesima insieme colli mandati per vedersi le praticate diligenze.

181 *Per lo Tesoriere generale.*

8. Che i Percettori inviando i Carruggi in Napoli avessero dovuto dichiarare la quantità, il numero, e la qualità della moneta, che inviavasi, come anche quei, che l'accompagnavano, e 'l segno de' muli, che lo conducevano, con doverlo discaricare *recta via* nella Tesoreria generale dove si aveano a riscontrare tutte le notate circostanze con farsene l'attestato dal Tesoriere generale, o dal suo Cassiere, nè in altra guisa si sarebbe ammessa nell'esito al Percettore la partita del Carruggio. E qualora con questo per conto di altri portasse altra moneta, dovesse questa verificarsi colle ricevute de' consegnatarj nell'istessa moneta, che fu loro inviata.

182 *Per gli Percettori.*

9. Il Conduttore del Carruggio dovea giurare, se portasse la moneta della Provincia, e quanto tempo avesse consumato nel cammino.

183 *Per lo carruggio.*

10. Il Percettore nel dare i conti dovea giurare, che quelli eran certi, e veri, in piede de' quali dovea ciò notarsi dal Razionale.

184 *Per lo Percettore.*

11. Dandosi l'investiture a' Baroni, dovessero questi presentare i privilegj originali dell'infeudazione, e non solamente l'informazione, che fossero successori ne' Feudi, men che quando si fosse nel caso, in cui per giustizia dovessero darsi, senza esibire gli originali privilegj.

185 *Per l'investiture.*

12. Si stabilisce la pena per gli Percettori, che avessero esatto più del dovere dalle Università, le quali si vogliono rimborzate del sofferto danno.

186 *Per lo Percettore.*

13. Che il Tribunal della Camera oltre il conto, che teneva delle razze de' Cavalli di Puglia, di Calabria, e di tutti gli altri animali dipendenti da quelle, così

187 *Per le razze de' cavalli.*

così anche l'avesse tenuto di tutti quei cavalli, che dalle medesime uscivano per la Cavallerizza del Ponte della Maddalena.

188
Per gli Razionali.

14. Per ovviarsi il danno, che potea nascere nella liquidazion de' conti, che faceansi da' Razionali, e' dagli Scrivani ne' loro bilanci, si fosse dovuto osservare il disposto nel Capitolo del Re Federico contenuto nelle nuove *Prammatiche*.

189
Per gli conti.

15. Che il Tribunal della Camera in occasione de' conti di alcun Ministro, o di far compensazione del debito vecchio non dovesse stare all'assertiva del Luogotenente, che dicesse averne avuto ordine a voce, ma dovesse questo essere scritto.

190
Per gli Officiali.

16. Che laddove qualche Officiale pecuniario presentando i conti della sua amministrazione duplicasse qualche partita, avesse dovuto incorrere nella pena del nonuplo, come anche quando non avesse portata qualche partita, che avesse ricevuta; e laddove avesse presentato partite dubbiose, che poi non fossero ammesse, avesse dovuto per esse pagar l'interesse, che fosse sembrato giusto, per quel tempo, che con tal pretesto si fosse trattenuto il denaro di tai partite.

191
Pena.

17. Che portandosi con frode una partita non introitata, fosse sottoposto alla pena del nonuplo.

192
Per le significatorie.

18. Che le deduzioni delle significatorie sia conforme al disposto nella *Prammatica* di Ferdinando I, col di più, che in appresso sarà ordinato.

193
Per gli creditori di Corte.

19. Perchè quei, che sono o furono creditori di Corte, o ebbero pensioni non debbono esser due volte pagati, perciò non potessero avere verun pagamento, senza che ne costi la rinuncia ne' libri della General Tesoreria. Di più, che nel tempo di pace i conti de' Castelli si prendessero dalla Regia Camera, e che i salarj agli

agli Officiali dovessero pagarsi dalla Tesoreria suddetta.

20. Che le cautele presentate nella Regia Camera dagli Officiali pecuniarj, non dovessero da essi riprendersi meno che in caso di necessità, con restituirle tra breve termine.

194 *Per gli Officiali pecuniarj.*

21. Che l'Officiale pecuniario non avesse potuto fare introito per l'anno, che siegue, con doversi osservare il disposto nella *Prammatica I* §. 3. sotto lo stesso titolo.

195 *Per gli stessi.*

22. Che i conti di un officio da molti amministrato si fossero presi da uno, e non da molti Razionali.

196 *Per prendersi i conti.*

23. Che l'interesse dell'anticipato pagamento dovesse misurarsi in rapporto alla quantità anticipata.

197 *Per l'interesse.*

24. Che le mallevarie, le quali prendevansi dalla Regia Camera per cause dell'estrazioni si fossero dovute inviare al Mastro Portolano insieme cogli responsali, perchè meglio adempia al suo carico, per non esser defraudata la Corte.

198 *Per gli Portolani.*

25. Che i Credenzieri non avessero potuto cavare scritture dal libro dell'Officiale mentre amministravano il loro officio a tenor delle ricevute istruzioni, vietandosi, che la loro carica, come quelle di Portolano, e Viceportolano potessero esercitarsi da chi fosse dipendente dal Mastro Portolano.

199 *Per gli Credenzieri, e Portolani.*

26. Che si fossero divise *pro rata* quelle pene, le quali unitamente si esigevano dagli Arrendatori colla Regia Corte.

200 *Per la divisione delle pene.*

27. Che niun Razionale avesse potuto prender diritto per le declaratorie sotto la pena della privazion dell'officio, finche i conti commessi non si fossero veduti, e liquidati, riferiti in Camera, e sentenziati.

201 *Per gli diritti delle declaratorie.*

28. Che non si commettessero ad un medesimo Razionale li conti di un Arrendamento.

202 *Conti da commettersi.*

29.

203 *Per gli beneficj di Patronato.*

29. Che si fosse praticata ogni diligenza per sapersi quello, che apparteneva al Regio patronato con descriversi distintamente i beneficj, con registrarsi nel Tribunal della Camera, ed inviarsene una relazione, acciò in caso di vacanza se ne sapesse la qualità, e'l valore.

204 *Per lo Cedolario.*

30. Che dovesse farsi altro libro particolare per ivi descriversi tutti i Feudi devoluti alla Regia Corte per linea finita, o per delitto, acciò da un tempo all'altro avesse potuto riformarsi il Cedolario.

205 *Per le vendite, che facesse la R. Corte.*

31. Che in un altro libro si fosero notate tutte le vendite fatte, e da farsi dalla Regia Corte col patto di retrovendere, con averne il carico l'Avvocato, e 'l Procurator Fiscale, per potersene far uso, quando convenisse.

206 *Per le munizioni de' Castelli.*

32. Che le munizioni de' Castelli si fosero provvedute all'incanto dal Tribunal della Camera, con darsene carico a chi le facesse a minor prezzo, e con maggior utile della Regia Corte.

207 *Per la cautela de' medesimi.*

33. Che colui, che consegna le munizioni dovesse ottenere le cautele *de recepto*, e'l consegnatario di averle consumate.

208 *Estinzion di Officio.*

34. Che restasse estinto l'officio del Percettore delle significatorie.

209 *Per l'estrazione.*

35. Dopo esserfi fatto il caricamento di quello, che dovrà estrarsi, se la Nave patisse disgrazia, la Corte non fosse obbligata a dar doppia estrazione, se non quando si pagasero tutti i diritti a quella appartenenti.

210 *Per la vettovaglia del Vicerè.*

36. Che per la vettovaglia appartenente al Vicerè non dovesero spedirsi provisioni, se non con esprimersi la quantità di ciascuna specie.

211 *Per l'Archivio.*

37. Che dovesse farsi l'inventario delle scritture dell'Archivio, le quali non potesero consegnarsi al Successore senza prima farsene l'inventario.

38.

38. Che il Tribunal della Camera senza riserbarsi alcun denaro, che solea pervenire da composizioni, da cose feudali, da' beni de' defonti intestati senza eredi, dovesse tutto rimettere nella Tesoreria.

212 *Per rimettersi il denaro alla Tesoreria.*

39. Che i Reggenti del Collaterale dovessero pagare il *jus salmarum*, quando non dimostrassero privilegio di esserne immuni.

213 *Intorno l' immunità de' Reggenti.*

40. Che i Razionali ne' mesi di Febbrajo e Marzo avessero dovuto assistere il dopo pranzo presso ciascun Presidente ad esaminare i conti.

214 *Per gli Razionali.*

41. Che niun pagamento si facesse, che per la Tesoreria, acciò colle cedole fatte potesse vedersi l' esito della Reale Azienda.

215 *Per la Tesoreria.*

42. Che non dovesse ammettersi dalla Camera il mandato, che eccedesse la somma di docati 15., quando non fosse sottoscritto dal Vicerè.

216 *Per gli mandati di liberazioni.*

43. Che dovessero inviolabilmente osservarsi le *Prammatiche*, che vietano a' Ministri il potersi ingerire ne' negozj di Corte, partecipando ne' partiti, incorrendo nelle pene in esse stabilite, e i Mercanti, che l' ammettessero nella pena di docati mille, ed in altra arbitraria.

217 *Per gli Ministri.*

44. Che da tempo in tempo, come sembrasse necessario alla Camera dovesse inviarsi un Presidente con un Razionale a visitar la Cassa per vedere, come si ritrova.

218 *Per la visita della Cassa.*

45. Che dovesse continuarsi il libro, in cui doveano notarsi tutti i Feudi, e i Feudatarj, come anche le concessioni fatte fino a quel tempo.

219 *Per lo libro delle concessioni de' feudi.*

46. Che prima della dichiarazione del conto i Razionali non avessero potuto esigere i diritti della declaratoria sotto le pene ivi disposte.

220 *Per gli Razionali.*

47. Che il registro, e altre scritture non potessero te-

221 *Per lo registro.*

tenersi fuori dell' Archivio, senza mai potersi cavar da quello.

222 *Per quello de' relevj.* 48. Che lo stesso dovesse praticarsi per le liquidazioni de' Relevj consegnati all' Archivario, dovendosene di essi fare un registro per alfabeto, come delle denuncie, che facevano i Feudatarj della morte de' loro predecessori colla nota delle rendite per l' indennità della Regia Corte.

223 *Per la riforma del Cedolario.* 49. Che si fosse commessa ad un diligentissimo Razionale la riforma del Cedolario, cui doveansi somministrar le notizie dal Conservatore de' Quinternioni, e respettivamente da' Mastrodatti.

224 *Per gli Scrivani.* 50. Che il Luogotenente con consiglio della Camera avesse dovuto provvedere i Scrivani attitanti.

225 *Per la division delle Ruote.* 51. Che occorrendo copia di affari, il Vicerè con rappresentanza del Tribunale avesse provveduto, che i Ministri si dividessero in due Ruote, in una delle quali doveano esservi quei, che il Vicerè avrebbe destinati con parere del Luogotenente, li quali non fossero meno di tre, e questi doveano attendere al disbrigo di quegli affari, che il Vicerè avrebbe additati, de' quali il Tribunale ne avrebbe data la nota.

226 *Per gli Razionali.* 52. Che nel Sabbato di ciascuna settimana il Luogotenente avesse dovuto assegnare à ciascun Razionale i conti, che riferir dovea nelle seguente.

227 *Per trattarsi le cause del Fisco.* 53. Che nelle cause, nelle quale il Fisco è attore si trattassero ad elezione del Luogotenente inteso l' Avvocato Fiscale, e quando fosse reo dovesse trattarsi nelle ore assegnate; volendosi, che i loro incidenti avessero dovuto trattarsi in ogni giorno di qualunque settimana.

228 *Per quelle delle Parti.* 54. Che ne' giorni di Mercordì, e Sabbato si fossero trattate le cause delle Parti.

55. Che come prima ne' giorni di Mercordì, e Saba-

bato i Ministri stavano quattro ore nel Tribunale, e quella quarta ora era inutile, perche gli Avvocati se ne andavano per esser terminati gli altri Tribunali, perciò si volle, che ne' mesi di Gennajo, e Febbrajo si osservasse quello, che praticavasi dagli altri Tribunali, ma nel giorno doveano accrescere un' altra ora a quelle, che solite erano ad impiegarsi nell' udienza.

229 *Per lo tempo di assistere nel Tribunale.*

56. Che i Razionali dovessero solamente attendere a i conti della Camera, senza applicarsi ad altri della Città, delle Università, o di altri particolari.

230 *Per gli Razionali.*

57. Che i Reggenti, e 'l Luogotenente non dovessero contravenire all' ordine di ogni ricevuto Dispaccio senza prima replicare, ed avvertire il Vicerè; e laddove dopo la replica se ne ordinasse l' esecuzione, dovessero ubbidire, benvero il Vicerè dovea partecipare al Re i motivi della fatta replica, acciò avesse potuto dare gli ordini, che si convenivano.

231 *Per gli ordini, che dava il Vicerè.*

58. Che i mandati non solo da' Reggenti, ma anche dal Luogotenente dovessero sottoscriversi.

232 *Per sottoscriversi i Mandati.*

59. Che gli Attuarj della Camera si fossero ridotti ad un certo, e determinato numero.

233 *Per gli Attuarj.*

60. Che niuno Attuario avesse potuto attitare in nome dell' altro.

234 *Per gli stessi.*

61. Che la Camera avesse dovuto vedere, se bisognava inviare i Commessarj, e 'l Luogotenente dovea scegliere quello, che doveasi inviare.

235 *Per gli Commessarj.*

62. Che le cause appartenenti al Real patrimonio si fossero dovute trattare in Camera; ma occorrendo affare premuroso per lo buon governo del medesimo, permetteasi al Luogotenente ne' giorni feriali di far unire i Presidenti nella sua casa.

236 *Per la disbriga delle cause del Real patrimonio.*

63. Che quando la Camera fosse nel Collaterale, solo questo dovesse votare negli affari di grazia, e fuora di

237 *La Camera, quando votava in Collaterale.*

di questi dovessero unitamente votare.

238 *Per lo Notajo della R. C.*

64. Che il Notajo destinato per gli contratti della Regia Corte tener debba un protocollo separato per gli medesimi.

239 *Divieto fatto a' Ministri.*

65. Che ad ogni qualunque Ministro sia vietato di chiedere, che gli Arrendatori, o altri Ministri si servissero di alcun computante, dovendo essere di loro libera elezione.

240 *Per eseguirsi i Capitoli della visita.*

66. Che dovessero eseguirsi i seguenti Capitoli della visita fatta dal D. Francescantonio d'Alarcon.

241 *Perche assistessero i Ministri.*

67. Che il Luogotenente avesse tenuto particolar cura, che i Ministri, e i Razionali avessero la matina assistito in Camera nelle ore stabilite, e mancando avesse potuto punirgli a suo arbitrio. E se per tutto quel mese non si fossero emendati, ne avesse dato conto al Viceré, il quale dandone l'avviso, si sarebbe provveduto del conveniente rimedio.

242 *Altra istruzione.*

68. Che da quel tempo in avanti non si fossero poste a conto l'ore, che di più stavasi nel Tribunale per avanzarle ne' giorni seguenti, poiche doveano assistervi in tutte l'ore prescritte dalle *Prammatiche*.

243 *Per sottoscriversi i mandati.*

69. Che il Luogotenente avesse sottoscritto i mandati, che faceansi dal Viceré, con osservarsi, quanto conteneasi ne' Capitoli della riforma fatta colla visita di D. Lopez de Gusman.

244 *Per votarsi le cause.*

70. Che le cause dovessero votarsi nel Collegio, senza permettersi, che i Scrivani andassero a prendere i voti nelle case de' Presidenti.

245 *Per le diete degli accessi.*

71. Che si fosse osservato, quanto erasi ordinato con Real carta da Filippo III, cioè che i Presidenti della Camera andando per accesso per materia di fabbrica ne' Borghi della nostra Città, nulla potessero ricevere. Quando poi si facesse a richiesta delle Parti, dovea pri-

prima il Commessario farne relazione nella Camera, e da questa ordinandosi, nella Città dovea esigere un docato, e due ne' Borghi.

72. Che la Camera avesse dovuto tassare le franchigie a' Presidenti non più, che per lor proprio uso, e per quei generi, di cui aveano essi bisogno, e per la loro famiglia, e quando avessero praticato in altra guisa, doveano restituire il dippiù del ricevuto al Fisco.

246 Per la franchigia de' Presidenti.

73. Che si fosse osservato il disposto nella visita fatta da D. Lopez de Gusman intorno alla destinazione de' Commessarj.

247 Per la destinazion de' Commessarj.

74. Che per esecuzione di altro Capitolo della medesima non potesse chiedersi da' Ministri agli Arrendatori, e a Percettori delle Provincie, che prendessero i computanti, che loro proponevano.

248 Divieto a' Ministri.

75. Che il Presidente Commessario della Dogana di Foggia avesse assistito nel tempo della locazione, e dell' esazione col salario stabilito dalla nuova *Prammatica*, e dimorandovi lungo tempo gli si fossero accresciuti tre docati in ogni giorno.

249 Per lo Commessario della Dogana di Foggia.

76. Che i Consiglieri passando in Camera dovessero avere il soldo de' Presidenti.

250 Per i Consiglieri che passassero in Camera.

77. Che niun Ministro per esecuzion della *Prammatica* (*VIII de emptione & venditione*) tanto per se, come per qualunque altro avesse potuto comprare rendite fiscali, o altre appartenenti al Real patrimonio sotto le pene in quella contenute.

251 Divieto fatto a' Ministri.

78. Che l' Avvocato Fiscale non potesse ricusarsi per biglietto di Segretaria sì del Vicerè, come del Collaterale, ma se taluno lo pretenda sospetto, dovesse formalmente allegarne la causa nel Tribunal della Camera, cui spetta il deciderlo, e che da allora in avanti solo sia causa bastante l' inimicizia capitale non riconciliata

252 Per darsi sospetto l' Avvocato Fiscale.

tra

tra l'Avvocato Fiscale, e la Parte litigante, o i suoi parenti per consanguinità, o affinità fino al secondo grado.

253 *Per lo libro de' voti.*

79. Che dal Presidente più nuovo si tenga il libro, in cui debbansi registrare i voti, e'l Luogotenente abbia la cura di farlo eseguire.

254 *Per gli cristalli, e vitelle.*

80. Che i cristalli, e le declaratorie si fossero esatte come nel 1631., e per metà le vitelle con serbarsi il conto presso il Percettore eletto dalla Camera, il quale restava obbligato con malleveria per lo pagamento dell' aumento del salario del Luogotenente, e de' Presidenti, dandosi la norma del tempo, in cui i Razionali dovessero esigere le porzioni loro spettanti, ed in qual guisa se ne dovessero far le liberanze.

255 *Qual parte si dovesse al Mastrodatti, e Razionale.*

81. Che dal prodotto de' cristalli se ne dovessero pagare docati venticinque al Mastrodatti in quell'anno, in cui gli sarà toccato l'Arrendamento, e docati venti al Razionale per gli conti del medesimo, senza che questa somma si avanzasse, o diminuisse, quantunque fosse uno o più Arrendamenti, spiegandosi il modo da doverseli pagare.

256 *Come se ne dovesse tenere il conto.*

82. Che tutto questo conto dovesse tenerlo un Razionale da destinarsi dal Luogotenente, formandone un particolar libro.

257 *Per gli conti de' Ministri pecuniarj.*

83. Che ogni Ministro pecuniario non potesse presentar conti in Camera, nè riceversi dal Mastrodatti quando non fosse accompagnato dalla certificatoria del Percettore di aver ricevuto i diritti a lui spettanti per la declaratoria.

258 *Per lo libro delle declaratorie.*

84. Che il Percettore avesse dovuto tenere un libro per notarsi con distinzione, e per alfabeto tutto quello, che introitava dalle declaratorie, ed un altro simile ne dovea tenere il Razionale, acciò quello quando pre-

i sen-

ſentaſſe i conti, queſti, cui ſe ne commetteva la viſione aveſſe potuto farne la comprovazione.

85. Che il Percettore aveſſe dovuto tenere altro libro per notarvi quello, che perveniva dal diritto de'criſtalli e vitelle, ſenza poterſi dar poſſeſſo di Arrendamenti o altri officj, ſe non coſtaſſe col di lui certificato di eſſerſi pagati tai diritti, di cui ne dovea tener conto il Razionale, con farne notamento in un libro per farſene il confronto.

259 Per lo libro de' criſtalli.

86. Che il Percettore in ogni tre anni aveſſe dovuto preſentare in Camera il conto finale dell'introito, ed eſito fatto, con prenderne ragione il Razionale per ogni anno con oſſervare i ſuoi libri.

260 Per lo conto del Percettore.

87. Che l'elezione del Razionale fatta dal Luogotenente durar doveſſe per tre anni, potendo rinovarla ſe voleſſe, e che al Percettore ſi poteſſe aſſegnare il ſalario dal Vicerè con conſulta del Collaterale, di cui doveſſe darſene avviſo per doverlo confermare.

261 Per la ſcelta del Razionale.

88. Che per l'oſſervanza di tutto ciò doveſſe darne gli ordini il Tribunal della Camera con partecipar tutto al ſupremo Conſiglio d'Italia.

262 Per la medeſima.

89. Che gli Amminiſtratori de' beni demaniali, ricevendo ſalario, aveſſero dovuto pagare i diritti delle declaratorie, con darſi altre iſtruzioni ſu tal punto.

263 Per gli beni demaniali.

90. Che la ſeconda Ruota doveſſe tenerſi ogni giorno coll' intervento de' Preſidenti di Cappa corta, e del Procurator Fiſcale, come anche di un Preſidente togato, cominciandoſi dal più antico, mutandoſi in ciaſcun meſe *per turnum*. Ed in caſo della mancanza di colui, a chi per ordine ſpettava, doveſſe ſottentrare il ſucceſſore, e ceſſando l'impedimento, aveſſe dovuto anche intervenire nel ſuo meſe, aſſiſtendovi i Razionali per dar conto dello ſtato, in cui eran le coſe, come ſta diſpoſto dal-

264 Per gli Miniſtri da aſſegnarſi alla ſeconda Ruota.

dalla *Prammatica XXXV*, benvero per le consulte, che doveano farsi al Re dal Vicerè, erano da disimpegnarsi da tutto il Tribunale, e quando fossero terminate, dovea ripigliarsi la liquidazione de' conti.

265 *Per la controvenzione degli ordini.*

91. Che per esecuzione degli ordini già dati, laddove si facessero pagamenti contro il disposto ne' medesimi, potesse aversi ricorso contro de' Ministri, e sopra i loro beni, scrivendosi perciò al Duca di Alcalà per l'esecuzione di tutto ciò, e allo Scrivano di razione, perche certificasse nel Tribunale le partite ordinate pagarsi contro i detti ordini.

266 *Chi dovesse intervenire nella decision delle cause.*

92. Che il Procurator Fiscale non avesse dovuto assistere, mentre si decidevano le cause, e 'l Segretario assisterà a piacere del Luogotenente, e l'ultimo Presidente riceverà i voti notandoli in un quinterno, che conserverà il Luogotenente sotto chiave, per poi comunicarsi al Segretario. All'incontro i Razionali non potessero assistere che nelle cause delle loro relazioni.

267 *Giuramento da darsi.*

93. Che i Razionali, Procurator Fiscale, e Segretario nel principio di ciascun anno dovessero giurare in mano del Luogotenente di custodire il segreto senza pregiudizio della precedenza infra loro.

268 *Per gli bilanci da inviarsi.*

94. Che in ogni anno dovessero inviarsi al supremo Consiglio d' Italia i bilanci della Reale Azienda.

269 *Relazione da farsi al Vicerè.*

95. Che dovesse farsi un libro delle cause, nelle quali il Fisco era Attore, da tenersi dall' Avvocato Fiscale, e nell'ultimo Sabato se ne dovea far relazione del loro stato al Vicerè.

270 *Per le significatorie.*

96. Che si fosse osservato il disposto dalla *Prammatica XXXVIII de offic. Procur. Cæsar.* intorno all'esecuzione delle significatorie.

271 *Per concedersi la proroga.*

97. Che dalla Camera si fosse potuto concedere la proroga di due mesi a'Percettori, e agli Affittatori a pro-

dur-

durre le loro cautele, non permettendosi altra dilazione senza espresso ordine del Vicerè precedente consulta del Collaterale.

98. Che dovessero mandarsi in esecuzione le significatorie, li Bilanci, discussioni di Rilevj, ed altri debiti liquidi senza speranza di supersessoria, se non quando si concedesse dal Vicerè con consulta della Regia Camera.

272 Si vieta la supersessoria.

99. Che i Percettori dovessero rimettere in Camera i bilanci de' residui colle cause dell' impotenza, o renitenza, e ne' tempi designati, per osservarsi lo stato delle cose, dovendone prender conto il Presidente commessario di ciascuna Provincia per darne conto al Vicerè, e al Collaterale.

273 Per gli Percettori.

100. Che il Percettore avesse dovuto esprimere nel conto le diligenze de' residui, con esser significato per lo residuo non ben diligenziato a guisa del Bilancio.

274 Per li medesimi.

101. Che i Portolani si significassero per gli Responsali non prodotti, senza speranza di supersessoria.

275 Per gli Portolani.

102. Che le deduzioni dovessero farsi in Camera dal Razionale del conto con aver presenti le cautele del medesimo e'l più antico Razionale dovea descriverle nel libro; dovendole poi il Segretario comunicare al Percettore, e a colui, che registra le cautele, con rimaner le cancellate presso del conto.

276 Per le deduzioni da farsi.

103. Che per gli affitti de' beni fiscali si fussero osservate le seguenti istruzioni.

277 Per gli affitti de' beni fiscali.

104. Che i Bandi per la Subastazione non potessero darsi dal Mastrodatti, se non dopo esser sottoscritti dal Commessario, e dall' Avvocato Fiscale sotto varie pene pecuniarie.

278 Bandi della subastazione, come sottoscriversi.

105. Che non potesse licitarsi per persona nominanda.

279 Divieto.

280 *Simile a' Ministri.*

106. Che resti vietato a ciascun Ministro della Camera, suoi commensali, e mercenarj la mercatura, e 'l partecipare ne' negozj della Corte.

281 *Nuovo affitto, quando vietato.*

107. Che fosse vietato il far nuovo affitto a quel Conduttore, che non avesse pagato, o che non fosse idoneo a pagare, sotto pena del pericolo, ed altra arbitraria, menche quando il Vicerè concorrendovi il Collaterale, e la Camera lo conoscessero utile.

282 *Condizioni richieste nel Conduttore.*

108. Che il conduttore prima del possesso manifestasse i nomi de' caratarj da approvarsi con giuramento per sapersene il numero dalla Camera e l' idoneità, a qual quantità ascendano a' loro beni senza esser sottoposti al Fisco, e la buona fama.

283 *Qual cautela dovrà dare.*

109. Che prima di darsi il dispaccio per lo possesso dovesse presentar nella Camera la malleveria per la terza parte della rendita, se si paga per terzo, e per la metà se si pagasse per metà.

284 *Come dovesse ammettersi la malleveria.*

110. Che i mallevadori dovessero dire quei beni stabili, che debbono ipotecare insieme co' loro pesi, e la loro qualità, e se il Mastrodatti, che prende la malleveria per maggior cautela della Reale azienda dimandasse gli abonatori, dovesse ammetterseне la richiesta, altrimenti non dovea riceversi la malleveria, e dopoche questa si fosse ricevuta prima di darsi il dispaccio per lo possesso, il Presidente Commessario e 'l Fiscale dovessero esaminar la malleveria con informarsi estragiudizialmente della sua qualità con farne relazione nel Tribunale, per potersi dare altri mallevadori se non fossero idonei i primi; senza che fradittanto venga meno l' obbligo del Mastrodatti, dovendosi praticar lo stesso in ogni altra malleveria da prendersi da' Mastrodatti di Camera, quando vi fosse interesse della Reale azienda, non dovendosi altrimenti dare il possesso, come neppure senza la firma

del

del Fiscale, che la farà dapoiche sianſi praticate le cennate diligenze. Quando poi si contravenisse, il Commessario, e 'l Fiscale, che si sottoscrivono dovessero incorrere nella pena della sospension dell' officio per due anni la prima volta, e nella privazione nella seconda, e 'l Mastrodatti nella pena di falso, restando tutti i loro beni obbligati alla soddisfazione del danno, ed interesse, che avesse patito il Fisco.

111. Che laddove si fossero ributtati i primi fidejussori, dovesse procedersi al nuovo affitto in danno del primo conduttore.

285 *Quando si procede al nuovo affitto.*

112. Che essendosi preso il possesso, si procuri, che i maggiori interessati abbiano il governo de' beni presi in affitto.

286 *Il governo dovuto a' maggiori interessati.*

113. Che prima del possesso dell'affitto rimasto *sub hasta* possa ammettersi l'offerta, che non fosse meno della sesta parte della rendita di un anno, e di una quarta parte dell'estaglio dopo essersi preso il possesso; benvero dovrà quella presentarsi tra sessanta giorni da numerarsi da quello, in cui sia seguita l'ultima licitazione.

287 *Quando possa offerirsi la stessa.*

114. Che l'Avvocato Fiscale dopo essersi fatta la liquidazion della rendita, non avesse potuto chiedere altro agli Arrendatori, col pretesto di lesione, come nè anche dovea ammettersi tal dimanda, se faceasi dagli Arrendatori.

288 *Divieto all' Avvocato Fiscale.*

115. Che si fosse dovuto rinunciare all'escomputo, che derivar si dicesse da caso fortuito o per fatto di un terzo, con potersi solamente ammettere per effetto di una generale turbazione del Regno, o per impedimento direttamente cagionato dal Locatore, per cui fosse impedito l'uso della cosa locata.

289 *Escomputo quando si ammetta.*

116. Che l'esazion della mercede contro il conduttore non resti impedita da veruna eccezione, neppure di escom-

290 *Il conduttore non abbia eccezione per trattenere il pagamento.*

escomputo, di cui non costasse in breve tempo, comecchè dovrebbe riserbarsi ad un giudizio ordinario, quando richiedesse una maggior pruova.

291
Come debbano esser pagati i consegnatarj.

117. Che gli assegnatarj dovessero esser pagati col mandato generale, quando bastasse il prezzo dell'affitto, col solo permettersi a' Conduttori l'anticipazione del terzo, o del semestre a ciascun consegnatario coll'interesse del 10. per cento per quel tempo, che seguisse l'anticipazione, con farsene poi l'aggiustamento in tempo del mandato generale. Quando poi non bastasse il prezzo, si permettesse l'istessa anticipazione col cennato interesse, il cui pagamento si fosse dovuto fare con denaro effettivo, posto nel Banco, e non già con polize passatore. In riguardo poi agli Arrendamenti, in cui non fossero capienti tutti i consegnatarj di giustizia, potrebbono gli Arrendatori anticipar loro solo la metà, o le due terze parti di un terzo, o di un semestre, ed in fine di ciascuna terza o semestre dovesse farsi il mandato generale con uguagliarsi tutti i Consegnatarj senza permettersi veruna prelazione per opera di favore, che volessero praticare i Commessarj degli Arrendamenti, i quali si voglion sottoposti alle stabilite pene in caso di controvenzione, e specialmente di pagare al Reale erario la sesta parte di quello, che avessero ordinato pagarsi ad altri, volendosi praticato l'istesso rigore, quando le rendite reali fossero state in demanio.

292
Le diete del Ministro, come dovessero pagarsi.

118. Nel caso, che per qualche arrendamento vi fosse bisogno, di andare alcun Ministro per verificar le frodi, punire i delinquenti, o per fare altre diligenze, dovessero pagarsi le diete, che vacarà insieme co'suoi subalterni dal fruttato dell'istesso arrendamento, con tassarsi come giornate vacate per lo Fisco in quanto alla quantità disposta dalle *Prammatiche*, riserbandosi le ragioni per ri-

ricevere il di più dagli Arrendatori.

119. Ciò, che doveasi pagare a' soldati, che assegnato era sopra le rendite degli arrendamenti, si fosse dovuto pagare co' mandati generali.

293 *Come pagarsi i Soldati.*

120. Che quando vacassero le piazze de' soldati, a' quali erasi fatto l'assegnamento, dovessero estinguersi, finchè non vi sia cambiamento nell' arrendamento, dovendo la Camera e 'l Commessario replicare, se il Vicerè altrimenti ordinasse, e quando di questa replica non facesse conto, dovesse subito avisarsene il Re, senza farsi pagamento finche non venga la risposta, e facendolo, sarebbe ricaduto a lor danno.

294 *Vacando le piazze de' Soldati, che dovesse osservarsi.*

121. Che il Libro del patrimonio dovesse comprovarsi, e rendersi più perfetto con raccogliersi dagli antichi que' capitoli, che per mancanze di documenti non poterono trascriversi, dovendosi ricavare dalle cedole della general Tesoreria il prezzo introitato dall' antiche vendite de' Feudi. Di più, che le Università non avessero pagato i pesi fiscali a quei, che non dimostravano i legittimi titoli. Che si fosse fatta una particolar nota di tutti coloro, che possedevano beni burgensatici alla ragione del dieci per cento, per vedersi nel cui beneficio fosse ritornato l' interesse, e ciò, che importava dal sette al dieci per cento. Che si fosse fatta perquisizione de' beni sequestrati dal Fisco, acciò liquidati, si fossero al medesimo aggiudicati. Il Libro del patrimonio dovea in Camera restar sempre presso due Razionali, e colla costoro soscrizione dovessero corroborarsi l' espedizioni, senza della quale tanto il Commessario, come il Segretario non avessero potuto sottoscriver le medesime. Furono eletti due Razionali Gio. Simone d' Orso, e Vittorio Coppola, da' quali dovea tenersi il libro del patrimonio, toccando al primo gli Arrendamenti con tenere

295 *Per formarsi il libro del Real patrimonio, e per l' incombenza de' Razionali.*

par-

particolar conto di quanto si apparteneva al Real Patrimonio, acciò in ogni anno con facilità avesse potuto trarsene il Bilancio, dovendo dare a' Ministri pecuniarj la lista esatta de' ricevuti carichi per darne poi conto nel Tribunal della Camera, in cui non doveasi ammettere che quando si fosse presentata la suddetta lista. Ciascun libro del Patrimonio doveasi continuamente osservare da' Razionali, mentre durava il Tribunal della Camera, con essersi destinato il Presidente Claudio Blandicio per sovraintendere a tutto ciò, con rinovarlo e dichiararlo in ogni tre anni. Restar poi dovea a carico del medesimo di riferire al Vicerè in ogni quattro mesi lo che occorreva per servizio della Reale Azienda, dovendosi inviare al supremo Consiglio d' Italia la lista degli emolumenti, che in ogni anno ricadevano in beneficio de' Razionali. Si raccomanda al Tribunal della Camera la formazion del libro del Cedolario dandosi varie istruzioni per la medesima, perche ogni errore restasse corretto.

296 *Per gli rilevj, come dovessero pagarsi.*

122. Che in rapporto a' Rilevj si fosse eseguito il disposto dalle *Prammatiche*, dovendo il successore nel Feudo dar la notizia della morte del Barone, e del valore tra'l tempo prefisso, con farsene la liquidazione sollecitamente dal Razionale di quello, che spettava al Real patrimonio, senza permettersi dilazione, e superfessoria. Perlocche si ordina, che il Luogotenente tra i quindici giorni primi seguenti da che si sarà presentata la nota delle rendite, ne dovesse commettere la liquidazione al Razionale, che destinarebbe, che dovrà poi discutersi; e laddove costasse, che il Barone risultasse debitore in somma maggiore della dichiarata, si dovesse spedir contro di esso la significatoria per la somma dovuta, incorrendo nella pena del doppio da non potersi rimettere neppure dal Vicerè, se non quando restasse determinato per giusti-

ſtizia dalla Regia Camera con eſsere inteſo l' Avvocato Fiſcale.

123 Che l'aſsegnamento della borza militare ſia immutabile, e'l ſolo Principe colla conſulta della Camera poteſse variarlo, potendoſi replicare al Vicerè, ſe altrimenti ordinaſse, con darne avviſo al Re, ſotto la pena del rifacimento.

297 Per la ſoſſiſtenza della caſſa militare.

124. Si preſcrive la forma di certificare il Teſoriere dell' eſazioni eſtraordinarie. Doveaſi commettere al particolar Preſidente, Razionale, e Maſtrodatti la ſpedizione delle certificatorie, e la certificazione del Teſoriere dovea precedere la conſegna della ſpedizione. Il Maſtrodatti dovea far ſottoſcrivere la ſignificatoria dal Luogotenente, e dal Commeſsario, con farne tener notamento dal Razionale con conſegnarla al Regiſtratore, che poi da lui ſottoſcritta, e dal Segretario della Camera, dovea darſi al Teſorire, da cui dovea averne la ricevuta. Il Teſoriere poi aver dovea i libri diſtinti delle certificatorie per darne conto, ed in ogni ſemeſtre far doveaſi nella Teſoreria la compruova de' ſuoi libri, del Razionale, e del Regiſtratore con ſottoſcriverſi in ciaſcuno di eſſi la preſa riſoluzione, raccomandandoſi intanto al Vicerè l'eſecuzione di tutto ciò, con dargli la facoltà d' imporerſi la pena, col parteciparne il Re. L' iſteſsa premura ſi dà al Tribunale della Camera. Il denaro della borza militare non dovea improntarſi alla Teſoreria, ſenza interromperſi l' uſo de' reſidui fiſcali, con applicarſi altrimenti. Tutti queſti ordini doveano notificarſi al Collaterale, alla Camera, allo Scrivano di razione, e al Teſoriere, vietandoſi a queſti due ultimi il dar denaro a mutuo; e al Vicerè il poter diſponere de' reſidui con privati biglietti della ſua Segretaria, ma far doveaſi con ſolenni proviſioni, dalle qua-

298 Per certificarſi il Teſoriere dell' eſazioni eſtraordinarie.

quali apparisse la replica, e la deroga dell'ordine, con doversi registrare in Collaterale, nell'officio delle razioni, e nella Tesoreria.

299 *Per l'esercizio degli Officj.*

125. In rapporto all'esercizio degli offizj si vogliono eseguite le seguenti istruzioni altre volte già date, e trascurate eseguirsi.

300 *Dovesse esibirsi il privilegio della provista.*

126. Che dovesse negarsi l'esercizio, il possesso, e'l salario a colui, che non dimostrasse il privilegio dell'officio di Real provista, raccomandandosene l'osservanza al Tesoriere, e allo Scrivano di Razione, i quali contravenendo, dovean restituire quello, che col loro mandato si sarebbe pagato.

301 *Per la loro subastazione.*

127. Che si subastassero gli officj vendibili, dovendosi alienare a prezzo numerato, e non in credito, o che pure sia breve il termine della credenza con riceversi la mallevaria dalla Camera, e certificarsi il debito al Tesoriere, con farsi il patto di doversene ottenere la Reale approvazione tra sei mesi sotto la pena della sesta parte del prezzo, con ammettersi una persona idonea alla licitazione.

302 *Per accordarsi i sostituti.*

128. Che la facoltà di poter sostituire fosse riservata al Re il poterla accordare, e'l licitatore per altra persona da nominarsi dovesse ributtarsi, o almeno, che non potesse esercitarsi l'officio da chi fosse incapace, e che non avesse avuto la dispensa dal Principe, dovendo essere gli Officiali abili, o che avessero ottenuto la dispensa, e se quei di quel tempo non avessero ricevuto la conferma, dovean vendersi gli officj.

303 *Quando dovesse permettersi la sostituzione.*

129. Che il Vicerè non avesse potuto accordar licenza di sostituire, se non che per giusta causa. L'assenza ragionevole potesse permettersi per uno, o due mesi in ciascun anno, e per sei mesi per cagion d'infermità, potendo il Principe concedere tempo più lungo, con doversegli chiede-

dere il permesso, e laddove questo non si producesse fra i sei mesi, il Tribunal della Camera dovea vendere a persona abile, e idonea l'uso, e l'esercizio dell' Officio durante la vita dell'infermo, o dell'impedito per esercitarlo, con dover però tra altri tre mesi ottener la conferma del Re sopra tal vendita, benvero di quello, che se ne ritrarrà, se ne doveano applicare docati cento al Fisco in pena dell'omissione, e'l di più al Padrone. Se poi non si ritrovasse compratore, la Camera destinerà uno di sua soddisfazione, che l'eserciti, assegnandogli il salario dagli emolumenti dell' officio con darsi il rimanente all' infermo, o all'impedito, senza darsi luogo ad altra interpretazione.

130. Le ampliazioni, e le rinuncie anche si vogliono riserbate al Re, dichiarandosi nulle quelle fatte senza suo permesso, onde potranno vendersi gli officj, come vacanti, dovendosi in ogni conto così osservare, e che perciò dovesse notificarsi il Collaterale, la Camera, la Vicaria, e la scrivania di Razione.

303 Per le ampliazioni, e rinuncie.

131. Che i Cambj per la Lombardia, o per altrove dovessero trattarsi in Camera, con farsene di essi un libro, esaminandosi l'interesse, e gli adimplimenti, con raccomandarsene l'esecuzione al Vicerè.

305 Per gli cambj per la Lombardia.

132. Che dal Tribunal della Camera si tenesse un libro, ed un conto a parte di tutti i partiti, che si facessero per vettovaglia, abiti, armamento, e fabbrica delle Galee, acciò potessero chiamarsi a dar conto i partitarj a tenore de' loro obblighi.

306 Pei libri de' Partitarj della R. Corte.

133. Si danno l'istruzioni in rapporto all' amministrazion delle Galee, munizioni, ed altro ad esse appartenenti.

307 Per le Galee.

134. Che dovesse formarsi una Giunta nell'Arsenale composta del Luogotenente, del Generale delle Galee,

308 Giunta della marina, come dovesse comporsi,

lee, del Presidente Commessario, del Fiscale, del Revisore delle medesime, del Sovraintendente dell' Arsenale, e del Segretario di guerra, il quale assister dovea senza voto, ma solo proponere quello, che bisognerà esaminarsi, e conchiudere per le necessarie provvidenze da darsi.

309 *Dove dovea unirsi.*

135. Che questa Giunta dovesse tenersi nell' Arsenale due volte ogni Settimana, quando vi fosse spedizione di Galee, ed una volta, quando questa mancasse.

310 *Quando niente potesse risolvere.*

136. La Giunta, dovesse riputarsi, come nulla, se mancasse il Fiscale, e'l Revisore, o almeno uno di essi quando l'altro fosse infermo, o lontano.

311 *Per i partiti da farsi.*

137. Che in essa, e non altrove dovessero farsi le subastazioni per gli partiti, precedente l'emanazion de' bandi, con assegnarsi il giorno per la licitazione.

312 *Ciò, che dovea notarsi.*

138. Dovrà assistervi un Razionale di Camera, che sarà da Segretario, tenendo l'obbligo di formare un libro per notarsi i giorni, ne' quali si tengono le Giunte, quelli, che vi hanno assistito, e ciò che si è risoluto. Di più i partiti fatti, con quali persone, con qual qualità, e con qual prezzo, per sempre aversene le necessarie notizie.

313 *Come dovessero farsi i partiti.*

139. Che questi partiti dovessero parteciparsi alla Revisoria, e Scrivania della ragion marittima per notargli ne' loro libri, per poter regolare le paghe per gli Partitarj, e la qualità de' conti, senza far veruna liberanza a' medesimi, se non quando avessero presentato attestato avanti al Segretario della Giunta di aver data mallevaria di adempiere a' partiti.

314 *Notizia da darsene alla Camera.*

140. Che di tutti i partiti se ne dovesse dar notizia al Tribunal della Camera con tutte le loro circostanze, ove se ne dovrà tenere un libro distinto, per cui

cui potessero chiamarsi i Partitarj a dare i conti de' medesimi, dovendosi questi prendere, e liquidare da' Razionali, non potendo costoro esigere diritti di declaratorie, nè altro, per esser cosa appartenente alla Reale Azienda.

141. Se talvolta avvenisse, che con fretta comprar si dovesse qualche cosa per servizio delle Galee senza potersi aspettar la Giunta, far si dovesse la compra unitamente dal Presidente Commessario, e dal Veditore, con darne conto nella prima Giunta, acciò tutto si noti ne' libri della medesima, con darsi l'altre necessarie prevenzioni.

315 Per le compre da farsi senza la Giunta.

142. Che il Visore delle Galee dovesse intervenire ne' patti, e nella loro esecuzione, prendendo cognizione del tutto, e specialmente nella consegna delle cose precedente suo ordine scritto, e della Scrivania di razione marittima, e questo oltre l'intervento del Maggiordomo della Darsena; e qualora per la fretta non potesse aspettarsi il disbrigo di questa liberanza, si dovesse cavar quello, che conviene dalla munizione coll'assistenza del Visore, e dello Scrivano di Razione, per non ritardarsene la liberanza.

316 Cautela da praticarsi per l'esecuzione de' patti.

143. Che lo stesso Visore avesse dovuto invigilare sul biscotto, che si fa per servizio delle Galee prendendone il conto dal Partitario, con invigilarne sulla distribuzione insieme collo Scrivano di Razione marittima.

317 Per lo biscotto.

144. Che occorrendo formarsi armata di Vascelli, si fosse il tutto eseguito sotto gl'istessi Ministri.

318 Esecuzione raccomandata a' Ministri.

145. Che gli Officiali marittimi avessero dovuto intervenire nel fare il patto de' biscotti, e nella consegna del grano col notar tutto, acciò sia giustamente eseguito, e restassero presso di essi con chiarezza le spese fatte.

319 Per lo biscotto altra cautela.

146. Che i Partitarj si fossero soddisfatti coll' istesse cautele, pagamenti, e soscrizioni antiche, e di nuovo

320 Per soddisfare i Partitarj.

vo disposte nel Partitario del pane, e della carne, altrimenti non si sarebbe approvato il pagamento.

321 *Chi dovesse notare i conti.*

147. Che presso il Visore, e Scrivano della Razione marittima dovessero restare tutti i conti sì dell'esito, che dell'introito distintamente notati.

322 *Per lo monizioniere.*

148. Che il Monizioniere avesse dovuto in ciascun anno esibire a' Ministri marittimi il conto dell'esito, e dell'introito, per prodursene i bilanci al Vicerè ad oggetto di dar le dovute provvidenze, con dover tenere il libro del suo officio per poterne dar ragione.

323 *Per la spedizione degli officj.*

149. Che tutte le scritture appartenenti alla marina dovessero spedirsi *gratis*, sotto la pena di pagare il doppio, e poi della sospensione.

324 *Per l'esecuzione di quest'ordine.*

150. Che questo dato ordine si mandasse in esecuzione con registrarsi in Camera, e nelle scritture marittime, perche attentamente si osservasse sotto la pena arbitraria da non commutarsi neppure dal Vicerè.

325 *Per lo maggiordomo dell'Arsenale.*

151. Che il Maggiordomo dell'Arsenale avesse dovuto intervenire in tutto col notarlo nel suo libro per aversi la notizia delle munizioni, eseguendo le ricevute istruzioni sotto la pena da determinarsi dal Vicerè.

326 *Per farsi l'istruzioni al Sovraintendente.*

152. Che il Tribunal della Camera far dovesse l'istruzioni per lo Sovraintendente, e per lo Visore delle Galee, le quali dovessero rivedersi nel Collaterale coll'intervento del Visitatore, e del Luogotenente, con sottoporsi a pene, ed inviarsene copia al Principe.

327 *Per gli Razionali.*

153. Che i Razionali incaricati delle liste di carico degli Arrendamenti delle Reali rendite nulla potessero pretendere di diritti per essi, come per gli loro Scrivani, ma solo quello, che sarebbe tassato dalla Camera, sotto la pena del doppio, e poi della sospensione.

328 *Per la pandetta de' Razionali.*

154. Che la Camera avesse stabilito la pandetta a' Razionali, e loro Scrivani per far le liste de' loro carichi,

chi, con darla al Vicerè, acciò la riveda nel Collaterale, e l'approvi, con rimetterſi poi al Conſiglio d'Italia, ed intanto aveſſe dato le provvidenze a tenor delle *Prammatiche*.

155. Che i conti una volta preſentati non poteſſero più ritirarſi.

329 *Per gli conti.*

156. Che non ſi conſegnaſsero Scritture a'Razionali ſenza trarne la cautela *de recepto*, e laddove ſi moriſſe uno di eſſi, doveſſe ſceglierſi l'altro, dovendoſene far l'inventario col Procurator fiſcale, col darſene conto di tutto alla Camera.

330 *Conſegna di ſcritture come farſi.*

157. Che i conti non dichiarati non ſi ammetteſſero nell'Archivio.

331 *Per gli conti.*

158. Che doveſſe farſi l'inventario delle Scritture dell'Archivio, e così conſegnarſi al ſucceſsore, con aggiugnervisi quelle, che di nuovo ſopraveniſſero.

332 *Per l'Archivio.*

159. Che preciſamente nel giorno di Sabato di ogni ſettimana il Luogotenente aveſſe aſsegnato a ciaſcun Razionale i conti, che avrebbe dovuto riferire nella ſeguente, acciò ne reſtaſſe prevenuto.

333 *Per gli conti da riferirſi*

160. Che doveſſe farſi un libro de' conti commeſſi a' Razionali, da ſerbarſi dal Preſidente più antico non togato, e laddove ſi riferiſcono in Camera i conti terminati, doveſſero anche riferirſi i ritardati per darviſi gli opportuni rimedj.

334 *Per tenerſene un libro.*

161. Che il libro *vocandi ad computum* ſi foſſe fatto alfabetico nella ſeconda Ruota da tenerſi dal più antico Preſidente non togato, dovendoviſi notare tutte le riſulte, e i carichi, richiamando tra competente termine le perſone ivi deſcritte, con ſignificarſi coloro, che non ubbidiſſero, a qual effetto i Fiſcali doveſſero far le loro iſtanze ſotto la pena del ſindicato.

335 *Altro libro* vocandi ad computum.

162. Che l'introiti della Teſoreria, e della Borza mi-

336 *Per comprovarſi l'introiti della Teſoreria.*

militare non dovesero comprovarsi da'loro libri, ma dalle cedole, se siano presentate in Camera; o pure dal proprio libro di questo introito da tenersi a questo effetto, senza far altrimenti i Razionali sotto l' imposte pene; e trascurando il Luogotenente, fosse sottoposto al Sindicato.

337 *Per la pena del conto non presentato.*

163. Che la pena del conto non presentato fosse irremisibile, finche con cognizion di causa, ed inteso l' Avvocato fiscale altrimenti non si determinasse.

338 *Per l'esame de' conti.*

164. Che i Razionali non già dovessero esaminare i conti in casa presso ciascun Presidente ne'mesi di Febbrajo, e Marzo nelle ore di vespero, ma in Camera, come ne' rimanenti mesi nella seconda Ruota.

339 *Per l'esazione de' residui.*

165. Che l'esatto da' Percettori sia in estinzione de' residui, nè altrimenti si porti nel conto, e i Razionali dovessero osservare dalle precedenti significatorie, se così siasi praticato, col condannarsi al doppio delle partite.

340 *Diligenze incaricate a' Percettori.*

166. Che i Percettori insieme con i conti avessero dovuto esibire le diligenze de' residui, e trascurandolo, dovean significarsi nelle quantità trascurate.

341 *Come si dovessero discutere i conti.*

167. Che i Razionali non già in casa, ma nelle Ruote della Camera avessero dovuto liquidare i conti, e nelle ore comodamente distribuite per non essere l' uno dall'altro disturbato, dovendo assistere con uno, o altri suoi Scrivani necessarj per la liquidazione de'conti, nel qual tempo dovranno serrarsi tutte le porte, che introducono il passaggio alle Ruote, ove vi si potesse entrare solo per la Ruota grande, col permesso del Luogotenente da colui, che trattar dovesse co' Razionali in questo tempo.

342 *Come spedirsi.*

168. Che da' Razionali, e non da'loro Scrivani dovessero spedirsi i conti; permettendosi solo il potergli det-

dettare con poi sottoscrivergli.

169. Che la partita dell'introito, e dell'esito del Percettore sia circostanziata, senza altrimenti ammettersi, dovendo poi il Luogotenente co' Presidenti che assistono alla Ruota piccola destinar persona, che con ogni brevità facesse il conto a costo di chi l'abbia presentata, con condannarlo alla pena, che sembrerà conveniente, dovendosi inserir questo Capitolo nell'istruzioni da darsi a' Percettori.

343 Partite de' Percettori, che fossero circostanziate.

170. Che non potesse commettersi la cassa militare ad alcun Razionale per intervenire all'esito, ed introito della medesima, se non dati prima i conti al Tribunal della Camera della sua amministrazione.

344 La Cassa militare, come dovesse commettersi.

171. Che i Razionali non dovessero esser distratti in altri conti, o officj, con esser privato del carico colui, che ne accettasse il peso.

345 Per gli Razionali.

172. Che gli Attuarj dovessero tutto ponere nell' inventario, cioè processi, scritture, ed ogni altro, che avessero presso di loro tra 'l termine destinando dal Luogotenente, e quei, che entrassero succedendo al loro officio, dovessero tutto ricevere con inventario tra sei mesi, qual tempo scorso, eran da punirsi con pena arbitraria, e di esser tenuti al pericolo di quanto si fosse disperso.

346 Per gli Attuarj.

173. Che i Mastrodatti ricevendo le mallevarie esigessero il salario a tenor della pandetta, sotto la pena del quadruplo, oltre di rifare il danno.

347 Per gli Mastrodatti.

174. Che il Ministro pecuniario non avesse la facoltà di sostituire, e colui, che fosse lecito sostituirsi esser dovesse pure laico senza poter soscrivere per lo suo principale, il quale se vi dasse il suo consenso, dovesse perder l'officio con applicarsene il valore al Fisco.

348 Come potesse sostituirsi.

175. Che il Regio Percettore non dovesse esercitar

349 Per gli Percettori.

tar private esazioni sotto la pena dell' annual salario, e poi della sospensione per un biennio.

350 *Qual salario possan ricevere.*

176. Che quello, il quale tiene l'officio del Percettore sia contento del salario del suo Principale, e se di più questo promettesse, dovesse pagarlo a suo conto.

351 *Dovessero ricevere l'istruzioni.*

177. Che i Percettori delle significatorie, e della Dogana di Foggia prima del possesso del loro officio con giuramento dovessero ricevere l'istruzioni, con commettersene l' esecuzione sotto la pena del sindicato al Luogotenente, e al Presidente Commessario.

352 *Quali si fossero.*

178. Che in rapporto a' Percettori delle significatorie dovessero osservarsi le seguenti istruzioni.

353 *Come i loro libri.*

179. Che aver dovessero i libri con alfabeto, per ivi notarsi distintamente i conti delle significatorie.

354 *Come notargli.*

180. Che dovessero notare nella margine del debito la ricevuta ammissione per far l' esecuzione, e con tutti i suoi requisiti.

355 *Come far dovessero l'esecuzione.*

181. Che portandosi ad eseguire, far dovessero tutte le giudiziarie diligenze contro i principali debitori, e loro mallevadori, vendendo i beni, e carcerando le persone finche resti soddisfatta la Regia Corte. Nel caso, che non fosse pagata, dovesse portare attestato delle praticate diligenze, nelle quali, se avesse mancato, deve andare tutto a suo conto, dovendo il Percettore rispondere per lo Commessario, e la Camera per lo Percettore, che ha nominato.

356 *Qual cura dovesse avere.*

182. Che il Percettore delle significatorie debba prendere il conto dell' esatto, e del diligenziato da' suoi Commessarj, con rimettere al Tribunale il suo, con quelli de' Commessarj.

357 *Quale abilitazione.*

183. Che dovesse darsi al Percettore l' abilitazione che il carcerato avesse ricevuto dal Fisco, come anche per non procedersi contro il mallevadore.

184.

184. Che l'istessa copia dar si dovesse all'Avvocato Fiscale per essere istrutto nelle liti future.

358 Notizia da darsene al Fiscale.

185. Che quando per le liti si esibissero le originali scritture, dovessero restar le copie autentiche presso il conto del Percettore.

359 Altra istruzione.

186. Che il Commessario indespensabilmente dovesse dare la mallevaria al Percettore, il quale dovrà esibirla insieme col suo conto.

360 Mallevaria del Commessario.

187. Che il Percettore fosse obbligato a cooperarsi di dargliesi le significatorie, e le necessarie diligenze, comecchè torna a suo conto l'ommissione.

361 Obbligo del Percettore.

188. Che far dovesse l'istesse diligenze per le significatorie non soddisfatte in tempo del suo antecessore con farne un conto distinto, e separato.

362 Simile.

189. Finalmente si commette l'esecuzione di quanto erasi ordinato al Vicerè, con doversi partecipar tutto a' Tribunali.

163 Esecuzione del tutto commessa al Vicerè.

Questo è adunque l'epilogo di quanto contiene la tanto rinomata *Prammatica della Riforma*, la quale ha ricevuto un copioso comento solamente dal *Costanzo*, cui rimetto il lettore per farmi più breve. Occupa niente meno, che ventuno carte stampate, nè potea farsene uno più succinto estratto. Quando il vero dir si voglia, ella non è altro, che una panacea composta di tanti ordini già dati nelle precedenti *Prammatiche*, de' quali l'Alarcon rigido visitatore rinovar ne volle l'osservanza, e prescriverne l'esecuzione. Non poche disposizioni anche egli vi aggiunse, perche alcun merito si facesse presso del Re per lo suo praticato zelo, ma come fu detto (a), punita fu la sua albagìa, poicchè soffrì quello affronto ricevuto da quei vecchi, che condannar vollero la

(a) *Lib.* XXXIII. §. 31. *pag.* 17.

la Susanna, perciocchè giunto a Spagna, ritrovò l' informazione, che contro di lui erasi presa per ordine del Re dal Consiglier Teodoro, onde apprender potè a proprie spese, quali fossero le vicende del Mondo. Del rimanente fu egli tutto inteso alla riforma de' Tribunali, al pari di quei, che applicati alla chimica si lusingano finalmente di giugner a far la pietra filosofica.

364. *Si espone la Prammatica LXXVI sotto l' istesso titolo.*

Restano ancora due altre *Prammatiche* sotto il titolo *de Offic. Procur. Cæsar.* da esponersi, che pubblicate furono sotto il governo di Filippo IV. Una è la LXXVI, che comincia *Ancorche dalle leggi*, di cui ne fu l'autore il Conte di Villamediana portando la data de' 18. di Ottobre del 1651. Con questa ad istanza dell'Avvocato Fiscale D. Carlo Calà dar si volle riparo alla negligenza, o pur dolo de' Balj, e Tutori de' pupilli nel trascurare la denuncia della morte de' Feudatarj per così prolungare il pagamento del dovuto rilevio, con avvalersi anche del rimedio della restituzione *in integrum*, che a' minori si accorda; quindi fu ordinato, che tal denuncia far si dovesse tra 'l tempo dalle leggi stabilito, e non facendosi, s'incorreva nella seguente pena, cioè che il Pupillo pagar dovesse il semplice rilevio, e quel duplicato, che avrebbe dovuto pagare, se fosse stato maggiore, si fosse soddisfatto dal Balio negligente nel far la denuncia insieme coll'interesse, e ne' suoi proprj beni, senza poterlo ripetere dal Pupillo, o pure ritenerselo in tutto, o in parte da' beni di costui. Si ordinò, che la stessa pena si fosse praticata, se si trascurasse di rivelare qualche corpo feudale nel rilevio, o che pure non se ne rivelasse la sua giusta rendita, con doversi fra un mese emendare tutte quelle rivele, che per allora non ancora eransi liquidate; volendosi ben anche commesse le informazioni de' Rilevj a' Ministri Provinciali, o altre Persone qua-

qualificate, e di soddisfazione dell'Avvocato Fiscale *pro tempore*.

Su questa *Prammatica*, che il *Costanzo* la vuole uniforme cogli Arresti 73., & 579. della Camera, va egli piuttosto esaminando, come per lo Romano diritto non possa il minore esser privato della restituzione *in integrum*, e ne estolle questo privilegio, che derogato poi viene dallo *Statuto*. Vero è però, che parla egli sulla mancanza della registrazion dell'assenso, per cui merita il minore un tal beneficio, anche in pregiudizio del terzo giusta il sentimento de' *Dottori*, che allega. Finalmente ne fa sapere, che il darsi dal Re il Balio al minore feudatario abbia origine questa pratica da' Re Normanni, la quale si è continuata poi da' loro successori in questo Regno.

365 *Comento fatto dal Costanzo.*

A' 19. di Dicembre del 1658. fu d'uopo, che il Re con sua Real Carta avesse dato termine alla disputa, di cui si parla nella *Prammatica LVIII* sotto questo titolo. Comecchè in Camera i Presidenti non togati solevano ponere in loro arbitrio il votar nelle cause, ed in quelle nelle quali entravano gli articoli legali rispondevano, che si rimettevano a quello, che la legge ordinava, e talvolta dicevansi gravati, se il Luogotenente vietava loro il votare, credendo che questo divieto dovessero riceverlo dal Viceré, o dal Collaterale; quindi fu che il Re assolutamente ordinasse, che nelle cause, nelle quali entravano articoli legali votar non potessero i Presidenti di cappa corta, con essere avvertiti dal Luogotenente, in quali cause convenisse loro il dar voto; benvero in questo caso non vietavasi loro il poter dire ciò, che occorresse per intelligenza, e notizia de' fatti, che conducessero al maggior servizio del Fisco, e alla retta amministrazion della giustizia. Tutto ciò per ap-

366 *Si espone la* Prammatica *LXXVII sotto l'istesso titolo.*

 pun-

punto sta spiegato nella *Prammatica LXXVII*, in cui si contiene questa Carta Reale, che diretta fu al Conte di Pennaranda allora Vicerè in Napoli, su di cui osservar si potrà quello, che ne ha scritto Filippo *Maradei* nel *Singol. CCCXIII*, e vi ha soggiunto nelle sue annotazioni Francesco suo Figlio.

367 *Comento fatto sulla* Prammatica *LXXI.*

Intanto alcune delle rapportate *Prammatiche* non meritano di passarne scevere di qualche ricevuto comento, come tra queste sarebbe la LXXI, con cui prefisso fu il tempo da produrre gli additamenti della decima, e poi della sesta. Su questo proposito il *Novario* dà una somma lode alla decisione del S. C. fatta in tempo del Presidente D. Pietro Giordano Orsini, che mentovata interamente si ritrova dal Reggente *de Marinis* (a). Fu allora trattato, se il Fisco, come leso rappresentar possa la sua ragione, laddove fatta una vendita, o un affitto, sopragiugnesse l'offerta altrui, che fosse *infra sextam*, e fu deciso, che il Fisco, quando vi fosse la lesione nella sesta parte, potrebbe richiamarsi *re tamen integra*, senza controvenire a' contratti fatti, come si pratica in tutte le alienazioni fatte *sub hasta* ad istanza de' creditori, avendosi per vero, che la vendita, o sia affitto fatto dal Fisco contenga il patto *adjectionis in diem*, onde così praticato sempre siasi in Camera. Ma tra non guari più largamente si scriverà su questo punto, quando dovrà esponersi la *Prammatica* unica sotto il titolo *de subhastatione Fiscali*, la quale prescrisse un certo regolamento su questa materia.

368 *Disputa intorno alla prelazione nell'affitto.*

Nasce poi l'altra disputa, cioè se il primo conduttore del vettigale, che abbia avuto il possesso, possa esser preferito per quello istesso prezzo, che si offerisce dal

(a) *Quotid. resolut. cap.* 147.

dal secondo. Il *Novario* porta la decisione seguita in Camera a favore del primo licitatore, ma questo decreto fu poi rivocato dal Collaterale sul motivo del danno, che sarebbesi recato al Fisco per gli futuri contratti, comecchè quando l'asta fiscale non fosse stata sicura di tal prelazione, niuno sarebbe venuto a licitare, perche dopo aver fatta la maggiore offerta, anche ne restava escluso per la prelazione, che si sarebbe data al primo oblatore, come più a lungo va esaminando il *Costanzo* nel comento di questa istessa *Prammatica*.

369
Comento su di alcuni §§. *della* Prammatica *LXXV.*

L'istesso Autore ne passa alla *Prammatica* LXXV, e di questa per esser lunga ne comenta solo alcuni §§. Uno di essi sarebbe il 36, in cui parlasi del Portolano, onde si fa a spiegare, quanto conviene sulla giurisdizione appartenente a questo officio, e come debba esercitarsi. Sul 39. nota, quando i Napoletani siano immuni per non pagare il *jus salmarum*, come sarebbe per le vettovaglie, che introducono da' loro poderi, benvero ne son tenuti, quando facessero estrazion di frumento per mare. Sul 48. lungamente ragiona del pagamento de' Rilevj volendolo peso personale, e non reale, e che perciò la pena del duplicato pagamento non riguarda il feudo, ma la persona, onde la Camera ha soluto sempre procedere contro i terzi possessori, additandone diverse decisioni, non lasciando pertanto di notare, che il contrario abbiano sostenuto il *Capano* (a), e'l *Ganaverro* (b) Se poi avvenga, che il Barone vendesse il Feudo col patto di ricomprare, il quale tra l'anno lo esercitasse il suo erede, in questo caso è stato deciso, che si dovesse il rilevio alla Regia Corte *pro rata* da colui, che ricomprava, e da

(a) *de jur. relev. par. 1. qu. 13.*
(b) *dec. 4.*

da quello, che retrovendeva, come gli *Autori* nè scrivono (*a*).

370 *Se debbasi il relevio per la morte del refutatario.*

Anche questione si è fatta, cioè se il Padre avesse fatta la rifiuta del Feudo al Figlio, il quale fosse premorto senza figli, onde quello ritornato fosse al refutante, debba costui pagare il rilevio. Molti han sostenuto, che dovesse pagarsi, perche succedeva il refutante *jure hæreditario*, ed altri oppinarono il contrario, avendo per vero, che il rilevio si debba per le successioni, e non per le refute. E per quanto tocca alla vita, e milizia si è riputato, come un peso attaccato al feudo, onde non debba diminuire il rilevio, potendosi soltanto dedurre tutte quelle spese fatte per lo mantenimento delle rendite feudali.

371 *Libro del Cedolario diverso da' Quinternioni.*

Notasi sul §. 49., che in tempo del Re Cattolico si fosse fatto questo nuovo libro chiamato il *Cedolario* per ivi notarsi tutti i Feudatarj del Regno per sapersi la rata delle adoe ad essi spettanti a pagare, dedotta quella de' Vassalli, e questo libro è diverso da' *Quinternioni*, comecchè in questi sono registrate le concessioni de' Feudi, come può vedersi spiegato nell'Arresto 659. presso il de *Marinis*. Venendo poi al §. 76. con molte autorità dimostra, che il Ministro caricato di doppio peso, meritar debba un doppio salario, come molti esempj ne rapporta il *Galeota* (*b*), oltre i *Dottori* allegati (*c*).

372 *Altre dispute esaminate da' Comentatori.*

Intorno alla ricusa, che far si possa dell'Avvocato Fiscale ne fu scritto nel precedente *Tomo* (*d*). Nel §. 78. della *Prammatica* della riforma di nuovo si tocca que-

(a) *de Marin. lib. 2. resol. cap. 182. n. 4. & in observ. ad Revert. dec. 358. & 490. n. 4.*
(b) *in dissert. un. post prim. respons. Fiscale a n. 71. ad 91.*
(c) *de Marin. resol. 312. & ad Revert. dec. 308. Tasson. de antef. ver. 3. obs. 3. n. 146. pag. 133.*
(d) §. 321. *pag.* 179., & §. 463. *pag.* 461.

questa corda, e 'l *Costanzo* va notando la disputa, che vi è stata su quelle parole di *vidit fiscus*, che sogliono accompagnare quasi tutte le scritture del Tribunal della Camera. Fu in opinione il *Capano* (a), che quella replica togliesse ogni diritto di poter appellare, e per contrario il *de Philippis* (b) crede, che non induca altro, che una scienza del decreto. Notasi anche sul §. 109, che i Caratarj aggregati dall'Arrendatore nella sua società, restano anche obbligati al Fisco, quantunque con esso non vi tenessero alcun contratto, e sarebbon tenuti *in solidum*, se non avessero praticata la cautela di spiegarsi, che per la sola carata fossero obbligati, per cui eransi assoziati (c). Così anche si avverte nel §. III. in rapporto alle mallevarie, che prendonsi da' Mastrodatti, dovendo essi esprimere, quali specie di beni possedono i mallevadori, e se ad altra ipoteca fossero sottoposti, talchè se taluno non possedesse beni stabili, non sarebbe idoneo a riceversi, anzicchè deve possedergli nel luogo del contratto.

Non poche riflessioni anche si fanno sul §. 114. in rapporto alla vendita della roba fiscale in quanto al tempo, in cui possa riceversi la nuova offerta, e credesi, che il primo licitatore non resti liberato, se il secondo non fosse ritrovato idoneo. Su questo punto potrà osservarsi quello ne ha scritto *Cafaro* (d), il *Gutierez* (e), ed altri *Dottori* (f) facendo la distinzione, quando

373 *Dispute sulla vendita della roba fiscale.*

(a) *de jure relev. par. 4. qu. 15. n. 15.*
(b) *Fisc. differt. 2. n. 28. & 33. & diff. 3. n. 7.*
(c) *Carlev. de jud. lib. 1. tit. 3. disp. 11. n. 4. Galeot. resp. 25. n. 49. Cafan. qu. 37. §. 1. n. 8.*
(d) *qu. 37. §. 1. n. 5.*
(e) *de gabellis c. 134. n. 4.*
(f) *Mangil. de subast. qu. 70. n. 15. Gratian. disc. for. 276. n. 26. & 547. n. 45.*

do il secondo licitatore non idoneo, si fosse fatto avanti per industria praticata dal primo, che pentito erasi, ed anche si esamina, quando convenga sciogliersi la società per effetto de' caratarj istessi.

374 *Disputa intorno alla lesione nelle subastazioni.*

Si passa poi al §. 115. come se ne parla anche nel 129. e si esamina, quando ammetter si debba la lesione nelle subastazioni fiscali, la quale almeno esser dovrà nella sesta, benchè col pretesto del nuovo additamento suol rescindersi la vendita della roba fiscale anche *infra sextam*, purchè non siasi dato il permesso, come porta deciso il Reggente *de Marinis* (a), con passarsi indi all' articolo, cioè, se i creditori possino intentare il giudizio della lesione enorme contro i compratori della roba del debitore, come tra gli altri ne scrive *Salgado* (b).

375 *Disputa intorno agli escomputi.*

Per quel, che si appartiene alla rinuncia dell'escomputo, che colla *Prammatica* si richiede nell' affitto degli Arrendamenti lungamente se ne scrive sul §. 116., e si esaminano tutti quei casi fortuiti, a' quali può, e deve intendersi rinunciato. Indi nel §. 117. si pongono al vaglio tutte quell' eccezioni, che possono riputarsi valevoli a poter impedire il pagamento del convenuto estaglio dell' affitto, ed in quai casi possa ottenersi la remissione della mercede, ed ubertosa messe può ricogliersi dalle tante oppinioni degli Autori, che si allegano.

376 *Disputa intorno all'esazion dell' adoa, e quando questa avesse avuto principio.*

Le contese, che sogliono nascere intorno all'esazion dell' adoa sono anche rapportate nel comento del §.123. onde concedesi il termine al Fisco, per provarsi, se debba osservarsi l' antica, o la nuova tassa, per non competergli la via esecutiva. Che quest' adoa riconoscesse l' origine dal Pontefice Onorio IV nel 1285., e si fa l' isto-

(a) *resol. quotid. cap.* 74. *n.* 5. & *in cap.* 147. *n.* 2.
(b) *Lab. credit. p.* 3. *cap.* 10. *n.* 6. *vol.* 2.

istoria del come cominciandosi dall' Imperador Federico, si fosse ridotto in denaro questo servizio personale, che sotto il nome di *adoa* si comprende. Anzi si vuole, che non possa aver luogo la tassa della nuova adoa, se estinta non sia l'antica per effetto di devoluzione, col ritornare il Feudo al Re, da cui se ne facesse una nuova concessione, la quale non s'intenderebbe, se mancando il Feudatario di legittimo successore, si contentasse il Principe, che passasse il Feudo in un estraneo, ed in questo rincontro rapportansi gli esempj delle varie seguite giudicature in occasione delle contese successioni dal Fisco.

Si viene poi a parlare del rilevio nel §. 124., e si esamina, cui ne spetti il peso di pagarlo, cioè se al proprietario, o all'usufruttuario, ed in questo punto al solito contesero i Dottori. Ma di sommo peso son poi le autorità, che si allegano nel §.125. per dimostrare, che ben convenga replicare agli ordini, che dasse il Re, quando si conoscessero notoriamente ingiusti, volendo tra gli altri il *Ramirez* (*a*), che in tal guisa non si resista alla di lui volontà, comecchè talvolta avrà potuto dar fuora quel Rescritto, mentre occupato era in più gravi affari, ed ottenuto fu per orrezione, o per temerità de' ricorrenti. Quindi ne avvisa il Reggente de *Ponte* ne' suoi manoscritti giurisdizionali ragionando del *Regio exequatur*, che ben convenga a' Ministri il soprasedere nell' esecuzione di certi ordini, che sembrassero assurdi, ed irregolari per avvertirne il Principe, che l'avesse spediti (*b*).

377 Disputa intorno al pagamento del rilevio.

(a) *de lege Regia* §. 10. *n.* 26. *pag.* 93.
(b) *v. de Marin. ad Rever. dec.* 346. *n.* 8.

378 *Disputa intorno agli officj, e loro successione.*

Intorno agli Officj, se personalmente debbansi esercitare, o per mezzo del sostituto, può vedersi quello che ne scrive nel §. 128., e 129., e nel 130. fa vedersi, come impropria cosa fosse di un Principe la vendita di quelli, che hanno l' amministrazion della giustizia per doversi questi conferire a i più degni, conecchè a questo fine esigonsi le rendite del Regno. Distinti perciò essi sono da quei, che recano un temporale emolumento, i quali ben possono venderli, ed imputarsi nella legittima ben anche. Laddove però si trattasse di officio, che fosse di Regia collazione, uopo è, che tra un anno se ne attenda la conferma della seguita vendita. Quindi nascer suole l' altra controversia intorno alla facoltà, che s' intenda compresa in quella concessione, con cui si permette di nominar l' erede, e si vuole, che quando si fosse ottenuta *pro se, & haerede*, il successore aver dovrebbe la qualità ereditaria, con esser tenuto a tutti i pesi ereditarj, come avviene nel Feudo. Per contrario, se fosse conceduto ad un Padre colla facoltà di nominare uno de' suoi figli, colui, che fosse nominato, non è tenuto a' pesi ereditarj, perche non fu considerata la qualità ereditaria. E quì avvertir conviene, che l'officio conceduto *pro se, & haeredibus*, abbraccia soltanto il primo erede, a differenza di quando si fosse fatta, *filiis in perpetuum*, poiche non si restrignerebbe a primi eredi, ma tutti gli eredi *ex corpore in infinitum* vi son compresi.

379 *Facoltà di nominare il sostituto, come convenga.*

Tutto ciò, che si è accennato leggesi nel §. 131., in cui parlasi, quando colui, che nomina il sostituto sia tenuto della costui colpa, e difetti. Ma in oltre si esamina, qual esser debba quello erede, che succedér possa, cioè se del sangue, o pure estraneo, e si vuole, che l'

offi-

officiale possa nominare chiunque gli sia in grado; anzi se morisse prima di far la nomina, succederebbe l'erede *ab inteſtato*, ed essendo più figli, vi sarebbe ammesso il primogenito, dovendo però conferire il valore dell' Officio co' suoi fratelli (*a*), qual cosa non si vuol permessa nella linea collaterale, perche questa non ammette collazione. Non poco anche si scrive sul quando permettasi servir negli officj per mezzo del sostituto, e quando per averne il permesso bisogno ricorrere al Re, e quando ne bastasse allora quello del Collaterale, o pure del Tribunal della Camera, come avverrebbe nel caso, che l'Officiale fosse condannato in esilio, purche non avesse mancato nell' officio. Di mano in mano si passa all' ampliazioni, e alle rinuncie, comecchè queste han preciso bisogno del Reale assenso, onde senza ottenersi, non possono passare da persona a persona, avendosi per vero, che gli officj a guisa de' Feudi non sono in commercio, e che perciò neppure su di essi possa ordinarsi fedecommesso, senza l' assenso del Re, che permetta la successione de' soli maschi in esclusion delle femmine. Nè basterebbe, che se ne fosse fatta la concessione *in allodium*, poiche qualora l' officio avesse con se l' amministrazione, e l' esercizio della giurisdizione, in questo caso riputandosi *de regalibus*, neppure può sottoporsi a fedecommesso, o sostituzione senza Reale assenso, e colle regole de' Feudi cammina (*b*). Vero è però, che questo comento riguarda il tempo, in cui non ancora erasi pubblicata la *Prammatica XXXIV de Feudis*.

(a) *de Marin. ad Rever. dec.* 551. *Lanar. conſ.* 59. *Anna alleg.* 139. *Cap. latr. dec.* 26. *Galeot. reſp. fiſc.* 12. *n.* 102. *Georg. alleg.* 6. *Mang. de imput. qu.* 33. *Merl. de legit. lib.* 2. *tit.* 2. *qu.* 23. *Rovit. conſ.* 106. *n.* 6. *lib.* 2.

(b) *de Ponte conſ.* 137.

380
Comento intorno alla giurisdizione dell'Uditor delle Galee.

Sul §. 137. e 139. si và esaminando finalmente la giurisdizione dell' Uditor delle Galee, e quello, che far convenga, quando il delitto si fosse commesso dalla persona ascritta a quel servizio contro il Pagano. In questo caso il Presidente de *Franchis* (a), e 'l *Tappia* (b) vogliono, che proceder dovesse la Vicaria, la quale però non s' ingerisce in quei delitti, che si fossero commessi in terra tra quei, che fossero addetti all' istesso servizio, riputandosi, come se avessero mancato nella militar disciplina.

381
Si passa al titolo de Officio S.R.C.

Non poco tempo si è dovuto consumare nel dare un reassunto di quanto fu disposto nella lunghissima *Prammatica* della *Riforma*, e del comento fattone dal *Costanzo*, di cui se ne sono accennate le principali dispute trattate per dar lume a' lettori, se per le mani ne avessero delle simili. Ora bisogna passare all' ubertoso titolo *de Officio S. R. C.* in cui tredici altre *Prammatiche* restano da esponersi, e son tutte promulgate nel tempo di Filippo IV. Per vero dire ne sembra, che questo Principe in tutto il tempo del suo lungo regnare non avesse avuto altra mira, che di riformare i nostri Tribunali, con procurare, che uno più spedito corso avesse avuto la giustizia, ma se abbia colpito al segno, potrà dirlo chi nel nostro Foro sia versato.

382
Si espone la Prammatica *LXXVII sotto l' istesso titolo.*

Dopo essersi esposta nel precedente *Tomo* (c) la *Prammatica LXXVI* sotto questo titolo, avrebbe dovuto esponersi anche la seguente *LXXVII*. Questa consiste in un decreto fatto dal S.C. il quale porta la data de' 24. di Gennajo del 1507. Fu con eso ordinato, che tutti gli originali Processi di qualunque

(a) *dec.* 88.
(b) *in jure Regni tit. de Offic. Mag. Admirati n.7. & in dec.* 13. *n.* 10.
(c) §. 389. *pag.* 421.

que si fosse causa, neppure per un momento si fossero tolti da' Mastrodatti, per tenergli sempre pronti, quando i litiganti volessero osservargli, e per portarsi in espedizione in casa de' Commessarj. Si permette soltanto darne le copie mercè del giusto salario, che le Parti eran tenute di riceversi dopo due giorni, che le Scritture si fossero presentate. Poi si soggiungono alcuni §§. ordinandosi col I, che dovessero registrarsi da' respettivi Segretarj del S. C. e della Camera tutte le commessioni, che si fossero spedite: col II che si fossero da' medesimi registrate tutte le sentenze diffinitive civili, e tutte le mallevarie sì civili, che criminali: col III che in tutti i Tribunali le presentate delle Scritture si facessero per *extensum*: col IV che così dovesse anche praticarsi in tutti gli atti giudiziarj, contratti, ed obbliganze, che contenessero somma di denaro, o quantità di roba: E col V finalmente, che in ogni Sabato di ciascuna settimana si fosse fatta giornata comune nel proponersi le Cause.

383 *Inutile riuscito il §. XXX della novella* Costituzione.

Da questa *Prammatica* ei è a credersi, che nel formarsi la novella *Costituzione* del 1738. ne fosse sbucciato quel §. XXXI, con cui si ripeterono l' istesse provvidenze intanto al doversi prendere le Parti le copie delle scritture, che presentavansi, ma quei valentuomini, che parte ebbero nel consultare questa recente legge, ben riflettter poteano, che come i loro Predecessori già la crederono utile, poi in pratica meritar non potè la sua esecuzione, onde così del pari l' istesso avvenir dovea, come l' esperienza l' ha dimostrato.

384 *Si espone la* Prammatica *LXXVIII sotto l' istesso titolo.*

Ne viene in ordine la *Prammatica LXXVIII*, e questa contiene un Biglietto spedito agli 11. di Maggio del 1623. per Segretaria dal Duca d'Alba allora Viceré. Avendo egli preinteso, che alcuni Ministri del Consiglio credevano essere in loro arbitrio di commetter le cause di

di remiſſioni de' Clerici, de' Vaſſalli, delle remiſſioni alla Chieſa, quando chiedevanſi dagl' Inquiſiti col dar nuovo termine in grado di appellazione, o di reclamazione contro l'antico ſolito, con doverſi procedere a relazione della Vicaria, ſenza farſene commeſſa nel S. C. e darſi nuovo termine in pregiudizio del Fiſco; quindi per non ritardarſi il caſtigo de' delinquenti fu ordinato, che nulla ſi foſse innovato, con continuare la Vicaria a far le ſue relazioni intorno a tai remiſſioni, quando foſſero richieſte dagl' Inquiſiti, ſenza commetterſi le cauſe, e darſi nuovo termine nel S. C.

385 *Si eſpone la* Prammatica *LXXIX ſotto l' iſteſſo titolo.*

In tempo dell' iſteſso Duca d' Alba ſi trattò di avanzare il ſoldo a' Conſiglieri in altri doc. 400., che uniti con i 600., che aveano, foſſe in tutto di docati mille. Fu quindi conſultato il Re, che poteſſe ricavarſi queſto aumento ſenza intereſſare il ſuo erario, dal due e mezzo per cento, che depoſitavaſi per le ſentenze, e decreti diffinitivi, che faceva il Conſiglio, e dell' uno e mezzo, che pagavaſi per gli decreti del Conſigliere, talche proponevaſi, come coſa di maggior gradimento, che a queſta ſomma ſi foſſe ridotto il diritto delle ſentenze, e decreti diffinitivi, con ſupplirſi a queſto aumento anche colle cinque cinquine, che pagavanſi per lo ſegno delle ſuppliche, e colle pene, che dalle nullità ritraevanſi. Quindi il Re approvando il propoſto eſpediente, ne ordinò l' eſecuzione con ſua lettera ſegnata in Madrid a' 23. di Dicembre del 1627. diretta al Duca d'Alba. Ma poiche previde, che dalle pene delle nullità non molto poteſſe ricavarſi, onde facil coſa era, che mancaſse il pieno per ſupplire al prefiſso aumento, perciò ſtimò di ordinare, che il mancante ſi foſse ſupplito dalla gabella del docato a botte, con avviſarsi in fine dell'anno quello, che si ſarebbe ritratto dal diritto delle ſentenze, dal ſegno del-

delle suppliche, e poi dalla cennata gabella, per dar poi il diffinitivo ordine, che avrebbe dovuto osservarsi, come tutto osservasi disposto nella *Prammatica LXXIX*.

386 *Altro temperamento preso dopo le popolari rivoluzioni.*

Si ha poi, che sedate le popolari rivoluzioni, avendo la Piazza del Popolo fatta la Supplica per la reimposizione della metà de' diritti delle Gabelle, ed Arrendamenti, che compone la *Prammatica XXI de Vectigal. & Gabell.* stimò in quella, e propriamente nel §. 7. di dimandare, che i carlini quindici per lo diritto delle sentenze si fossero esatti da' Ministri, ma quando queste in tutto si fossero eseguite, o per quella parte, per cui si eseguissero, ed in riguardo al segno delle suppliche che dovessero esigersi le prime cinque cinquine con togliersi le seconde ultime ch' erano imposte.

387 *Avvertimento del* Costanzo.

Su questa *Prammatica* il *Costanzo* ne reca questi avvertimenti: *Quod sententia diffinitiva dicitur illa, quæ fertur cum causæ cognitione, sive litis contestatione super actione competenti*; e poi soggiugne: *Et sic nequit exigi drictus iste unius & medii pro centum a decreto S.C. quod solvat debitor vigore pacti executivi, quia hoc dicitur præceptum, & non sententia, cum non adhibeatur ordo judiciarius*, e di mano in mano altri smiglianti decreti ne rammenta. Ma oggidì il disposto di questa *Prammatica* non è più in pratica, comecchè l'esazioni, le quali dalla medesima furono ordinate, sono in altro uso impiegate, entrando il diritto delle sentenze nel Reale erario, comecchè il Re fa supplire dal medesimo quanto manca allo stabilito soldo de' Consiglieri, come a suo tempo ne sarà ragionato.

388 *Si espone la* Prammatica *LXXX sotto l'istesso titolo.*

In tempo, che fu in Napoli il Visitatore Alarcon riseppe la rilasciata disciplina degli Avvocati, e Procuratori del nostro Foro, e la riconobbe, come l'unica forgiva di tutte le detestevoli dilazioni, che davansi per trat-

trattenere corso della giustizia, la quale mal grado delle tante *Prammatiche*, rimaneva sempre più oppressa. Era questo un disordine, che alte aveva le radici, che anche, ma con poco profitto, cercò di svellerle l'accorto Filippo II con una sua Carta Reale, che a' 31. di Luglio del 1569. spedì al Conte di Olivares, mentre quì governava. Avendo adunque l'Alarcon rappresentato al Re, che gli stessi inconvenienti, anzi maggiori erano ripullulati, stimò con sua Real carta de' 12. di Novembre del 1628. di ordinare, che il Collaterale coll'intervento del Visitatore, e de' Tribunali del S.C. e della Camera avesse consultato tutti gli espedienti da prendersi per porvisi riparo, e sembra, che le stesse orme segnate si fossero, quando foggiar si dovette la novella *Costituzione* del 1738. In effetto fu tutto ciò adempiuto, e più Capitoli formaronsi, de' quali si compone la *Prammatica LXXX*, che comincia *Havendo S. M. intesa*, la quale fu pubblicata dal Duca di Alcalà a' 10. di Dicembre del 1629.

389 *Per gli Dottori.*

Si volle in primo luogo, che tutti i Dottori avessero dovuto esser graduati a tenor delle *Prammatiche*, e tutti quei, che si graduassero, oltre i dovuti requisiti di avere studiato cinque anni di pratica, dopo del qual tempo esaminar doveansi dal Presidente del S. C. in una Ruota di esso.

390 *Per lo giuramento da dare.*

II Che nel principio di ciascun anno, quando cominciavano i Tribunali avessero dovuto giurare in mano del Presidente, o del Decano in mancanza di quello.

391 *Per gli Procuratori.*

III Che i procuratori si fossero dovuti esaminare in una Ruota del S. C. coll'assistenza, o senza del Presidente a tenor della *Prammatica XXII* sotto lo stesso titolo, dando il giuramento, con precedere all'ammissione l'informo *de vita*, & *moribus*, dovendosi dopo matricola-

lare, non potendo, i Mastrodatti ricevere loro procure senza la fede della matricola.

IV Che nelle Regie Udienze anche si fosse osservato l'esame degli Avvocati, dando il giuramento, eziandio con precedere il succennato informo, e lo stesso dovea praticarsi per gli Procuratori, i quali avrebbono dovuto dare il giuramento nel tempo, ch' erano ammessi con presentar le procure accompagnate dalla matricola fatta dal Segretario del Tribunale.

392 *Per le Regie Udienze.*

V Che gli Avvocati e Procuratori ammessi in una Udienza avessero potuto esercitare il loro impiego anche in tutte l'altre, meno che ne' Tribunali residenti in Napoli.

393 *Per lo loro esercizio.*

Mentre poi era Vicerè in Napoli il Conte di Monterey a' 23. di Gennajo del 1632. pubblicò la seguente *Prammatica LXXXI*, che comincia *La suprema autorità*, con cui disse di voler dare diversi rimedj a quella infermità, che stava soffrendo la giustizia ne' nostri Tribunali, e furono i seguenti.

394 *Si espone la* Prammatica *LXXXI sotto l' istesso titolo.*

I Che i Mastrodatti avessero dovuto registrare in un libro ogni qualunque supplica, che ricevessero. Questa dovea esser sottoscritta di propria mano di un Avvocato, con esser tenuto alla pena di falso colui, che la falsificasse, e della sospensione di un anno dall' Officio quello, che la ricevesse.

395 *Per gli Mastrodatti.*

II Che dopo essersi decretate le suppliche dal Presidente si fossero in ogni giorno registrate colla decretazione nella di lui Casa.

396 *Per lo registro delle suppliche.*

III Che nel Sabato di ogni settimana in presenza del Presidente i Mastrodatti, ch' eran di settimana avessero dovuto fare la egual divisione delle suppliche, delle quali dovea farsene un particolar libro, che il Presidente serbar dovea, con doverlo sottoscrivere di sua mano.

397 *Per la loro divisione.*

398
Come dovessero leggersi.

IV Che le suppliche si fossero lette avanti del medesimo da quattro Mastrodatti di quella settimana da sceglìersi per circolo.

399
Per gli Mastrodatti.

V Che i Mastrodatti dopo la seguita decretazione delle suppliche non dovessero procedere a veruno atto, se non dopo legittimata la persona per mezzo della procura dell'attore.

400
Per gli medesimi.

VI Che i medesimi non potessero ricevere Suppliche, o istanze contro de' Forestieri, se non si fosse fatto loro costare del privilegio, che avesse l' Attore di tirare il reo.

401
Per lo loro diritto.

VII Che non potessero ricevere altro diritto, che quello della presentata.

402
Per gli Mastrodatti.

VIII Che non potessero ricevere scrittura alcuna, se non si fosse presentata dal Procuratore, o dal Principale con esprimere tutto *per extensum*, dovendo praticar lo stesso in ogni altra, che si producesse sotto la pena di docati 12., e mancando i Mastrodatti, dovea adempire a tutto ciò altro Mastrodatti dello stesso Tribunale, che era tenuto a far lo stesso sotto la medesima pena.

403
Per le suppliche di reclamazione.

IX Che non potessero riceversi suppliche di reclamazione contro i decreti diffinitivi, o che avessero tal forza, se non prima, che sian quelli eseguiti. Che per gli decreti interlocutorj dovesse osservarsi il diritto comune, cioè se il gravame, che si allega è tale, che potesse ripararsi nella sentenza diffinitiva, in tal caso non se ne ritardasse l' esecuzione, nè si ammettesse Supplica in contrario; ma se ciò non potesse farsi, se ne dovea ritardar l' esecuzione, ed aspettarsi l' esito della reclamazione, con cui se si confermasse il primo decreto, non si dava altro luogo di riclamare, restando salvi gli altri rimedj, che spettano *de jure*.

404
Decretazione delle suppliche.

X Che le suppliche date contro i decreti diffinitivi deb-

debbano ricevere questa decretazione. *Notetur dies*, & *facta executione providebitur*.

XI Che le suppliche per unione di Ruote, o per mutazioni di Giudice, non potessero ricever provvidenza dal Presidente, se non citata la Parte, senza potersi impedire con altra supplica, ma solo col ricorso da farsi al Vicerè, e al Collaterale.

405 *Per le medesime.*

XII Che il Presidente non potesse ricever suppliche per unione di Ruote, o per intervento di Giudice, ma dovranno queste leggersi da' Mastrodatti.

406 *Per le medesime.*

XIII Che i Commessarj delle cause non avessero potuto far decreti di propria mano sotto de' Memoriali, e facendogli, non se ne dovea tener conto.

407 *Per gli Commessarj.*

XIV Che ridotto l'affare al punto della sua esecuzione, non potesse questa impedirsi con altro ordine fatto a voce o in iscritto dal Commessario, e ne anche con decreto fatto dal S. C. sotto pretesto di salvaguardia sì de' beni, che della persona, per pendenza di lite, per dilazione quinquennale, o altra lite pendente avanti altro Commessario, con doversi procedere all'esecuzione reale, e personale.

408 *Per non impedirsi l'esecuzione.*

XV Fattasi dal Presidente la decretazione del *Verbum faciat* del decreto fatto in casa, potesse la Parte dar altra supplica, perche quella si rivochi, ma dovea questa notificarsi a quello, che avea ottenuto le decretazioni, e quando la seconda decretazione confermava la prima, potea prodursene il gravame nel Collaterale.

409 *Per lo gravame delle decretazioni.*

XVI Che il Presidente facendo la decretazione del *Verbum faciat*, non vi aggiugnesse, & *interim nihil innovetur*.

410 *Per lo Presidente.*

XVII Che i depositi dovessero farsi con Fedi di credito per Banco, con esser registrato nel registro de' depositi, che tiene il Banco.

411 *Per gli depositi.*

412 *Per gli mandati dell e liberazioni.*

XVIII Che le fedi de' depositi dovessero tenersi dal Mastrodatti, che ne consegnarà la copia allo Scrivano, e facendosene la liberazione, dovesse stendersi il decreto e'l mandato al Banco dal Mastrodatti, il quale dovea fargli sottoscrivere dal Commessario, senza che vi s' ingerisse lo Scrivano

413 *Per le medesime.*

XIX Che i depositi non potessero farsi in denaro contante, ma per Banco per liberarsi secondo la relazione a' Creditori anteriori, meno che quando tutti vi dassero il consenso.

414 *Per l' esazion delle pene.*

XX Che il Segretario del S. C. dovesse esigere tutte le pene imposte in questa *Prammatica*, senza poterle il Presidente rimetterle, o moderarle.

415 *Le suppliche come dovessero essere.*

XXI Che le suppliche non potessero riceversi da' Mastrodatti, quando avessero viziatura, rasura, o cassatura, e che i medesimi ricevendole, essendo di settimana, fossero tenuti *in solidum* alla pena *de falso*.

416 *Si espone la* Prammatica *LXXXII sotto l'istesso titolo.*

Tralascio il comento, che fa il *Costanzo* su questa *Prammatica*, poiche potrebbe leggersi da uno, che cercasse notizie sul punto del concorso de' creditori sopra qualche patrimonio, e sul modo di procedere nel farsi le liberazioni a' medesimi, e tratta anche quando quello possa dirsi terminato. Ne passo pertanto ad esponere la seguente *Prammatica LXXXII*, la quale contiene un decreto fatto dal S. C. a quattro Ruote a' 16. Marzo del 1623. sulla decisione di un dubbio insorto. Disputavasi se l'erede col beneficio della legge dell'inventario obbligato per lo debito del defonto nel suo proprio privato, e principal nome, e sotto qualsivogliano clausole, senza però l' espressa rinuncia del beneficio dell' inventario, sia tenuto a pagare con suo proprio denaro, oltre quello, che l'eredità gli somministra. Ecco qual ne fosse stabilito il decreto. *Provisum & decretum est, haredem cum beneficio*

cio legis & inventarii, obligatum pro debito defuncti, etiam proprio, & principali nomine, & in solidum, & sub quibusvis aliis clausulis non teneri ultra vires hareditarias, nisi expressa, & specialis renunciatio benficii inventarii praedicti interveniat, vel obligatio satisfaciendi, etiam ultra vires haereditarias. Verum facta discussione inventarii exequutio fiat, etiam in bonis propriis, & de persona, quatenus ad eum pervenit de bonis hareditariis.

417 *Cemento della* Pramma*tica sul punto della discussione dell' inventario.*

Su questo punto dell'eccezione della discussione dell'inventario non sarà inutile il notare, che questa eccezione, come modificativa impedisce l'esecuzion della sentenza a fine di vendersi i beni ereditarj. Questa è la pratica insegnata da' nostri *Dottori* (*a*), e come osserva il *Cancerio* (*b*), anche ciò ha luogo, se tale eccezione si opponesse dopo la spedizione delle lettere esecutoriali, ma prima dell' ordinata vendita; anzi procede altresì, se i Creditori si ritrovassero nel possesso di esigere dall' erede, giusta il sentimento del *Galeota*; tantovero, che fu dichiarato nullo un decreto, con cui fu ordinato procedersi alla vendita de' beni ereditarj dopo essersi opposta la discussion dell'inventario. All'incontro, come ne divisa il *Beroo* (*c*), se un erede dopo aver fatto l' inventario pagasse alcun creditore con proprio denaro, con prendersi *in solutum* qualche corpo ereditario per la concorrente quantità, in questo caso resterebbe cautelato nell'azione ipotecaria dalla molestia degli altri Creditori, purche paghi, come erede, e non come estraneo, per quanto ne hanno scritto il Presidente de *Franchis* (*d*), ed *Amato* (*e*). Intorno poi al pun-

(a) *Rosa Consf. 33. n. 27. Sansel. dec. 333. Mastrill. dec. 24. Cap. lat. dec. 96. Galeot. contr. 62. n. 55. lib. 1.*
(b) *var. resol. to. 3. cap. 2. de invent. n. 234.*
(c) *qu. 73.*
(d) *dec. 272.*
(e) *cons. 88.*

liquidazione d'istrumenti, incusa d' obblighi, di apoche di Banco, di lettere esecutoriali spedite *vigore consuetudinis*, di lettere di cambio, di patto esecutivo, e di confezion di preambolo, men che quando tai cause fossero pendenti nel S. C.

419 Commessarj generali delle Arti, come debbon procedere.

In rapporto alle commesse generali delle Arti, che sogliono essere nel S. C. non v' ha dubbio, che i Commessarj, come Giudici particolari hanno la giurisdizione sopra tutti quelli del Collegio, ma su di ciò, che a quell' Arte si appartenga. Sul principio gli Artieri sogliono esser convenuti avanti i loro Consoli, ma nelle cause criminali ne prende cognizione il Giudice ordinario, e laddove trattasi di causa, che toccasse tutto il Collegio, gode questo il rimedio della restituzione *in integrum*, purche però nel principio di sua fondazione additi il permesso del Principe, o del Vicerè. Se però avvenga di trattarsi di cause esecutive privilegiate, posson queste proporsi in qualunque Tribunale senza essersi nella necessità di ricorrere al Commessario generale dell' Arte (a). Basteranno intanto queste generali nozioni, perciocchè dell'altre emergenti quistioni ne ragiona il *Costanzo* nel suo Comento.

420 Si espone la Prammatica LXXXIV sotto l'istesso titolo.

La *Prammatica LXXXIV* contiene una Carta Reale spedita da Madrid a' 16. di Luglio del 1629. diretta al Duca di Alba, che pubblicolla con suo biglietto a' 22. del seguente Dicembre. Vuole il Re, che i Consiglieri passando nel Tribunal della Camera, o nella Vicaria, o pure da una in altra Ruota dovessero lasciar le Cause a' loro successori, meno che quando altro non rimanesse a farsi, che la sola sentenza, nel qual caso potrebbe darsi anche la licenza di dare il voto.

La

(a) *Thor. vot. 73. Altim. ad Rovit. cons. 35.*

421
Si espone la Prammatica *LXXXV sotto l'istesso titolo.*

La *Prammatica LXXXIV* che dir doveasi l'*LXXXV* fu accennata nel precedente *Tomo* (*a*). Questa contiene un Ricorso, che fecero nel Collaterale gli Esaminatori del Consiglio esponendo di essersi dispersi tutti i decreti, e privilegj da essi ottenuti, quindi dimandarono, che si fossero dati alle stampe formandose un picciolo volumetto, acciò ne fosse pronta la notizia agli Avvocati, e Procuratori, e a' litiganti. In effetto in questa *Prammatica* se ne dà un reassunto, che ivi potrà leggersi da chi bisogno ne avesse, cominciandosi fin dal 1594. Finalmente a' 14. di Luglio del 1633. siegue questo decreto del Collaterale. *Providet*, *decernit*, *atque mandat*, *quod omnes Pragmaticæ*, *ordines*, *decreta*, *&* *privilegia expedita prædictis Regiis examinatoribus Sacri Regii Consilii imprimantur in uno volumine*, *hoc suum*.

422
Si espone la Prammatica *LXXXVI sotto l'istesso titolo.*

Mentre ritrovavasi Presidente del S. C. Andrea Marchese a dispetto delle precedute visite, e de' tanti dati ordini, pur si avvede, che infiniti eran gli abusi, che pullulavano nel Tribunale, e credè con una vana lusinga il potergli estirpare. Quindi fu, che a' 5. di Novembre del 1642. dasse fuora un suo decreto, che tutto è inserito nella *Prammatica LXXXVI*, dicendo, che facealo per esecuzione di quanto già prima era stato ordinato. Le provvidenze adunque date per risecar gli abusi furon le seguenti.

423
Varie date provvidenze.

1. Che in ogni giorno di Sabato in casa del Presidente si fosse fatta la divisione delle cause tra i Mastrodatti del S. C. 2. Che niuno di essi avesse potuto legger le Suppliche avanti del medesimo, se non quando fossero sottoscritte dagli Avvocati 3. Che le suppliche si fossero dovute presentare nello stesso giorno, o pure nel se-

(a) §. 390. *pag.* 421.

seguente. 4. Che i Mastrodatti avessero dovuto subito far sottoscrivere le sentenze da' Commessarj col notarvi il *lecta lata*, non ostante, che non avessero ricevuto i loro diritti. 5. Che subito avessero dovuto rimettere le sentenze al Segretario per farle registrare, come anche le prese mollevarie sì civili, che criminali. 6. Che il solo Mastrodatti della causa avesse potuto leggere le suppliche per unione di Ruote, o per l'intervento del Presidente. 7. Che subito tra essi si fosse fatta l'unione de' processi tra 'l termine stabilito, e colui, per cui mancasse di farla, pagar dovesse la pena di docati sei, e perder la cause, restituendo i diritti per essa ricevuti. 8. Che gli Avvocati, Procuratori, Scrivani, litiganti, e chiunque si fosse, dovessero restituire i processi in Banca tra' dieci giorni, consegnandogli al Mastrodatti della causa per tenerne conto, e notargli nel registro. 9. Che passando essi da una in altra Banca, o ad altro officio dovessero restituire i processi, e le scritture a' loro successori. 10. Che ciascuno di essi dovesse tenere sei Scrivani nella sua Banca, i quali dovessero attitar le cause, prendere i processi, e portargli in espedizione, & *non mittere pueros inexpertos, & imperitos pro illis recipiendis*, sotta la pena di docati dodici. 11. Che non si dovessero consegnare i processi, che a' Procuratori noti, o matricolati. 12. Che non potessero riceversi i depositi in moneta contante. 13. Che i Scrivani non ricevessero le scrittute senza essevi le presentate. 14. Che i medesimi non dovessero tenerle ne' loro fascetti, ma cucirle ne' Processi. 15. Che due Portieri del S. C. per ciascuna settimana dovessero assistere in Casa del Presidente, e due avanti ciascuna Ruota, dandosi loro l'istruzione del come dovessero servire. 16. Che i Portieri esser dovessero fedeli nel notificar le scritture, facendo le relazioni

con carattere intelligibile, dovendo ammettersi precedente l'approvazione, e licenza del Presidente, la quale terminata, dovessero desistere. 17. Che tanto essi, come i Scrivani, Esaminatori, e Mastrodatti dovessero esigere i diritti a tenor della Pandetta affissa nella stanza del Segretario. 18. Che tutti essi, come gli Avvocati dovessero assistere nel S. C. dopo esser terminata la celebrazion della messa per esser pronti per la spedizion delle cause. 19. Che i processi si portassero in espedizione dallo Scrivano ordinario della causa. 20. Che niuno sia ammesso all'esercizio della procura, se non sia stato approvato a tenor della *Prammatica*. 21. Che le scritture non potessero presentarsi nella Ruota del S. C. ma a' Mastrodatti per notarvisi il giorno della presentata. 22. Che niuno di qualunque grado, e condizione ardisca di portare armi di qualunque specie nella sala del S. C. 23. Che in ogni conto si fossero esatte le pene delle nomine, de' beneficj, delle nuove convenzioni, delle soddisfazioni, delle mallevarie incusate, delle sorrezioni, e orrezioni delle suppliche, e tutte l'altre imposte dalle Regie *Prammatiche*.

424 *Si espone la* Prammatica *LXXXVII sotto l'istesso titolo.*

Un altra Carta Reale indrizzò il Re da Madrid a' 2. di Marzo del 1652. al Conte di Onnatte, che fu pubblicata colla *Prammatica LXXXVII*, la quale comincia *L'Illustre Conte*. Ordinò con essa, che tanto il Collaterale, come il Segretario non potessero ingerirsi, ed intromettersi intorno all'amministrazion della giustizia, la quale nelle liti tra le Parti dal solo S. C. dovea riconoscersi, incaricando una esatta osservanza di un tal ordine.

425 *Si espone la* Prammatica LXXXVIII *sotto l'istesso titolo.*

Per quanto però si fosse affaticato il Presidente Marchese col suo lungo decreto pocanzi rammentato di porre freno agli abusi, ch'erano nel S. C. ei è a credersi, che

che poco, o niun profitto ne sia tornato in beneficio del Pubblico; poiche un altro in tutto simile lo ripetè il Presidente Trelles a' 3. di Aprile stel 1653., di cui si compone la *Prammatica LXXXVIII*, ma tanto questi decreti, come gli altri, de' quali si ragionerà a suo tempo mai giunsero a conseguire il bramato fine, comecchè molti opportuni stabilimenti fatti da chi ne governa, quantunque facili sembrino a potersi eseguire, l' esperienza poi dimostra, che urtono nella pratica, e talvolta quegli espedienti presi, che agevoli furon creduti per la più celere spedizion delle cause, ne hanno piuttosto ritardato il corso anziche sollecitato.

426 *Si espone la* Prammatica LXXXIX *sotto l'istesso titolo.*

L' altra *Prammatica*, che leggesi sotto questo titolo *de Officio S. R. C.* e la *LXXXIX* che comincia *In tempo del governo*. In essa si trascrivono tutte le precedenti *Prammatiche*, ed ordini dati, perche il Collaterale non frapponesse alcun ritardo alla spedizion delle cause, che tra le Parti agitavansi nel S. C. onde si vietò a Reggenti di ordinare in casa, che ivi di quelle se ne facesse relazione, ma dovea ordinarlo il Collaterale, il quale, quando l'avesse stimato necessaria, solo votava, quando vi fosse stato interesse del Fisco, e si fosse trattata materia di economia, tantocche il Reggente neppure ordinar potea *l'intimetur Parti*, & *interim nihil innovetur*, ed ordinandolo non dovea essere ubbidito. All' incontro permettesi la reclamazione de' decreti interposti dal Presidente intorno alle questioni de' Commessarj, ma questa tra un mese dovea essere spedita, computandosi il termine *de momento ad momentum*, senza ammettersi altro rimedio di persona, quantunque privilegiata, talche passato il detto tempo senza essersi data alcuna provvidenza, senza bisogno di altra notificazione restava fermo il decreto del Presidente, e solo si permetteva il richiamo

a quella Parte, che avesse avuto rivocato, da spedirsi anche tra lo stesso tempo di un mese, restando fermo il disposto dalla *Prammatica VI*. de' 29. di Febbrajo del 1624. sotto il titolo *de Dilationibus*. All'incontro determinar doveansi nel Collaterale le cause criminali delegate, ed in grado di reclamazione, con farne relazione la Vicaria, dovendone essere inteso l'Avvocato Fiscale. Oltre ciò fu ordinato, che nelle cause, nelle quali la Vicaria non procedeva, come delegata, ne avesse fatta relazione nel S. C. de' decreti interlocutorj, e che avessero anche forza di diffinitivi. Si volle di più, che le delegazioni si fossero ordinate dal Collaterale, e per biglietto di Segretario, e per quelli casi espressi, con doversi scrivere il voto nel processo dal Commessario, quando facea relazione della causa nel Collaterale. Finalmente fu ordinato, che il Segretario del Regno seder dovesse nell'ultimo luogo, quando il Consiglio, e la Camera venisse in Collaterale.

427 *Si espone la* Prammatica XI *sotto il titolo* de Officio Segretarii.

Non credo necessario di minutamente esponere la *Prammatica III* sotto il titolo *de Officio Scribæ portionis* pubblicata dal Duca d'Alba a' 31. di Marzo del 1624. comecchè in essa si dà una istruzione intorno al doversi notare i Rolli, e le liste dallo Scrivano di Razione appartenenti al Battaglione, qual milizia è già fuor di modo. Ne passo perciò alla *Prammatica XI* sotto il titolo *de Officio Secretarii*, che comincia *Per parte dell' Ill. Duca di Caivano*, la quale fu pubblicata dal Duca d'Alba a' 18. di Giugno del 1629. In essa leggonsi inserite tutte le Carte Reali da tempo in tempo spedite da Madrid per lo regolamento di questo officio, comecchè mentre il Duca di Caivano possedevalo, eransi portate le lagnanze che la Cancellaria colla mutazione de' tempi, avea perduti emolumenti, tantocche appena ne giugneva-

vano i diritti ad an. docati 4000. quindi fu, che si stabiliscono i seguenti regolamenti.

I Che il Segretario dovesse assistere in tutti i consigli sì di Stato, come di guerra, governo, giustizia, e grazia, dovendo sedere in una Sedia più bassa de' Reggenti, e notare tutti i loro voti, o quanto sia risoluto, facendo poi le dovute relazioni de' negozj, che si avessero a trattare, e poi eseguire.

II Che venendo il S. C. o la Camera nel Collaterale, dovesse intervenire, ed assistere nel suo assegnato luogo.

III Che dovesse conservare tutte le lettere, cedole, mandati, privilegj, ed ogni altra scrittura, che dalla Corte si fossero rimesse.

IV Che dovesse egli, e non altri far le risposte a queste lettere secondo le risoluzioni, che si sarebbero prese.

V Che i Segretarj de' Viceré non si fossero potuto ingerire in simiglianti affari, dovendosi riputar, come di niun vigore qualunque Dispaccio, che da altri si fosse fatto.

Il Conte di Monterey poi a' 15. di Giugno del 1631. promulgò la seguente *Prammatica XII*, che comincia *A noi è stato presentato*. Questa anche fu fatta a richiesta dello stesso Duca di Calvano allora Segretario, ed in essa s'inseriscono altre Carte Reali appartenenti a questo officio, e si ravvisa in esse, come slargasse la sua facoltà in conceder licenze d'armi, riforme di milizie, alloggio di Soldati, passaporti, e cose simili, onde viene inculcata l'esatta osservanza di tutti i Reali ordini, che non si ripetono per amor di brevità.

428 *Si espone la* Prammatica XII *sotto l'istesso titolo.*

Indi essendo stato incendiato l'Archivio della Cancellaria in tempo delle avvenute popolari rivoluzioni, co-

429 *Si espone la* Prammatica XIII *sotto l'istesso titolo.*

comecchè in esso serbavansi tutti i Registri di diverse spedizioni fatte in tempo de' Re Aragonesi dell' anno 1439. fino al 1496. come in tempo degli altri Vicerè fino al 1629. tempo del governo del Duca di Alcalà, e sapeasi, che molti profittando del tumulto si avean presi i Registri non bruciati, serbandogli presso di loro, perciò il Conte di Villamediana riparar volendo questo danno, che al Pubblico ricavavasi, stimò a' 28. di Maggio del 1649. di pubblicar la *Prammatica XIII*, che comincia *Essendosi stato rappresentato*. Con essa si ordinò, che tra 'l termine di un mese tutti quei, che avessero presso di loro tai Registri, l' avessero dovuto portare al Duca di Caivano per conservarsi nel Regio Archivio, e registrarsi da' Scrivani, che doveano esigere per metà i diritti loro spettanti.

430 *Si espone la* Prammatica XIV *sotto l' istesso titolo.*

Lunghissima è poi la *Prammatica XIV*, che comincia *In tempo del governo*. Questa fu pubblicata dal Conte di Castrillo a' 30. di Aprile del 1655., il quale ordinò l' esecuzione di quanto con più Carte Reali, ed altre *Prammatiche* erasi determinato sul regolamento del Collaterale, e del Segretario del Regno, giacchè per gli avvenuti popolari tumulti non erasi recata ad effetto quella riforma, che derivata era in rapporto a questo supremo Tribunale dalla general visita fatta dall' Alarcon. Ne restrinse pertanto tutti quei capi, che meritano di essere esposti, de' quali colla *Prammatica* se ne prescrisse l' esecuzione.

431 *Diversi divieti fatti a' Reggenti del Collaterale.*

Si volle adunque, che i Reggenti non avessero potuto ricevere i diritti de' cristalli per gli affitti, che faceansi degli Arrendamenti del Real patrimonio, come neppure per le declaratorie. Che non potessero conceder licenza nelle loro case per l' estrazione dal Regno di cosa vietata, ma questa dovea farsi in Collaterale, con esser sottoscrit-

scritta dal Vicerè, e da' Reggenti. Vietavasi loro il poter dispensare al tempo dello Studio, e dell'età, come se ne dispone nella *Prammatica VII. de Scholar. doctor.* Che non avessero potuto imponer delitti, per gli quali si fosse dovuto imponer pena di morte, o afflittiva di corpo, e di mutilazion di membra, neppure nella visita, che facevano in Vicaria: che non avessero potuto rescrivere i mandati delle liberazioni del Vicerè senza replicarvi, quando motivo ne avessero in contrario: Che non avessero potuto concedere ampliazioni, o rinuncie degli officj senza prima consultarne il Re. Che non avessero potuto conceder licenza di esercitarsi gli officj da' sostituiti: Che sotto pena di nullità non avessero potuto decretare in casa memoriali, o provisioni, ma unitamente nel Collaterale, Che uno di essi in ogni mese avesse dovuto visitar la Cancellaria. Vietavasi loro di tener nelle proprie case forna di cuocer pane, o macelli per la carne, come anche Bottegæ di frutti. Che non avessero potuto destinar Commessarj per causa civile o criminale, quali fossero stati consanguinei in terzo grado. Che non avessero potuto ordinare a Consiglieri di riferire nel Collaterale le cause, che venivano nel S. C.

Si passa poi al Segretario del Regno, che non fu tolto di mira. Fu ordinato, che non inviasse a sottoscrivere le provisioni al Vicerè, se non fossero firmate da' Reggenti: Che non avesse potuto scegliere l'Attuario del Tribunal di Campagna, nè delle Delegazioni. E ritornando a' Reggenti fu ordinato, che non avessero potuto prender le cere per fare illuminazioni, come avean praticato in occasione della nascita del Principe Reale, entrata dell'Imperadrice, e simiglianti solennità che l'Officiale del sugello avesse dovuto osservare l'antica pandetta: Che gli Officiali Spagnuoli non avessero potuto esse-

432 *Altri divieti fatti al Segretario del Regno, ed altre istruzioni per gli Reggenti.*

essere aggregati all' onor de' Sedili senza consultarne il Re: Che la relazione de' debitori della Città si fosse fatta, senza impedirsene l' esecuzione nel Collaterale: Che non si fosse conceduto il Regio *exequatur* sopra le Bolle, e Brevi Appostolici, senza che precedesse la relazione del Cappellan maggiore: Che le provisioni osservatoriali si fossero fatte con inserirvisi le prime provisioni. Che il Collaterale avesse procurato togliersi l' uso introdotto nel Tribunal della Fabbrica in pregiudizio della Real giurisdizione. Che si fossero visitati i Luoghi pii di patronato, e sotto la Real protezione. Che non si trattassero altre sospezioni nel Collaterale menche quelle, che al medesimo spettassero, senza potersi rimuovere gli Officiali con biglietto di Segretaria: Che si fosse invigilato nella difesa della Real giurisdizione. Che non si fosse potuto abbreviare il termine del Sindicato, meno che per causa grave, e in dieci giorni peranno. Che il Tassatore del segno avesse tenuto l' antica Pandetta: Che si fosse apposta ne' memoriali la giornata della vera decretazione: Che si fosse dovuto assistere nella Regia Cancellaria quattro ore tanto nella matina, che nel giorno: Che ne' memoriali si fosse notato il giorno della provista, facendosene la lista co i diritti. Che si fossero posti nell' Archivio i processi determinati ed i memoriali degli assensi sopra l' obbligo de' beni feudali: Che i decreti, e negozj appartenenti alle Università si fossero fatti in Collaterale: Che si fossero dovuti ricevere i diritti dal medesimo tassati: Che in tutti gli atti da farsi si fosse notata la rata de' diritti ricevuti per essi. Che si fossero ricevuti i diritti non compresi nella pandetta seconda la tassa di simili casi, che non v' erano compresi. Che si fosse osservata la pandetta nell' esazion de' diritti per gli atti, che facevansi in Collaterale. Che quat-

quattro Portieri ivi assistessero: Che il Segretario non facesse alcun rescritto con suo biglietto, ma con provisioni del Collaterale: Che non concedesse dispense per abbreviazioni di Sindicato, nè di altri negozj, e neppure licenze agli Officiali di ricevere alcuna cosa per fatiche fatte in negozj di Delegazioni. Che non dispensasse alle Regie *Prammatiche*: Che non avesse delegato cause con suo biglietto, ma con provisioni del Collaterale: Che tenesse un libro per notarvi esattamente ciascun voto de' Reggenti: Che non impedisse il potersi spedire da qualunque Scrivano della Cancellaria i privilegj de' Notai, Giudici a contratti, e di legittimazioni: Che non potesse nominare gli Attuarj delle Delegazioni, e neppure l'Attuario, e gli Scrivani del Tribunale di Campagna. Che le provisioni del Collaterale si fossero sottoscritte da tutti i Reggenti, menche quando alcun di essi fosse infermo, assente, o avesse altro impedimento: Che dovesse assistersi nelle ore asségnate nella Cancellaria: Che si fosse fatta la lista de' memoriali giusta gli ordini dati: Che si fose osservata la pandetta per l'esazion de' diritti. Che non si fossero presi diritti per le declaratorie de' Negozj del Regio Fisco, e della Città di Napoli: Che non ricevesse diritti di cristalli nell' affitto degli Arrendamenti, meno che ne' casi espressi nella pandetta: Che non si fosse fatta veruna industria o mercatura: Che non avesse dispensato a Scolari intorno alle matricole del Dottorato: Che quantunque fosse dottorato non potesse aver delegazioni, o commesse di cause: Che non potesse partirsi dalla Città, per qualunque negozio: Che non mandasse provisioni alla firma del Vicerè, se non fossero sottoscritte da tutti i Reggenti. Che le provisioni del Collaterale dovessero sottoscriversi solo dal Segretario, e da' Reggenti: Che non con-

cedesse Commessarj, o Ministri aggiunti con suo biglietto: Che non avesse ritenuto li decreti, e le provisioni. Che tenesse un libro da notarvi tutte le commesse, che si davano per prendere informazioni fuora di Napoli. Che non aprisse le informazioni, o altre scritture, che si rimettevano al Vicerè, o al Collaterale, come anche all'istesso Segretario, con doversi far tutto nel Collaterale. Che non concedesse Regio *exequatur* senza relazione del Cappellan Maggiore e suo Consultore.

433 *Riforma fatta al Collaterale.*

Questa fu adunque la riforma, di cui ne anche andò scevero il Collaterale, e queste si furono tutte l'istruzioni, che ricevette il Segretario del Regno. Quasi tutto però era stato provveduto colle precedenti *Prammatiche*, e poco può dirsi, che siavi aggiunto con questa ora esposta. Del rimanente per quello si appartiene a questa carica di Segretario allora del Regno, ed ora della Real Camera di S. Chiara, che al Collaterale è succeduta, rimetto il lettore a quanto ne ho notato nel precedente *Tomo* (*a*), specialmente per avvertirsi, qual fosse stata l'origine di questa carica, e come disimpegnar si dovesse.

434 *Perche non si espone la* Prammatica XVI *sotto il titolo* de Ordine judiciorum.

Comecchè colla novella *Costituzione* del 1738. nel §. XXVI. fu tolto il secondo beneficio, tralascio di esponere la *Prammatica* XVI sotto il titolo *de ordine Judiciorum* promulgata dal Cardinal Zapata a' 27. di Maggio del 1621., poiche in essa altro non fu determinato, che il primo beneficio avesse potuto dimandarsi tra lo spazio di trenta giorni dopo la pubblicazione, quando vi fossero pruove nella causa, e non essendovene, dovesse correre il detto termine dal giorno della conclusione, e non dimandandosi, restar doveasi escluso da questo primo benefi-cio

(*a*) *lib.* XXX §. 88. *pag.* 54. §. 197. *pag.* 119, *ad* 125.

cio, concedendosi benvero il ricorso per ottenere il secondo tra lo stesso tempo di giorni trenta, onde può vedersi, quanto maggiore alimento davasi per prolungar la decision delle cause. Nè ha bastato quello, che dalla *Prammatica* si cagionava, perciocchè di molto più si è avanzato col comento fattone, e potrà vedersi presso il *Costanzo* in quante inutili questioni si son divagati i nostri Forensi su queste dispute beneficiali.

Ne viene in seguito la *Prammatica III* sotto il titolo *de Postulando*, la quale comincia *Dalla Maestà del Re*, e fu pubblicata dal Conte di Villamediana a' 15. di Maggio del 1652. Questa rammentando, ed inserendo le antecedenti Carte Reali, le quali ordinavano, che i Ministri non potessero far da Avvocati nelle cause de' particolari, ne inculca l'osservanza, nulla ostante qualunque permesso ne avessero ricevuto.

435 *Si espone la* Prammatica *III sotto il titolo* de Postulando.

Il Conte de Monterey a' 6. di Dicembre del 1632. e a' 20. di Ottobre del 1633. pubblicò la *Prammatica II*, e *III* sotto il titolo *de Prohibita venditione supellectilium usu consumptorum, seu de circuitoribus*. Erano allora in voga i furti, che faceano i servitori specialmente degli abiti, e per non essere scoverti li brugiavano, vendendo poi l'oro e l'argento, che ne ricavavano. Fu dunque vietato il poterlo comprare sotto la pene a' contravventori di tutto perdere, con darsene una terza parte all' accusatore, un altra al Fisco, ed un altra al Monte dell' arte degli Orefici, e questo oltre la pena corporale arbitraria. Ottima fu questa legge per evitare i furti, ma come tante altre non è nel suo vigore.

436 *Si espone la* Prammatica *II, e III sotto il titolo* de Prohibita venditione supellectilium &c.

Gl' intercetti, che facevansi nel vendere la polvere e 'l Salnitro, comecchè non poco danno recavano agli Arrendatori, diedero a costoro occasione, che con ricorso fattone nel Tribunale della Camera, fatto si fosse dal me-

437 *Si espone la* Prammatica *I sotto il titolo* de Prohibita confectione, emptione, & venditione salnitri, & pulveris.

medesimo un rigoroso Bando, che si contiene nella *Prammatica I* sotto il titolo *De probibita confectione, emptione, & venditione salnitri, & pulveris*. Ne fu dunque vietato il lavoro, e la vendita del Salnitro, e della polvere senza licenza dell' Arrendatore, che fosse soscritta dalla Camera, sotto la pena a' contravventori di anni dieci di relegazione a' Nobili, e di galea agl'ignobili, come di docati 2000. oltre la perdita degli ordegni ed altri materiali. All' istessa pena doveano incorrere i Salinitrari, ed operarj, che facessero o vendessero la polvere, ed anche i complici della vendita e fattura della medesima, aggiugnendovisi quella della frusta alle donne. I Baroni, che fossero complici incorrevano nella pena del sequestro della giurisdizione, e di docati 2000., oltre la perdita degli ordigni, e materiali, con darsi a' denuncianti il terzo de' docati 2000., e di quanto si ritrovava, vietandosi parimenti di tener mortali a mano con pistoni, e macine o altri ordigni senza licenza dell' Arrendatore.

438 *Si espone la* Prammatica *II sotto l'istesso titolo.*

A questa *Prammatica* molto più vi aggiunse il Conte di Castrillo colla II, che promulgò a' 28. di Gennajo del 1656. Questa comincia *Per Gio: Francesco Vantera*. Costui per appunto era il Partitario in quel tempo, e fè consapevole il Vicerè delle tante frodi, che si praticavano malgrado i dati ordini, onde sotto gravi pene fu vietato il poter immettere polvere, e salnitri non solo in Napoli, suoi Borghi, e Casali, ma altresì nelle Provincie di Terra di Lavoro, e Principato citra, senza potersi comprare, vendere, o tener, polvere di Galee, Vascelli, e di munizioni de' Regj Castelli, permettendosi a' Partitarj di tener le guardie innanzi le loro Porte, per non potersi vendere tal polvere, la qual poi mancava ne' tiri di Cannoni. Di più i fuochi artificiali dovean farsi colla polvere pardiglia comprata col bolletti-

no

no ſtampato dal Partitario, potendoſi prendere intercetti, ſe coſtaſſe, che foſſero ſtati lavorati con maggior quantità di polvere. I Cacciatori anche dovean portare quella data del Partitario col cennato bollettino, allettandoſi i denuncianti col darſi loro la terza parte di quello s'intercettava.

Finalmente a' 21. di Luglio del 1661. il Tribunale della Camera diede fuora un Bando, che si contiene nella ſeguente *Prammatica III*, ed ultima; che comincia: *Havendoci Giovanni Porciello.* Coſtui avea preſentato l'offerta per far l'affitto di queſto Arrendamento, ed in eſſa enunciò tutti i paſſati Bandi, de' quali ne dimandò eſpreſſamente la rinovazione, come fu eſeguito in effetto con queſta *Prammatica*, la quale in rapporto a' Cacciatori, oltre di aver replicato quanto prima ſi è detto, ſi volle anche, che reſtaſsero eſtinti tutti quei bollettini, che prima aveſsero ricevuto.

439 *Si eſpone la* Prammatica III *ſotto l' iſteſſo titolo.*

La *Prammatica VII* è l'ultima che abbiamo ſotto il titolo *de Receptatoribus delinquentium*. Queſta comincia *Eſſendoſi conſiderati*, e fu promulgata dal Conte di Pennaranda a' 28. di Agoſto del 1663. Fu ſommamente a cuore di queſto Vicerè la eſtirpazion de' Banditi, che graſsavano a ſuo tempo nel Regno. Andò egli rammentando, quanto ordinato eraſi colle *Prammatiche XXI*, e *XXII de Exulibus*, onde volle che tutte le pene dalla medeſima impoſte contro i Ricettatori, Protettori, fomentatori, e alimentatori di tal rea gente, ſi foſſero eſeguite, ed applicate al Fiſco ſubito, che ſi ſarebbono dichiarati contumaci, volendo, che la contumacia doveſſe riputarſi come una ſentenza fulminata con ogni ſollennità. Riſpetto poi alle pene ſtabilite contro gli Officiali de' Baroni, in loro aſſenza doveſſero aver luogo contro i loro Aggenti, o altri, che teneſſero il governo in lor nome. Si volle anche, che tutti gli officiali così Regj, come Ba-

440 *Si eſpone la* Prammatica VII *ſotto il titolo* de Receptatoribus delinquentium.

Baronali del Regno, e ſpecialmente le Regie Udienze aveſſero dovuto inviar nota di quelli, che ſi ritrovaſsero inquiſiti di tal protezione, e ricovero dato a' Banditi al Reggente ſovraintendente della Campagna, per ſaperſi, in quale ſtato ſi ritrovaſsero le loro cauſe.

441 *Quando taluno ſia immune dalla pena.*

Su queſta *Prammatica* ſi fecero le dovute rifleſſioni nel precedente *Tomo* (*a*), nè occorre dirne altro, comecchè ferma è la maſſima preſso la ſcuola de' criminaliſti, che ricettatore non poſsa dirſi colui, che da' Banditi vien ſorpreſo, ſenza poterſi difendere, onde coſtretto ſia di uſcirne a buon mercato per ſalvar la ſua vita di dar loro vitto, e quanto richiedeſſero, onde in queſti preteſi delitti l'animo ſi và a ſpiare, e la volontà di colui, che si vuol ricettatore, e ſenza molta fatica si va ad indagare, ſe l'animo, o la neceſſità sieno ſtate le ragioni del dato ricovero.

442 *Si eſpone la* Prammatica III *ſotto il titolo* de Salario eorum.

Degna di rifleſſione è la *Prammatica III* ſotto il titolo *de Salario eorum*, che pubblicò il Conte di Villamediana a'20. di Ottobre del 1653. Con queſta fu vietato a' Miniſtri Delegati degli Arrendamenti, come anche a' loro Attuarj di prendere alcun diritto di denari, pene e controbandi de' medeſimi per gli acceſſi, che aveſſero fatti per tai cauſe tanto nella Città, che ne' ſuoi Borghi, dovendo eſser contenti della proviſione loro aſsegnata. Se poi gli acceſſi ſi foſsero fatti ad iſtanza delle Parti, queſte foſsero tenute a pagargli ſenza eſserci alcuno intereſse dell' Arrendamento.

443 *Rifleſſione ſu queſta* Prammatica.

Egli è a notarſi, che queſta *Prammatica* fu fatta in tempo, che gli Arrendamenti preſero un' altra ſpecie di governo dopo i popolari tumulti, come vedraſſi, quando ſi eſporranno le *Prammatiche* ſotto il titolo *de Veſti-*

ga-

(a) §. 266. *pag.* 152.

galibus, ma omai questa fibra ritrovasi di molto rallentata.

Anche prossima a tai funesti tempi fu la *Prammatica III*, che leggesi sotto il titolo *de sale vendendo*, che promulgò il Conte di Villamediana a' 28. di Ottobre del 1648. Questa comincia: *Ancorche da' nostri Predecessori*, ed in essa fu inserita quella, che avea promulgata l'Almirante di Castiglia a'22. di Gennajo del 1645., con cui fu data la norma per l'economia di questa imposizione, perche non se ne fraudasse l'esazione, la quale di leggieri potrà essere acciaccata da controbandi, che poteansi commettere. Fu perciò ordinato, che il sale non potesse comprarsi, che ne'Regj Fondachi, e da' Regj Arrendatori sotto la grave pena di docati mille, di anni tre di relegazione al Nobile, e di galea all'ignobile, con perdersi i Sali, e gli Animali, o i Vascelli, che li conducessero. Sotto l'istesse pene niuno potea immetter sale nel Regno, meno che gli Arrendatori onde vietossi a'Capitani, ed altri Officiali delle Galee di farlo caricare sotto la pena della privazion dell'impiego e di anni tre di relegazione a' Capitani, e di anni tre di galea a' Comiti, e Padroni; anzi doveano i primi sotto l'istessa pena subito che giugnessero in qualche Porto del Regno far la ricerca nelle rispettive Galee, se i Schiavi, o altra pesona tenesse alcuna quantità di Sale, la quale subito si avrebbe dovuto buttare a mare. A gravi pene doveau soggiacere quei Capitani, e marinari, che avessero avuto la notizia del sale caricato, che poi andavasi vendendo da'Schiavi, come anche quei barcaroli, che dalle Navi lo scaricavano senza espresso ordine scritto degli Arrendatori, o dai Governatori.

444 *Si espone la* Prammatica III *sotto il titolo* de sale vendendo.

Si previde poi il caso, che qui approdassero Galee forastiere, i cui Marinai, o Schiavi immetter poteano del

445 *Pratica da osservarsi, se venivano Galee forastiere.*

del Sale, onde fu disposto, che il Guardiano del Porto, quando quelle giugnevano, dovesse andare al loro Comandante partecipandogli in nome del Vicerè, che non avesse fatto scaricare per vendere, o per altra causa tanto il sale, come ogni altro, che fosse sottoposto a' diritti, perche altrimenti tutto, come intercetto sarebbe ricaduto in beneficio della Regia Corte, o degli Arrendatori. Oltre ciò i Schiavi, che l'andassero vendendo si sarebbero applicati alle galee del Re, e i Marinai, che andassero in lor compagnia, restavan condannati ad anni dieci di Galea nell'istesse Galee.

446 *Altri ordini per evitare il controbando de' Sali.*

Fu incaricato a' Baroni il far osservare nelle loro Terre le Regie *Prammatiche* per non far entrare, o vendere, e far vendere per conto loro alcuna quantità di sale, sotto la pena per essi di docati duemila, di anni diece di relegazione, e privazion di giurisdizione per cinque anni, e per quei, che l'immettesero, oltre la perdita de'Sali, di anni diece di relegazione o di galea per gli Nobili, e per gl' ignobili; onde doveano i Baroni fra giorni trenta rivelare tutto il Sale, che ritrovavasi nelle loro Terre, coloro che l'avevano, e da qual Provincia l'avesero ricevuto, con inviarne distinta nota all' Avvocato del Real patrimonio. All'incontro fu ordinato, che l'Arrendatore de' Sali di Puglia, come ogni altro non avesse potuto immettere, e far immettere alcuna quantità di Sali nell'altrui giurisdizione senza volontà *in scriptis* del respettivo Arrendatore, e della Regia Camera sotto la pena di docati duemila, ed altre arbitrarie, oltre la perdita de' Sali. Si volle finalmente, che i Forieri, e Guardiani delle marine del Regno dar dovesero agli Officiali de'Fondachi più prossimi delle loro residenze la notizia de' Sali, che scaricavansi nelle marine della lor giurisdizione fra'l termine di diece giorni,

ni, ſotto la pena della perdita delle loro Piazze, che ſi ſarebbono date a quei, che denunciavano la controvenzione di queſto Capitolo.

Eſſendo avvenute poi le popolari rivoluzioni, avendo voluto il Tribunal della Camera procedere all'affitto de' quattro Fondachi in beneficio della Regia Corte, non comparvero Oblatori, perche in quel tempo, in cui viveaſi ſenza freno, eraſi introdotta gran quantità di Sali in controbando nella Città, e ſuoi Borghi, che vendevanſi ſenza ritegno. Di queſto avvenuto inconveniente ne fu fatta rappreſentanza al Conte di Villamediana, il quale ſtimò di pubblicar la ſua *Prammatica III* a'28. di Ottobre del 1648. Queſta è l'ultima in tempo di Filippo IV ed in eſſa dopo aver ordinato l'oſſervanza di quella, come ſopra eſpoſta, in tutto confermandola, ordinò di più, che tra'l termine di diece giorni ognuno aveſſe dovuto portare ne' Regj Fondachi tutto quel ſale, che teneva, perche gli ſi ſarebbe pagato quel giuſto prezzo, come la Regia Corte compravalo dagli altri. Gravi pene comminate furono per gli contravventori, baſtando la flagranza di tenerlo in Caſa per incorrere nelle medeſime, e per evitarſi, che non s'immetteſſe ſale nell'Iſola d'Iſchia, Procida, e Baja, dove ſoleano dar fondo i Baſtimenti, fu ordinato, che ogni Barca, che conduceſſe ſale, doveſſe andare a dirittura al ſolito luogo dello ſcaricatojo del ſuo Fondaco; e ſe per fortuna di mare non poteſſe, onde capitaſſe in altro luogo, dovea fra due giorni darne la notizia all'Officiale della Dogana, che ivi riſedeſſe, e nella coſtui mancanza, all'Officiale ordinario del luogo, ſenza potere ſcaricare, o vendere alcuna quantità di Sale ſenza licenza *in ſcriptis* del Preſidente Commeſſario, e dell'Officiale della Dogana, dovendoſi ſempre comprare il ſale ne' Regj Fondachi co' ſoliti bollettini.

447 *Si eſpone la* Prammatica III *ſotto l'iſteſſo titolo.*

448
Altri ordini per evitarsi i controbandi.

Oltre di ciò fu anche ordinato, che niuno potesse andare a prendere il sale sopra i Vascelli, di non potere usar violenza a Marinai, perche lo dassero, di non riceverlo da quei, che spontaneamente lo dassero, di non comprare quello, che fosse intercetto sotto la pena di anni cinque di galea. E perche di tutto ciò ne premeva una rigorosa esecuzione, fu ordinato sì a' Governatori delle cennate Isole, come a tutti gli Officiali sì di giustizia, che di guerra, che avessero permesso di far praticare liberamente tutte le diligenze per servizio della Regia Corte.

DEL-

DELLA

ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XXXVI.

In cui si continua la sposizione delle seguenti Prammatiche, *cominciandosi dal titolo* de Salubritate Aeris.

PER quanto ne avvisa la Storia del nostro Regno, non erasi mai incontrata un epoca più per esso calamitosa, la quale richiamasse tutta l' attenzione di chi governavalo, quanto questa, che cade ora sotto la penna. Due divini flagelli non molto fra loro distanti ne cagionarono una così lagrimevol rovina, e vi fu bisogno di non pochi anni, e di moltissime leggi, perchè ricuperasse la sua primiera pace. Il Popolo, non riconoscendo alcun giogo, poneva nel suo libero arbitrio ogni attentato, che osasse di fare, onde, rotti gli argini della giustizia, ne sboccò una piena di disordini, e di delitti, de' quali mentre i buoni ne desideravano il castigo, i cattivi a tutto potere erano intesi a sfuggirne l' emenda. Sovraggiunse poi il contagio, e questo, qual visibile mano di Dio, che punir volea le passate colpe con egual falce tolse la vita a tanti senza che l' arretrasse la lor diversa condizione. Ecco posti a lambicco i cervelli de' Magistrati nell'andar ritrovando gli opportuni espedienti,

1 *Stato miserevole, in cui era il nostro Regno.*

per-

perche incremento non ritrovasse quel male già introdotto, anziche spento si fosse. Non era allora fra i mortali il celebre *Muratori*, che ne avesse potuto istruire co' suoi recati lumi per lo governo della peste, i quali non poco giovamento recato avrebbono, quando a dovere dietro di essi si fossero guidati. Una *Prammatica* appena uscita dal torchio da un altra vedeasi seguitata, e sempre nuovi espedienti si prendevano, perche la morte arrestasse il suo corso. Ma sciocca fu la lusinga di coloro, i quali crederono, che a quelli attribuir si dovesse l'essersi estinto il male, senza renderne le grazie al Sommo Facitore, da cui soltanto dipender dovea l'umana salvezza.

2 *Ragioni, per cui si espongono prima le* Prammatiche *sotto il titolo* de Salubritate aeris.

Moltissime adunque essendo state le *Prammatiche* sì nell'uno, che nell'altro troppo funesto rincontro, uopo era, che in altro Libro di questa Istoria si fossero esposte. All'incontro sebbene per l'epoca del tempo il popolar tumulto preceduto fosse al contagio, nondimeno l'ordine alfabetico, che ora si siegue fa, che precedendo il titolo *de Salubritate aeris*, di queste *Prammatiche* si faccia l'esposizione, continuandosi poi quella sotto il titolo *de Vectigalibus*, & *Gabellis*, sebbene per la data del tempo fossero antecedenti.

3 *Si espone la* Prammatica X *sotto questo titolo.*

Quantunque nel 1656. si fosse manifestato il contagio in Napoli, già questo da più anni andava serpendo per parecchi luoghi dell'Europa, come se andasse ramingo ritrovando luogo per porvere una più ferma sede: Nell'Isola di Sardegna già cominciato avea a fare qualche progresso, onde con quella stimò la Repubblica di Genova di sospendere ogni commercio. Questo esempio destò l'animo del Duca di Medina a far lo stesso per lo nostro Regno con una rigorosa *Prammatica*, a' 17. di Luglio del 1638., ed è appunto la X sotto que-

questo titolo. Con pena di morte naturale fu vietato qualunque commercio con quell' Isola senza potersi ricevere cosa veruna, che ne venisse, partecipandosi questo divieto a tutti i Tribunali, a' Governatori, Portolani, ed Università del Regno.

Riseppe poi l'istesso Vicerè, che in Lione di Francia, in Tursi, ed in Ginevra anche serpeva il mal contagioso, talche Genova con tai luoghi sospeso avea anche il commercio, perciò stimò a' 14. del seguente mese di Agosto di dar fuora la *Prammatica XI*, con cui ripetè l'istesso divieto, che fatto avea per Sardegna.

4 *Si espone la* Prammatica XI *sotto questo titolo.*

Estinto quel male ne' succennati luoghi, notizia ebbe il Duca d'Arcos, che passato era a fare una grande strage nell' Isole del Zante, e della Cefalonia, onde non trascurò a' 14. di Giugno dal *1646.* di promulgare la *Prammatica XII*, con cui sotto l'istesse pene vietò ogni commercio con tai luoghi.

5 *Si espone la* Prammatica XII *sotto questo titolo.*

Di là ne passò il male nella Spagna, e specialmente in Gibilterra, Villa di Lepe, Puelva, Città di Muguer del Regno di Andalusia, S. Giovan del Porto, Ciclana, e nella Città di Cadice, onde il Conte di Villamediana colla *Prammatica XIII* ne vietò anche il commercio; e perche voleva sottoposti alle pene eziandio i forestieri, che entravano nel Regno, ordinò, che in tutte l'Osterie, che ritrovavansi ne' suoi confini si tenessero affissi i dati ordini, per non potersi allegar cause d'ignoranza.

6 *Si espone la* Prammatica XIII *sotto l'istesso titolo.*

Nel seguente anno *1652.* ripullulò la peste in Sardegna, ed attaccò non solo la Linguadoca, ma altresì l'Isole di Majorica, Minorica, e Corsica, quasi sempre minacciando di volersi introdurre nel nostro Regno, perciò l'istesso Vicerè a' 28. Luglio pubblicò la *Prammatica XIV*, con cui impedì ogni commercio, ordinando, che dovesse bruciar-

7 *Si espone la* Prammatica XIV *sotto l'istesso titolo.*

ciarsi, quanto pervenisse da tai luoghi, con sottoporsi alla pena della morte naturale anche i forestieri, che di passaggio, e in altro modo l'avessero introdotte.

8

Si espone la Prammatica XV *sotto l' istesso titolo.*

Ma questo flagello preparato a'Napoletani dalla mano divina, non avea umano mezzo, che riparar lo potesse. Già quivi manifestossi nel mese di Maggio del 1656., ma in guisa mascherato, che dubbio lasciava se contagioso fosse il male, il quale se così dichiarato si fosse, ne privava di ogni commercio. Crescendo da giorno in giorno le infermità, molta gente ne scappava dalla Città colla lusinga, che in diverse parti del Regno, ove rifuggiavasi, potesse camparlo. Questa, che da alcuni credeasi cautela, ne cagionò la propagazion del male, che allora nella sola Città sul principio erasi annidato. Il Conte di Castrillo con una *Prammatica*, ch'è la *XV* pubblicata a' 23. di Maggio fu inteso a riparare lo slargamento del contagio per le rimanenti parti del Regno. Ordinò a tal'effetto, che in tutte le Città, e Terre si fossero tenute le guardie con ogni diligenza per non ammettersi persona veruna, la quale non portasse il bollettino della salute di quel luogo, donde partisse. Volle anche, che chiunque fosse uscito da Napoli, comecchè portar non potea bollettino di salute, quando fosse capitato in qualche Città o Terra avesse dovuto riconoscersi dal Medico, e ritrovandosi attaccato dal contagio, non dovea esservi ricevuto.

9

Si espone la Prammatica XVI *sotto l' istesso titolo.*

Per ogni dove tuttavia se ne manifestavano i micidiali effetti, quindi fu, che la Deputazion della salute promulgò un Bando a' 30. dello stesso mese di Maggio, che forma la seguente *Prammatica XVI*. Divisa già la nostra Città in ventinove Ottine, che forma tengono degli antichi Rioni, si vuol che in ciascuno di essi avesse assistito un Deputato nobile, o della Piazza del Po-

po-

polo, e questi per ciascuna strada doveano scegliere una persona proba della medesima visitando le case, che ivi erano per informarsi, se infermi vi fossero, notandone distintamente in un libretto i loro nomi, e cognomi, come anche della gente che tenevano al lor servizio, con osservare le seguenti istruzioni.

10 *Istruzioni date colla* Prammatica.

I Che ritrovandosi alcuno infermo, se ne fosse data la notizia dagli altri della Casa al Deputato per farlo visitare dal Medico destinato a tale uopo per potersi subito trasportare in sedia da mano nel Lazzaretto di S. Gennaro.

11 *Per gl' infermi, che potessero curarsi in casa.*

II Che si fosse data la notizia dalla persona eletta al Deputato di quegl'infermi, i quali avean comodo di governarsi in casa propria, perche si fossero visitati dal Medico delle Ottine, il quale ritrovandoli attaccati dal contagio, dovea subito far chiudere la casa da fuora a catenaccio, segnandone la porta con una croce bianca, segno dell'interdetto commercio. Benvero vi si dovea introdurre il Medico, il Chirurgo, e 'l barbiere assegnato, come anche due Religiosi ad elezion degl'infermi, e nel tempo di ricevere il Sacramento, il solo Sacerdote potea entrare accompagnato da un Chierico restando fuora gli altri del seguito.

12 *Per lo male attaccato a' familiari.*

III Quando il male si fosse attaccato a' familiari del servizio, che abitar soleano nelle stanze inferiori, doveano subito inviarsi al Lazaretto, bruciarsi la loro roba, e serrarsi la porta col solito segno. Se avessero poi abitato nelle stanze superiori, lo stesso dovea praticarsi, passando la famiglia ad abitare nelle stanze più lontane. In rapporto a' Capi di Casa o loro figli, se alcuno ne moriva, doveasi bruciare tutta la roba servita nell'atto dell'infermità, dovendo restare in casa per quaranta giorni senza aver pratica, e dopo la visita del Medico, e del

del Deputato, se ritrovavansi in salute, l'avrebbono ricevuta.

13
Per lo vitto da somministrarsi agl' infermi.

IV In quanto al vitto di quei, a' quali era vietata la pratica, se avean da fuora Servitori, questi dovean comprare quanto era necessario anche per l'infermità, e si sarebbe dato per mezzo di un paniere calato per la finestra, bagnandosi nell'aceto il ricevuto denaro; e riguardo a poveri, che non avessero tal comodo ne dovea prender cura la persona scelta nella strada e'l Capitano dell'Ottina per titolo di elemosina.

14
Per gli medici, che doveano assistere.

V Fu stabilito il numero de' Medici, Chirurgi, e Barbieri per assistere nelle Ottine senza ricusar visita degl' infermi, dovendo portare essi per distinguersi una Croce di panno rosso un palmo lunga nel petto per esser da tutti conosciuti con ricevere essi il conveniente salario dalla Deputazione, il cui Segretario non dovea spedir mandato senza la fede del Deputato di aver puntualità servito.

15
Per togliere i cani.

VI Che tutti i Cani tra ventiquattro ore si fossero chiusi in Casa da' loro Padroni senza fargli più uscire, dopo il qual termine si sarebbono tutti ammazzati.

16
Per condursi gl' infermi al Lazaretto.

VII Che non si fosse inviato infermo al Lazaretto senza fede del Medico, e Deputato dell'Ottina, di esser quello infetto del male, nè altrimente potea riceverlo il Portinajo del Lazaretto.

17
Divieto fatto a' Medici, e Barbieri.

VIII Finalmente fu vietato a tutti i Medici, Chirurgi, e Barbieri sotto la pena della vita il poter partire dalla Città, acciò avessero potuto accudire, ove avesse bisognato. Termina poi questo Bando col notarsi tutti i Medici, i Chirusici, e i Barbieri, che in ciascuna Ottina furono destinati.

18
Si espone la Prammatica XVII *sotto l' istesso titolo.*

Questi si furono i presi espedienti dalla Deputazion della Salute, e se tutti fossero prudenti, e facili ad eseguir-

guirsi, ne lasciò ad altri il vagliarlo. Ma meraviglia non reca, se oppressi gli animi dà quell'orrore, di cui ingombrati erano, ad un colpo non avessero potuto riflettere a quanto si convenisse. Oltre ciò altri lumi non aveano per guidarsi in quel baratro di confusioni, perchè memoria non v'era, che la nostra Città ritrovata si fosse in simiglianti peripezie, onde avessero potuto avere uno specchio per ivi apprendere co'passati esempj ciò, che nuocesse o giovar potea. Di fatto di mano in mano si avvertivano quei rimedj, che arrecar si doveano. Si avvidero, che l'avidità de' Beccamorti, e di quei, che colle Carrette portavano a seppellire i cadaveri in gran copia avanzati, comecchè profittar volevano delle loro vesti, li spogliavano, e così sempre più alimento prendeva il contagio, per ciò con altro Bando del 11. del seguente mese di Giugno, di cui si compone la *Prammatica XVII* fu ordinato, che sotto pena della vita niuno avesse spogliato i cadaveri, promettendosi docati diece a chi rivelasse il contravventore.

Si espone la Prammatica XVIII sotto l'istesso titolo 19

A' 23. del precedente Maggio erasi vietato con Bando il potersi cambiar Casa affittandola, o di passare da una in altra in diverso Quartiere sotto pretesto anche di amicizia, o di parentela, ma perche non era stato ubbidito, fu l'istesso divieto rinovato colla *Prammatica XVIII* pubblicata agli 8. di Maggio, la quale per la data del tempo avrebbe dovuto precedere alla *XV*. In somma sotto pena della vita fu ordinato il trasportarsi roba da uno in altro quartiere senza espresso ordine, dovendo tutto rimaner sequestrato, senza potersi fare affitto di case, a qual pena soggiacer vi doveano anche quelli, che non rivelassero i contravventori. Oltre ciò fu ordinato, che dovesse sequestrarsi tutto quello, che trasportavasi senza espressa licenza *in scriptis*, con darsene parte al

Reggente della Vicaria per doversi punire quei, che la trasportavano. Quando poi fosse giunta la roba nel Quartiere, l'ultima Guardia del medesimo lacerar dovea la licenza, acciò non se ne fosse fatto uso per altro trasporto.

20 *Si espone la* Prammatica XIX *sotto l' istesso titolo.*

Temendosi poi, che potesse attaccarsi il contagio col bere ne' medesimi vasi, ne' quali bevuto aveano gl'infetti, la Deputazione agli 8. Giugno con altro Bando vietò il vendersi l' acqua nelle pubbliche strade, dovendo quei, che stavano impiegati a tal mestiere presentarsi in S. Lorenzo, perche si sarebbe dato loro altro modo di procurarsi il vitto, come leggesi nella seguente *Prammatica XIX*.

21 *Si espone la* Prammatica XX *sotto l' istesso titolo.*

Con altro Bando pubblicato nello stesso giorno, che leggesi nella *Prammatica XX* fu ordinato, che i Sediarj assegnati al trasporto degl'Infermi sotto pena della frusta avessero dovuto portar ligate alla gamba le Campanelle, che avrebbono ricevuto dalla Deputazione, quando li conducevano al Lazzaretto, dovendo poi tutti la notte dormire in una Casa loro assegnata, ove doveansi riponere le Sedie, e i Carrettoni.

22 *Si espone la* Prammatica XXI *sotto l' istesso titolo.*

A' 12. Giugno altro Bando diede fuora la Deputazione contenuta nella *Prammatica XXI*, ordinandosi, che tra ventiquattro ore tutti i porci, ed i cani proprj si fossero ritirati in Casa, altrimenti si fossero venduti da' Capitani delle Strade, applicandosene il prezzo a' poveri delle Ottine.

23 *Si espone la* Prammatica XXII *sotto l' istesso titolo.*

Colla *Prammatica XXII* si rammentano gli ordini dati colla *XV*, ma poi a' 15. Giugno stimò il Conte di Castrillo di aggiugnervi, che le persone Cittadine, e naturali del Regno in qualunque luogo arrivassero, quantunque si ritrovassero sane, non si fosse loro data pratica senza far prima la quarantena, che non fosse stata meno di giorni quindici, nè più di quaranta, e per quei, che

che uscissero dalla Città di Napoli fosse stato in loro arbitrio il riceverli, e ricevendogli, dovean prima far la quarantena, ma con essi nulla dovea ammettersi delle robe, che portassero.

La Deputazione a' 14. di Giugno diede fuora un altro Bando che si contiene nella *Prammatica XXIII*, con cui ordinò, che niuno infetto del male sotto pena di morte fosse uscito di Casa, alla quale dovean soggiacere anche chi l'avesse accompagnato, o ajutato nel cammino.

24 *Si espone la* Prammatica *XXIII sotto l'istesso titolo.*

All'incontro per eseguirsi le imposte pene con ogni sollecitudine il Vicerè a' 19. dello stesso Giugno fe un ordine, come leggesi nella *Prammatica XXIV*, con cui impone a' Giudici sì civili, che criminali, che nelle Ottine loro assegnate avessero fatto piantar le forche, per far eseguire *ad modum belli*, quanto ne' bandi erasi prescritto, dispensando a qualunque legge, Costituzione, o privilegio in contrario.

25 *Si espone la* Prammatica *XXIV sotto l'istesso titolo.*

Moltissime istruzioni poi diede la Deputazione, che leggonsi nella *Prammatica XXV*, e queste furon dirette al Governatore, ed altri Officiali impiegati al servizio del Lazaretto, perche fosse questo attentamente servito, e si prescrive, come doveasi prender cura degl' infermi, e quale assistenza loro dovea farsi tanto corporale, che spirituale, espressamente volendo bruciati gli abiti di quei, che v'erano entrati, comecchè restava al carico della Deputazione di provvederne di altri, quei che ne sarebbono usciti guariti.

26 *Si espone la* Prammatica *XXV sotto l'istesso titolo.*

Finalmente per effetto della divina misericordia venne ad estinguersi il contagioso male, quasicchè satollo della copiosa strage, che fatto avea, a segno che di altra infermità morivasi, onde fu, che il Vicerè, e 'l Collaterale volgesse la mira, perche la Cit-

27 *Si espone la* Prammatica *XXVI sotto l'istesso titolo.*

Città si spurgasse, e monda si rendesse per potersi aprire l'interrotto commercio. Tutte queste istruzioni, che copiose furono, come eser doveano, si leggono nella *Prammatica XXVI*, che promulgata fu a' 28. di Settembre del 1656, che potrebbe dirsi l'epoca della ricuperata salute. Inutile intanto stimo di darne quì un ragguaglio per esser cosa in tutto estranea dalle promulgate leggi.

28 *Si espone la* Prammatica XXVII, XXVIII, e XXIX *sotto l'istesso titolo.*

Dell'istessa natura sono anche l'altre istruzioni compilate nella seguente *Prammaica XXVII*, che promulgossi a' 27. di Novembre seguente, poiche riguardano la norma da tenersi nel far la quarentena. Indi nella *Prammatica XXVIII* fu inserita una fede fatta da' Medici a' 2. di Dicembre, con cui attestano essersi terminato il male. Finalmente a' 5. dello stesso mese fu pubblicata la *Prammatica XXIX*, con cui ordinossi, che ognuno tra due giorni avesse rivelato al Reggente, e a' Giudici della Vicaria la roba contagiosa, o sospetta, che avessero occultata, o cacciata fuori dalle Case, nelle quali fossero morti gli appestati, dovendo ciò eseguirsi sotto pena della vita, e della perdita della roba, promettendosi docati 500. a chi l'avesse rivelata, concedendosi anche l'indulto, e la remissione di tutte le pene incorse per le praticate controvvenzioni fino a quel giorno.

19 *Si espone la* Prammatica XXX, e XXXI *sotto l'istesso titolo.*

Poi colla *Prammatica XXX* pubblicata a' 4. di Gennajo del 1657. fu vietato a' Marinai, ed a chi conducesse ogni sorte di vettura di poter introdurre qualunque persona nella Città, che non portasse bollettino di salute. Indi colla *XXXI* de' 25. Febbrajo del seguente anno 1657. si stimò di ordinare, che la stessa cautela si fosse praticata per qualunque, che capitasse in ogni Città, e Terre del Regno.

Stimò anche la Deputazione di fare un lungo bando

do a' 10. del seguente mese di Marzo, che leggesi nella *Prammatica XXXII*. Questa contiene diverse istruzioni da osservarsi da' Deputati destinati alla custodia de' rastelli, i quali doveano attendere in certe designate ore a visitare la gente, che usciva, ed entrava nella Città, dovendo ognuno portare il passaporto della Deputazione, senza del quale non avrebbe potuto rientrare, incaricandosi di evitare tutte l' estorsioni. Oltre ciò con altro Bando de' 17. dello stesso mese, che leggesi nella *Prammatico XXXIII* fu vietato di poter entrare nella Città, e suoi Borghi, e nel Regno, e di poter passare da una in altra Terra senza espressa licenza della Deputazione, tanto se fosse secolare, che Ecclesiastico, non dovendosi ammettere sotto pena della morte; e se taluno fosse entrato senza di questa licenza, colui che non lo rivelava tra ventiquattro ore, anche soggiaceva alla stessa pena.

30 *Si espone la* Prammatica XXXIII. *sotto l' istesso titolo*.

Tuttavia assicurandosi la guarigion del male, colla *Prammatica XXXIV* de' 20. del seguente Aprile si slargò il commercio tra la Città, e suoi Casali, ma con doversi praticar la cautela di certi designati bollettini, che portar doveansi. Nè passò poi quasi un anno per aversi questo beneficio dal Regno, e pure con un Bando de' 28. Marzo del 1658. restò vietata la pratica con diverse Città, e Terre di Basilicata, Capitanata, Abruzzo, e Calabria citra, poichè sebbene i Presidi avessero riferito, che vi si godeva perfetta salute, non di meno lo spurgo non ancora erasi terminato. Ma giunte poi le notizie, che ogni timore era passato con altri Bandi de' 17. Aprile, e 19. Maggio, che inseriti sono nella *Prammatica XXXV*, la Città, e 'l Regno tutto acquistò la libertà primiera, che godeva prima del sofferto contagio, che manifestato nel mese di Maggio del 1656., fra lo spazio di due anni fe la orrenda strage di più di quattrocento mila persone.

31 *Si espone la* Prammatica XXXIV, *e* XXXV *sotto l' istesso titolo*.

Non

32 *Consulta fatta da' Medici per gli preservativi, e per la guarigione del male.*

Non tralascio di avvertire i Lettori, che in questo titolo *de Salubritate aeris* ritrovasi una lunga consulta data da' Medici in tempo del contagio. Dopo avere essi fatto la sezione de' cadaveri, riferiscono minutamente, ove il male ponesse la sua sede, e quali effetti produceva in varie parti del corpo. Poi additano tutti quei rimedj, che atti esser poteano per la preservazione, passando finalmente alla cura, che dovea farsi, secondo quei sintomi, che aver potesse l' infermo, come sono descritti; anzi si prendono la pena di notar tutte le ricette, delle quali doveasi far uso tanto per preservare chi stasse bene, come per guarire l' infermo. Questa dotta consulta, come notasi nel principio di essa, nell' altre edizioni delle *Prammatiche* prendeva il luogo della *Prammatica XVIII*, ma poi quantunque fosse più utile di quanto si è narrato, forse si stimò toglierla dal numero delle leggi, per non esser decorata dell' autorità del legislatore. E pure se il vero dir si voglia, in quel calamitoso rincontro altro miglior Bando far non potea la Deputazione, che di obbligar la gente a prendere in luoghi assegnati in alcun Rione della Città tutti quei medicamenti preservativi, e prescritti per la cura del male, che *gratis* si sarebbono somministrati, con ponersi in pratica le prescritte ricette, poiche senza meno maggior utile recato avrebbono, che tutti gli espedienti presi colle promulgate *Prammatiche*, perche non si dilatasse il male, e pur lo stesso anche per tutto il Regno eseguir poteasi.

33 *Si espone la* Prammatica *VI sotto il titolo* de Scholaribus doctorandis.

Sotto il titolo *de Scholaribus doctorandis* restano da esponersi altre *Prammatiche*, cominciando dalla *VI*, che pubblicò il Duca d' Alba a' 5. di Novembre del 1627. Di questa ne basterà ragguagliare il contenuto, perche tutte l'altre quasi sempre ripeterono gli ordini,

che

che con essa furono prescritti. Questa legge ebbe di mira di togliere tutti i rumori, che solean farsi dagli Studenti, mentre i Lettori eran sulle Cattedre, e di voler vietate le private lezioni, che questi dar potessero nelle loro Case, acciò ne' pubblici Studj tutti fossero andati ad apprendere le scienze. Si volle perciò, che ivi solo entrar vi potessero gli Studenti matricolati sotto la pena di anni tre di relegazione a' Nobili, o di galea agl'ignobili, senza esser permessa veruna lettura in casa, sotto la pena di anni tre di relegazione a' Lettori, e di esilio agli Studenti, che avrebbono controvenuto. Costoro poi numerar non poteano per anno di lettura quel tempo della lezione privata, ancorche avessero la matricola, rivocandosi perciò ogni data licenza. Sotto la pena di anni dieci di relegazione a' Nobili, e di Galea agl' ignobili fu vietato di entrare con armi neppure nel Cortile, la quale dovea eseguirsi senza ordine giudiziario, se fossero presi *in flagranti*: Che tutti gli Studenti tra venti giorni si fossero matricolati, e tra dieci quei, che sarebbon venuti da fuora dopo la promulgazione di questa *Prammatica*, volendosi finalmente, che gli Studenti a cinque la volta fossero andati a prender le matricole sotto la pena di anni tre d'esilio.

34 *Si espone la* Prammatica *VII sotto l' istesso titolo.*

Sovraggiunto poi il Duca di Alcalà pubblicò la *Prammatica VII* a' 31. di Dicembre del 1629. che comincia *Havendo S. M.* con cui dopo aver ordinato l'osservanza delle precedenti, e specialmente di quella, con cui si volea, che niuno potesse essere ammesso a veruna facoltà, senza essere stato prima esaminato sulla latinità dal Cattedratico di Rettorica, ed approvato dal medesimo, si volle, che niuno Studente avesse potuto ammettersi di avere studiato, se non dal giorno, che si sarebbe matricolato, e che avesse presentato la matricola di avere stu-

ftudiato sei mesi, ed un giorno, prescrivendosi il tempo da doversi matricolare. Dopo terminato il corso, questo dovea provarsi copulativamente colla matricola, e co' testimonj per tutto Dicembre di quell'anno, qual tempo scorso, in niun modo valer potesse tanto il corso, come il grado. Per esser graduato in legge vi bisognava il corso di anni cinque; in medicina di anni sette e di anni dodici in Teologia. Di nuovo vietaronsi le letture private in casa sotto diverse pene pecuniarie per gli Lettori, e per gli Studenti. Furono dichiarate di niun vigore tutte le ottenute dispense date per supplemento della matricola, per difetto dell'età, dell'esame, e dell'approvazion della *Prammatica*, riputandosi come impetrate contro la ragione, e'l pubblico utile; volendosi finalmente, che lo stesso si fosse osservato nel Collegio de' Medici, e Studio della Città di Salerno.

35 *Si espone la* Pramamtica *VIII sotto l' istesso titolo.*

Avea il Conte di Miranda fin da' 6. di Marzo, del 1587. fatto una *Prammatica*, che fe pubblicare per le Provincie del Regno, con cui volle, che niuno avesse potuto esercitar grado di Dottore, o di legge, o che di Medicina, se non quando avesse fatto costare nel nostro Collegio, che avesse inteso le letture ne' tempi come sopra cennati, e che da questo ne avesse ottenuto la dichiarazione, e poi il privilegio, senza di cui vietato era l'esercizio della lor professione, della quale niuno avesse potuto servirsi. Ma comecchè nella edizione delle *Prammatiche* fatta nel 1633. per trascuraggine dello Stampatore non era stata impressa, stimò il Conte di Monterey a' 21. Giugno del 1636 di ordinare, che di nuovo si fosse promulgata, facendola tutta inserire nella *Prammatica VIII*, che comincia *Nell'anno 1587*.

36 *Si espone la* Prammatica *IX, e X sotto l'istesso titolo.*

Il Duca di Medina, a' 21. di Ottobre del 1638. non fe altro colla sua *Prammatica IX*, se non che ri-

pe-

petere quello di già ordinato intorno al divieto di leggere in casa, al non portare armi negli Studj, e al doversi matricolare gli Studenti per quel tempo, in cui effettivamente aveano studiato, come replicò ad inculcare colla seguente *Prammatica X*, che diede fuora a' 26. di Febbrajo del 1643.

37
Si espone la Prammatica XI, *e* XII *sotto l'istesso titolo*.

Finalmente il Conte di Villamediana su queste emergenze fu nell'obbligo di promulgare due altre *Prammatiche*, cioè la *XI*, e la *XII* a' 9. di Ottobre del 1651., ed a 25. di Giugno del 1652.. Colla prima ripetè gli ordini dati di non potersi ascendere al grado di dottorato senza essersi fatto costar colla fede affirmativa delle cinque, e sette matricole, ch'eransi prese per la legge, e per la medicina. E colla seconda poi a richiesta de' Medici, comecchè dicevano, che molti dottoravansi in Salerno, senza avere le prescritte matricole, pretendendo quel Collegio non esser sottoposto alla *Prammatica*, perciò precedente decreto del Collaterale fu ordinato, che lo stesso avesse dovuto osservarsi, come in questo di Napoli si praticava.

38
Riflessione sull' esposte Prammatiche.

Da questo esposto metodo, che fu dato per lo regolamento delle pubbliche Scuole ravvisa ognuno, che al pari de' secoli, che diversi sono fra di loro, così hanno avuto, ed avranno sempre gli uomini un differente modo di pensare. Fu creduto, che coll' essere applicato taluno per cinque anni alla legge, per sette alla medicina, e per dodici alla Teologia, già divenisse perfetto in ciascuna di queste tre facoltà senza indagarsene, qual profitto vi avesse fatto, che per mezzo di un esame assicurar si potea. Ma se il vero dir si voglia non sono già le lunghe applicazioni in qualche scienza di sicura scorta per accertarsene la riuscita. Ben mancar potrà a taluno quella naturale abilità, e necessario talento, che

ajutato dallo Studio produce poi il bramato effetto. Del rimanente savie furon le *Prammatiche*, ma molto più rigorose le comminate pene contro i trasgressori, le quali mai eseguite furono, perche troppo aspre sembrarono, e rigorose, costando la pena di tre anni di relegazione a colui, che andasse ad ascoltare una lezione in casa; quindi fu, che appena pubblicate, subito zoppicavano, e con altre nuove facea d'uopo ripetere gli ordini già dati, de' quali appena pochi ne restano nella prescritta osservanza.

39 *Comento fatto dal Co-* stanzo.

Comentando il *Costanzo* la *Prammatica VII* va notando più cose, delle quali ne gioverà la notizia. Rimette egli al Reggente *Petra* (a) il punto intorno al vedersi da chi debba esser punito se dal Gran Cancelliere, o dal Tribunale del Cappellan Maggiore quello scolare, che presentato avesse la matricola falsa nel Collegio. In quanto al tempo prescritto per ottener la Laurea dottorale nelle succennate facoltà, se dovesse esser maggiore o minore, ei dice di non potersene assegnare altra ragione, se non col dire, *sic Principi placuit*. Rapporta la pratica da tenersi, quando perdute si fossero le matricole da colui, che voglia dottorarsi, come anche la necessità dell'esame, che almeno dovesse farsi da sette Dottori, quantunque dica, che in Napoli si faccia da quattordici vecchi, oltre di sei soprannumerarj allegando *Galeota* nella *contr.* 51. Ma non saprei se intenda del nostro Collegio, poiche vuole, che questi dovessero deponere con giuramento, che idoneo sia l'esaminato, e giurisperito, qual cosa non è in costume di farsi. Quindi scrive, che fattosi un legato a taluno da goderlo, quando si dottorasse, non basterebbe il solo dottorato per ottenerlo,

(1) *in ritu* 295. *n.* 218.

lo, ma dovrebbe precedervi il congruo esame. Onde non merita chamarsi Dottore quello, che non sia dotto, e se un Testatore per onor della famiglia avesse ordinato all'erede lo studio, e'l dottorarsi, quandoche quello non divenga dotto precedente l'esame da farsene, col semplice dottorarsi non acquista quella nobiltà, che si crede cagionata dalla Laurea dottorale; percioche questa, giusta quello ne avvisa *Besoldo* (a), si fonda nell'erudizione, e nella dottrina, che costar deve dopo il pubblico esame, che si richiede non solo nel diritto Cesareo, e Canonico, ma ben anche ne' Senatusconsulti, altrimenti di niun momento riputasi il dottorato, che suole allegarsi per pruova della pretesa nobiltà.

40 *Come si riformassero gli ordini della Regina Giovanna II intorno al dottorarsi.*

In effetto questo ebbe di mira la Regina Gio: II quando ordinò quello, che ora più non si osserva, cioè, che si fosse dovuto far pubblicamente la repetizion delle leggi, difendere le dispute, ed esponersi finalmente al privato esame innanzi un Dottore del Collegio, da cui ricevendosi il *testo* Canonico, o Civile, nel giorno seguente dovea conferirsi nella di lui casa a farne la spiega, ivi ricevendo le difficoltà, che dovea sciogliere per meglio intendersi la legge. Neppure questo esame bastava. Gli si dovea dopo assegnare una legge del *Digesto* vecchio, una del *Codice*, e due testi Canonici presi da' *Decreti*, e da' *Decretali*, e dopo 24. ore recitar ne dovea in presenza di tutto il Collegio i Commentarj, e finalmente rispondere a due argomenti, che gli si sarebbono fatti dal Dottore più giovane. Ma comecchè questo rigoroso esame cagionava, che pochi vi si esponessero, perciò ne portò al Re le sue lagnanze il G. Cancelliere per lo grave danno, che recavasi al Collegio, on-

Mmm 2

(a) *de jure accadem. cap.* 4.

onde fu ordinato, che si osservasse il secondo privilegio della Regina Giovanna II con rimettersi all'arbitrio del G. Cancelliere il decidere sopra l'abilità, o inabilità del dottorando, come a lungo ne divisa il *Galeota*; e perciò in quella stagione vi eran pochi dottorati, e molti dottori, come poi rilasciato il primo rigore molti de' primi si videro, e molti pochi de' secondi.

41 *Perchè si fosse dispensata l'età richiesta dalla* Prammatica.

In quanto all'età de' 21., che richiede la *Prammatica* per ascendersi al grado del dottorato, ne ottenne poi la dispensa la nostra Città per suppliche date al Re, riducendola agli anni 18., come rapporta *Sanfelice* (*a*). E ne fu la ragione, perche la gioventù dopo terminato il corso degli studj, altrove divertivasi, quandoche nell'altre Città della Spagna, e dell'Italia, non tanto l'età, quanto l'abilità riguardavasi. Quindi fu anche stabilito, che decorsi tre anni dopo essersi ricevuta la laurea dottorale, potesse taluno essere ammesso ad esercitare officj, poiche sarebbe stato nell'età di anni 24. Del rimanente senza essersi acquistata la dottrina mercè de' fatti studj, non può questa innestarsi a taluno per mezzo di una suprema autorità. Scrivesi perciò di Urbano VIII, che avendo offerto il Vescovato di Vico a Luigi Riccio, costui se ne scusò di riceverlo, col dire, che non era Dottore, e'l Pontefice replicò, ch' egli lo facea tale (*b*); ma per ventura volle così dar guiderdone alla di lui modestia, ravvisandolo degno di tal carica, altrimenti la dottrina al pari dell'indulgenze dispensar non si potea.

42 *Riputazione in cui fu il Collegio Napoletano.*

Tempo anche già fu, che il nostro Collegio fosse sta-

(a) *in prax. judic. sec. 26.*
(b) *Pyrrhus Corradin. in prag. disp. Apostol. lib. 1. cap. 6. n. 5. Petra rit. 101. n. 61.*

stato in grandissima riputazione, tantoche *Giacomo Belviso* celebre Feudista da Bologna portossi in Napoli a ricevere dal Cancelliere in presenza di Carlo II la laurea dottorale. Carlo I, e Roberto privilegio amplissimo concederono a' Dottori, e Scolari per poter convenire, o esser convenuti avanti il loro proprio Rettore ampliando la disposizion dell' Autentica *habita C. ne filius pro patre*. Erano anche i Dottori immuni dal custodire in tempo di peste le mura, e le porte della Città, come anche sceveri del peso della tutela (*a*), ma omai tutto è ito in obblio, per esser cessata quella causa, per cui tai privilegj accordaronsi, e per conseguente restò oscurata quella nobiltà attaccata alla dottrina, e al merito, la quale venale anziche di opprobrio si renderebbe, se acquistar si potesse col solo spender quel denaro, che ora s'impiega da uno, che dal Collegio ottener voglia la laurea dottorale.

43 *Dispute tra 'l Collegio di Napoli, e quello di Salerno.*

Con distinzione finalmente il *Costanzo* comentando la *Prammatica XII* rapporta tutte le dispute insorte, ed i profferiti decreti dal Collaterale tra 'l Collegio di Salerno, e quello di Napoli intorno al Dottorato de' Medici senza matricola, e varie ne sono state le decisioni; ma poi coll' ultimo decreto del Reggente *Zufia* de' 23. di Maggio del 1637. restò confermato l'antico possesso, che avea il Collegio di Salerno. Rimane intanto di avvertire per terminar questo comento, che sebbene taluno abbia la dispensa di dottorarsi prima dell' età degli anni 21., non acquista il luogo nel Collegio, se non dopo aver compiuta questa età, non potendo nuocer la dispensa

(*a*) *Ripa de peste de remed. preserv. contra pestem n.* 110. *Pratus observ.* 38. *Portius in* §. *item Romae n.* 3. *instit. tit. de excusat. tutor.*

sà a colui, che si fosse prima dottorato, come largamente ne scrive *Gizzio* a *Capecelatro* nella *dec.* 75.

44 *Si espone la* Prammatica IV *sotto il titolo* de Servis manumissis.

Sotto il titolo *de Servis manumissis* non vi resta da sponere, se non che la IV, ed ultima *Prammatica*, che comincia *Havendo il Serenissimo Re di Polonia*, la quale fu pubblicata dal Duca d'Alba a' 9. di Dicembre del 1628. Soleano in quel tempo i Tartari far non picciole prede nella Polonia, e poi per la strada della Turchia menavano quei, che avean fatti schiavi nell'Italia, e fin anche in Napoli facendone mercato. A richiesta perciò di quel Sovrano il Re di Spagna fe ordinare, che nel nostro Regno niuno avesse potuto comprare tai schiavi senza suo espresso ordine, con darsi la notizia di tutti quei, che fin a quel tempo si fossero comprati, vietandosi anche il vendere i medesimi sì dentro, come fuora del Regno, senza averne ottenuto licenza *in scriptis*, sotto la pena di oncie cento per quei, che contravvenissero.

45 *Si espone la* Prammatica *unica sotto il titolo* de Subhastatione fiscali.

Unica è la *Prammatica*, che leggesi sotto il titolo CLX *de subhastatione fiscali*, con cui si volle fissare un determinato tempo per potersi ricevere maggiori offerte, quando si fossero fatti gli affitti degli Arrendamenti. Questa comincia *Il Principale intento*, e fu pubblicata a' 13. di Settembre del 1631. dal Conte di Monterey per ispegnere tutte quelle liti, che di continuo divampavano a tal riflesso. Fu dunque stabilito, che prima di prendersi il possesso dell' Arrendamento, e tra lo spazio di 40. giorni dal dì, ch' erasi estinta la candela si avesse potuto presentare la maggiore offerta, la quale non dovea esser meno della decima parte dell' affitto di un anno, e dopo preso il possesso fra tre mesi numerandi dal giorno, che questo erasi avuto, poteasi produrre la maggiore offerta, la quale non potea esser minore della

sesta

sesta parte dell'affitto di un anno.

Questa *Prammatica*, che porta la data del 1631. sembra rivocata nel §.114. della *LXXV de Offic. Proc. Caesar.* detta della riforma, con cui fu altrimenti disposto, comecchè in essa non si legge prefisso il tempo per ammettersi la nuova offerta. Ma poi non ebbe luogo questa seconda determinazione, restando ferma quella della *Prammatica LXXI* sotto l'istesso titolo, e potrà vedersi quello ne ha scritto *Prato* (a), e più distintamente si rapporta presso *Capecelatro* (b), quanto si appartiene a questa materia. Ivi specialmante si esamina il punto della decima, e della sesta, che si offerisce, se debba intendersi di tutto il prezzo dell'affitto, o solo della mercede di un solo anno, come è stato poi comunemente interpretato, cioè, che l'addizione sia oltre la decima per lo primo anno, quantunque distribuita in più anni dell'affitto, come ne divisa il Reggente de *Marinis* (c).

46 *Come dopo siasi scritto su questo punto.*

Fu una volta disputato, se questa *Prammatica*, in cui si ragiona dell'affitto della roba fiscale, dovesse attendersi anche alla vendita, e fu affermativamente deciso, onde rimane ora fuor di dubbio, che sì negli affitti, come nelle vendite cammini la stessa ragione. Così ne divisa il *Costanzo* (d), il quale ne passa a mentovare tutte le richieste solennità per la vendita de' beni della Chiesa, o del pupillo, anzi allega il Reggente *Merlino* (e) in pruova, che non siavi necessaria la subastazione nella vendita de' beni pupillari, e fu sostenuto per la causa della vendita del Feudo della Scanzana contro il Prin-

47 *Disputa se la Prammatica avesse luogo anche nella vendita.*

(a) *observ.* 40.
(b) *dec.* 158. & 159.
(c) *resol.* 147. *n.* 7. *lib.* 1. & *n.* 10.
(d) *Constant. in b. Pr. n.* 1.
(e) *contr.* 64. *n.* 29. *to.* 2.

Principe di Bisignano bastando la giusta causa, il decreto del Giudice, che la ravvisi, e l'autorità del tutore.

48 *Se la sesta competa nell'aggiudicazione.*

Si esamina poi, se per non ritrovarsi il compratore, possa il Creditore godere del beneficio della sesta, quando gli si dovessero aggiudicare i beni del debitore, e'l Reggente de *Marinis* (a) così porta deciso in favore del creditore; ma questa regola ha la sua eccezione, quando si vendesse per pubblico utile, per ampliazion della Chiesa, e per servizio del Re.

49 *Altra questione esaminata da' Dottori.*

Si fa altra disputa, cioè se l'erede col beneficio dell'inventario offerendo al creditore i beni ereditarj, se ne debba dedurre la sesta al di lui favore, come si farebbe se quelli si subastassero, ma *Altimare* (b) sostiene di nò, perche per effetto dell'*Auten. Hoc nisi C. de solut.* il creditore è tenuto riceversi la roba giusta l'esatto apprezzo fattone dal Giudice, vieppiù quando nel concorso vi fossero creditori posteriori. Benvero distinguesi quel Creditore, che con giudizio di assistenza cerca soddisfarsi, da quello, che suo malgrado riceve l'aggiudicazione, poiche avrebbe roba in luogo del denaro dato (c), come rapporta *Petra* di essere stato più volte deciso. In quanto poi al modo da tenersi nel determinarsi, quanto importar debba la sesta in rapporto a' pesi, a' quali soggiace la roba, viene avvertito dall'istesso *Costanzo* (d).

50 *In qual caso debba anche riceversi l'offerta della sesta.*

Si è anche esaminato, se estinta la candela per l'affitto della roba fiscale con essersene dato il possesso, essendosi poi fatta l'offerta della sesta nel corso de'tre mesi,

(a) *resol.* 41. *n.* 6. *lib.* 2. & *ad Revrt. obs.* 453.
(b) *ad Rov. cons.* 18. *n.* 30.
(c) *Borgia tract. rer. investig. jur. civ. to.* 1. *lib.* 1. *c.* 7. *n.* 14. *Afflict. dec.* 358. *Franc. dec.* 120. *Carlev. de judic. lib.* 1. *tit.* 3. *disp.* 1. *n.* 15. *Petra ritu* 287. *n.* 72.
(d) *in h. Pr. n.* 10.

si, la quale non fu ricevuta per gli patti, che conteneva, i quali poi furon moderati dall'Oblatore a tenor delle postille fiscali, ma dopo i tre mesi, debba di nuovo accendersi la candela anche dopo questo tempo, e fu affermativamente deciso dal Tribunal della Camera, anche in grado di reclamazione.

51 *Quando l' Oblatore possa ricedere dell' offerta.*

Molto anche si scrive sul punto dell' offerta fatta, su di cui il Fisco avesse fatto l' istanza per l' emanazion de' bandi per l'accension della candela, ed in questo caso ha l' oblatore il diritto di essere inteso in ogni atto da farsi, e si va esaminando, come più non gli si permetta di retrocedere dalla fatta offerta, e quivi si rapportano tutte quelle questioni solite a nascere su questa emergenza.

52 *Altre questioni esaminate dal Costanzo.*

Ma quanto scriver dovrei, se minutamente rapportar volessi tutte le questioni esaminate dal *Costanzo*. Viene egli al punto, quando il minore, e'l Fisco possino essere abilitati, perche si ricevesse una offerta maggiore, volendosi, che goder dovessero di questo beneficio. Se offerendosi la decima, o la sesta dopo essersi estinta la candela, debba essere in rapporto del prezzo, o sia estaglio dell' affitto di un anno, o di tutto il tempo. Si vuole anche, che lo stesso debba praticarsi nella vendita della roba di qualche patrimonio decotto per l'interesse, che vi hanno i creditori, a' quali debbon favorire i Giudici; onde si è praticato di riceversi l'offerta fatta *incontinenti*, di qualunque somma fosse stata, nulla ostante, che si fosse dato il possesso al compratore, come attesta il de *Marinis* (a) di essersi sempre eseguito, comecchè trattasi *de damno vitando*. Non pochi *Dottori* si allegano, che scrissero su questo punto, e specialmente, quan-

(a) *resol.* 74. *n.* 8. *lib.* 1.

do si estingue la candela colla clausola *ad finem providendi*; ben vero salda è la massima, che il giusto prezzo sia quello, che si dà dagli estimatori, e non quello, che si avanza per effetto dell'accension della candela (*a*); quindi si vuole, che per potersi rescindere una vendita di case di un patrimonio decotto, la lesione deve essere, che passi la sesta, benche altri vogliono, che la lesione esser dovesse nella terza parte, a differenza della maggiore, che avviene, quando oltrepassi la metà del prezzo (*b*).

53 *Si mentovano l'altre dispute fatte su questo punto.*

Intorno al punto di volersi negata la prelazione al primo oblatore per quel prezzo di più offerto, sul motivo, che niuno verrebbe all'asta fiscale, benche varie ne siano state l'oppinioni, son poi queste conciliate dal Reg. de *Marinis* (*c*). Si vuole eziandio permessa la promessa del reincanto, come non vietata dalla *Prammatica*, e dovrà osservarsi subito, che nuova offerta vi sia su di cui si estinguesse la candela, e più esempj se ne rapportano. Indi si passa a spiegare, qual fosse la lesione enormissima, che consiste se taluno avesse meno della terza parte, benche altri dicano, che quella avvenga, quando ecceda di molto la metà del giusto prezzo, come si rileva da' *Dottori* allegati dal *Menochio* (*d*). Nè lasciasi di considerare, che per escludersi questa lesione enormissima non basti la solita cautela della donazione da apponersi ne' contratti, ma costar deve il vero animo di voler donare, ed i servizj, che meritassero quella rimunerazione, senza fermarsi sulla sola assertiva dell' istrumento (*e*). Ed

(a) *Franc. dec.* 54. *n.* 8. *Rovit. dec.* 11. *Marin. alleg.* 82.
(b) *Franc. dec.* 248. *n.* 8. *Carlev. de judic. disp.* 25. *n.* 27. *Amat. Cons.* 87. *Anna alleg.* 43. *Staib. resol.* 48.
(c) *resol.* 177. *n.* 9. *lib.* 1.
(d) *cons.* 848. *n.* 32. & 43. *Gabed. dec.* 70. *part.* 1.
(e) *Cravet. cons.* 394. *Cephal. cons.* 142.

Ed è a notarsi, che ben anche compete 'l rimedio della lesione, quantunque l'atto siasi ratificato con altro contratto, purche però tra'l biennio siasi stipolato, comecchè si crede esser continuata l'istessa urgenza familiare, per cui il creditore fu astretto a cedere. Così del pari nella transazione non può evitarsi la lesione enormissima. Questa comecchè porta seco il dolo, perciò non fa bisogno di opponersi, poicche da se opera, che si rescinda il contratto, risolvendosi l'ipoteca acquistata da' creditori del compratore, per esser necessaria, anzicche volontaria la risoluzione del contratto, siccome vogliono i *Dottori* (a). Anzi non lasciano questi di scrivere, che dal Giudice non possa farsi l'aggiudicazion de' beni al Creditore, se prima non siano quelli subastati, e quando mancasse questo atto, si vuole che il creditore sia tenuto a restituire i frutti tanto esatti, come quelli, che esiger potea (b). Nè lasciasi di avvertire, che niun conto debba tenersi dell'aggiudicazione del pegno fatta al creditore, se non sia preceduto l'apprezzo degli esperti, quantunque ne fosse seguita la subastazione, con essersi liberato al maggiore offerente (c).

54 *Altra questione esaminata per causa particolare.*

Ma piacesse al Cielo, che quì avessero avuto termine le questioni promosse da' nostri Forensi su questo punto delle subastazioni, e potrei dire, che per esse siasi formata una particolar giurisprudenza. In questa specialmente son poi versati quei, che addetti particolarmente al Tribunal della Camera, ove spesse sono le licitazioni de' beni fiscali, non poco lucro ne ritrassero col dar fomento a novelle dispute. Ma poiche queste talvolta suscitate sono dall'acume degli Avvocati, mi si permetterà,

Nnn 2

(a) *Consl. in h. pr. n.* 21.
(b) *v. Mangil. de subast. qu.* 6. & 96.
(c) *Sansel. dec.* 118. *de Marin. resol.* 41. *to.* 2.

rà, che ne divisi di una non mai toccata, la quale a nostri tempi per la seguente occasione è stata non poco esaminata, e finalmente decisa dal S. C.

55
Notizia del fatto.

Succeduto D. Vincenzo di Sangro alla eredità di D. Odorisio suo Padre, e Principe di Fondi, risolvè per dismettere li creditori ereditarj di vendere li feudi di Gesualdo, e S. Stefano, che dallo stesso suo Padre erano stati acquistati, come immediato successore dell'ultimo Principe di Gesualdo, ed anche sottoposti a fedecommesso con tutto il resto della sua eredità. Per eseguirne con prudenza la vendita, ne fè procedere l' apprezzo, che riuscito in docati 62000. per tanta somma li comprò il Marchese di Salza D. Gio: Domenico Berio. Ma perche era in piedi il giudizio proposto dallo stesso D. Vincenzo di nullità del paterno testamento, e ritrovavasi dato in quel giudizio Curatore a difendere le ragioni del testamento suddetto, questi avuta la notizia della già seguita vendita, oltre la sua incombenza, rivocò la medesima, avvalendosi della *Costituzione* del Regno *Constitutionem D. M.*, giacche non erasi sulla vendita ottenuto da' contraenti l' assenso.

56
Continua il atto.

Ricedè il Principe di Fondi D. Vincenzo dal giudizio di nullità del testamento paterno, e speditosi a suo benefizio il decreto di preambolo, dimandò nel S. C. l' approvazione della vendita già fatta, quindi datosi nuovo Curatore per un tale atto, benche fosse da questi la vendita approvata, non di meno vi si oppose il Marchese di S. Lucido Patruo del Principe di Fondi come immediato chiamato a quel fedecommesso, onde dal S. C. si ordinò un' apprezzo di quegl' istessi feudi, che già venduti erano al D. Gio: Domenico Berio. Il Perito destinato gli apprezzò per docati 58000., ma perche la vendita era già seguita per docati 62000., si estese fino a tal somma.

Men-

Mentre doveasi dal S. C. approvare la vendita, comparvero altri intereſſati ſulla eredità di Geſualdo, e e per gli ſteſſi due feudi offerirono il prezzo di docati 64000., dimandando ſopra di eſſi la ſubaſtazione, e quantunque il primo compratore avrebbe potuto opporſi, non curò di farlo, onde fu la offerta nuova ricevuta: e ſeguita, che fu la richieſta ſubaſtazione, ſi eſtinſe la candela in beneficio dello ſteſſo primo compratore D. Giovan Domenico Berio per docati 70000., che depoſitò nel S. C. per liberarſi a' creditori ereditarj, onde ricevette il poſſeſſo de' feudi. Ciò però nulla oſtante poche ore prima di ſpirare i giorni 90. dell' atto del poſſeſſo fu dall' Avvocato del ceto de' Creditori preſentata altra offerta di ſeſta. A queſta novella intrapreſa ſi oppoſe il primo compratore, e poſſeſſore de' feudi, con pretendere nel S.C. doverſi la offerta di ſeſta reſtituire ſenza eſſere egli turbato nel dominio già acquiſtato de' Feudi, e nel poſſeſſo che godeva.

57 *Continua l' iſteſſa notizia.*

Carlo Cito Avvocato non ſecondo a chiunque ora illuſtri il noſtro Foro in difeſa di eſſo diè al pubblico un Allegazione, di cui non ſarà inutile di qui raccoglierne le adotte ragioni, come da lui dettate furono in difeſa del ſuo Cliente, poiche la notizia da darſene non poco conferiſce ad illuſtrare la eſpoſta *Prammatica*. Adunque ſoſtenne egli in primo luogo, che non ogni volta che ſia celebrata la vendita o la locazione o la ſubaſtazione, abbia luogo la *Prammatica*, onde debbanſi neceſſariamente ricevere le offerte di decima, e di ſeſta, e per prova di queſto ſuo aſſunto, poſe in veduta l' origine, e la definizione della ſubaſtazione detta col vocabolo legale *Auctio*. Spiegò, che tali vendite facevanſi dal Popolo Romano nel Foro, dove in terra conficcavaſi un' aſta, per mezzo della quale prometteva quello a' compratori la ſicu-

58 *Quale Avvocato difendeſſe la cauſa.*

curezza perpetua, e l' evizione delle robe, che si vendevano con tale solennità, anche con assumere in se il pericolo della guerra, e dell'armi, se tal uopo fossevi stato, per difendere il compratore nel possesso della roba comprata. Accennò anche il sentimento di altri eruditi circa le origini diverse dell'asta fiscale. Dimostrò inoltre, che le vendite fatte colla pubblica subastazione eran sicure in modo, che non potevano per qualsivoglia ragione infringersi (*a*) e nè anche con i rescritti de' Principi (*b*). Di poi colla scorta di *Cujacio* spiegò li diversi significati delle parole legali *Addicere*, *adiicere*, ed *abiicere*. Enumerò indi i requisiti necessarj per la validità delle subastazioni, cioè li precedenti bandi, e l' apprezzo, acciò nè per somma maggiore, nè per minore del giusto prezzo seguisse la vendita. Passò anche a dire, in quali vendite sono necessarie le subastazioni, di modo che senza di esse quelle non sussistono, e con questa occasione accennò la famosa questione agitata dagli eruditi, e da forensi, cioè se nelle vendite delle robe de' minori siano o nò necessarie le subastazioni. Soggiunse, che in taluni casi finite le subastazioni e terminate le vendite, pure ricevonsi altre nuove migliori offerte, e che ciò possa avvenire o per patto o per legge. Per patto, allora quando siavi nella vendita il patto *addictionis in diem*, come si rileva dallo intiero titolo de' *digesti de in die addict.*, e dalla *l. Si tempore C. de fid. & jur. hast. fisc.* Nel quale caso però viene preferito il primo compratore, se sia contento di pagare quel dippiù, ch' è stato offerto dal secondo (*c*). Per legge allora quando trattasi delle ven-

(a) *l. hypotecas l. de remiss. pignorum.*
(b) *l. quæcumque C. de fid. et jure hastæ fisc.*
(c) *l. licet ff. de in diem addict.*

vendite delle robe delle Chiese (*a*), e delle vendite, che fa il Fisco (*b*). Ma nè anche il Fisco, e la Chiesa (li quali godono di tal privilegio per forza di legge espresse) possono avvalersene, se la vendita, che avessero fatta, sia seguita per lo giusto prezzo secondo le stesse leggi, e giusta l'uniforme sentimento de' più illustri Scrittori, cioè di *Tiraquello*, di *Cujacio*, di *Donello*, di *Andrea Alciato*, di *Rodoerio*, del *de Negris*, e d'infiniti altri. Scrisse anche molto a proposito lo stesso Avvocato, che dall' abuso, che faceva il Fisco di tal privilegio, nacque il disposto della *Prammatica LXXI* emanata dal Conte di Monterey nel 1631., onde fu prefisso un determinato tempo, fra'l quale si potessero a favor del Fisco ricevere le nuove maggiori offerte, come anche si stabilì l'aumento maggiore, che si dovesse ricevere, cioè della decima fra giorni quaranta prima del possesso, e della sesta fra giorni novanta dopo di essi, acciò non in tutti i tempi, nè per qualsivoglia somma maggiore s' inquietassero coloro, che dal Fisco avevan comprato. Un tal privilegio che compete al solo Fisco, ha poi ricevuta la estensione per le vendite delle robe delle Università, le quali per legge non godono di tal beneficio (*c*) e non per altra ragione, se non perche sono debitrici al Fisco, il quale lor communica lo stesso privilegio, secondo gl' insegnamenti del Reggente Tappia *de jure Regni*, del *de Marinis*, di *Teodoro*, di *Rodoerio*, del *de Ponte*, e di altri. Così parimenti dello stesso privilegio godono i patrimonj decotti, ne' quali però

(a) *Auth. hoc jus porrectum Cod. de Sacrosf. Eccles.*
(b) *d. l. si tempora, l. Lucius §. fin. ff. ad municip. & l. fin. de jure fisci.*
(c) *l. Lucius §. ult. ff. ad municip.*

però siavi l' interesse della Chiesa, o del Fisco, o delle Università.

59 *Altre ragioni addotte.* Seguita ad esporre, che quantunque i minori non abbiano per legge il patto, e'l privilegio dell' addizione *in diem*, pure riportano lo stesso effetto per la restituzione *in integrum*, della quale godono, e che la gran controversia sia stata, se possono essere restituiti *pro lucro capitando*, e soltanto *pro damno vitando*. Sopra tali questioni riferì il sentimento di *Paolo Staibano*, del *Capecelatro*, del *de Ponte*, e di altri, che han sostenuto competere la restituzione a' minori anche nel caso di loro lucro, appoggiati alla *l. & si sine §. quæsitum ff. de minoribus*, ed alla *l. ait prætor ff. eodem*. Ma poi contropose le ragioni della oppinione contraria, facendo vedere, che questa fosse la sentenza più vera, più uniforme alla ragion naturale, ed alla intrinseca giustizia de' contratti, e per conseguenza non potessero i minori godere del beneficio della restituzione, se non se nel solo caso di essere stati lesi, non potendo i privilegj distendersi ad ingiustizie, ed a vincoli d'iniquità.

60 *Quali autori allegasse.* Per sostenere una tal sentenza, in prima fece uso di una celebre dottrina di *Alberico Rosato* (*a*), e di *Giacomo di Arena*, e delle autorità poi di molti Forensi, cioè del Consigliere *Arias de Mesa* (*b*) di *Gregorio Lopez* (*c*) di *Garzia Mastrillo* (*d*), del *Reggente de Marinis* (*e*), del *Reggente Orsino*, del più volte citato *Rodoerio*, del *Cardinal de Luca*, di *Parisio*, e di altri. Indi si servì della stessa *l. & si sine §. quæsitum*, della *l.* quod

(a) *in com. §. quæsitum l. 8. ff. de minor.*
(b) *cap. 20. lib. 2. variar. resolut.*
(c) *lib. 8. tit. 19.*
(d) *dec. 8.*
(e) *resolut. 147. cap. 7.*

quod si minor §. *non semper ff. de minor.*, della *l. Verum* §. *sciendum ff. eod.*, e della *l. si ex causa ff. eod.* Di poi si avvalse di una fondatissima dottrina del gran *Cujacio* nel comento della *l. 19. ff. ex quib. Caus. Major.* colla quale quel dottissimo interprete delle leggi sostenne, che *auxilium restitutionis non datur lucri faciendi causa cum damno alterius*, e per convalidare cotesta massima legale, allegò anche altre leggi, e finalmente fece uso di decisioni seguite uniformi a tale giusta oppinione, ben anche contro il Regio Fisco secondo la testimonianza del nostro *Matteo degli Afflitti*.

Il principale sostegno di cotesta soda sentenza egli si fu, che ne' contratti di compra, e vendita il prezzo giusto deve essere compenso della roba, che si vende, ed in niuno caso le leggi hanno permesso la disuguaglianza, ed improporzione tra la roba, e'l prezzo, nè mai o li privilegj, o li beneficj sono stati accordati ad altro oggetto, se non acciò si evitino gl' inganni, le frodi, e le circonvenzioni o del Fisco, o della Chiesa, o de' minori, o di qualunque altro, che goda più speciale protezione delle leggi. Stimò a tal proposito lo stesso Avvocato nella seconda Scrittura, che fece per la stessa Causa di rispondere alla ben nota massima, che la roba vaglia tanto per quanto se ne ritrova il prezzo. Quindi egli dimostrò, che se indistintamente ciò si ammettesse, sarebbero inutili nelle vendite giudiziarie gli apprezzi. Disse inoltre, che in tali vendite non si riceve offerta minore del prezzo apprezzato, volendo le leggi, che non quel prezzo, che si ritrova, ma il giusto dovesse aver luogo. Soggiunse che le stesse leggi rescindono le vendite, quando siavi stata lesione con danno del venditore, o con danno del compratore; e che se indistintamente fosse vera quella massima *Res tanti valet, quanti vendi*

61 Ragioni delle autorità allegate.

 pa-

poteſt, ſarebbero ſtate inutili le queſtioni famoſe degli eruditi, e de' forenſi, cioè ſe la reſtituzione de' minori competa *pro lucro captando*, o ſoltanto *pro damno vitando*: Se il privilegio delle Chieſe, e del fiſco vaglia unicamente per far ſeguire le vendite *pro juſto pretio*, o anche *ultra latitudinem juſti pretii*. E finalmente colla ſcorta delle leggi ſpiegò la vera intelligenza di quella maſſima, cioè, che la roba vaglia tanto, quanto *communiter* ſi può vendere, e ſi ſtima, e non già quel prezzo, che ſi può ritrovare da taluno per qualche particolare riguardo, cioè per affitto, per propria utilità, per vicinità, per impegno, per emulazione, e coſe ſimili ſecondo il *teſto* della *l. ſi ſervum ff. ad l. falcidiam*, e la ſpiega di eſſo, che ne fa colla gloſſa *Accurſio*; ſta la *l. ſi ſervum ff. ad l. aquiliam*: e ſecondo ciò, che hanno uniformemente ſcritto gli eruditi, e ſpecialmente *Cujacio* in più luoghi de' ſuoi comenti, allegato dallo ſteſſo Avvocato, che non laſcia ben anche di trarre altri argomenti per riſpondere a quella maſſima dal diſpoſto della *l. ſi quis C. de reſcindenda Vend.*, e dalla *l. ſi fundum ff. de leg. & fideic.*

62 *Conſeguenza delle addotte ragioni.*

Fiſſati tali principj traſſe la ſua conſeguenza, che la ſeſta offerta non dovevaſi ricevere, perchè la ſubaſtazione era finita, e la vendita de' feudi era già perfezionata, e che la *Prammatica LXXI* competeva ſoltanto al Fiſco, e per le eſtenſioni ricevute agli altri privilegiati, cioè alla Chieſa, e i minori, a' quali tutti nè anche avrebbe nel caſo di quella vendita giovato, perche i feudi, che erano ſtati apprezzati per docati 62000., e per docati 58000., ritrovavanſi venduti per doc. 70000. cioè molto di più del vero valore, nel quale caſo nè anche a' privilegiati giova il patto inſito, e 'l privilegio dall' addizione *in diem*, o il beneficio de' minori, cioè la reſtituzione *in integrum*.

Nel

Nel secondo Capitolo della difesa provò, che era erroneo il credere, che li maggiori di età per gli contratti, che fanno sulle robe soggette a fedecommesso godano de' privilegj de' minori, dapoicche per legge sta disposto il contrario, cioè, che gli atti fatti da taluno, che amministra la roba del minore, non possano per qualunque causa di maggior profitto del minore infringersi (a). Dippiù, che non possa nè anche giovarsi della restituzione lo stesso Pupillo, o minore, se il suo tutore sia caduto nel patto, e nel rigor della legge commissoria, perchè la negligenza del tutore nuoce al pupillo (b), e perciò sosteneva, che sarebbe giurisprudenza nuova lo estendersi in beneficio de' maggiori i privilegj de' minori, che non esistono, e possono non mai venire al mondo, e con lo pretesto de' futuri chiamati accordare i privilegj a chi non li può per legge pretendere, con prenderne altri argomenti dalla *l. & servius §. qui negotia ff. de negot. gest.*, e dalla *l. denique §. sed utrum ff. de minoribus*.

63 *Altre ragioni addotte.*

In pruova del suo assunto fece uso anche delle dottrine di *Bartolo*, di *Fontanella*, di *Rovito*, e di altri, e finalmente di due decisioni del S. C. rapportate dal *Presidente de Franchis*, e da *Matteo degli Afflitti*. Dal che conchiuse, che D. Vincenzo di Sangro venditore de' feudi col pretesto, che fossero li medesimi soggetti al fedecommesso del defonto Principe di Fondi suo Padre non poteva avvalersi del beneficio de' minori, se pur fosse stato il caso del danno, che patito avessero i minori nella vendita.

64 *Altre dottrine allegate.*

In ultimo si fè a rispondere col terzo Capo alla pra-

65 *Risponde alla pratica del Foro.*

(a) *l. in integrum 23. ff. de minor.*
(b) *l. Æmilius largianus ff. eod.*

pratica de' Tribunali, che si allegava in contrario, e disse in prima non essere quella vera per lo caso, che era in disputa, ma soltanto quando le vendite si fossero fatte o dal fisco, o dalle Chiese, o dalle Università, o da' patrimonj decotti, ne' quali fra creditori vi fosse stata qualche persona privilegiata, o da' minori, ma non mai nelle vendite de' beni de' fedecommessi goduti da' maggiori di età, e perciò disse non potersi allegare una tale pratica del foro, e consuetudine di giudicare.

66
Consuetudine, quando possa allegarsi.

Continuò a scrivere, che per allegarsi una consuetudine, sia necessario, che sia confermata con più giudicature non contradette (*a*), e finalmente impegnossi a sostenere, che ancorche fosse vera tale pratica, dovrebbe essere emendata, perche contraria alle leggi, ed alla ragione, secondo ciò, che dispose l' Imperador Costantino nella *l.2. C. quæ sit longa Consuet. Consuetudinis, usufque longævi non vilis authoritas est. Verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem*. E confermò un tale principio con ciò, che ne scrissero li più insigni Scrittori, ed interpreti, cioè il *Cujacio*, *Antonio Fabro*, *Ermanno Vultejo* (*b*), *Boemero* (*c*), *Cristiano Tomasio* (*d*), *Errigo Coccejo* (*e*), e molti altri lumi della dottrina legale, conchiudendo in risposta di tale erronea pratica con uno assioma del Giureconsulto *Celso* nella *l. 38. ff. de legib. Quod non ratione introductum est, sed errore primum, deinde consuetudine obtentum, in aliis similibus non obtinet*.

67
Qui termina la difesa.

In questi termini fu difesa da Carlo Cito la ragione

(a) *l. 33. ff. de legib.*
(b) *in proleg. ad jurisprud. Rom. §. 13. & 54.*
(c) *in dissert. de injusta theoriæ, & praxeos oppositione.*
(d) *in orat. de vera, & falsa jurispr.*
(e) *in dissert. de eo, quod justum est in dubio.*

ne del Marchese di Salza, acciò non si ricevesse la offerta di sesta, quantunque presentata poco prima di spirare li 90. giorni stabiliti dalla *Prammatica LXXI*, ed il pubblico fu in attenzione della decisione da farsene, perche le ragioni allegate erano assai efficaci.

68 Decisione del S. C. e motivo di decidere.

Ma non ostante la loro efficacia dal S.C. fu deciso, che si ricevesse la offerta, e si accendesse sopra di essa la candela, e così fu eseguito, e li feudi rimasero in altrui beneficio. Egli è a credersi, che la principal ragione, che preponderò il S. C. per così deciderla si fu, che quantunque fosse vero per legge, che non sempre che la vendita sia stata fatta con subastazione, debbansi ricevere le nuove offerte di decima, e di sesta, ma che soltanto competano tali adiezioni nelle vendite delle robe del Fisco, della Chiesa, e de' minori, e non già nelle vendite con subastazione, che fanno li privati: e quantunque fosse non provata la consuetudine, che si allegava, pure perche erasi con esperienza costante veduto, che niuno sconcerto era seguito, o potesse in appresso seguire, qualora indistintamenre, in tutti i casi, e per qualsivogliano persone si ammettessero dopo le subastazioni tali nuove offerte di decima, e di sesta fra tempi stabiliti dalla *Prammatica*, il Pubblico volontariamente, e con quiete sarebbesi contentato di tale stabilimento; quandocchè per contrario, se si fosse ributtata la sesta, si sarebbe dato adito, ed occasione per l' avvenire di mille liti in ogni offerta di decima, e di sesta, con esaminarsi, se fosse o no il caso di doversi, e potersi ammettere la offerta, se il venditore fosse o no privilegiato, il primo prezzo fosse o no giusto, e da ciò ne addiverrebbe sconcerto non piccolo in danno dello Stato, e de' privati, contro de' quali si aprirebbe nuova occasione di liti, di cavillazioni, e sofismi. Con tale

tale principio, e riflessione, (che ebbe un oggetto plausibile) si decise la causa contro del Marchese di Salza.

69 *Riflessione sulla decisione.*

Non è mio intendimento andare esaminando il valore di cotesta decisione. Deve far gran peso l' autorità del S. C., ed il motivo di economia, che fu l'unica ragione della decisione. Ma se tale economia poteva operare, che contro le leggi si togliessero li feudi al Marchese di Salza, che gli aveva acquistati per prezzo eccedente il giusto, o che contro la fermezza della subastazione, e contro la fede pubblica si annullasse la vendita già fatta, ed eseguita col prezzo depositato, e possesso dato al compratore, e finalmente, che si estendessero privilegj da persone in persone, e da casi in casi in altrui pregiudizio, lo lascio all'altrui esame.

70 *Si espone la* Prammatica *XVIII sotto il titolo* de Suspicionibus.

Intorno alle sospezioni de' Ministri altrove (a) più volte si è parlato, ma per essere esse sovente le sorgive perenni delle dilazioni, che procuransi da' litiganti, perciò quattro altre *Prammatiche* restano da esporersi sotto questo titolo *de Suspicionibus Officialium*, le quali sotto il governo di Filippo IV furon promulgate. Una di esse è la XVIII, che comincia *Per lunga esperienza*, fatta dal Duca di Alcalà a' 15. di Febbrajo del *1631*. Con questa fu confermata quella del Conte di Lemos de' 3. di Novembre del *1611*. per doversi spedire tra 'l corso di trenta giorni da correre *de momento ad momentum* con doversi formare il processo con tutte le pruove. Si volle anche, che per decider tai cause bastassero tre Giudici in una Ruota, e cinque in due, senza potersi dimandare altri aggiunti, tantoche passati i trenta giorni il Ministro ricusato dovesse continuare a procedere, e 'l Commessario della sospezione dovrà liberare in casa

(a) *To. IX. §. 317. pag. 172.*

caſa la metà del depoſito al Miniſtro ricuſato, e l'altra metà alla Regia Corte. Di più il Maſtrodatti, o altro, cui ſpettaſſe, dovea conſegnare gli atti della ſoſpezione al Commeſſario, notandone la giornata in un libretto, ed anche nel proceſſo, con ſollecitarlo alla ſpedizione, e mancando, ne avrebbe ricevuto un carico nella viſita. Anche fu dichiarato capo di viſita per lo Preſidente, ſe traſcurava di aſſegnare una giornata in ciaſcuna ſettimana per la ſpedizione di tai cauſe, dovendoſi oſſervar lo ſteſſo in ogni Tribunale, e che per le propoſte ſoſpezioni doveſſe correre l' iſteſſo termine de' giorni trenta da quello della pubblicazion della *Prammatica*.

71 *Si eſpone la* Prammatica *XIX ſotto l' iſteſſo titolo.*

Per evitarſi poi le ſoſpezioni affettate, ed eran propriamente quelle, le quali faceanſi naſcere da calunnioſe liti, e da poco riſpetto, che praticavaſi, o altra offeſa, che faceaſi contro i Miniſtri, mogli, o loro congionti prima, o dopo di eſſerſi introdotte le liti, volle il Conte di Monterey colla ſua *Prammatica XIX*, che comincia *Eſſendoſi conoſciuto* pubblicata a' 12. di Novembre del 1634., che di quelle niun conto ſi teneſſe, come già ſe n' era diſpoſto nel §. 8., e 14. della *Prammatica XV* ſotto lo ſteſſo titolo, anzi ordinò, che ſe ne foſſe data notizia di tai perſone, le quali prendevano queſti preteſti per ricuſare i Miniſtri per doverſi procedere di giuſtizia contro di loro.

72 *Si eſpone la* Prammatica *XX ſotto l' iſteſſo titolo.*

Poi il Conte di Villamediana a' 30. di Ottobre del 1652. colla *Prammatica XX*, che comincia *A noſtra notizia*, ordinò, che il Miniſtro una volta dichiarato ſoſpetto non aveſſe potuto più intervenire tanto nelle cauſe preſenti, che future del ricuſante, quantunque da tutte due le Parti vi ſi foſſe dato il conſenſo, ove ne foſſe diſpenſa fattane in contrario da qualunque *Prammatica*.

Fi-

73 *Si espone la* Prammatica XXI *sotto l'istesso titolo.*

Finalmente lo stesso Vicerè a 14. Marzo del seguente anno 1634. promulgò anche l'ultima *Prammatica XXI*, che parimenti comincia *A nostra notizia*, e volle con essa, che datisi i Ministri aggiunti nelle cause tanto dal Vicerè, come dal Presidente del S. C. senza spiegarsi, che dovessero intervenire negl' incidenti, ed interlocutorj di esse, si dovessero intendere dati solamente per la spedizione de' decreti diffinitivi, volendosi, che gl' incidenti, ed interlocutorj si fossero potuti spedire da' Giudici ordinarj della Ruota, lo che doveasi intendere anche per quei Ministri, che già si ritrovavano dati aggiunti in tempo della *Prammatica*, che promulgavasi.

74 *Si espone la* Prammatica *VI sotto il titolo* de Trigesimis.

Non per anche terminati sono gli effetti della general visita fatta dal D. Francescantonio Alarcon, perciocchè il Re con sua Carta Reale segnata a' 18. di Maggio del 1625. in Madrid, che trascritta viene nella *Prammatica VI* sotto il titolo *de Trigesimis*, volle ripetere gli ordini già dati altre volte, de' quali trascurata se n'era l'esecuzione. Incaricò adunque in primo luogo, che alcun Ministro non avesse potuto essere arbitro, nè potesse dispensarvisi dal Vicerè, e quando si fosse in questa necessità di darne il permesso, non si fosse potuto esigere alcuno emolumento e trigesima sotto la pena della perdita dell' impiego, ed altre arbitrarie. La stessa pena si volle eseguita per quei Ministri, che far volessero da Avvocati de' particolari, dovendo darne solamente il Re la dispensa, di cui poteasi servire per potere scrivere in casa, e per lo limitato tempo, senza che potesse ricevere alcun premio della sua fatica. Di più vietossi a' Ministri, e a' loro figli di poter prendere per compadri, se non che i parenti fino al terzo grado *inclusivè* senza poterne ricevere alcuna cosa. Anche venne loro proibito di far negozj sopra le rendite delle lo-

ro

ro Terre, che potranno far lavorare, e venderne i frutti; e se avvenisse, che in qualche anno non si ritrovasse, chi prendesse in affitto le loro difese e i boschi, e fosse necessario comprar gli animali per lo pascolo per non perderne il frutto, potesse il Vicerè concederne la licenza per quell' anno, ma con condizione, che non potesse guadagnare maggior somma di quella, che lucrar potessero sulle medesime difese, e boschi. Finalmente ordinò, che un solo Consigliere, coll' Avvocato Fiscale, se vi fosse interesse del Fisco, dovesse andare, e vedere co'proprj occhi, dovendo esser uno degli originarj della Ruota, in cui trattavasi la causa, che doveasi nominare dal Vicerè, precedente consulta del Presidente del Consiglio, potendovisi dispensare col consenso del Collaterale, quando le Parti ne avessero desiderato un numero maggiore, dovendosi registrare quest'ordine ne' Tribunali del Regno, ove si stimasse necessario.

75 *Comento del* Costanzo.

Piace al *Costanzo* di notare su questo ultimo §. che trattandosi dell' apprezzo di qualche stabile, non siavi necessario l'intervento del Ministro, meno che in quel caso, in cui si chiedesse la revisione dell' apprezzo fatto dal Primario, allegando l' autorità di *Marciano* (a), e laddove trà gli apprezzatori si fosse dato vario sentimento, niuno dovrà eseguirsene, ma coacervandosi tutti i dati prezzi, se ne stimerà giusto quella rata, o sia porzione, che cade attento il numero degli estimatori, come sostengono i *Dottori* che allega (b).

76 *Si espone la* Prammatica IV *sotto il titolo* de Vagabundis.

Nel precedente *Tomo* (c) furono esposte le *Pramma-*

(a) *disp* 71. *n.* 14. *Tom.* 2.

(b) *Escobar. de ratioc. comp.* 24. *Costa in memor. ver. æstimatores. Ursil. ad Afflict. dec.* 240. *n.* 14. *Giz. ad Capyc. latr. dec.* 42. *n.*18. *Altim. ad Rovit. dec.* 56.

(c) *lib.* XXXII §. 504. *pag.* 475.

matiche II, e *III* sotto il titolo *de Vagabundis*, colle quali tanti utili provvedimenti furon dati per purgare la Città, e 'l Regno da'vagabondi, essendosi sempre ravvisato, che essi erano la fonte perenne di tutti i delitti, che succedevano. Ma gli ordini dati servivano per far conoscere, che il Governo ben conosceva l'origine del male, e quali ne fossero gli espedienti per estirpargli, senza però riflettere, che quando questi non recavansi ad effetto, niun beneficio ne ritornava alla pubblica quiete. Intanto perche al solito trascurata se n'era l'esecuzione, bisognò, che la Vicaria con suo Bando dato fuora a' 15. di Marzo del 1638., di cui si compone la *Prammatica IV* avesse ordinato di eseguirsi, quanto nelle precedenti era stato disposto; e se presentemente con maggior cura se ne attendesse alla loro osservanza, di quanto peso resterebbe alleviata la Vicaria criminale.

77 *Riflessioni sull'imposizioni de' tributi.*

Se non vado errato non vi è epoca più interessante per la presente Istoria, quanto questa, in cui le tante gabelle s'imposero, le quali senza dare il creduto sollievo al Re, furon di spinta a quei popolari tumulti, che per più tempo perder fecero la pace alla nostra Città, e al Regno intero. Chi sarà mai quello, che oserà negare la necessità de' tributi, senza de' quali ogni Stato sì di Monarchia, che di Repubblica mai potrà mantenersi? Nè dubbio mai si è incontrato, che questi a proporzione, come il bisogno il richiede, possono, anziche debbonsi accrescere, e diminuire. In questo rincontro però, come saggiamente avverte il *Muratori* scrivendo sulla *pubblica felicità* (*a*) debbono gli accorti Principi guardarsi delle suggestioni di quei, che per farsi merito procurano per tal via d'insegnar nuovi mezzi per ismu-

(a) *Cap.* XXII. dell'imposizion de' Tributi.

ismugnere il sangue de' Popoli. Uno di questo carato presentossi a Federigo III Re di Prussia proponendogli una facile maniera per cavar l' oro dalle borze de' suoi Sudditi, ma ne fu premiato colla frusta per mano del Carnefice, e coll' esilio de' suoi Stati: e scrivesi di Alfonso Re di Spagna, che consigliato di ponere degli aggravj in tempo di guerra, rispose: *A me fan più paura le lagrime del mio Popolo, che le forze de' miei nemici*. Anderemo dunque a vedere, se con queste savie massime guidavasi allora il governo di Filippo IV, la cui lontananza per necessità esser dovea la mediata cagione delle sofferte sciagure dal nostro Regno.

78 *Metodo da tenersi nella sposizione delle* Prammatiche *sotto il titolo* de Vectigalibus.

Or se qui volesse minutamente dar la notizia a'Lettori di quanto in ciascuna *Prammatica* sotto il titolo *de Vectigalibus* fu ordinato, temerei, che sopraffatto dalla noja restar potessi sul meglio del mio cammino. Adunque di ciascuna di esse, che lunghissime sono, ne dirò quello, che contiene il suo spirito, ed ove tendessero i dati ordini, perchè possa ognuno, se bisogno ne abbia, rintracciargli nella *Prammatica* istessa.

79 *Si espone la* Prammatica VII *sotto questo titolo.*

Ecco, che si presenta la *Prammatica VII*, che comincia *Essendosi per lo Magnifico Matteo di Martino*. Avea costui affittata la gabella delle due grana a rotolo per docati 262. mila, e 500. per anno, e dimandò la rinovazione de' bandi, ch' erano stati emanati nel 1580. in tempo del Vicerè D. Giovanni Zunica, come in effetto fu eseguito con questa *Prammatica*, che promulgò il Duca d'Alba a' 31 Gennajo del 1630. Contiene la medesima niente meno, che ventidue §§., che son tanti Capitoli, co' quali dovea regolarsi questo Arrendamento intorno all' esazione de' diritti, che gli spettavano. Doveansi questi riscuotere sopra ogni sorte di carne sì fresca che salata, la quale per mare o per terra si fosse

 in-

introdotta in Napoli, senza potersi esponere a vendita, se prima non si fosse pesata dagli Arrendatori, o seguito l'accordo co' medesimi. Se ne vietano l'estrazione da' macelli senza prima pagarsi il diritto, permettendosi ogni diligenza, perche quelli non fossero fraudati. A tal effetto niuno potea introdurre in sua Casa gli animali vivi sottoposti al dazio, senza prima darne la notizia. Si diedero altri provvedimenti per le carni, e formaggi, che doveansi comprare da' Casali, e da quei, che abitavano nel tenimento della Città. Dovea pagarsi un grano e mezzo a rotolo per gli formaggi, e salsume, che estraevasi dalle Regie Dogane, col non potersi imbarcare senza essersene data la notizia, con doverne fare il manifesto il Padrone del Bastimento. I Pescatori, e marinai non poteano introdurre pesce fresco, o salato senza prima pesarsi alla gabella del grano a rotolo, e pagarne il diritto all' Arrendatore, nè poteasi ricevere nelle Osterie per vendersi, se non costava di essersi pagato il dazio. Si volle tolta la franchigia a qualunque sorte di persona, con poter l' Arrendatore godere di tutte le preminenze, giurisdizioni, ed autorità per l' esecuzioni delle pene, e per quelle controversie, che nascer potessero per occasione di questi dazj per le frodi, che si commettessero, dovendosi deputare un Dottore per Giudice, il quale l'avesse decise senza formalità giudiziaria, con dovere i Deputati, e la Città, e suoi Procuratori mantener l' Arrendatore per lo tempo dell'affitto in tutto quello, che concernesse alla più facile esazione de' diritti.

80 *Si espone la* Prammatica VIII *sotto l' istesso titolo.*

Siegue poi la *Prammatica VIII*, la quale contiene un decreto della Regia Camera confermato dal Collaterale, di cui poi il Vicerè a' 26. di Novembre del 1633. ne ordinò l' esecuzione con doversi imprimere a forma di Regio Editto, e così pubblicarsi. Con esso si danno le istru-

istruzioni da osservarsi in occasione della conceduta Scala franca, intorno a' diritti da pagarsi alla Regia Dogana, e suo maggior fondaco, acciò in tal guisa si aumentasse il commercio delle robe forestiere per doversi introdurre nel Regno per utile del Pubblico, e del Real Patrimonio, comecchè per lo sofferto contagio erasi non poco interrotto. Questo editto potrà osservarsi da chi voglia essere inteso di tutti i diritti, che pagar debbonsi alla Regia Dogana tanto per l'immissione, come per l'estrazione della roba ivi riposta. Benvero co' tre ultimi §§.si soggiugne, che l'Avvocato fiscale dopo aver fatto l'affitto della rendita, non avesse potuto chiedere agli Affittatori cosa alcuna col pretesto di esservi lesione nel convenuto estaglio. Doveano però quelli rinunciare ad ogni escomputo, che derivasse da caso fortuito, o dal fatto di un terzo, potendosi solo dimandare, quando la mancanza fosse derivata per una general turbazione del Regno, o per colpa del locatore, per cui si fosse impedita l'esazione della cosa locata. All'incontro si volle, che l'esazion della mercede, non dovesse trattenersi da qualunque eccezion di escomputo, di cui serbar se ne dovea la cognizione in un giudizio ordinario, quando chiara non ne apparisse la ragione.

81 *Si espone la* Prammatica IX, *e* X *sotto l'istesso titolo.*

Tra gli aggravj, che allora si soffrivano, erano le gabelle imposte sulle Carte, e sul Tabacco, ma queste colla *Prammatica IX* pubblicata dal Conte di Monterey a' 12. di Settembre del 1635. furon tolte, e ridotte l'esazioni nello stato primiero. All'incontro questo sollievo di poco momento venne amaramente compensato nel 1639. da una nuova gabella, che fu imposta colla *Prammatica X*, che a' 12. di Maggio promulgò il Duca di Medina. Ma in questo tempo, se fosse stato tra' vivi l'Imperador Valentiniano II, comecchè mai poner volle

gra-

gravezze, astenuto se ne sarebbe con dire *Praeterita non quaerunt solvere: nova poterunt sustinere* (a)? Era anche nel solito bisogno la Regia Corte, e per non gravare i poveri, si pensò, che su de' benestanti ne dovesse ricadere il carico da somministrarne l'ajuto. Fu quindi ordinato, che dovessero pagarsi carlini dodici per ogni libra di argento, o oro de' drappi, trene, o passamani, o altro lavoro, che si fondeva nella Regia fonderia per servizio dell'arte de' Tiratori. Lo stesso dovea pagarsi per ogni libra di tutto l'oro, che venisse da fuori Regno, e per gli drappi, tele, ed ogni altra cosa d'oro, e argento dovea pagarsi il diece per cento per oncia più della stima, che se ne sarebbe fatta nella Dogana, dovendosi anche esigere tal diritto da quell' oro, e argento, che si sarebbe trovato finito di fondere, con darsi la notizia di quello, che si ritrovasse consegnato fino a quel giorno, che la *Prammatica* pubblicavasi. Questa istessa *Prammatica* però colla medesima data di tempo si ritrova inferita, e non saprei per qual motivo sotto il titolo *de Offic. Proc. Caesar.* ed è la *LXXII*, come già fu esposta.

82 *Si espone la* Prammatica XI *sotto l'istesso titolo.*

Gravissimo poi fu il peso, che il Re con sua Cedola de' 5. di Agosto del *1639.* ordinò, che si fosse imposto ad esempio de' suoi Regni della Spagna, cioè della Carta bollata, di cui dovea farsi uso in tutti i nostri Tribunali. Furono perciò col voto del Collaterale stabiliti quattro bolli con differente tassa, cioè di carlini otto, di carlini due, di un carlino, e di cinque tornesi. Indi si additano tutte le scritture da bollarsi, e la differenza de' sugelli, che aver doveano, come distintamente leggesi nella lunghissima *Prammatica XI*, che fu promul-

(a) *S. Ambros. orat. in funer. Valentin. II.*

mulgata dal Duca di Medina a' 21.di Gennajo del 1640. con cui si pensò di giovare a' bisogni continui, che avea la Corona.

Ma neppure bastò questa nuova gabella per diffetare i premurosi bisogni, in cui era la Spagna, onde l'istesso Vicerè colla seguente *Prammatica XII*, che pubblicò nel medesimo giorno ne impose un altra, molto più dura. Quello, che più a malincuore soffrivasi, si era, che il denaro ne usciva dal Regno. Potrebbe dirsi, che poco gravosi sono i dazj, quando il ritratto si consuma nello Stato, anzi allora vi abbonda l'oro e l'argento, di cui tra'l popolo ne cresce il commercio, comecchè l'industria delle arti opera, che da una mano si saldi la piaga fatta dall'altra. Fu dunque ordinato, che l'uno per cento dovesse esigersi per tutto il Regno da' 15. del mese venturo di Marzo per tutto l'anno 1644. sopra ogni qualunque contratto, che si fosse stipolato di compra, vendita, dazione *in solutum*, permuta, impronto, concessione in enfiteusi, cessione di crediti, ratifiche di vendite fatte fuor del Regno di roba quì sita, aggiudicazione, ed obblighi *penes acta*, che si sarebbono fatti in ogni Tribunale. Oltre di esser sottoposti a questa imposizione i beni tanto feudali, che burgensatici, beni stabili, ed annue rendite, anche per retrovendita del *jus luendi*, eziandio dovea riscuotersi sopra l'affitto di qualunque stabile, quando però fosse giunto ad annui docati 30., sopra i testamenti, codicilli, donazioni *inter vivos*, o *causa mortis*, menche quando si facesero agli ascendenti, o discendenti fino al quarto grado, e finalmente sopra ogni altro contratto, che soggiacesse a scrittura pubblica o privata. Le doti neppure ne furono esenti, e solo le robe appartenenti alla grascia ne restarono immuni. Ma perche sembrò, che questa imposizione anche

83 *Si espone la* Prammatica XII *sotto l'istesso titolo.*

che

che tenue fosse, e non bastevole all' urgenza de' bisogni, si volle anche eseguita sopra tutte le terze, che pagavano i particolari, Collegj, e Luoghi pij a' Secolari, esclusene quelle, che pagavansi da A. G. P., e dal Monte della Pietà, e dalla nostra Città. Finalmente si danno moltissime istruzioni per potersi recare ad effetto questa tanto intricata esazione da farsi anche per tutto il Regno, acciò non fosse fraudata. Pene s' impongono a Notaj, che occultassero i contratti. Si destinano Razionali, e i Delegati doveano deciderne la quantità per quei contratti, che non avessero somma certa. I Percettori nelle Provincie doveano riscuoterle, e lungo sarebbe il quì tutto ripetere di quanto fu escogitato, perche questo nuovo dazio fedelmente si esigesse. Ma quello che più merita da notarsi si è, che questo gravissimo peso venne fuora mascherato colla divisa di un pubblico beneficio, che recavasi al Regno tutto, in cui mancando un general registro degl' istrumenti, che stipolavansi, molti inconvenienti avvenivano, e non poche scritture false faceansi per avere le anteriori ipoteche: ed ecco, che colla *Prammatica* riparato veniva ogni disordine, per la nuova cautela, che apprestavasi con essa.

84 *Si espone la* Prammatica XIII *sotto l' istesso titolo.*

Con altra severa *Prammatica*, ch' è la *XIII* l' istesso Duca di Medina a' 10. Agosto dello stesso anno 1640. vietò a tutti i Governatori, ed Arrendatori in qualunque modo il far compra, o alcun negozio co' Consegnatarj degli Arrendamenti, includendovi il Caratario, il subaffittatore, il Cassiere, il Computante, lo Scritturale, l' Avvocato, il Procuratore, e qualunque altra persona dipendente, senza potersi loro cedere le partite, sebbene graziose fossero le cessioni per qualunque titolo, restando tutto invalido, sottoponendosi a varie pene i contravventori.

In-

85 *Si espone la* Prammatica XIV *sotto l' istesso titolo.*

Incalzò altra *Prammatica* l'istesso Vicerè a' 15. dello stesso mese di Agosto; ed è la *XIV*. Comecchè la precedente *XII*, con cui erasi ordinata l'imposizione dell'uno per cento, fè nascere tante difficoltà nella sua esecuzione, e per conseguenza tante liti avanti a Delegati de' Banchi per gli pagamenti, che da questi si faceano, a segno che a nuove spese soggiaceva il Creditore per avere il suo denaro, perciò si fu nella necessità di dichiarare tutti quei pagamenti, che esenti esser doveano della novella imposizione, come ivi legger si possono, essendo inutile il rapportargli.

86 *Si espone la* Prammatica XV *sotto l' istesso titolo.*

A' 10. Ottobre del 1644. fu pubblicata la *Prammatica XV* dall' Almirante di Castiglia, e questa riguarda l' Arrendamento del vino a minuto, il quale ora con altra economia vien regolato. Fu allora vietato sotto varie pene il poter vendere e comprare vino a minuto tanto nella Città, che suoi Borghi e Casali, meno che nelle Osterie, e pubblici Magazzini, che teneva l' Arrendamento, promettendosi l' indulto a qualsivoglia denunciante.

87 *Si espone la* Prammatica XVI *sotto l' istesso titolo.*

Niente meno dolorosa, che le precedenti fu l' imposizione, che l' istesso Almirante di Castiglia colla *Prammatica XVI* promulgata a' 31. di Luglio del 1645. ordinò di esigersi alla ragione del 10. per cento sopra i piggioni delle Case tanto proprie, che tenute in affitto nella Città, e ne' suoi Borghi, e ristretti, con regolarsi quello delle Case proprie secondo avessero potuto affittarsi. Oltre questa imposizione ne fu ordinata un altra di carlini quattro per ciascun tomolo di farina. Avea in questo tempo la Città fatto un donativo di un milione sotto il pretesto di tener pronta la gente, e le monizioni per opporsi all'armata del Turco, che minacciava il nostro Regno. Di questa somma pagar prontamente se ne dovea-

veano docati seicento mila dagli abitanti nella Città, e suoi Borghi, e distretti, onde varie istruzioni furon date per farne seguire la sollecita, e puntuale esazione, la quale terminar dovea dopo compiuta la somma de' docati 600. mila, continuando però quella sopra la farina.

88
Si espone la Prammatica XVII *sotto l' istesso titolo.*

Ma questa ebbe bisogno della seguente *Prammatica XVII*, che l' istesso Vicerè pubblicò a' 14. del seguente mese di Agosto, colla quale fu ordinato farsi l'affitto di questa imposizione, per cui gli abitanti de' Casali si vollero rilevati da ogni altro peso, tassa, contribuzione, alloggio di milizie, Carree del Regio Arsenale, servizio del Regio Palazzo, Caccia degli Astruni, ed ogni altro simile, dandosi la norma di quello doveasi praticarsi con quelli, che avessero comprato *il jus panizandi*.

89
Si espone la Prammatica XVIII *sotto l' istesso titolo.*

Eccoci presso all'infelice governo del Duca d'Arcos, la cui memoria anche finora ne desta ribrezzo. A' 20. di Settembre del 1646. diede egli fuora la sua *Prammatica*, e fu la *XVIII*, con cui altro non fe, se non che ripetere, quanto colla *XV* erasi ordinato in rapporto all' Arrendamento del vino a minuto.

90
Si espone la Prammatica XIX *sotto l' istesso titolo.*

A' 14. Gennajo del 1657. il Duca d' Arcos promulgò anche la *Prammatica XIX* che comincia *L' anno passato*. Con essa fu dato un regolamento per potersi esigere da' nostri Casali la nuova imposizione sopra la farina, da cui i soli Ecclesiastici si vollero immuni, a' quali erasi assegnata la franchigia di tomola sei per ciascuno in ogni anno. La statera dovea tenersi in una Casa a parte, ove ognuno pesar dovea la farina, che introduceva col notarsi quello, che pagava, dovendosi manifestar quell' uso, che dovea farsi della farina introdotta. I Padroni, e gli affittatori delle masserie dopo la ricolta del grano dar doveano la notizia della sua quantità, con darne il discarico nella fine dell' anno, vietandosi a tutti di

ti di tener nelle private case macine, e molini, che solo ne' pubblici luoghi si permettevano. Finalmente fu fatto il ratizzo di quei capitali, che soddisfar dovea ciascuna Università.

Il corpo morale della nostra Città, e Regno tutto già da più tempo ritrovavasi infermo, ma si manifestò il suo male in tempo del Duca d' Arcos, il quale a dir vero, niuna colpa avea avuta in tutti quelli nuovi dazj imposti in tempo de' suoi Predecessori. Per sua disavventura s' incontrò in quel calamitoso tempo, in cui scoppiò la mina già prima caricata, perciocchè possibile non era, che si tollerassero i tanti pesi, de' quali gravato ritrovavasi il Popolo Napoletano, nè si mentirebbe col dirsi, che il Sovrano standone lungi a governar la sua vasta Monarchia mai, o molto mascherata ricevette la notizia di quel duro giogo, che quasi in pruova di fedeltà soffrivano i suoi sudditi. Resa perciò gravissima la soma che indossavano, non deve recar meraviglia se sotto di essa restassero oppressi. Quello, che avvenne in sì critica congiuntura già fu istoricamente rapportato nel libro XXXIII. onde fu bisogno, che mercè la plenipotenza di D. Giovanni d' Austria un nuovo sistema si dasse al nostro Regno. Cessate le imposizioni, venne con essa anche meno il sostegno della sua pace, e di quella tranquillità, che mai più credeva ricuperare, comecchè sì l' una, che l' altra unquemai potrà sperarsi, se mancano gli opportuni mezzi per poterla conseguire. Nè può negarsi, che questi altri non sono, se non i Magistrati, e le armi, le quali senza i tributi, che il Popolo somministrar deve, sostener non si possono, essendo necessarj i primi per amministrar la giustizia, che la società mantiene, e i secondi per mantener da lungi i nemici, che insidiar cercassero il nostro riposo.

91 *Sovragiunsero le revoluzioni cagionate da gravi dazj imposti.*

 Man-

92
Si forma la Giunta per gli espedienti da prendersi.

Mancati adunque i Fiscali, e gli Arrendamenti, non solo cessò il mantenimento di tanti consegnatarj, che su di essi erano interessati, ma restò anche in secco la sorgiva, da cui scaturiva il sostegno della Cassa militare, onde si vide, che le ricevute grazie tornavano piuttosto in danno, che anzi nel pubblico beneficio. Fu intanto per sì serio affare formata una Giunta composta dal Collateral Consiglio, di altri Ministri, degl' interessati, di Teologi, e de' primi Avvocati di quel tempo, e tutti uniti, dopo avere inteso il sentimento delle Piazze, vagliarono attentamente tutti i varj proposti espedienti, per farne la scelta di quelli, che più opportuni fossero sembrati in quel pericoloso rincontro, avendo tenuta la principal mina, perche una sicura dote si stabilisse, specialmente per la Cassa militare.

93
Si espone la Prammatica XX *sotto l' istesso titolo.*

Dopo essersi fatte tutte le più mature riflessioni, si diedero varj provvedimenti, che tutti leggonsi nella lunga *Prammatica XX*, che pubblicò il Conte di Villamediana a' 16. di Settembre del 1648. Fu dunque risoluto, che dagli Arrendamenti, Fiscali, ed adoe se ne dovesse applicare alla Regia Corte una certa porzione in compenso del donativo, soccorso, e dell'altre imposizioni, ch' eran mancate, le quali prima entravano nella Cassa militare, dovendosi il di più ripartire tra' Consegnatari, con condizione però, che questo assegnamento da farsi non si fosse potuto obbligare, impegnare, o farne altro uso, dichiarandosi da allora nullo il contratto, con doversi tutto restituire alla Cassa militare, restando a' compratori la ragion di ricorrere contro la Regia Corte.

94
Espedienti presi intorno al ripartimento de' frutti degli arrendamenti.

Si riflettè, che nelle compre, ch' eransi fatte da alcuni anni, e specialmente nelle loro imposizioni date *in solutum*, eran corsi molti estraordinarj alaggi, onde fu risoluto di ridurle tutte al prezzo effettivo, senza riscuo-

ſcuoterſi intereſſe di quello, che non fu pagato, altrimenti non ſi avrebbero potuto ſoddisfare in un tempo medeſimo gli aſſegnatarj, ed i conſegnatarj degli Arrendamenti. E ſebbene ſi foſſe conoſciuto, che molto ſenſibile foſſe ſtata la perdita di quei, che aveano impiegato il lor denaro ſopra queſte gabelle, tuttavia eſſi conſiderar doveano, che già ſe n'erano in tutto perdute le rendite: e comecchè contentaronſi di prenderſele *in ſolutum*, non era picciolo il beneficio, che ora faceaſi con ammettergli a quei frutti de' rimaſti Arrendamenti col non picciolo danno de' conſegnatarj, i quali per queſta comunicazione, che faceaſi, e per la determinata rifezione della caſſa militare, ricevevano minor parte di quello, che ſarebbe loro ſpettato per effetto di queſto beneficio, che faceaſi a tutto il Pubblico.

95 *Nuovo regolamento per la rata ſpettante agli Aſſegnatarj.*

Fu deſtinato il Collaterale, ed i Miniſtri della Giunta, perche ſommariamente aveſſero determinato quello, ch' era di giuſtizia in rapporto a quei, che ſi ſentivano gravati per la liquidazion de' Capitali, e della riduzione degli alagi, ſenza intanto ritardarſi l'eſecuzione di quanto eraſi determinato. Fu anche riſoluto di farſi nuovi libri per notarſi diſtintamente in eſſi le partite degli uni, e degli altri conſegnatarj per la quantità, che loro toccava al ſette per cento, quantunque per allora davaſi a ciaſcuno il pagamento della rata, che gli ſarebbe ſpettata di quello, che avrebbono dato di rendita gli Arrendamenti, come ſi ſarebbe dichiarato ne' libri nuovi da farſi, comecchè niun conto più potea tenerſi degli antichi libri del Patrimonio, che ſtavano nella Regia Camera.

96 *Come ſi foſſe formata la dote della Caſſa militare.*

In quel tempo la Regia Corte avea l' aſſegnamenti ſopra alcuni Arrendamenti, ed eran quelli rimaſti per la ſomma poco più meno di doc. 140. mila, quindi eſſen-

ſendoſi conſiderato, che naſcer poteſſe molto imbarazzo nell' amminiſtrazione, e nel ricuperarſi i medeſimi coll' eſſervi in eſſi la porzione della Regia Corte, e de' Conſegnatarj, fu perciò riſoluto di ridurre il credito della Regia Corte negli Arrendamenti del Sale di tutto il Regno, che reſtar doveano in beneficio della medeſima per ſervizio della Caſſa militare, e in ſoddisfazione del donativo, e delle perdute impoſizioni.

97 Come ſi foſſe provveduto per ſoddisfare gli Aſſegnatarj.

Soddisfatta in tal guiſa la Caſſa militare, determinoſſi, che gli Arrendamenti reſtando in beneficio degli Aſſegnatarj, doveſſero da eſſi governarſi, giacchè in lor beneficio ne tornava il lucro, ſenza più averne l' amminiſtrazione la Camera. Quindi doveano eſſi nominare i Deputati, e i Governatori, e mentre ſtavanſi accomodando i nuovi libri degli aſſegnamenti de' Conſegnatarj, il denaro, che ſarebbe pervenuto dall' amminiſtrazione ſi foſſe dovuto depoſitare in Banco in teſta de' Governatori, ſenza poterſi impiegare in altro uſo, che per darſene la rata, che ſpettava a ciaſcuno Aſſegnatario, che dalla Giunta in nome del Re ne ſtava aſſicurato.

98 Si riſolve l' affitto degli Arrendamenti.

Per toglierſi poi ogni ſoſpetto, che aver poteſſero gli Aſſegnatarj intorno all' amminiſtrazione degli Arrendamenti, in cui eſſi non aveano ingerenza, perciò ſi ſtabilì, che quelli doveſſero affittarſi, per eſſerſi nella ſicurezza della loro rendita, al quale effetto ſi ſarebbono ſubito date le neceſſarie ſcritture dalla Regia Corte.

99 Cautela promeſſa dal Re a' Conſegnatarj.

Oltre di ciò furono i Conſegnatarj aſſicurati in nome del Re, che per darſi loro tutta la ſoddisfazione, aveſſero potuto punire le frodi, e i controbandi, con godere gl' iſteſſi privilegj, e prerogative, come ſe amminiſtraſſero le rendite reali, e come ſe foſſero da ſpenderſi in difeſa del Regno, e di propria dote della Caſſa militare, ſenza poterſene in ogni tempo, e per qualun-

lunque causa farsene detrazione alcuna della rendita.

Si passò poi a dare altro sistema intorno all'esazion de' Fiscali, li quali per effetto delle passate rivoluzioni del Regno eransi tolti insieme coll' altre imposizioni. Furon poi imposti carlini quindici a fuoco per sostenere il Regno. Accomodate indi le nuove grazie, si trattò di avanzare il pagamento de' fuochi fino a carlini quarantadue, acciò dal di più della soddisfazione da darsi alla Regia Corte per le perdute imposizioni, ne rimanesse qualche porzione per darsi a' Consegnatarj. A tal riflesso comecchè erasi ordinato, che si facesse una massa comune di tutti gli Arrendamenti, che restavano, per darsi così compenso alle nuove imposizioni, che si estinguevano, fu poi risoluto di togliersi da questo peso i carlini quarantadue a fuoco, perche dar doveasi il compenso alla Regia Corte con porzione di essi. In fine si dà la norma da potersi eseguire una sì fatta determinazione, anche in rapporto all'adoa, per le quali a proporzione ne camminava l' istessa regola per lo soccorso della Cassa militare. Ma tra non guari vedrassi, qual riforma ricevesse questa *Prammatica*.

100 *Sistema dato intorno all' esazion de' Fiscali, e delle adoe.*

Viene poi il troppo noto memoriale dato in nome del Popolo Napoletano per doversi imponere per metà le abolite gabelle. Questo forma la *Prammatica XXI*, la quale non porta data di tempo. Erasi coll'esperienza conosciuto, qual danno ne fosse ricaduto al Pubblico con quel disgravio de' pesi, che nella sua prima apparenza sembrava tanto piacevole. Estinte le imposizioni, ne venne meno la rendita a quei Consegnatarj, che l'aveano comprata dalla Regia Corte, o dalla Città. Essendo mancato a costoro il maggior nerbo del loro mantenimento, ne venne in seguela, che mancasse il modo da vivere a tanti Artieri, ed altra povera gente, la quale colle loro

101 *Si espone la* Prammatica XXI *sotto l' istesso titolo.*

loro fatiche procacciavansi il vitto, comecchè cessato era il modo da spendere. Per dar rimedio a questo male non ancora la Giunta avea ritrovato gli opportuni espedienti: Fu quindi risoluto, che ciascuna Ottina determinasse, se fosse espediente di supplicarsi il Vicerè, perche comandasse alla Giunta l' esame sul doversi riponere per metà li tolti aggravj per effetto delle ricevute grazie. Di fatto così fu eseguito, e tutte le Ottine concordemente conchiusero doversi dar la supplica per questa reimposizione delle metà dell' estinte gabelle, ma con osservarsi alcune condizioni. Ecco, qual si fossero le dimande, che si contennero nel dato memoriale.

102 Si dimanda la reimposizione per metà delle notate gabelle.

I Che si fosse reimposta la metà delle gabelle tanto di Corte, che della Città, e specialmente dell' olio, delle tre grana a rotolo, delle ova, e capretti, della farina della Città, suoi Borghi e Casali, dell'Orzo, e Avena, del Pesce, de' Sali, del sugello del S. C.; e del Segretario di Vicaria, del sugello nuovo, e nuovo registro della Regia Camera, colle sentenze del S. C. de' nuovi imposti della Dogana dal 1625. in avanti, con restare per sempre estinto l' odiosa gabella de' frutti, de' legumi, speltra, e grano d' india, come altresì la mezza annata degli officj, e mercedi, e d' ogni altra provista, ancorche fatta dal Re, con dichiararsi con pubblico privilegio, che mai più per l' avvenire si dovessero imponere.

103 Come si sarebbe dato il compenso a' Consegnatarj dell' estinte gabelle.

II Che in vece di questa gabella di legumi, e frutti, comecchè restava intera quella de' carlini due a tomolo d' orzo, e di carlini nove a botte di vino, perciò un carlino de' primi due, e quattro de' secondi nove dovessero assegnarsi a' Consegnatarj de' legumi, speltra, grano d' india, e frutti *per æs & libram* in risezione del ricevuto danno, e con quello interesse, che il Vicerè avrebbe deter-

terminato. Benvero quello, che sarebbe avanzato dopo esser soddisfatto l'interesse, si fosse dovuto impiegare nella ricompra da farsi a sorte di quei capitali effettivi delle succennate estinte gabelle, con doversi interponere presso il Re, acciò dichiarasse, che per particolar privilegio non dovessero più imponersi le medesime.

III Si ripete, che de' due carlini a tomolo d'orzo e de' nove a botte di vino, se ne impiegasse uno, e quattro di essi per la rifezione della gabella de' frutti, legumi &c. i cui capitali a sorte doveano dismettersi con quello, che ne sarebbe avanzato, e dopo terminata questa ricompra, doveano restare in piedi quelle dell' orzo, e del vino per la ricompra di tutte l'altre gabelle della Città, acciò col tempo ne fosse sgravata, restando esse le ultime a ricomprarsi, per esser meno gravose.

104 Si ripete il modo da praticarsi.

IV La gabella del pesce in quanto al nuovo imposto dovea restar per metà, e per intero il Reale confermato dal Re Federico nel 1497., che importava un cavallo per ogni grano, per esser simile la gabella del quartuccio della carne, che esigevasi per intero fra i censali di A. G. P. vieppiù, che dipendeva dalla ragione, che avea il Re di proibire la pesca, per esser di sua Regalia.

105 Particolar provvedimento per alcune gabelle.

V In quanto alla gabella del sale fu supplicato il Vicerè, che sebbene la metà del nuovo imposto ascendesse a carlini cinque, e che per effetto della procura delle Ottine si potessero crescere altri carlini cinque, nondimeno per non tanto avanzarsi il prezzo, poteano imponersi altri carlini due a tomolo, che in tutto esser dovea carlini dodici, compresi i dieci rimasti per effetto delle grazie fatte da D. Giovanni d'Austria, con doversi quello assegnare a' Consegnatarj tanto antichi, che moderni, e con quelle istesse facoltà, che prima aveano.

106 Provvedimento per la gabella del sale.

107
Provvedimento per la gabella della farina e del grano.

VI In quanto alla gabella della farina dovesse farsene l'esazione in farina, senza impedirsi di ricogliere il grano, ma dovesse pagarsi alla ragione di 42. rotola il tomolo, ed entrando la farina ridotta in grano, di cui non si fosse pagata la gabella di carlini tre, e mezzo, dovesse pagarsi questo istesso dazio, per esser la metà de' carlini sette, che prima pagavansi alla ragione di rotola 40. il tomolo. Di più la gabella del grano non dovea pagarsi, finche la Città non si fosse provveduta a prezzi tali, che il grano si fosse potuto panizzare con farsi la palata almeno di oncie 24. per grana quattro, e vendendosi il pane a questa ragione, con essersi pagata la cennata gabella, tutto l'utile, che se ne sarebbe ricavato dovea convertirsi in capitale, finche non si giugnesse alla somma di un milione, che dovea restar vincolato per l'annona della Città, senza potersi mai alienare per qualunque causa; ed alienandosi, si fosse potuto avocare, come se fosse denaro dotale o fiscale colla pena del nonuplo a' Grascieri, Eletti, ed altri Ministri, per cui vi doveano restare ipotecati i loro beni. Dopo essersi fatto il milione, dovea panizarsi il grano con pagarsi prima la gabella di carlini tre e mezzo col maggior vantaggio della grascia, con darsi dal Vicerè quelle provvidenze, che sarebbono a lui sembrate opportune per la direzione dell'annona.

108
Provvedimento per la gabella della farina per gli Casali.

VII Comecchè la gabella della farina imposta ne' Casali di Napoli per effetto del donativo del 1645. erasi limitata a carlini tre per tomolo, onde avrebbe dovuto ridursi a grana 15. a proporzion della metà, in cui dovea restare, perciò dimandossi, doversi dichiarare, che a riguardo de' Casali, che ricomprarono questo peso col denaro di altri, a' quali furono assignate le rendite di queste gabelle, dovessero le grana 15. assegnarsi in lor beneficio, e per quei Casali, che non aveano ricomprato, do-

dovessero le grana 15. ricadere in beneficio della Regia Corte, dopo essersi prima soddisfatto quello, che sarebbe costato doversi agl'interessati per causa del *jus panizandi*, o pure assegnarsi a'medesimi nel modo di prima, o come avrebbe stimato il Vicerè, per non farsi alcun pregiudizio alle ragioni del Re, e a coloro, che ragione aveano sopra questa gabella de' Casali.

109 *Provvedimento per lo* jus senten*tiæ, e segno delle suppliche.*

VIII Che dovesse riscuotersi intero il *jus sententiæ* per gli carlini quindici, ma nel tempo dell'esecuzione della sentenza per lo tutto o per la sua parte, e per le suppliche dovessero esigersi le sole prime cinque cinquine, con estinguersi l'altrettanta somma dopo imposta.

110 *Per la dazione* in solutum *degli Arrendamenti con esser governati dagl' istessi Consegnatarj.*

IX Dovea intendersi spiegato, che col ridursi alla metà le gabelle, e gli Arrendamenti, non dovesse alterarsi o diminuirsi il diritto proibitivo, ed ogni altra imposizione, arrendamento, o gabella, che non si fosse tolta, e che per effetto delle grazie non erasi alterato, di sortecche tai gabelle, ed arrendamenti tanto di Corte, come di Città così rimasti, come da ponersi allora, avessero dovuto assegnarsi *in solutum*, & *pro soluto* a' loro rispettivi Consegnatarj, con doversi da essi amministrare, e governare, con soddisfarsi gli Assegnatarj di ciascuno Arrendamento, come prima pagavansi per mandato generale, e che perciò ogni Arrendamento avesse dovuto avere cinque Governatori deputati da' Consegnatarj respettivi, con darsi loro le necessarie istruzioni, le quali al Vicerè sembravano convenienti, che anche dovea provvedergli di un Delegato.

111 *Non doveansi caricare gli Arrendamenti di nuove imposizioni, ed esigersi le pene de' controbandi.*

X Che sopra tai gabelle, ed Arrendamenti non avesse potuto caricarsi altra imposizione, e facendosi, fosse de' consegnatarj, avendo dimostrato l'esperienza, che questo aumento di diritti piuttosto noceva, che anzi ne accrescesse la rendita; benvero doveansi rinovar le *Pram-*

matiche per le pene imposte contra i fraudatori delle gabelle, e specialmente le pecuniarie, le quali doveansi inviolabilmente esigere, acciò la metà del frutto avesse reso al pari, anzi fosse stato maggiore di quando tutto esigevasi.

112 *Provvedimento intorno all' esenzioni.*

XI Dichiaravasi, che se gli esenti in qualunque modo dalla Regia giurisdizione non volessero concorrere al peso, neppure avessero dovuto partecipare del frutto col non ricevere alcuno assegnamento, comecchè la Città non intendeva per questa parte rinunciare alle ricevute grazie con sottoporsi al carico di soddisfare i Creditori non sudditi, giacchè per la rifezione della sofferta perdita si proponeva un tale arbitrio.

113 *Per toglierfi le medesime.*

XII Che dovesse toglierfi l'uso a tutte le persone, come sopra esenti tanto negli arrendamenti, e gabelle rimaste, come nell'altre da reimponersi, giacchè non solo era poco l'utile di colui, che godevalo, ma ben anche grandi erano le frodi, che commettevansi sotto tal pretesto.

114 *Come si formasse la dote per la Cassa militare.*

XIII Che gli arrendamenti si fossero restituiti a' Consegnatarj, che ne tenevano comprata la rendita dalla Regia Corte, nulla ostante, che quelli fossero stati assegnati per la dote della Cassa militare; perciocchè in compenso di questa grazia, oltre il donativo, che offrivasi, si sarebbono dati annui docati 60. mila, i quali uniti cogli 140. mila, che la Regia Corte possedeva allora delle antiche doti della Cassa militare, restar doveano ripartiti sopra tutti gli arrendamenti, e gabelle di Corte tolte, e non tolte, diritti, ed officj, eccettuandosene i fiscali, la gabella del grano, i Censali, e le cinque ottave per le rate spettanti ad A. G. P., decino, e falangaggio, con farsene il ratizzo *per æs*, *&* *libram* secondo quella rendita, che aveano allora gli arrendamenti,

ri, acciò uguale fosse il peso e l'utile de' Consegnatarj.

XIV. Comecchè eransi alienati i Fiscali, sebbene imposti per la dote della Cassa militare, e poi per gli trattati avuti con D. Giovanni d'Austria erasi stabilito, che dovessero esigersi carlini quindici a fuoco, i quali dovean rimaner sempre fermi per la Cassa militare, e che poi aumentaronsi a carlini 42. a fuoco per darsene parte alla Cassa militare, e 'l di più a' Consegnatarj; perciò a' 26. del precedente Agosto fu ordinato, che da' Napoletani, i quali possedevano fiscali senza alaggio si pigliassero carlini diece da i detti 42. carlini, 14. da quei, che aveano comprato con alaggio, e carlini 21. da' Regnicoli, e forestieri. Ma perche questo stabilimento fu preso, finche non si fosse ritrovato altro espediente, perciò il Popolo contentavasi di rimettere la metà delle gabelle, e arrendamenti, per doversi dare al Re un Capitale di due milioni, e per essi l'interesse di annui docati 100. mila al cinque per cento da pagarsi in tre tanne, cominciando dal 1. di Settembre del 1649., con doversi ripartire sopra tutti gli arrendamenti, gabelle, e imposizioni di Città, e di Corte tolte, e non tolte, e sopra tutti gli Officj *per aes, & libram*, eccettuandone i Fiscali, la gabella del grano, e gli effetti spettanti alla Casa Santa di A. G. P., perciocchè in tal guisa gli Assegnatarj restavano sgravati dalle contribuzioni, che far doveano ai Consegnatarj degli Arrendamenti, e gabelle tolte. Benvero fu supplicato il Vicerè, perche questi docati cento mila non dovessero impiegarsi per veruna altra causa, quantunque privilegiatissima, ma solo per la ricompra de' cennati fiscali, e per quello effettivo prezzo, per cui furon comprati, dovendosi riputar nullo ogni altro contratto, che si facesse. Si soggiunse finalmente, che questa disposizione si fosse dovuta osservare finche

115 *Assegnansi due milioni e per essi ann. doc.* 100. *mila alla Corte ripartiti sopra gli arrendamenti.*

fosse

fosse seguita detta ricompra per l'intera somma de' carlini 42. a beneficio della Regia Corte, acciò questa non solo avesse avuto la sua necessaria situazione per difesa del Regno, ma che fosse stata anche sovrabbondante, per non essere in caso di qualche estraordinario bisogno nella necessità di nuovamente vendere la dote della Cassa militare. Da tutto ciò poi se ne rilevava il beneficio, che faceasi a' Consegnatarj con restituirsi loro la metà degli Arrendamenti, con cui avrebbono esatto più del tempo passato, come anche l'Arrendamento del Sale, con avergli tutti *in solutum*, & *pro soluto*.

116
Si espone la Prammatica XXII *sotto l'istesso titolo.*

Questo si fu adunque il tanto risaputo memoriale dato in nome della Piazza del Popolo, ed è a notarsi, che sotto questo general nome si comprendesse ogni altro ceto di persone, comecchè altra particolar supplica non si legge data in nome delle Piazze, o pure di quei particolari Consegnatarj, ed Assegnatarj degli Arrendamenti, del cui interesse specialmente trattavasi. Sicchè si fe conoscere, che tutta la mira fosse di riponer quelli, per quanto poteasi in uno stato più comodo, poiche ne tornava l'utile in beneficio dell'istesso Popolo, con cui sembrò poi seguita una specie di capitolazione, che si contiene nella immediata *Prammatica XXII*, che pubblicò il Conte di Villamediana a' 24. di Ottobre del 1649. Dicesi adunque nel suo proemio, che desideravasi in conformità della benigna mente di S. M. di dar pronta esecuzione a quanto ridondar potesse in utile del Pubblico, che perciò erasi attteso con particolare studio a porre in ordine la *in solutum* dazione degli Arrendamenti, gabelle, e imposizioni di Corte, e di Città da farsi a' Creditori, e Consegnatarj con eservisi condisceso, nulla ostante il pregiudizio, che ne tornava al Regio Fisco; quindi fattosi di tutto un esame nel Collaterale, erasi

erasi risoluto eseguirsi la dazione *in solutum* secondo le seguenti istruzioni da mutarsi e corrigersi in appresso, come l'esperienza avrebbe dimostrato esser più convenienre, trattandosi di un affare nuovamente introdotto, e che perciò nel suo nascere non potea ricevere una perfetta forma; quindi ordinavasi a' respettivi Delegati, e Governatori, che senza altra interpretazione eseguir doveasi quanto si stabiliva; ed occorrendo alcun dubbio, avesse dovuto farsene relazione al Viceré.

117 *Quali fossero le nuove istruzioni.*

Cominciano adunque l'istruzioni, delle quali di buon grado tralasciarei il farne il seguente epilogo, ma comecchè esse formate furono per la base dell'edificio di questo nuovo regolamento, che ha somministrato varie dispute per le novelle pretensioni suscitate poi dagli Avvocati Fiscali intorno alle ricompre degli Arrendamenti, che si son volute sostenere, nulla ostante la seguita dazione *in solutum* fatta de medesimi, perciò colla possibile brevità ne darò un brieve dettaglio.

118 *Requisiti da concorrere ne' Governatori degli Arrendamenti.*

Si volle adunque, che i Governatori dovessero esser nominati da quei, che interesse aveano negli Arrendamenti. Che dal governo ne fossero esclusi i Ministri togati, ancorche temporali. Che non potessero nominarsi i figli di famiglia, quantunque emancipati, e quei, che avessero meno età degli anni venticinque. L' istesso divieto camminava anche per gli debitori degli Arrendamenti, sebbene in picciola somma. Parimenti si vogliono esclusi dal governo quei, che per essere stati Governatori, fossero stati condennati per sentenza, o decreto: quei, che fossero inquisiti per qualche delitto; che si stassero processando, fossero processati, e citati *ad informandum*, o pure colla mallevaria *per Palatium*, come anche coloro, su de' cui beni si ritrovasse fatta graduazione de' creditori, o avessero fatta cession de' beni, an-

ancorchè segreta, o che si fosse dato Curatore al lor patrimonio: Dovessero essere esclusi dalla nomina quei, che non sono nè possono esser sottoposti alla giurisdizione del Re, quei, che avessero il governo di due altri Arrendamenti, quei, che avean governato l' istesso Arrendamento, prima che ne fossero passati tre anni.

119 *Istruzioni a' Governatori, che fossero stati eletti.*

Fu ordinato poi rispetto a' Governatori, che dovessero questi raunarsi una volta in ogni settimana in casa dal Delegato per conferire sullo stato de' patrimonj per fare il mandato generale, o per gli altri negozj una, o più volte nella settimana doveano unirsi fra' loro, come richiederebbe il bisogno, con andare dal Delegato, quando fossero chiamati: Che non potessero spedire mandato generale senza l' intervento, e la firma del Delegato. Che dovesse eseguirsi quello, che conchiudeva la maggior parte di quei, ch' eran presenti, ed in caso di parità, dovesse chiamarsi uno de' Governatori di altre, o di nuove imposizioni dell' istesso Arrendamento da eligersi per sorte, e mancando, dovesse dirimerla il Delegato. Che prendendo il possesso, dovessero giurare in mano del Delegato per la fedele amministrazione, e di non propalare i voti. Fu lor vietato l' ordinare alcun pagamento particolare a' Consegnatarj, dovendo questi pagarsi con mandato generale *per aes, & libram*. Che non potessero dar franchigia, o immunità alcuna, e dandola fossero tenuti *de proprio* a restituirla alla Cassa. Che dovessero servir *gratis* e senza salario, potendo solo ricevere qualche regalo da tassarsi dal Vicerè, inteso il Delegato, e i Governatori di ciascuno Arrendamento, senza permettere il fare alcuna spesa estraordinaria per qualunque causa sotto la pena di pagare il doppio a favor de' Consegnatarj; e laddove occorresse questa spesa estraordinaria, doveano unirsi col Delegato per farne consulta al Collaterale per darne conto al Vicerè, il quale avrebbe

be ordinato lo che ſtimava conveniente.

Si volle poi, che ne' giorni deſtinati per la Giunta poteſsero conchiudere quei Governatori, i quali eran preſenti ſenza poterla differire, quando però foſsero nella maggior parte; e ſe alcuno foſse lontano da Napoli o impedito, doveſse rappreſentarſi al Vicerè, per ordinare, che ſi faceſse la nomina di tre altri, per eligerne uno, che doveſse avere la riferita qualità, per amminiſtrare durante l'altrui impedimento, ed aſsenza; vietandoſi anche il poter ſoſtituire altro Governatore, ſebbene foſse più idoneo, e di maggior qualità.

120 Si preſcrive, come doveſſero farſi le loro adunanze.

Si paſsa agli Officiali, e ſi vuole, che ciaſcuno Arrendamento doveſse avere il Razionale, Computante, ed uno Scritturale, che faceſse anche l'officio di Segretario, un Reviſore di Scrittura, uno Avvocato, ed un Procuratore con quelle iſtruzioni, che avrebbono ricevuto dal Vicerè inteſi i Delegati, e i Governatori. Se però in qualche Arrendamento il Razionale far poteſse anche da Computante, Segretario, e Scritturale, doveſse reſtar ſolo, o pure quei, che ſaranno neceſsarj. I ſalarj di coſtoro, come dell' Avvocato, e Procuratore dovea ſtabilirſi dal Vicerè inteſo il Delegato, e i Governatori di ciaſcuno Arrendamento, comecchè non era l'iſteſsa la fatica, ſenza che aver poteſsero altra ricognizione ſotto qualunque altro colore di ſtrena, o di maggior fatica, o travaglio. Vietato anche fu a' Governatori il fare altri Miniſtri pecuniarj negli Arrendamenti men che li neceſſarj con farne relazione al Re, e dovendoſi far guardiani, Peſatori, o ſimili Officiali, doveſsero ſceglierſi da tutti i Governatori unitamente. Queſti miniſtri poi dar doveano la copia delle ſcritture a coloro, che la dimandavano, colla taſsa però, che ritrovavaſi fatta dal Tribunal della Camera.

121 Iſtruzioni intorno agli Officiali, Avvocati, e Procuratori.

122
Si prescrive il tempo a' Governatori per esercitar la loro carica.

I Governatori doveano esercitar questo impiego per lo corso di due anni, e per due e mezzo in quegli Arrendamenti, ove fossero cinque Governatori, e per tre anni, quando fossero sei, dopo del qual tempo *ipso jure ipsoque facto* s'intendevano fuori dalla carica, restando nulli gli atti, che facessero dopo tal tempo. Doveasi bensì osservar la regola, che in quegli Arrendamenti governati da due, in ogni anno dovea desistere uno, ed in ogni otto mesi, ove fossero tre, ed in ogni sei mesi, quando fossero quattro, cinque, o sei, e per quella prima volta dopo i due anni dovesse desistere quello, che usciva per sorte, e così continuarsi per sorte fino che terminarebbono quei, che si ritrovassero eletti per quella prima volta.

123
Come far si dovessero gli affitti.

Gli affitti dagli Arrendamenti dovessero farsi da'Governatori coll'intervento del Delegato, e colle solite solennità, dovendo continuare il Luogotenente, e Presidenti della Camera a godere i soliti emolumenti de'cristalli, benche altri fossero i Delegati, ma non dovessero avergli nelle nuove gabelle imposte. Nel tempo istesso gli Arrendamenti tanto di Corte, come di Città goder doveano l'istesse prime prerogative. Si volle però, che tanto i Governatori, come i Ministri nè per loro medesimi, o per interposta persona potessero partecipare negli affitti degli Arrendamenti, e così anche i loro affini; e contravvenendo dovessero incorrere nelle pene contenute nel §. 6. della *Prammatica V de Administr. Univers.*

124
Si prescrive il tempo, e come dovesse farsi la scelta de' nuovi Governatori.

Un mese prima di terminare il tempo di ciascun Governatore, doveasi unire il governo col Delegato per far la nomina di tre consegnatarj, de'quali ne avrebbe scelto uno il Vicerè. Si volle però, che in ciascuno Arrendamento, in cui vi fossero imposizioni di diversi tempi, dovesse essere un

un Delegato, meno che in quello del grano, altrimenti nascer potevano varie provvidenze di diversi Delegati; benvero doveano restar divisi i patrimonj con farsi i libri, e i mandati separati, acciò i Consegnatarj avessero potuto ricuperare la rata di tutto il fruttato, che spettasse a ciascuna imposizione. Ne viene però eccettuato l'Arrendamento dell'olio, e sapone in cui doveano restare uniti tutti i patrimonj, facendosi un libro, ed un mandato di tutte l'imposizioni tanto vecchie, che nuove. Ne viene anche eccettuato l'Arrendamento del sale, in cui sebbene i ripartimenti delle Provincie doveano restar divisi, nondimeno in ciascuno di essi doveano essere unite le nuove, e le vecchie imposizioni, acciò fra gli uni, e gli altri Consegnatarj si fossero ripartiti *per æs, & libram* li carlini 12., comecchè tenevano la loro situazione ne' ripartimenti di ciascuna Provincia, essendosi tenuto presente il grave pregiudizio recato dalle nuove imposizioni a' Consegnatarj delle vecchie. Si riserbano finalmente le ulteriori provvidenze intorno l' unione de' Ministri pecuniarj, cioè de' Razionali, Cassieri, Credenzieri, Computanti, Revisori, e Segretarj.

123 *Provvedimenti dati in rapporto a' Delegati.*

Qui terminano le istruzioni dirette a' Governatori indi sieguono le altre per gli Delegati, onde in primo luogo si prescrive la loro durata per soli due anni, dopo de' quali dovessero restare Giudici incompetenti, restando nullo ogni atto, che facessero, e perciò un mese prima di terminare il biennio doveano darne la notizia al Vicerè, che avrebbe provveduto del Successore. Non dovea un Delegato esserlo dell'istesso Arrendamento, se non dopo passate quattro altre Delegazioni, benvero gli si permetteva di esserlo di altri Arrendamenti. La loro provisione avrebbe dovuto esser quella, che si sarebbe determinata, comecchè non potea esser l'istessa per tutti gli

Arrendamenti, ma fuor di quella niente altro avessero potuto pretendere sotto qualsivoglia altro pretesto, o colore. Che non avessero potuto ordinare alcun pagamento, ma solo col mandato generale doveano esser soddisfatti i Consegnatarj, senza neppure ordinar franchigia o immunità, senza essere inteso tutto il governo, altrimenti eran tenuti a pagar *de proprio*. Che avessero continuato a procedere nelle cause, come prima, con riferire i gravami in quei Tribunali, ne' quali sedevano. Doveano farsi dare il conto da presentarsi dopo due mesi dopo terminato l'anno da' Cassieri, e da quei, che avessero maneggiato il denaro tanto in questa Città, che per tutto il Regno, senza potersi prorogare un tal tempo, e senza poter tanto essi, come i Razionali ricevere alcun diritto sotto qualunque altro titolo. Fu anche stabilito, che nel mandato generale da farsi si fosse pagata alla Regia Corte la rata alla medesima spettante de' docati trecento mila, situati sopra gli Arrendamenti col consenso degli Assegnatarj, riserbando a' Governatori le ragioni di comparire, se qualche gabella fosse più gravata dell'altre.

126 *Provvedimenti intorno agli alagi.*

Si vennero poi a togliere gli alaggi con ordinarsi, che da allora in avanti si spedisse il mandato generale con dividersi il fruttato tra tutti i Consegnatarj corrispondente all'effettivo capitale pagato, nulla ostante le seguite vendite a lor favore, ed in questo modo doveano intestarsi le rendite ne' libri, ed occorrendo qualche difficoltà su questo punto a' Delegati, doveano rappresentarla al Vicerè.

127 *Istruzioni per lo governo dell' Arrendamento della farina.*

Continuano indi l' altre istruzioni, che riguardano particolarmente ciascuno Arrendamento e dopo essersi ordinato, che per gli suggelli del Consiglio, della Camera, e Vicaria, Registro di Camera, Segretario di Vicaria, e *jus*

e *jus sententiæ* del S.C. si fosse pagato giusta le antiche istruzioni, si vuole, che per la gabella della farina, che commutata si era in grano, si fossero fatti due governi, cioè uno de' primi tre carlini, e mezzo imposti in diversi tempi, che si descrivono, e questo esser dovea di cinque Governatori, uno de' quali dovea essere uno degli Eletti della Città *pro tempore*, come si sarebbe praticato nella gabella del vino, a riflesso dell' interesse, che vi teneva la Città, e aver vi potea per l'avvenire. Il secondo Governatore dovea essere de' Consegnatarj de' doc. 4., e de' doc. 2. 50. per cento. Il terzo esser dovea uno de' Consegnatarj de' doc. 10. m. di Vaaz. Il quarto uno de' Consegnatarj degli annui doc. 12. m. per causa del settimo del vino da essi ceduto alla Città in tempo, che lo donò alla Regia Corte, la quale ricevette l' assegnamento de' doc. 12. m. sopra questa gabella, e 'l quinto esser dovea uno de' Consegnatarj degli ann. doc. 60. m. venduti a Gaspare Romer, e a Giovanni Vandein da esigersi fino all' anno 1658., quando estinguevansi questi annui ducati 60. m. e dopo questo tempo, oltre i tre Governatori, far doveansi due Governatori degli assegnatarj de' doc. 4. e de' doc. 2. 50. per esser di maggior numero.

126
Altri provvedimenti per l'altre imposizioni.

Per gli altri tre carlini, e mezzo anche imposti in diversi tempi, che sono additati, dovesse farsi un altro governo di cinque Governatori, cioè il primo delle grana otto, il secondo delle prime grana dieci, il terzo delle seconde grana sette, e 'l quarto delle seconde grana dieci, ed in queste due imposizioni doveano esservi due Delegati, colle istruzioni da darsi. E perche nell'arrendamento della farina ridotta in grano vi erano due imposizioni ciascuna di grana diece sopra l'orzo, ch'erano rimaste intere, perciò grana dieci doveano assegnarsi a' Con-

Consegnatarj del grano, cioè grana cinque a quei de' primi carlini tre, e mezzo, i quali aveano il primo carlino dell' orzo, e l' altre grana cinque a quei delle seconde grana sette, i quali aveano il secondo carlino, e l' altre grana dieci a' Consegnatarj della estinta gabella de' frutti, e a' Consegnatarj di quella de' marzulli, speltra, e grano d' india, e che perciò vi dovesse essere un altro governo di tre Governatori, cioè il primo de' Consegnatarj, che dovea eligersi da uno de' Governatori de' primi carlini tre, e mezzo, il secondo de'Consegnatarj, che sarebbe eletto delle seconde grana sette, e 'l terzo de' Consegnatarj dell' estinta gabella de' frutti, e di questa imposizione ne dovea esser l' istesso Delegato de' carlini nove a botte di vino.

129 *Provvedimento per la gabella dell' uno grano e mezzo a rotolo.*

Per la gabella delle grana tre a rotolo sopra la carne fresca, e salata, delle quali la Città ne avea dato due grana *in solutum*, & *pro soluto* a' suoi Creditori fin dal 1. di Gennajo del 1626., e 'l terzo grano, che la medesima impose a' 4. Gennajo del 1635. col primo carlino a stajo d' olio, che assegnò alla Regia Corte per soddisfare il donativo fatto al Re, che fu dato anche *in solutum* a' Consegnatarj, qual gabella erasi ridotta ad un grano e mezzo, si volle unito il governo di tre Governatori, cioè due delle due grana ridotte ad uno, e l' altro dell' altro grano ridotto a mezzo, con esservi un solo Delegato, quantunque prima due fossero stati.

130 *Provvedimento per lo governo della gabella su dell' olio.*

Per la gabella de' tre carlini per lo stajo d' olio, cioè il primo imposto dalla Città in Gennajo del 1635 col terzo grano a rotolo, e gli altri due carlini imposti con biglietto del Duca di Medina in due volte, e poi ridotti a grana 15., dovea anche esservi un governo di tre Governatori, uno de' Consegnatarj del primo carlino, il secondo de' Consegnatarj del secondo carlino, e 'l

e 'l terzo de' Consegnatarj del terzo con un Delegato, e con quelle istruzioni, che si sarebbono loro date.

131 *Simile per lo governo della gabella del docato a botte.*

Per la gabella del docato a botte ridotta a carlini nove da applicarsene cinque a' suoi Consegnatarj, e gli altri quattro a quelli delle succennate estinte gabelle de' frutti, ed altre, doveano esser cinque Governatori. Il primo era della Città, e per essa l' Eletto *pro tempore* durante il suo governo, che terminato, dovea continuarsi dal suo successore, con osservarsi quel giro delle Piazze Nobili, e del Popolo solito a praticarsi negli altri officj di Città. Il secondo de' Consegnatarj del docato a botte, il terzo de' Consegnatarj de' frutti, e quello istesso, che lo sarebbe stato della gabella dell'orzo, il quarto de' Consegnatarj de' primi carlini tre e mezzo, e quello stesso, che sarebbe della gabella dell'orzo, e'l quinto de' Consegnatarj delle seconde sette grana, anche come sopra. In questa gabella dovea esservi un Delegato, il quale fosse de' due carlini dell' orzo, de' quattro della risezione de' frutti con quei Ministri, ed istruzioni da dichiararsi.

132 *Provvedimenti per lo governo dell' altre gabelle.*

Per la gabella della neve si assegnano tre Governatori, ed un Delegato. Per quella del pesce, tre Governatori, due del Regale, e l'altro del nuovo imposto con un Delegato. Per quella delle grana 15. a tomolo di farina per gli Casali dovea provveder di giustizia la R. C. per quelli non venduti, e per gli venduti dovea esservi un Delegato. Per la Dogana di Napoli, e nuovo imposto del cinque per cento ridotto a metà, e col nuovo imposto del cinque per cento di Abruzzo anche ridotto a metà, doveano esservi quattro Governatori, due della Dogana, uno del nuovo imposto di Napoli, e l' altro per quello di Abruzzo. Per le tre, e cinque ottave due Governatori, uno delle tre, e l' altro delle cinque. Per le due grana 25. ridotte ad una imposizione di grana 25. due Governatori. Per lo peso e mezzo pe-

peso due Governatori, uno de' Consegnatarj del peso, e l'altro del mezzo peso, e quando in queste tre imposizioni avvenisse parità di voti tra' Governatori, dovesse dirimersi da uno de' quattro della Dogana da eligersi a sorte, e così per contrario, quando si fosse fatta parità tra quelli della Dogana dovea dirimersi da uno di quelli delle tre imposizioni, dovendovi essere un solo Delegato per la Dogana, e per le nuove imposizioni.

133 *Provvedimenti per lo governo degli Arrendamenti delle Dogane di Puglia, e de' Sali.*

Nel peso ridotto a metà tre Governatori, ed un Delegato. Nella Dogana di Puglia col nuovo imposto ridotto a metà tre Governatori, due della Dogana, e l'altro del nuovo imposto con un solo Delegato tanto per gli quattro Fondachi di Napoli col nuovo imposto, come per quelli delle Provincie del Regno col nuovo imposto, e ne' sali de' quattro Fondachi col nuovo imposto di carlini quattro vi dovessero esser quattro Governatori, due de' Consegnatarj dell' arrendamento antico, e due della nuova imposizione, cioè uno de' carlini quattro, e altro de' carlini sei del nuovo imposto. Per quello de' sali marittimi di Calabria, tre Governatori, due dell'antica imposizione di carlini sedici, e l' altro de' carlini sei. Per quello de' sali de' monti di Calabria tre Governatori come sopra. Per gli sali di Otranto, e Basilicata tre Governatori, come sopra. Per gli sali di Puglia tre Governatori, anche come sopra.

134 *Provvedimenti per lo governo dell' Arrendamento delle sete.*

In rapporto alla gabella della seta, per quella di Bisignano dovea restar la delegazione del Re come prima, con tenersi in patrimonio il governo degli ultimi assegnatarj senza farsi alcuna novità. Per l' arrendamento grande delle sete di Calabria, e di tutte l'altre Provincie, dovea esservi un Delegato, ma con distinti governi, patrimonj, e libri. Quattro Governatori, due della gabella grande antica, uno delle grana tre per libra

bra di seta, e l'altro delle due grana cinque, restando sempre divisi i patrimonj. Due Governatori si assegnano per le sete, e zaffarano di Abruzzo, tre per quelle di Basilicata, tre altri per lo ripartimento di Montecorvino, San Severino, Nocera de' Pagani, Capitanata, Contado di Molise, e Terra di Lavoro. Due Governatori per le sete di Principato citra da Eboli in fuora, tre per quelle di Principato ultra, e tre per quelle di Principato citra da Eboli in qua, e tre altri finalmente per le sete del ripartimento di Vico, Sorrento, Piano, e Massa Lubrense, e tre altri per quelle di Otranto, e Bari.

135 *Regolamento dell' Arrendamento dell' olio, e sapone.*

Altro regolamento ebbe l' arrendamanto dell' olio, e sapone, comecchè avea sei imposizioni, la prima di carlini quattro, la seconda di sei, la terza anche di quattro, la quarta di dieci, altrettanta la quinta, e la sesta di carlini diecessette, onde si volle, che fosse governato da un Delegato, e sette Governatori da mutarsi in ogni quattro mesi, dopo esser terminati quei primi due anni, cioè uno del vecchio arrendamento dell'olio, e sapone, ed uno in ciascuna imposizione nuova.

136 *Regolamento per lo governo dell' Arrendamento de' Ferri, e di altri Arrendamenti.*

Per l' Arrendamento de' ferri di Terra di Lavoro, di Calabria, di Principato citra, ed ultra, per quella di Terra di Otranto, Bari, e Basilicata, e terzo dell' Arrendamento de' ferri di Abruzzo, Capitanata, e Contado di Molise, dovea esservi un Delegato, ma in quello di Calabria tre Governatori, tre altri in quello di Otranto, e altrittanti in quello di Abruzzo. Si ordinò finalmente, che un solo Delegato fosse stato per gli arrendamenti piccioli di Piazza maggiore, dell' ova, e capretti, della zecca, pesi, e misure, di sicurtà, di manna forzata, di carte da giuoco, de' carlini dodici d'oro, e

argento, ma in ciascuno di essi doveano esservi tre Governatori.

137 *Si espone la* Prammatica XXIII *sotto l' istesso titolo.*

In seguela poi dell' offerta fatta dalla Piazza del Popolo nel §. 12. della *Prammatica XXI*, che contiene il suo memoriale, fu pubblicata la *Prammatica XXIII*, che contiene sotto la data de' 7. di Febbrajo del 1650. il ripartimento, e la divisione di quello, che pagar doveano gli arrendamenti, gabella, diritti proibitivi, suggelli, registri, e officj della Regia Corte, per gli doc. 300. m. da soddisfarsi in ogni anno alla medesima, cioè i docati 240. m., che teneva sopra diversi arrendamenti, che pagavansi alla Cassa militare, e Tesoreria generale, e doc. 160. m. per gli donativi, che conteneansi ne' memoriali dati al Vicerè dalla Piazza del Popolo, e Consegnatarj.

138 *Si espone la* Prammatica XXIV *sotto l' istesso titolo.*

Vi fu poi la *Prammatica XXIV*, che pubblicò anche il Conte di Villamediana a' 10. di Dicembre del 1650., e questa ebbe di mira soltanto il *jus prohibendi* del Tabacco, che fu riputato, come una specie di Regalia del Re non compresa nelle grazie, avendosi per vero, che queste concernevano su quello, che appartenesse al vitto, e all' umano sostegno, ma non toccavano il tabacco, che per solo uso, e diletto consumavasi, il cui proibitivo diritto erasi cominciato ad introdurre nel 1637. e 1646. Onde varj provvedimenti furon dati per non fraudarsi la rendita di questa Regalia da poco tempo allora introdotta.

139 *Il* jus prohibendi *del tabacco come dovesse regolarsi.*

Fu dunque vietato di vendere qualunque sorte di Tabacco, ancorchè fosse comprato da' Fondachi, e botteghe permesse dal Governatore, o Affittatore del *jus prohibendi*, non potendo rivenderlo chi lo comprava, se non agli stessi Affittatori della Regia Corte, e per lo prezzo, che essi lo compravano senza il *jus prohibendi*, sot-

ſotto varie pene pecuniarie, e poi arbitrarie, che s'impongono. Chiunque aveſſe voluto immetterlo per mare, o per terra dovea manifeſtarlo tra 24. ore nella Dogana, ove ſi conſervarebbe, per pagarſene il prezzo dall' Amminiſtratore, e Affittatore, che ſi ſarebbe convenuto col Mercante, altrimenti s'intendeſſero incorſi nel controbando, e nella pena di anni tre di Galea i Padroni de' baſtimenti, che non lo manifeſtavano. Quei, che aveſſero introdotto il tabacco non manifeſtato, ancorche dichiaraſſero la perſona, che l'aveſſe loro dato, anche incorrevano nelle preſcritte pene. Così anche ſe ſi foſſe voluto eſtrarre per fuora, o dentro del Regno, quantunque comprato nel Fondaco, dovea ſpedirſi da' Regj Officiali del Fondaco maggiore, altrimenti aveaſi per intercetto. Fu vietato per tutto il Regno la fabbrica de' tabacchi, e tener gli iſtrumenti neceſſarj ſenza la licenza del Governatore o dell' Arrendatore. Oltre ciò fu conceduto all'Arrendator generale, e agli Affittatori particolari ogni eſenzione di peſo perſonale, ed altri ſimili nel caſo del demanio, e che in tutte le cauſe dipendenti dall' eſercizio, ed Arrendamento del tabacco tanto civili, che criminali, e miſte già incominciate, o da introdurſi, il Tribunal della Camera eſſer ne dovea il Giudice competente, promettendoſi finalmente la quarta parte a quei, che aveſſero rivelato i controbandi.

140 *Si eſpone la* Prammatica XXV *ſotto l'iſteſſo titolo.*

Per eſecuzion poi di queſta *Prammatica* fu pubblicato un Bando dal Tribunal della Camera a' 24. dello ſteſſo Dicembre, con cui oltre il ripeterſi i medeſimi divieti, ſi ordina anche, che niuno poteſſe tenere preſſo di ſe non più che una libra di tabacco, e avendone in maggior copia, doveſſe rivelarlo con manifeſto ſottoſcritto di propria mano, e queſto Bando contiene la *Prammatica XXV.*

141
Si espone la Prammatica XXVI *sotto l' istesso titolo.*

Intanto andava mancando l'esazion de' Fiscali, perche era venuta meno quella di carlini 42. a fuoco a cagion che, come riferirono i Percettori e i Tesorieri generali, erano restii i Baroni a pagare il dovuto peso della bonatenenza per gli beni burgensatici, e per quelle industrie non dipendenti dal Feudo, onde il Conte di Villamediana agli 11. di Settembre del 1652. spedì ordine al Tribunal. della Camera, perche opportuno riparo recasse alle giuste lagnanze delle Università, perche fossero queste abilitate a pagare gli Assegnatarj de' Fiscali, e i Creditori istrumentarj, ordinandosi anche alle medesime, che ove vivevasi per catasto, avessero dovuto i Nobili viventi pagare i carlini 42. a fuoco dal 1. di Settembre del 1648., con dover anche pagare la rata de' fuochi mancanti, senza che potessero godere immunità alcuna. In fatti tanto fu ordinato dal Tribunal della Camera, come leggesi nella *Prammatica XXVI.*

142
Si espone la Prammatica XXVII *sotto l' istesso titolo.*

Indi il Conte di Castrillo a' 19. di Gennajo del 1658. fu in obbligo di promulgar la *Prammatica XXVII*, con cui stimò di accorrere alla frode introdotta intorno alla nomina de' Governatori degli Arrendamenti, comecchè molti faceansi cedere le partite, per potervi aspirare, quindi fu ordinato, che solo potessero esser Governatori coloro, che avessero avuto le partite prima di due anni di questa *Prammatica*, con essere assentate ne' libri del Patrimonio, meno che se si fossero acquistate tra questo tempo per titolo di successione, o di dote, incaricandosene l'osservanza a' respettivi Delegati.

143
Motivo, per cui non si espone la Prammatica XXVIII *sotto l' istesso titolo.*

Tralascio di buon grado di rapportare la lunga *Prammatica XXVIII* pubblicata a' 27. di Settembre del 1658. intorno al regolamento dell' arrendamento de' carlini nove a botte di vino. In essa contengonsi, e si ripetono tutti i precedenti bandi de' predecessori Vicerè con-

concernenti al riparo degl'intercetti, che potessero commettersi. Ma perche ora questo Arrendamento si regola con una differente economia, perciò è inutile rapportarne i dati ordini.

144 *Si espone la* Prammatica XXIX *sotto questo titolo.*

Siegue finalmente sotto questo titolo *de Vectigalibus*, *& Gabellis* la *Prammatica XXIX*, che contiene un decreto del Tribunal della Camera colla data de' 18. di Febbrajo del 1659. Con questo rinnovasi il Bando de' 25. Settembre del 1655. che fu pubblicato per impedire i controbandi del tabacco, al cui riparo pose tutta la mira la Regia Corte, riputando questo arrendamento, come una propria Regalia, che non meritasse confondersi con tutte l'altre imposizioni comprese nelle precedenti *Prammatiche*, e perciò con rigorose pene ne fu vietata l'immissione, e la vendita in qualunque guisa, comecchè tutto il diritto proibitivo spettava solo ad essa Regia Corte. Questo Arrendamento però, come quello del docato a botte riceverono in appresso altre disposizioni colle seguenti *Prammatiche*, che a suo tempo saranno esposte.

145 *Come dalle esposte* Prammatiche *possa rilevarsi di qual valore esser possono le pretensioni del Fisco.*

Ecco intanto, qual fosse stata la rigida disciplina, che osservar doveasi per lo governo degli arrendamenti reimposti per metà dopo le avvenute popolari rivoluzioni, quantunque ne avessero ricevuto la dazione *in solutum* li Consegnatarj. Ho stimato quindi di dar la notizia di questo primo nascere delle già accennate imposizioni, giacchè le antiche estinte si riputarono mercè le ricevute grazie; perciocchè in tal guisa si potrà meglio conoscere di qual peso esser potessero le sbucciate pretensioni degli Avvocati Fiscali in rapporto all'interesse, che prender vi potesse la Regia Corte. Sarà però necessario in questo rincontro aver anche presenti l'esposte *Prammatiche* sotto il titolo *de Abolitionibus*, perche uni-

unite pongono nel vero aspetto, quale esser potesse la pretension del Fisco. Non è andato intanto per terra l' esame fatto da' loro espositori intorno alla necessità, che abbia il Principe di osservar fedelmente quanto ha promesso a' suoi sudditi, e quale utile a lui ne ritorni dall' eseguire i convenuti patti, come la giustizia richiede.

146 *Da chi si fosse pretesa immunità delle gabelle.*

Molto dovrei scrivere, se entrar volessi nel vaglio di quei, che han creduto essere immuni dal pagamento de' reimposti dazj, essendosi presa questa briga il *Costanzo* nel comento sull' esposta *Prammatica XXI*, e rammenta l' insurta causa de' Cavalieri Gerosolimitani, i quali a guisa di Religiosi l' istessa franchigia pretendeano. In quanto poi alla gabella detta *delle Sbarre* altrimenti *de' Censali*, questa non la volle estinta il Popolo nel §. 12. del suo memoriale, ma immuni ne sono i Cittadini Napoletani ne' quattro luoghi, ove si esige, cioè a S. Antonio, a Casanova, Ponte della Maddalena, e delli Vergini (*a*), menche quando vettovaglia s' immettesse per causa di commercio, ed in questo caso la metà ne pagarebbe: e quantunque al Re spettasse questa imposizione, nondimeno si amministra da' Governatori di A.G.P. per concessione ricevutane dal Re Federico (*b*). Così eziandio i Nolani, e i Capuani per privilegio ricevuto dal Re Ferdinando di Aragona riputansi immuni dal pagar le gabelle, i passi, scafe, e Dogane, come rapporta *Ageta* (*c*), nondimeno han pagato, e pagano i diritti della Regia Dogana, Piazza maggiore, corritura, ed altre

(a) *V. Cap. Reg. Cathol. & in cap. de salmis: Arrest. Reg. Cam. 326. Salernit. dec. 4. Revert. dec. 277. ubi de Marinis. Altim. ad Rovit. con. 73. lib. 2.*

(b) *Rovit. cons. 42. & 73. n. 9. lib. 2.*

(c) *ad Moles in §. 12. de gabel. sbarrar. n. 31.*

tre gabelle per tutto ciò, che immettessero nella nostra Città per causa di commercio. Quindi poi è stato disputato, se la medesima introducendo grano dalla Puglia per somministrarlo a' Fornaj, fosse tenuta a pagare il diritto delle sbarre, e ne rapporta *Salernitano* la *dec.* 4. seguita contro l'Arrendatore, purche però la Città lasciasse di farne lucro sopra i Fornaj (*a*).

147 *Questioni insorte per la* Prammatica XXII.

Non sarà fuor di proposito il far memoria dell'altre questioni, che cadono sulla lunga *Prammatica XXII*, con cui in risposta del memoriale dato dalla Piazza del Popolo fu stabilita la norma da potersi governare, ed amministrare i risorti Arrendamenti. Su di che egli è a sapersi di essere stato permesso di esserne Delegato quel Ministro, che in quelli avesse avuto interesse, come fu deciso nella causa di Giovanni Cardino col Consigliere D. Tommaso Caravita, il quale votò a favore della Regia Dogana, su di cui avea egli interesse. Questa notizia ce la reca *Altimari* nelle ultime osservazioni aggiunte alla *dec.* 80. di *Rovito*. Anzi questo Autore nella *dec.* 74. ne fa sapere, che tutti quei, che servono alla gabella della farina, anche per invigilare a Controbandi in qualunque delitto, che commettessero, debbono esser giudicati dal Delegato dell'Arrendamento in vigor del contratto passato colla Regia Corte nella compra de' loro officj (*b*). All'incontro il de *Filippis* (*c*) sostiene la giurisdizione della Regia Camera sopra i Credenzieri della Regia Dogana contro i suoi Governatori, i quali pretendevano, che spettasse al Delegato la cognizione de' delitti de' di lei officiali, poiche la giurisdizion del Dele-

(a) *v. Doct. penes Const. in h. prag. n.* 11.
(b) *V. Pisanum ad Caetam in ritu Reg. Cam. rub. c.* 199. & 257.
(c) *dissert.* 20.

legato soltanto potea estendersi su di quanto fosse concernente al buon regolamento del Vettigale, come a lungo ne divisa *Merlino* (*a*).

148 *Si esamina se le pene de' controbandi spettino a' Consegnatarj.*

Altra questione anche cade per mano, cioè se spettino a' Consegnatarj le pene pecuniarie de' controbandi per effetto della ricevuta dazione *in solutum*. *Rocco* (*b*) è di contrario sentimento sul motivo, che quanto deriva dalle transazioni appartenga alla giurisdizione, la quale non si vuol compresa nella dazione *in solutum*. All' incontro *Scradero* (*c*) si attiene all'affermativa con dire, che conceduto il vettigale *in feudum*, s' intendono concedute le pene, ma si vuole, che questa oppinione abbia luogo, quando civilmente si procede su la roba intercettata, ma non quando criminalmente si agisse. Oltre ciò credesi, che il Principe transigendo, non leda l' interesse civile della Parte, comecchè questa facoltà non si vuol conceduta colla dazione *in solutum*, onde si suppone riserbata, quando non se ne fosse fatta special menzione, e per conseguente i Delegati degli Arrendamenti non potrebbono procedere al castigo di quei, che quelli defraudano, ma solo a dichiarare gl' intercetti, e la perdita della roba, e per lo di più ne sarebbe Giudice competente il Tribunal della Camera, e così ritrovasi dichiarato coll' *Arresto* 6,11. (*d*).

149 Prammatiche comentate dal Costanzo.

Continua poi il *Costanzo* il suo comento su questa lunga *Prammatica*, nè lascia alcun §. che resti senza alcuna particolar nota. Degli alaggi egli ragiona, e del su-

(a) *contr.* 64. *n.* 24. *To.* 2.
(b) *de Offic. rubr.* 134. §. 5. *n.* 102.
(c) *de feud. p.* 3. *cap.* 4. *n.* 16.
(d) *Ageta ad Moles* §. 6. *de jus Doban. qu.* 1. *n.* 15. & *in* §. 1. *de reg. fiscal. n.* 32. *Pisan. ad Goffred. de Goffred. de Gaeta rub.* 12. *n.* 19. *ad* 28.

ſugello del S. C. in rapporto a quei, che ne ſono immuni, e così di mano in mano ne paſſa alle gabelle della neve, del Peſce, de' ſali, delle ſeti, e dell' olio e ſapone, ne ſarà inutile la notizia di quello, che raccoglie intorno agl' intercetti del tabacco, delle biade, e di diverſi altri generi di robe ſottopoſte all' impoſizioni, come potrà leggerſi nel comento della *Prammntica XXIV*, e delle altre, che ſeguirono, onde a quelle rimando il lettore, ſe biſogno ne abbia.

150 *Varia interpetrazione data da' Fiſcali del Real Patrimonio ſulla ſeguita dazione in ſolutum.*

Intanto quella dazione *in ſolutum* degli Arrendamenti ſeguita nel 1649. in beneficio de' loro Conſegnatarj, non è andata ſcevera di una varia interpetrazione. Han preteſo gli Avvocati Fiſcali, che quella comprender potea ſoltanto i frutti degli Arrendamenti, a ſegno che reſtava illeſo il diritto del Principe nel poterne far la ricompra, riputandoſi quelli, quali regalie, che dalla ſua Corona inſeparabili foſſero. Comecchè per queſta diſputa difficil coſa non è, che qualche equivoco ſi prenda, non ſarà perciò perduto il tempo, ſe co'ſuoi princìpj ſe ne faccia un particolare eſame. Uopo è dunque far conoſcere, qual ſia la natura degli Arrendamenti per iſcorgerſi, ſe eſſi appellar ſi poſſono *Regalie*, o piuttoſto dir ſi debbono effetti delle medeſime. E comecchè eſſe tra maggiori, e minori ſon diviſe, gioverà anche additarne la differenza, per meglio indagarſene il punto della loro alienazione, quando, e come ſia permeſſa al Principe. Fermate queſte baſi, di leggieri ſi comprenderà l' indole della *Prammatica XXI*, che contiene la Supplica data dalla Piazza del Popolo per la reimpoſizione della metà delle già eſtinte gabelle mercè delle ricevute grazie, e qual ſia quella della ſeguente, con cui accordoſſi la dazione *in ſolutum* delle medeſime. Sarà queſto un nuovo comento, che darò su tutte le *Prammatiche* compreſe ſotto il titolo *de*

Vectigalibus, ripetendo quelle nozioni, delle quali stimai far uso in altra occasione.

151 *Qual sia la Regalia del Principe.*

Fui inteso adunque a dimostrare, che la Regalia soltanto consista in quella suprema potestà, che risiede nel Principe, la quale nata col Principato, mai da questo può distaccarsi, se non che colla sua distruzione. Per contrario di tutto ciò, che effetto sia della Regalia, ne potrà egli liberamente disponere, senza che sia questa pregiudicata. Per esempio spetta al Principe d'imponere il dazio, e questo diritto non può alienarsi, o ad altri concedersi, ma il frutto dell'imposto vettigale sarà della sua libera disposizione concedendolo, cui gli torni in grado, senza che la sua Regalia alcun danno ne risenta. Questa Regalia è una delle maggiori, come sarebbono anche quelle di far le leggi, d'intimar la guerra, lo stabilir la pace, dar diritto per far le Fiere, di batter moneta, e cose simili, e quali inseparabili sono dalla Corona, ed è questa una massima da' Regalisti comunemente adottata (*a*). Quindi insegna il *Zieglero* (*b*) che la Maestà considerata in se stessa compongasi di diverse facoltà, che chiama *parti potestative*, le quali da quella separate, ben possono da per loro reggere (*c*). Quanto poi di esse siasi conceduto a' sudditi, lascia le viscere della Maestà, e diviene un privato diritto, il cui esercizio a quelli si convie-

(a) *Sixtin. de regal. lib.*1. *c.*1. *n.*15. *Coppinus de Demanio Franciæ lib.* 2. *tit.* 9. *n.* 20. *Zieglier. de jurib. Majest. lib.* 1. *c.* 3. *n.* 28. *Bodin. de Republ. lib.* 1. *c.* 10. *Arniseus To.* 2. *lib.* 2. *cap.* 1. *de jurib. majest. maior. n.*28.

(b) *lib.* 1. *cap.* 3. *n.* 7. & 9.

(c) *Dantur ergo partes Majestatis, sed ut dixi potestativæ, quæ tamen seorsim existere, & subjectis aliis, aliisque inesse possunt. Et eæ communiter vocantur regalia, alias, & ut volunt, commodius jura majestatis, eo quod non tantum in Regno, sed etiam in aliis Rebuspublicis, penes quas est majestas inveniantur.*

viene, restando sempre illesa la loro proprietà presso la medesima, come ne divisa il succennato *Zieglero* (a), e l'*Arniseo* (b).

152 Oppinione degli Scrittori su questo punto.

Questo Autore (c) divide poi in tre classi le Regalie minori. Nella prima *ponuntur agri, & redditus publici: secundò ea, quæ indignis auferuntur*, ed annovera nella terza specie *vectigalia, quæ vulgò dicuntur telonia, ripatica, angariarum, perangariarum, & plaustrorum, & navium præstationes, & extraordinaria collatio, ad felicissimum regalis numinis expeditionem, piscationum redditus, & salinarum*. Ma a mio credere ne sembra più chiara la definizione, che così ne reca il *Zieglero* (d). *Minora vèro sunt commoda, & emolumenta, quæ ex bonis publicis, vel aliis ratione Imperii ab eo, qui summum in Republica habet imperium percipiuntur. Vocantur alias jura Fisci, sive fiscalia, & præsupponunt potestatem aliquam in possessiones, & bona privatorum, & hæc facilius communicari aliis possunt*. Affacevole a questo argomento ne sarebbe, quanto ne scrive *Einnecio* (e), che per poco non si allontana dalla succennata oppinione: E'l *Guttierez* (f) espressamente sostiene: *nempe posse Reges nostros jura gabellarum, pedagia, & cætera vectigalia privatis privilegio concedere, atque alienare ex tent. in cap. super quibusdam §. præterea de V. S.*

Vvv 2 Quat-

(a) *Id vero diligenter notandum est omne id, quod ex his rebus subditis, vel concessione, vel præscriptione acquisitum est, non habere formam regalium, neque deinceps, ut Regale aliquod considerari potest. Quam primum id majestatis deserit viscera, non alia ejus conditio, quam aliorum jurium, quæ privatis, e subditis competere possunt & semper etiam tunc excepta intelligitur superioritas Principis: lib. 2. cap. 6. n. 5.*

(b) *To. 2. lib. 3. cap. 3. n. 6.*

(c) *ib.*

(d) *de jurib. Majest. lib. 2. cap. 3. n. 28. e 29.*

(e) *in Grot. de jur bel. & pac. l. 2. cap. 4. §. 13. n. 14.*

(f) *de gabel. qu. 4. n. 4.*

153 *Quali siano le diverse specie di beni, che possiede il Principe.*

Quattro intanto vogliono gli Scrittori sul pubblico diritto, che esser possono le specie, o sian nature de'beni, che posseder possa il Principe. Vi sono le Regalie maggiori, e per comun sentimento sono queste inalienabili, e come tali passano col Principato al successore, che ha sempre il diritto di rivendicarle. Aver anche può i suoi proprj beni patrimoniali, e quale Uom privato ne può di essi disponere a suo talento. Tiene anche i beni assegnati al mantenimento della Repubblica, de'quali componesi il Regio Erario, e di questi, come dote della medesima, ed a guisa di un Marito verso la sua Sposa, o di un Tutore in rapporto al suo pupillo tutta la cura prender ne dee, perche bene amministrati siano, e poi distribuiti. Vengon perciò detti pubblici, perche lo Stato principalmente vi prende interesse, comecchè destinati sono al suo mantenimento, e per conseguire la bramata tranquillità; quindi giusta l'avviso del *Bodino* (a) rilevasi, che l'Imperador Pertinace *suum nomen prædiis publicis inscriptum eradi jussit, cum ad se pertinere negavit*. L'ultima specie finalmente è quella de' beni, che diconsi fiscali, e son sottoposti questi ad una continua vicenda potendone per varj accidenti avvenir l'aumento. Così sarebbono i Feudi, quello, che si toglie agl'indegni, e cose simili, le quali van tutte a far dovizioso vieppiù il patrimonio fiscale, il quale per quanti altri mezzi arricchir si possa, ritroverassi avvisato dal Giureconsulto *Callistrato* in quattro suoi libri di proposito scritti su questo punto, come cura se ne prende il *Cujacio* (b) di andar tutto partitamente additando.

Ora

(a) *de Repub. lib. 1. cap. 10.*
(b) *in lib. 49. ff. tit. 14. de jure fisci ad l. 1. col. 344. l. c. & sequ.*

154 *Come meglio si penetri lo spirito dell' esposte* Prammatiche.

Ora per meglio penetrarsi lo spirito dell' esposte *Prammatiche* fa mestieri di dir qualche cosa sulle differenti specie d' imposizioni, che necessarie ravvisansi per sostegno del Principato. Ne'vecchi tempi ogni imposizione sotto il nome di Vettigale comprendevasi, e come scrive *Gioseffo* (a), così chiamati eran quei tributi ordinati nell' Idumea dal Re Davidde *per capita* di ciascun Suddito, che ora *Capitazione* si appellarebbe. I latini le dicevan *Portoria*, per quello, che trasportavasi da luogo a luogo, *Decime* per l' esazioni, che faceansi ne' pubblici fondi, e *Scripturam* appellavano quello, che appartenea a' pascoli (b), su di che legger si potrà ciò, che ne divisa il *Calvino* nella parola *Vectigal*. Ma seguendosi l'autorità del *Friscio* (c), e degli Scrittori, che allega, dovrà dirsi, che la prima origine de' nostri Vettigali riconosca quel bisogno, che avea la Repubblica di mantener la custodia delle pubbliche strade, del mare, e de fiumi, e l' ordinarne l' imposizione al solo Principe apparteneasi, che della rendita poteane disponere a suo talento, ma per lo pubblico utile.

155 *Si espone la voce* Arrendamentum.

Fondate omai queste basi, dalla tesi agevol si rende di passare all' ipotesi. Non ha dubbio, che in tempo delle sofferte rivoluzioni l' insano Popolo chiedè per grazia a D.Giovanni d' Austria quello, che tornava in suo danno, come sovente per la nostra Città è avvenuto. Si avvide poi del commesso errore, e ne cerca il rimedio colla sua supplica, perche per metà si reimponessero

(a) *lib. 8. Judicar. orig. Universa Idum ea impositis præsidiis, vectigalia tam pro agris, quam pro singulis capitibus ab iis exegit. v. Desiderium Heraldum quæst.quotid. in animadv. ad Salmas. observ. ad jus atticum & Roman. lib. 1. cap. 3. n. 24.*

(b) *Cic. pro l. manil. & in pract. urb. Bodin. de Rep. lib. 6. cap. 2.*

(c) *in variis opusc. tract. 5. cap. 9. n. 3.*

ro l'estinte gabelle, men che quelle, che come rese odiose in tutto si vollero abolite. In questa congiuntura riconobbe il suo vassallaggio, e che dell' autorità del Principe avea bisogno per l' imposizione de' dazj, che da se solo facoltà non avea di ordinare senza usurpar quel diritto di maggior *Regalia* annessa al Principato. Ecco risorti gli Arrendamenti, o sian le rendite, che da'Vettigali derivavano. La voce latina *Arrendamentum*, secondo l' etimologia, che ne reca il *Dufresne* suona l' istesso, che *locatio*, *datio ad censum seu arrendam*, e quella di *Arrendatarius*, e l' istesso, che *conductor*, *qui recipit in arrendam*, *seu censum annuum*, quindi a dir vero l' *Arrendamentum* nel nostro italiano idioma equivale alla voce di *rendita*. Adunque, quando la Regia Corte fa l'affitto di questi Arrendamenti altro non pretende che voler obbligato il conduttore ad un certo estaglio, che pagar deve sull' incerto frutto, che ne riscuote tra quel determinato tempo, in cui la facoltà ne tiene di esigerlo. Sicche in si fatta guisa ne sembra, che il Conduttore riceva *in solutum* quella incerta rendita, con esser tenuto a corrispondere al locatore il convenuto frutto.

156 *La dazione in* solutum *degli Arrendamenti riguarda i frutti de' medesimi.*

Posto dunque questo principio, come mai dir si potrebbe, che il Re avendo dati *in solutum* questi Arrendamenti, o sian rendite delle imposizioni in beneficio de' Consegnatarj, i quali prima di ridursi a metà in maggior copia le ricevevano, avesse in tal guisa alienato una sua *Regalia* maggiore, che dalla sua Corona era inseparabile, onde potesse il suo Fisco esercitare il diritto della ricompra? Se si fosse alienato, e dato *in solutum* il diritto d'imponer le gabelle, in questo caso temerità sarebbe il disputare sulla manifesta nullità di quell'alienazione, la quale da veruna prescrizione vien garentita; come per contrario con poca giustizia pretender si potrebbe, che il Sovrano tutta la

fa-

facoltà non abbia di disponere delle rendite, che dipendono da quei vettigali, che imposti si sono per effetto della sua *Regalia*, la quale tuttavia sempre illesa presso di lui rimane. E pure esponendosi la *Prammatica IV* sotto il titolo *de Vectigalibus* si rapportò, che il Re nell'accordata plenipotenza al D. Gio: d'Austria gli concedè anche la facoltà di poter disponere dell'istessa sua Regalia, lo che non conveniva farsi, per esser quella parte innestata al Principato. Questo è dunque un volontario equivoco, in cui s'incorre, quando una mostruosa confusione far si voglia della *Regalia* col suo effetto, cioè delle sue rendite, le quali tal nome non meritano.

157 *Autorità di* Zieglero.

Ed ecco, come sul proposito ne divisa il *Zieglero* (a). *Et quando dicitur de consuetudine privatis concedi Regalia, accipiendum de locatione, vel permissu emolumentorum, non de ipsis regaliis; Regalia equidem in inferiorem transfundi nequeunt, quod ossibus Principis inhæreant. Sic licet Princeps concedat inferiori jurisdictionem omnigenam, altam, & infimam, nec non venationes, ob id tamen in Vassallo non sunt regalia, territoria illinita, sed tanquam commoda loci concessi ipsis accedunt, illesis juribus Status, & sic salva superioritate.*

158 *Supplica data dal Popolo in qual senso debba intendersi.*

Or dunque restando ferma questa massima, ben si scorge, che il Popolo chiedette in grazia al Vicerè, come leggesi nel §. 8. della *Prammatica XXI*, che *per detto arbitrio di metà di gabelle, non s'intendono alterati, nè diminuiti il jus prohibendi, e tutte le imposizioni, Arrendamenti, e gabelle*, tanto che seguir dovea la dazione *in solutum* sì per quelle rimaste, che per quelle, che si sarebbono reimposte. Si soggiugne in fine: *Si supplica*

(a) *De jurib. Majest. lib. 1. cap. 3. n. 17.*

ca anche Vostra Eccellenza, *che sopra dette gabelle*, *ed Arrendamenti non si possa fare imposizione alcuna*, *e facendosi*, *sia de' Consegnatarj;* quindi è, che seguita questa dazione *in solutum* colla *Prammatica XXII*, questa a' soli frutti raggiravasi, e questi non erano *de Regalibus*, comecchè sulla *Regalia* non potea cadere esazione alcuna, nè questo diritto inseparabile dalla Corona del Principe pretese mai il Popolo, che si comprendesse in quella richiesta dazione *in solutum*, ed accordandola il Principe, nulla diede, che alla ragione del Principato recasse pregiudizio. Sicchè quando fu dato *in solutum* a' Consegnatarj l' Arrendamento, o sia la rendita dell'imposizione, e con essa il *jus prohibendi*, senza di cui quella niun frutto avrebbe dato, ebbero essi il diritto di riscuoterlo, ma nella forma prescritta, e senza veruna alterazione, che da essi avesse potuto farsi.

159. *La dazione* in solutum, *in qual senso debba prendersi.*

Questa dazione *in solutum* adunque fatto a' Consegnatarj ebbe una natura di una vendita, che facea la Regia Corte de' frutti degli Arrendamenti, che separati erano dalla inalienabile *Regalia*, e di essi ne fu loro data la totale amministrazione, ma con quelle leggi, che richiedevansi dalla buona economia del governo, come furon prescritte nella *Prammatica XXII.* Questo all' incontro non avrebbe potuto aver luogo, se non Consegnatarj, ma Assegnatarj fossero stati, essendovi un gran divario tra' primi, e secondi, come è noto per legge, la quale nella dazione *in solutum* non ammette alcun patto di ricompra tacito, o espresso, che fosse, non solo in rapporto a' particolari, ma anche per la Regia Corte, la quale insito lo avrebbe in quei contratti, che facesse, alienando le sue Regalie maggiori, ed anche minori che fossero. Quindi è, che datosi il diritto di esigere i frutti, i quali pervenivano dalle Gabelle imposte per

per effetto della Regalia, questa sempre illesa restò nel Principe, e nulla pregiudicata, come a lungo ne divisa il dotto Teologo Spagnuolo *Giovanni di Roa* (a) in quella sua apologia, che fa de' diritti del Principato, che dedicò al Re Filippo II. Quindi il già allegato *Zieglero* pone tutto in chiaro con questa distinzione. *Posse verò separari emolumenta regalium ab ipsis regalibus, atque jus aliquod percipiendi illa transferri in subditos, ut tamen hæc simul non conferantur, exemplo usufructus declarari potest &c.* così poi conchiudendo. *Ad eundem modum commoditas, & jus percipiendi emolumenta, & Vectigalibus concedi a Principe subditis potest, ut tamen ipsi non acquirant simul regale, neque per modum regalis vectigalibus utuntur* (b).

157 *Quando permettasi al Principe alienare i beni addetti al mantenimento della Corona.*

Ma per ponersi in un più luminoso aspetto questo punto fa mestieri di riflettere, che giusta quello ne insegnano il *Tolosano* (c), e l'*Arniseo* (d), in molti casi permettesi al Principe l'alienazion de' beni appartenenti al mantenimento della sua Corona. Or quanto più usar potrebbe egli di questa libertà, quando non solo il consenso, ma anche una special supplica ne avesse ricevuta da' suoi Sudditi, che vi erano interessati? Scrive il *Grozio* (e) esimio sostenitore de' diritti del Principato: *Patrimonium quoque Populi, cujus fructus destinati sunt ad sustentamenta Reipublicæ, aut regiæ dignitatis onera, a Regibus alienari, nec in totum nec in partem potest. Nam & in hoc jus majus fructuario non habet.* Sicchè il Popolo Napoletano nel 1649. avendo egli stesso con ispe-

(a) *de jurib. princip. qu.* 3. *de Commodis Principum* §. 51., & 52.
(b) *de jurib. Majes. to.* 2. *lib.* 2. *cap.* 6. *n.* 5.
(c) *De Repub. lib.* 3. *cap.* 8. *n.* 8. & 9.
(d) *To.* 2. *lib.* 3. *cap.* 1. *n.* 10.
(e) *de jur. bel. & pac. lib.* 2. *cap.* 6. §. 11.

cial supplica dimandata la dazione *in solutum* degli Arrendamenti, o sian rendite, che dipendevano dalle imposizioni, anche per così somministrare il mantenimento del pubblico Erario, allorchè il Principe deferì a questa dimanda, ne sembrò quasiche seguito un contratto con iscambievole consenso, il quale non conveniva irritarsi per parte di uno de' Contraenti, come ne va divisando il *Puffendorfio* (a).

158 *Si distingue la dazione* in solutum *dalla vendita.*

Facea dunque mestieri, che la dazione *in solutum*, lasciando la sua natura, vestita avesse quella di una vendita delle rendite delle gabelle, che si reimponeano, le quali presupponendo un effettivo, e certo Capitale, si riserbava poi la Corte l'espresso diritto di ricomprarle. Ma non così fu praticato, come praticar non poteasi nella natura di quel Contratto. E di fatto questo patto della ricompra tanto è vero, che il Re Filippo IV lo credette necessario a spiegarsi, che egli nella già pocanzi esposta *Prammatica* della riforma ordinò nel §. 31., che il Tribunal della Camera avesse dovuto tenere un libro a parte, per ivi notarsi tutte le vendite, che si fossero fatte dalla Regia Corte col patto di retrovendere, dandone espresso carico all'Avvocato, e Procurator Fiscale, acciò a suo tempo si fosse fatto quello, che conveniva, onde ebbe per vero, che non sempre avesse potuto aver luogo il tacito patto di ricomprare, che senza di-

(a) *De cætero quod aliqui jactant, vel de omnibus regnis, vel de uno aliquo, bona coronæ inserta, seu uti loquuntur, incorporata, nulla ratione posse alienari, nec longissimum temporis tractum, alteriusque quietam possessionem impedire, quominus vindicari semper queant id sine dubio vanum est . . . . Sed & illud manifestum est citrà consensum populi non posse a rege alienari bona ipsi assignata; ut ex istorum redditibus tolerarentur reipublicæ, aut regiæ dignitatis onera. In istis enim bonis nonnisi ususfructus regi competit, qui haud quidquam ad jus alienandi sese extendit.* De jure natur. & gent. lib. 8. cap. 5. §. 9. & 11.

distinzione, talvolta si è preteso, che al Fisco si appartenga.

Dopo questa digressione, (la quale in varie occasioni non riuscirà inutile, quando avvenga di avere a contendere cogli Avvocati Fiscali), quantunque sieguono moltissime altre *Prammatiche* sotto questo titolo *de Vectigalibus, & gabellis*, di esse se ne farà parola, quando verrà per mano il governo di quei Vicerè, che le promulgarono, e basterà darne una semplice notizia, comechè sono tutte dirette al castigo di quei, che commettessero gl' intercetti, e non poche han solo preso di mira l'Arrendamento del vino a minuto, che inutili ora son divenute, per esserfegli dato un altro nuovo regolamento.

159 *Altre* Prammatiche, *che restano da esponersi*.

Intanto anche praticarò l' istessa brevità per le seguenti altre otto, che restano da esponersi, che promulgate furono sotto il governo di Filippo IV cominciando dalla *Prammatica II* sotto il titolo *de Vestium, & famulorum prohibitione*, che porta la data de' 5. di Giugno del 1625. di cui ne fu Autore il Duca d' Alba. Stimò questo Vicerè, che ogni persona di qualunque condizione portar non potesse, che due soli di suo servizio sotto la pena di docati mille da applicarsi al Regio Fisco. Gli abiti poi di questi due Servitori, come de' Paggi esser doveano senza veruna guarnizione d'oro, o di argento, nè di seta soprapposta, ma solo di seta semplice permetteasi, sotto la pena di perdere l' abito, che l' avrebbe guadagnato quel Capitano, o altro Ministro di giustizia, che l'avrebbe eseguito.

160 *Si espone la* Prammatica II *sotto il titolo* de Vestium & famulorum prohibitione.

Altra simile riforma fè il Conte di Monterey colla *Prammatica III* de' 29. di Agosto del 1636., e la estese anche a' Soldati, vietando l'oro, e l' argento ne' loro abiti, e fin anche nelle Carozze, lettiche, sedie da mano, guarnimenti, e selle di cavalli. Ma comecchè il lusso potrebbe dirsi il secondo pane della nostra na-

161 *Si espone la* Prammatica III e IV *sotto l' istesso titolo*.

nazione, fu d'uopo, che colla *Paammatica IV* de' 17. Gennajo del 1639. ripeteſſe gli ſteſſi ordini il Duca di Medina alterando anche le pene. Con tutto ciò parlavaſi a' ſordi, come avviene, quando le leggi non ſono eſeguite, perciocchè a' 16. di Novembre dello ſteſſo anno, e a' 22. di Ottobre del ſeguente anno 1640. due altri Bandi promulgaronſi per ordine del Vicerè, che compongono la *V Prammatica* ſotto queſto titolo con ſempre rinovarſi i dati ordini. Ma per quanti ſe ne daſſero, ſempre vani riuſcirebbono, qualora non ſi pratica l'unico eſpediente altrove inſinuato (*a*), per cui potrebbe ſperarſi raffrenato il luſſo.

162 *Si eſpone la* Prammatica IV *ſotto il titolo* de viſitatione, ſeu Recenſione captivorum.

Lunga è poi la *Prammatica IV* ſotto il titolo *de Viſitatione*, *ſeu Recenſione captivorum*, che promulgò il Conte di Caſtrillo a' 30. di Aprile del 1655. Queſta comincia *In tempo del Governo*, e a dir vero meritarebbe, che dalla Vicaria criminale le ſi daſſe una più eſatta eſecuzione, eſſendo ſtata la medeſima anche parto della general viſita fatta dal D. Franceſcantonio di Alarcon. Eccone le ſue diſpoſizioni.

163 *Provvedimenti diverſi dati colla* Prammatica.

Si ordinò in primo luogo, che tanto l' Avvocato Fiſcale, come quello de' poveri aveſſero procurato il ſollecito disbrigo delle cauſe, con farne tutte le premure tanto preſſo del Vicerè, che del Preſidente del Conſiglio, e traſcurando di farlo, ſe ne foſſe cercato conto, con reſtarne caricati della tardanza. Vien determinato il punto, ſe il Conſigliere intervenir debba nella viſita de' carcerati, e ſe voto abbia in tempo della viſita, lo che vien vietato. Aſſolutamente in ogni due anni doveano mutarſi i due Conſiglieri, che aſſiſtevano in Vicaria, ſenza poterſi confermare dal Vicerè, ed un meſe avan-

(a) *To. IX lib. XXX* §. 362. *pag.* 189.

avanti di terminare il biennio il Reggente ne dovea procurare il cambio. Si dà la norma, come dovessero in ogni mattina disbrigarsi i carcerati non iscritti, de' quali tutta la cura prender dovea l'Avvocato de' Poveri. Lo stesso anche dovea praticarsi, quando trattavasi del processo informativo, come altresì per gli carcerati poveri per tutte le ragioni, che si allegano, tantoche il Reggente procurar dovea la loro visita, come quella degli infermi.

164 *Il Reggente come dovesse disimpegnar la visita de' carcerati, e concordargli.*

Fu poi vietato il condursi i carcerati nella Ruota in tempo della visita, che faceasi dal Reggente, cui si dà l'istruzione per doverla disimpegnare, dandosegli la facoltà di visitare il libro del Truglio, e concordare i Carcerati nelle Galee, o a rimettergli in luogo di deposito. Che le composizioni per le pene corporali, sebbene si facessero in nome del Vicerè, dovesse intendersi di doversi fare dal Collaterale, ove leggevansi i memoriali. Si dà la norma da impiegarsi il denajo, che ricavavasi dalle composizioni. Fu anche determinato, quando gl' inquisiti, o i condannati potessero rimettersi alle Galee in luogo di deposito, con vietarsi al Reggente della Vicaria il poterlo fare. Fu nel tempo istesso ordinato, che i carcerati, i condannati, o i concordati a servir nelle Galee rimessi dalle Regie Udienze, e da altri Officiali, potessero esser visitati dal Reggente del Collaterale. Si volle anche, che uno di essi avesse potuto ordinare in casa, che la Vicaria avesse fatto relazione de' decreti contro di quei, che viveano col pane della Corte con esser difesi dall' Avvocato de' Poveri, su di che potrà leggersi il disposto nel §. 9. della *Prammatica XIV.* pubblicata dal Conte istesso di Castrillo anche a' 30. di Aprile del 1655. sotto il *tit. de Offic. Segretar.* ed in fine si dà la norma da tenersi per lo rimedio della recla-

clamazione in rapporto a i poveri, quando fossero condannati dalla Vicaria.

165 [illegible] Prammatica II *sotto il titolo* de Visitatione Officialium.

Destinato in Napoli per visitator generale D. Giovanni Chacon Poncio di Leone, costuì a' 10. di Gennajo del 1645. pubblicò un Bando, di cui si compone la *Prammatica II* sotto il titolo *de Visitatione Officialium*. La sua prima incombenza, che portò dalla Spagna fu quella di visitare il Reggente Mattia Casanatte, il Consigliere D. Diego Ortiz, il Presidente togato di Camera Gregorio Ganaverro, ed i Presidenti di Cappa corta Scipione Cacciuttolo, e Massimino Passaro, come altresì il Duca di Caivano allora Segretario del Regno. Chiamò dunque tutti a rivelare, quanto si fosse commesso da' Ministri contro il dettame della giustizia, e specialmente per gli danni, fraudi praticate ne' partiti, ed assenti di Corte, e specialmente in quelli fatti da Bartolommeo di Aquino; ma comecchè nel 1631. vi era stata l'altra visita generale fatta dal D. Francesco Alarcon, perciò fu questa intimata per tutto quello, che di gravame recato si fosse da' Ministri dal detto tempo in avanti, promettendosi ogni secreto a colui, che ne avesse palesato le commesse mancanze, anche riguardo a' testimonj, che avrebbono dovuto deponere.

166 *Altri ordini pubblicati colla istessa* Prammatica.

Oltre ciò si dichiarano ricevuti sotto la Real protezione tutti quei, che sarebbono ricorsi a chieder giustizia, e i testimonj, che si sarebbono esaminati. Fu vietato lo spiare le persone, che sarebbono andate al Tribunal della visita, o dimandare de' testimonj esaminati, o di quelli, che avessero dato memoriali sotto la pena di anni due di galea agl'ignobili, e di doc. 500., ed a'Nobili di doc. 2000., ed anni due di esilio. Avea anche il Visitatore la facoltà di guidare, ed assicurare qualunque delinquente per poter andare a far la sua querela,

la, intendendosi però de' delitti commessi in rapporto alla visita, purche non fosse stato Officiale di S. M., ed essendolo, non fosse stato principale nel delitto. Fu promesso eziandio guiderdone in denajo a quei, che fossero andati a rivelare le frodi commesse, ed a guisa del Tribunale severo del S. Officio fu ordinato, che fra due mesi dopo la pubblicazion di questo bando ognuno fosse andato a far noto ciò, che avrebbe inteso intorno a quanto erasi ordinato, sotto la pena a' Nobili di anni due di esilio dal Regno, e di doc. mille, e sotto la stessa pena agl'ignobili, e di due anni di galea.

167 *Quando cominciassero a venire i Visitatori.*

Il costume d'inviarsi i Visitatori in Napoli fu introdotto fin dal tempo di Carlo V, e 'l primo di essi fu il Vescovo Mondognedi, che privò della carica di Avvocato Fiscale Marino Mastrogiudice Cavalier Sorrentino. Sotto il governo di Filippo II fu visitatore D. Gaspare di Chiroga Uditore della Ruota Romana, che se la prese con due Reggenti del Collaterale, e due Consiglieri, i quali restarono sospesi, come altrove fu rapportato (a). Sotto l'istesso Re fu destinato anche visitator generale D. Lopez de Gusman, che sospese non pochi Ministri togati (b). Sotto il governo di Filippo III venne in Napoli con questa carica l'Arcivescovo di Salerno D. Giovanni Beltrano di Guevara. In tempo di Filippo IV vi fu inviato D. Francescantonio Alarcon, e D. Giovanni Poncio de Leon, e finalmente sotto Carlo II, come dirassi a suo tempo, fu destinato visitatore Danesio Casati, e per effetto delle loro visite pubblicate furono le *Prammatiche X, XI, XXV, e XXIX* sotto il titolo *de Official. & his, quae eis probib.* la *Pram-*

(a) *To. VII lib. XXVII* §. 182. *pag.* 146.
(b) *Ib.* §. 350. *pag.* 283.

Prammatica IX ſotto il titolo *de Officio Judicum*, le *Prammatiche LXVI*, *LXVII*, *e LXXV* ſotto il titolo *de officio Procur. Cæſaris*, le *Prammatiche LXX*, *e LXXX* ſotto il titolo *de offic. S. R. C.* la *Prammatica XIV* ſotto il titolo *de officio Segretarij*, e la lunga *Prammatica IV* pocanzi eſpoſta ſotto il titolo *de Viſitatione &c.*

168 *Le viſite come potrebbono eſſere più profittevoli.*

Si è però creduto, che ſarebbe ſtata più commendevole la condotta de'Principi nel ſervirſi di Viſitatori prudenti, e ſegreti, a guiſa de'Romani Cenſori per informarſi, ſe vera foſſe la fama popolare, come ne'tempi antichi praticavaſi (*a*), ſenza ſoffrirſi quella grave ſpeſa, che ſeco portavano le viſite generali. Doveano eſſi informarſi non già delle colpe leggiere, delle quali quaſi che niuno ne và ſcevero, ma de'furti, delle barattarie, dell'eſtorſioni, delle violenze, delle ingiuſte ſentenze, e di quanto ſi foſſe oprato con dolo, e con frode. Del rimanente il Principe mai potrà con giuſtizia rimuovere un Miniſtro, ſenza averne una giuſta cauſa, anzi come ſcrivono gli *Autori* (*b*), ancorchè quelli ſiano creati *ad beneplacitum*, eziandio diconſi perpetui, nè poſſono privarſi della magiſtratura ſenza una giuſta cauſa, ſlargandoſi l'iſteſſa teoria anche agli altri Officiali di rango minore.

169 *Quali Miniſtri foſſero ſtati depoſti per effetto delle viſite.*

In fatti per effetto di queſte ſegrete eſplorazioni ſotto il governo di Carlo II eſſendo Vicerè in Napoli il Marcheſe de los Velez furono depoſti in queſta guiſa da loro impieghi Franceſco Maria Prato, D. Giovanni di Dura Conſiglieri, Giuſeppe Falangola Preſidente di Camera, e li tre Giudici della Vicaria Gio: Battiſta Aſtuto, Orazio Apicella e'l Marcheſe di Miano, come altre-

(a) *Moles in dec. R. C. tit. de pœnis* §. *16. qu. 3. 12. 12. Sanfel. in praxi ſec. 3. n. 15. Valdaur. obſ. 7.*
(b) *Apud Conſtant. in h. Prag. n. 16.*

altresì il Fiscale D. Giuseppe Cosentino (a). Quindi altri (b) han sostenuto, che per cause segrete possa il Principe rimuovere il Ministro, le quali giuste debbon riputarsi. Così ne divisa il *Capecelatro* nella *Cons.* 47. che scrisse per tre Giudici di Vicaria, i quali in tempo del Duca di Ossuna furon privati de' loro impieghi, sorrogandosi altri in loro luogo. Rapporta anche, che il Cardinal Borgia Luogotenente nel Regno avesse privato delle loro cariche nove Giudici della Vicaria sì civili, che criminali senza che compiuto avessero il lor tempo, facendone altri in luogo di essi.

170 Si esamina quali Ministri possino visitarsi.

Il dubbio soltanto è nato, se potessero soggiacere a tal visita i Segretarj di giustizia, e guerra de' Vicerè, e l'Avvocato Fiscale, lo che *Mauro* nell'*Allegat.* 22. sostiene di non aver luogo, benchè nel Bando dell' ultimo Visitatore Danese Casati inserito nella *Prammatica II* sotto questo titolo altrimenti si legga; anzi col Capitolo 36. di Carlo V. doveasi in ogni triennio far la visita de' Reggenti del Collaterale, e de' Presidenti della Regia Camera. Ed andandosi a' tempi più lontani, com' era sotto il regno di Federico lo Svevo inviavansi i Giudici di Vicaria a visitare le Provincie del Regno per esaminar la condotta de' Governatori (c); ma fu poi abbolita questa visita da che Alfonso I di Aragona accordò la giurisdizione a' Baroni, i quali poi non poco si allontanarono dalla benevolenza di Alfonso II, allorchè intesero, che era in pensiere di visitargli, onde parecchi sconcerti ne avvennero nel Regno riferiti da Camille Porzio. Benvero il Reggente *Tappia* (d) ne fa sape-

(a) *V. Constant. loc. cit. n.* 21.
(b) *Revert. dec.* 7.
(c) *V. Afflic. & Isern. in Constit. Capitaniorum.*
(d) *Jus Regni lib.* 1. *ad cap. insuper.*

re, che mentre era egli in questa carica pregò sempre il Vicerè, perche inviasse i Consiglieri, o i Presidenti della Regia Camera a visitar le Provincie, nè credo, che potesse esser disapprovata questa condotta.

171 *Si esamina, se la visita continui contro gli eredi del Ministro.*

Nè poco si è anche disputato, se morto il Ministro, mentre era visitato, avesse potuto continuarsi a procedere contro gli eredi, come avvenne per quelli del Reggente Capece Galeota, e come rapporta *Calà* (a), vi fu bisogno di una cedola di Carlo II, con cui ordinò, che morto il Magistrato pendente la visita, s'intendesse estinta ogni criminale azione. Questa disputa è stata poi trattata dal *Rovito* (b), e dal *Reverter*a (c), e'l Reggente de *Marinis* esamina nella *dec.* 12., se un Officiale possa ricever cosa per testamento, se possa ricever donazioni rimuneratorie, denajo a mutuo, e far contratti con quei, che gli son soggetti. Indi nella *dec.* 263. ne avvisa, che un Officiale reo di delitto di barattaria possa esser convenuto mentre è nella sua carica, con esser tenuto all'estorsioni commesse dalla gente di suo servizio. Ma quando altre notizie affacevoli a questo punto si richiedessero, potrà osservarsi quello, che ne hanno scritto *Mastrillo* (d), *Prato* (e), e *Bossio* (f).

172 *Si espone la* Prammatica *unica sotto il titolo* de Vinculis &c.

L'ultima *Prammatica* delle otto, che rimane ad esponere andandosi dietro l'ordine de'loro titoli è quella unica, che leggesi sotto il titolo *de Vinculis, seu conditionibus in contractu, vel testamento appositis, quomodo amovendis*. Questa pubblicossi dal Conte di Castrillo a 12. Maggio del

(a) *Hoc tit. differt.* 14.
(b) *Dec.* 516. *ubi de Marin:*
(c) *Dec.* 64.
(d) *De Magistr. lib.* 5. *cap.* 3. *n.* 6.
(e) *In ejus nitandro respon. n.* 176.
(f) *De carcer. fidejus. & c. n.* 22.

del 1634. per dar freno a'Tribunali per la licenza, che sovente prendevansi nel togliere i vincoli, e le condizioni, che in alcun contratto, o ne' Testamenti solevano apponersi, acciò avessero potuto avere effetto le disposizioni fatte in vita, e in tempo di morte. Stimò adunque il Vicerè col suo Collaterale di dar li seguenti provvedimenti. I Che queste specie di cause non si fossero potuto trattare in verun altro Tribunale, meno che nel S.C., nella Camera, e nella Vicaria. II Che i decreti per queste cause si fossero fatti a Ruote giunte coll'intervento del Presidente dopo essersi compilato il processo da colui, che chiedeva togliersi il vincolo, con essere intese le Parti interessate, quantunque di picciol momento si fosse la quantità, che dovea svincolarsi. III Lo stesso dovea praticarsi dalla Vicaria a Ruote giunte, con doversi poi riferire il decreto nel S. C. anche a Ruote giunte. IV Per simiglianti cause da trattarsi nel Tribunal della Regia Camera dovea intervenire l'Avvocato Fiscale, e non meno di quattro Presidenti insieme col Luogotenente. V Dopo essersi riputata legittima, e ragionevole la chiesta dispensa del vincolo, e la interpetrazione della volontà del Testatore, neppure potea eseguirsi il decreto, senza prima essersene ottenuto l'assenso dal Collaterale, con essersene data la notizia al Vicerè. VI Fu dichiarato nullo, e di niun valore ogni altro decreto, che altrimenti si fosse fatto. VII Che quei, i quali dopo la pubblicazione di questa *Prammatica* avessero comprato beni senza essersi eseguite queste disposizioni, fossero incorsi nella pena di pagarne il duplicato prezzo in favore del Fisco, il Mastrodatti della causa dovea perder l'officio della Banca, quantunque esercitato dal suo sostituto, e lo Scrivano a quella di anni cinque di galea, restando inabilitato dopo questo

tempo ad esercitare altro impiego nel Tribunale.

173 *La Prammatica, tuttavia si osserva, e come regolar si debba il Magistrato.*

Questa *Prammatica* tuttavia è nella sua osservanza nel S. C. e nella Vicaria, e in rapporto al doversi ascoltare le Parti interessate, fu così determinato per uscir fuora dalla disputa de' Dottori, che voleano necessaria la citazione degli agnati, o pure di quelli, che la ragione più prossima aveano di succedere. Ora si è in costume darsi il Curatore, perche faccia le parti de futuri chiamati a quelle disposizioni, che dimandansi altrimenti interpetrare, o eseguire, prendendovi anche interesse in queste cause quei, che sono i più prossimi a succedere. Dovrà dunque in questo rincontro il Giudice spiare, quale mai fosse stata la mente del Testatore, con darvisi una ragionata interpretazione, in guisa che se quello fosse stato in vita, così avrebbe risposto di volere eseguito, come ne scrivono i *Dottori* (a). Ben ponderati perciò esser debbono i motivi da potersi muovere un prudente Magistrato, perche possano rimuoversi i vincoli, e le condizioni apposte ne' Testamenti, nè debbono esser guidati da frivole ragioni, comechè sarebbe lo stesso di mutare la volontà de' Testatori, qual libertà a' soli Principi si conviene, quantunque il Reggente *Tappia* ne avvisa (b), che il contrario fosse stato deciso.

Qui merita la sua fine l'Istoria appartenente alle leggi, e Magistrati del nostro Regno in rapporto all' epoca del governo tenutone da Filippo IV, e sebbene ne sia stato inteso alla sua brevità, per quanto mi fosse stato possibile, pur mi è convenuto oltrepassare la meta prefissami. Il Pubblico ne attende la continuazione con averla compiuta fino al tempo presente, nè saprei chi

con

(a) *Surd. dec.* 207. *n.* 11. *Gram. dec.* 206. *n.* 11.
(b) *Dec.* 29. *n.* 26. *cum seq.*

con maggiore brama desidera vederla terminata. Intanto le *Grazie*, e le *Prammatiche* fatte mentre regnarono Carlo II, Filippo V e l'Imperador Carlo VI si esporrano nel seguente Tomo con tutta la precisione, che potrà tenersi, ma in modo, che non se ne renda oscura la notizia; nè sarà d'uopo di lungamente vagare sul del loro comento, come è convenuto far per lo addietro, perche bastevole sarà il già fatto, e forse molto poco restarà d'aggiugnervi. Di proposito lascierò di narrare le avvenute guerre dopo la morte di Carlo II, trà per essere state recentemente scritte da tanti Istorici, e perche poco o nulla condurrebono allo scopo propostomi, onde vivo nella lusinga, che tutto ciò disimpegnandosi, in sì fatta guisa giugner possa finalmente al felice tempo, in cui cominciò a regnare l'Augusto Carlo Borbone. E comecchè non poca alterazione riceverono i Magistrati, e le nostre leggi specialmente in rapporto alla disciplina della Chiesa, una ubertosa messe perciò converrà ricogliere, e disponerla colla necessaria cronologia. Quindi si avviserà, come accennai, che come l'umana natura da tempo in tempo ricevuto abbia un notabil cangiamento, così del pari lo stesso avvenuto sia ne' secoli, giachè posti in paragone i già trapassati col presente, si osserverà a qual novella crise sia soggiaciuto il corpo morale del nostro Regno.

I L F I N E.

INDICE

DELLE COSE PIU' NOTABILI CONTENUTE IN QUESTO DECIMO TOMO.

A

B

Ban-

dal

Da-

D.

E

F

Fi-

I

L

M

N

O

P

Por-

Pram-

Pram-

Reg-

S.

T

Udi-

V

Z